CODICE
ECCLESIASTICO SICOLO

LIBRO II.

CODICE
ECCLESIASTICO SICOLO

CONTENENTE

LE COSTITUZIONI, I CAPITOLI DEL REGNO, LE SANZIONI,
LE PRAMMATICHE, I REALI DISPACCI, LE LEGGI, I DECRETI, I REALI RESCRITTI
ED ALTRI DOCUMENTI RELATIVI ALLE MATERIE
DEL DIRITTO ECCLESIASTICO SICOLO

DALLA FONDAZIONE DELLA MONARCHIA SICILIANA SINO A' NOSTRI GIORNI

CON NOTE ED ILLUSTRAZIONI

opera

DELL'AVV. ANDREA GALLO

Palermo
DALLA STAMPERIA CARINI
Nell'entrata del teatro s. Ferdinando n. 19
1846

CODICE

ECCLESIASTICO SICOLO

LIBRO SECONDO

DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE

TITOLO PRIMO

DEL ROMANO PONTEFICE COME SUPREMO PASTORE E PATRIARCA DELLA CHIESA SICILIANA.

Il Papa chiede dagl'Imperatori d'Oriente la restituzione delle Chiese, state sotto la dipendenza del Patriarcato Romano, come pure la consacrazione degli Arcivescovi e Vescovi appartenenti alla Diocesi di Roma.

PAPA ADRIANO I ALL'IMPERATOR COSTANTINO ED ALL'IMPERATRICE IRENE

Fragm. Epist. data li 26 nov. Ind. IX l'anno di Cristo 785, apud Arduinum, Acta Concil. et Epist. Decret. Tom. IV, pag. 95, col. 1, lit. C.

DIPLOMA I.

PORRO et hoc vestrum a Deo coronatum, ac piissimum poscimus imperium: ut si veram et orthodoxam sanctae catholicae Ecclesiae Romanae nitimini amplecti fidem, sicut antiquitus ab orthodoxis Imperatoribus, seu a caeteris christianis fidelibus oblata atque concessa sunt patrimonia (1) B. Petri Apostolorum principis, fautoris vestri, in integrum nobis restituere dignemini pro luminariorum concinnationibus eidem Dei ecclesiae, atque alimoniis pauperum. Immo et consecrationes Archiepiscoporum, seu Episcoporum, sicut olitana constat traditio, nostrae dioecesis existentes, penitus canonice sanctae Romanae nostrae restituantur Ecclesiae ec.

Sullo stesso argomento, offermandosi che la consacrazione dell'Arcivescovo di Siracusa si appartiene alla S. Sede.

PAPA NICOLÒ I A MICHELE IMPERATOR D'ORIENTE

Fragm. d'una Epistola de' 25 settembre Ind. IX an. 860 apud Labbè Tom. IX, Concil. ad hunc ann., et apud de Ioann. Cod. Diplom. Siciliae Dipl. 281 pag. 318.

DIPLOMA II.

PRINCIPATUM itaque divinae potestatis, quod omnium conditor electis suis apostolis largitus est, super solidam fidem Apostolorum principis, Petri videlicet, soliditatem constituens, ejus egregium, imo primam Sedem deliberavit... Praeterea Calabritanum patrimonium et Siculum (2), quaeque nostrae Ecclesiae concessa fuerunt, et ea possidenda obtinuit, et disponendo per suos familiares regere studuit, vestris concessionibus reddantur, quoniam irrationabile est, ut Ecclesiastica possessio, unde luminaria, et concinnationes ecclesiae Dei fieri debent, terrena quavis potestate subtrahantur; sed domui Dei restituta meritum redditoris multiplicent, et suscipientis votum spiritalis desiderii lucris exerceatur. Inter ista, et superius dicta volumus, ut consecratio Syracusano Archiepiscopo nostra a Sede impendatur: ut traditio ab apostolis instituta nullatenus nostris temporibus violetur (3).

Si dichiara che il Conte Ruggiero liberata avendo la Sicilia dalla lunga oppressione de' Saraceni, il nome e la fede cristiana riprese tutto il suo vigore: eresse egli nuovi templi; istituì sedi Vescovili e largamente dotolle; l'ordine ec-

A petizione del Re, il sommo Pontefice, per una special grazia, da non valere in esempio nei tempi d'avvenire, permette che l'Arcivescovo di Palermo d'allora, fosse consacrato dai Vescovi suffraganei.

PAPA ALESSANDRO III AI VESCOVI SUFFRAGANEI DELLA METROPOLITANA CHIESA DI PALERMO

Benevento 23 luglio (1169); apud Pirrum Notit. Eccles. Panorm. Tom. 1, pag. 104.

DIPLOMA VI.

VENERABILIS frater noster R. Archiepiscopus, et dilecti filii nostri W. Cantor Rhegin. et Dechilles Regius Camerarius, pro honore et exaltatione dilecti filii nostri Walterii Panormitani electi sicut viri providi, et discreti, solliciti plurimum existentes apud nos ex parte Regiae Magnitudinis, et ejusdem electi diligenter, et efficaciter institerunt, ut cum a vobis faceremus consecrari. Verum licet in memoria nostra non existat, ut aliquis praedecessorum praefati electi unquam fuerit, nisi a Romano Pontifice consecratus, considerantes tamen varias caussas, ex quibus intelleximus quod carissimus in Christo filius noster Willelmus illustris Siciliae Rex summopere habeat necesse aliorum, nedum jam dicti electi praesentiam habere; volentes etiam ipsi Regi et Reginae sicut carissimis filiis, et eidem quoque electo, in quibus cum Deo, et justitia possumus deferre, de communi fratrum nostrorum consilio, eundem a vobis in praesentia filii nostri I. tit. Sanctae Anastasiae Presbyteri Cardinalis, per quem pallium sibi transmittimus, et qui pro negotio ejus apud nos institit, et satis sollicite laboravit, concedimus consecrari; ita tamen quod hoc non debeat in posterum in exemplum assumi, aut justitiae Ecclesiae Romanae quomodolibet praejudicare, sed semper Panormitani electi ad Romanum Pontificem accedant consecrationis manus, et plenitudinem officii percepturi. Ideoque fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus ab eodem Card. existente requisiti fueritis, supradicto electo in praesentia ejus consecrationis munus invocata Sancti Spiritus gratia impendatis, et illo post pallii perceptionem tanquam Archiepiscopo vestro debitam in omnibus obedientiam et reverentiam exhibeatis, et promittatis, sicut praedecessoribus promisisse noscimini (7).

Il Re Guglielmo, letissimo di questo straordinario indulto concesso dalla S. Sede, volle con Margherita sua madre intervenire alla consacrazione di Gualterio Arcivescovo di Palermo, baciargli le sacre mani, ed a perpetua memoria di tanta sua gioja, fece molte largizioni alla Chiesa Palermitana.

GUGLIELMO II RE DI SICILIA

Nella Cattedrale di Palermo in settembre, 3 Ind. 1169 apud Pirrum Not. Eccles. Panorm. pag. 105.

DIPLOMA VII.

REGIAE SOLIUM dignitatis extollitur quoties in votis suis, et praecipue justis cupitum invenit et sortitur effectum; quia vero in nostro potissimum id proposito gerebamus, ut Gualterius S. Panormitanae Ecclesiae venerandus Archiepiscopus dilectissimus nobis sic munus consecrationis suae susciperet, ut a nostro eum latere, quo a primaevo nostri regiminis, et multo ante dignum censuimus, non abesset; et hoc nobis est a Domino Alexandro Sum. Pontif. venerando patre nostro gratiose indultum, nostra plurimum sublimitas exultavit; hujus etenim modus consecrationis, ut videlicet praedictus Pan. Archiepiscopus a suffraganeis suis Episcopis sacraretur, tanto gratior, et acceptabilior nostro animo cupienti resedit, quanto ante hac Panorm. Eccles. fuit omnino ignotus. Et quia divina nobis gratia contulit, quod vehementi desiderio concupivimus obtinere, matri omnium creatoris gloriosae Virginis Mariae grates plurimas duximus exsolvendas. Ad honorem itaque nominis ejus die Dominico 28 mensis septembris, cum magna cordis alacritate ad Archiepiscopatum felicis urbis nostrae Panormi descendimus, praedicti venerandi Panormitani Archiepiscopi consecrationis, et missarum solemnia primitiva eo devote audivimus, quo dicenda jam pridem anxie praestolabamur; et ne vacui conspectibus aeterni Regis, et matris ejus gloriosae Virginis Mariae vota nostra complentis venire, et assistere videremur, in osculo sacrae manus praedicti venerandi Archiepiscopi, ipsi matri nostrae Panormitanae Ecclesiae universa moleudina nostra Bruccatae (8), quae de feudo ipsius Bruccatae fuisse noscuntur cum aquis, et rivis suisque ad mare perpetuo obtulimus possidenda. Ad hujus autem gratuitae oblationis nostrae memoriam, et inviolabile firmamentum praesens scriptum per manus Sanctori no-

stri Notarii scribi, et bulla aurea nostro typario impressa roborari, ac nostro signaculo jussimus insigniri, anno, mense, et indictione subscriptis. Data, et oblata per proprias manus nostras sacrosancto Altari Sanctae Panormitanae Ecclesiae, anno Incarnationis Dominicae 1169 mense septembris indictione 3 Regni vero nostri 4 feliciter Amen (9).

Si dichiara di appartenere alla Santa Sede, la consacrazione de' Vescovi di Sicilia, e di prestare il suo assenso alla fondazione di nuovi Vescovadi, all'unione o separazione di essi; al tempo stesso si statuisce, che i beni concessi alle Chiese Vescovili, così per regia largizione, come per oblazione de' fedeli, fossero inviolabili.

Papa Alessandro III a Bosone vescovo di Cefalù.

9 aprile Ind. IV ann. 1171 apud Pirrum Not. Eccles. Cephaluden. Tom. II, pag. 801 e 802.

DIPLOMA VIII.

Quoniam sicut rerum gestarum memoria, et reverenda SS. Patrum institutio evidenter declarant: semper sedi Apostolicae non solum Sedes Episcopales de novo in locis idoneis instituere, verum etiam conjunctas disjungere, et disjunctas unire (10). Nos, qui ex injuncto nobis a Deo summi Pontificatus officio pro universarum statu Ecclesiarum debemus, quantum Deus dederit sollicite cogitare, Cephaludensem Ecclesiam, ad cujus regimen disponente Domino nuper vocatus fuisti, et in Episcopum consecratus, Pontificalem sedem duximus statuendam. Ita quidem quod Cathedralis ibidem sedes perpetuis temporibus observetur inviolabiliter. Statuimus enim, ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia impraesentiarum juste, et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, praestante Domino, poterit adipisci; firma tibi, tuisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis. Civitatem ipsam Cephaludensem, sicut a Regibus Siciliae cum omnibus pertinentiis suis praedictae Ecclesiae Cephaludensi, concessa est, et sui privilegii munimine roborata etc.

TITOLO II.

DELLA SACRA PERSONA DEL RE, SUOI TITOLI, ONORI, E DE' DIRITTI E PREMINENZE CHE GLI COMPETONO SOPRA TUTTO COME LEGATO A LATERE NATO DELLA SEDE APOSTOLICA IN SICILIA

Capo I.

Del Re, suoi titoli e dignità ne' reami di Sicilia e di Gerusalemme.

La Santa Sede riconosce e conferma a Ruggiero I e a' di lui eredi in perpetuo, il titolo di Re di Sicilia, con tutti gli onori, preminenze e dignità Regali di cui trovasi già investito, stantechè per antica tradizione la Sicilia ebbe prerogative di Reame, e perchè il Conte Ruggiero di lui padre, invitto difensore della cristiana Religione, e benemerito figliuolo della Santa Romana Chiesa, avea con tanti sudori e spargimento di sangue, conquisa la violenza de' Saracini implacabili nemici del nome cristiano.

Papa Innocenzo II a Ruggiero I re di Sicilia

Dat. 27 augusti Ind. 2 ann. 1139 apud Pirrum Chronolog. Regum Sicil. tom. I, pag. 17, et apud Lunigium Cod. Ital. Diplom. tom. II, pag. 850.

DIPLOMA IX.

Quos dispensatio divini consilii ad regimen, et salutem populi ab alto elegit, et prudentia, justitia, aliarumque virtutum decore decenter ornavit: dignum, et rationabile est, ut sponsa Christi sancta et apostolica romana mater Ecclesia affectione sincera diligat, et de sublimibus ad sublimiora promoveat. Manifestis siquidem probatum est argumentis, quod egregiae memoriae strenuus, et fidelis miles B. Petri Robertus Guiscardus praedecessor tuus, Dux Apuliae, magnificos, et potentes hostes Ecclesiae viriliter expugnavit, et posteritati suae dignum memoria nomen et imitabile probitatis exemplum reliquit. Pater quoque tuus illustris recordationis Rogerius per bellicos sudores, et militaria certamina inimicorum Christiani nominis intrepidus extirpator, et Christianae religionis diligens propugnator, utpote bonus, ac devotus filius, multimoda obsequia matri suae S. R. E. impertivit. Unde et praedecessor noster religiosus, et prudens Papa Honorius nobilitatem tuam, de praedicta generositate descendentem

intuitus, plurimum de te sperans, et prudentia ornatum, justitia munitum, atque ad regimen populi te idoneum esse credens, valde dilexit, et ad altiora provexit (11).

Nos ergo ejus vestigiis inhaerentes, et de potentia tua ad decorem et utilitatem Sanctae Dei Ecclesiae spem atque fiduciam obtinentes; *Regnum Siciliae, quod utique, prout in antiquis refertur historiis, Regnum fuisse non dubium est*(12) *tibi ab eodem antecessore nostro concessum, cum integritate honoris regii, et dignitate regibus pertinente, Excellentiae tuae concedimus, et Apostolica auctoritate firmamus.* Ducatum quoque Apuliae tibi ab eodem collatum, et insuper principatum Capuanum integrè nihilominus nostri favoris robore communimus tibique concedimus.

Et ut ad amorem, atque obsequium B. Petri Apostolorum principis, et nostrum, ac successorum nostrorum vehementius astringaris, haec ipsa, idest Regnum Siciliae, Ducatum Apuliae, et principatum Capuae haeredibus tuis, qui nobis et successoribus nostris (nisi per nos et successores nostros remanserit) ligium hominem fecerint (13), et fidelitatem, quam tu jurasti, juraverint, tempore videlicet competenti, et loco non suspecto, sed tuto nobis, et ipsis, atque salubri, duximus concedenda; eosque super his, quae concessa sunt, Deo propitio manutenebimus. Quod si per eos forte remanserit: iidem haeredes tui nihilominus teneant, quod tenebant sine diminutione, Census autem, sic ut statutum est, idest sexcentorum schifatorum (14), a te tuisque haeredibus nobis, nostrisque successoribus singulis annis reddatur, nisi forte impedimentum interveniat: removente vero te impedimentum, nihilominus persolvetur. Tua ergo, fili charissime, interest ita te erga honorem, atque servitium matris tuae S. R. E. devotum, et humilem exhibere, ita tamen ipsum in ejus opportunitatibus exercere, ut de tam devoto, et glorioso filio sedes Apostolica gaudeat, et in ejus amore quiescat. Si qua sive ecclesiastica, saecularisve potentia huic nostrae concessioni temere contraire tentaverit, donec praesumptionem suam congrua satisfactione coerceat, indignationem Dei omnipotentis, Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus incurrat, et quousque resipuerit, anathematis sententia percellatur. Amen.

Il Papa scrive al Re di Francia, che Federico II Imperatore Re di Sicilia, aver solennemente promesso di prender per moglie Giolanta, figlia del Re Giovanni di Brenna, colla dote delle ragioni sopra il Regno di Gerusalemme, e di passare tra due anni con forte armata a conquistar Terra Santa.

Papa Onorio III a Filippo re di Francia

Epist. ejusd. Pontif. Dat. Laterani Indit. XI an. 1222 apud Raynald. ann. 1222.

DIPLOMA X.

Justus Dominus in omnibus viis suis, qui unicuique pro meritis condigna retributione respondet, circa negotium Terrae Sanctae spem populi christiani fovit aliquando prosperis, et interdum debilitavit adversis. O quantum christicolis videbatur arridere prosperitas! O quantum illuxisse credebatur fidelibus felicium aurora successuum, quando crucesignatorum exercitus Ægyptum aggrediens, post turrim captam, post transitum fluminis, post hostes exterritos in adversariorum stationibus castra fixit, et Damiatam, quae robur censebatur Ægypti, duris obsidionis angustiis coarctavit! Res quidem agebatur miraculi, ut Dominus, qui elegit infirma mundi, ut confunderet fortiora, civitati expugnationi difficilem, eo tempore tradidit gerentibus bellum ejus, quo invaluerat multum partis adversae potentia, et abbreviatus erat non modicum nostrorum numerus bellatorum.

Habebat autem in iis universitas Christiana, unde protenderet, quasi certae spei fiduciam in futurum; verum succedentibus prosperis victores obliti nomen Domini post triumphum, dato virtutibus libello repudii, sic contraxere cum vitiis, quod detrahebatur fidei, ubi convertendi fuerant infideles, et major erat peccatorum commissio, ubi major remissio sperabatur. Quapropter provocatus Dominus dexteram in sinistram, et gratiam mutavit in iram, citharam nobis vertit in luctum, et gaudium transtulit in moerorem cum nostris in manu hostili conclusis, et perdita Damiata, brevi dierum numero sic exinaniti sunt temporis longi labores, quod non solum blasphemorum injuriis nomen est expositum Christianum, verum etiam quo ad aliquos, qui aliquando communicaverat fidei, contemptui datus est ipse Christus; unde facta est durior post prosperitatem adversitas, et eo habuerit consolationis afflictio, quo minus argumenta prosperitatis praeteritae, subjectae jacturae pati poterat conjecturam. Sed licet iniquitates nostrae quandoque

diviserint inter nos, et Dominum nostrum, non est tam aggravata ejus auris, ut non exaudiat, nec abbreviata manus ejus, ut solvere non possit: misericordiam quippe non continebit in ira, quin saltem propter nomen suum, ne ulterius blasphemetur in gentibus, potenter exurgens, judicet causam suam, et exaltans humilem in salutem, iniquos abigat, et consternat elatos.

Ecce ipsius inspiratione, ut firmiter credimus, charissimus in Christo filius noster *Fridericus* illustris Romanorum Imperator semper Augustus, *et Rex Siciliae*, omissis multis arduisque negotiis; quorum onus honorem Imperialis celsitudinis sequebatur, venit ad nos in Campaniam nobiscum de predictae terrae subsidio tractaturus, ibique praesentibus venerabili fratre nostro Patriarcha, et charissimo in Christo filio nostro Ioanne illustri Rege Hierosolymitano, Betblemitano Episcopo, Magistro Hospitalis, Praeceptore Templi, et Magistro Domus Theutonicorum, ac aliis, quos ad tractatus hujusmodi e diversis mundi partibus credidimus adhibendos, singulis, quae natura negotii requirebat, diligenti mediatore pensatis, idem Imperator ad nostrum beneplacitum, et consilium praedictorum transfretandi terminum, in festo B. Joannis Baptistae post biennium proximo secuturo prompta voluntate suscepit, corporale super hoc exhibens spontaneus juramentum.

Denique ut ad id plenius suum manifestaret effectum, et plus fidei daretur negotio, ac omnino suspicionis contrariae scrupulus tolleretur, ad instantiam Patriarchae praedicti, et aliorum orientalium in nostra, et fratrum nostrorum praesentia, et multitudinis hominum, qui ad colloquium venerant, *se ducturum in uxorem legitimam filiam Regis ejusdem, juris jurandi religione firmavit.* Sane probabili praesumptione tenemur, quod a Domino factum est istud, ut votis fidelium optatae rei successus exolvat etc.

Convenuto già il matrimonio tra l'Imperator Federico e Giolanta figlia del Re di Gerusalemme, il Papa dispensa all'impedimento in quarto grado di consanguinità.

Lo stesso Papa Onorio III a Federico Imperatore Re di Sicilia

Epist. ejusd. Pontif. lib. 8, Epist. 7 apud Raynaldum ann. 1223, num. 5.

DIPLOMA XI.

Cum zelo fidei Christianae succensus, et inspirante Domino ardenter ad vindicandam injuriam Iesu Christi, et terram ejus de perfidorum manibus vindicandam, accepta Cruce illuc devoveris transfretare, ac ut exhiberes circa Christi causam ferventioris devotionis affectum, et ad persecutionem ejus te arctius obligans alios ad id efficacius exhorteris fastigium excellentiae imperialis decenter umilians, ad consilium nostrum, et fratrum nostrorum nobilem mulierem I...... (15) natam charissimi in Christo filii nostri I...... (16) illustris Regis Hierosolymitani affidaveris publice in uxorem; nos provide attendentes, quod tanta res, quae noscitur principaliter Dei esse, non erat impedimento aliquo retardanda, sed potius favore benevolo prosequenda, impedimentum consanguinitatis, vel affinitatis, si quod obsisteret, tunc decrevimus submovendum, et nunc, ut non obstante, quod in quarta consanguinitatis linea eadem I...... tibi dicitur attinere, (17) legitime copulemini, auctoritate praesentium dispensamus. Dat. Ligniae non. August. Pontificat. nostr. ann. 8.

Si narra, che l'Imperator Federico, due anni dopo che era cessata di vivere in Catania nel 1222 Costanza sua prima moglie, contrasse matrimonio con Giolanta figlia di Giovanni di Brenna, la quale recogli in dote il Regno Gerosolimitano che le appartenea per diritto di successione materna. Da indi in poi i Re di Sicilia cominciarono anche ad intitolarsi Re di Gerusalemme.

Abramo Bzovio

Ne' suoi annali Ecclesiastici ann. 1222, n. 17.

DIPLOMA XII.

Hoc anno (1222) Constantia Friderici Imperatoris uxor mortua est Catanae in cujus lo-

cum, sed non nisi post duos annos, superduxit Iolem Ioannis Brennii Hierosolymorum Regis filiam, jure materno Hierosolymitanam Reginam. Cui cum nomine dotis illud Regnum contulisset, *ex eo tempore Reges Siciliae, Hierosolymitani quoque appellari coepere* (18).

Celebrate le nozze, l'Imperatore domanda a Giovanni di Brenna suo suocero, ed ottiene, la cessione del Regno di Gerusalemme, destinandovi per suo vicerè Ugo di Monte Beliardo.

Riccardo da S. Germano

Apud Raynaldum ann. 1226, n. XI et LV.

DIPLOMA XIII.

Desponsata puella, Imperator patrem requisivit, ut regna et regalia jura resignet. Stupefactus ille obedit. Exuto a Friderico Ioanne Rege Brennensi sceptro Hierosolymitano, Hugonem e Monte Beliart administrandis Terrae Sanctae rebus praefectum fuisse (19).

L'Imperatore, fatta tregua col Soldano, ed entrato in Gerusalemme l'anno 1229, giorno dell'Annunziazione, levò egli stesso la corona dall'Altare maggiore e porsela in capo colle sue mani

Sigonio *de Regno Italiae lib.* XVIII *col.* 956.

DIPLOMA XIV.

Proximo (scilicet ann. 1229) Fridericus induciis cum Soldano in decennium pactis, vastam Urbem Hierosolymorum ab eo, Templo S. Sepulcri excepto (20), recepit; atque in die Annunciationis illud ipsum ingressus ex Ara majore regiam sibi coronam imposuit, atque ibi Pascha peregit (21).

L'Imperatore rende consapevole a' suoi Stati del felice successo della spedizione in Terra Santa, della tregua pattuita col Soldano di Babilonia, della resa fattagli della città di Gerusalemme e de' luoghi Santi, e di essersi ivi cinto il capo del diadema di quel reame.

Federico II Imp. re di Sicilia e di Gerusalemme

Epist. dat. nella città di Gerusalemme il dì 18 marzo Indiz. 2, ann. 1229, apud Leibnitium Codex Iuris Gentium Diplom. P. II, n. XLV, pag. 245.

DIPLOMA XV.

Fridericus Dei gratia Rom. Imperator semper augustus, *Hierusalem et Siciliae Rex*. Comitibus, Baronibus, Militibus, caeterisque nobilibus et universis per Imperium constitutis, quibus praesentes literae ostensae fuerint, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem.

Laetentur omnes in Domino et exultent recti corde, quoniam beneplacitum est ei super populo suo, ut exaltet mansuetos in salute. Laudemus et nos eum, quem laudant Angeli, quoniam ipse est Dominus Deus noster, qui fecit mirabilia magna solus, quique antiquae misericordiae suae non oblitus, ea miracula nostris temporibus innovavit, quae fecisse legitur in diebus antiquis. Quia cum ipse, ut notam faciat potentiam suam, nec semper in equis aut curribus glorietur, nunc dedit sibi gloriam in paucitate virorum, ut cognoscant et intelligant omnes gentes, quad ipse sit terribilis in magnificentia, gloriosius in majestate, et mirabilis in consiliis super filios hominum. Cum in paucis diebus istis miraculose potius quam virtuose negotium illud sit feliciter peractum, quod a longe retroactis temporibus multi potentes et diversi principes orbis non in multitudine gentium, non per metum aut quodlibet aliud facere potuerant: ecce quam laudanda est clementia creatoris et quam metuenda semper potentia virtutis ipsius, quia cum in humilitate majestatis et devotione cordis semper processerimus ad servitium sanctum ejus, nobis ab ipso principio consilio et auxilio non defuit pietatis. Ecce quam glorificanda est inaestimabilis pietas redemptoris, qui super devotum populum suum peccatis nostris facientibus, tamdiu derelictum, nunc ex alto respiciens ipsum secundum miserationum suarum multitudinem visitavit. Ecce nunc quidem dies illa salutaris advenit, in qua veri Christicolae salutare suum accipiant a Domino Deo suo, et cognoscat et intelligat orbis terrarum, quod ipse est et non alius qui servorum suorum salutem, quando vult et quomodo vult, operatur.

II. Recolimus igitur, quod ex his, quae procurante altissimo in principio accessus nostri usque *Accaronam* nobis feliciter contingerunt, nostram devotionem fecimus certam. Nunc autem de subsequentibus prosperis omni gaudio et felicitate majoribus, quae operante sola virtute divina nobis postmodum emerserunt, transcursa materia de praemissis, ne longus sermo desideria vestra diu teneat in suspenso, vos volumus plenius reddere certiores. Noverit itaque devotio vestra, quod nos semper spem firmam habentes in Deo firmiterque credentes, quod Iesus

Christus filius ejus, pro cujus servitio corpus et animam exposuimus, sic devote nos non relinqueret in tam remotis regionibus et ignotis, quin saltem ad honorem et gloriam suam, consilium et auxilium salutare nobis tribueret in obsequio suo sancto. In ejus nomine ad ipsius servitium procedentes, quintodecimo dies mensis novembris primo praeteriti Ioppen venimus, ut reaedificaremus castrum ipsum, quatenus eundi in civitatem Sanctam Hierusalem facilior pateret aditus nobis et exercitui Christiano. Nec tamen sine temptatione maxima per continuationem dierum octo Christi exercitus fuit ibi. Quia cum unusquisque de exercitu necessaria victus pro se et equitibus suis sufficienter pro diebus pluribus portare per terram cum sumeriis (*) nequivisset, et propter hoc specialiter preparata essent Vassella (**) nonnulla in portu Accarerensi quae victualium copiam portare debebant : repente ac fortiter turbato aere ventoque flante gravissime et tumescentibus etiam ultra modum procellis, succursus vassellorum illorum per continuos dies athletis Christi et Christianae defensoribus fidei pro peccatis nostris extitit interdictus. Fuit autem tunc murmur et timor maximus apud multos, ne super populum suum Dominus forsan indignatus, gladio dirae famis vellet ipsos penitus delere de terra. Sed quia summae est naturae, misereri potius quam irasci : quia etiam ineffabilis clementia ejus, ultra quam credi potest, temptari hominem non permittit; lacrymis et supplicibus rogatus precibus et excitatus clamoribus valde piis, continuo imperavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna, dicentibus unanimiter et clamantibus universis : qualis est hic, qui ventus et mari imperat, et ipsi obediunt ei? Statimque vassellorum innumera multitudo, cum ingenti copia frumenti, ordei, vini et necessariorum omnium *Ioppen* venit. Tunc autem totus exercitus sic fuit satiatus bonis omnibus et refertus, quod praeter peregrinos aliquos forte pauperes mendicantes, in exercitu ubique nullus alius fuit, quin necessaria recepisset, alter pro uno, alter pro duobus mensibus abundanter. Et adhuc secundum miserationem divinam, ut manifestaret apertius gloriam suam nobis, tanquillitate maris et aeris contra naturam temporis diu ac diu mirabiliter perdurante, Vassella praedicta redierunt *Accaronam*, et iterum ac iterum, et multoties praeterea sunt reversa et taliter faciendo frequenter onorata currebant similiter omni die, ita quod in antea de necessariis omnibus abundantia indeficiens et mirabilis in exercitu semper fuerit.

III. Existentibus autem ibidem, et ad reaedificationem ipsius castri magnificam intendentibus, quia sic speramus et credimus, nobis et Christianitati toti erit memorabili jejunium (***); *de Soldano Babyloniae ad Nos*, et a nobis ad Soldanum eundem, nuntii plures et pluries revertuntur et veniunt hinc inde; quia Soldanus dicta una tantum distat a nobis et Soldanus etiam, qui *Scharaf dicitur*, frater ejus cum eo, apud civitatem *Gazaram* diffusum habentes exercitum. Et ex altera parte apud Civitatem *Neapolim* Soldanus nepos eorum *Damasci* cum innumera multitudine militum et peditum gentis suae, ad unam dietam prope nos et Christianum exercitum morabantur. Et cum de restitutione Terrae Sanctae ab alterutra partium per internuntios tractaretur : tandem Iesus Christus filius Dei devotam patientiam nostram ex alto respiciens compatiendo nobis misericorditer in se ipso sic fecit, quod *Soldanus Babyloniae restituit nobis civitatem Sanctam Hierusalem*, locum videlicet, ubi pedes Christi steterunt, locum etiam ubi veri adoratores in spiritu et veritate patrem patrum adorant.

IV. Et ut de restitutione hujusmodi cunctos vos per singula faciamus (certiores), sciatis quod non solum restitutum est nobis corpus civitatis Sanctae, sed tota *contrata*, sicut descendit inde ad maritima ad castrum Ioppen, ut peregrini de caetero processum liberum habeant ad Sepulcrum et securum inde regressum; excepto videlicet quod cum Saraceni in quadam veneratione maxima templum habeant, et illuc secundum ritum eorum adorandum in modum peregrinorum accedant, permittamus eos venire libere, veruntamen sine armis, et quando voluerimus; nec hospitabuntur ibi, sed deforas, et facta oratione recedant. Restituta est nobis insuper *Civitas Bethlehem*, et tota terra media inter Hierusalem et civitatem ipsam. Civitas etiam *Nazareth* et tota terra media inter Accaron et civitatem eandem. *Terra tota Toronis*, quae largissime est et ampla, et satis commoda Christianis. *Civitas Sidonis* cum tota planitie et pertinentiis suis, qui locus tanto de caetero erit Christianis utilior, quanto necessarius hac-

(*) *Sumerius*—jumentum. *Leibn. ib.*
(**) *Vassella*—Navea. *ib.*

(***) Intelligit octiduanam annonae penuriam *ib.*

tenus exitit Saracenis, et prae locis aliis fructuosius eo videtur, quod portum ibi habebant, et inde arma et necessaria multa alia ad *Civitatem Damasci, et de Damasco ad Babyloniam* frequentissime deferebant. Super haec itaque licet nobis secundum pactum reaedificare muros Sanctae civitatis Hierusalem, castrum Joppen et castrum Caesarae, castrum Sidonis, et castrum St. Mariae domus Theutonicorum, quad in montana Accaron aedificare coeperunt, quod nullo unquam treugarum tempore permissum extitit Christianis. Idem tamen Soldanus usque ad finem *treugarum*, quae inter nos et ipsum per *decennium* sunt statutae, aliqua castra vel aedificia de novo facere vel aedificare non debet.

V. Sicque die Dominico XVIII mensis februarii primo praeteriti, die, inquam, quo Christus Dei, filius a mortuis resurrexit et in memoriam resurrectionis Dominicae memorabiliter colitur et veneratur ab omnibus Christianis, hujus pacis concordia per juramentum extitit hinc inde firmata. Denique de consilio et auxilio, quod a Patriarcha Hierusolymitano, magistris et fratribus religiosorum domorum recepimus in partibus transmarinis, cum tempus et locus fuerit, apertius vobis curabimus nuntiare. Unum tamen dicere possumus et merito non tacere, *de Magistro et fratribus Domus Sanctae Mariae Theutonicorum*, quod ab ipso adventus nostri principio in servitio Dei nobis tam devote, quam efficaciter astiterunt.

VI. Vere nunc igitur nobis et omnibus illuxisse visa est dies illa, in qua Angeli cecinerunt gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Proinde agatis et vos gratias Altissimo, qui hoc fecit, et in celebritate tanti gaudii tantaeque laetitiae cum timore et amore divino exultantes benedicatis illum, qui facit mirabilia magna solus. Sciatis quod die Sabbathi XVII hujus mensis Martii praedictam civitatem Sanctam Hierusalem intravimus cum ingenti gaudio exercitus Christiani, in *qua Sepulcrum Dei viventis reverenter visitavimus tamquam Catholicus Imperator*, ac sequenti die Dominico XVIII ejusdem mensis *Coronam ibi portavimus* ad honorem et gloriam summi regis. Et ad ejus reaedificationem quidem dedimus et taliter ordinavimus, quod in absentia nostra ita bene et fortiter muris et turribus muniatur, ac si semper ibi praesentes essemus, et quod de ea non poterit in posterum dante Domino formidari. Scientes (scietis) insuper, quod Soldanus praedictus captivos, quos non restituit tempore perditae Damiatae, secundum pactum tunc temporis habitum inter Christianos et ipsum et alios, qui postmodum capti fuerunt restituere debet omnes. Data in civitate Sancta Hierusalem XVIII. Martii II Indict.

Capo II.

Degli ornamenti ed insegne ecclesiastiche di cui può far uso il Re nelle sacre funzioni in Sicilia.

Il Papa concede al Re di Sicilia la facoltà di far uso delle insegne ecclesiastiche, ciò è il pastorale, l'anello, la dalmatica, la mitra ed i sandali; e al tempo stesso conferma il patto di non inviare in Sicilia alcun legato apostolico, se non ad inchiesta del Re.

PAPA EUGENIO III A RUGGIERO I RE DI SICILIA

Fragm. di un'Epistola de' Romani a Corrado Imp. apud Ottonem Frisigensem de Rebus gestis Friderici Imp. lib. I, cap. XXVIII. Muratori Rerum Italicar. Tom. VI, pag. 662 et 663.

DIPLOMA XVI.

CONCORDIAM autem inter Siculum et Papam (22) hujusmodi esse accepimus. Papa concessit Siculo Virgam et annulum, dalmaticam et mitram atque sandalia, (23) et ne ullum mittat in terram suam Legatum nisi quem Siculus petierit. (*)

In conferma della facoltà di far uso delle insegne ecclesiastiche, si dispone che nella messa papale il Re di Sicilia può assistervi e legger l'Epistola.

UN'ANTICO CEREMONIALE FRANCESE

Apud Catalanum de Codice Sancti Evangelii Lib. II Cap. IV. pag. 57.

DIPLOMA XVII.

QUANDO Imperator creatur, Papa debet cantare missam et Rex Franciae potest interesse: et ipso absente, *Rex Siciliae* ejus vices supplere potest. Imperator autem debet legere Evangelium, et coronatur in Ecclesia Sancti Petri Romae (24).

(*) Ved. Lib. I. Tit. III. Dipl. CCIII, e CCIV.

Capo III.

Del Soglio che spetta al Re, e al suo Luogotenente generale in Sicilia, allorchè assiste alle sacre funzioni che si celebrano nelle Cattedrali ed in ogni altra Chiesa. E del Cerimoniale da osservarsi.

Sezione I.

Del Regio Trono permanente nella Metropolitana Cattedrale di Palermo

Si dichiara che nel coro della Metropolitana Chiesa di Palermo sta collocato il Regio Trono marmoreo, e l'Arcivescovile Cattedra.

Monsignor Giovannangelo de Ciocchis
Regio visitatore generale in Sicilia

Acta et Decret. Reg. Sacrae visit. Sicil. Tit. 1 de visit. S. Metrop. Eccles. Panormi § 1 de Eccles. Cathedr. Tom. 1 pag. 5.

DIPLOMA XVIII.

Templum Cathedrale Panormi peramplum atque superbum, triplici navi constat... In media consistit navi chorus, cui antestat *marmoreus Thronus Regius*, (25) et Archiepiscopi Cathedra.

Si prescrive, che quando nelle Sacre funzioni ecclesiastiche che si celebrano nelle Chiese di Sicilia, assiste il Vicerè o Luogotenente generale di S. M., il Real Trono dev' essere tre palmi più alto di quello del Vescovo o Arcivescovo.

Marco Antonio Colonna Vicerè in Sicilia

Prammatica con Regia approvazione de' 16 Aprile 1579 Constit. Pragm. M. A. Columnae Part. I tit. VIII, fog. 13

DIPLOMA XIX.

Acciocchè i Prelati liberamente, e col dovuto decoro secondo la qualità delle occasioni possano frequentare le Chiese loro; e per dignità e riverenza della Religione cessino gli abusi dei tempi passati; si dichiara con approvazione avuta dalla Regale Maestà per lettere sue de' 16 di aprile del 1579, esecutoriate a 29 di novembre dello stesso anno, che il Prelato semprechè intervenga agli uffizî nella Chiesa sua colla mazetta, et abito suo ordinario, si metterà nella Seggia sua ordinaria deputata per lui appresso quella dei Canonici: Et quando, alla presenza, o in assensa del Vicerè il prelato, non volendo celebrare, porterà cappa lunga pontificale, sederà in eminente Seggia pontificale. *Et quando il Vicerè metterà baldacchino, gli Arcivescovi, allora e non altrimente, potranno mettere i loro baldacchini, i quali allora tre palmi siano più bassi di quello del Vicerè:* Et non sia disturbo, nè impedimento alcuno all'esecuzione del sopradetto (26).

Si dichiara che il soglio de' Vescovi ed Arcivescovi nelle Chiese Cattedrali, ed in tutte le altre Chiese ove interverrà il Vicerè, dee situarsi nel lato dell'Epistola, e quello del Vicerè nel lato del Vangelo.

Pietro de Castro presidente del regno a tutti i regii uffiziali

Palermo 9 maggio, 14 Ind. 1756 Sicul. Sanct. Tom. IV pagina 220.

DIPLOMA XX.

Carolus Borbonius etc. Praeses pro S. R. M. etc. Dal nostro predecessore è stato ordinato lo che siegue: « Panormi die 11 martii 10 Ind. 1687.

« Fuit provisum, et mandatum per Illustrissimum, et Excellentissimum Dominum D. Franciscum de Bonavides Comitem S. Stephani, Proregem, et Capitaneum generalem in hoc Siciliae Regno ad relationem Ill. Praesidum, et Consultoris E. S., et Ducis Giampileri Protonotarii, quod Sedes cum baldachinis Archiepiscoporum, et Episcoporum erigi debeant in Ecclesiis ad latus Evangelii, exceptis tamen Ecclesiis Cathedralibus, necnon in aliis Ecclesiis quarumcumque Civitatum, Terrarum, et locorum, in quibus conveniant Excellentissimi Domini Proreges; ordinans propterea praefata E. S. omnibus dominis Civitatum, Terrarum, et locorum hujus Siciliae Regni quocumque titolo, et dignitate fungentibus, ut disposita in praesenti actu inviolabiliter observent, et per quos decet, observari faciant; unde ut in futurum appareat, factus est praesens actus per me D. Ugonem Papè Ducem Giampilerii Protonotarium, et Logothetam hujus Siciliae Regni, vigore chirographi sub die 10 praesentis, suis die, loco, et tempore valiturus. » *Papè Protonotarius.*

Or siamo stati supplicati, e per noi provisto, come siegue: Eccellentissimo Signore.

« Il Procurator fiscale della G. C. Vescovile di Girgenti espone a V. E. ch' essendo dovere, ogni qualvolta i Vescovi fanno funzioni fuor della loro Catedrale, così nella stessa città Vescovile, come in ogni altra delle loro diocesi, così a cagion di visita, come per altra occorrenza, che la loro Sede col baldacchino debba situarsi *more solito* nel lato del Vangelo; niente di meno, essendo pervenuta a notizia dell'esponente aversi nell'anno 1687 dal predecessore di V. E. sotto li 11 di marzo 10 Ind. a relazione della Giunta di Presidenti e Consultore, e Protonotajo, spedito atto, per il quale fu determinato questo stesso punto, ha stimato per evitarsi qualche inconveniente, che forse potrebbe incontrarsi, ricorrere a V. E. supplicandola, si degni restar servita emanare per via dell'officio dell' Illustre Principe di Valdina Protonotajo di questo Regno lettere osservatoriali di detto atto, spedito in detto anno 1687 dirigende a tutti, e singoli officiali delle città demaniali, e terre baronali, e loro rispettivi baroni, e padroni, che il tutto lo riceverà a grazia particolare, et ita supplicat. ».

In dorso del quale providimo: *Panormi die quinto Maji 1736. Fiant literae observatoriales;* perciò vi diciamo, ed a chi spetta incarichiamo, che dobbiate, e per cui si deve, facciate eseguire ed osservare inviolabilmente il sovra inserto atto spedito per quest' officio di parola in parola, e dalla prima linea sino all' ultima, siccome sta, giusta la sua serie, continenza e tenore, come se fosse stato di nuovo spedito, a tenore del quale debbiate in tutto, e per tutto regolarvi, senza permettere la menoma novità di esso, ed in conformità di esso, e delle presenti vogliate, e debbiate ogni qualvolta il Reverendissimo Vescovo di detta città di Girgenti, e suoi successori faranno funzioni in ognuna delle Chiese della sua diocesi, e di città così demaniale, che baronale, ed anco nella stessa città di Girgenti, fargli erigere la sua Sede in esse Chiese col baldacchino, e situarsi questo a lato del Vangelo, non però nella sua Chiesa Cattedrale, ed in altre città e terre, nelle quali accaderà far funzioni assieme con Noi, e nostri successori, siccome è stato dichiarato, e determinato per detto preinserto atto; il tutto eseguirete, per quanto la grazia di sua Real Maestà tenete cara; e le presenti, dopo che l'avrete esecute, e presentate, ce le restituirete. Dat. Panormi die nono mensis Maji 14 Ind. 1736.

Si prescrive, che nelle Cappelle Reali che si tengono nella Cattedrale di Palermo, allorquando v'interviene S. M. o S. A. R. non possa il Cardinale Arcivescovo innalzare il suo soglio, ma che rimpetto al Real Trono debbe collocarsi il solito palchetto per la Famiglia reale, ancorchè la medesima non intervenga.

FERDINANDO I. RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

R. rescritto comunicato d'ordine di S. A. R. con ministeriale dei 12 luglio 1818 in Palermo a firma del marchese Ferreri. Si conserva nell'archivio della controloria di Casa reale in Palermo.

DIPLOMA XIX.

ESSENDOSI fatto presente a S. M. il Re nostro signore il dubbio eccitatosi, se nella occasione di doversi tenere in questa Cattedrale la consueta Cappella Reale per l'imminente festività di santa Rosalia, competa a S. E. il Cardinale D. Pietro Gravina Arcivescovo di Palermo il soglio rimpetto a quello Reale nel sito stesso ov'è stato solito di mettersi il palchetto per uso della Real Famiglia; e la M. S. ha sovranamente risoluto, che non si faccia novità alcuna a quanto si è sempre praticato su questo assunto, onde non vi sia altro soglio in nessun luogo fuori di quello di S. M. anche nel caso che la M. S. o S. A. R. non intervenga, dovendo allora la reale Sedia e il genuflessorio sotto il soglio restare coverti da un drappo durante la funzione.

E similmente S. M. ordina, che di rimpetto il Soglio reale si metta il solito palchetto per la real famiglia anche nel caso che la medesima non intervenga. Il che d'ordine di S. A. R. partecipo a V. E. per sua intelligenza ed uso che convenga. Palermo 12 luglio 1818 firmato il *Marchese Ferreri*.

Si dichiara che il divieto dato al Cardinale Arcivescovo di potere innalzare il soglio nelle Cappelle Reali, s'intende quando v'intervenga da Luogotenente di S. M. l'Erede presuntivo del Trono.

FRANCESCO I. RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

R. rescritto partecipato a S. E. il Cardinale Arcivescovo di Palermo con ministeriale del 1 aprile 1825 in Palermo. Si conserva nel R. archivio come sopra.

DIPLOMA XX.

DALLA R. SEGRETERIA e Ministero di Stato di casa reale mi è stato comunicato il seguente

sovrano rescritto — Eccellenza — Ho rassegnato al Re il foglio di V. Eccellenza degli 8 del corrente, col quale per mantenere la buona armonia con cotesto Cardinale Arcivescovo, ha chiesto si fosse permesso al medesimo di poter innalzare il soglio in occasione di Reali Cappelle, e la M. S. mentre ha dichiarato, che la disposizione presa con real rescritto del 1818 per effetto della quale fu vietato al cennato Arcivescovo di poter innalzare il soglio sudetto, ebbe riguardo alla circostanza di essere allora Luogotenente Generale del Re in cotesti reali domini oltre il faro l'Erede presuntivo del Trono, vuole che nello stesso caso si adempia la disposizione medesima; e che fuori di questo caso si osservi la pratica usata ne' tempi dei Vicerè e degli altri Luogotenenti (27).

Nel real nome ne prevengo V. E. per sua intelligenza, e perchè possa dare le sue disposizioni di risulta. Palermo 1 aprile 1825.

Si dichiara che il soglio dell' Arcivescovo debba avere un numero di scalini minore di quello del Real Trono, e che il cardinale Arcivescovo di Palermo sia tenuto a ricevere il Luogotenente Generale alla porta della Chiesa.

IL MARCHESE RUFFO

Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato di casa reale nel real nome a S. E. il Luogotenente generale in Sicilia.

R. rescritto dato in Napoli li 27 marzo 1825. Si conserva nell'archivio della real controloria come sopra.

DIPLOMA XXI.

HO DATO CONTO al Re della rappresentanza di V. E. de' 14 dello spirante mese, in ordine a quanto ebbe luogo nella occasione di essersi V. E. recata in Chiesa pel solenne *Te Deum*, cantato per la fausta circostanza della elevazione di S. M. al Trono. E la M. S. ha risoluto, che per mezzo del Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici sia avvertito cotesto Cardinale Arcivescovo a conformarsi al solito, senza dar luogo a novità, tanto riguardo al ricevere egli il Luogotenente Generale alla porta della Chiesa, quanto pel numero degli scalini sui quali in occasione di Cappella Reale dev'essere eretto il suo soglio. D'ordine sovrano lo comunico a V. E. per sua intelligenza e regolamento, essendosene passato il corrispondente avviso all'accennato Ministro degli affari ecclesiastici. Napoli 27 marzo 1825. (28)

SEZIONE II.

Del Ceremoniale che dee osservarsi quando si tiene Cappella Reale.

Si determina il Ceremoniale da eseguirsi nelle Cappelle Reali secondo le varie occasioni, giusta il Rito Ecclesiastico e il costume della Metropolitana Chiesa di Palermo, Capitale della Sicilia.

IL VICERÈ PRINCIPE DI LIGNI

Ceremon. formato in esecuzione di Viceregio Decreto dal Segretario Francesco Altamira, in data del 24 novembre 1671 Apud Amato de Principe Templo Panormitano Cap. III pag. 448.

Estrat. dal vol. 8 del Ceremoniale di detto anno fog. 405 segnato n. 77. Si conserva nel grande Archivio di Palermo.

DIPLOMA XXII.

L'ASSISTENZA dell'Eccellentissimo signor Vicerè como Ministro del Serenissimo Nostro Regnante Monarca, *o sia Legato a latere nato della Santità del Papa*, alle funzioni della Metropolitana Cattedrale Chiesa di Palermo, si può effettuare in diverse maniere, quali si prescrivono, acciò possa la presente nota servire per norma in avvenire, secondo il cerimoniale, e la consuetudine di questa felicissima Capitale.

Della Cappella Reale in Generale.

Ogni qualvolta dovrà venire S. E. per ragion di Cappella Reale, e nelle funzioni regie, o nelle feste mobili annuali, o per convito dell'Ill. e Rev. Prelato di questa capitale, dovranno intervenire le seguenti Gerarchie.

Dovrà prima intervenire l' Ecc. Senato, il quale entrar deve in detta Cattedrale senza li suoi officiali, ma con li soli sei Senatori, seu Giurati, e due Mazzeri, quali Senatori neppure alla porta saranno ricevuti da' quattro Canonici, giusta il solito, ed il detto Senato si situa in una delle cappelle di detta Cattedrale, sino alla venuta di S. E.

Dovranno ancora intervenire li tre Presidenti col Consultore di S. E. Sig. Vicerè, tutti li sei Giudici della R. G. C. sì civile, come criminale; tutti li M. Razionali di cappa corta, e longa; il Protonotaro del Regno, l'Avvocati fiscali tanto quello della R. G. C. quanto quello del R. P. l'Uditore generale, li giudici del Con-

cistoro, il pro-conservatore, il maestro segreto, li procuratori fiscali, segretari del regno, e razionali del real patrimonio, il Titolo (29) avvisato dal Protonotaro, secondo l'anzianità colli Cavalieri che si troveranno dal Titolo avvisati, quali tutti a tempo opportuno si troveranno in Chiesa, ed aspetteranno la venuta del Principe per andare al suo luogo secondo l'ordine, che appresso descriverassi. Anche il Capitano della Città si troverà presente, e prenderà il primo luogo nello stallo, o sia bancone del Senato.

Intorno all'Ecclesiastici, dovranno assistere l'Ill. e Rev. Monsignor Arcivescovo, il Rev. Capitolo de' Canonici, il Rev. Clero de' Beneficiali, ed il Seminario de' chierici e i Sacconi rossi, ossia chierici del Duomo.

Ciò premesso: regola generale, o la Cappella Reale sarà per le regie funzioni, o per le feste della Chiesa; se sarà per le funzioni reali come compimento d'anni, vittorie, parto di Sovrane, conclusioni di matrimoni, si farà della seguente maniera.

Venuto in Chiesa il Senato, per uno staffiero si avviserà dal Maestro di Cerimonie Terminatore, l'Ill. e Revend. Prelato, quale abbasserà dalla scala in frontispicio alla Chiesa detta Canonica, e sarà ricevuto dall'Ecc. Senato, e Capitolo o Clero colle solite aspersioni, e si porterà dentro del Coretto detto d'Inverno, dove si apparerà colli soliti apparecchi secondo il rito, e si ponerà il piviale; e se egli stesso canterà Messa, si appareranno tutti i Canonici ordine suo, se però assisterà si vestiranno sei Canonici colle Mitre, ed i Piviali sopra de' rocchetti. Fra questo mentre che scenderà dal suo palazzo il Prelato, il signor Protonotaro manderà un soldato Alabardiere, che starà pronto a quest'effetto per avvisare il signor Vicerè per venire presto, acciocchè non si verifichi, che Monsignor Arcivescovo già vestito dovesse troppo aspettare.

Uscendo dalla porta del Palazzo il signor Vicerè col treno solito delle cinque carrozze con tutta la sua famiglia, e colli quattro, o sei paggi d'onore o di servizio, secondo vorrà, si darà avviso alla Chiesa con tre tocchi della campana maggiore a bella posta ordinato, acciò tutti fossero pronti per adempire alla funzione dello rispettivo loro grado.

Venuto poi il signor Vicerè, in abbassar dalla carrozza si deve ricevere da tutti li Ministri ed ufficiali di sopra espressati, dopo la riverenza che li medesimi gli faranno, si ponerà in mezzo del Senato, e Titolo, cioè alla destra il primo Titolo, ed alla sinistra il Pretore colli Senatori appresso, e così camminerà per un pezzetto in mezzo alla nave, precedendolo alquanto il Protonotaro del Regno, come suo maestro di cerimonie.

Fra questo mentre usciranno tutti l'Ecclesiastici in processione verso il Coro, cioè prima il Seminario, poi li Beneficiati; indi la Croce Arcivescovile in mezzo alli due accoliti, a lato della quale si deve situare il Capitano della Corte Arcivescovile colla verga di giurisdizione (l'istessa portando il Capitano della Gran Corte vicino sempre al signor Vicerè) appresso li Canonici, o tutti parati se Monsignor canterà la Messa, o non parati se assisterà solamente; indi finalmente Monsignor Arcivescovo in mezzo ai Canonici, Diaconi, Assistenti e Presbitero assistente detti Canonici, se canterà messa, se no in mezzo alli sei Canonici vestiti con Piviali e Mitre, e così parato incontrerà S. E. (convenendo ambidue nell'istesso tempo senza che l'uno aspetti l'altro) alli quali fatto saluto porgerà l'aspersorio, tenendolo Monsignore nelle mani, ed il Vicerè bagnando il dito per ricever l'acqua santa, e poi gentilmente presenterà un mazzone, o sia fiore (quale sempre dovrà darlo Monsignore, o faccia, o nò egli la funzione) e tutto ciò tenendo in capo la mitra, e il bacolo nella mano. Ciò fatto dal suo assistente Diacono si leverà la Mitra, ed intonerà il *Te Deum Laudamus*, colla faccia rivolta al lato del Vangelo, quale sarà preintonato sempre dal Presbitero assistente (nella quale azione S. E. starà genuflesso, e subito s'alzerà) e ripigliando Mons. la Mitra, e nella mano sinistra portando il Bacolo, benedicendo colla destra, verrà in processione nel Coro, seguendo immediatamente il detto signor Vicerè, e Monsignore Arcivescovo aspetterà a piè del suo soglio, finchè arriverà il signor Vicerè, al quale dopo aver usata un'attenzione ascenderà al suo soglio al lato dell'Epistola, e S. E. al suo nel lato del Vangelo, dove starà all'impiedi, finchè Monsignore secondo il rito avrà recitato li versetti, e l'orazioni, terminato che sarà il *Te Deum*. Avvertendosi che nel *Te ergo quaesumus*. S. E. con tutto il Ministero, e Monsignore col Senato e Capitolo dovranno genuflettere ognuno nel suo rispettivo Trono. Dopo di ciò, se Monsignore vorrà cantare la messa, ed allora si spoglierà nell'istesso Trono del Piviale, e si vestirà delle sue Tonicelle, e Dalmatica e Pianeta, aspettando seduto frattanto

S. E. e poi comincerà la messa, secondo dirassi, se però non vorrà cantare, ma assistere, resterà col Piviale, ed anderà a dir l'Introito il celebrante, quale deve essere il Ciantro, o il primo dopo del Ciantro, e così praticar si deve ogni qual volta dovrà cantarsi il *Te Deum Laudamus*, e poi seguirà la Messa: se però il detto *Te Deum Laudamus* per qualche occasione si canterà di dopo pranzo, ed in conseguenza non dovrà celebrarsi la messa, ed allora venuto il signor Vicerè, e ricevuto da Monsignore in mezzo a due Diaconi, col Presbitero assistente non parati, con li sei Canonici colle Cappe e mitre solamente, ed intonato il Te Deum, come si disse, verranno l'un l'altro all'Altare: S. E. ascenderà sopra il Trono con i suoi Ministri, e Monsignore ascenderà sopra il suo, d'onde canterà li versetti ed orazioni, e li sei Canonici colle cappe si collocheranno nelli scalini dell'altare colla faccia ai loro stalli scambievolmente rivolta.

Della Messa cantata con Cappella Reale, e della situazione di ciascun ministro, e come suolesi praticare se canta Monsignor Arcivescovo senza il Te Deum Laudamus.

Se antecedentemente alla messa cantata non vi fosse il *Te Deum*, ma dovrà il sig. Vicerè assistere al sacrificio, ed allora sarà assai diversa la funzione, giacchè S. E. sig. Vicerè non deve riceversi alla porta maggiore da monsignor Arcivescovo, ma da un canonico dignità posto in mezzo a quattro canonici colli Piviali e Mitre, quale canonico dignità darà l'acqua, e presenterà il fiore come si disse; il sig. Vicerè venir dovrà col suo sopradetto accompagnamento, farà l'adorazione al SSmo Sacramento, verrà nel Coro, ed ascenderà sopra del Trono. Monsignor Arcivescovo, dopo venuto in chiesa il Senato, all'avviso del Terminatore scenderà per la porta di tutti Santi ch'è dirimpetto al monistero delli sett'Angeli, sarà ricevuto dal Capitolo e Clero e seminario, entrerà nel tesoro, e si vestirà colle solite cerimonie delle vesti pontificali assieme con tutti i canonici, ed anche si vestiranno que' cinque canonici, che subito avendo ricevuto il Vicerè verranno presto in Tesoro ad appararsi. Così apparato, e venuto subito il sig. Vicerè (giacchè sarà cura del sig. Protonotaro di subito con un alabardiere avvisare S. E. della venuta di Monsignore per non aspettare) dopo che sarà asceso nel Trono, uscirà Monsignore in processione per la messa cantata, con quest'ordine dalla sagrestia.

Primo il seminario, appresso i diaconi, poi i Beneficiati, dopo un beneficiato vestito da suddiacono in mezzo a due accoliti, che porterà la croce Arcivescovile, standovi a lato il capitano della corte Arcivescovile colla verga, seguiranno i canonici ordine suo, secondo il cerimoniale; fatta riverenza alla croce, e poi al sig. Vicerè, anderanno a suo luogo, l'ultimo in mezzo a due Diaconi assistenti sarà Monsignore Arcivescovo, il quale verrà nel presbiterio, e fatta riverenza alla croce anderà nel piano innanzi il soglio del Vicerè (il quale con tutto il Ministero al veder Monsignore si alzerà in piedi) ed il detto Prelato fatta una capitale riverenza lo benedirà, indi rivolto al popolo darà una benedizione al Senato, un'altra alli Titolati, la terza a tutto il popolo, e di belnuovo rivolto verrà all'altare per cominciare l'introito, avendo benedetto colla mano, nel passare, li presidenti e maestri razionali, che staranno nel lato del vangelo tra il Soglio, ed i cancelli dell'altare, ove arrivato Monsignore comincerà, in mezzo ai ministri secondo il rito ecclesiastico, la Messa. Ma pria di spiegare la funzione della Messa, per quel che appartiene al sig. Vicerè fa d'uopo spiegarsi l'ordine, che dovranno tenere i ministri nel proprio luogo.

Il sig. Vicerè starà in una sedia sopra del Trono, e dal lato sinistro starà apparecchiato un tavolino con cuscini per quando dovrà genuflettersi sopra il Trono, al lato destro del Vicerè vi sarà il Tenente della guardia, che sarà in piedi.

Nel primo gradino del Soglio sotto i piedi di S. E., vi saranno li sei Giudici della gran Corte criminale e civile, incominciando a sedere dal lato sinistro del signor Vicerè a terminare a circolo nell'istesso scalino, appresso l'Avvocato fiscale della stessa gran Corte, poi il Protonotaro del Regno in abito alla francese senza toga, e l'ultimo l'Auditore generale.

Nel secondo gradino sotto di questi vi saranno li Segretari del Regno, procuradori fiscali, e li razionali del Real Patrimonio.

In terra nel lato del Soglio corrispondente alla Cappella di Maria Santissima di libera Inferni, con quattro sedie a forbice di legno, vi sederanno li tre Presidenti, ed il Consigliere di S. E. come capi dei Tribunali, e se il Consigliere alla Corte avrà avuto l'impiego di Regente, prenderà il luogo pria dei Presidenti, se non fossero stati ancor essi Regenti più antichi: in faccia a questi vi sarà un bancone pa-

rato con un panno rosso, e sederanno tutti i maestri Razionali di cappa lunga o corta, il Regio Consigliere, Avvocato Fiscale della regia gran Corte, Tesoriero, e maestro Portulano.

Nel lato poi destro del Trono di S. E. nelli stalli del Coro sederà il Titolo avvisato dal Protonotaro con altri tre cavalieri invitati dallo stesso, indi i tre giudici del Concistoro, e il maestro Segreto.

Sotto il Trono vi sarà il Capitano della gran Corte colla verga, vicino la credenza di Monsignore staranno sempre all'impiedi li due Portieri di Camera di S. E. colle due piccole mazze alle mani.

Nel Trono di Monsignore, il quale avrà la campana, o baldacchino di uguale altezza, como quello di S. E. e sarà di drappo fregiato d'oro, o di lama d'oro, secondo i colori diversi, vi saranno le seguenti persone, cioè due Canonici Diaconi nei sgabelli al suo lato, ed il Presbitero assistente in uno sgabello colla faccia rivolta all'altare, sotto il Rev. Terminatore, codatario, crocifero, e sotto i seminaristi ministri della mitra e bacoli e grembiali; a piedi del Soglio il Capitano della Corte Arcivescovile colla verga, a lato destro del Soglio nei tre banconi posti a bella posta, li gentiluomini di onore ecclesiastici, li camerieri di Corte, e li quattro paggi d'onore, e poi la famiglia bassa tutta all'impiedi dal lato sinistro del detto Trono; nelli stalli dei canonici vi sarà il Capitano della Città; poi il Pretore, ed i sei Senatori col solito panno ricamato dietro le spalle, però i detti senza cuscini sotto i piedi, i due maestri di cerimonie, o sia mazzeri del Senato, che staranno all'impiedi nel piano del coro vicino al detto Senato.

Fatta già l'anzidetta spiega, andiamo alle cerimonie della Messa.

Arrivato dunque Monsignor all'Altare, nello stesso tempo che incomincerà l'introito fra' suoi ministri, il Diacono della Messa Canonico, accompagnato dal maestro di ceremonie, secondo Terminatore con li due portieri di camera, verrà sopra il Soglio di S. E. e dirà l'introito sino alla indulgenza inclusiva, a cui risponderà il Vicerè, ed un Giudice della gran Corte, mentre S. E. starà genuflesso; quale terminato, coll'istesso ordine tornerà all'Altare pel suo ufficio secondo il rito, per assistere a Monsignore colla mitra, stante sopra l'Altare.

Ritornato il detto Diacono scenderà il Suddiacono Canonico, ed usciranno da dietro l'Altare due Beneficiati vestiti da Suddiaconi, i quali tutti e tre fatta riverenza all'Altare, poi colla testa soltanto, e caminando, alli Presidenti, e poi al signor Vicerè, anderanno a dire l'introito alli tre rispettivi Magistrati, cioè il Suddiacono dell'Altare dirà l'introito al Senato, e risponderà il Giurato Priolo, uno di quell'altri Suddiaconi anderà dalli Giudici del Concistoro e Titoli, l'altro alli signori Presidenti e Giudici della gran Corte, e finito il detto ritorneranno a suo luogo, sempre accompagnati dal maestro di Cerimonie, e dal Mazziero del Senato, o sia Banditore.

Terminata l'incensazione dell'Altare, Monsignore ritornerà sopra il Trono, dirà l'introito, e per regola generale stando all'impiedi Monsignore Arcivescovo, starà ancora S. E. con tutto il Ministero, siccome sedendo Monsignore, sederà S. E. e seguirà la Messa more solito.

All'Evangelio usciranno li paggi di S. E. e non già quelli di Monsignore nè quelli del Senato, quale finito verranno da dietro l'Altare due Canonici con i piviali, con veli al collo, al maggiore dei quali se li consegnerà un messale aperto nell'Evangelo corrente, e l'altro messale d'onde si è cantato il Vangelo, all'altro Canonico minore, e tutti due accompagnati da due maestri di Ceremonie anderanno uguali, senza far riverenza, ognuno al Soglio, cioè il Canonico maggiore al Soglio del signor Vicerè, il minore col Messale con cui si è cantato il detto Vangelo al soglio di Monsignor Arcivescovo, ed ambidue nello stesso tempo daranno ad osculare il Sacro Testo a S. E. ed a Monsignore, e poi chiuso il libro, e fatta rispettiva riverenza scenderanno, faranno le solite riverenze, ed anderanno all'altare, o Monsignore Arcivescovo nel suo Trono sarà incensato dal Presbitero all'istante, non già però il sig. Vicerè, avvertendosi che li quattro paggi colle torce si divideranno, due dal lato del detto Vicerè, e due dal lato dell'Arcivescovo per accompagnare il Sacro Testo; e ciò fatto, li paggi anzidetti se ne anderanno nel fondo del Coro, e lasceranno i lumi.

S'intonerà da Monsignore sopra il Trono il *Credo:* all'*Incarnatus est* che dirà privatamente, il detto si genufletterà con tutti l'Ecclesiastici, non già il signor Vicerè con li Ministri, il quale starà genuflesso sopra del Trono con tutti i ministri e laici, e chierici non canonici, quando si canterà dalla musica l'anzidette parole *Incarnatus est*, stando allora a sedere Monsignore con tutti i canonici parati.

Terminato l'offertorio, e fatto secondo il ce-

rimoniale la lavanda delle mani, Monsignore scenderà dal Trono per andare all'Altare, stando all'impiedi S. E. con tutto il Ministero, secondo la regola generale, benedirà l'E. S., il Senato i Titoli, il popolo, e poi nel passare, li Presidenti e Maestri Razionali, ed arrivato all'Altare seguirà la Messa Pontificale more solito, facendosi la presentazione dell'ostia da Monsignore, incenserà l'Altare e poi egli dal Diacono sarà incensato tre volte sopra lo stesso Altare, stando con mitra; il quale Diacono pria di tutti gli altri, subito verrà accompagnato dal secondo Terminatore, e due portieri di camera, colle solite riverenze ascenderà sopra il Trono essendo in piedi S. E. con tutto il Ministero, e darà l'incenso al solo Vicerè, che posto in aria di grave, si porrà il cappello nel riceverlo, e subito lo leverà.

Scenderà il Diacono, seguirà l'incensazione ai Ministri dell'Altare, poi ai canonici del Coro; ed il maestro di cerimonie darà l'incenso ai Beneficiati, siccome il chierico seminarista ai chierici del coro, senza che il Senato avesse incenso per la presenza del Principe.

Incominciando il prefazio il signor Vicerè colli Magistrati starà in piedi, essendo vicino la consacrazione verrà il Pretore e il primo Titolo sotto il Trono di S. E. ed al cenno del Protonotaro scenderà il signor Vicerè in mezzo ai detti Titolo e Pretore, precedendolo il solo Protonotaro, restando tutto il Ministero al suo luogo, e verrà nel piano innanzi l'Altare a genuflettersi per l'elevazione del Sacramento sopra un cuscino con un tavolino innanzi coperto di seta, e fatta la detta elevazione di bel nuovo ritornerà al Trono coll'istesso ordine, e starà in sino alla sunzione del Santissimo Sacramento, genuflesso nello stesso Soglio con tutti i Ministri, e Senato.

S'avverte, che non ritrovandosi il Capitano, allora scenderanno dal soglio i Giudici della gran Corte criminale e civile coll'Avvocato Fiscale, ed Auditor Generale, e si metteranno divisi in due fila vicino al faldistorio di S. E. e allora il Pretore verrà seguito dalli Senatori, che s'inginoccheranno dietro S. E. divisi a due fila.

L'ordine di dar la pace cantando Monsignore sarà il seguente. Il detto Monsignore darà la pace al Presbitero assistente, il quale presala si porrà una tovaglia in collo da un seminarista, se gli darà un istremento, o sia Imagine della Madonna di argento, e poi il detto Canonico baciando l'Imagine, accompagnato dal maestro di cerimonie e dai due portieri anzidetti coll'associo di due paggi con torce, porterà la pace a S. E. dicendo *Pax tecum*, senza riverenza alcuna, e se ne tornerà a piè dell'Altare, dove lasciando l'Imagine, egli stesso darà la pace alli Canonici, e di bel nuovo verrà all'Altare. Tornato questo, scenderà il Suddiacono Canonico, ed usciranno da dietro il Cappellone tre Beneficiati vestiti da Suddiaconi, li quali presa la pace dal Suddiacono, e dopo aversela data scambievolmente, tutti prenderanno l'istrumento, o sia Imagine, e senza riverenza alcuna fuor dell'Altare, porteranno la pace alle rispettive gerarchie, cioè il Suddiacono dell'Altare al Senato, uno anderà dalli Titoli e Giudici del Concistoro, l'altro dalli Presidenti e maestri Razionali, l'altro dalli Giudici della regia gran Corte ed altri Ministri, esclusi però li Segretari del Regno, Procuratori Fiscali, e Razionali del R. P. che non la pigliano, e poi tutti suddetti unendosi, verranno all'Altare, ed i tre anderanno dietro l'Altare per ispogliarsi. Il Canonico però Suddiacono darà la pace al maestro di cerimonie, il quale la porterà al Coro dei Beneficiati, e poi tornando la darà al chierico del Seminario, che la porterà ai Chierici inferiori del Coro.

Fatta la sunzione del sangue dal Celebrante, S. E. con tutti i Magistrati sederanno, finchè Monsignore dirà il *Dominus Vobiscum*, e staranno in piedi insino alla solenne benedizione, nell'atto della quale si genufletteranno, e poi sederanno nella pubblicazione dell'indulgenza. S'alzeranno mentre dirà il Celebrante l'ultimo Evangelo, e se sarà quello di S. Giovanni, si genufletteranno al *Verbum Caro factum est*: quali parole dette, nello stesso tempo scenderanno Monsignore colla mitra e bacolo, e il sig. Vicerè che s'incontreranno in piano, e fatte scambievoli cortesie, si licenzieranno. Essendo pria passati in processione per la Sagrestia il Seminario, li Beneficiati, il Suddiacono, che porta la Croce in mezzo i due accoliti, tutti li Canonici colle dovute riverenze, Monsignore verrà in Sagrestia, si spoglierà, si porrà in sedia, e dalla porta di tutti Santi anderà al suo Palazzo, e così terminerà la sua funzione.

Assistenza Pontificale con Cappella Reale.

Se Monsignore non cantasse Messa, ma assistesse col Piviale alla Messa, che dovrà cantare il Ciantro, o altra dignità, vi sarà questa differenza. Monsignore dirà l'Introito all'Altare

col celebrante, ed il Diacono della Messa anderà dal signor Vicerè come si disse, e poi i Suddiaconi cr. All'Evangelo baceranno S. E. e Monsignore i Sacri Testi come si disse, Monsignore sarà incensato una sol volta: dopo l'oblata, nello stesso tempo che S. E. ;. on' altro Diacono Canonico vestito colla Dalmatica, cioè il Diarono dell'altare, incensa il signer Virerè con tre tiri sopra lo stesso Soglio non già di sotto, ed un'altro Diacono nello stesso tempo con tre tiri sopra il Trono, non già di sotto secondo il solito, incenserà Monsignore. Per la elevazione siccome nel piano sotto i Sogli si prepara il tavolino con i cuscini per il signor Vicerè, così ancora essendovi assistenza Pontificale, si prepara un tappeto col faldisterio, e cuscini per Monsignore, e pria della consacrazione sconderanno all'istrsso tempo dalli Troni: l'uno e l'altro si genufletteranno ognuno nel lato del rispettivo Soglio, e terminata la detta consacrazione, ritorneranno sopra il Soglio, restando Monsignore all'impiedi, e S. E. si genufletterà sino alla sunzione come si disse.

Intorno alla Pace, anche Monsignore la prende non già per *osculum*, ma per istrumento come il Vicerè, sicchè duo dignità, o Canonici maggiori cen i Piviali e veli nel collo, presa la pare dal celebrante, prenderanno l'istromenti, e porteranno la pace nei rispettivi Sogli, essendo accompsgnati dai maestri di cerimonie, portieri di camera, e mazziero della Cbiesa, e do' quattro Paggi che saranno con torcie, doe accompagneranno la Sscra Imagine verso il Signor Vicerè, e due quella verso Monsignor Arcivescovo, rome del pari faranno al bario del Vangrlo. Monsignore dà la benedizione solita solenne sopra il Trono, mentre che il Sig. Vicerè sarà genuflesso. Il presbitero relebrante dell'altare pubblicberà l'indolgenza, o terminato l'ultimo Evangelo, scenderà il signor Vicerè, e nello stesso tempo Monsignore, dal Sogli: si uniranno in piano ambidue, e fatta una cortesia si licenzieranno, andando S. E. in sua casa, e Monsignore nel tesoro per ispogliarsi.

Dee notarsi, che in simile occasione il celebrante Canonico viene incensato, il primo di tutti al solito, serondo il costume, non già una sola volta all'oblata, benrhè con doe tiri.

Il bancone dove srderà il celebrante nella gloria sarà nel corno doll'Epistola in faccia di S. E. e sederanno coll'ordine al solito, cioè il Presbitero e Diacono sopra del banco sodetto e marstro di ceremonie nei scalonelli soliti.

Benchè nell'assistenza Pontificale si facessero li consueti circoli dei Canoniri, essendovi il signor Vicerè non se ne fanno.

Nell'assistenze Pontificali anche Monsignore può assistere con la sua cappa magna senza piviale come si è fatto, e le cerioiouie sono le stesse dell'assistenza col pivialo.

Della Predica.

Se vi fosse la Predira *inter Missarum sollemnia*, allora o canti, o assista Monsignore, come nel giorno di Pasqua o in altra occasione, il pulpito si porrà in farcia del sig. Vicerè al lato di Monsignore.

Verrà il Prediratore accompagnato dal Maestro Ceremoniere, farà genuflessione pria innanti lo Altare, poi a S. E., indi a Monsignoro (nisi fosse Canouico) ed allora non genufletterà, ma farà riverenza profonda, ascenderà sopra il Trono del detto Prelato, domanderà la benedizione, e la facoltà di pubblicare l'indulgenza dopo la predica, e colle solite riverenze anderà al polpito per predicare.

Al principio dell'esordio vi farà la riverenza al solito prima verso il signor Vicerè con dirgli *Eccellentissimo Principe*, poi verso Monsignore con dirgli *Illustrissimo Pastore*, o per levar competenze, *Eccelso Sacro Pastore*, senza salutaro altri, nè Senato, nè Capitolo.

Alla fine della predica il predicatore resterà sopra il pulpito, verrà il diacono all'Altare, portando in mano il cantorino, dove sta il *Confiteor* notato, col maestro di ceremonie a lato, e colle solite riverenze canterà il *Confiteor.* sotto il trono di Monsignore colla faccia a lui voltata, qualo terminsto, il Predicatore pubblicberà l'indolgenza, e Monsignore darà l'assoluzione, e benedizione, stando S. E. genuflesso con tutti li laici.

Della benedizione papale.

Se al fine della Messa vi sarà la benedizione Papale, il signor Vicerè aspetterà per riceverla, e sarà l'azione come l'anzidetta, cioè verrà il Diacono dell'Altare, dirà il *Confiteor*, Monsignore darà l'assoluzione generale, genuflettendosi tutti i laici, e si pubblicherà l'indulgenza, non già dal predicatore che non vi sarà, ma dal Presbitero assistento sopra il soglio stesso di Monsignore.

Del giorno dell'Epifania.

Al fine dell'Evangelo si pubblicheranno le

feste mobili, uscirà dalla sagrestia un beneficiale parato con piviale, rocchetto ed amitto, accompagnato dal maestro di ceremonie, salirà il pulpito, che dee ponersi in frontispicio di S. E. senza far più riverenza ad alcuno, e sedendo tutti, canterà li giorni delle feste giusta il Pontificale, e poi se n'anderà.

Se la Cappella Reale fosse nel giorno delle Ceneri.

Monsignore si vestirà nel Tesoro col piviale con tutti li Canonici. Ed il signor Vicerè sarà ricevuto more solito; nello stesso tempo uscendo in processione il Capitolo e Clero come si disse, Monsignore benedirà le ceneri secondo il rito, stando in piedi S. E. quale benedizione finita, verrà il Canonico che dovrà celebrare la Messa e porrà la cenere a Monsignore che starà seduto ed il detto si ritirerà di lato; frattanto due Canonici maggiori col piviale accompagnati dal maestro di ceremonie, porteranno un'ambasciada a S. E. se voglia ricevere la cenere prima o dopo gli ecclesiastici, ed avutane la solita risposta di dopo gli ecclesiastici, o riportata a Monsignore la detta ambasciada, si farà la solita funzione di dar la cenere a tutti gli Ecclesiastici, quali sbrigati, li stessi due Canonici che porteranno l'ambasciada anderanno a pigliare a S. E. signor Vicerè colle mitre in capo e lo porteranno sopra il Trono dell'Arcivescovo, dove si genufletterà sopra un cuscino, posto pria del suo guardarobba, e Monsignore sedendo con mitra gli ponerà la cenere; S. E. ritornerà con i medesimi Canonici. Le ceremonie poi della Messa saranno l'istesse dell'assistenza Pontificale e predica, notandosi soltanto, che nelle orazioni, e nel cantarsi l'*Adjuva nos* del Santissimo, all'*Agnus Dei*, tanto il signor Vicerè come Monsignore scenderanno nel piano sotto i rispettivi luoghi, per genuflettersi sopra i cuscini, tavolino e faldistorio apparecchiati.

Se occorresse che S. E. assistesse alla Messa cantata da un canonico senza Monsignore, le ceremonie saranno le stesse che si son dette, levandosi ciò che appartiene a Monsignore.

Altro Ceremoniale disposto in ricorrenza di doversi tenere Cappella Reale nella Cattedrale di Palermo, con assistenza pontificale di Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, il giorno 15 luglio 1820, festa della Invenzione del corpo della nostra concittadina S. Rosalia.

Diego Naselli luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Palermo li 14 luglio 1820. Si conserva nell' Archivio della Cattedrale di Palermo.

DIPLOMA XXV (*).

Priacchè arrivassero le carrozze dell'Eccellentissimo Sig. Luogotenente generale al Duomo, l'Eminentissimo Cardinal Arcivescovo scenderà dal suo Palazzo col solito suo seguito, con Croce e Mazza avanti. Arrivato alla Porta della Chiesa si troveranno i tre Canonici suoi assistenti per riceverlo, ed altri quattro Canonici in Piviale unitamente al Ciantro parimente vestito in Piviale, destinati per ricevere l'Eccellentissimo Sig. Luogotenente generale, come pure vi si dovrà trovare il Senato.

Ricevuta l' Eminentissimo l'acqua santa dal Ciantro; e aspersi tutti s' incaminerà per la Cappella del Santissimo per l'adorazione, unitamente ai tre Canonici suoi assistenti e sua Corte, ed i quattro Canonici in Piviale unitamente al Ciantro resteranno alla Porta per ricevere l' Eccellentissimo Luogotenente e per dargli l'acqua santa. Entrando in Chiesa l'Eccellentissimo Luogotenente di unita alli Canonici che precederanno, ed all' Eccellentissimo Senato, l'Eminentissimo Cardinale, che ha di già finita l' adorazione si porterà nella cosidetta nave ad incontrare l'Eccellentissimo Luogotenente generale secondo il solito, e fattesi così le solite riverenze e cerimonie, s'incamineranno tutti per il coro, precedendo i Canonici, l'Eminentissimo e quindi l'Eccellentissimo Luogotenente generale.

Arrivato nel coro, ed a piè delli rispettivi sogli, l' Eminentissimo farà una riverenza all' Eccellentissimo Luogotenente, e fattasi da questo la medesima dopo la benedizione dell'Eminentissimo, saliranno ne' loro sogli.

Al momento uscirà la Messa, che sarà cantata dal Ciantro, e fattesi dal celebrante e suoi ministri le solite riverenze e genuflessioni dagli assistenti, l'Eminentissimo scenderà dal soglio coi suoi Canonici, e fatta la solita riverenza e benedizione, si porterà all' Altare per cominciare l'introito.

(*) Nel Dipl. XVII, dopo le parole, *interesse*, aggiungasi, *et Epistolam legere.*

Nel tempo stesso si troverà parato il Canonico destinato per il soglio dell'Eccellentissimo Luogotenente per l'introito, quale finito, e ritornato l'Eminentissimo Cardinale con le solite cerimonie nel suo soglio, uscirà il suddiacono beneficiale, e si porterà dall'Eccellentissimo Senato per l'introito, l'Eminentissimo metterà l'incenso.

Finite dal celebrante le solite orazioni, ed incensazioni all'altare, lettosi dall'Eminentissimo l'introito, s'intuonerà dal celebrante la gloria, la quale sarà cantata dalli musici, stando l'Eminentissimo e l'Eccellentissimo Luogotenente a sedere.

Finita la gloria, e le consuete orazioni dal celebrante, l'Eminentissimo e l'Eccellentissimo Luogotenente si metteranno nuovamente a sedere, ed il suddiacono dell'altare, dopo di aver baciato la mano all'Eminentissimo, canterà l'Epistola a piedi del soglio, la quale finita, dopo il bacio della mano, si restituirà all'Altare per passare il Missale in *Cornu Evangelii*.

Il Diacono, mentrecchè il Sacerdote celebrante leggerà l'Evangelo, e l'Eminentissimo finirà di leggere l'Epistola e l'Evangelo medesimo, dopo di aver messo il lodato Eminentissimo l'incenzo, lasciato il Missale sopra l'altare, anderà a baciare la mano all'Eminentissimo facendo sempre le solite cerimonie e riverenze all'Eccellentissimo Luogotenente, e restituendosi all'Altare aspetterà che finisca di leggere l'Evangelo il celebrante, per dire *munda cor meum* a piè dell'Eccellentissimo Luogotenente e dell'Eminentissimo, dovendosi situare prima gli ecclesiastici, e dopo li secolari.

Il Diacono, finito di leggere l'Evangelo il celebrante, si porterà con il suddiacono, ed accoliti a piedi del soglio dell'Eminentissimo facendo prima tutte le solite riverenze, e genuflessioni all'Eccellentissimo Luogotenente, dirà sotto voce il *Iube domine*, e quindi con lo stesso ordine anderà a cantare l'Evangelo al suo posto, quale finito usciranno i due Canonici Dignità con cappa, mazza, e velo, e faranno baciare *eodem tempore* il Testo all'Eccellentissimo Luogotenente generale, ed all'Eminentissimo Cardinal Arcivescovo.

Questi due Canonici portanti il Testo dovranno essere accompagnati da quattro paggi, due dell'Eccellentissimo Luogotenente generale, e due dell'Eminentissimo Cardinal Arcivescovo, il che terminato s'incenserà solamente il celebrante, e s'intuonerà dallo stesso il *Credo*, e i paggi si ritireranno.

Il Credo sarà cantato, come la gloria dai musici, e l'Eccellentissimo Luogotenente Generale, e l'Eminentissimo Cardinale staranno a sedere (l'Eminentissimo però dovrà pria leggere il *Credo*.)

Arrivati all'*Incarnatus est*, l'Eccellentissimo Luogotenente si ginocchierà alla sinistra del suo soglio, come parimenti farà l'Eminentissimo Cardinal Arcivescovo. Ciò finito, il Diacono, facendo pria le solite riverenze, porterà il corporale su l'Altare, o ritornerà come prima al suo posto.

Terminato il *Credo*, e fattosi l'offertorio dal celebrante, l'Eminentissimo Arcivescovo benedirà l'acqua, e quindi metterà l'incenso per farsi la solita incensazione dell'altare, finita la quale, e date due incensate al celebrante, usciranno i due Diaconi, i quali *eodem tempore* daranno l'incenso uno all'Eccellentissimo signor Luogotenente generale a piedi del soglio, e l'altro all'Eminentissimo Cardinale pure a piedi del soglio, e fatte le solite riverenze si restituiranno ai loro posti, con la intelligenza che il Diacono dell'altare dovrà portarsi nel coro per incensare il capitolo.

Finite e lette dal celebrante le solite orazioni, s'intuonerà il prefazio, e l'Eccellentissimo Luogotenente, e l'Eminentissimo Cardinale staranno all'impiedi; finito il *Sanctus*, scenderanno ambidue dai loro Sogli a piedi dei quali si troveranno il genuflessorio, ed il faldistorio, dove inchinatisi staranno alla destra l'Eminentissimo Arcivescovo, ed alla sinistra il Luogotenente finchè finisce la elevazione, dopo la quale ritorneranno senza nessuna ceremonia e riverenza nei loro sogli, dove il Luogotenente starà in ginocchio, e l'Eminentissimo all'impiedi. I paggi resteranno in ginocchio colle torce, e coll'istesso ordine sino alla sunsione. Arrivato il celebrante all'*Agnus Dei* darà la pace al canonico digniore il quale unito all'altro canonico con cappa magna o velo, dopo di aver baciato gl'istrumenti, li porteranno a baciare all'Eccellentissimo Luogotenente, ed Eminentissimo Arcivescovo, lo che eseguiranno contemporaneamente, secondo il solito.

Questi saranno accompagnati, come sopra con li quattro paggi, due cioè del Luogotenente, e due dell'Arcivescovo.

Ritornati li detti canonici al loro posto, fatto le solite riverenze e ceremonie, si porteranno a dar la pace, il suddiacono dell'Altare al capitolo, ed un suddiacono Beneficiale con lo strumento al Senato, i quali dovranno ciò eseguire

eodem tempore. Finita questa cerimonia, fatte le solite riverenze si ritireranno ai loro posti.

Finite dal celebrante le solite orazioni si dirà *Dominus vobiscum*, e l'Eminentissimo Cardinale, ed il Luogotenente staranno all'impiedi: finite le orazioni, e cantato dal Diacono l'*Ite Missa est*, il crocifero porterà la croce a piedi del soglio dell'Eminentissimo; il celebrante e suoi ministri staranno con la faccia al popolo, e lo Eminentissimo intonerà *Sit nomen Domini benedictum*, e quindi dopo data la trina benedizione il celebrante leggerà l'indulgenza, ed il Luogotenente ed il Cardinale staranno a sedere.

Finita questa cerimonia, scenderanno dai loro sogli, e s'incamineranno per la porta. Arrivati all'uscire del coro, dopo fatto le convenienti cerimonie e riverenze per il congedo, il Luogotenente si restituirà al suo Palazzo, e l'Eminentissimo dopo l'adorazione che farà nella cappella del Santissimo unitamente ai suoi canonici assistenti, ritornerà al suo palazzo.

Gli altri Canonici ed il Senato accompagneranno l'Eccellentissimo Luogotenente generale sino alla porta, dove aspetteranno l'Eminentissimo Arcivescovo.

Altro in ricorrenza di doversi tenere Cappella la mattina degli 8 dicembre 1854 nella Chiesa di S. Francesco da S. A. R. il Conte di Siracusa Luogotenente generale di S. R. M. in Sicilia.

FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Ceremoniale alla esecuzione dell'Usciere maggiore funzionante del real Palazzo. Palermo Stamperia Barravecchia 1854.

DIPLOMA XXVI.

ALLE ORE 9 antemeridiane una compagnia della Guardia Reale si porterà alla Chiesa di s. Francesco, per formare il cordone dentro la Chiesa, e porre le sentinelle, che dall'Usciere maggiore funzionante si crederanno necessarie. Vi si recherà ancora un distaccamento di sei guardie del Corpo a piedi col caporale per la custodia del Trono.

Alla stessa ora sei soldati ed un Sotto-Uffiziale di Cavalleria si faran trovare nel piano di S. Francesco per lo buono regolamento delle carrozze.

Alle ore 10 a. m. un battaglione della Guardia Reale in gran tenuta si troverà fermato rimpetto la Porta maggiore della Chiesa per rendere gli onori a S. A. R.

All'ora di sopra indicata si troverà nel largo del Real Palazzo un picchetto della Guardia di onore per seguire la Carrozza di S. A. R. ed uno squadrone di Cavalleria con lo stendardo e le Trombe per chiudere il corteggio delle Carrozze.

Alle ore 11 S. A. R. uscirà dal Real Palazzo drizzandosi verso la Chiesa di S. Francesco, ed il corteggio si avanzerà coll'ordine seguente:

Quattro Battitori di Cavalleria di fronte precederanno la carrozza di rispetto in gran gala tirata da sei cavalli.

Indi un'altra carrozza a sei cavalli egualmente in gran gala col Maggiordomo di settimana di servizio, e coll'Ajutante di Campo di S. A. R.

Quattro battitori di guardia di onore.

Un plutone della guardia del corpo a piedi.

Quattro volanti.

I servitori.

Verrà quindi la carrozza di gran gala con S. A. R. il Conte di Siracusa, nella quale dalla parte dei cavalli anderanno il maggiordomo di settimana più antico che trovasi in questa capitale, ed il maggiordomo amministratore della casa di S. A. R.

Sei paggi nobili a piedi presso gli sportelli della carrozza.

Al lato destro della carrozza sarà a cavallo il comandante provvisorio del distaccamento della guardia del corpo a piedi, ed al sinistro il cavallerizzo di campo egualmente a cavallo.

Seguirà la carrozza di S. A. R. il picchetto della guardia di onore, e lo squadrone di cavalleria chiuderà il corteggio.

Arrivato S. A. R. alla porta della Chiesa, sarà fuori della porta, e allo sportello della carrozza, ricevuta dal Pretore con tutto il Senato; dai Gentiluomini di camera di esercizio, dai maggiordomi di settimana, e dai gentiluomini di entrata, i quali in grande uniforme di Corte si saranno ivi prima recati; ed il Ciantro della real cappella Palatina Monsignor India coi cerimonieri della detta cappella le porgerà dentro della porta l'acqua benedetta.

S. A. R. si porterà nella cappella della Immacolata Concezione in mezzo al cordone della guardia del corpo a piedi, preceduta dal superiore, e dai padri Francescani, che l'avran ricevuta alla porta, dal Ciantro e suoi cerimonieri, dai gentiluomini di camera di entrata

dai maggiordomi di settimana, dai gentiluomini di camera di esercizio, da sei paggi nobili con le torce accese, dall' usciere maggiore funzionante e dagli uscieri della reale camera; seguiranno S. A. R. il maggiordomo più antico, il comandante provvisorio della guardia del corpo a piedi, il maggiordomo amministratore, l'ajutante di campo ed il Pretore con tutto il Senato.

Nella cappella si troverà disposto un tavolino coverto di drappo, sul quale vi sarà un Crocifisso con quattro candele accese, il santo Vangelo, e la carta del giuramento solito prestarsi per questa solennità.

Il superiore del convento di san Francesco, che dovrà celebrare la messa, si troverà coi suoi assistenti dalla parte sinistra del tavolino, e dalla destra il Ciantro della real cappella Palatina coi suoi cerimonieri.

Le guardie del corpo a piedi si formeranno facendo ala innanzi la cappella medesima.

S. A. R. arrivata nella cappella, andrà ad inginocchiarsi su di un cuscino preparato innanzi il tavolino, e fatta pria l'adorazione alla Immacolata Vergine, incomincerà a leggere il giuramento a voce intelligibile.

Finita la lettura del giuramento il Ciantro farà baciare il Vangelo a S. A. R., ed il maggiordomo di settimana di servizio le presenterà la penna, colla quale dovrà sottoscrivere l'atto del giuramento (30).

Dopo siffatta cerimonia S. A. R. con lo stesso accompagnamento, passando innanti l'altare maggiore della Chiesa, salirà sul Trono ivi preparato, ed il maggiordomo più antico precederà l'A. S. onde torre il setino della sedia, consegnandolo all'incaricato della tapezzaria, pronto colà a tale oggetto.

I paggi si ritireranno.

Il maggiordomo di servizio si situerà a piedi del Trono.

Il Senato intanto andrà a porsi negli stalli al medesimo destinati.

Dietro la sedia di S. A. R. sarà il maggiordomo di settimana più antico, ed il comandante provvisorio della guardia del corpo a piedi.

Vicino il Trono si situeranno i cavalieri gran Croce del real Ordine di san Ferdinando e del merito, i consiglieri, e i ministri di Stato in attività, ed i capi di Corte onorari.

I gentiluomini di camera, i maggiordomi di settimana, i gentiluomini di entrata, il comandante generale delle armi, e l'ajutante di campo di S. A. R. si situeranno nel piano, ove trovasi innalzato il Trono

I generali del real esercito prenderanno posto nella prima divisione, che si trova dopo la Camera.

I colonnelli, gli uffiziali dello stato maggiore, i comandanti dei corpi, e gli uffiziali superiori, dopo i generali, ed in seguito gli uffiziali della guardia reale della real Marina, e quelli della guarnigione in mezzo del cordone della guardia reale, che trovasi disposto nella navata della Chiesa.

Le guardie del corpo a piedi facendo ala si fermeranno nel piano ove trovasi innalzato il Trono.

Preso da ognuno il suo luogo, comincerà a cantarsi la Messa assistita dai cerimonieri della real cappella Palatina, ed intanto sarà già salito sul Trono il diacono assistente accompagnato da uno dei cerimonieri, che rimarrà fuori del Trono.

S. A. R. si troverà in ginocchioni, e risponderà a bassa voce allo *introito*, che il diacono reciterà. Finito l' *introito* il diacono ritornerà all'altare, e S. A. R. si porrà a sedere.

Alla *gloria* S. A. R. si trovrrà alzata, e quando i ministri dello altare anderanno a sedersi, sederà S. A. R.

Finita la *gloria* si starà alzata in piedi, e e sederà alla *Epistola*.

Dovendosi cantar l'*Evangelo* verranno i sei paggi colle torce accese, e prima inchinandosi all' Altare, poi fatta riverenza a S. A. R. si porranno innanti al Soglio.

Mentre si canta l'*Evangelo* S. A. R. si starà alzata, ed al fine il Ciantro della cappella Palatina accompagnato dai cerimonieri, e da due paggi, che resteranno a pie' del Trono, salirà e farà baciare il *Vangelo* a S. A. R.

Dopo ciò i paggi si ritireranno, e S. A. R. sederà per ascoltare il panegirico.

Finito il panegirico, S. A. R. si porrà in piedi, e dopochè il celebrante avrà detto *credo in unum Deum*, si porrà a sedere, inginocchiandosi alle parole *et incarnatus est*, riponendosi a sedere dopo le altre parole *et homo factus est*, ed alzandosi al fine del *credo* sederà dopochè il celebrante avrà detto *oremus*.

Dopo l'*Offertorio*, ricevuto l'incenso il celebrante, il diacono assistente accompagnato da uno dei cerimonieri della real cappella, innanzi i gradini del Trono darà l'incenso a S. A. R., che sarà già alzata, e dopo di essere stata salutata, si porrà in testa il cappello. Ricevuto l'incenso, essendo il diacono vicino a salutarla, si torrà il cappello, il diacono lo saluterà,

è ritornerà quindi all'altare, e S. A. R. sederà.

Incominciando il *prefatio* S. A. R. si metterà in piedi. Intanto dall'incaricato della tapezzeria si farà preparare il genuflessorio con suo strato e cuscini.

I paggi con le torce si situeranno innanti il genuflessorio.

Al *Sanctus* S. A. R. s'inginocchierà.

Vicino la consacrazione, dando avviso il maggiordomo di servizio, S. A. R. scendendo dal Soglio, troverà a basso il Pretore, e seguito dal maggiordomo più antico, e dal comandante provvisorio delle guardie del corpo a piedi anderà ad inginocchiarsi nel genuflessorio appositamente preparato: tutti quelli che l'han seguita, s'inginocchieranno dietro.

All'*elevazione* tutti i forti della Capitale faranno la salva reale.

Dopo l'*elevazione* S. A. R. ritornerà sul Trono e si porrà in ginocchio, ed il Pretore ritornerà al suo posto.

Al *pax domini* il Ciantro preceduto da due paggi, partendosi dall'altare porterà sul soglio la sacra Imagine, e S. A. R. riceverà la pace baciandola.

Dopo la sunzione si alzerà S. A. R., e si starà in piedi sino al termine della Messa; finita la quale le sarà portato a baciare dal celebrante il sacro corporale.

Coll'istesso ordine finalmente della venuta, S. A. R. uscirà dalla chiesa, e dal Pretore col Senato, dalla Camera, e da quelli, che l'aveano accolta al venire, sarà lasciata fino allo sportello della carrozza, e colla stessa disposizione del suo corteggio ritornerà nel real palazzo.

Cerimoniale per la festività di Santa Rosalia da eseguirsi la sera del 14 luglio nella Cattedrale di Palermo, allorchè vi si reca S. M. in forma pubblica per ricevere la benedizione.

Ferdinando II. Re del Regno delle due Sicilie

Cerimoniale dell'anno 1846. Palermo Stamperia Console 1846.

DIPLOMA XXVII.

Alle ore 8 p. m. due compagnie della Guardia reale si recheranno al Duomo, una si fermerà dirimpetto la porta maggiore, e l'altra farà il cordone dentro la chiesa, e porrà le sentinelle, dove dall'usciere maggiore funzionante saranno destinate; vi si recherà ancora una squadra della guardia del corpo a piedi, che servir deve per il cordone in mezzo al quale le LL. MM., e la Real Famiglia e seguito si recheranno al coro.

Alle ore 9 p. m. si troverà piazzato vicino la porta grande del real palazzo un picchetto di guardie d'onore per servire le LL. MM., ed altrettanti di cavalleria coi rispettivi uffiziali per le altre persone reali.

Avendo il Senato assistito al vespro, sul finire del medesimo si manderà dall'usciere maggiore funzionante avviso al maggiordomo di servizio di esser già tempo di recarvisi le LL. MM. e la Real Famiglia per ricevere la benedizione del Divinissimo.

Il corteggio che dal real palazzo si dirigerà verso la Cattedrale sarà coll'ordine seguente.

Quattro battitori di guardie d'onore precederanno la carrozza delle LL. MM.; ai sportelli della medesima a destra sarà l'esente delle reali guardie del corpo a cavallo, e vicino alla ruota piccola il cavallerizzo di campo, ed a sinistra il comandante del picchetto della Guardia d'onore.

Due battitori di cavalleria precederanno avanti tutte le altre carrozze di persone reali, le quali saranno seguite da un piccolo picchetto di cavalleria corrispondente.

Quindi farà seguito la carrozza col gentiluomo di camera e maggiordomo di settimana di guardia presso S. M. il Re, ed il maggiordomo di settimana presso S. M. la Regina.

Due altre carrozze con lo stato maggiore personale di S. M. il Re formato dagli ajutanti generali, e dagli uffiziali all'immediazione di S. M.

Seguirà poi la carrozza col cavaliere di onore, e la dama di servizio di S. M. la Regina.

A tutte le carrozze saranno attaccati due cavalli.

Arrivate le LL. MM. saranno fuori della porta del Duomo ricevute dal Pretore di Palermo, che anderà ad incontrarle sino allo sportello della carrozza, e dal Prefetto di Polizia.

Il cerimoniere di corte funzionante, e l'usciere maggiore funzionante si troveranno al di fuori della porta del Duomo, e nell'interno della porta l'accoglierà Sua Em. il Cardinale Arcivescovo di Palermo accompagnato da sei Canonici vestiti del piviale, il quale porgerà l'acqua benedetta alle LL. MM. ed alle LL. AA. RR. Dopo di che si dirigeranno al coro precedendo

le LL. MM. e la Real Famiglia i detti sei Canonici, l'Arcivescovo, sei Paggi nobili con torce accese, l'usciere maggiore funzionante ed il cerimoniere di corte, e verranno le LL. MM. accompagnate dalla Real Famiglia, da tutto il loro seguito, e dal Pretore.

Avanzandosi in tal modo, si avvieranno al coro al di cui ingresso si troverà il Senato. Entrate le LL. MM. e la Real Famiglia nel coro procederanno avanti l'Altare, ed inginocchiandosi nei genuflessori all'uopo preparati riceveranno la benedizione del Divinissimo.

Dopo la benedizione le LL. MM. la Real Famiglia e seguito passeranno nella cappella di S. Rosalia, ove fatta preghiera sarà loro da Sua Em. il Cardinale portata a baciare la reliquia della Santa, e venerandola di nuovo si volgeranno verso la porta della Chiesa precedute come sopra dai paggi, e collo stesso seguito. Sua Em. il Cardinale, e i Canonici tutti si accomiateranno dentro la porta della Cattedrale; il Pretore, il Senato, accompagneranno le LL. MM. sino allo sportello della carrozza, e di là coll'ordine istesso e di carrozze e di corteggio le LL. MM. e la Real Famiglia si restituiranno al palazzo Real.

Cerimoniale da eseguirsi la mattina dei 15 luglio allorchè S. M. si reca al Duomo di Palermo per tenervi Cappella Reale.

FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Cerim. dell'ann. 1846 come sopra.

DIPLOMA XXVIII.

ALLE ORE 9 a. m. due compagnie della Guardia Reale in gran tenuta si recheranno al Duomo per formare il cordone dentro di esso, e porre quelle sentinelle che dall'usciere maggiore funzionante si crederanno ivi necessarie. All'istessa ora un picchetto di cavalleria si farà trovare nel largo del Duomo per mantenere il buon ordine fra le carrozze, che sarà regolato dall'uffiziale di piazza in servizio; ed un distaccamento delle guardie del corpo a cavallo ed in loro assenza delle guardie d'onore anderà a mettere le sentinelle al Trono, che trovasi disposto in Chiesa.

Alle ore 10 un battaglione della Guardia Reale anche in gran tenuta si ordinerà in linea con la fronte dirimpetto la porta maggiore della Chiesa. Nel tempo medesimo un picchetto delle Guardie di Onore che funzionano da Guardie del Corpo a cavallo, ordinandosi colla fronte dirimpetto la gran porta del Real Palazzo, attenderà che esca la carrozza di S. M. per iscortarla. Ivi si troverà del pari uno squadrone di cavalleria con stendardo e trombe per chiudere il treno delle carrozze componenti il real corteggio; disponendosi i battitori che debbono precederlo, come appresso.

Pria delle ore 11 Sua Maestà la Regina e tutte le altre Reali Persone, che si troveranno presenti, in condotta privata si recheranno colle relative carrozze e seguito alla Chiesa anzidetta per vedere la sacra funzione. A quale oggetto saranno disposti altrettanti picchetti di cavalleria coi rispettivi uffiziali.

Alle ore 11 Sua Maestà il Re uscirà nella galleria del suo Real appartamento, ove troverà i cavalieri di Corte, coi quali scendendo per la scala Reale monterà in carrozza, e s'incamminerà per la Chiesa.

Il corteggio uscirà dalla gran porta del Palazzo, e traversando la piazza dello stesso si dirigerà per Toledo alla Cattedrale con l'ordine segnente.

Quattro battitori di cavalleria.

Un plutone delle guardie del Corpo a piede.

La carrozza di rispetto in gran gala tirata da otto cavalli.

Due carrozze a sei cavalli collo Stato Maggiore personale di S. M. il Re, formato dagli ajutanti generali e reali e dagli uffiziali alla immediazione della M. S.

Una carrozza a sei col Gentiluomo di Camera, e col Maggiordomo di settimana di seconda guardia.

Quattro battitori delle Guardie d'Onore.

Il Paggio di valigia.

Sei volanti a due a due.

La carrozza di gran gala ad otto cavalli, con S. M., e dalla parte dei cavalli il Gentiluomo di Camera con esercizio di guardia, che fa le funzioni di Cavallerizzo Maggiore, ed il Maggiordomo di settimana di guardia, che fa le funzioni di Maggiordomo Maggiore.

Dieci paggi a piedi presso gli sportelli della carrozza.

L'Esente della guardia del Corpo, a cavallo a dritta della carrozza vicino allo sportello.

Il Capo-Plutone delle guardie d'Onore, allo sportello sinistro similmente a cavallo.

Il Cavallerizzo di Campo vicino alla ruota piccola a destra.

Il picchetto delle Guardie di Onore coi cor-

rispondenti Uffiziali a cavallo immediatamente dietro la carrozza.

Uno squadrone di Cavalleria con due trombe chiuderà il corteggio.

Fuori la porta della Chiesa si troverà il Cavaliere funzionante da cerimoniere di Corte, ed il Prefetto della Polizia.

Alla porta di essa si troverà Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo con sei Canonici col piviale per porgere l'acqua benedetta a S. M.

Come le carrozze del corteggio gingneranno vicino al largo della Chiesa, si fermeranno per fare smontare le persone di Corte.

La sola carrozza di S. M. si accosterà alla porta della Chiesa.

Arrivata S. M. alla Chiesa sarà ricevuta fuori della porta, e sino allo sportello della carrozza dal Pretore con tutto il Senato, dal cerimoniere di corte summentovato, dai gentiluomini di camera con esercizio, dai maggiordomi di settimana, e dai gentiluomini di entrata, che avranno preceduta la M. S. e dal Prefetto di Polizia, tutti in grande uniforme.

Entrata S. M. in Chiesa si recherà nel coro in mezzo al cordone delle guardie del corpo a piedi, accompagnata da Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, e preceduta dal Capitolo, e clero, che l'avrà ricevuta alla porta, dallo stesso corteggio sopra indicato, dai paggi nobili colle torce accese, dall'usciere maggiore funzionante, e dagli uscieri di camera, dal cerimoniere di corte, e dal maggiordomo di settimana di prima guardia, e seguita dal maggiordomo di settimana di seconda guardia, dall'esente delle guardie del corpo, dagli aiutanti generali, dagli uffiziali all'immediazione, e dal Pretore con tutto il Senato, che circonderà la M. S.

Arrivata nel coro la M. S. il Capitolo e clero anderà ai suoi stalli.

S. M. il Re salirà sul Trono ivi preparato, il maggiordomo di settimana di prima guardia che fa da maggiordomo maggiore, precederà la M. S. nel salire sul Trono per togliere il settino della sedia e consegnarlo al capo funzionante della tapezzeria pronto colà a tale oggetto. I Paggi nobili si ritireranno.

Il Senato intanto anderà a porsi in piedi negli stalli al medesimo destinati.

Dietro la sedia di S. R. M. a destra vi sarà il maggiordomo di settimana di prima guardia, ed a sinistra l'esente delle guardie del corpo.

I gentiluomini di camera di prima seconda guardia, il maggiordomo di seconda guardia, gli aiutanti generali, e reali, gli uffiziali all'immediazione, e le persone del seguito di S. M. il Re resteranno a basso.

Il maggiordomo di settimana funzionante da cerimoniere di corte, starà innanzi i gradini del Trono.

La Real Famiglia, colle dame di compagnia e cavalieri di onore e di servizio, si troverà collocata sul palchettone espressamente eretto dirimpetto al Trono.

A destra del Trono si collocheranno i consiglieri di stato, i ministri segretarii di stato, i cavalieri gran Croce del Real ordine di san Ferdinando e del merito, i cavalieri del Real ordine di San Gennaro.

Il corpo diplomatico ed i forestieri presentati si situeranno dirimpetto al Trono, al termine del palchetto di S. M. la Regina e Real Famiglia.

La Camera, ed il comandante generale delle Armi staranno nel coro.

I generali del Real esercito di terra e di mare si situeranno fuori della balaustrata del coro.

I colonnelli, gli uffiziali dello stato maggiore, i comandanti dei corpi, gli uffiziali superiori, quelli della guardia Reale, e Real marina, e tutti quelli della guarnigione staranno in mezzo del cordone delle guardie Reali che trovasi disposto nella navata della Chiesa.

Preso da ognuno il suo luogo, comincerà a cantarsi la messa, e intanto sarà salito sul Trono il Diacono assistente, accompagnato da uno dei cerimonieri, che rimarrà a piedi del Trono, ove S. M. trovandosi già in ginocchio, andrà rispondendo a bassa voce all'introito, che il Diacono reciterà. Finito l'introito il Diacono ritornerà all'Altare.

All' *Evangelo* verranno i Paggi nobili colle torce accese, precedute da due guardie del corpo, e prima inchinandosi all'Altare, poi fatta riverenza alle LL. MM. ed alla Real Famiglia si porteranno innanzi al Trono.

Dopo cantato l' *Evangelo* la prima Dignità del coro salirà sul Trono preceduta da due guardie, che resteranno ai gradini del Trono, e farà baciare l'*Evangelo* a S. M.

Dopo ciò i Paggi si ritireranno.

Dopo l'*Offertorio*, ricevuto l' incenso il celebrante, il Diacono assistente accompagnato da uno dei cerimonieri, innanzi i gradini del Trono, darà l'incenso a S. M. dietro di che salutata la M. S. il medesimo Diacono darà l'incenso a S. M. la Regina e la Real Famiglia ed indi fatta riverenza ritornerà All'Altare.

Nel principio del prefazio il capo funzionante della Real tapezzeria preparerà il genuflessorio col corrispondente strato e cuscini.

I Paggi con le torce accese si situeranno innanti il genuflessorio preceduti da due guardie del corpo.

Vicino la *Consacrazione*, dandone avviso il cerimoniere di corte, la M. S. scenderà dal Soglio, troverà a basso il Pretore, e seguita dal maggiordomo di settimana, e dall'esente delle guardie del corpo, anderà ad inginocchiarsi nel genuflessorio preparato; tutti quelli che l'han seguita s'inginocchieranno dietro.

All'*Elevazione* tutti i forti della Capitale ed i Real Legni che trovansi in rada faranno la salva Reale, nell'esecuzione di che riceveranno il segnale dallo stendardo che s'ergerà in cima al Real Palazzo.

Dopo l'*Elevazione* S. M. ritornerà al Trono ed il Pretore ritornerà al suo posto.

Al *Pax Domine* la stessa prima Dignità del coro, ricevuta la pace dal celebrante, partendosi dall'Altare porterà sul Soglio la sacra Imagine preceduta da due guardie del corpo e due Paggi con torce accese; e S. M. riceverà la pace, baciandola.

Terminata la Messa, sarà pria recato a S. M. dal Presbitero, accompagnato dal Diacono, Suddiacono e maestro di cerimonie il Sacro corporale per baciarlo, e quindi la M. S. scenderà dal Soglio, e coll'istesso ordine col quale fu preceduta ed accompagnata all'arrivo uscirà dalla Chiesa.

Sezione III.

Del cerimoniale allorchè il Luogotenente Generale di S. M. intervenga alla predica il giorno delle Ceneri, o si terranno Cappelle Reali in occasione di funerali Regi.

Si dichiara, che intervenendo S. E. il Luogotenente Generale alla predica nel primo giorno di quaresima, starà nella gabbia, ed in questo caso il Cardinale Arcivescovo non potrà innalzare soglio.

Il Principe di Campofranco

Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato, Luogotenente Generale in Sicilia.

A S. Em. il Cardinal Trigona Arcivescovo di Palermo.

Ministeriale dei 7 marzo 1836. Si conserva nell'Archivio della Controloria di Casa Reale in Palermo.

DIPLOMA XXIX.

In occasione di essere io intervenuto la mattina del primo giorno della corrente quaresima colla qualità di Luogotenente generale di S. M. per assistere giusta il solito, alla consueta funzione ed alla predica, furono osservate delle cose, disposte in Chiesa dalle persone incaricate delle cerimonie, tutte contrarie alle prescrizioni Sovrane, e furono in certo modo trascurate talun'altre pratiche dai Sovrani regolamenti espressamente prescritte.

L'usciere maggiore funzionante di questo R. Palazzo con apposito rapporto ha fatto rimarcare, che segnatamente per le ceremonie del cennato primo giorno di quaresima non dovea essere eretto il soglio per V. Eminenza mentre il Luogotenente generale del Re stava con la gabbia, ed in appoggio delle cose esposte ha cotesto usciere maggiore ricordato le prescrizioni dei Sovrani rescritti partecipati al di lei predecessore al 1 ed ai 13 aprile 1825 e di un terzo rescritto ai 5 febbraro 1825 (*). Pertanto io ritenendo quanto in proposito mi è stato manifestato dal Vicario generale Ciantro Fontana con foglio de' 23 del caduto febbraro, nel palesare tutto ciò a V. Eminenza, la prego a compiacersi disporre quanto giudicherà conveniente, perchè avendo presente il contenuto dei cennati Rescritti Sovrani e quant'altro sulla materia è stato per lo innanzi osservato, sia inculcato alle persone cui si appartiene in chiesa questo ramo di servizio, ed ai ceremonieri di non farsi novità alcuna, ma osservarsi quanto si è praticato nei passati tempi ed in tutte le occasioni che il Luogotenente generale del Re vi si reca per le diverse funzioni.

Nel darmi la premura di partecipare ciò a V. Em. le compiego le copie conformi dei cennati tre rescritti, non che l'altra del rescritto sovrano dei 12 luglio 1818 (**) in uno dei primi calendato, e quindi le aggiungo che in pari data ha avvertito l'usciere maggiore, perchè ad evitare ogn'altro ulteriore inconveniente, sia di sua responsabilità o di chi in caso di suo impedimento lo supplisse, a recarsi in chiesa preventivamente nelle opportunità, onde conoscere se il tutto sia disposto a seconda delle liturgie sovranamente prescritte.

(*) V. *hic.* Dipl. xxii, e xxiii, per err. segnati xx e xxi e Dip. xxx.
(**) V. *hic.* Dipl. xxi per err. segn. xix.

Si statuisce, che in occasione di funerali regi, tenendosi Cappella Reale, il regio Trono in cui dovrà sedere S. E. il Luogotenente generale di S. M. sarà senza cappello, e l'Arcivescovo non potrà far uso, che della sola spalliera.

IL MARCHESE DELLE FAVARE

Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Nel real nome all'Usciere maggiore del real palazzo. Palermo 10 febbraro 1825. Si conserva nell'archivio come sopra.

DIPLOMA XXX.

Riscontrando il di lei ufficio dei 31 gennaro or caduto, in cui mi palesa l'intenzione che si ha, allorchè si celebrano nel Duomo i funerali per S. M. Ferdinando I di gloriosa memoria, di alzarsi due sogli per l'Eminentissimo Arcivescovo, debbo rammentarle primieramente, quanto sotto li 12 luglio 1818 in proposito di simile prevenzione fu a lei partecipato col real rescritto di cui le acchiudo copia. Dall'altra parte poi, la prevengo che S. M. ha ordinato, che nella presente circostanza mi regoli, come nelle altre Cappelle Reali, tenute in occasione di funerali regi e precisamente per quello di S. M. Carlo III (31) affinchè si faccia tutta la pompa e si rendano tutti gli onori all'Augusto defunto, senza però che l'Arcivescovo acquisti alcun nuovo diritto, specialmente per l'innalzamento del suo soglio, altra volta contravvertito, e di cui fu regolato il modo come dovesse tenere la sola spalliera.

Finalmente non lascio di renderla consapevole, che in questa stessa circostanza la S. M. ha parimente dichiarato, che se io per rispetto della sacra Persona di cui si fa la pompa funebre, non alzassi neppur cappello al Trono in cui dovrò sedere, ciò non altera in modo alcuno quanto trovasi stabilito per l'arcivescovo.

Nell'intelligenza quindi di queste reali determinazioni, avendo io stabilito di tenere nella riferita funebre cerimonia Cappella Reale, e che il Seglio destinato a me sia senza cappello, potrà ella analogamente far disporre quanto si convenga, a darmene avviso.

Capo IV.

Della potesta' del Re in Sicilia come legato de latere nato della Sede Apostolica (*).

Il Re col carattere di Legato nato della Sede Apostolica, nel fondare e dotare nuove Chiese può renderle esenti dalla giurisdizione degli Ordinari, e minaccia anatemi e scomuniche avverso i contravventori delle sue ordinanze.

RUGGIERO I CONTE DI SICILIA

All'Abate del monastero de' SS. Pietro e Paolo d'Itala Privileg. dato in dicembre I Ind. 1093 Apud. Pirrum Sicil. Sacr. Tom. II, pag. 1034.

DIPLOMA XXXI.

Quia ego praedictus Comes Rogerius voluntate divina propono me ad praesens de bonis mihi acquisitis in Insula praedicta aedificare loca, et habitationes monasticas: eo quod bona temporalia sunt transitoria et caduca; proposuimus etiam aedificare, et construere Ecclesias, ipsasque dotare ad propagandum ipsas omni populo, sicut hactenus a primordio humanum genus christianum in Insula supradicta fuit illustratum, et suffultum. Et istud manifestum volumus, et jubemus cum bono proponimento ad confirmandum, et acquirendum remunerationem divinam. Ita nos proposuimus sic agere cum plena deliberatione absque aliquo tardamento, et pentimento; et uberius sacras operationes divulgari et praedicari ad hoc, quod multitudo religiosorum virorum in hoc loco aduuetur et congregetur: et volumus quod per nos habeant ipsi religiosi uti eorum necessaria cum augumento plenario de victu; et loca ipsa sint ita illustrata et suffulta sicut oportet fiari, et haberi in vita, et habitatione monasticis cum hoc, quod ipsi religiosi viri orent apud divinam clementiam pro toto genere populi christiani, et pro me peccatore omnipotentem Deum ut ipse relaxet mihi mea scelera et peccata; et ideo volo, quod aedificentur dicta loca monastica: post praedictas res sic particulariter declaratas, petisti a me tu venera-

(*) Nelle illustrazioni avremo occasione di notare, che li sudditi dei Reali Domini di Napoli, sia domiciliati sia abitanti in Sicilia, sono ancor essi a parte de' vantaggi delle eminenti prerogative della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia.

bilis Gerasimus, audita tua petitione dedi, et concessi tibi in hac Insula Siciliae In tenimento de sancto Nicono occasione, et causa aedificandi templum, sive monasterium sancti chorifaei Apostoli Petri in casali vocato, et nominato Gitala ad constituendum, et aedificandum ibidem praedictum monasterium dicti principis Apostol. per habitationes monasticas, in quibus habitationibus debeat celebrari cultus divinus eo modo, et prout eadem Insula Siciliae alia monasteria constructa, et aedificata sunt. Et hoc sit robur, et robur habeat praedictum monasterium. Ego divisi, et separavi de aliis bonis meis, et dedi eidem monasterio; etiam concessi terras, et montes, et valles, et arbores domesticas et sylvestres... Post haec praedictus Abbas habeat in praedictis liberam potestatem; et volumus, quod nemo habeat potestatem donandi impedimentum, nec controversiam in praefata roborata concessione, facta per me pura, et expedita absque ulla diminutione, sed sit et esse debeat immutabilis et firma irrevocabiliter usque ad finem saeculi. *Volo etiam et jubeo quod praefatum monasterium sit, et esse debeat liberum et exemptum ab quibuscumque Episcopo, Archiepiscopo, et omni alia Ecclesiastica persona et ordinatione*; e quod non habeat potestatem aliquam faciendi contra praedictum Abbatem, et conventum ratione, et pro parte dicti monasterii et debeat nullum debitum solvere, neque censum... *Sed si quis contrafecerit, aut contrafacere posset, aut tractare inique in contrarium de ordinationibus praedictis, auctoritate Apostolica nobis tributa, sint et esse debeant anathematizati jussu, et praetextu Domini Summi Pontificis Urbani, omnium successorum Patrum* (32).

Sul medesimo argomento.

***Lo stesso* CONTE RUGGIERO.**

All'abate del Monastero di S. Maria di Vicari.

Privileg. dato in ottobre indiz. VI ann. 1098. Apud Pirrum Sicil. Sacra tom. 1, pag. 293.

DIPLOMA XXXII.

OPORTUIT quidem, oportuit providere ecclesiis, et erga eas animi promptitudinem excitare. Etenim quando mihi modo Dei providentia universum dominium Siciliae subjectum est; divina praecipit ratio, ut corrupta ab impiis saracenis templa restituantur, atque luci hominum redonentur, et ad Dei gloriam, sicut ante, manifestentur, cum genus christianorum fulgebat, et gloriabatur. Propterea et iis, qui volebant urbana largitus sum; sacra vero templa, et monasteria praesignata concessi, ut firmiter, et immobiliter essent per omnia saecula. Quare cum delitescens sacrum Monasterium SS. Deiparae existens ad Boicum (Vicari) invenirem ad gloriam, et laudem Dei, et pro victoria et esaltatione christianitatis orans, illud prae caeteris adamavi, et sacro ritu confirmo homines et possessiones, adhuc etiam bestias ad usum, et servitium Monasterii. *Et eidem concessi, et confirmavi ut esset liberum ex nunc, per omnia saecula, et nullus Episcopus audeat exigere quidquam a monachis ejus monasterii, neque Metropolita, neque Archiepiscopus,* neque aliquis de sacerdotali gradu, nec de comitibus quispiam, aut de haeredibus meis, vel successoribus ab hoc monasterio petere, aut syngrapham aliquam, vel antiquum onus. *Sed sit ab omni onere, et servitute et molestia liberum, sic ut a domino Urbano SS. PP. Romana potestatem et cautelam accepi, ut monasteria mea libera facerem ab omni persona...* Si quis vero unquam voluerit immutare, et invertare praesens sigillum, ac jussum meum, sive haeres, sive filius meus sit, sive Episcopus, sive Archiepiscopus, aut parvus, aut magnus, in vita mea defensionem habeat monasterium a me, et a mea austera indignatione; in mea morte vero, si quis ipsum, aut ipsius aliquid perturbarit, *habeat anathema* a Patre, et Filio, et Spiritu Sancto, et habeat maledictionem gloriosorum, et SS. Apostolorum et omnium sanctorum Patrum, et sit portio ejus cum Iuda Iscariato, et cum clamantibus tolle, tolle.

Si dichiara, che il medesimo Conte Ruggiero, per commessione generale che ricevè dal sommo Pontefice, dietro avere riedificato molte chiese distrutte da' Saracini, magnificamente dotandole, assegnò a' vescovi il proprio distretto, affinchè ciascun di essi circoscritto tra i limiti a se attribuiti, nulla osasse d'intraprendere nell'altrui diocesi.

RUGGIERO I CONTE DI SICILIA

All'abate Ansgerio, eletto dal d. Conte a vescovo di Catania, e da Urbano II consacrato. Priv. de' 27 maggio xv Ind. 1091. Apud Pirr. notit. Eccles. Catanen. tom. 1, pag. 520.

DIPLOMA XXXIII (*).

PER DIVERSA Siciliae loca idonea Ecclesias aedificavi jussu summi Pontificis Apostolici, et Episcopos ibidem collocavi; ipso eodemque Romanae Sedis Apostolico et laudante et concedente et ipsos episcopos consecrante. *Unicuique autem Ecclesiae, et Episcopo parochiam suam dedi et dicavi, ut unusquisque de suis sufficiens beneficiis, alterius parochiam incrustare non praesumeret.*

Il nostro Monarca colla medesima autorità che ricevuto avea dalla Sede Apostolica, sopprime la Cattedrale di Troina, e la trasferisce e riunisce all'antica Sede episcopale di Messina.

Il detto CONTE RUGGIERO

A Roberto Vescovo di Troina e Messina.

Privileg. dat. li 5 aprile 4 Indiz. 1096. Apud Pirrum Sicil. Sacra in not. Eccl. Messan. tom. 1, pag. 582.

DIPLOMA XXXIV.

INSULA SICILIAE Dei providentia tota mihi subjecta : proposui reaedificare devastata tegmina ecclesiarum, et ad apparitionem reddere, sicut fuerant prius, quando christianum genus illucebat, et abbundabat in eadem Insula; hoc enim putavi justum, et acceptabile, quatenus Deus colatur, et glorificetur sicut prius. Hoc itaque potens in mente mea, et ad apparitionem rem extendens, et in futuro tempore rem possidere debentibus venerabilibus Episcopis praeponens quatenus ad confirmationem, et doctrinam omnes homines ab ipsis attrahantur, proposui in Tragina construere Episcopatum in nomine sanctae Dei genitricis ad memoriam nostri, et remissionem peccatorum meorum. Quo facto, et Ecclesia jam constructa, debentem in ea praeesse quaerebamus multa inquisitione, et bene inquirentes invenimus te superius praememoratum dominum Robertum, tamquam illucentem in religione, et columnam existentem lucis ad illuminationem animarum hominum; tradidimus tibi gubernationem ejusdem Episcopatus ad gubernandum ipsum, et gregem deligere et excitare ad bona pascua. Haec igitur omnia faciens obtuli, et concessi jam dictae Catholicae Ecclesiae casalia, ditia et agros et altera alia... Nuper vero *juxta consilium Apostolici Papae* aedificavi Ecclesiam in nomine Sancti Patris Nicolai in civitate Messanae et in episcopatum constitui, sicut antiqua traditio declarabat, esso scilicet eamdem Ecclesiam catholicam (alias Cathedralem) ejusdem civitatis, et ipsam pulcherrime, sicut se habet, aedificans, et decorans *tradidi tibi praedicto Episcopo* cum decenti servitio possessionum ipsius, et ipsam dirigere et gubernare, *tamquam et primam scilicet Tragineusem*, habere quoque in potestate infra terminos existentes omnes ecclesias, et bene disponere ipsarum res etc.

Si dichiara di avere il Conte Ruggiero trasferito la Sede Vescovile di Troina in Messina, con assegnare a quest'ultima Chiesa a petizione del Vescovo alcune possessioni esistenti nel territorio Troinese.

Lo stesso CONTE RUGGIERO.

Privilegio senza data. Apud Pirrum not. Eccles. Messanae tom. 1, pag. 584.

DIPLOMA XXXV.

CUM ESSEM in civitate Messanae una cum conjuge mea Adilayde, et filiis meis Goffrido et Jordano, et cum multis baronibus et fidelibus meis, venit ad me Robertus Messanensium Episcopus, obsecrans et petens, ut darem illis terras ad operandum circa civitatem Troynae, quarum auxilio tam ipse quam clerici sui, et servientes Ecclesiae sustentari possent. Ego vero quoniam semper in animo meo proposui Ecclesiam Messanae magnis possessionibus ampliare, multisque donis, et oblationibus ditare, eo quod post acquisitionem Siciliae *translata*

(*) V. il princ. del Dipl. v.

Sede Episcopali a Troyna in Messanam (33), primum Episcopum crexeram, praedicti episcopi Roberti precibus aures inclinavi. Unde audita ejus petitione pro salute animae meae, et fratris mei nobilissimi ducis Roberti Guiscardi, a quo omnis honor, et gloria mea processit, et pro salute animae Adilayde, et filiorum meorum Gofridi et Jordani, et omnium meorum fidelium dedi, et in perpetuum concessi Ecclesiae Sancti Nicolai Episcopii Messanae, casale Saracenorum, quod dicitur Butahi, cum omnibus tenimentis et pertinentiis suis secundum antiquas divisiones saracenorum, et sit praedictum casale in potestate, et subjectione Sanctae Matris Ecclesiae B. Nicolai Episcopatus Messanae in perpetuum.

Si conferma di appartenere al Re di Sicilia le stesse facoltà delle quali potrebbe far uso un Legato de latere nato della Sede Apostolica, e quindi si dichiara di poter convocare al Sinodo gli Arcivescovi e Vescovi del Regno, e di nominare ai Vescovadi di Sicilia.

PAPA URBANO III A GUGLIELMO II RE DI SICILIA.

Privileg. apud s. Antoninum Archiepiscopum Florentinum in sua Historia. Dupin defense de la Monarchie de Sicile. Ch. VIII et Amodeo Balsamo Instit. Civ. lib. I, tit. 2, tom. I, pag. 56.

DIPLOMA XXXVI.

CONCEDIMUS tibi debitam potestatem, quamtum Legatis a latere nos dare consuevimus, ita quod possis Episcopos et Archiepiscopos congregare ad synodum, et privilegium nominandi ad episcopatus Siciliae (34).

Colla stessa autorità apostolica si statuisce, che la elezione del Prelato del Monastero dell'ordine di S. B. nella città di Morreale, dovesse farsi secondo le regole e costituzioni dell'ordine medesimo; e fatta in secreto dal corpo religioso la nomina del novello abate, dovesse rassegnarsi a S. M. ed il Re allora non si negherà di prestare il suo sovrano assenso ove la persona nominata sia idonea, e vi abbia concorso il voto di tutta la comunità, o della più sana e miglior parte di essa, con espressa proibizione però di nominarsi degli estranei, quantevolte nello stesso Monistero vi fossero persone degne d'essere elette.

GUGLIELMO II. RE DI SICILIA.

Dato nel Monastero di S. Maria in Morreale li 15 agosto, VIII. Indiz. 1179: apud Pirrum Notit. Eccles. Montregal. tom. 1 p. 455 e 454.

DIPLOMA XXXVII.

CONCEDIMUS, ut in eodem sancto Monasterio (S. Mariae non longe a moenibus felicis urbis nostrae Panormi supra sanctam Kiriacam) electiones semper liberae fiant secundum regulam et constitutionem B. Benedicti, videlicet defuncto pastore, qui in eo fuerit pro tempore constitutus, fratres ejusdem Monasterii in unum conveniant, et invocata gratia Spiritus Sancti, unam de personis ejusdem conventus, quam magis idoneam esse providerint, sibi Deo volente secreto nominent in pastorem eligendam et deinde ipsam Regiae Celestitudini pronuntient. Providentia autem Regia voluntati, et petitioni eorum assensum praebeat, et personam in quam omnes insimul, aut sanior, et potior pars eorum, convenerint, eis ad ipsorum petitionem concedet. Illud autem omnino interdicimus, ut donec in congregatione eorum persona digna fuerit ad eligendum inventa, de extraneis nominationem ullo modo facere praesumant.

Il Re qual protettore dei Sacri Canoni, e come Legato Apostolico si riserva la facoltà d'intromettersi negli affari spirituali, e severamente comanda, che niuno dei laici vi si possa immischiare senza una speciale sua sovrana autorizzazione.

MARTINO I RE DI SICILIA.

Pragmat. Sanct. in generali Concistorio apud Civit. Syracusar. ann. 1398 constit. V. Inter Capit. Regni Sicil. cap. XXXV. ejusd. Regis Tom. 1, pag. 153.

DIPLOMA XXXVIII.

JURA TUERI ecclesiastica, et sacram religionem venerari divinis, et humanis astringimur statutis. Volentes igitur Ecclesiarum, et Clericorum jura et praerogativa, ab omnibus illibata observari, hoc nostro jubemus edicto, ut nullus audeat saecularis, nostrae Majestati subjectus, de spiritualibus se intromittere, *nisi de speciali contingerit mandato nostrae Majestatis :* contrarium vero attentantes gravi faciemus poena coerceri. (35)

Il Papa promette di mantenere il Re di Sicilia e i di lui eredi e successori, in tutti i diritti, prerogative e preminenze annesse alla Real Corona, e specialmente circa i privilegi della legazione apostolica.

PAPA CLEMENTE VII E CARLO V IMPERATORE RE DI SICILIA.

Trattato di Pace conchiuso nella Città di Barcellona a 29 giugno 1529. Estr. dell'Apologia della Bolla di Urbano II sulla Monarchia di Sicilia: MSS. nella Bibl. del Senato di Pal. QQ. G. 21. V. Ughello Cod. Diplom. Italiae tom. IV, pag. 246, n. CX. ed il Pirro Sicilia Sacra de Elect. Praesul. Sicil. pag. CIX.

DIPLOMA XXXIX.

ITEM ACTUM extitit et conventum, quod Caesarea Majestas promittit, se suscepturum ut de praesenti suscipit, patrocinium, protectionem et defensionem, contra quoscumque sine ulla prorsus exceptione, personae Sanctissimi Domini nostri, Sanctae Sedis Apostolicae etc. Et vicissim sua Sanctitas suscipit patrocinium, protectionem et defensionem ipsius Caesareae Majestatis, suorumque successorum, et bonorum, jurium, dignitatum, praerogativarum, praeeminentiarum, *et praesertim Legationis Sedis Apostolicae in Regno Siciliae* (36) ipsi Caesareae Majestati, suisque successoribus spectantium et pertinentium in eodem Regno, et quae alibi nunc possidet, aut in posterum juxta praesentis foederis formam quandocunque possidebit.

CAPO V.

CONTINUAZIONE DELLA STESSA MATERIA

Il Papa conferma al Re di Sicilia i diritti di Legato nato Apostolico; e quindi dichiara, che se l'Abate del Monastero dell'Ordine di S. Benedetto nella città di Morreale, verrebbe accusato di qualche delitto, la causa dovesse col consenso del Re e suoi legittimi successori trattarsi, discutersi e definirsi da idonee e distinte persone del Regno.

PAPA ALESSANDRO III A GUGLIELMO II RE DI SICILIA.

Anagni 14 gennaro VIII Indit. an. 1174 apud Pirrum not. Eccles. Montreg. pag. 451, et in Not. Eccles. Troyn. pag. 497.

DIPLOMA XL.

SI VERO Abbas de aliquo fuerit accusatus, vel impeditus cum consensu tuo, et heredum tuorum a personis ecclesiasticis et discretis, ac idoneis ejus Regni, causa ejus tractetur, discutiatur, et terminetur. (37)

Il Re ha potestà di punire i Prelati ove si facciano lecito di attentare alle supreme Regalie della Corona. Onde il Vicario dell'Arcivescovo di Messina ed il Decano di quella Cattedrale vengono puniti col carcere per aver fatto affissare alle porte del Duomo alcune lettere della Romana Curia non munite della Regia esecutoria. Il Papa intercede presso il Viverè per la loro liberazione.

PAPA GIULIO III A GIOVANNI DE VEGA VICERE IN SICILIA.

Epist. ejusd. Pontif. data in S. Marco di Roma li 18 luglio 1551 apud Pirrum Sicil. Sacra Not. Eccles. Mess. pag. 429 et Sicular Sanctian. vol. 1, pag. 430.

DIPLOMA XLI.

SCRIPSIMUS his proximis diebus ad nobilitatem tuam, ut dilectos filios Vicarium venerabilis fratris Joannis Andreae Archiepiscopi Messanensis, et Joannem Dominicum (38) ejusdem Archiepiscopi fratrem, atque nonnullos alios jussu tuae nobilitatis, propterea quod quasdam censuras ab hac Curia emanatas contra certum Notarium isthic affigi procuraverant, devinctos seu carceratos, relaxari facere velles, et literas nostras dilecto filio Aloysio Arnaldo agenti apud nos tuo dari fecimus, ut illas ad tuam nobilitatem mitteret; licet autem tale ad illas responsum, ut talem earum effectum a te expectemus, qualem tua prudentia, et probitas nobis pollicentur, tamen, quoniam res ipsa ob multas rationes valde nobis cordi est, ut debet, et contemptis illis prioribus, has quoque ad te literas dare volumus, in quibus ne simus longiores dicimus tibi, Nos cum dilecto filio nostro Cardinali Paceco tuae nobilitatis amantissimo super ea re diffuse fuisse loquutos atque ei mandavisse ut omnia ad te perscribat. Quamobrem ortamur nobilitatem tuam, ut dicti Cardinalis litteris fidem super hoc habens, suo officio, nostro desiderio, simulque ipsi justitiae satisfacere velit. Datum Romae apud Sanctum Marcum sub annulo Piscatoris die 18 Julii 1551 Pontificatus nostri anno secundo. (39)

Si vendicano con tutta la severità le ingiurie recate dal Vescovo di Patti ai diritti della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia di S. M. in Sicilia. Si fa ricordanza dei gastighi cui sono stati sottoposti di tempo in tempo i Prelati del Regno, per aver tentato di contravvenire o far qualche atto pregiudizievole alla Regia Monarchia. In fine si menzionano gli anatemi e le scomuniche che Re Ruggiero, ed altri Sovrani di Sicilia, per autorità ricevutane dalla S. Sede, comminarono contra i temerari violatori delle loro sanzioni.

Il Viceré Giovanni de Vega.

Nel Real Nome al Cardinal Arcivescovo di Palermo ed al Vescovo di Siracusa.
Messina 3 ottobre XIV. indiz. 1555. Sicul. Sanct. T. VI, pag. 175, et ex libro Monumenta Selectiora ad Monarchiam Siculam spectantia, MSS. Bib. Sent. Pan. Q. Q. G. 27.

DIPLOMA XLII.

Carolus etc. Reverendissimi Oratores, et Consiliarii Regii fideles dilecti. Havemo ricevuto una carta scritta in Palermo a 20 del passato, per la quale ni scrivete intercedendo a favore del Reverendissimo Episcopo di Patti, et adducendoci alcune ragioni et esempj, pretendendo, che non si potesse altramente conoscere; et benchè non possiamo persuaderci, che l'habbiate fatta se non per rispetto, et contemplatione di detto Vescovo di Patti, et non accaderia altro, nondimeno, perchè sappiate che quello che si ha processo, è stato conforme a ragione, et secondo spetta alla Regia Monarchia, et Real preeminentia, et authorità, si responde, che avanti noi comparse il Procuratore del Regio Fisco, et altre parti private, e fattone istanza di essere stata per detto vescovo occupata la Real jurisditione, et preheminenza della Regia Monarchia, che li Serenissimi predecessori Re di questo Regno, et la Maestà Cesarea dell'Imperator nostro Signore in detto Regno hanno sempre continuamente conservato, fu per noi, quel che tocca al servitio di sua Maestà, commesso il negotio alla Regia Gran Corte, a relatione della quale in causae cognitione, tanto perchè spectava a noi tal cognitione, per esser detto Vescovo di Patti pheudatario di sua Maestà in questo Regno, et per havere havuto per alcuni tempi da noi il mero, e misto imperio, come per lo che tocca alla Regia Monarchia, ci fece, come conviene, la debita provisione, che si prendessero dette informationi di quel pretendeva il Regio Fisco con le parti, nella regia Monarchia del Regno predicto; nella cui virtù la Maestà Cesarea, et soi Sereoissimi antecessori nello antedetto Regno sono Legati, et ordinati *de latere Apostolico*, **et hanno la jurisdictione Ecclesiastica, tanto per vigore di Apostolici privilegi, quanto di antichissima consuetudine, et osservanza immemoriale, et sono veri Judici, et Superiori delli Prelati, et persone Ecclesiastiche di questo Regno; et già altra volta l'Archivescovo Panormitano, detto l'Abbate, dottor tanto eccellente** *in jure canonico*, **per sententia il declarò nella causa del monastero di Montemaggiore in tempo del Serenissimo Re Alfonso di gloriosa memoria (40) et per le Bolle della fundatione dello Monasterio di Santo Martino chiaramente appare, et per molti capituli del Regno supplicati con intervento del Braccio Ecclesiastico (41), che li Re di questo Regno dassero Judice Ecclesiastico, et non si commettesse a meri laici, come si facìa prima, et dall'ora si sole dare Judice Ecclesiastico con voto della Regia Gran Corte, siccome si contiene nelli capitoli del Re Alfonso num. 397, dove si dice, reservata sempre la preheminenza della Real Maestà, et cossì fu decretato; et nel capitulo 415 si dice, che le commissioni delle cause Ecclesiastiche si fanno per la Real Maestà; et da poi volendo detto Brachio ecclesiastico di più supplicare li predecessori Re de le commissioni di dette cause ecclesiastiche, si dimostra, che nella decretata si riservò il Re le cause dell'esenti, come nel capitolo del Re Alfonso 511, et in quelli del Re Catholico 37 appare: per li quali capitoli, et Apostolici privilegi, et immemoriale observanza non si ha mai dubitato, che li Re patroni di questo Regno, o li Regitori che representano la Maestà sua, siano li superiori, et judici competenti di tutti li Prelati, et personi Ecclesiastici del Regno predicto; et come il sopradetto non solamente è di ragione, ma cossì si ha sempre pratticato, et observato, ne pò dar certezza quel che fece l'Illustre Duca di Monteleone nel tempo del regimento suo nel predicto Regno, che carcerò il quondam Ludovico Platamone Vescovo Siracusano, et carcerò ancora al Vescovo Pattensi, et l'Abbate di Santo Nicola di Fico, et a diversi altri prelati; et dopo ritrovandosi Presidente il Marchese di Jraci, carcerò a D. Joan Celino Nuntio del Sommo Pontefice per molti tempi, volendo quello usare jurisditione di delegato, in questo**

Regno; et l'Ill. D. Ferrante de Consaga nel suo governo carcerò il Vescovo di Cefalù; et diversi altri sono stati castigati, per havere tentato contravenire, e far atto in diminutione della Regia Monarchia, et in tempo nostro, per quello, che ha toccato al servitio di sua Maestà, non abbiamo mancato di usare ogni remedio perchè detta Monacchia si avesse conservato, come per lo passato; et il Dottor Fcancesco lo Pogio, per havere voluto impedire nelle cose della Regia Monarchia, et dar disturbo alla bona administratione della giustizia ebbe quattro tratti di corda; et il Vicario di Palermo juntamente con D. Giovanni di Bologna Priore della Delia furono chiamati per noi in Tcapani, per havece eccesso in alcune cose; et Juan Dumenico Mercurio fcatello del Reverendissimo Cacdinal di Messina, et il suo Vicario furono carcecati per noi in strette carceri, per aver voluto usare certa scomunica Apostolica, senza havec ottenuto executoria; et la Santità di Papa Giulio III, per favorir il detto Cardinale di Messina, ci fece uno breve rogativo, intercedendo per loro. Nè lasceremo dirvi, che li Prelati di questo Regno sono obbligati al juranfento di fedeltà, lo quale hanno sempremai prestato nelle successioni, che son state delli Re di detto Regno, come appare nelli capitoli del Regno a carte 178, et nelle exequtioni, che se li concedono delle lettere, et Bulle di loco beneficij, s'intendino havere havuta l'investitura delli feghi di quelli, come appare per detti capitoli di Re Alfonso nostro Signore: per la quale obligatione sono feudatarj del Re, et sono obbligati alle cose contente nel juramento della fideltà, et mancando in alcune di quelle, sono, et devono essere conosciuti per li Re, et loro Locotenenti; nè di questo credimo, che possiate havere dubbio, perchè *de jure canonico* è cosa notoria nello cap. *verius, de jurejurando*, et in diversi altri capitoli, et il Dottor Jo: Faraldo 112 vol. trat. 1. 10. Pcinc. fol. 107 declara, quanto si extende la Regia potestà con li Prelati, et personi Ecclesiastici; et Jo: Gallo nel libro del Parlamento di Parigi riferisce diverse sententie date contra li Vescovi, et per lo cap. *meruit* appare, non essere mai decogati per qualsivoglia costituzine Apostolica contra li antiqui privilegij, et observanze immemoriali, che hanno posseduto, e possedino li Re nelli Regni loro: et quanto allo esempio dello Imperator Costantino in C. *Sacerdotibus, causa* 11, q. 1 che ci adducete per la vostra lettera, vi dicimo, esser molto diverso il caso, che le cose dette di sopra vi ponno chiarire, che non fa al proposito, et dovete leggere un poco più innanti nella medesima *causa* 11 et è il *Cap. si tributum*, et il C. *Magnum loc. cit.* dove appace, li Prelati essere subjetti *Regiis potestatibus;* et nel medesimo c. si allega l'authocità del Signor Jesu Chcisto in Santo Matteo 17. *Si enim censum filius Dei solvit, quis tu tantus es, qui putas esse non solvendum?* et lo Apostolo Paolo dice: *omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit;* et Petro, capo et Principe delli Apostoli dice: *Estote subditi Dominis, sive Regi, tamquam a Deo missis*, et pec molti altci capitoli in detto loco si po colligere, che *Episcopi debent esse firmi ad authoritatem Regiam conservandam;* et Santo Hieronimo dice: *Principibus, et potestatibus fidem et reverentiam servari oportet, quam qui non exibuerit, apud Deum proemia habere non poterit: in cap. 20 Regum vers.* 3. Et in questo Regno non venne mai Delegato Apostolico, perchè stando la Regia Monarchia, come è, non ci è altco Legato che sua Maestà, et soi Vicerè, come è detto; et nelle scritture del vostro Arcivescovato di Palermo trovarete che Re Rogero nell'anno 1133 proferio sententia di excomunica, e nel vostro Vescovado di Siracusa Re Tancredo Figlio di Guglielmo proferio sentenza di scomunica nell'anno 1188 (42), e nel libro delle prelazie della Regia Cancellaria appaciscono diverse sentenze di escomuniche prolate per li Serenissimi Re di Sicilia; et molte altre istorie si trovano allegate, che si lasciano, per non dire tanto; et le persone di doctrina che averanno lette l'istorie di questo Regno, troveranno quel, che fece l'Imperator Henrico marito della Reina Costanza, come Re di questo Regno, per diversi eccessi di persone ecclesiastiche; onde pec le cose sopra scritte siamo certi, che voi, come Prelati, et feudatarj di sua Maestà, et boni vassalli, non solamente conosciriti quel, che tocca al servitio della Corona Reale, ma tenerete per bene tutto quello, che per noi si ha provisto; certificandovi, che non si ha mancato mai, nè si mancherà tener lo rispetto, che conviene alla dignità Apostolica; però non si deve, nè par honesto, che sotto colore del Vescovato si habbia a derogare, et causare diminutione alla Real preheminentia, et Regia Monacchia; al cui augumento, et defensione sono obbligati, come boni vassalli, tutti Prelati, et personi Ecclesiastici di questo Regno; et taceremo dirvi, ch'essendo queste cose della importanza che sono, et tractandosi de prejuditio della Corona Reale,

et della Regia Monarchia acquistata da tanti tempi per li multi e grandi servitij fatti alla Sede Apostolica, per l'antecessori di gloriosa memoria, et della Maestà Cesarea, et osservata fin oggi per la Maestà sua con tutti li remedj, che più sono stati necessarj, non conviene, che hora si havesse da permettere, che si mettesse in dubio quel che da tanto tempo è stato certissimo; et se per l'avvenire occorrerà che li Prelati, et persone Ecclesiastiche, quali hanno di sua Maestà, prelazie, et benefitij, et altri, non farranno quel, che sono obbligati per la conservazione predicta de la Real preheminentia, et Regia Monarchia, non si manchirà per noi di farsi la provisione, che conviene a simili eccessi. Dat. Messanae die tertio Octobris XIV Ind. 1555. Joan de Vega.

Si dichiara, di essere il sacro Sovrano diritto della Legazia Apostolica, la gioja più preziosa della Real Corona, e quindi restano avvertiti i Prelati del Regno a guardarsi di inferire il menomo pregiudizio o qualsiasi ombra di lesione alle eminenti prerogative della Regia Monarchia ed Apostolica legazia di S. M. in Sicilia.

Carlo III di Borbone Re di Sicilia.

Nel R. Nome il Vicerè Corsini al Giudice della Regia Monarchia. Palermo 4 agosto 1750 Sicul. Sanct. T. 4, pag. 324.

DIPLOMA XLIII.

Con dispaccio spedito per via della Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico in data delli 25 del trascorso sono stato prevenuto di Real ordine, come siegue: « Eccellentissimo Signore— « Nel medesimo tempo, che il Re resta pienamente informato di quanto V. E. ha rappresentato con le sue lettere dei 12, 19, e « 26 del passato, sopra le controversie giurisdizionali insorte tra cotesto Giudice della « Monarchia, e l'Arcivescovo di cotesta Città « per ragion dei monasterj di Santa Chiara, « e di S. Benedetto di Ciminna, e medesimamente resta molto soddisfatto del particolare « zelo, che ha manifestato V. E. per il sostegno dei dritti della Legazia Apostolica, « come ancora di tutte le disposizioni, che « V. E. ha dato a tenore di quanto la Giunta « dei Presidenti e Consultore, ed il Giudice « della Monarchia le consultarono, mi ha comandato sua Maestà in risposta di prevenire « a V. E. come lo eseguisco, le seguenti reali « disposizioni pel lor dovuto compimento, ed « esecuzione. Che sua Maestà ha sentito con « gradimento, che il detto Arcivescovo, fattosi carico di appartenere al Giudice della Monarchia l'appellazione tanto sopra l'occorso della « fenestra delle Monache di Santa Chiara, « quanto sopra quello della professione della « monaca del Monastero di Ciminna, abbia « spontaneamente ceduto, e si sia desistito dalle « sue contrarie pretenzioni, con aver eseguito « le proviste del Tribunale della Monarchia, « col quale operato resta rimosso autenticamente tutto il pregiudizio, e qualsisia ombra « di lesione alle prerogative della Legazia: che « del pari come con tale esecuzione restano « gli atti nell'Archivio della Monarchia per la « futura memoria, così anche V. E. faccia consapevole (sempre che non l'avesse fatto) la « Giunta dei Presidenti e Consultore, affin di « far le note col registro nelle margini delle « sue consulte, per servire di monumento ed « esempio in altri somiglianti casi, che potessero occorrer nell'avvenire. Che subito faccia « V. E. togliere il disterro a tutti coloro, che « per la dipendenza di Santa Chiara furono « esiliati fuori della diocesi di Palermo, in riguardo di esser cessata la controversia, a « cagion di cui si giudicò darsi questa mortificazione; che rispetto al Canonico di Potenza D. Gerardo Cuminelli, lascia sua Maestà « all'arbitrio di V. E. se giudica farlo chiamare immediatamente, o dopo qualche altro « giorno dall'esilio; ben inteso però, che assolutamente si deve sospendere la formazione « del processo, che consultò la Giunta dei Presidenti e Consultore contro il detto Cuminelli per aver disobbedito, e dispregiato l'autorità e giuridizione del Tribunale della Monarchia, così per non convenire che si facciano simiglianti atti, come ancora per esser « cessata la quistione principale: che V. E. prevenga alla Giunta dei Presidenti, e Consultore « di tener presente (sempre che occorreranno « simiglianti quistioni giuridizionali) il Real « dispaccio delli 24 marzo 1734, che devo « servire di regola, e guida per determinare, « e per ultimo che spedisca biglietto a cotesto « Arcivescovo, significandogli l'ordine di sua « Maestà, essere stato del suo speciale Real « aggradimento la esecuzione data dal medesimo Prelato alle lettere del Giudice della « Monarchia sopra le due citate dipendenze, « come ancora di quanto avea ultimamente ope-

« rato per acquietare le Moniali di Santa Chiara; « in considerazione di che è venuta sua Maestà « clementissimamente a comandare, che si chiamassero dall'esilio gli esiliati, e che nel medesimo tempo per la totale quiete di quelle « religiose spera sua Maestà, che non solamente il detto Prelato reintegrirà i tre Confessori straordinarj, sempre che gli abbia « sospesi per il solo motivo della controversia, « ma anche che il riferito Arcivescovo considererà il Tribunale della Monarchia, COME « LA GIOIA PIU' PREZIOSA DELLA SUA REAL CORONA, ed il Giudice della Monarchia, come « suo Delegato, in cui tiene depositato l'esercizio del sacro sovrano dritto della Legazia « Apostolica, e che concorrendo nel detto Prelato tante particolari riflessioni, che lo interessano e distinguono nell' amore del Real « servigio, servirà di norma, ed esempio agli « altri nella buona armonia verso il medesimo « Tribunale e suo Giudice, dimodochè sempre « che gli occorressero competenze giuridizionali, quantunque stimasse il medesimo Prelato di umiliare a sua Maestà la notizia, « non per questo può negare la esecuzione, « nè sospenderla. » Tutto lo che comunico a V. S. per suo compimento ed intelligenza, procurando di far subito ritirare gli esiliati dal loro disterro; poichè se bene lascia S. M. al mio arbitrio il ritorno del Canonico Comincelli, ho stimato ancora, che egualmente cogli altri gli sia tolto il disterro, e così lo potrà V. S. eseguire. Iddio guardi a V. S. molti anni. Palermo a' 4 di agosto 1750.

Il Re col carattere di Legato nato Apostolico in Sicilia, destina dei Prelati Visitatori dei Monisteri esenti dalla giuridizione degli Ordinari ed ordina che gli atti della visita si trasmettano alla M. S. onde statuirsi ciò che si giudicherà espediente.

FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Nel Real Nome il Principe di Trabia Ministro degli affari Ecclesiastici, a S. E. il Luogotenente generale in Sicilia. Napoli 14 dicembre 1844. Mia collezione MSS. vol. III.

DIPLOMA XLIV.

ATTESE peculiari circostanze si è degnato il Re nostro Signore destinare il Cardinale Arcivescovo di Palermo a visitatore del Monastero della Congregazione Olivetana in codesta Capitale, con le facoltà necessarie ed opportune, anche ad effetto di nominare due convisitatori l' uno cioè del Clero Secolare, e l'altro del Clero Regolare. Vuole però sua Maestà che dal Porporato anzidetto si trasmettano alla Maestà Sua la relazione, e gli atti della Visita, onde potersi statuire ciò, che si giudicherà espediente. (43)

Nel Real Nome lo partecipo all' E. V. perchè si serva farne l'uso conveniente, ed in riscontro al di lei pregiato rapporto del 26 maggio ultimo.

Napoli 14 dicembre 1844. Firmato — Il Principe di Trabia.

TITOLO III.

DE' CARDINALI.

Si dispone, che uno dei Cardinali di S. R. C. sia un Prelato nativo Siciliano.

FERDINANDO II DI CASTIGLIA RE DI SICILIA.

Cap. IV del R. decreto dato nella città di Calatagud 18 maggio XIV Ind. 1481. intr. Capit. Regni Siciliae Tom. 1, p. 517.

DIPLOMA XLV.

ITEM LO REGNO predicto, lo quale temporibus jam decursis è stato decorato, et illustrato in Romana Curia non solum de Cardinali, ma etiam de Summi Pontifici (44), et al presenti ipso Regno è sine aliquo honore, et dignitate in Romana Curia: supplica, actisa sua devotissima fidelt à, che teni a vostra Eminentissima Majestà, si degni interponiri Regias partes, facendo instantia a la Santità de nostro Signuri che voglia promovere uno Cardinale, oriundo, et nato in quillo Regno; grato tamen a la Majestà vostra: aczochè quillo pocza vacari a lo servitio di vostra Altecza; et de tal promotione quillo Regno sia decorato.

Regia Majestas curabit cum Summo Pontifice ut supplicata concedatur.

Sullo stesso argomento.

CARLO V IMPERATORE RE DI SICILIA.

Cap. CX conchiuso nel gen. Parl. tenuto in Palermo, pridie nonas aprilis 1535. Capit. Regni Siciliae T. II, p. 79.

DIPLOMA XLVI.

ITEM SUPPLICAT totius Regni Universitas, quod

ex quo inter alia Regni capitula supplicata et concessa per Catholicum Regem don Ferdinandum divae memoriae, fuit et est capitulum tenoris sequentis : *Item lo Regno predicto, lo quale temporibus jam decursis ha stato decorato, et illustrato in Romana Curia non solum di Cardinale, ma di Sommo Pontefice, et al presente esso Regno è sine aliqua honore, et dignitate in Romana Curia: supplica attesa sua fedelissima, et devotissima fedeltà, che teni a vostra Eminentissima Majestà , che si degni interponiri Regias partes, facendo instantia alla Santità del nostro Signuri , che voglia promovere uno Cardinale , oriundo e nato in Regno, grata tamen alla Majestà vostra; aczochè quillo pocza vacare alla servitio di vostra Alteza, e di tali promotione detto Regno sia decorata. Sua Majestas curabit cum Summa Pontifice, ut supplicata concedantur.* Et detto capitolo non ha avuto effecto in persona alcuna del Regno ; et al presente si trova in detto Regno lo Illustrissimo, et Reverendissimo don Henrico de Cardona de domo Regia, Archiepiscopo della città di Morreale, affetionato del detto Regno, molto affettato e ben voluto, et tenuto e reputato per uno dello detto Regno grato già a vostra Cerarea , et Catholica Majestà; supplica pertanto a vostra Majestà , che li piaccia detto capitolo fare avere effetto in persona di detto Illustrissimo et Reverendissimo Archiepiscopo di Morreale , et sia promosso a detta dignità di Cardinale Siciliano; azochè sia l' honore del detto Regno in detta Romana Curia et possa vacare in lo servizio di vostra Cesarea et Catholica Majestà.

Sua Majestas in praesentiarum non decrevit scribere pro aliqua persona pro Cardinalatu: cum tamen circa haec intendere poterit, habebit praefatum Archiepiscopum commendatissimum tanquam personam de se benemeritam. (45)

Sullo stesso argomento; ed inoltre si dispone, che quel Prelato che verrebbe promosso al cardinalato dovesse intitolarsi Cardinal di Sicilia.

Il medesimo Carlo V Imperatore.

Cap. CCXII. Decretato nel Castello d' Arnehm 7 febr. IV Indic. 1546 Capit. Regni Siciliae Tom. 2, p. 187.

DIPLOMA XLVII.

Perchè la buona gratia, et clementia di vostra Cesarea Majestà in questo suo fedelissimo Regno, ha fatto et farà provisione di Prelati regnicoli: e lo detto Regno avendo sempre desiderato che uno dei regnicoli fosse promosso a dignità de' Cardinali, il quale si avesse da intitolare *Cardinale di Sicilia;* supplica a vostra Cesarea Majestà, si degni interponere le sue parti colla Santità del Sommo Pontefice, perchè voglia promuovero uno delli Prelati di questo Regno a dignità di Cardinale, il quale si dovesse intitolare *Cardinale di Sicilia :* acciocchè il detto Regno resti decorato di tale dignità.

Sua Majestas, cum circa haec intendet, erit memor Siculorum benemeritorum.

Il Papa manda il berretto rosso al Cardinale denominato di Palermo, stato creato a contemplazione e raccomandazione dell' Imperatore Carlo V.

Papa Giulio III a Pietro d' Aragona
Cardinal presbitero denominato di Palermo.

Bolla data da Roma in S. Pietro li 22 dicembre 1555 apud d' Angelum in Addit. ad Rocc. Pirr. MSS. nella Bibl. del Senato di Pal. QQ. H 121, ed estratta dal Tabul. dell' Archivio di Castelvetrano vol. 16, f. 654.

DIPLOMA XLVIII.

Cum nostra tuae virtutis consideratione, vitaeque cum magna pietatis, religionis, innocentiaeque laude acta: tum charissimi in Christo filii nostri Caroli Romanorum Imperatoris semper Augusti commendatione, ac contemplatione factum est , ut hodie cum esset status supplendo ordini sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium jejuniorum dies: Nos tuae dignitatis, tuorumque in Ecclesiam Dei meritorum rationem habendam duxerimus. Itaque de venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio, atque assensu, te ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Praesbiterum Cardinalem creavimus. Sperantes eam virtutem, ac probitatem, quae in te est, nunc hoc majus veluti theatrum, in quo se exerceat adeptum: uberiores ad Dei laudem, ejusque Ecclesiae Sanctae aedificationem in diem ex te fructus edituram. Quare cum nunc Biretum rubrum, quod est primum istius dignitatis insigne, circumspectioni tuae per dilectum filium Joannem Mariam Contucium familiarem nostrum mittamus. Tuae erunt partes, ita tum Biretum ipsum, tum ipsam illam, quam id, designat, dignitatem suscipere, ut nostrum hujusmodi amplum de te judicium grato animo agnoscens Sanctam hanc Apostolicam Sedem, cujus honorificentissimum membrum jam es effectus; omni tua opera, consilio, studio, fide tibi in Domino tuendam atque observandam esse existimes. Dat. ec.

Il cennato Cardinale detto di Palermo, non potendo per legittimo impedimento accedere in Roma, onde ottenere per mano del Pontefice, giusta il consueto, il cappello rosso, il Papa gli accorda l'indulto di ricevere l'imposizione dello stesso cappello da un Prelato cattolico qualunque, a scelta del medesimo Cardinale.

Lo stesso PAPA GIULIO III *al surriferito* PIETRO D'ARAGONA *Cardinal detto di Palermo.*

Bolla data in Roma in S. Marco li 20 luglio 1554 apud cit. d' Angelum extr. dallo stesso Tabulario fol. 651.

DIPLOMA XLIX.

ETSI EA MENTE eramus, ut tu juxta antiquum et magis probabilem morem pileum rubrum alterum istius per Nos superioribus mensibus, collatae dignitatis insigne, praesens de manu nostra, caeterorum venerabilium fratrum nostrorum assistente, corona reciperes: tamen de tuis impedimentis certiores facti, quae tuum ad nos adventum in magis opportunum tempus differre cogant. Nos ex paterna nostra in te benevolentia commoditati tuae etiam in hac parte consulere volentes, libenter adducimur, ut tibi hoc onus nunc veniendi ad nos remittamus. Ut igitur etiam absens omnia insignia praefatae Cardinalatus dignitatis a nobis habeas, mittimus ad te per dilectum filium Vincentium Beucium, qui ut cum debita, ac solita caeremoniarum observatione tibi tradatur. Mandamus praesentium tenore unicuique Catholico Antistiti per te eligendo, ut celebrata prius ab eo solemni Missa in Ecclesia quae tibi videbitur et recepto a te in manibus suis juramento, cujus forma praesentibus litteris est annotata, ipsum pileum capiti tuo nomine nostro reverenter imponat. Juramenti enim per te praestandi, quodque in publicum instrumentum redigi, ac per te statim nobis mitti volumus.

Si chiede al Re la grazia d'intercedere presso la Santa Sede, acciò alcuni de' Prelati Siciliani fossero ammessi nel sacro Collegio dei Cardinali.

FILIPPO I RE DI SICILIA.

Cap. CX decret. in Aseca li 15 maggio 1596 inter Capi. Regni Siciliae T. II, p. 311.

DIPLOMA L.

PER ESSERE STATO esso Regno a tempi passati illustrato nella corte romana non solamente di numero di Cardinali, ma eziandio di Pontefici, supplica umilmente a vostra Maestà, che si degni continuare a favorirlo appresso sua Santità, acciocchè siano posti in quel sacro Collegio di Cardinali, Prelati e persone naturali di esso Regno, grati alla Maestà vostra, per servizio della Real Corona sua, nella quale risiede la protezione e difesa di Santa Chiesa.

Sa Magestad harà con mucha voluntad acerca desto con su Santidad el officio, que a tam buenos y leales vassallos se deve.

Si statuisce, che i Cardinali di S. R. C. sieno trattati col titolo di Eminenza Reverendissima

FILIPPO III RE DI SICILIA.

Al Vicerè duca d'Albunquerque Madrid 23 febraro 1631 Pragm. Regni Siciliae vol. III Cesini tit. 3 pragm. 2 pag. 29

DIPLOMA LI.

HAVIENDO entendido la resoluçion,ché Sú Sanctidad há tomado en quanto, che los Cardinales sean tratados de Eminenza, (46) y consideradose acá sobre esta novedad; he resuelto atendiendose como es justo á la satisfaçion de sú Beatitud, y ala Dignidad de los Cardinales del Sacro Colegio, che se llame de Eminenza Reverendissima, e che es Jo mismo que el conto de Monte Rey há comenzado á hazer en Roma sin innovar el Infante Cardinal mi hermano con ellos en el trato, de que he querido advertiros paraque le tengais entendido: de Madrid a 23 de Hebrero de 1631. YO EL REY.

Sullo stesso argomento del Dipl. L*, dissentendo però il Braccio militare.*

CARLO III DI BORBONE RE DI SICILIA.

Capitolo conchiuso nel gener. Parlam. tenuto li 25 ottobre V indiz. 1741 apud Mongit. Parlam. di Sicil. vol. 2, pag. 263.

DIPLOMA LII.

CONSIDERANDO i due Bracci ecclesiastici e demaniale le qualità che rendono cospicuo per ogni conto Monsignor Arcivescovo di questa Capitale; pertanto supplicano la Maestà Sua, si serva intercedere da Sua Santità che fosse

detto Prelato decorato del cappello cardinalizio, conchè in appresso tenendo presente sua Maestà la grazia accordata al Regno nel 1481 dal serenissimo Re Ferdinando, si compiaccia intercedere dalla Santità sua, che fosse sempre uno de' Prelati di questo Regno decorato della Dignità suddetta Cardinalizia.

Il Braccio militare però dissente, perchè essendo di Patronato Regio tutti li vescovadi di Sicilia, conosce difficile di ottenersi la grazia che si ricerca, non dipendendo la elezione di un Cardinale dalla sola volontà di sua Maestà; non stima come a' buoni vassalli del Re d'impegnare la sua Reale autorità in un'affare che direttamente dipende dalla Corte Romana. *Trasmittatur ad suam Regiam Majestatem* — PAPÈ PROTHONOTARIUS.

Per delegazione di S. Santità il Re dà la Berretta Cardinalizia a S. Em. il Cardinal Trigana Arcivescovo di Palermo.

FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

A Mr. Puglieri Ablegato Apostolico. Palermo 10 luglio 1839. Estr. dal Giorn. Officiale la Cerere: Pal. 1834, num. 153.

DIPLOMA LIII.

Il bene della santa nostra Religione, interessando vivamente il nostro cuore, non potevamo non sentire il desiderio, che l'attuale Pastore della principale Chiesa di questi nostri Reali Dominî fosse elevato alla porpora. La particolar benevolenza del sommo Pontefice avendo secondato i nostri voti, monsignor D. Gaetano Maria Trigona e Parisi è già fregiato della dignità cardinalizia; le sue rare virtù hanno ricevuto già luminoso compenso; l'illustre Metropolitana Chiesa di Palermo giustamente attaccata al suo Pastore, vede con gioja seder sulla sua cattedra un nuovo porporato. Paghi i nostri desiderî, fa d'uopo che sia noto al santo Padre la riconoscenza nostra. Ella, che tanto degnamente adempie l'onorevole missione, sia l'interpetre di questi sinceri nostri sentimenti presso l'augusto Capo visibile della santa Chiesa. *(Sieguono le cerimonie praticate nella R. Cappella Palatina di Palermo; e priachè Sua Maestà avesse posta in testa del Cardinale la berretta Cardinalizia, in questa guisa rispose all'Ablegato, che gliene presentava il breve Pontificio).* Accettiamo con piacere l'incarico che la Santità di Gregorio XVI ci affida. Ella che è presente al solenne atto religioso, darà conto alla Santità Sua dell'adempimento che personalmente vi ha dato il suo Legato Apostolico. *Prerogativa preziosa*, che non sappiamo valutar meno dei nostri Maggiori nella loro nota pietà. Il santo Padre, che conosce per fatti la nostra particolar devozione alla Sede di Pietro, gradirà sinceramente i voti nostri per la lunga conservazione e prosperità della sua Sagra Persona, alla quale è tanto strettamente unito il vantaggio della Chiesa universale.

TITOLO IV.

De' Legati, Delegati e Nunzii Pontificii.

Si dichiara di non potersi ricevere in Regno alcun Delegato Apostolico con facoltà di spiegar giurisdizione, essendo ciò lesivo de' dritti della Monarchia di Sicilia. Perciò comanda il Re di cancellarsi subito la esecutoria data al Breve Pontificio che ne contenea la delegazione, e al tempo stesso vuole, che si desse una riprensione a voce ai Ministri Regî che condiscesero a quella esecutoria.

FILIPPO II. RE DI SICILIA

Al vicerè Duca di Ossuna. San Lorenzo 17 di settembre 1611 Sicularum Sanctionum vol. 1, pag. 434.

DIPLOMA LIV.

Per quel che il Duca di Taurisano mio Ambasciadore in Roma scrisse da Napoli con lettera dei 19 di maggio, si è inteso che, quando ricevette l'ordine, che comandai darsi per non ammettere il Breve, ch'erasi domandato a sua Santità, acciocchè la città di Palermo potesse soggiogare con forestieri per insino alla quantità di otto mila scudi di capitale, già si era dispacciato e rimesso costì, d'onde avea avviso ch'era esecutoriato, e l'istesso si è avuto quì per altre strade; ed essendosi veduta, e considerata la forma del detto Breve per la copia, che il Duca rimesse, ci è sembrato che i ministri che condiscesero che si facesse l'esecutoria, dovrebbero riguardare con più di attenzione quel, che spetta al mio real servigio in questa materia, ed il pregiudizio notorio, che da ciò siegue alla mia real preminenza, e al bene pubblico del Regno, perchè il tenor di questo Breve va di accordo colla Bolla di Pio V., la quale giammai si è accettata in cotesto Regno, anzi subito che si promulgò, l'istesso Regno ne fece richiamo, e innanzi l'istesso Pontefice Pio V, si domandò la riforma, ed ulti-

mamente la concedette il papa Gregorio XIV., e che si osservasse la bolla di Niccolò V in tutto, e per tutto, come si scrisse all'Ambasciadore in Roma sotto li 11 di marzo 1611, la cui copia qui si compiegherà; ed oltracciò sono tre le clausole, che principalmente sonosi riparate in questo Breve. La prima, la concessione che fa sua Santità, acciocchè i creditori della tavola possano esser compratori de' censi, compensando i loro crediti, purchè primieramente si liquidi, e dichiari il credito dal Decano della Chiesa cattedrale della medesima città di Palermo, poichè, quantunque spetti agli Ecclesiastici il dichiarare, approvare, o riprovare i contratti in materia di usura, spetta ancora a' magistrati temporali la quistione del fatto sopra l'usura, e il delegar la tal quistione *abdicativè* all'Ecclesiastico, tende in pregiudizio della mia real giuridizione, oltre che a ciò *si aggiugne la conseguenza di riceversi in cotesto Regno un Delegato Apostolico*, cosa che potrebbe allargarsi molto, potendo passare il censo in vario guise a' naturali del medesimo Regno. La seconda si è, che concede sua Santità, che i censi si posson comprare in tutto, o in parte ad arbitrio del medesimo Decano, perchè in tal modo commettesi la esecuzion del contratto già fatto al Delegato Apostolico, privandone il giudice secolare; al che aggiugnesi che potrebbe seguirne l'estrazion delle cause de' naturali del Regno (47), giacchè pretendendosi alcun rimedio dall'arbitrio del detto Decano, si avrebbe da tentare innanzi di sua Santità come Delegante. La terza, che l'Arcivescovo abbia da diputare un notajo, o più per publicar gli stromenti dei censi, perchè con ciò si toglie il poterlo fare gli altri notaj del Regno, a' quali spetta, per avere come hanno, titolo mio. Per tutto questo, e per alcune altre cose, che dal medesimo Breve risultano, conviene accorrer subito per rimediarlo, in quanto si possa; sicchè v'incarico, e comando, che in ricevendo questa, diate l'ordine che convenga, affinchè si revochi la esecutoria del detto Breve, e la città di Palermo non faccia più uso di esso; e che in quanto a' contratti fatti, procuri di soggiogar di nuovo col capitale che ricevette, altrettanta quantità, e redimer con essa i venduti, facendo che si usi ogni diligenza per aver nelle mani, e raccoglier tutti gli atti, che faran menzione del Breve suddetto, in maniera che più non appajano, soddisfacendo prima le parti, e per l'avvenire farete che si usino i mezzi, che per lettera de' 29 di marzo prossimo passato di cui con questa vi si manderà copia, vi ordinai di avvertire, non offerendosene costì altri più convenienti ed a proposito: e darete una riprensione a bocca a' Ministri, che condiscescro alla detta esecutoria, poichè, quando anche non fosse cotanto chiaro il pregiudizio della mia preminenza, ma molto dubbioso, eran pur tenuti ad aver la mira principale ad essa, e alla difesa della mia Real giuridizione, che l'uno, e l'altro procede così di mia volontà: ed avvisiate di mano in mano come si va eseguendo, perchè è ben che si sappia. — IO IL RE.

Si dichiara che non si possa ammettere in Regno alcun Delegato visitatore pontificio, se non quando fosse stato espressamente richiesto da S. M. Per la qual cosa si statuisce, che nell'accordarsi il regio Exequatur ad una bolla colla quale destinavasi un Delegato Apostolico per la compilazione del processo a carico dell'Arcivescovo di Messina e del Vescovo di Catania, si dovesse apporre la espressa clausola, di essere stato destinato a petizione di S. M., e che per quanto riguarda l'interesse civile delle parti, la causa contro i detti prelati, dovesse istruirsi e trattarsi in Regno.

FILIPPO III RE DI SICILIA

Al viceré Duca d'Alburquerque. Madrid 5 maggio 1630 apud Pirrum Sicilia sacra tom. 1, pag. 558, 559.

DIPLOMA LV.

POSTQUAM scripsi literas 17 aprilis ad responsionem tuarum 22 octobris, in quibus agebatur de nostro regio consilio inito, in quo convenerant Visitator generalis Petrus de Ryagno et Leva, ac Praesides et Consultor in Sicilia, qui simul decrevistis, praescribendum esse Comiti Montisregis Romae nostro regio oratori, ut ad summum Pontificem instaret, quod sua Beatitudo dignaretur in Siciliam transmittere Apostolicum Visitatorem contra praesules Messanensem, et Catanensem, ita et ego praescribendum volui etc. Propterea vobis praecipio, ut iterum ad Consilium convocetis praefatum Visitatorem, Praesides, Consultorem, Judicem Monarchiae, ac utrumque fisci patronum, ut omnia fiant sine juris regii praejudicio. Visitator tamen Apostolicus informationes recipiat adversus hos Praesules de perpetratis excessibus, ut juxta sacros canones inde puniantur. Ea vero quae ad partium interesse spectant, ut moris est, in Regno agitentur. In super cum rescripta apostolica

executioni sunt danda, apponenda volo verba, *quod meo Regio nomine, et supplicationibus ad punienda horum Praesulum delicta destinatus est Visitator Apostolicus.*

Si accorda la esecutoria colle clausole tutelari dei diritti regi, ed a mente del sopra inserto real diploma, alla bolla di Papa Urbano VIII dei 6 luglio 1630, colla quale si destinava il Vescovo Martorano per Delegato della S. Sede, onde raccogliere informazioni degli eccessi e delitti commessi dal vescovo di Catania.

IL VICERÉ DUCA D'ALBURQUERQUE.

Alla Giunta de' Presidenti e Consultore. Palermo 16 agosto 1630 apud Pirrum loc. cit. pag. 359.

DIPLOMA LVI.

MANDAT sua Excellentia, quod illustres Praesidentes, et Consultor, et spectabiles fisci patroni referant cum interventu illustris Visitatoris. Perdicarus secretarius eodem facta relatione praedicta, cum interventu praedicto, sua Excellentia providet et mandat, quod fiant executoriae. *Corsectus* fisci patronus. Et volentes nos, ut aequum est Apostolicis litteris conformes reddere, providimus, et ita harum serie vos monemus, attenteque hortamur, quatenus praeinsertas Apostolicas litteras impetratas ad instantiam suae Catholicae Majestatis, pro verificatione criminum, excessuum, et delictorum in personam praedicti rev. Episcopi, et juxta formam contentam in litteras suae Catholicae Majestatis 5 maii, et executas in Regno die 3 augusti 1630 et non aliter omnia et singula etc. Data Panormi 16 augusti 1630. EL DUQUE DE ALBURQUERQUE. *Corsectus F. P.* (48).

Si permette, che possa procedere il Delegato Apostolico, spedito dalla santa Sede a petizione del Re, contro l'Arcivescovo di Messina; e tutto ciò che sull'oggetto possa occorrere, debbe conferirlo col Viceré.

LO STESSO FILIPPO III.

Al Conte di Alburquerque Viceré in Sicilia. Madrid 14 dic. 1630, vol. 1° delle Reali Cedole n. 319, pagina 405, MSS. nella Bibl. del Collegio Massimo della Compagnia di Gesù in Palermo App. 1, B. 5.

DIPLOMA LVII.

EL CONDE de Monterey me ha dado cuenta en carta de 10 de Julio, como havia recibido lo que, se mandè escribir a 5 de Mayo, ordenandole pediesse a su Sanctidad Delegado particular contra los prelados de Meçina, y Catania, con occasion de haver recebido un papel del Arcobispo de Meçina, en que represeutava los inconvenientes, y perjuicio, que se seguia al Tribunal de la Monarquia, de que fuesse Visitador en esse Reyno para el efecto dicho, y que os embiò copia del dicho papel con correo en diligencia, paraque llegasse à vuestras manos antes, que el Delegado a Sicilia, por las consideraciones que el os escriviò, y porque en la dicha carte de 10 do Julio dize el Conde, que su Sanctidad ha nombrado por Delegado al Obispo Martorano, para averiguar los excessos del Arcobispo de Meçina (49) y aqui se ha subido, que se le dio ya el executar al Breve, con parazer de todos los Ministros de la Junta, que de orden mia hisistes sobre esto paraciendole, que no tenia inconveniente, y ser cosa hecha otras uezes, que shalla el Delegado al presente en Meçina executando su commission segun ha yeritto el Juez de la Monarquia en carta de 26 de Agosto, y que procede ajustadamente conforme a ella, no es justo, ni conviene en niugana manera, que haviendo sido delegado contra el de Meçina, haya dilacion alguna en lo que toca al Obispo de Catania, de cuyo modo de proceder se han entendido excessos tan grandes come sabeys, y assi he mandado escrivir al Conde, que haya luego viva inistancia a su Sanctidad, paraque tanbien lo manda dar contra el de Catania, paraque averique sus excessos, y se proceda contra el conforme alos canones, y que se comunique con vos sobre la que se ofreçiere desta materia. Delo que os he querido avisar, paraque lo tengais entendido, y os correspondays con el Conde sobre esto governando os en lo que fuere necessario, conforme a las ordenes, que de a qui se os han embiado, y avisandome deloque se hacer. De Madrid a 14 de diziembre 1630. — YO EL REY.

Si ordina, che si riunisca la Giunta de' Presidenti e Consultore, per riferire in occasione della esecutoria data ad una carta della sacra Congregazione de propaganda fide, *colla quale destinavasi un Visitatore Apostolico delle Chiese e persone di rito Greco del Regno; considerandosi il pregiudizio che verrebbe inferito alle preminenze della Regia Monarchia di Sicilia, colla introduzione di simiglianti Visitatori Pontificii.*

Filippo III re di Sicilia

Al Vicerè Duca d' Alburquerque, Madrid 9 ottobre 1631. Vol. 1, delle lettere reali n. 357. pag. 475. MSS. nella regia Bibliot. del Collegio massimo della Compagnia di Gesù in Palermo App. 1, B. 5.

DIPLOMA LVIII.

Vuestra carta de 16 Mayo se ha reçivido, y visto, que por la Congregacion de propaganda fide se despacharon las letras de qne me embiastes copia, por las quales se dà potestad ampla de Visitador Apostolico de todas las Iglesias, y personas de rito Grieco, que hay en esto Reyno, al doctor Lucas Coquilla Canonigo de la Catrhedal de Meçina, y como haviendose ya por el Abogado Fiscal Pietro de Amico conçedido la executoria, vino a noticia del Juez de la Monarchie, che haze officio de consultor, y os diò el aviso, con el qual hizistes, se recoquiesen las letras, y se suspendiesse el etrengar a la parte la exequtoria, y que d' orden vuestra se junctaron los Presidentes, y Consultor a los quales pareçio se me diesse quenta de todo con copia de las letras, y que se impediesse qualquier execucion mientras no fuesse respuesta mia, y porque la materia es de mucha consideracion, por los inconvenientes quo podrian seguirse de la introducion destos Visitadores Apostolicos generales al Tribunal de la Monarquia desse Reyno: os apprueb o el haver decho recoger las letras, y que se suspendiesso el entregar a las partes la exequtoria, que es muy conforme al zelo, y attencion, que siempre haveys mostrado a las cosas de mio servicio, y os orden, que holutys ajuntar los Ministros que antes, y os paracier entre los quales se confiera la materia, y lo que ha havido en esto por lo passado, y todo lo que se pueda, y deve hacer en este caso, y mo aviseys de todo, y el en *interim* non se haga novedad, ni se de lugar, a que se siga algun perjuicio a me derecho, entendiendo os sobre est con el Ambaxador en Roma, a quien el a qui se escriverà encargandole le que haga con su Santidad, y que los Ministros, que convonga todos los officios, que juzgares por a proposito, paraque somesante novedad nò passe adelant. De Madrid a 9 de octobre 1631. Yo El Rey (50).

Si dichiara, che in Sicilia essendo il Re Legato nato Apostolico, non può per questa parte dei Reali Dominî ammettersi l'ingerenza del Nunzio Pontificio risedente in Napoli, ed in conseguenza si comanda, che per quanto concerne la Sicilia, non possa il Nunzio riguardarsi che col semplice carattere di Diplomatico.

Ferdinando II re del regno delle due Sicilie

Nel real nome il Principe di Campofranco Luogotenente generale in Sicilia. Al barone di Montenero Intendente della Valle di Trapani. Palermo 2 maggio 1836. Giornale dell' Intendenza di Trapani anno 1836 n. 5, pag. 67.

DIPLOMA LIX.

Nella circostanza di aver preso parte il Nunzio Apostolico in riguardo alla elezione dei provinciali di un'Ordine religioso in Sicilia, il signor Ministro per gli affari di Sicilia presso S. M. in Napoli, in data de' 23 marzo ultimo ha comunicato di avere sul proposito umiliato alla M. S. fra le altre cose la seguente considerazione : Che in Sicilia essendo il Re Legato nato della Sede Apostolica, non può per questa parte de' reali Dominî ammettersi l'ingereoza del Nunzio Apostolico, menochè si considerasse come un diplomatico, nel qual caso dovrebbe nella sua corrispondenza dirigersi esclusivamente al Ministero degli affari esteri, dal quale ne sarebbe informato il Ministero degli affari di Sicilia; ed ha partecipato al tempo stesso che S. M. nel consiglio ordinario di stato del 21 marzo detto in Capo di Monte, si è degnata fra le altre cose approvare, che il Nunzio Apostolico si riguardi per la Sicilia col solo carattere di diplomatico (51), e che occorrendo di tenersi corrispondenza con lui ed il Ministro degli affari di Sicilia, debba questa esegnirsi per mezzo del Ministro degli affari esteri. Il che comunico a Lei di Real Ordine per sua intelligenza, e per inserirlo nel giornale d'Intendenza. Palermo 2 maggio 1836. — Il principe di Campofranco.

TITOLO V.

DEI METROPOLITANI.

CAPO I.

Dell' Arcivescovo di Palermo.

SEZIONE I.

De' diritti metropolitici e del primato dell'Arcivescovo di Palermo.

Sono confermati alla Metropolitana Chiesa di Palermo gli antichi suoi diritti ed onori; e quindi si statuisce, che ritornino sotto la pristina di lei potestà i Vescovadi ad essa suffraganei, concedendosi pertanto all'Arcivescovo l'uso del pallio secondo l'inveterato costume della medesima Chiesa.

PAPA GREGORIO VII.

Ad Alcherio Arcivescovo di Palermo. Roma 16 aprile 1083. Apud Pirrum Sicilia sacra tom. 1, pag. 70, in Not. Eccles. Panorm.

DIPLOMA LX.

SUMMÆ SEDIS Apostolicae cujus licet indigni curam gerimus, contemplatione monemur, ut omnibus sacris Ecclesiis, quae defendi, seu roborari nostrae auctoritatis privilegiis expetunt, nos, in quantum favet justitia, libenter annuamus, et earum rectoribus bonorum suorum insignia, quae antiquitus obtinuisse noscuntur, requirentibus per nos, largiente Domino facilis praebeatur assensus; praecipue tamen oportere arbitramur, ut rudibus ecclesiis, scilicet noviter ad fidem, vel venientibus, vel redeuntibus nostri favoris fiduciam, et apostolici muniminis securitatem pronius indulgeamus, quatenus, quae miserante Domino perfidiae tenebras, ac erroris laqueos evaserunt, eodem juvante in Christianae fidei vigore, ac religionis amplitudine per nostrae benignitatis studium ac tuitionis adjutorium, ut magis, et magis excrescere valeant. Quamobrem carissime frater Alcheri (52), Panormitanam Ecclesiam, cui tu Domino auctore praeesse dignosceris, quae quondam nobilis, et famosa, postmodum peccatis exigentibus in Saracenorum potestatem, perfidiamque redacta, nunc revera ad Christianam fidem labore, vel instantia filii nostri gloriosi Ducis Roberti Domino innuente conversa est, te postulante, privilegio Apostolicae liberalitatis fulciri. Nos tam justae petitionis intuitu, quam etiam praefati Ducis amore, quam, id scimus optare, et cupere, gratenter concedimus, tribuimus, atque largimur. *Apostolica igitur auctoritate confirmamus eidem Ecclesiae, et per eam tibi, quidquid dignitatis antiquitus tenuisse probatur* (53), *id est omnes ejus suffraganeos Episcopatus*, vel si qui destructis illis, in eorum loco statuti sunt, vel opitulante Domino statuentur, ut in praefatae tuae Ecclesiae pristinam redeant potestatem. Insuper quicquid possessionis per Regalem largitionem, et justam concessionem antiquitus habuisse, ac quicquid, quod justitiae non contradicit, antiquis superaddidisse dignoscitur. Proinde praesentis auctoritatis nostrae decreto tam praesentium, quam et futurorum hominum temeritatem coercentes interdicendo statuimus; nullum Regum, vel Imperatorum, Antistitum, nullum quacumque dignitate praeditum, vel quemquam alium audere de iis, quae eidem Ecclesiae a quibuslibet hominibus de proprio jure jam donata sunt, vel in futurum conferentur, auferre vel diminuere. *Praeterea fraternitati tuae Pallii usum secundum antiquum Ecclesiae tuae morem concedimus*, ut in eo inter missarum solemnia, his duntaxat festivitatibus utaris, videlicet Nativitate Domini, festivitate S. Stephani, Epiphania, Coena Domini, Resurrectione Domini, Ascensione, Pentecoste, et quatuor festivitatibus S. Mariae, Nativitate S. Joannis Baptistae, natalitiis Apostolorum, S. Laurentii, in festivitate Omnium SS. quae celebratur Kal. novembris, et die tuae ordinationis, et in festivitatibus SS., quorum reliquiis tua decoratur Ecclesia; atque in ordinatione Episcoporum (54), seu caeterorum clericorum, et in consacratione Ecclesiae. Hortamur itaque fraternitatem tuam, ut honor tantae dignitatis, supplementum utique totius sacerdotalis ordinis moribus tuis conveniat; et non solum exteriori, sed interiori homini tuo decorem praestet, et gratiam; siquidem ista sunt pallii, ista sunt hujusmodi indumenti signa, ut Dominum ex toto corde, et tota anima, et omni virtute diligas, et proximum tuum sicut te ipsum. Nam licet ad usum pallii omnium virtutum ornamenta sint necessaria, inseparabiliter tamen charitas, quae omnes superexcedit, ac pollente dignitate comitari convenit. Ad imitanda igitur omnium bonorum instrumenta, vita et scientia tua subditis tuis sit forma, et regula, ut si quid in eis ex humana fragilitate reprachensibile depraehenditur, intuitu sanctae conversationis tuae ad

rectitudinem sinceritatis corrigatur: quibus sic studeas dispensationis jura moderari, ut in corrigendis vitiis, et zelo rectitudinis ferveas, et modum temperantiae non excedas; et ut paucis multa explicemus quidquid in SS. Patrum dictis repereris, ad tuam, et eorum, qui tibi subduntur, utendum censeas aedificationem. Quatenus documentis tuis instructi, atque boni pastoris vestigia sequuti, ad regnum summi Pastoris tecum valeant pertingere, et perpetuae vitae felicitatem percipere. Datum ec.

Si dichiara, che la Città di Palermo, sin quando ne furono cacciati i Saracini, sia stata la prima ch'ebbe il titolo di Metropoli. Onde si confermano all' Arcivescovo di essa i diritti metropolitici, e si comanda a' Vescovi suffraganei, di prestare la dovuta obbedienza riverenza ed onore ad Ugone Arcivescovo di Palermo

PAPA ADRIANO IV.

Ai vescovi di Girgenti, di Mazzara e Malta suffraganei alla Chiesa di Palermo. Benevento a 10 luglio 1154. Apud Pirrum Sicil. sacr. Not. Eccles. Panorm. tom. 1, pag. 94.

DIPLOMA LXI.

NE IN ALIQUA provincia fidelibus christianis sacrum ministeriorum plenitudo deesset, sanctorum Patrum sanxit auctoritas, ut in singulis provinciis aliqua Metropolis haberetur, quae aliis et dispensatione regiminis, et auctoritate officii praesideret. Hoc siquidem nos provinciae Siciliae deesse videntes, *Panormitanam Civitatem, quae solo fere nomine usque modo Metropolis haberetur* (55), in plenitudine dignitatis Metropolim decrevimus statuendam, et civitates vestras ei jure metropolitico perpetuis temporibus statuimus subjacere. Quocirca per Apostolica vobis scripta mandamus, quatenus venerabili fratri nostro Hugoni ejusdem loci Archiepiscopo, sicut Metropolitano vestro humiliter pareatis, et reverentiam, et honorem ei studeatis jugiter exhibere. Datum ec.

Si conferma all' Arcivescovo di Palermo l' apostolica concessione de' tre suffraganei.

PAPA ALESSANDRO III.

Ad Ugone Arcivescovo di Palermo. Bolla data in Anagni li 26 aprile 1160 apud Pirrum Sicilia Sacra Not. Eccles. Pan. tom. 1, pag. 101.

DIPLOMA LXII.

QUANTO majorem devotionem sacrosanctae Romanae Ecclesiae, et nobis ipsis te cognoscimus exhibere, tanto in tuis postulationibus te libentius exaudimus, et petitiones tuas quantum cum Deo possumus effectui mancipamus. Ea propter venerabilis in Christo frater Archiepiscope justis postulationibus tuis grato concurrentes assensu, quidquid in privilegio, quod antecessor noster bonae memoriae Hadrianus Papa super concessione trium suffraganeorum, Agrigentinensis videlicet, Mazariensis, et Melitensis tibi concessit, noscitur contineri. Nos devotioni tuae auctoritate Sedis Apostolicae confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et BB. Petri, et Pauli Apostolorum se noverit incursurum. Dat. ec.

Si sancisce di doversi mantenere l'Arcivescovo di Palermo nella pacifica possessione dei suoi diritti metropolitici sulle Chiese e diocesi suffraganee, e che perciò non possano i vescovi di Malta e di Girgenti, i rispettivi loro uffiziali e Vicari, in alcuna maniera sottrarsi alla dipendenza e giuridizione del mentovato Arcivescovo, sotto la penale di onze mille.

CARLO V. IMPERATORE RE DI SICILIA

Al Viceré, Regi Consiglieri e Prelati tutti del Regno. Gand 10 maggio XIII. Indit. 1450. Apud Pirrum Sicilia Sacra in Not. Eccles. Panormit. tom. 1, pag. 193 a 195.

DIPLOMA LXIII.

FUIT NUPER coram nobis reverenter expositum, ex parte admodum Reverendi in Christo Patris Archiepiscopi Panormitani Praesidis Conciliorum nostrorum: sine ulla controversia apud omnes observatum semper fuisse, omnes suffraganeas Ecclesias tam de jure, usu et consuetudine immemorabili; nunc quoque esse subjectas ipsi Ecclesiae Metropolitanae, praeter quam aliam nullam soleant agnoscere superiorem ipsa; denique suam Ecclesiam Panormitanam, et Archiepiscopatum super longam hominum memoriam inconcusse et irrefragabiliter hac superioritate semper perfulsisse constat. Si quidem liberum, et permissum semper fuit suppositis dicti archiepiscopatus Episcopis suffraganeis, et omnibus sibi jura dicentibus, ipsis etiam vicariis, et officialibus a sententiis quibusvis, diffinitivis, interlocutoriis aliisque gravaminibus

ad praefatum Archiepiscopum, et hujus praedecessores provocare, et appellare. His nihilominus non obstantibus nonnulli, non ita diu, videlicet Episcopi de Malta, et Agrigentinus, aut saltem horum officiales, et vicarii jurisdictionem, ac praeeminentiam praedictas contra jus, consuetudinemque conati sunt ipsi Archiepiscopo detrahere; edicentes practicis, aliisque eorum spiritualia negotia contrectantibus non appellare amplius ad solitum, dictumque archiepiscopum, aut hujus in spiritualibus Vicarium; quo edicto, cum praefatus Archiepiscopus suam Ecclesiam, seque denique Metropolitanum, ipsosque quoque subditos suos maxime, gravissimaeque laedi sentiat. Nobis propterea humiliter supplicare fecit, ut super praemissis de aliquo opportuno remedio sibi providere ex solita aequitate nostra dignaremur. Nos autem ad grata plurimum, et accepta servitia nobis, regioque nostro diademati per dictum admodum reverendissimum Archiepiscopum hactenus praestita, et impensa, et quae sollicitis studiis impendere ad praesens non desistit, debitum habentes respectum, ob singularem etiam benevolentiam, et amorem, quem erga eum nos gerimus, supplicatione praedicta benigne intellecta, praesentium tenore ex certa scientia, regiaque authoritate nostra, et consulto, vobis, et unicuique vestrum committimus, et mandamus sub nostra gratia, et amoris obtutu; poenaque unciarum mille irremissibiliter exigendarum, et nostro inferendarum aerario; ut omnibus modis, rationibusque commodius conservetis, ac tuto animo in antiquo olim observato ritu et possessione pacifica dictum Archiepiscopum Panormitanum, ejusque Ecclesiam Metropolitanam in ea manuteneatis et manuteneri faciatis, et provideatis, requirentes, et exhortantes praedictos, Episcopos suffraganeos, ut nullus eorum, seu ipsorum Vicarii, et officiales sint ausi pronuntiare sententiam, nec alia facere, quae ad ipsum Archiepiscopum, ejusque Ecclesiam quomodolibet pertinere constabit: imo ab incaepto desistant, ac patiantur eundem secundum hactenus inviolatam consuetudinem, uti, frui, et gaudere omnibus et singulis praeeminentiis, et superioritatibus solitis, et consuetis, abstineutes se novas res introducere, aut tumultus aliquos excitare in praejudicium dicti Archiepiscopi, ejusque Ecclesiae quod nobis esset admodum molestum: et non contrafaciatis, vel veniatis, nec aliquem contrafacere, vel venire permittatis, ac consentiatis ratione aliqua sive caussa, si praeter irae, et indignationis nostrae incursum, et poenam praepositam evitare cupitis (56). Dat. in oppido nostro Gandavi 10 mensis maii 13 ind. anno a nativitate Domini 1540. — Io EL REY.

Si dichiara che il Prelato della Chiesa Palermitana ha l'onorevole titolo di Arcivescovo di Sicilia. Il Re gli concede la facoltà di eleggere i tabellioni della città di Palermo, e di conferire questo officio a' cherici della di lui chiesa.

RUGGIERO I RE DI SICILIA

Ad Ugone Arcivescovo di Palermo, privilegio dato in marzo ind. 7 anno 1144. Apud Pirrum Sicil. sacra tom. 1, pag. 91.

DIPLOMA LXIV.

DIVINIS liberalibus donis copiose nobis impensis tunc precipue respondemus, cum venerabiles Dei domos ab eo ditati ditamus, adaucti per ipsum augemus, protecti, et provecti ab eo provectui dare contendimus. Sanctam itaque Ecclesiam Panormitanam, quam et hoc generali voto divinae religionis intuitu amplectimur, et quadam speciali praerogativa infra nostri pectoris claustra praecipua dilectione gestamus, tum quia et regii diadematis nostri primitias in ipsa et ab ipsa suscepimus, tum etiam quia in ejus reverenda Sede residentem Hugonem *Siciliae Venerabilem Archiepiscopum* (57), virum et in spiritualibus eximium, et in temporalibus laudatum nimis diligimus, more solito beneficiis nobis divino munere praestitis semper ditare pariter et dotare duximus. Inde est quod divina moti clementia, a qua omne bonum procedit, de nostra speciali gratia ad laudem, et gloriam magni creatoris Dei, superlaudabilis Reginae dominae nostrae Dei genitricis, et semper virginis Mariae, et pro salute animarum divorum nostrorum parentum, concedimus et donamus perpetuo praedictae Sanctae et Catholicae Ecclesiae, et praescripto Venerabili non minus dilecto, quam approbato fideli nostro, et ejus successoribus in perpetuum, Tabulariam felicis urbis Panormi (58), eis potestatem concedentes, ut ipse venerabilis Archiepiscopus, et successores ejus ex nunc, et in perpetuum habeant licentiam, et praecipuam dominationem concedendi eam clericis praedictae Ecclesiae tam in a Deo custodita civitate Panormi, quam et in Dioecesi ejusdem Ecclesiae. Unde ec.

Sezione II.

Del privilegio che ha l' Arcivescovo di Palermo di coronare i nostri Monarchi.

Si dichiara di essere la Chiesa di Palermo la principale Sede del Regno, ed il primo domicilio della coronazione del Re.

Guglielmo I re di Sicilia

Ad Ugone Arcivescovo di Palermo 7 dicembre, vi indit. ann. 1157 apud Pirrum Sicil. sacra tom. 1, pag. 97, et apud de Vio privilegia Urbis Panormi pag. 4 e 5.

DIPLOMA LXV.

Reges gentium, et principes nationum ea demum ratione juste regnant, et rectissime principiantur, si illi summo principi se subjectos esse intelligant, per quem reges regnant, et potentes, ut Salomon ait, scribunt justitiam; nec alio modo nos habenas Regni nobis caelitus commissas rectae administrare credimus, nisi Sacrosanctam Ecclesiam, quae mater est fidei, et religionis modis omnibus exaltare, et magnificare studeamus. *Ideoque Sanctam Panormitanam Ecclesiam, principalem nostri Regni Sedem, et Coronae, sive coronationis nostrae primum domicilium* (59), amplificare in temporalibus nobis a Deo commissis studentes, concedimus, donamus ec.

Sullo stesso argomento, e di più si dichiara, che la chiesa Palermitana è la prima e la più distinta tra le altre Chiese del Regno.

Federigo II Imperatore re di Sicilia

A Parisio Arcivescovo di Palermo. Palermo in ottobre xv indiz. ann. 1211. Apud Pirrum Sicil. sacr. tom. 1, pag. 134.

DIPLOMA LXVI.

Etsi divinæ majestatis intuitu, quae nostri regiminis gloriam cum felicitate disponit, Ecclesias Dei pia debeamus affectione diligere, et nostris beneficiis ampliare, eas tamen oculo clementiori respicimus, quas noster oculos quotidie intuetur, et benignius illustrat, et quae sicut a Regis Solio prodiere, sic singulari praerogativa fulgeant; et unde habuerunt initium, inde de bono in melius susciperent incrementum. Sic enim nostri firmantur jura regiminis, si Christi magnalia profitemur, sub cujus dextera hostilis fremitus contabescit, ut per eum nostra justitia conservata, et in laudem sui nominis assurgamus in cultum suae dignissimae majestatis. Attendentes igitur, quod *venerabilis et veneranda sacrosancta Panormitana Ecclesia, quae Caput est, et Sedes Regni nostri, et antiquitate sit nobilis, et dignitate et speciali praerogativa inter omnes alias Regni nostri Ecclesias prima et merito principalis* (60), quia tamen multa persecutione vallata non modiram sui juris injuriam patitur, ne uostro felici tempore quod passa est hactenus, iterum patiatur. Considerantes quod *in ea sacram unctionem, et regium suscepimus diadema;* consideratione quoque fidei, et grati servitii, quod vos Parisi venerande Panormitane electe, dilecte familiaris, et fidelis noster, et Canonici ipsius Ecclesiae fideles nostri in omnibus Regni nostri negotiis, in rebus et personis nobis fructuosi perstitistis, de innata serenitatis nostrae gratia vestris supplicationibus annuentes, ipsam Ecclesiam cum omnibus bonis suis sicut sub speciali regimine, sic sub speciali protectione tenerius solito assumentes: vobis et eidem Ecclesiae in perpetuum concedimus et confirmamus omnes redditus, et praebendas vestras ipsius Ecclesiae ec.

Sullo stesso argomento

Martino I re di Sicilia

Privilegio dato nella Città di Catania, 20 aprile v ind. ann. 1397 apud de Vio privilegia Urbis Panormi pagina 184 § 3.

DIPLOMA LXVII.

Item supplica la predicta vostra Universitati di Palermu, ki intra li altri privilegi di la dicta Chitati, et Cathedrali Ecclesia di la dicta Chitati, li sia acceptatu et approbatu, et si necesse fuerit de novo conchessu, ki li predicti serenissimi signuri Re e Regina, e tutti li altri successuri loru, seguitando li vestigii di li loru serenissimi predecessuri, *si digianu coronari, e richipiri lu loru Sacru Diadema in la dicta Chitati di Palermu in lu locu usatu, et consuetu. Nihilominus la dicta curuna prindiri per manu di lu Reverendu Archiepiscupu di Palermu* (61), lu quali sarrà per lu tempu, cussì comu sempri esti statu usatu, et consuetu pri li privilegi di la dicta Chitati, et ad consolationi di la dicta Chitati, et Universitati, dignetur la serenitati di li dicti signuri Regali mectiri in executioni la dicta coronationi.

Placet Regiis Majestatibus, quod Coronatio Regalium fiat in urbe Panormi, pro ut fieri debet, et hactenus fuit consuetum, quam coronationem dictae Majestates celebrabunt, quam citius poterunt ad totius Regni consolatione.

Sezione III.

Del diritto di precedenza che ha l'Arcivescovo di Palermo sopra tutti gli altri Prelati di Sicilia.

Si dichiara, che l'Arcivescovo di Palermo nelle funzioni e consessi pubblici, debbe precedere all'Arcivescovo di Messina.

Il Vicerè de Vega

Decisione Viceregia col voto del Sacro Regio Consiglio data a 7 giugno 1556. Apud Pirrum chronologia Regum Siciliae pag. 66 e 67.

DIPLOMA LXVIII.

Cum fuerit congregata tria Brachia Regni (62), videlicet Ecclesiasticum, Militare, et Demaniale intus majorem Ecclesiam Messanensem, ad effectum praestandi homagium, et juramentum fidelitatis in manibus Illustrissimi Domini D. Friderici Henriquez, tanquam Procuratoris Regiae Majestatis invictissimi Domini nostri Regis Philippi; et ex parte Reverendi Bartholomaei Centelles Vicarii et procuratoris Reverendissimi Archiepiscopi Messanensis praetenderetur, et fuit facta instantia coram Excellentia Illustrissimi Proregis, quod debuisset praecedere Procuratori Reverendissimi Archiepiscopi Panormitani: et discusso negotio in Sacro Regio Concilio, visis prius antiquis rollis, et notamentis conservatis penes officium Prothonotarii, in quibus apparuit dictum Archiepiscopum Panormitanum praecedere praedicto Archiepiscopo Messanensi; fuit votatum, accordatum et conclusum per dictum Sacrum Regium Consilium, quod praecedat Reverendissimus Archiepiscopus Panormitanus, et quod praefatus de Centelles tanquam procurator Archiepiscopi Messanensis sedere debeat apud, et post Procuratorem dicti Archiepiscopi Panormitani. Unde, ut in futurum appareat, de mandato suae Excellentiae factus est praesens actus per me Alphonsum Ruiz regium Prothonotarium; redactus, et registratus in officio Prothonotarii. Alphonsus Prothonotarius. Franciscus de Nobile de officio Protonot.

Si dichiara, che l'Arcivescovo di Palermo, come capo del Braccio Ecclesiastico, abbia la preminenza d'innalzare il vessillo della Croce nella cavalcata, il giorno della proposizione de' pubblici comizi.

Claudio Lomeraldo principe di Lignì vicerè in Sicilia.

Palermo il giorno 20 dell'anno 1671 Sicular. Sanction. vol. 4, pag. 217.

DIPLOMA LIX.

Dovendo intervenir l'Arcivescovo di questa Città nella funzione della cavalcata solita farsi nel giorno della proposizione del Parlamento, come capo del Braccio Ecclesiastico, eccitossi la quistione intorno alla cerimonia di portare innanzi di se la croce per insegna appartenente alla sua dignità: e desiderando io che senza far novità si osservasse all'Arcivescovo tutto quel che per dritto, costume ed osservanza gli fosse dovuto, ricevei informi dal Protonotajo del Regno, da' portieri di camera, e da alcuni ministri, di ciò che si era praticato ne' Parlamenti antecedenti, e per non esser notato nei libri di coloi, nè nella memoria di costoro, non si trovò la chiarezza, che desideravasi; e non potendo differirsi la funzione di quel giorno, risolsi incaricar l'Arcivescovo, che vi assistesse co' capi degli altri due Braccia senza portar per questa volta la insegna della croce, assicurandolo, che si discorrerebbe in appresso questo punto con più pieno conoscimento, e che trovandosi esemplari, si aggiusterebbe la materia in maniera che non restasse pregiudicato nella sua dignità; ed eseguendolo in tal conformità l'Arcivescovo, intervenne senza di essa, acciocchè non si differisse, nè s'impedisse la conchiusione del Parlamento, mostrando il suo zelo, ed attenzione al maggior servigio di sua Maestà; ed avendo commesso a D. Emanuele Monge giudice della Monarchia, acciò informandosi dell'antecedente osservanza, mi riferisse per iscritto il suo sentimento su di questa pretensione, mi riferì aver esaminato diverse persone di qualità, e di buone notizie, ed osservati diversi libri, e scritti di altre che più ex professo hanno osservato, e notato le cerimonie che soglion farsi nella publicazione del Parlamento, e ch'era costante che gli Arcivescovi D. Ferdinando de Andrada, e D. Fr. Martino de Leon e Cardenas, e quel di Morreale D. Luigi de los Cameros col permesso, e con-

senso dell'Arcivescovo di Palermo D. Pietro Martinez Rubio (che governava allora questo Regno, come Presidente Luogotenente) nella stessa funzione de' Parlamenti degli anni 1648, 1651, e 1658, portarono innanzi a se l'insegna della croce in mano di un ministro Ecclesiastico rivestito con cotta, o superpelliccia a cavallo immediatamente, ed al lato sinistro del Capitan della guardia, e che concorrendo con questo l'appartenere all'Arcivescovo per disposizion di Dritto Canonico il portar questa insegna per qualunque parte della sua Diocesi, era di parere che dovea mantenersi, e conservarsi nell'uso di essa, ordinando io che si facesse atto innanti il Protonotajo, in cui si prevenisse, e notasse così per li casi futuri, senzachè l'essersi ommesso nel Parlamento antecedente, recasse alcun pregiudizio alla sua dignità; e rimettendo poscia tal referenda del Giudice della Monarchia, al Consultore D. Pietro Guerrero, con ordine che osservatala, mi dasse il suo parere, si conformò in sostanza con quanto mi riferì detto Ministro, e fatta questa medesima diligenza col Regente Presidente don Orazio la Torre, concorse parimente col sentimento del Giudice della Monarchia, e per diversi informi, che ho avuto di altri Ministri, e persone gravi, anziane e notiziose, ho inteso esser certa questa osservanza. Ordino pertanto al Protonotajo, che faccia atto formale ne' suoi libri, in cui con questa relazione resti notato, ed avvertito che all'Arcivescovo di Palermo, succedendo il caso di esser egli Capo del Parlamento pel Braccio Ecclesiastico, spetta il portar innanzi di se nel pubblico passeggio a cavallo, che fassi il giorno della proposizione per li signori Vicerè accompagnati da tutta la nobiltà, la insegna della croce, come propria della sua dignità, in mani di un Ministro Ecclesiastico vestito con cotta, o soprapellicea a cavallo immediatamente, al lato sinistro del Capitan della guardia, affinchè così si osservi in tutte le funzioni, che si celebreranno nell'avvenire, con dichiarazione che non lo pregiudichi l'essersi omesso nella passata, stante che l'Arcivescovo v'intervenne sulla sicurezza della mia parola, ch'esaminatosi il punto con pieno conoscimento, resterebbe la sua dignità soddisfatta (63).

Per l'assenza dell'Arcivescovo di Palermo, si destina a far capo del Braccio Ecclesiastico il Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica legazia

FERDINANDO III RE DI SICILIA

Nel real Nome il Vicerè principe di Luzzi a Mr. Airoldi giudice della regia Monarchia. Palermo 6 agosto 1798. Collez. Cavarretta ann. 1798.

DIPLOMA LXX.

ESSENDO vicina la celebrazione del general Parlamento del Regno, e trovandosi da questa Capitale assente l'Arcivescovo di Palermo, che suole essere destinato a far da capo del Braccio Ecclesiastico. Il Re che molto confida nella prudenza, fedeltà e zelo di V. S. Illma per tutto ciò, che riguarda il servizio della Maestà Sua, ed il vantaggio generale di questo Regno, è venuto a destinarla per capo del Braccio Ecclesiastico nel prossimo general Parlamento.

Ed io ho il piacere di dare a V. S. Illma l'avviso di questa real degnazione e confidenza di S. M. nella di lei persona, per sua intelligenza e governo. E nostro Signore la feliciti come desidero. Palermo 6 agosto 1798. — IL PRINCIPE LUZZI.

SEZIONE IV.

Del diritto dell'Arcivescovo di Palermo di chiamare le Chiese suffraganee a suddite, il giorno 15 agosto d'ogni anno, per tributargli obbedienza e riverenza.

FORMOLA apud AMATO DE PRINCIPE TEMPLO PANORMITANO *Cap. 5, pag. 88.*

DIPLOMA LXXI.

N. N. PER LA MISERICORDIA di Dio Arcivescovo di questa felice e fedelissima città di Palermo, del consiglio di sua Maestà: imperocchè tanto per concessioni di sommi Pontefici di pia ricordazione, quanto de jure et consuetudine, della quale memoria d'uomo in contrario non vi è, sono alcuni reverendissimi Vescovi, Prelati, Ospedali, Monasteri, Chiese, Beneficii, tanto in questa diocesi Palermitana, quanto in alcune altre che sono suffraganee e suddite, ogni anno sogliono e devono prestare lo censo solito, obedienza e riverenza alla santa Palermitana Chiesa, e a monsignor Illustrissimo e Reverendissi-

mo Arcivescovo di Palermo alli 15 del presente mese d'Agosto, onde per tale effetto si chiameranno (64) in primis il Reverendisimo vescovo di Girgenti, il Rmo vescovo di Mazzara, il Rmo vescovo di Malta, il Rmo vescovo di Tripoli, S. Maria dell'Isola di Lustrica, il Rmo Vicario della Goletta, l'Ospedale grande e nuovo di questa Città per sua parte, e per la parte degli altri Ospedali e chiese ad esso aggregati, il monastero del SS. Salvatore, il monastero del Cancelliere, il monastero di S. Giovanni lo Riglione, il monastero della Martorana, il monastero di S. Maria di Valverde, il monastero di Monteoliveto, detto della Abbadia nuova, il monastero della Pietà, il monastero delle Vergini, il monastero della Trinità verso l'Ospedale, il monastero di Montevergini, il monastero della Trinità a S. Lucia, il monast. della Grazia alle Repetentite, il monastero di S. Antonio alla porta di Termini, il monastero della Canderola, il monastero della Concezione, il monastero di S. Caterina lo Cassero, il monastero di S. Elisabetta, il monastero delli Stimmati, la Chiesa di S. Giovanni a Porta di Carini, la Chiesa di S. Pietro Martire, la Chiesa e confraternità di Porto Salvo, la chiesa di S. Maria lo Pileri, la chiesa di S. Maria della Grazia, la Chiesa della Nunziata della porta di San Giorgio, il beneficiale di S. Anna dentro detta Chiesa, il benef. di SS. Filippo e Giacomo dentro detta Chiesa, il benef. di S. Cristofalo dentro la Chiesa di S. Giacomo la Mazzara, la chiesa del Crocifisso dell' Albergaria, la Chiesa dello Spirito Santo in Seracaldii, la Chiesa di S. Maria delli Miracoli alla Marina, la Chiesa seu Cappella di S. Giuseppe nella chiesa di S. Nicolò nella strada del Cassaro, marmorea, il monastero di S. Giovanni di Baida fuori la Città, la Chiesa di N. Signora di Piedigrotta sotto Castellamare, il monastero di S. Maria della Grazie fuori la città, la Chiesa di S. Erasmo fuori la città, la Chiesa di San Cristofalo fuori lo fondaco di Carboni, la Chiesa di S. Michele fuori detta strada, la Chiesa di S. Maria lo Riposo alla via di S. Maria di Gesù, la Chiesa di S. Maria lo Porto fuori l'Altarello di Morreale, la chiesa di S. Maria lo Richiesi, la Chiesa di S. Michele di Campogrosso, la Chiesa di S. Onofrio, l'Ospedale di S. Michele nella città di Termini, la Chiesa di S. Leonardo di Termini, la Chiess della Nunziata di Caccamo, la Chiesa de' SS. Pietro e Paolo di Caccamo, la Chiesa di S. Antonio e Benedetto di Caccamo, la Chiesa delli molinara incanto lo Ponticello, la Chiesa di S. Leonardo di Caccamo, la Chiesa e confraternità di S. Elia di Caccamo, lo Priorato di S. Nicolò lo Bosco di Caccamo, lo priorato delli rocchi di Ciminna, lo monastero di S. M. di monte di Cristo, il monastero di S. Maria della terra di Vicari, la Chiesa di S. Giovan Battista di Misilmeri, l'Ospedale della Città di Termini, il Monte di Pietà di Caccamo, l'Oratorio di Geronimo Cascino, la chiesa di N. Signora lo Soccorso all'Albergaria, la Chiesa di S. Nicolò nella contrada di S. Giovanni li Tartari, il monastero di S. Nicolò dentro la piazza Bologna, il monastero delli Scalzi nella contrada della Zisa, la Gancia delli PP. di Monte Pellegrino al piano della Consolazione, la Cappella delle Vergini fondata incanto la casa di Nicolò Amari, il beneficiale dell'altare di S. Nicolò del Carmine dentro piazza Bologna, la Parrocchiale Chiesa di S. Maria la Consolazione nella città di Termine, la Chiesa dell'ordine di monte Pellegrino nella terra di Marineo, la Chiesa di S. Francesco di Paola di Termine, la Chiesa delle feudi delle Friddi, il convento del Carmine della città di Termine, la Chiesa di S. Antonio di Termine, la Chiesa di S. Giuseppe di Termine, la Chiesa di S. Antonio di Termine, la Chiesa di S. Giuseppe di Termine, il Convento del Carmine di Caccamo, la chiesa di S. Vincenzo sotto la Corte del Pretore, il convento della Nunziata della porta di Mazzara, il convento di S. Francesco di Misilmeri, il conv. di S. Domenico di Misilmeri, la Chiesa di S. M. la grazia delli Bucceri, la chiesa della Madonna di M. Vergine al Ponticello, la Cappella del fego di Fitalia verso Vicari, il conv. del Carmine del Borgo, alias di Monserrato, la chiesa di S. Rocco alla Guilla, la chiesa del Deserto, la chiesa di San Pietro *in vinculis* vicino la porta di S. Agata, li PP. Fatebenfratelli, la chiesa di S. Sofia alli Zimbaturi, la chiesa dell'Epifania sub vocabulo delli Putigari, la chiesa di S. Paolino al Cancelliere, la chiesa della Canderola alli Gallinara, la Chiesa della Nunziata delli Burgisi, la Chiesa di N. Donna dell'Itria delli Lanitteri, la chiesa di Visitapoveri alli Arbasciara, la Chiesa di N. Donna la Grazia alla Ruga Virdi (65) la Chiesa di S. Maria alla strada delli Formaggi, l'Oratorio di Cesare la Torre nel fego di Broccato, la chiesa de' SS. Giosafat e Liberale alla Ruga delli Pergoli, la Chiesa delli Bordonari alla Misericordia, la Chiesa delli Saponari alla porta di Termine, la Chiesa dell'Angelo alla Pannaria, la Chiesa delli Ripiz-

zaturi allo piano della Marina, la Chiesa delli Maggiordomi vicino S. Chiara, il monastero di S. Spirito fuor la Città, l'Ospedale di santa Maria la Misericordia, S. Maria di Sichechi incauto lo loco della Menza, la Chiesa di S. M. dell'Oreto alla Ferraria, il monastero di S. Maria di Montesanto di Ciminna, la Chiesa di S. Isidoro delli Burgisi, tutte le Chiese che hanno campano e carnale.

Sezione V.

Dell' Arcivescovo di Palermo come Commessario generale dello Bolla della Crociata in Sicilia e sue Isole adjacenti.

Si concede la facoltà all'Arcivescovo di Palermo, Commissario generale dello Crociata nel Regno di Sicilia, di deputare de' commissari particolari in tutte le diocesi.

Il commessario generale residente in Spagna

Literae deputationis Commis. Regni Siciliae quae servantur apud Archiepiscopum Panormitanum.

Tamburini de Sacramentis. lib. VIII de Sacr. matrimonii tract. 2, cap. 5, pag. 110, n. 12.

DIPLOMA LXXII.

Quoniam in Regno Siciliae sunt Dioeceses distinctae, nec Archiepiscopus potest per se ipsum in omnibus providere; ideo concedimus, ut ipse valeat per singulas dioeceses nominare seu eligere commissarios particulares in dioecesibus, vel locis, ubi ipse necessarium judicabit, quibus nos concedimus facultatem exercendi munus commissarii in iis locis, pro quibus fuerint designati, dummodo servent Bullam Pontificis, instructionemque (66).

Si dichiara, che la nomina e presentazione dell'Arcivescovo di Palermo a Commessario generale della Crociata in Sicilia e sue isole adjacenti, appartiene a S. M. Si assegna allo stesso per ragione di tale impiego l'onorario di onze 600 annuali sul prodotto delle Bolle; e si comanda di sopprimersi il salario del Vicedelegato residente in Palermo, ed altre spese non più necessarie.

Carlo III di Borbone re di Sicilia

All' Arcivescovo di Palermo. Napoli 4 luglio 1739. Siculor. Sanct. tom. 2, pag. 379.

DIPLOMA LXXIII.

In seguito della Reale risoluzione, che stimai bene di prendere, acciocchè cotesta dignità di Commissario generale Apostolico della santa Crociata del mio Regno di Sicilia, e suo Isole adjacenti, a mia nomina e presentazione si conferisse in persona vostra: son condisceso in assegnarvi l'onorario di onze 600 annuali, moneta di questo Regno per ragion del cennato impiego di Commissario generale Apostolico della santa Crociata, del quale dovrete godere dal giorno in poi entrerete nella sua amministrazione ed esercizio, e vi si pagherà dagli introiti del prodotto delle bolle, non ostantechè ne' passati tempi pagavasi questo salario in maggior somma (67), poichè allora i Commissari generali vostri antecessori risedevano nella Real Corte, e l'istesso si dovrà praticare con quei, che succederanno a voi in cotesta Mitra, ed impiego di tal Commessario generale; ben'inteso, che mediante questo assegnamento di onze 600 annuali debbono cessare o sopprimersi, com'è mia volontà che cessino, e si sopprimano così il salario di onze 360 o tarì 20, che si contribuivano al Commissario vicedelegato, che risedeva in cotesta Città, come le oncie 396, tarì 20 e grana 6, che si pagavano ogni anno per la spedizione de' dispacci della stampa e pubblicazion della bolla, per non esser più necessaria nè l'una nè l'altra spesa; e in quanto a quella della stampa, si prenderà ogn' anno il conto dal Tribunale del mio Real Patrimonio, bonificando tutto quello, ch'effettivamente si spenderà per essa, senza che si usi più dell' arbitrio di restare a beneficio del Commissario vicedelegato quel che avanzava del deposito, che deve anticipare ogni anno il Tesoriere della Crociata per la spesa della stampa. Lo terrete così inteso per vostra intelligenza, e suo puntuale adempimento, a qual effetto dareto gli ordini che saranno comunicati, e necessari. Napoli a 4 di luglio 1739. — Io il Re.

Si statuisce, che il suddelegato della bolla della Crociota nel Regno di Sicilia in sede vacante o in assenzo dell'Arcivescovo di Palermo, sia il Cantore prima Dignità della Metropolitona Chiesa di essa Città, e nel caso di morte di quest'ultimo, sia quegli che verrà nominato per Vicorio capitolare.

D. Antonio Ma. de Bonavides

Commissario Generale Apostolico della S. Crociata in tutti i Regni di S. M. C. il Re di Spogna e di Sicilia.

Al Capitolo e prebendati della Chiesa Metropolitana di Palermo. Madrid 5 settembre 1672. Apud Mongit. Bullae et privileg. Panormit. Metropol. Ecclesiae in append. pag. 297.

DIPLOMA LXXIV.

Par la presente hazemos saver al Cabildo, y Prebendados de la santa Yglesia Metropolitana de la ciudad de Palermo, y a otra qualquier persona, o personas de qualquier estado, calidad, y condicion que sean, a quien en qualquier manera tocare, o pudiere tocar el cumplimiento, de lo que a qui se hara mencion: que en este consejo de la santa Cruzada se presentò por el Cheautre de esa santa Yglesia un memorial del tenor sigüiente — Illmn senor. El licenciado D. Francisco Muriel de Barocal dize, que por merced de su Magestad ha succedido en la dignidad de la Ciantria, de la santa Yglesia Metropolitana de Palermo per muerte del doctor don Francisco Beltrano, que tenia las ausensias, y enfermedades del senor Arçobispo para sostituir el cargo del Comisario subdelegado general de a quel Reyno en las sedes vacantes come està estilado, y practicado con està estilado, y practicado con sus antecesores; suplica a V. S. le haga merced do mandar despachar titulo en la misma conformedad, que tubo su antecessor el doctor D. Francisco Beltrano, que de ello la recibirà muy particular de V. S. Illma, come lo espera de su grandeze ». Y visto por nos en este consejo de la santa Cruzada, haviendo considerado los incombenientes, que se pueden ofrezer, en faltar persona, que con nombramiento nuestro sirva el oficio, y cargo de Comisario nuestro subdelegado General de la santa Cruzada de ese dicho Reyno en sede vacante, come està provenido par diferentes despachos nuestros, y en los titulos de propriedad, que havemos dado a los Arçobispos, que han sido de ese Arçobispado para servir dicho cargo, y quanto combiene proveer del remedio necesario para evitar los enqnentros, que en raçon de ello puede haver, y que baja persona, que con legitimo titulo nuestro lo haya; havemos acordado de dar la presente en la dicha raçon, por la qual mandamos, *que en Sede vacante sirva el cargo de Comisario Juez Apostolico nuestro subdelegado general el Chontre, que es, o fuere de esso sonto Yglesia come primiera Dignidad de ella, y en su ausencia, o por su muerte, lo persona, que en dicha Sede vaconte fuere nombrad en el cargo da Vicario General de dicho Arçobispado*, en el interim, que proveemos la propriedad, sin ponerles estorvo, ni impedimento alguno, non ostante qualqnier otra pretencion, que aya tenido, o tenga el dicho Cabildo, y Capitulares del, cerca de que la puede tocar el dicho nombriamiento, siendo como es unica provision nuestra, y no de otra ninguna persona, que para lo que dicho es, y que usen en la forma referida cada uno en el tiempo, que lo tocare, qneremos que le ayan, y tengan por tal nuestro subdelegado General, sin yr, ni contrabenir a ello, y de su complimiento pena de cien ducados para gastos de la guerra contra infieles. De lo qual mandamos dar, y dimos la presente firmada de nuestra mano, y sellada con el sello de nuestra armas, y refrendada de D. Alonso de Lugones Secretario de su Megestad, y de camera desto consejo. En Madrid ec.

Sullo stesso Argomento.

Il marchese D. Lorenzo de Thomas a Costa

Commissario Apostolico Generale della S. Crociata in Vienna.

Al Cantore della Metropolitana Chiesa di Palermo, nominato Commissario Generale suddelegato in Sede vacante della Crociata nel Regno di Sicilia. Vienna a 25 marzo 1734. Apud Mongit. loc. cit. p. 298 e 299.

DIPLOMA LXXV.

Haviendo nos sido presentado un memorial por parte del D. D. Alonso Fernandez de Medrano, abad de S. Nicolas el Real, en que espone, que sus antecesores Chantres han exercido el empleo de Comisario subdelegado General de la santa Cruzada del Reyno de Sicilia en las vacantes de los Arçobispos de la misma santa Yglesia de Palermo, segun parecia de los documentos autenticos, que exhibia, principal-

mente por el del Comisario General de la Cruzada D. Antonio de Benvides, expedido en Madrid a quinze de setiembre de milseiscientos setenta y dos, suplicado nos, que para su mayor corroboracion nos sirvamos ordenar se observe en lo venidero lo que en el se dispone, de que el Chantre de dicha santa Yglesia de Palermo en sede vacante, sea el immediato Comisario subdelegado General de la santa Cruzada. En vista de esta istancia, y examinados los documentos aducidos; bien que ultimamente en el despacho de veint y siete de febraro del milsetecientos trienta y dos, con que hemos nombrado por juez executor Comisario nuestro subdelegado General de la santa Cruzada en el dicho Reyno de Sicilia, y yslas adjacentes, al senor Arçobispo de Palermc, hemos mandado, *que en su ausencia subentre su Vicario General ò el Chantre de dicha santa Yglesia de Palermo*, sin embargo; declaramos ser nuestra voluntad querer conformar nos en esta parte, con lo que los Comisarios Generales nuestros Antecesores han dispuesto, y en consequencia de ello por la presente, y por la autoridad Apostolica à nos cocedida, de que en esta parte queremos usar, y usamos, nombramos, y diputamos en sede Vacante, paraque sirva el cargo de Comisario Juez Apostolico nuestro subdelegado Generel, al Chantre que es, o fuere de la dicha santa Yglesia de Palermo, y en su ausencia, o por su muerte la persona, que en sede vacante fuere nombrada en le cargo de Vicario General del dicho Arçopispado, en el interim, que proveeremos la propriedad, segun se expresa en el citado despacho de quinze de setiembre mil seiscientos setenta y dos. Y mandamos, que esta nuestra carta, y provision se registre, y notifique a quien convenga, para su puntual complimiento. Dada en Viena a veinte y tres de Março de milsetecientos treinta y quatro anos. D. Lorenzo de Thomas y Costa.

Si dichiara, che l'Arcivescovo di Palermo possa prima di morire delegare a persona di sua fiducia, la carica di Commessario generale della Crociata in Sede vacante.

IL MARCHESE TOMMASI

Ministro degli affari Ecclesiastici

Nel Real Nome a S. E. il Luogotenente Generale in Sicilia. Napoli 12 gennaro 1831. Giornale Officiale la Cerere, Palermo anno 1831, n. 36.

DIPLOMA LXXVI.

Ho FATTO presente al Re il rapporto di V. E. del dì 30 del prossimo scorso dicembre, con cui, dando conto che il Cardinale Arcivescovo di cotesta Chiesa, prima di morire, delegò la carica che egli indossava di Commissario generale Apostolico della SSma Crociata, al Canonico D. Natale Costanzo, ha manifestato non solo la pretensione, che dopo la morte del detto Arcivescovo ha avanzato il Sac. D. Vincenzo Fontana di appartenersi cioè a lui, nella sede vacante, la carica di Commissario della Crociata qual Ciantro di cotesta Cattedrale, ma quel, che sul proposito han riferito, ed opinato il Giudice della regia Monarchia, ed il Consultore del Governo. E S. M. nel dì 11 del corrente mese si è degnata manifestare, che ad esempio di quanto ebbe luogo per il Canonico D. Paolo Filippone dopo la morte di monsignor Serio, trova la M. S. regolare la suddelegazione in persona del canonico D. Natale Costanzo (68).

Nel real Nome lo partecipo a V. E. a riscontro anche all'altro suo rapporto del dì 5 del corrente mese, e perchè si serva farne l'uso conveniente.

SEZIONE VI.

Dell'Arcivescovo di Palermo come Presidente del Regno, o Luogotenente generale di S. R. M. in Sicilia.

Secondo il sistema per l'innanti osservato, il Re elegge a Presidente del Regno l'Arcivescovo di Palermo, con tutte le solite facoltà e prerogative.

FERDINANDO III RE DI SICILIA.

Nel Real Nome, Serafino Filangieri Arcivescovo di Palermo, al Sacro Consiglio. Palermo 21 luglio 1774 collezione di RR. Dispacci presso Cavarretta an. 1774

DIPLOMA LXXVII.

ESSENDOSI degnato il Re nostro Signore di eligermi, e nominarmi per Presidente Interino del Governo di questo Regno, con tutte le solite facoltà e prorogative, conforme all'avviso, che è statomi dato con Real Dispaccio dei 30 giugno or passato, per via del primo Segretario di Stato sig. marchese Tanucci. Lo partecipo à V. S. per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che le spetta di sudetta Real deliberazione di S. M. E nostro Signore la feliciti, Palermo 21 luglio 1774.

Si elegge l'Arcivescovo di Palermo e Morreale in Presidente del Regno sino all'arrivo del nuovo Vicerè.

Giovanni Acton Segretario di Stato

Nel Real Nome al Sagro Consiglio del Regno di Sicilia Napoli 14 gennaro 1795, collez. Cavarretta anno 1795.

DIPLOMA LXXVIII.

Essendosi dal Re intesa con sommo dispiacere la repentina morte del suo Vicerè in cotesto Regno Principe di Caramanico. Ha la M. S. approvata la scelta, che cotesto Sagro Consiglio ha fatto, per provedere all'urgente bisogno, di cotesto Monsignore Lopez (69) Arcivescovo di Palermo e Morreale in Presidente del Regno, ed il possesso che gliene ha dato, avendo specialmente presente la elezione, che ne avea fatta l'anno passato l'istesso suo Vicerè nella sua pericolosa malattia, e l'approvazione, che dalla M. S. tal'elezione avea avuta, ed oltre a ciò S. M. non solo ha confermata la sudetta scelta, ma è venuta essa stessa a destinare per la carica di Presidente di cotesto Regno sino all'arrivo del nuovo Vicerè il predetto Monsignor Arcivescovo.

Laonde lo partecipo di Real ordine alle SS. VV. Illustrissime per loro intelligenza, e di cotesto Sagro Consiglio Napoli 14 gennaro 1795. — Giovanni Acton.

Dovendo il Re allontanarsi da Sicilia, e finchè non si sarebbe stabilita una nuova forma di Governo, ed una Corte permanente in questo Regno, S. M. elegge per Presidente interino del Regno medesimo, l'Arcivescovo di Palermo con tutti i soliti onori, facoltà e prerogative.

Ferdinando III Re di Sicilia.

Nel Real Nome Francesco Seratti Segretario di Stato, al Sagro Regio Consiglio. Palermo 15 giugno 1802 Collezione Cavarretta ann. 1802.

DIPLOMA LXXIX.

Sua Maesta' per l'imminente sua assenza da questo Regno, e finchè non vi si stabilirà una nuova forma di Governo, ed una Regia Corte permanente, si è degnata di eligere per Presidente, e Capitan Generale interino del Regno medesimo, e dell'Isole che ne dipendono, Monsignor D. Domenico Pignatelli (70) Arcivescovo di questa Capitale con tutti gli oneri, facoltà e prerogative, che hanno goduto gli altri Presidenti. Di Sovrano comando lo prevengo a V. S. per sua intelligenza, e per l'uso che convenga. Palermo 15 giugno 1802.

Francesco Seratti

Si partecipa la elezione di Luogotenente generale di Sicilia in persona del Cardinale Arcivescovo di Palermo.

Il Card. Gravina Arcivescovo di Palermo, Luogotenente Generale in Sicilia.

Nel Real Nome All'Intendente della Valle di Palermo. Palermo li 3 aprile 1821. Giornale dell'Intendenza di Palermo anno 1821 num. XLII. pag. 1.

DIPLOMA LXXX.

Sua Maesta' il Re si è degnata di eligermi Luogotenente Generale in Sicilia. La M. S. mi ha dato inoltre la facoltà di eleggere nel suo Real Nome una Giunta provvisoria di Governo per assistermi. Di accordo con essa dovrò io risolvere a maggioranza di voti quegli affari che in interessando l'amministrazione generale della Sicilia, non ammettano alcuna dilazione, o ne dovrò dar conto a S. M. Degli altri dovrò fare rapporto alla M. S. coi corrispondenti pareri, ed attenderne le decisioni. È pure volere di S. M. come cosa molto utile pel bene del servizio, che io mi ponga in una semplice corrispondenza col marchese di Circello Presidente di un consiglio provvisorio di Stato stabilito in Napoli. Per la pronta esecuzione di questo Sovrano comando io son messo già in esercizio della carica di Luogotenente Generale, ed ho eletto in nome del Re per comporre la Giunta provvisoria di Governo i signori principe di Trabia, marchese D. Gioachino Ferreri, Tenente generale marchese Nunziante, Retro — Ammiraglio D. Ruggiero Settimo, principe di Torrebruna, principe di Pandolfina, e Procurator generale presso la G. C. dei Conti D. Gaspare Leone.

Nel Real Nome lo partecipo a lei per sua intelligenza. Palermo li 3 aprile 1821. Il Luogotenente generale. P. Card. Gravina Arciv.

Il Re manifesta tutto il suo rincrescimento al Cardinal Arcivescovo di Palermo, il quale trovandosi ad occupar la carica di Luogotenente generale del Regno, erasi permesso di attentare a diritti e privilegi della Monarchia ed Apo-

stolica Legazia di Sicilia, e gli comanda che in avvenire si guardi, onde non incorrere nella Sovrana indegnazione, di recare il menomo pregiudizio alla giurisdizione del Tribunale di Monarchia.

FILIPPO III RE DI SICILIA.

Al Cardinal Doria Arcivescovo di Palermo. Madrid 15 settembre 1630. Diploma apud Petrum Perrelli, Apologia della Monarchia di Sicilia pag. 42 MSS. che si conserva nella Bibl. dei PP. dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo. Plut. XIV. F. 16.

DIPLOMA LXXXI.

Ho RICEVUTO la vostra lettera delli 26 giugno prossimo passato, colla quale mi date conto di ciò, ch'era successo alla persona che faceva l'uffizio di Giudice della Monarchia, e dell'ordine dato da voi d'astenersi per l'avvenire d'ammettere i ricorsi che s'interpongono al suo Tribunale dalle Corti dei Vescovi di cotesto Regno, prima di terminarsi in esse le prime istanze, col rimanente, che sopra questo punto rappresentate nella vostra lettera. Ed avendo considerato il tutto con l'attenzione, che si ricerca in una materia così importante, non posso lasciare da rappresentarvi con mio particolar dispiacere, che molto mi sono maravigliato, come, essendo stata sempre la giurisdizione della Monarchia nella considerazione, e stima, che a tutti è noto, ed essendosi sempre incaricato con particolar riguardo del mantenimento e conservazione di essa a tutti li Vicerè, che hanno governato cotesto Regno, habbiate voi di vostra propria autorità, senza consultarlo meco, gettato a terra ciò, ch'è stato riguardato come il più essenziale di questa mia giurisdizione, cioè il ricorso *via gravaminis*, e maggiormente essendovi ordine mio particolare per la continuazione di esso. Per la qual cosa nessun Vicerè può mettervi la mano, nè alterare quanto si è praticato in detto Tribunale in questi ricorsi, e prima e dopo il Concilio. Mio avolo, mio padre, ed io non abbiamo mai permesso, che si minorasse, nè alterasse, per esser dell'importanza che tutti i ministri hanno riconosciuto, sopra di che possono vedersi le consulte, e i pareri che mi hanno fatto ed inviato in diversi tempi, de' quali sarebbe stato molto ragionevole che vi foste prima informato: che se ciò avreste eseguito, son sicuro, che avreste fatto altrimenti; ma giacchè non l'avete fatto, è giusto e convenevole, che quello che io non vi ho permesso come Arcivescovo, *non lo eseguiate per vostra sola autorità per mezzo di quella che godete come mio Luogotenente, nè che vi vagliate della vostra carica per vantaggiare le vostre pretenzioni, e il motivo che vi ci ha spinto.* Ho perciò voluto avvisarvi la mia volontà, la quale si è, che si mantenga lo stile, e il costume che sinora si è osservato nella Monarchia circa questi ricorsi prima e dopo il Concilio, e che mentre voi continuerete nell'esercizio di mio Luogotenente generale di cotesto Regno, invigiliate alla esatta osservanza del costumato nella maniera appunto, che hanno fatto gli antecessori vostri, circa quanto si è stabilito nei capitoli, ed istruzioni date. E perchè col supradetto ordine da voi ultimamente emanato, non si disturbi la giurisdizione di quel Tribunale, la rivocherete subito, convenendo ciò al mio servizio ed alla buona amministrazione della giustizia, e lo eseguirete senza dilazione avvisandomi d'averlo fatto. Conchè M. Rev. in Cristo Rev. Cardinal nostro molto caro amico IDDio vi conservi nella sua guardia. Madrid. 15 settembre 1630. Jo EL RE.

SEZIONE VII.

Formola del giuramento che dee prestare l'Arcivescovo di Palermo, per l'osservanza di tutti i diritti, privilegi ed immunità concessi alla Chiesa Palermitana, così dalla Sede Apostolica che da' Re di Sicilia.

CARD. FRANCESCO REMOLINO ARCIVESCOVO DI PALERMO

Formola de ann. 1511 apud Pirrum Sicil. Sacr. in Notit. Eccles. Panorm. tom. I, pag. 185.

DIPLOMA LXXXII.

EGO N. Archiepiscopus consacratus, juro super haec sacrosancta Dei Evangelia, me observaturum de caetero bona fide exemptiones, jura privilegia, et immunitates a summis Pontificibus, et Regibus Ecclesiae Panormitanae sponsae meae concessas. Sic me Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelia (71).

Capo II.

Dell'Arcivescovo di Messina

S'innalza dolla Sede Apostolica a dignità Arcivescovile la Chiesa di Messina; si concede al di lei primo Arcivescovo i diritti metropolitici sui Vescovadi di Cefalù, Lipari e Patti, e gli si accorda l'uso del Pallio in determinate festività: si circoscrivono le Dioeesi, enumerandosi le Parrochie delle quali si dovesse ella comporre.

Papa Alessandro III.

A Nicoola I Arcivescovo di Messina. Bolla plumbea concistoria ann. 1166 Ext. in Tabul. Eccles. Messanae MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo nel volum. de' diplomi della Chiesa di Messina Q. Q. H. 4,

DIPLOMA LXXXIII.

Licet omnes discipnli eandem ligandi atque solvendi acceperint a Domino potestatem, quamvis unus et singularis magister Christus injunxisset praedicare Evangelium omni creaturae, quaedam tamen habita inter cos est discretio dignitatis, et dominicarum ovium curam, quae omnibus aequaliter immiuebat Beatus Petrus qnadam speciali praerogativa suscepit : dicente ad eum Domino : Petre amas me, pasce oves meas. Qui etiam inter omnos Apostolos Principatus nomen obtinuit, et de fratrum confirmatione singulare a Domino praeceptum accepit, ut in hoc secuturae posteritati daretur intelligi, quod quamvis multos ad regimen Ecclesiae contingerit ordinari, nnus tantum snlummodo supremae dignitatis locum fastigiumqne teneret, et in omnibus potestatem judicandi, et gubernandi onere praesideret. Unde et secundum hanc formam in Ecclesia distinctio servata est dignitatum, et ad diversa ministeria exhibenda diversae personae in diversis sunt ordinibus constitutae. Aliis enim ad singularum Ecclesiarum, aliis autem ad siugularum Dioecesum dispositionem ac regimen ordinatis, constituti sunt in singulis provinciis, alii quorum prima interae fratres sententia habeatur, et ad quorum examen subditornm snrum quaestiones, et negotia referuntur. Sicut enim antiquitus quidam Flamines, et quidam Archiflamines dicebantur, et unus aliis omnibus dignitatis magisterio praemiuebat. Sic etiam ab exordio nascentis Ecclesiae a Domino provisum est, atqne statutnm, ut uuus esset magister, Romanus videlicet Pontifex, qni per universas Orbis Ecclesias Episcopos, et Archiepiscopos, et alios Praelatos institueret, et de universorum causis disponeret, et pariter judicaret. Nos igitur hujus considerationis intuitu provocati, Pallium scilicet Pontificalis officii plenitudinem tibi duximus indulgendum, et commissam gubernationi tuae Messanensem urbem perpetuam Metropolim decernimus permansuram (72). Statuentes et unum Episcopum in Cephaluth, alium vero in Lippari (73), et Pactensem tibi liceat ordinare, et manus ei consecrationis impendere, qui tibi et successoribus tuis, et Ecclesiae tuae jure metropolitico debeant perpetuo subjacere. Statuimus praeterea ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia impraesentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessiono Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium seu aliis justis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis. Messanam videlicet, Ramettam, Melatinm, Tauromenium, Castellionem, Calatabian, Mascalam, Sanagriam, Ficarram, Fetaliam, Nasam, Panagiam, Galath, Turrim Tudich, Alchares, Sancti Marci municipium, Miletum, Trojanam civitatem, Taurianum, Gallianum, Ceramum, Nicossinum, Sperlingam, Mistretum, Tosam, Gerach, Petrambeliae, Polic, Polam, Gibelman, Gratteram, Cephaludum civitatem, Golosanum, Roccam maris, Calatabutur, Sclapham, Pactensem civitatem, et quidquid urbium sive mancipiorum a Messana usque ad flumen Tortum continetur, aut in futurum continebitur, cum universis eorum pertinentiis. Insuper constituimus, ut tui perpetui successores, qui annuente Deo in Messanensem Ecclesiam canonice electi fuerint, ad Sedem Apostolicam consecrandi accedant, ut Romanae Ecclesiae subditi, nulli nisi huic videantur esse subjecti. Praeterea Pallium, quod sicut superius dictum est, tuae fraternitati concedimus, et quo in te praefatam Ecclesiam Messanensem decrevimus decorare, in Ecclesia tua tantum intra Missarum solemnia uti debebis, Nativitate Domini, Epiphani Ypopanti, Caena scil. Domini, Pascha, Ascentione, Pentecosten, et in festivitatibus B. Virginis Mariae, Joannis Baptistae et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum festivitate, et in praecipuis festivitatibus harum Ecclesiarum tuae Parochiae, videlicet Messanae, Troinae, Pactes, Lippariae, Cephaludi, Randatii, Petraheliae, et Geratii, consecratione Episcoporum et Ecclesiarum, ordinatione Clericorum, et natalitil tui

die. Sit itaque in te frater in Christo carissime et boni Pastoris dulcedo, sit et judicis severa distinctio, ut alteros scilicet innocenter viventes confoveas, alteros inquietos a provitate compescas. Misericordiam te miseris exhibe, et tua defensio quantum in te est, subveniat oppressis injuste. Sic enim, et genium Palii tua tibi vendicabit discretio, et interius videberis ornamento virtutum, quod signat ornatus exterior adornatus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolicao auctoritate. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire attemptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui careat dignitate, reamque se divino judicio de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine divinae ultioni subjaceat.

Cunctis autem oidem loco sua jura servantibus, sit pax D. N. Jesu Christi. Quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum judicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. — Ego Alexander Catholicae Ecclesiae Episcopus.

Capo III.

Dell'Arcivescovo di Morreale.

Si elero a dignità Arcivescovile lo Chiesa regolare di Morreale fondata dal Re Guglielmo II; si accordo al di lei primo Arcivescovo tutti i diritti e giuridizioni metropolitiche sulla Chieso Vescovile di Catania, e gli si permette l'uso del Pallio nelle consuete festività. Si statuisce infine che l'Ordine Monastico secondo la Regola di S. Benedetto colà costituito, vi si dovesse perpetuamente ed inviolabilmente osservare.

Papa Lucio III.

A Guglielmo I Arcivescovo di Morreale. Bolla data in Velletri a 9 febbraro 1 indiz. ann. 1182. Apud Pirrum Sicilia Sacra, Not. Eccles. Montregal. pag. 458 e seq.

DIPLOMA LXXXIV.

Licet Dominus Jesus Christus Ecclesiam suam instituens discipulis suis eandem super credentes ligandi, ac solvendi dederit potestatem, unum tamen B. scilicet Petrum Apostolum voluit praeeminere, dicens tu es Petrus, et super hanc Petrum aedificabo Ecclesiam meam, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in Caelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in Caelis. Intelligendum ex hoc tribuens fidelibus universis, quod sicut unus erat mediator Dei, et hominum homo Christus Jesus pacificans quae in Caelis erant, et quae super terram, et dissolvens maceriarum parietem, et faciens utraque unum, sic et in Ecclesia unum ex ipso, et per ipsum omnium caput esset, nec in membris fieret ulla diversitas, quae per unius auctoritatem, et providentiam capitis ad unam fidei veritatem, eamdem religionis reducerentur, et cultum. Quod etiam in eo loco monstratur, in quo et de confirmandis fratribus, et de pascendis dominicis ovibus praeceptum a Domino nostro legitur ei datum: ex hac itaque potestate, quae ad B. Petrum ex dominica traditione pervenit, Sacrosancta Romana Ecclesia, quae per Dominum Jesum Christum ab eodem Petro instituta est, et fundata super universas Ecclesias auctoritatem obtinuit, ut ubique ratum esset, ac solidum, quod ipsius prudentia statuisset; quod etiam ab universis Ecclesiis per orbem terrarum usquequaque diffusis et receptum est, et servatum; ita ut et per eam et distributio facta sit dignitatum, ed inditum Christi fidelibus, et diligentius ordinatum, quod ad cultum pertinere visum est pietatis. Ex hac si quidem data B. Petro a Domino potestate, ipse, et successores ipsius per diversa mundi loca constituerunt Episcopos, et dignitates per Provincias diviserunt. Nos etiam, qui eis licet impares meritis, Domino vocante successimus, in loco, qui Mons Regalis dicitur pro multa utilitate populi Christiani, Metropoliticam Sedem duximus statuendam. Cum etenim charissimus in Christo filius noster Guillolmus Illustris Siciliae Rex divinae caritatis igne succensus ad gloriam Dei, et salutem suam, ac parentum suorum monasterium ibi fundasset. Et primo locum ad id agendum B. Petro, et Romanae obtulisset Ecclesiae ab episcopali subjetione per auctoritatem praedecessoris nostri felicis memoriae Alexandri PP., assensumque venerabilis fratris nostri Gualterii Panormitani Archiepiscopi liberum reddit, et quietum, ac sic aedificiis erigendis regiam curam impendens brevi tempore templum Domino multum digna

admiratione construxit, castris munitissimis, et redditibus ampliavit, libris et sacris vestibus, et argento decoravit, et auro: et tandem moltitudinem monachorum de Cavensi Ordine introduxit, et in tantum aedificiis, et rebus aliis extulit locum ipsum, ut simile opus per aliquem Regnum factum non fuerit a diebus antiquis, ut in admirationem homines adducat, ad quos ex auditu solo potuerit quod factum est, pervenire; deinde ad opus bonum, sicut cervus ad fontes aquarum anhelans, et modicum reputans quidquid desiderio fecerat aeternorum, juxta id, quod sapientia dicit: *qui edunt me, adhuc esurient, et qui bibunt me, adhuc sitient*, a praedicto praedecessore nostro, et nobis ipsis, et fratribus nostris cum multa instantia postulavit, ut eundem locum dignitate Metropolitica donaremus, praesertim cum et illuc populum congregare caepisset, et disponeret congregare: qui ex illa parte contra omnium inimicorum incursus inexpugnabile munimen posset toti terrae conferre. Porro nos deliberatione habita non parva cum fratribus, et attendentes communem utilitatem, quae de incremento illius loci speratur, desiderio et petitioni ejus non duximus abnuendum; ne ubi liberalissimus ipse de thesauro, et tenimentis suis extiterat, nos de his, quae ad injucti nobis Apostolatus a Deo spectant officium, existere difficiles videremur, et tanta ejus et nostra minueretur tarditate devotio, quanta nostro studio de bono congruebat ad melius incitari. Nam ex hoc pro desiderio ejus non parum facile videbatur, quod licet esset insolitum, quod duae metropoles tam vicinae consisterent (74), ex hac tamen nova constitutione nequaquam jus minuebatur alterius: cum jam ante monasterium ipsum per Archiepiscopos, et Episcopos, tam in se quam in omnibus locis suis ab omni episcopali jure fuisset exemptum (75), et plena in omnibus libertate donatum, ita ut nulli Archiepiscopo, vel Episcopo, nisi tantum Rom. Pontifici subjaceret (76). Te itaque venerabilis in Christo Fr. Guillelme in ejusdem loci Archiepiscopum nostris tanquam B. Petri manibus consacramus, et Pallii dignitate statuimus decorandum. Recipiens quidem eamdem Ecclesiam ad honorem domini Dei nostri, et memoriam B. Virginis, regia liberalitate fundatam sub Apostolica tuitione muniminis; et nostro privilegio, quod factum est, roboramus. Statuimus autem in primis, ut Ordo monasticus, qui secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam, et Cavensis Monasterii observantias in eo loco constitutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus, inviolabiliter observetur. Praeterea quascunque possessiones, et quaecumque bona eadem Ecclesia in praesentiarum ex dono praenominati Regis, et quorumque aliorum rationabiliter possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis poterit adipisci, firma eidem Ecclesiae in perpetuum, et illibata permaneant. In quibus Episcopatum Catanensem proprio duximus vocabulo designandum, quem nos de fratrum nostrorum communi consilio ad multam praedicti regis instantiam, tibi, tuisque successoribus, sicut propriis Archiepiscopis Metropolitico, in perpetuum constituimus jure subesse. Episcopale quoque jus, et omnia, quae in subscriptis locis ex concessione fratrum, et coepiscoporum nostrorum habes, auctoritate Apostolica tibi, tuisque successoribus confirmamus, et firma et illibata perpetuis temporibus decernimus permanere; ex concessione scilicet venerabilis fratris nostri Gualtierii Panormitani Archiepiscopi cum voluntate, et consilio, et assensu omnium Canonicorum suorum, et Regia etiam conniventia totam Parochiam, et dioecesim Castelli Corlionis cum monasterio S. Mariae Magdalenae, et aliis Ecclesiis cum decimis, et aliis justitiis, (77), quas de baronibus, et aliis hominibus ipsius castelli, et pertinentiarum ejus Panormitana Ecclesia solebat percipire, et cum omni Episcopali jure, quod in eadem Parochia, et dioecesi videbatur habere. Ecclesiam praeterea S. Silvestri, quae fuerat demania (78), et proprii juris Panormitanae Ecclesiae, quae pro eo, quod Ecclesiae tuae multum vicina erat, et multum utilior ei, quam Panormitanae Ecclesiae, jam dictus Archiepiscopus, sicut ejus scripto autentico (79) continetur, de consilio, et consensu omnium fratrum suorum eidem Ecclesiae libera, et spontanea tradidit voluntate, cum omnibus tenimentis, villanis (80) et possessionibus, et omni jure suo. Ex concessione bonae memoriae Nicolai, quondam Messanensis Archiepiscopi, cum totius Capituli sui consensu omne jus episcopale, quod Ecclesia Messanensis debebat habere in monasterio, et omnibus pertinentiis ejus, quod illustris recordationis ejusdem Regis mater Margarita gloriosa quondam Regina in loco, qui dicitur Moniachium (81) in dioecesi Messanensi in honorem Dei, et B. Mariae semper Verginis memoriam pro sua devotione construxit, et per dictum Archiepiscopum ab omni debito Messanensis Ecclesiae liberum obtinuit, et quie-

tum ab omni jure. Ex concessione Thomae Rhegytani Archiepiscopi cum communi Capituli sui consensu totum jus episcopale, vel quodcumque aliud ad Rhegytanam pertinebat Ecclesiam in monasterio S. Salvatoris de Martello, quod construxit Joannes Calomenus Regius quondam Camerarius, et in monasterio Monialium Sancti Joannis Exocalnia, quod est extra muros civitatis Rhegii, cum cellis, obedientiis, possessionibus, tenimentis, et pertinentiis monasteriorum ipsorum, juxta quod in jam dicti Archiepiscopi privilegio continetur. Ex concessione Bartholomaei Agrigentini Episcopi cum Capituli sui assensu tam parochiam, et diocesim, quam universum jus episcopale cum omnibus decimis, et aliis justitiis, ac redditibus suis, quos de baronibus, et aliis hominibus Castelli Battalarii, et pertinentiarum ejus, et Casalo Busachini, nec non et omnes decimas, et alios redditus, quos Agrigentina Ecclesia iu Castro Corleonis, et pertiuentiis ejus babebat, sicut in scripto ipsius Episcopi dignoscitur. Ex concessione Matthaei Mazariensis Episcopi parochiam, et dioecesim, et jus episcopale, omnesque decimas, et alios redditus, quos Ecclesia Mazariensis babebat in municipio Jati, et municipio Calatrasi, cuntisque pertinentiis ipsorum, sicut in iscripto praefati Episcopi manifestius continetur. Ex concessione R. Anglonensis Episcopi cum communi Capituli sui assensu in monasterio Carbonis cum cellis, obedientiis, et possessionibus ejus totum episcopale jus et quodcumque aliud in eo Anglonensis babebat Ecclesia, sicut in ipsius episcopi scripto denotatur expressum. Ex concessione Bisiniensis Episcopi cum Capituli sui assensu ecclesiam S. Mariae de Maccola cum episcopali jure, et omnibus obedientiis, et pertinentiis suis, sicut iu ejusdem Episcopi privilegio demonstratur. Ecclesiam quoque S. Martini constructam in tenimento Ecclesiae a Petro Indulfo, quam ipse Petrus obtulit eidem ecclesiae cum tenimentis, possessionibus et pertinentiis suis. Pallium ad haec plenitudinem scilicet pontificalis officii fraternitati tuae de Sedis Apostolicae liberalitate largimur, quo intra ecclesiam tuam ad missarum solemnia celebranda subscriptis diebus uti debebis. Nativitate scilicet Domini, festo S. Stephani, octava Nativitatis Dominicae, Epiphaniae hypopanti, Dominica in ramis palmarum, Caena Domini, Sabbatho Sancto, Pascha, et duobus diebus sequentibus, Assumptione, Pentecoste, tribus festivitatibus, Dei genitricis, et Virginis Mariae, Natalicio S. Joannis Baptistae, commemoratione Omnium Sanctorum, solemnitatibus omnium Apostolorum, et praecipuis festis Ecclesiae tuae, dedicationibus ecclesiarum, consecrationibus Episcoporum, ordinationibus clericorum, et anniversario tuae consecrationis die. Provideas igitur quomodo hujus indumenti honor modesta sit actuum vivacitate servandus, ut ei morum tuorum ornamento conveniant, et esse plus valeas bonis actibus quam hujusmodi ornamento auctore Deo conspicuus, et quem pastoralis curae constringit officium, dilectionem proberis fratribus exhibere, ut in humilitatis virtute fundatus, ne eleveris prosperis, nec fatigeris adversis. Ipsi etiam adversarii per mandatum dominicum tuo circa te copulentur affectu; et quantum in te fuerit, pacem habeto cum omnibus, et ad pacem studeto reducere discordantes: fulgeat in pectore tuo rationale judicium cum super humerali ratione conjunctum, et ita in conspectu Dei procedas, et hominum, quatenus commisso tibi gregi dominico, virtutis praestes exemplum, et taliter opere procedas, et verbo, ut videntes opera tua bona, glorificent patrem nostrum, qui in Caelis est, et gaudeant se talem habere rectorem, per quem et erudiantur ad fidem, et ad recta opera provocentur; obeunte vero te, aut tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia, seu violentia praeponatur, nisi quem monachi ejusdem loci, vel major pars consilii sanioris de ipso Collegio, siquidem idoneus fuerit in eo repertus secundum Deum et canonicas sanctiones crediderunt eligendum; quod si forte idoneus ibi reperiri nequiverit, aliunde fuerit assumendus, pro fratres ipsius loci monachus eligatur, qui nimirum et regularibus cibis, et indumentis utatur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas detinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione, et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Ad iuditium sane devotionis suae, ac demonstrandum, quod eadem ecclesia Romano tantum Pontifici subjaceret, supernominatus filius noster Rex cum eam sub nomine monasterii fundare caepisset, centum tarenos Romano Pontifici annis singulis constituit persolvendos. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, saecularisve persona paginam banc nostrae constitutionis sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum digua satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui careat dignitate;

reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo corpore, et sanguine Dei, et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat; atque in extremo examinae divinae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructus bonae actionis percipiant, et apud districtum judicem praemia aeternae pacis inveniant. — Ego Lucius Catholicae ecclesiae Episcopus.

A petizione del Re Guglielmo II si confermano all'Arcivescovo di Morreale i privilegi, diritti e giuridizioni metropolitiche sulla Chiesa suffraganea di Catania, e addipiù allo stesso qual metropolitano si sottopone il Vescovo di Siracusa.

Papa Clemente III.

A Guglielmo Arcivescovo di Morreale. Bolla data in Laterano 29 ottobre 1188. Indict. VII. Apud Lellum Privileg. et Bull. Eccles. Montregal. pag. 58.

DIPLOMA LXXXV.

Cum omnium per Orbem Ecclesiarum in Catholica fide manentium auctoritas, et dispositio a Romana Ecclesia tanquam a capite, Domino faciente, procedant; nos qui sumus in officio summi Pontificatus licet immeriti Divina donante misericordia constituti, pro qualitate temporum, et locorum, et meritis personarum diligenter oportet attendere, quibus prius sint Ecclesiae committendae, quae supponi debeant regimini aliarum, et quos decernere debeamus prae aliis honorandas, et certis causis emergentibus ab aliis eximendas, vel supra alias collocandas. Ea propter diligentius attendentes pium, et laudabile propositum Regiae voluntatis charissimi in Christo filii Guglielmi Illustris Regis Siciliae, et commendabilem ipsius regalis Excellentiae devotionem, quam habet erga Romanam Ecclesiam, cum ad sublimandam Ecclesiam Montis Regalis, cui auctore Deo, praeesse dignosceris, invigilet, et intendat, ut ad eam, quam ipsa Regalis magnificentia divino amore succensa fundavit, erexit, ditavit, et inter alias reddit gloriosam; tuae quoque devotionis inspecta constantia, quam in nobis beato Petro, et in ipso Domino nostro Jesu Christo ferventer impendis ad instar felicis recordationis Lucii praedecessoris nostri, qui Ecclesiam Montis Regalis jure Metropolitico sublimavit, Catheniensem Ecclesiam inter alias ei supponens; nos autem auctoritate Apostolica Syracusanam Ecclesiam, quae ad nullam hactenus praeter Romanam Ecclesiam pertinuisse dignoscitur, pariter cum ipsa Cathaniensi Ecclesia statuimus Ecclesiae Montis Regalis de caetero metropolitico jure subesse, et quod tam tu, quam tui successores in eas plenam jurisdictionem sicut in suffraganeis habeatis, et eaedem Ecclesiae teneantur tibi, tuisque successoribus ut suffraganeae ipsius Ecclesiae Montis Regalis, cui praees, plenarie respondere, et quidquid eis ut suffraganeis a vobis tanquam metropolitanis suis provide injunctum fuerit humiliter recipere, et firmiter observare. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra, et illibata conserventur eorum, pro quorum gubernatione, ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui careat dignitate, reamque se Divino Judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a Sacratissimo Corpore, ac Sanguine Dei, et Domini nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine Divinae subjaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Judicem praemiae aeternae pacis inveniant Amen.

Si ordina la piena osservanza dei privilegi, preminenze e dignità della Chiesa ed arcivescovado di Morreale.

Carlo V Imperatore Re di Sicilia.

Ai Regi Consiglieri, e giudici della gran Corte del Regno di Sicilia. Barcellona li 27 maggio 1533. Apud Lellum Bullae et Privileg. Eccles. Montregal. pag. 125.

DIPLOMA LXXXVI.

A nos es eche relacion, que la Iglesia, y Arzovispado de Monreal en esto Reyno tiene por concessiones de los Reyes passados de Aragon, y Sicilia nuestros Predecessores, muchos privilegios, prebeminencias y libertades, las qua-

les, disque por la ausencia de los Arzovispos, sus prelados, y tambien por negligencia de sus Vicarios, y procuradores an fido en alguna parte prejudicados, que por la conserbacion de aquella, lo mandassemos reducio todo a su primero, y devido estado, la qual paricendonos justos, os decimos, y mandames, que de a qui adelante proveays, como a la dicha Iglesia, y Arzovispado de Monreal sean enteramente guardadas todas las franquesas, preheminen cias, y otras libertades, de que esta dotada, conforme a sus privilegios, y concessiones Reales, de manere que pueda sin nigun obstaculo, ni diminucion gozar de lo que, ha costumbrado, y justamente le pretenece, que por ser concedidas a Iglesia tan digna, y preheminente, y tener de ella la prelacia, y cargo persona, a quien par su calidad, y meritos, nos tenemos mucha voluntad; assi procede de la mente nuestra (82). Dada en Barzeluna a veinte, y siete dias del mes de Mayo del anno de 1535. Yo EL REY.

Capo IV.

Dell'Arcivescovo di Siracusa.

Si rammemora le antiche glorie dell'inclita Città di Siracusa, sede delle scienze e delle arti belle. L'illustre vescovile sua Chiesa di fondazione Apostolica, si riconosce degna d'innalzarsi, come s'innalza in Arcivescovado con tutti gli onori, diritti, privilegi, Pallio, insegne ed altro, e si addicono allo stesso le diocesi suffraganee di Piazza, Caltagirone e Noto: il suo Capitolo si eleva a Capitolo Arcivescovile e Metropolitano. Nel tempo stesso si dà una nuova circoscrizione alle Diocesi di Sicilia, dismembrandosi alcune di esse con le rispettive Parrocchie e Comuni da quella Metropoli cui precedentemente avean fatto parte, e si aggregano ad altre.

PAPA GREGORIO XVI.

Bolla data in Roma 20 maggio 1844. Nell'arch. della R. Delegaz. in Palermo.

DIPLOMA LXXXVII.

IN SUPREMA militantis Ecclesiae specula Divinae Providentiae consilio licet immerentes collocati, eo quoque debemus apostolicas curas intendere, ut dioecesum quae nimis amplae videantur territoria circumscribamus, finesque contrahamus, prout fidelium necessitas, et salus exquirat. Jam vero Ecclesiarum Sicana in Insula ultra Pharum extantium territoria circumscribenda esse, novasque constituendas dioeceses, ut Christifideles ibi degentes accuratius, atque expeditius regantur, id quidem jamdiu perspectum est, ac notatum reperitur inter ea, quae felicis recordationis Pius septimus praedecessor noster in conventione cum Ferdinando primo clarae memoriae Siciliarum rege inita provide sapienterque sancivit. Porro carissimus in Christo filius noster Ferdinandus secundus ejusdem regni haeres pientissimus propositae dioecesum circumscriptionis perficiendae nedum utilitatem, verum etiam necessitatem probe animadvertit. Enimvero adeo per Siciliam auctam esse constat populorum numerum, ut ibi in id presens decies atque octingenta centena fere incolarum millia recenseantur, ac licet ea in Insula tredicim dioeceses numerentur, adeo tamen vasta sunt illarum territoria, ut gregis copiae pastorum numerus impar omnino videatur. Sane ex iis populis plerique longis, atque asperrimis itineribus ab episcopali sede distant, ex quo fit ut raro admodum pastoris praesentiae, ac voce recreari, ac meneri opportune possint, raro etiam in iis regionibus ipsum confirmationis sacramentum ministretur, denique ut remissius ibi electum Christi frumentum succrescat. Idcirco praelaudatus Ferdinandus secundus utriusque Siciliae Rex illustris avitae religionis studio incensus a nobis impense postulavit, ut quamprimum tot ac tantis spiritualibus fidelium incommodis apostolicae nostrae auctoritatis ope mederemur. Quoniam vero Episcopatuum, qui modo existunt, finibus contrahendis necesse omnino est, ut aliae sedes episcopales constituantur, ita de nova Metropolitana Sede erigenda etiam pro ecclesiarum suffraganearum commoditate cogitatum est. Ad hoc autem rite praestandum peropportune se offert Syracusana civitas, quae quidem, uti ferunt, septingentesimo, ac trigesimo anno ante Servatoris adventum a Corinthiorum Duce Archia illuc appulsa colonia fundata est, atque opum affluentia, doctrinarum bonorumque artium studio, nec non armorum peritia mirifice inclaruit. Postmodum vero licet sub Romanorum imperio, ac praesertim teterrima Saracenorum incursione labefactata de pristino bonore deciderit, elegantibus tamen usque adhuc aedificiis aucta in uberrimam atque amoenissimam sese explicat oram ad maris littus, praeterea multa habet ornata templa, ac publica instituta tum quae ad religionem, tum quae ad

scientiarum atque honestiorum litterarum cultum spectant, nec non pleraque hospitia infirmis atque egenis suscipiendis curandisque. Insuper portu instructa, multorum militum presidio munita, incolarum atque advenarum multitudine prae viarum commoditate frequens, familiarum nobilitate ac splendore conspicua, rerum commercio ditata usque adeo floret, ut nobiliores inter Trinacriae urbes merito adnumeretur (83). In ea vero, praeter sex parochales aliasque minores Ecclesias, extat Cathedrale Templum affabre structum ornatumque natali Virginis Deiparae dicatum, et ab eximio Canonicorum Collegio celebratum in divinis peragendis officiis. Illud vero praeclarum sane ac gloriosum, quod ejus Ecclesiae Episcopatus primo aerae Christianae saeculo Apostolica institutione insignis, subinde a Sancto Martiniano Apostolorum Principis discipulo susceptus est, cujus immortalis Antistitis opera, ac labore tam altis ibi est christiana fides defixa radicibus, ut bacchante ethnicorum furore fortissimorum Martyrum sanguine Syracusana Ecclesia perfusa coruscaret. Quibus sane felicibus auspiciis praeclara illa Christi seges coli coepta adeo feliciter progerminavit, ut ea dividenda inposterum, novisque operariis committenda esse videretur. Quapropter, circumscriptis Syracusanae Ecclesiae finibus per similes apostolicas litteras pridio idus septembris anno millesimo octingetesimo decimo sexto a Pio septimo praedecessore nostro Calatayeronensis episcopalis sedes erecta est, quae tercentum sex ferme incolarum millia complecteretur; itemque nos per apostolicas litteras nuper datas apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo quadragesimo quarto idibus Maii, Netensem Episcopatum constituimus, qui biscentum, ac triginta fere hominum millia comprehenderet. Quo profecto salutari consilio id perfectum est, ut Syracusani Antistitis labor et cura minueretur, et plurimarum animarum necessitatibus satius in posterum consultum foret. At quemadmodum Syracusana Ecclesia foecunda extitit aliarum Ecclesiarum parens, ita decet omnino ut inter eas dignitate atque auctoritate praecellat. Id etiam convenire intelligens carissimus in Christo filius noster Ferdinandus secundus utriusque Siciliae Rex illustris a nobis petit, ut Ecclesiam Syracusanam praecellenti Archiepiscopalis metropolitanae titulo, dignitate, ac jurisdictione aucteritate nostra apostolica augeremus. Jam vero gravibus, quae attulimus, rationum momentis adducti, piis ejusdem Regis votis obsecundandum duximus, tum quoad priscas ultra Pharum Dioeceses circumscribendas, novasque erigendas episcopales Ecclesias, tum quoad canonicam Syracusani Archiepiscopatus institutionem. Quocirca matura deliberatione perpensis omnibus, quae haec super re animadvertenda erat ad omnipotentis Dei gloriam, ad catholicae religionis incrementum, et splendorem, nec non ad majorem eorum Christi fidelium utilitatem, nos motu proprio ex certa scientia, et Apostolicae potestatis plenitudine, consensui etiam omnium et singulorum quomodocumque interesse habentium supplentes, et quatenus opus sit, derogantes, ea oppida seu paroecias et loca, quae vulgari nomine hic modo describuntur, ab hodiernis eorum respective dioecesibus prorsus distrahimus, dividimus, dismembramus, ac segregamus, nempe a Dioecesi Cephaludensi *Castelluccia, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S. Stefano di Camastra, Tusa, Cerdavillaura* : a Dioecesi Platiensi *Asaro, Leanforte, Nissoria, S. Filippo d'Argirò, Mirabella* : a Dioecesi Mazzariensi, *Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Partenica, Terrasini, Torretta, Valguarnera Ragali* : a Dioecesi Agrigentina. *Castronuovo, Chiusa, Contessa, Giuliana, Palazzo Adriana, Prizzi, S. Carlo* : a Dioecesi Nicosiensi Herbitensi *Alimena, Buonpietra, Castelbuono, Ganci, Geraci, Petralia Soprana, Petralia Sottana, S. Mauro, Bronte, Maletto, Capizzi, Cesarò, S. Teodoro* : a Dioecesi Cataniensi, *Carcaci, Centorbi, Catenanuova, Regalbuta, Rammacca* : denique a Dioecesi Calateyeronensi *Butera, Mazzarino, S. Maria Niscemi, Riesi, Terranuova*; proindeque omnes porro insimul quae inibi consistunt, parochiales, collegiatas, succursales, cunctasque alias Ecclesias, Oratoria, Conventus, et Monasteria, itemque Praeposituras si quae extant, et saecularia quaeque ac quorumvis Ordinum regularia beneficia, nec non utriusque sexus personas, habitatores, et incolas tam laicos, quam clericos, Presbyteros, beneficiatos, et religiosos cujuscumque gradus, status, ordinis, et conditionis a pristina eorum respective Antistitum ordinaria jurisdictione, potestate, ac superioritate perpetuum pariter in modum eximimus omnino, atque liberamus. Istiusmodi dismembratione, divisione ac exemptione peracta ex oppidis, seu paroeciis, et locis modo recensitis cum omnibus quidem ac singulis consistentibus parochialibus, collegiatis, succursalibus, ceterisque cunctis Ecclesiis, et Oratoriis, Conventibus, Monasteriis, una cum

Praepositaris, si quae extent, et saecularibus, quibusque, ac quorumvis ordinum regularibus beneficiis, cumque habitatoribus, et incolis tam laicis, quam clericis, presbyteris, beneficiatis, et religiosis cujuscumque gradus, status, ordinis, et conditionis, non tamen exemptis, perpetuo modo unimus, conjungimus, penitusque singillatim incorporamus; Archidioecesi Panormitanae illa que nuncupantur *Castronuovo, Cerdavillaura;* alterum ab Agrigentina, alterum vero a Cephaludensi Dioecesi, ut praefertur, dismembrandum. Archiepiscopali Dioecesi Montis Regalis illa, quae dicuntur *Capaci, Torretta, Cinisi, Carini, Balestrate, Borgetto, Partenico, Valguarnera, Ragali, Terrasini, Prizzi, Chiusa, Palazzo Adriano, Giuliana, Contessa, S. Carlo;* quorum sane oppidorum priora novem a Mazzariensi, postrema vero sex ab Agrigentina Dioecesi, uti supra statutum est sejugenda sunt: Dioecesi Cephaludensi illa quae vocantur *Alimena, Buonpietro, Castelbuono, Gangi, Geraci, Petralia Soprana, S. Mauro, Petralia Sottana,* quaeque a Nicosiensi Herbitensi Dioecesi, quemadmodum superius sancitum est dividenda sunt: Dioecesi Platiensi illa quae vocantur *Mazzarino, Terranuova, S. Maria, Niscemi, Riesi, Butera,* quaeque sunt a Dioecesi Calatayeronensi, ceu supra institutum est, secernenda: Dioecesi Nicosiensi Herbitensi illa, quae appellantur *Cesarò, Leonforte, Nissoria, S. Filippo d'Argirò, Centorbi, Carcaci, Regalbuto, Catenanuova,* quorum priora quatuor a Platiensi, reliqua autem a Cataniensi dioecesi, siculi praedictum est, segreganda sunt: Dioecesi Cataniensi illa, quae veniunt sub nomine *Bronte, Maletto,* quaeque ex decreto superius enunciato a Nicosiensi Herbitensi Dioecesi abstrahenda sunt: Dioecesi Pactensi illa, quae nominantur *Mistretta, Tusa, S. Stefano di Camastra, Motta d'affermo, Castelluccio, Pettineo, Reitano, Capizzi, Cesarò, S. Teodoro,* quorum priora septem a Cephaludensi, posteriora autem a Nicosiensi Herbitensi Dioecesi sunt detrahenda, quomodo est supra demandatum: denique Dioecesi Calatayeronensi illa, quae utuntur cognomine *Mirabella, Rammacca,* quorum alterum a Platiensi, alterum autem a Cataniensi Dioecesi auferendum, sicuti singillatim de omnibus superius indictum est ac proinde declaramus eadem cuncta oppida, sive paroecias et loca cum omnibus antedictis, singulisque annexis atque accessoriis, quemadmodum supra dispertita sunt, sic unita, conjuncta, incorporata censeri deberi, ut posthac jugiter cujusque pro tempore Antistitis, cui sunt assignata, et attributa ordinariae jurisdictioni, potestati, atque regimini respective subsint atque obediant. Quum autem ubi nova istiusmodi ante designatorum locorum, rerum, et personarum destinatio inducta, et constabilita fuerit, id etiam necessarium fore videatur, ut pro recta eorumdem oppidorum procuratione accessoria quaeque principalia sequantur, idcirco demandamus, ac praecipimus, ut omnes, et singulae scripturae, instrumenta beneficiorum, et legatorum fundationes testamenta aliaque cuncta documenta, et tabulae, quae ad res et personas oppidorum seu paroeciarum, et locorum, uti superius dismembrandorum, pertinent, vel respiciunt, quam primum disquirantur, secernantur, et extrahantur a pristinis respective Cancellariis Episcopalibus, protinusque respective inserantur, et adserventur in Cancellariis Archiepiscopatuum, atque Episcopatuum, quorum ordinariae jurisdictioni, regimini, et potestati eadem singillatim oppida cum territoriis et ceteris adnexis in posterum ex praestabilita circumscriptione subjecta esse contigerit. Praeterea quum inter ea, quae speciali intuitu, ac providentia jure meritoque digna judicantur illud quoque recenseatur, quod altera scilicet, e canonicalibus Agrigentinae Cathedralis praebendis antiquitus instituta, congruam habeat dotationem ex decimis exigendis in praenunciato oppido Castronuovo Panormitanae Dioecesi dein adjungendo. Idcirco ut ejusmodi Canonicatus praebenda perpetuo servetur incolumis, statuimus atque decernimus, ut ejusdem pro tempore possessor nihilominus valeat eodem, quo antea jure a Regia etiam potestate, et cura, quemadmodum pollicitum est, indesinenter tuendo, eas ipsas omnino decimas in memorato oppido Castronuovo libere exigere, percipere, et frui. Quoniam vero aliquot adolescentes ex iis oppidis ab Agrigentina Dioecesi dismembrandis in ejusdem Seminarium, uti fertur, recipi, ibique gratis educari consueverant, quique ex eorum adolescentium numero ceteris in studiorum curriculo praestitissent, ad majorem in doctrinis progressum habendum in Collegio a SS. Augustino, et Thoma nuncupato sex annorum spatio reditibus ad id destinatis gratuito alebantur, idcirco ne quidquam detrimenti capiat eorumdem institutio, declaramus, atque statuimus ut integris manentibus Seminarii Agrigentini reditibus, tot insuper census tribuantur Seminariis earum Dioecesum, quibus memorata oppida seu paroeciae Agrigentinae adjungendae sunt, quot necessarii erunt alendis eo-

dem numero, ac gratis instituendis, velut antea, adolescentibus in sacris illis ecclesiasticae militiae tyrociniis, qui ex Agrigentinis oppidis seu paroeciis modo dismembrandis in Agrigentinae Dioecesis Seminario gratis hucusque educari consueverunt, quemadmodum ex Serenissimi utriusque Siciliae Regia pietate, et munificentia promissum est. Quumque pariter uti adlatum est, in more institutoque positum sit, ut omnes convictores, qui in Agrigentino Seminario theologicae facultati student, quotannis subjiciantur experimento super peculiaribus theologicis tractationibus intra cujusque scholastici anni curriculum peractis, quique caeteris doctrinae, atque ingenii laude praeiverint academicis gradibus insigniantur, emensoque theologalium studiorum triennio, qui juvenes in praefatis annuis experimentis honorificentiores gradus obtinuerint, in Agrigentinum Collegium a SS. Augustino, et Thoma nuncupatum, ac peculiaribus ad hoc reditibus instructum sex annorum spatio alendi, docendique pro vacantium locorum numero admittantur; idcirco quum ecclesiastici juvenes, ex iis oppidis ab Agrigentina Dioecesi dismembrandis oriundi, nequirent profecto illi interesse experimento, quod etiam in posterum, ut moris est, ab Agrigentini Seminarii alumnis faciendum erit, propterea ne praefato commodo priventur juvenes modo commemorati, volumus, atque praecipimus, ut pro ecclesiasticis eisdem juvenibus oriundis, ex oppidis ab Agrigentina Dioecesi dismembrandis, et partim Panormitanae, partim Montis Regalis Dioecesi attribuendis, unum aut plura loca reserventur in eodem SS. Augustini, et Thomae Collegio, quae instituta aequa proportione respective ad praefatas paroecias pertinere dignoscentur, adjecta tamen lege ut eadem loca per concursum conferantur iis ex praedictis juvenibus qui ab suis respective Ordinariis ad id electi fuerint, idemque concursus Agrigenti cura illius Antistitis habeatur. Hoc autem in loco illud etiam impense commendamus, ut quo praemio quinque unciarum donari ex legato solebant illi Agrigentinae Dioeceseos adolescentuli, qui in addiscendis, ac memoria retinendis Christianae doctrinae rudimentis caeteros superassent, eodem quoque in posterum, ex pia Serenissimi Regis liberalitate donentur. Cum praeterea ex dismembratione ditiorum quorumdam oppidorum a Calatayeronensi Dioecesi gravis metus irrepserit, ne ad ejusdem Seminarii exiguo censu praediti substentationem necessarii proventus deficiant, eo quod adolescentes, quorum annuis stipendiis maxime vigebat, ex iisdem oppidis haud amplius in praedictum Seminarium, ast alio postmodum diversuri sint, acceptissimam idcirco, ac ratam habemus Serenissimi Regis sponsionem, qua cautum est, ut habito de istiusmodi redituum decremento aequa ratione tantum perpetuo modo ex Regia ipsius munificentia sufficiatur, quantum ejusdem Calatayeronensis Seminarii incolumitas, atque adeo illius incrementum exquiret. Quum dein futurum sit, ut juxta praefatam circumscriptionem a Dioecesi Nicosiensi Herbitensi dismembretur oppidum Bronte, ubi dioecesanum extat Seminarium, illudque Dioecesi Cataniensi adjungatur, id declaramus, itidem ex ejusdem Serenissimi Regis condicto, quod nihilo secius in eo oppido servetur sicuti antea in omnibus extiturum Seminarium; verum in civitate Nicosiensi novum quamprimum instituatur Seminarium pro ecclesiasticis hujus Dioecesis alumnis satis commodum, congrua ac perpetua simul dotatione muniendum Quam autem Dioecesis Platiensis, et altera Liparensis in praesentiarum careant ecclesiastico Seminario, quum juxta sacri Concilii Tridentini praescriptum, unaquaeque Dioecesis praedita esse debet, ut ibi adolescentes in religione, litteris, ac scientiis probe erudiantur, indeque egressi sal terrae, lux mundi, et Christi bonus odor dici merito queant, idcirco commendamus quoque et injungimus, ut in utraque antedicta Dioecesi quamprimum Seminarium constituatur, quemadmodum Serenissimus idem Rex edixit quam primum factum iri. Quod modo spectat ad novum Archiepiscopatum in Insula ultra Pharum erigendum, nos primum apostolica nostra auctoritate, episcopales Ecclesias nempe Syracusanam, Calatayeronensem, et Platiensem hactenus suffraganeas Archiepiscopatui Montis Regalis, itidem Agrigentinam quae inpraesentiarum suffragatur Archiepiscopatui Panormitano, Cephaludensem denique Ecclesiam hucusque suffraganeam Messanensi Archiepiscopatui, protinus ac singillatim a metropolitico jure, cui respective usque adhuc subjectae permanserunt, perpetuo subtrahimus ac prorsus eximimus, ita ut ipsae omnes antedictae Ecclesiae suffraganae simulque earumdem respective civitates, territoria, et cunctae, quae per ea loca comperiuntur Ecclesiae sive parochiales, sive succursales, sive simplices, Monasteria, Conventus, ecclesiastica quaeque instituta, nec non saecularia, et quorumvis Ordinum regularia beneficia, quae in earum Ecclesiarum oppidis, sive paroeciis,

atque territoriis extant, aeque ac singulae utriusque sexus personae, incolae, atque advenae tam laici, quam Clerici, Praesbyteri, Beneficiati, religiosi cujuscumque gradus, ordinis, et conditionis, debinc perpetuum in modum a pristina, cui ante hac respective suberant, metropolitica jurisdictione itidem sint respective exempta, ac penitus avulsa. Quibus omnibus praeordinatis, atque institutis eamdem Syracusarum Ecclesiam t.t nominibus commendatam, sic cum aliis modo recensitis Ecclesiis suffraganis a prisco metropolitico jure exemptam planeque liberam redditam, erigimus atque instituimus in Archiepiscopalem, et Metropolitanam Ecclesiam Syracusanam, ita ut in ea Syracusarum civitate sedes archiepiscopalis et metropolitana constituatur pro uno Syrarusano Archiepiscopo, et Metropolitano Praesule, qui de aliorum Arrhiepiscoporum more usum habeat Pallii atque crucis cum suis item Capitulo, sigillo, arca, mensa, omnibusque Archiepiscopalibus insigniis, privilegiis, honoribus, juribus, quibus aliae Archiepiscopales metropolitanae Ecclesiae earumque Antistites in Siciliae ultra Pharum Regno, iis tamen exceptis quae titulo oneroso vel ex speciali indulto, aut privilegio obtenta sunt, utuntur, et gaudent. Propterea Syracusarum proxime futurum Antistitem, ejusque omnes successores perpetuo donamus nomine, titulo, dignitate ac jurisdictione Arrhiepiscopali, et Metropolitica, proindeque ipsum ejusque successores similiter decernimus perpetuo uti, et frui cunctis ac singulis, quae Archiepiscoporum, et Metropolitanorum propria sunt, juribus, gratiis, privilegiis, praerogativis atque praeeminentiis, excepto usu Pallii usque dum de more apud sanctam Sedem fuerit postulatum efflagitatumque. Ut autem futurus pro tempore Archiepiscopus Syracusanus suam possit decenter tueri dignitatem, et oneribus Archiepiscopatui metropolitano inhaerentibus, siculi par est, satisfacere, itidemque pro archiepiscopali Mensa Syrarusanae Ecclrsiae metropolitanae, confirmamus perpetuoque adservamus eadem universa bona, jura, et reditus, quae, et qui ad ipsam episcopalem antebac mensam Syracusanam canonica adsignatione jugique possessione pertinebant. Dein vero Capitulum ipsum quod modo reperitur in antedirta Ecclesia Syracusana constitutum primaevo destituimus Capituli cathedralis titulo, ac è vestigio insignimus potiore Capituli Archiepiscopalis, et metropolitani titulo, ita si quidem ut omnes ipsius praebendae in eodem penitus adserventur statu etiam quoad singularum dignitatem, titulum, praeeminentiam, officia, et jura, pariterque ab hodiernis legitimo possessoribus absque nova bullarum expeditione retineri indulgemus, iis utique quibuscumque superadditis honoribus, juribus, et oneribus, quae in Siciliae ultra Pharum Regno propria esse solent istiusmodi Capitulorum atque praebendarum. Porro servari etiam volumus pro decenti, et commoda Syracusani Archiepiscopi habitatione priscum inibi extans episcopale palatium, Archiepiscopium posthac nuncupandum, itemque Curiam, et rum omnibus bonis, reditibus, ac juribus, dioecesanum Seminarium. Ut vero Syracusanae Ecclesiae ad Archiepiscopalis, et metropolitanae fastigium ceu dictum est extollendae subsint de more suffraganeae episcopales Ecclesiae, idcirco perpetuum in modum statuimus, ut superius memoratae Ecclesiae Platiensis, et Calatayeronensis, nec non altera episcopalis Ecclesia Netensis, quam per similes Apostolicas litteras datas idibus Maii, siruti jam praelatum est ad id honoris ereximus, subjiciantur metropoliticae jurisdictioni Archiepiscopatus Syracusani, atque in ejus suffraganeas Ecclesias jugiter destinentur, proindeque eidem pro tempore Antistiti metropolitano in praenunciatas Ecclesias Platiensem, Calatayeronensem ac Netensem jura, privilegia, honores, facultates, jurisdictionem, atque auctoritatem quibus metropolitani Archiepiscopi ex sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum praescripto in suffraganeas pollent Ecclesias, perpetuo similiter, et vicissim concedimus atque attribuimus. Quod reliquas autem suffraganeas Ecclesias, de quibus actum est superius, derlaramus atque decernimus, ut perpetuum in modum Ecclesia Cephaludensis metropolitanae jurisdictioni Archiepiscopi Panormitani, et Ecclesia Agrigentina metropoliticae jurisdictioni Archiepiscopi Montis Regalis subjiciantur, et respective in horum suffraganeas destinentur, ideoque utrique eorumdem Archiepiscopatuum Antistiti pro tempore existenti in illas item respective Ecclesiae jura, privilegia, honores, farultates, jurisdictionem, atque auctoritatem, quibus metropolitani Archiepiscopi ex sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum praescripto in suffraganeas Ecclesias gaudent in ea Insula Sicana, perpetuo similiter et respective conredimus, atque attribuimus. Denique in earum rerum omnium gravissimi sane momenti, quae superius sancita a nobis sunt, Executorem deputamus atque constituimus venerabilem fratrem Coelestium Coelo Ecclesiae Patracensis in partibus in fidelium Archiepisco-

pum cum omnibus siquidem facultatibus necessariis, et opportunis, ut ipsemet vel per se vel per aliam personam in Ecclesiastica dignitate constitutam ab eodem ante lesignato executore subdelegandam, ea cuncta statuere ac decernere licite valideque possit, ex quibus ad optatum effectum superiora singula decreta cumulatae queant adduci, addita proinde ipsi Executori, sive illius subdelegato, facultate definitive pronunciandi super quacumque oppositione adversus praemissa quomodolibet suboritura, injuncta autem ipsi obligatione diligenter mittendi ad sacram Consistorialem Congregationem, intra sex menses ab expleta earumdem litterarum Apostolicarum executione, authentica quidem forma exaratum exemplar decretorum omnium, quae in praedictarum litterarum executionem emiserit, ut in hoc ejusdem Sacrae Congregationis Tabulario rite ad opportunitatem custodiatur. Praesentes autem litteras, et in eis contenta quaecumque etiam ex eo quod quilibet interesse habentes, vel habere praetendentes vocati, et auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint etiamsi expressi, specifica, et individua mentione digni sint, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae, vel quolibet alio licet substantiali, et ex cognito defectu notari, impugnari, vel in controversiam vocari, sed eas tanquam ex certa scientia, ac potestatis plenitudine factas, et emanatas perpetuo validas, et efficaces existere, et fore suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, atque ab omnibus ad quos spectat, et quomodolibet spectabit in futurum inviolabiliter observari debere, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum prorsus, et inane esse, et fore volumus, atque decernimus. Non obstantibus de jure quaesito non tollendo, de suppressionibus committendis ad partes vocatis, quorum interest, aliisque nostris, et Cancellariae Apostolicae regulis, nec non supradictarum Ecclesiarum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque indultis, et concessionibus quamvis individua mentione dignis, omnibusque, et singulis Apostolicis, et synodalibus, provincialibus, universalibusque Conciliis editis, specialibus, vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus, quibus omnibus, et singulis eorumque totis tenoribus ac formis, etiamsi specialis mentio seu quaevis expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda foret ipsorum tenores praesentibus pro expressis habentes ad praemissorum omnium, et singulorum effectum latissime, et plenissime, ac specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscumque. Praeterea etiam volumus, ut harum litterarum transumptis etiam impressis, manu tamen alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur ubique, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae suppressionis, dismembrationis, erectionis, annullationis, disjunctionis, separationis, aggregationis, unionis, applicationis, circumscriptionis, concessionis, assignationis, subjectionis, attributionis, statuti, indulti, declarationis deputationis, commissionis, mandati, decreti, derogationis, ac voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo quadragesimo quarto, decimotertio Kalendas junii, Pontificatus nostri anno decimoquarto.

S' impartisce il Regio exequatur alla sopraddetta Bolla, con tutte le consuete clausole tutelari dei diritti Regî, e della Monarchia ed Apostolica Legazia di Sicilia, e di non intendersi riconosciute le regole della Cancelleria Romana non ricevute in Regno.

IL CAV. D. SALVATORE OGNIBENE.

Vice-Presidente della Corte Suprema di Giustizia in Palermo, delegato per la impartizione del regio exequatur. Palermo 18 luglio 1844. Mia collez. MSS. volume III.

DIPLOMA LXXXVIII.

VEDUTO il transunto degli 8 giugno 1844 della Bolla Pontificia data in Roma a 20 maggio di detto anno, colla quale in seguito di domanda del Re N. S. viensi a dare una nuova circoscrizione alle Diocesi della Sicilia, dismembrandosi talune parrocchie e comuni da quelle di cui han fatto parte, ed aggregandosi ad altre onde seguirne una divisione più confacente alle circostanze attuali della Sicilia diverse dalle antiche, ed assegnare ai nuovi Vescovadi da isti-

tuirsi le parrocchie e comuni che ne dovessero comporre le Diocesi; si danno inoltre delle disposizioni relative alle prebende di taluni canonicati di Girgenti, relative a' Seminari di Caltagirone, Bronte e Girgenti, non che agli allievi di quest'ultimo, e si raccomanda la costruzione di quelli di Piazza e Lipari che no mancano; inoltre si erige in Arcivescovado il Vescovado di *Siracusa* con la competente giurisdizione, onori, dritti, privilegi, insegne ed altro in detta Bolla descritti, e si addicono allo stesso per Diocesi suffraganee quelle di Piazza, Caltagirone e Noto, ed il suo Capitolo si eleva a Capitolo Arcivescovile e Metropolitano; finalmente le Diocesi di Cefalù o Girgenti si dichiarano suffraganee, la prima dell'Arcivescovado di Palermo, e la seconda di quello di Morreale, lasciando di dipendere dal rispettivo Metropolitano, a cui sinora sono state soggette;

Veduto il Sovrano Rescritto de' 2 luglio 1844 partecipato con ministeriale de' 9 dello stesso mese ed anno, col quale S. M. si degnò permettere d'impartirsi il regio exequatur alla precedente Bolla, con tutte le consuete clausole, e con aggiungersene delle altre di cui infra si avrà ragione, e fu ordinato di rimettersi al Real Governo le copie legali della Bolla stessa colla corrispondente Reale esecutoria.

PROVVEDE.

Che si esegua la Bolla in discorso, senza che pel contenuto della stessa s'irroghi il menomo pregiudizio alle supreme regalie, ed ai privilegi annessi alla Corona, alle leggi del Regno in generale, ed in particolare a quelle speciali concernenti le materie che hanno formato oggetto della sudetta Bolla, alla polizia Ecclesiastica di Sicilia ed alle attribuzioni del Tribunale della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia, e senza pregiudizio altresì dei diritti dei terzi, e colle seguenti dichiarazioni, cioè, che il Delegato Apostolico, incaricato della esecuzione di essa Bolla, qualora nel corso del suo incarico gli occorra statuire in cose che interessino l'autorità Sovrana, abbia a farne relazione a S. M., e finalmente che non s'intendano riconosciute le Regole della Cancellaria non ricevute in Regno. — SALVATORE OGNIBENE REGIO DELEGATO.

TITOLO VI.

DELLA EREZIONE DI NUOVI VESCOVADI IN SICILIA.

Il Parlamento di Sicilia implora da S. M. la grazia di accrescersi il numero de' Vescovi.

FERDINANDO III RE DI SICILIA.

Palermo 5 aprile 1778. Apud Giarrizzo Codex Siculus lib. 1, tit. 1, § 17, pag. 30.

DIPLOMA LXXXIX.

ESSENDOSI molto accresciuto questo Regno nel numero de' fuochi (83), e nell'aumento di nuove popolazioni, ha considerato il Parlamento di umiliare a S. M. l'inconveniente, che succede pel ristretto numero di soli sei Vescovi, e due Arcivescovi (84), i quali quantunque con indefessa cura, e vigilanza procurino di soddisfare al loro Apostolico ministero, tuttavolta per la estensione delle loro Diocesi, non sono in grado di poterli tutti, o con esattezza adempire, quelli specialmente che bisognano di pronta e sollecita providenza; e però riflette di non potersi a sì gran male ovviare, se non con accrescere il numero de' Vescovi del Regno, e dividere le Diocesi per assegnarsi a corrispondenza delle anime o popolazioni, ai novelli Vescovi la porzione divisa e separata, e per ajuto dal loro congruo assegnamento dovarsi scemare da pingui Vescovadi una proporzionata rata, da contribuirsi, seguita che sarà da quì a mille anni la morte degli attuali Vescovi: all'effetto dunque ne umilia il Parlamento alla M. S. le più vive suppliche. *Pan. die quinta aprilis 1778. Ex parte Exc. Suae transmittatur ad suam Regiam Majestatem.* Petrus Papè Vice-Prothonotarius.

Si ordina da S. M. la formazione di un piano di come dividersi le Diocesi, a quali Vescovadi accrescersi.

RE DI SICILIA FERDINANDO III.

Dispaccio de' 25 luglio 1778, apud Giarrizzo loc. cit. pag. 31.

DIPLOMA XC.

SUA MAESTA' non è lontana dall'accordar que-

sta grazia, ma per ora la sospende ed ordina che la Deputazione del Regno con tutta l'avvedutezza formi un piano dettagliato di como dividersi le Diocesi, e quali Vescovadi accrescersi, e come assegnare ai medesimi la corrispondente azienda, e da quali Vescovi ed Arcivescovi scemarsi, col riguardo a quelli, che per la situazione della loro residenza hanno bisogno di spendere più: che il Vicerè comunichi tal piano alla giunta de' Presidenti e Consultore, per esaminarlo coll'intervento delli due Avvocati fiscali della gran Corte e del Patrimonio; indi passi a S. M. sì il piano sudetto, che il sentimento della Giunta, per ordinare quanto convenga.

Per l'accrescimento del numero dei Vescovi in Sicilia.

Ferdinando III re di Sicilia

Nel Real Nome il Segretario di stato Giovanni Acton alla Deputazione del Regno. Palermo 28 marzo 1802. Parlamento di Sicilia ann. 1802, pag. 38 e seg.

DIPLOMA XCI.

Poichè questo fedelissimo Regno nel general Parlamento conchiuso sotto li 5 aprile 1778 avendo fatto presente a V. M. il molto accrescimento del numero de' fuochi, e di nuove popolazioni, e l'inconveniente che perciò succede per esser molto ristretto il numero di soli sei Vescovi e due Arcivescovi, i quali quantunque con indefessa cura e vigilanza procurino di soddisfare ai doveri del loro Apostolico ministero, tutta volta per la estensione delle loro Diocesi non sono in grado di poterli tutti, e con esattezza adempire, quelli specialmente che bisognano di pronta e sollecita provvidenza, perciò riflettuto avendo il Regno istesso in detto general Parlamento, che non si avrebbe potuto ovviare a sì gran male, se non coll'accrescimento del numero dei Vescovi, propose con umile rassegnazione alla M. V. di aumentarsi il numero di detti Vescovi del Regno, e dividersi le Diocesi, per assegnarsi a corrispondenza delle anime e popolazioni ai novelli Vescovi la porzione divisa e separata, e per ajuto del loro congruo assegnamento dover scemare dai pingui Vescovadi una proporzionata rata, da contribuirsi seguita la morte dei Vescovi.

La M. V. nella solenne sanzione dell'indicato general Parlamento, scritta in Napoli il giorno 25 luglio dello stesso anno 1778, avendo benignamente accolta questa supplica con umile rassegnazione avanzata dal Parlamento, si degnò manifestare, di non esser lontana dall'accordarne la grazia; ed incaricò quindi la Deputazione del Regno, affinchè con tutta l'avvedutezza formato avesse un piano dettagliato di come dividersi le Diocesi, e quali Vescovadi accrescersi, e come assegnare a' medesimi la corrispondente azienda, e da quali Vescovi ed Arcivescovi scemarsi, col riguardo che per la situazione della loro residenza hanno bisogno di fare spese maggiori.

In conseguenza quindi di tal graziosa dichiarazione della M. V., questa generale Adunanza la prega, di concedere con l'assoluta eccelsa sua sovrana potestà la chiesta grazia, giusta la segregazione, che per il sovrano incarico della M. V. sarà per farsi dalla Deputazione. E poichè si è già avverata la morte di uno dei detti sei Vescovi Monsignor D. Giovan Battista Alagona, vescovo della Diocesi di Siracusa, si è perciò presentata una supplica a questa generale Adunanza dal Senato della città di Caltagirone, il quale implora, che si erigga in Vescovado la detta Città, dividendo colla proporzione che sarà per designare la Deputazione del Regno, la Diocesi di detta Città di Siragusa, o si obbliga perciò detto Senato in nome di Caltagirone, di assegnare e pagare al novello eligendo Vescovo che dovrà risedere nella stessa Città di Caltagirone, l'annua pensione di ducati tre mila e sei cento, oltre a quel tanto, che per il Cattedratico gli verrà accordato dalla Diocesi; quali ducati 3600 dovranno servire per la sua Mensa per detto nuovo Vescovado, non dovendosi perciò obbligare a contribuzione l'azienda destinata al Vescovado di Siracusa, perchè essendo molto tenue non potrà soffrire un tal peso.

La generale Adunanza al tempo stesso che presenta alla M. V. la chiesta grazia di quel Senato di Caltagirone, col più umile rispetto la supplica di concedere al detto Senato la grazia istessa. Panormi die 21 martii 1802. *Praesentetur S. R. M. Papè Beccadelli Prothonotarius.*

« Sua Maestà concorre ben volentieri così a stabilire un Vescovo a Caltagirone, come all'aumento di due altri Vescovi nel Regno. Vuole quindi, che le si proponga il modo di stabilire le Diocesi, e le Mense, onde sentendo in seguito chi crederà sull'assento, possa far trattare l'occorrente colla Corte di Roma ».

Per istabilirsi un Vescovo nella città di Trapani.

Ferdinando III re di Sicilia

Nel Real Nome il Principe di Trabia alla Deputazione del Regno. Palazzo 28 settembre 1810. Parlamento dell'anno 1810, pag. 58 e 91.

DIPLOMA XCII.

La città di Trapani, una delle più antiche e cospicue del Regno, e la prima dopo Palermo nel Val di Mazzara, implora da S. M., che succedendo la vacanza del suo Diocesano Monsignor La Torre Vescovo di Mazzara, si erigga in Vescovado, stabilendo colla proporzione che sarà per designare la Deputazione del Regno, la Diocesi di detta città di Trapani, dividendola da quella di Mazzara. La sua Azienda verrà composta di ducati mille dugento annui, che il benemerito D. Diego De-Luca si è obbligato di assegnare nella maniera che con di lui supplica umilierà alla M. S., dalle decime delle tonnare di quel littorale, ascendenti a circa ducati quattromille annuali, e da quel tanto, che al Cattedratico verrà accordato dalla Diocesi. Le anzidette somme possono agovolmente costituire la Mensa del nuovo Vescovado. Questa grazia che umilmente implora la Città di Trapani, e il Braccio tutto demaniale di Sua Maestà, è analoga alla grazia implorata dalla generale Adunanza nel dì 5 aprile 1778, in cui per l'accresciuta popolazione del Regno, fu supplicato di aumentarsi il numero dei Vescovi, e la M. S. nella solenne sanzione del mentovato general Parlamento scritta in Napoli a 25 luglio dello stesso anno, ebbe la clemenza di benignamente annunziare non esser lontana di accordarla. *Panormi die 15 februarii 1810. Praesentetur S. R. M. Papè Prothonotarius.*

« Riguardo alla grazia domandata di un nuovo Vescovato in Trapani S. M. prenderà in considerazione la domanda per risolverla nella miglior maniera e tempo opportuno ».

Si comanda che nella Esecutoria da impartirsi alla Bolla di erezione del nuovo Vescovado di Caltagirone s'inseriscano le clausole proposte dal Consiglio, ed approvate da S. M. per la garentia de' Sovrani diritti.

Il Duca di Gualtieri Ministro Segretario di Stato.

Nel Real nome all'Avvocato generale dell'Erario in Palermo. Palermo 28 marzo 1817. Si conserva nel grande Archivio di Palermo.

DIPLOMA XCIII.

Avendo io fatti presenti al Re le carte concernenti la Bolla spedita dalla Santa Sede per l'erezione del nuovo Vescovado di Caltagirone, ha la M. S. comandato, che s'impartisca il regio exequatur alla detta Bolla, con inserirsi nella esecutoria per la garenzia dei Sovrani diritti, le clausole che in seguito dell'esame fattosi del decreto Pontificio *Summa gratiae* furono proposte dal Consiglio, e approvate da S. M. cioè, che per prevenirsi ogni equivoco sul numero dei luoghi, che smembrati dalla Diocesi di Siracusa debbano comporre il nuovo Vescovato, si noti che ciò deve intendersi secondo la carta topografica della nuova Diocesi formata dalla Deputazione del Regno, ed esistente nell'Archivio Arcivescovile di Palermo; che ove si dà al Capitolo della Cattedrale la facoltà di far sotto la presidenza del Vescovo degli Statuti da approvarsi dalla Santa Sede, si apponga la condizione di non omettersi il Real beneplacito giusta le leggi. Che attribuendosi al nuovo Vescovo il dritto di percepire il Cattedratico, si debba intendere a norma del solito della Chiesa di Siracusa: che riserbandosi alla Santa Sede la provvista del Vescovato quando vachi io Curia, si noti che tal riserva non ottiene il Real beneplacito perchè contraria alle leggi del Regno: che riguardo alla destinazione del Vicario Apostolico della detta Diocesi in persona del Parroco don Girolamo Aprile e Benso, si dica di eseguirsi in grazia dei meriti dell'eletto, senza pregiudizio dei Sovrani dritti sulle provviste anche temporanee e promodali, non essendosi dalla M. S. trovato luogo alla dimanda avanzata dal Parroco Avolio di Siracusa di ricusarsi l'esecutoria circa la detta destinazione. In conformità poi di quanto ha V. S. suggerito in seguito dell'esame da lei fatto della cennata Bolla, vuole la M. S. che osservandosi il modo della provvista dell'Arcidiaco-

nato della nuova Cattedrale stabilito nello decreto *Summa gratiae*, debbasi negar l'esecutoria alla parte della Bolla, in cui si prescrive una forma diversa, per le provviste future dello stesso Arcidiaconato, come pure ricusar si debba l'esecutoria all'altra parte di essa Bolla, nella quale si riserba la provvista della Prepositura prima dignità del Capitolo in ogni futura vacanza, essendo tal riserva appoggiata alle regole della Cancelleria Romana, non osservate in questi Reali Dominii.

Siccome poi nella Bolla concedendesi alla Chiesa di San Giacomo il titolo di Basilica, si è inserita la formola di restare illese come per l'addietro le regole della Cancelleria Romana, e si è notato che la nomina al Vescovato di cui si tratta si acccorda al Re per concessione Pontificia, ed il dritto Sovrano di nominare a tutti gli altri Vescovati di Sicilia promana dalla sola concessione della Santa Sede, così S. M. comanda che a tali parti della Bolla non si accordi il R. Beneplacito, essendo opposte al Dritto pubblico Ecclesiastico di questi Reali Dominii, e vuole ch'espressamente si avverta, che il dritto Sovrano alla nomina tanto del Vescovato di Caltagirone, quanto di tutti gli altri di Sicilia, è nascente dal R Patronato per fondazione e dotazione. Inoltre ordina S. M. di farsi sentire al Delegato Apostolico incaricato dell'esecuzione della detta Bolla, che nel discutere le controversie, le quali sorgono fra i particolari nel corso del suo incarico, qualora osservi essere in alcune di esse interessata l'autorità Sovrana, ne faccia relazione alla M. S. — Finalmente trova S. M. necessaria l'impartizione del suo Real assenso alle assegnazioni fatte dal Senato di Caltagirone. Il che nel Real Nome partecipo a V. S. e le rimetto acchiusa la detta Bolla originale per l'esecuzione di sua parte. — Palazzo 28 marzo dell'anno 1817.

Si ordina che nella impartizione del Regio Exequatur alla Bolla spedita dalla Santa Sede per la erezione del novello Vescovado di Nicosia, sieno espresse le avvertenze proposte, per la tutela de' Sovrani diritti, dall'Avvocato generale dell'Erario in Palermo.

IL MARCHESE FERRERI.

Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale in Sicilia.

Nel Real Nome al Barone Serafini Avvocato generale dell'Erario. Palermo 2 novembre 1817. Mia Collez. MSS. vol. III.

DIPLOMA XCIV.

DAL SEGRETARIO di Stato, Ministro degli affari Ecclesiastici si è partecipato il seguente Reale Rescritto — Eccellenza — L'Avvocato generale dell'Erario con rappresentanza rimessa da cotesto Ministero di Stato con suo foglio de' 2 del trascorso agosto, ha indicate le seguenti avvertenze da essere espressate nel *Regio Exequatur* da impartirsi alla Bolla spedita dalla Santa Sede per la erezione del novello Vescovado di Nicosia.

1° Siccome nella Carta Topografica formata d'ordine della Deputazione del Regno furono designate dismembrate dalla Diocesi di Messina quattro terre di più di quelle che sono fissate nella Bolla (ma per altro la innovazione eseguita nella Bolla fu ordinata da S. M. come ad esso Avvocato generale dell'Erario è stato assicurato sebbene non gli sia stato esibito il Real Ordine) così a scanso di ogni equivoco ha proposto di assolutamente approvarsi, e la dismembrazione delle città essere come trovasi stabilito nella Bolla.

2° Nella Bolla si dà al nuovo Vescovo il titolo di Nicosiense ed Herbitense essendosi esposto alla S. Congregazione di essere Nicosia l'antica Erbita riferita da Tolomeo, ed appartenendo a S. M. la concessione di questo nuovo titolo, esso Avvocato Generale ha fatto dipendere dalla M. S. se volesse permetterlo.

3° La elezione dell'Arciprete prima dignità con cura d'anime nella nuova Cattedrale, nella Bolla si attribuisce al Vescovo precedente il concorso; ma non dimeno si aggiunge che lo eletto debba domandare fra sei mesi la provvista istessa dalla S. Sede. Tale provvista ha esso Avvocato Generale proposto di escludersi dalla esecutoria come dipendente dalle regole

della Cancelleria non ammesse nei Reali domini al di là del Faro.

4° Per l'assegnazione del Palazzo Vescovile, del Seminario, e dei tre feudi assegnati per dote al Seminario, ha proposto d'interporsi lo espresso Reale assenso, trattandosi di beni di quel Comune promanati da concessione del Principe (85); ha proposto pure di dispensarsi alle leggi di ammortizazione, e dichiararsi che i detti feudi non fossero immuni da ogni peso, canone, e particolare ipoteca, come si dice nella Bolla, ma soggiacere alla tassa prediale stabilita, e da potersi stabilire per dazio diretto a favore dello Stato.

5° Nella Bolla accordandosi al Capitolo di formare regole e statuti per lo proprio buon regolamento, ha proposto di apporvisi la condizione di non ammettersi senza il Real Beneplacito secondo le leggi.

6° Nella Bolla la nomina del Vescovo di cui si tratta, è accordata a S. M. in quel modo appunto che era accordata pel Vescovato di Caltagirone, vale a dire in detrimento del Regio Patronato, del Dritto pubblico Ecclesiastico di Sicilia; per il che a tal parte di Bolla, ha proposto di ricusarsi la esecutoria con quelle avvertenze che si fecero per la Bolla del Vescovato di Caltagirone.

7° Nella Bolla viene eletto per vicario Apostolico l'Arciprete don Francesco La Motta per governare la nuova Diocesi sino alla elezione del Vescovo, essendo lo indicato soggetto dotto, caritatevole, e prudente ha proposto di accordarsi lo Esequatur in grazia dei meriti dello eletto, senza pregiudizio dei Sovrani dritti.

8° Finalmente essendo nella Bolla destinato per Delegato Apostolico il Ciantro Filippone, ha proposto di farsi sentire al medesimo che nel discutere le controversie, che sorgere possono nel corso del suo incarico, qualora osservi essere in alcuna di esse interessata l'autorità Sovrana ne faccia relazione a S. M.

Or la M. S. dopo avere inteso lo avviso del Supremo Consiglio di Cancelleria, dichiara di essere stata sua Sovrana volontà, che la dismembrazione della Diocesi di Messina fosse di quelle sole terre delle quali parla la Bolla. Approva la denominazione di Herbitense del nuovo Vescovo, approva pure l' assegnazione del Palazzo Vescovile, del locale pel Seminario, e dei fondi per dote del nuovo vescovato colle condizioni proposte dell'Avvocato Generale. E vuole che lo Exequatur alla detta Bolla sia impartito con tutte le altre condizioni proposte dall'Avvocato Generale al di cui parere si è uniformato il Supremo Consiglio di Cancelleria. Il che nel Real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli li 25 ottobre 1817—Il marchese Tommasi—ed io nel Real nome lo comunico a V. S. per sua intelligenza ed uso conveniente—Palermo 2 di novembre 1817 — *Il marchese Ferreri* — sig. Barone don Francesco Scrofani Avvocato generale dell'Erario.

Simile per la Bolla di erezione del vescovado di Piazza.

Il Marchese Tommasi.

Nel Real Nome a S. E. il duca di Gualtieri Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale in Sicilia. Napoli 20 febraro 1818. Si conserva nel grande Archivio di Palermo.

DIPLOMA XCV.

L'Avvocato generale dell'Erario con rappresentanza rimessa da V. E. con suo foglio degli 11 dell'andante mese, ha indicato le seguenti avvertenze da esso espressate nel Regio Exequatur da impartirsi alla Bolla spedita dalla Santa Sede per l'erezione del nuovo Vescovato di Piazza — 1° Colla detta Bolla vien prescritto che per la provvista e collazione delle Dignità e Canonicati della nuova Cattedrale si osservi la legge stabilita dalla Bolla di Clemente ottavo; siccome con questa Bolla si riserba alla S. Sede la provvista delle Dignità e Canonicati, che vacherebbero in curia, e ne mesi pontificii, tali riserbe appoggiate alle Regole della Cancelleria Romana non sono ammesse in codesta parte dei Reali Domini, così il detto Avvocato generale ha proposto di negarsi l' esecutoria a questa parte di Bolla — 2° Nella Bolla accordandosi al Capitolo della nuova Cattedrale la facoltà di formare ordinazioni, e statuti col concorso del futuro Vescovo, e per ora dal Vicario apostolico, ha proposto il medesimo Avvocato generale di apporsi nell' esecutoria la condizione di non avere alcun effetto le ordinazioni, e statuti suddetti—3° Si assegnano nella Bolla per dotazione del nuovo Vescovato di Piazza i territori di Ciapazzo e di Cono donati da quel Senato, e le terre nel territorio di Scalisi donate dagli amministradori di quella Madrice, e detti territori e terre immuni ed esenti da qualunque peso, canone ed ipoteca, essendosi il Senato ed amministradori suddetti obbligati

a soddisfare tali pesi sopra altri beni del Comune, e della Chiesa. Per siffatta assegnazione il cennato Avvocato generale dell'Erario ha proposto d'interporsi l'espresso Reale assenso colla dispensa della legge d'ammortizzazione come si è praticato pe' Vescovati di Caltagirone e di Nicosia. Qualunque poi sia l'immunità e la esenzione da' pesi promessa al nuovo Vescovo dal Senato, e dagli amministratori della Chiesa Madrice di Piazza, esso Avvocato generale è stato di avviso che non possa comprendersi l'esenzione della tassa fondiaria a cui è soggetto qualunque fondo fruttifero di cotesti Reali Dominî, fermo però rimanendo al Vescovo il dritto di domandarne il rimborso dal Senato ed amministradori assegnatari—4° Si costituisce nella Bolla la dote pel Seminario Vescovile di onze 200 di moneta napolitana, ed altre onze 400 pel culto divino della Cattedrale provenienti da' beni della Chiesa medesima. Il mentovato Avvocato generale ha giudicato che l'espressione di moneta napoletana sia corsa per errore, credendosi dallo spedizioniero della Bolla che fosse eguale il valore dell'oncia siciliana, che della napolitana, quando che quest' ultima de' ducati sei cento, è il doppio della prima; sicchè ha proposto di correggersi l'errore dichiarandosi nella esecuzione suddetta coll'oncia siciliana— 5° Nella Bolla la nomina pel Vescovato di cui si tratta è accordata a S. M. *ex concessione veluti in aliis Ecclesiis Siciliae ultra Pharum*, vale a dire in detrimento del Regio Padronato, e del Dritto pubblico Ecclesiastico di Sicilia.— Come puro si riserba nella stessa Bolla alla Santa Sede la provista del Vescovato vacato in Curia, per il che a tale parte di Bolla ha proposto di ricusarsi l'esecutoria con quelle stesso avvertenze che si fecero per le Bolle de' Vescovati di Caltagirone e di Nicosia — 6° Nella Bolla vien eletto per Vicario apostolico il Decano della nuova Cattedrale don Gaetano Maria Trigona e Parisi, e per governare la nuova Diocesi sino alla elezione del Vescovo; essendo il detto Trigona e Parisi un degno soggetto, ha proposto di accordarsi l'esecutoria in grazia do' meriti dell'eletto, senza pregiudizio dei Sovrani dritti — 7° Finalmente essendo nella Bolla destinato per Delegato apostolico Monsignor Trigona Vescovo di Siracusa, ha proposto di farsi sentire al medesimo, che nel discutere le controversie che sorger possano nel corso del suo incarico, qualora osservi essere in alcuna di esse, interessata l'autorità Sovrana, ne faccia relaziono a S. M. — Or la Maestà Sua cui ho rassegnate le dette avvertenze si è degnata di approvarle ne' modi che si sono proposte dal cennato Avvocato Generale dell'Erario, ed ha ordinato, che a tenore delle stesse si dia sollecitamente il Regio *Exequatur* alla mentovata Bolla di erezione del nuovo Vescovato di Piazza. Il che nel Real nome partecipo a V. E. acciò si serva farne l'uso conveniente. Napoli 20 febbraro 1818 — Il Marchese Tommasi.

Si appongano le clausole tutelari delle Sovrane prerogative nella esecutoria che si accorda alla Bolla di erezione del novello Vescovado di Noto.

Il Cav. d. Salvatore Ognibene

Vice Presidente della Corte Suprema di Giustizia, Delegato per la impartizione del Regio Exequatur. Palermo 18 luglio 1844. Mia Coll. MSS. Vol. III.

DIPLOMA XCVI.

Veduto il transunto degli 8 giugno 1844 della Bolla Pontificia data in Roma a 15 maggio di detto anno, con la quale dal Santo Padre, in seguito di domanda del Re nostro Signore, si erige un Vescovado in Noto suffraganeo dell'Arcivescovado di Siracusa con tutte lo competenti giurisdizioni, preeminenze, prerogative, dritti, privilegi ed altro, o nell'assegnarsi alla novella Diocesi, oltre alla Città di Noto, i Comuni di Avola, Pachino, Portopalo, Rosolini, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo, Modica, Scicli, Giarratana, Pozzallo, e Spaccaforno, si viene ad elevare a Cattedrale della stessa la Chiesa di S. Nicolò di Noto, alla quale resta soppresso il titolo di Collegiata sin'ora goduto, e conservata la cura delle anime, finalmente si viene a provvedere riguardo al capitolo Cattedrale, alla Prima Dignità, e Canonici dello stesso, ai Benefici, Chiese, Monasteri, Stabilimenti pii, ed a tutt'altro necessario per avere effetto la istituzione del nuovo Vescovado di cui è parola, come più estesamente rilevasi dal tenore della Bolla medesima.

Veduto il Sovrano rescritto del dì 2 lug. 1844 partecipato con Ministeriale dei 9 dello stesso mese ed anno, col quale S. M. si degnò permettere d'impartirsi il Regio Exequatur alla precalendata Bolla con tutte le consuete clausole, e con aggiungerseno delle altre, di cui infra si avrà ragione, e fu ordinato di rimettersi al Real Governo le copie legali della Bolla stessa con la corrispondente Reale Esecutoria.

PROVVEDE

Che si esegua la Bolla in discorso, senza che pel contenuto della stessa s'irroghi il menomo pregiudizio alle supreme Regalie, ed ai privilegi annessi alla Corona, alle leggi del Regno in generale, ed in particolare a quelle leggi speciali concernenti le materie, che hanno formato oggetto della sudetta Bolla, alla Polizia Ecclesiastica di Sicilia, ed alle attribuzioni del Tribunale della Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia, e senza pregiudizio altresì dei diritti dei terzi, e con le seguenti dichiarazioni cioè: 1° che il dritto di nominare persona idonea al sudetto Vescovado, sia per questa prima volta, sia per ogni futura vacanza del Vescovado stesso, che nell'indicata Bolla si dice accordarsi al Re nostro Signore, ed ai suoi successori per plenaria potestà del Santo Padre, siffatto dritto di nomina alla Maestà Sua, ed ai suoi successori nasce dal regio Padronato secondo il Diritto pubblico Ecclesiastico di Sicilia; 2° che gli statuti Capitolari che il Capitolo della Cattedrale sarà per formare coll'approvazione del Vescovo in conseguenza della facoltà ricevutane dalla detta Bolla, non possano avere alcuno effetto se non dopo ottenuta la Sovrana Sanzione; 3° che la riserba per modo di regola in favore della Santa Sede circa alla collazione della prima Dignità del nuovo Capitolo Cattedrale, debba intendersi per effetto unicamente dell'articolo X, del Concordato del 1818, e non per altro titolo qualunque, 4° che il Delegato Apostolico incaricato dell'esecuzione della Bolla, qualora nel corso del suo incarico gli occorra statuire in cose che interessino l'Autorità Sovrana, debba farne rapporto alla Maestà Sua, e 5° finalmente che non s'intendano riconosciute le regole della Cancellaria non ricevute in Regno.

Simile per la Bolla spedita dalla Santa Sede di erezione del novello Vescovado di Trapani.

Lo stesso REGIO DELEGATO.

Palermo li 18 luglio 1844. Mia Collez. MSS. vol III.

DIPLOMA XCVII.

VEDUTO il transunto degli 8 giugno 1844 della Bolla Pontificia data in Roma a 31 maggio di detto anno, con la quale dal Santo Padre, in seguito di domanda del Re nostro Signore, si erige un Vescovado in Trapani suffraganeo dell'Arcivescovado di Palermo con tutte le competenti giurisdizioni, preeminenze, prerogative, diritti, privilegi ed altro, e nell'assegnarsi alla novella Diocesi, oltre alla Città di Trapani, i Comuni di Monte S. Giuliano, Citta e Pareco, e le Isole di Favignana, e Pantellaria, diviene ad elevare a Cattedrale della stessa la Chiesa di S. Lorenzo di Trapani, alla quale resta soppresso il titolo di Collegiata sin'ora goduto, e conservata la cura delle anime, finalmente si viene a provvedere riguardo al capitolo Cattedrale, alle primarie Dignità, e Canonici dello stesso, ai Benefici, Chiese, Monasteri, Stabilimenti Pii, ed a tutt'altro necessario per avere effetto la istituzione nuovo Vescovado di cui è parola, come più estesamente rilevasi dal tenore della Bolla medesima.

Veduto il Sovrano Rescritto dei 2 luglio 1844 partecipato con ministeriale dei 9 dello stesso mese ed anno, col quale Sua Maestà si degnò permettere d'impartirsi il regio Exequatur alla precalendata Bolla con tutte le consuete clausole, e con aggiungersene delle altre di cui infra si avrà ragione, e fu ordinato di rimettersi al real Governo le copie legali della Bolla stessa con la corrispondente Reale Esecutoria.

PROVVEDE

Che si esegua la Bolla in discorso, senza che pel contenuto della stessa s'irroghi il menomo pregiudizio alle Supreme Regalie, ed ai privilegi annessi alla Corona, alle leggi del Regno in generale, ed in particolare a quelle leggi speciali concernenti le materie che hanno formato oggetto della suddetta Bolla, alla Polizia Ecclesiastica di Sicilia, ed alle attribuzioni del Tribunale della Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia, e senza pregiudizio altresì dei diritti dei terzi, e colle seguenti dichiarazioni cioè: 1° che il diritto di nominare persona idonea al sudetto Vescovado, sia per questa prima volta, sia per ogni futura vacanza del Vescovado stesso che nella indicata Bolla si dice accordarsi al Re nostro Signore, ed ai suoi successori per plenaria potestà del Santo Padre, siffatto diritto di nomina alla Maestà Sua, ed ai suoi successori nasce dal Regio Padronato per fondazione e per dotazione, che seco porta tutti i diritti, e le prerogative annessi a tal Regio Padronato, secondo il Diritto pubblico Ecclesiastico di Sicilia; 2° che gli statuti capitolari, che il Capitolo della Cattedrale sarà per

formare coll'approvazione del Vescovo in conseguenza della facoltà ricevutane dalla detta Bolla, non possono avere alcun'effetto, se non dopo ottenuta la Sovrana sanzione, 3° che la riserba per modo di regola in favore della Santa Sede circa alla collazione della prima Dignità del nuovo Capitolo cattedrale, debba intendersi per effetto unicamente dell'articolo X, del Concordato del 1818, e non per altro titolo qualunque, 4° che il Delegato Apostolico incaricato della esecuzione della Bolla, qualora nel corso del suo incarico gli occorra statuire in cose che interessino l'autorità Sovrana, debba farne rapporto alla Maestà Sua, e 5° finalmente che non s'intendano riconosciute le regole della Cancellaria non ricevute in Regno.

Simile per la Bolla di erezione del novello Vescovado di Caltanissetta.

Lo stesso Regio Delegato.

Palermo li 18 luglio 1844. Mia Collez. MSS. vol. III.

DIPLOMA XCVIII.

Veduto il transunto degli 8 giugno 1844 della Bolla Pontificia data in Roma a 25 maggio di detto anno, colla quale dal Santo Padre, in seguito di domanda del Re Nostro Signore, si erige un Vescovado in Caltanissetta suffraganeo dell'Arcivescovado di Morreale con tutte le competenti giurisdizioni, preeminenze, prerogative, diritti, privilegi, ed altro, e nell'assegnarsi alla novella Diocesi, oltre alla città di Caltanissetta, i comuni, di Mussomeli, san Cataldo, santa Caterina, Serradifalco, Sommatino, Delia, Sutera, Campofranco, Arquaviva, Montedoro, Buonpensiero, Naduri, Villalba, Vallelunga, Marianopoli, e Resuttana, si viene ad elevare a Cattedrale della stessa la Chiesa di Santa Maria la Nuova di Caltanissetta, alla quale resta soppresso il titolo di Collegiata sin'ora goduto, e conservata la cura delle anime, finalmente si viene a provedere riguardo al Capitolo Cattedrale, alle primarie Dignità, e Canonici dello stesso, ai benefici, Chiese, Monasteri, Stabilimenti Pii, ed a tutt'altro necessario per avere effetto la istituzione del nuovo Vescovado, di cui è parola, come più estesamente rilevasi dal tenore della Bolla medesima.

Veduto il Sovrano Rescritto dei 2 luglio 1844 partecipato con Ministariale dei 9 dello stesso mese ed anno, col quale Sua Maestà si degnò permettere d'impartirsi il Regio *Exequatur* alla precalendata Bolla con tutte le consuete clausole e con aggiungersene delle altre, di cui infra si avrà ragione, e fu ordinato di rimettersi al Real Governo le copie legali della Bolla stessa con la corrispondente Reale Esecutoria.

Provvede.

Cha si esegua la Bolla in discorso, senza che pel contenuto della stessa s'irroghi il menomo pregiudizio alle Supreme Regalie, ed ai privilegi annessi alla Corona, alle leggi del Ragno in generale, ed in particolare a quelle leggi speciali concernenti le materie, che hanno formato oggetto della sudetta Bolla, alla Polizia Ecclesiastica di Sicilia, ed alle attribuzioni del Tribunale della Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia, e senza pregiudizio altresì dei diritti dei terzi, e colle seguenti dichiarazioni cioè, 1° che il diritto di nominare persona idonea al sudetto Vescovado, sia per questa prima volta, sia per ogni futura vacanza del Vescovado istesso, che nell' indicata Bolla si dice accordarsi al Re Nostro Signore, ed ai suoi successori per plenaria potestà del Santo Padre, siffatto dritto di nomina alla M. S. ed ai suoi successori nasce dal Regio Patronato per fondazione e per dotazione, che seco porta tutti i diritti, e le prerogative annessi a tal Regio Patronato secondo il Diritto pubblico Ecclesiastico di Sicilia; 2° che gli Statuti Capitolari, che il Capitolo della Cattedrale sarà per formare coll'approvazione del Vescovo in conseguenza della facoltà ricevutane dalla detta Bolla, non possano avere alcun'effetto, se non dopo ottenuta la Sovrana Sanzione, 3° che la riserba per modo di regola in favore della Santa Sede circa alla collazione della prima Dignità del nuovo Capitolo Cattedrale debba intendersi per effetto unicamente dell'articolo X del Concordato dell'anno 1818, e non per altro titolo qualunque, 4° che il Delegato Apostolico incaricato della esecuzione della Bolla, qualora nel corso del suo incarico gli occorra statuire in cose che interessino l'autorità Sovrana, debba farne rapporto alla Maestà Sua, e 5° finalmente che non si intendano riconosciute la regole della Cancellaria non ricevute in Regno.

Simile per la Bolla di erezione del nuovo Vescovado in Aci-Reale, cui si assegnano i comuni che debbano comporre la nuova Diocesi,

con dichiararsi che la istituzione del novello Vescovado si debba realizzare allorchè verrà a vacare la Sede Arcivescovile di Messina, o il Vescovado di Catania.

Lo stesso Regio Delegato.

Palermo 19 luglio 1846. Mia Collez. MSS. vol. III.

DIPLOMA XCIX.

Veduto il transunto del 1 luglio 1844 della Bolla Pontificia data in Roma a 27 giugno dello stesso anno, colla quale dal Santo Padre in seguito di domanda del Re Nostro Signore si erige un Vescovado in Aci-Reale con tutte competenti giurisdizioni, preeminenze, prerogative, diritti, privilegi ed altro; e nell'assegnarsi alla novella Diocesi, oltre alla città di Aci-Reale, tanto i comuni di Aci-S. Antonio, Aci-Buonaccorso, Aci-Castello ed Aci-S. Filippo Catena in atto appartenenti al Vescovado di Catania, quanto quelli di Calatabiano, Castigliono Fiumefreddo, Giarre, Mascali, Piedimonte, Randazzo, e Linguaglossa al presente dipendenti dall'Arcivescovado di Messina, si viene ad elevare a Cattedrale della stessa la Chiesa della Beata Maria Vergine Annunziata, alla quale resta soppresso il titolo di Collegiata, e conservata la cura delle anime, inoltre si viene a provvedere riguardo al Capitolo Cattedrale, alle primarie Dignità, Canonici, e mansionari dello stesso, ai Benefici, Chiese, Monasteri, Stabilimenti pii, ed a tutt'altro necessario per avere effetto la istituzione del nuovo Vescovado di cui è parola, come più estesamente rilevasi dal tenore della Bolla stessa, dichiarandosi in fine che tutto ciò, che in questa Bolla si prescrive riguardo alla surriferita istituzione del novello Vescovado di Aci-Reale, debba realizzarsi allorchè vacherà una delle due sopramenzionate Sedi dell'Arcivescovado di Messina, e del Vescovado di Catania.

Veduto il Sovrano Rescritto degli 8 luglio del 1846, partecipato con Ministeriale dei 13 dello stesso mese ed anno, col quale Sua Maestà venne ad ordinare d'impartirsi il Regio *Exequatur* alla surriferita Bolla Pontificia dei 27 giugno del 1844 con tutte la consuete clausole, e con aggiungersi le dichiarazioni, di cui infra si avrà ragione.

(*) Ved. nel lib. I. tit. III, Dipl. CCIV, col. 2, pag. 99, ed in questo libro II, tit. II, Dipl. XXXVI.

Provvede.

Che si esegua la Bolla anzidetta, senza che pel contenuto della stessa s'irroghi il menomo pregiudizio alle supreme regalie, ed ai privilegi annessi alla Corona, alle leggi del Regno in generale, ed in particolare a quelle leggi speciali concernenti le materie, che hanno formato oggetto della prenominata Bolla, alla Polizia Ecclesiastica di Sicilia, ed allo attribuzioni del Tribunale della Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia, e senza pregiudizio altresì dei diritti dei terzi, e colle seguenti dichiarazioni, 1° che il diritto di nominare persona idonea al sudetto Vescovado, sia per questa prima volta, sia per ogni futura vacanza dal Vescovado stesso, che nell'indicata Bolla si dice accordarsi al Re Nostro Signore, ed ai suoi successori per plenaria potestà del Santo Padre, siffatto diritto di nomina alla M. S., ed ai suoi successori nasce dal Regio padronato per fondazione, e per dotazione, che seco porta tutti i diritti, e le prerogative annessi a tal Regio Padronato secondo il Diritto pubblico Ecclesiastico di Sicilia, 2° che gli Statuti Capitolari, che il Capitolo della Cattedrale sarà per formare coll'approvazione del Vescovo in conseguenza della facoltà ricevutane dalla detta Bolla non possono avere alcun effetto se non dopo ottenuta la Sovrana sanzione, 3° che la riserba per modo di regola in favore della S. Sede circa alla collazione della prima Dignità del nuovo Capitolo Cattedrale, debba intendersi per effetto unicamente dello articolo X del concordato del 1818 e non per altro titolo qualunque, 4° che il Delegato Apostolico incaricato dell'esecuzione della Bolla, qualora nel corso del suo incarico gli occorra statuire in cose, che interessino l'autorità Sovrana, debba farne rapporto alla M. S. e 5° finalmente che non s'intendano riconosciute le regole della Cancelleria non ricevute in Regno.

TITOLO VII.

DELLA ELEZIONE DE' VESCOVI.

Capo I.

Del Regio assenso nella elezione dei Vescovi delle Chiese di Sicilia per Diritto antico (*).

Si statuisce che nella elezione dei Prelati Siciliani che faranno i Capitoli delle Chiese, debba

pria ricercarsi l'assenso del Re, e l'eletto non possa essere riconosciuto e consacrato, senza la Regia approvazione. Da ultimo, che non gli si possa consegnare l'amministrazione del temporale, se non dopo che otterrà l'Apostolica conferma.

PAPA INNOCENZO III.

A

COSTANZA IMPERATRICE E FEDERICO RE DI SICILIA.

Epist. Ejusd. Pont. data a Laterano ann. 1198. Apud Lunigium Cod. Dipl. Ital. pag. 862 e 863 et apud Pirrum Sic. Sacr. Dissert. de electión. Praesul. Sic. tom. 1, pag. cri.

DIPLOMA C.

NEC NOVUM nec injustum existit, si Regno Siciliae gratiam facimus specialem, quod inter universas, et singulas regiones in quibus nomen colitur christianum, fere semper promptius, et devotius in Ecclesiae Romanae devotione permansit, et ab eo specialius meruit honorari. Reges siquidem, et principes ejus in Apostolicae Sedis fidelitate fortius roborati, usque adeo ei fideliter, et familiariter adhaeserunt, ut ad ipsius exaltationem potenter intenderint, et ab ea nullius divelli potuerint impetu tempestatis, se in ipsa, et per ipsam exaltari credentes, et in ea, post Deum, suae spei ponentes, et gaudii fundamentum. Specialiter autem inclytae recordationis Rogerius quondam pater, Willelmus nepos tui filia Imperatrix Reges Siciliae familiari eam venerati sunt devotionis obsequio, et praedecessoribus nostris usque adeo non minus in adversis, quam prosperis adhaeserunt, ut cum fratribus nostris vobis ob eorum memoriam, et constantiam sinceritatis, quam ad nos vos habere cognovimus, per effectum, quantum cum Deo, et nostra possumus honestate deferre velimus, et salva justitia, et ecclesiarum canonica libertate petitionibus vestris assensum facile exhibere. Ne igitur ulla de caetero inter nos, et successores nostros, ac vos, et haeredes vestros super electionibus dissensio suscitetur, modum faciendae in posterum electionis, praesentibus curavimus litteris explicare, in quibus sic in multis regiae serenitati deferimus, ut libertatem Ecclesiae non laedamus. Sede vacante Capitulum significabit vobis, et vestris haeredibus obitum decessoris, deinde convenientes invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deum eligent canonice personam idoneam, cui requisitum a vobis praebere debeatis assensum, et electionem factam non differant publicare. *Electionem vero factam, et publicatam denuntiabunt vobis, et vestrum requirent assensum. Sed antequam assensus regius requiratur, non intronizetur electus, nec decantetur laudis solennitas, quae intronizationi videtur annexa, nec antequam auctoritate Pontificali fuerit confirmatus, administrationi se ullatenus immiscebit.* Sic enim honori vestro volumus condescendere, ut libertatem canonicam observemus, nullo prorsus obstante rescripto, quod a Sede Apostolica fuerit impetratum. Rogamus ergo serenitatem Regiam, et attentius exhortamur, quatenus contra prescriptam electionis formam nec vos veniatis de caetero, nec cogitatis alios, nec patiamini qualibet occasione venire, sed taliter in hoc nobis studeatis, et ecclesiasticae libertati deferre, ut timorem ejus habere prae oculis videamini, per quem reges regnant, et principes dominantur, et sponsam ejus Ecclesiam venerari. Nulli ergo etc. hanc paginam nostrae dispositionis, et constitutionis, etc.

Si sanziona la forma della elezione de' Prelati del Regno a coerenza della superiore Bolla.

FEDERICO II IMPERATORE RE DI SICILIA

A

PAPA INNOCENZO III.

Diploma dato nella Città di Messina nel mese di febraro xv Indiz. 1211. Apud Lunig. Cod. Dipl. Italiae tom. II, pag. 865 e 866.

DIPLOMA CI.

NE ULLA de cetero inter nos et successores vestros, et nos vel haeredes nostros, super electionibus celebrandis dissensio suscitetur, quae nonnunquam inter Ecclesiam et Regnum rancoris, et indignationis fomitem ministrabant, modum et ordinem electionis imposterum faciendae praesentis literis curavimus explicare, in quibus sic canonicae libertati deferimus, ut dignitatem Regiam non laedamus. Sancta sede vacante, Capitulum significabit nobis et haeredibus nostris obitum decessoris; deinde convenientes in unum, invocata Spiritus Sancti gra-

tia, secundum Deum eligent canonice personam idoneam, cui requisitum a nobis praebere debeamus assensum, et electionem factam non differant publicare : *electionem vero factam et publicatam denuntiabunt Nobis, et nostrum requirent assensum. Sed antequam assensus Regius requiratur, non inthronizetur electus, nec decantetur laudis solemnitas, quae inthronizationi videtur annexa; nec antequam auctoritate Pontificali fuerit confirmatus, administrationi se nullatenus immiscebit.* Volumus igitur et concedimus, ut secundum praedictam formam electionis de caetero per totum Regnum nostrum libere celebrentur, nullo prorsus obstante rescripto a Sede Apostolica impetrato. Ad hujus autem concessionis nostrae memoriam,et robur perpetuo valiturum, praesens scriptum per manus boni hominis de Gaieta, Notarii et fidelis nostri scribae, et Bulla aurea typario nostrae Majestatis impressa praecipimus communiri, anno, mense et indictione subscriptis. Datum in civitate Missanensi, anno Dominae Incarnationis MCCXI mensis februarii XV Indictione, Regni vero Domini Nostri Frederici, Dei Gratia Gloriosissimi Regis Siciliae, Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae anno III feliciter, Amen.

Si statuisce, di appartenere ai rispettivi Capitoli la elezione dei Vescovi; conchè però l'eletto non possa essere riconosciato senza la espressa approvazione del Principe.

MARTINO I RE DI SICILIA.

Al supremo Consiglio presso la Regina Bianca sua Vicaria generale del Regno 1408. Cap. LXVII ejusdem Reg. Capitula Regni Siciliae t. I, pag. 185.

DIPLOMA CII.

ET SI VACASSI alchuna ecclesia Cathedrali, nullu sia reciputu Praelatu, senza espresso comandamento nostro, donec vinde sia scripto, declarandoni che personi concurrino in quilli dignitati : tamen lu Capitulu facza sua electioni infra tempo legitimo (86), cum consensu de la Regina predicta.

Si dichiara, che i Vescovi non possano conseguire il possesso del loro Vescovado, nè obbedienza alcuna senza l'espresso consenso del Re.

GIOVANNI TOMMASO MONCADA
MAESTRO GIUSTIZIERE E VICERÈ DI SICILIA.

Nel Real nome a Giovanni Gatto Vescovo di Cefalù, promosso Vescovo di Catania. Catania 5 ottobre IX Indiz. 1475. Ext. in Capibrevio de Regia Monarchia Siciliae. MSS. presso l'Avv. Filippo Santocanale, pagina 166 (87).

DIPLOMA CIII.

SENTENDU nui la promotione vostra di lo Episcopo di quista clarissima Citati, happimu di quilla singular plachiri per l' affetioni chi vi purtamo, et cussì di ogni vostro honuri et dignitati sempri ne allegriamo; però attisa comu sapiti la ordinationi di quisto Regnu, su di non putiri essiri admissu alcunu Prelatu in possessioni de beneficii, e prelatii senza consensu di la Maestà di lu serenissimu sig. Re, ac oltre a zò sua Serenità per suoi litteri dati *Barchinonae dis decimoquinto Julii octavae Indictionis 1475* scrivi e comanda, chi la possessioni di quistu Episcopato non si digia dari a persona alcuna senza consensu e volontà di sua Maestà, havimu propterea cum deliberatione di lo Sacro Regio Consiglio provisto, et cossi per tenuri di la presenti vi requidimu, et hortamu actente, non digiati veniri izà como Episcopo di Catania; *ca non vi farriamo, nè permittiriamo vi fussi data possessioni di lo ditto Episcopato, nè obbedienza alcuna senza espresso consenzu di la prefata Regia Maestà;* ma si deliberati viniri como mastro Joanni Gatto, o como Episcopo di Chifalù simo contenti porzati veniri. Data in Clarissima Civitate Cathaniae die quinto octobris nonae Indictionis 1475.— LU MASTRU JUSTIZIERI—Dominus Viceecx mandavit mihi Stephano Macrì : dirigitur magistro Joanni Gatto Episcopo Ciphaludensi, et est notata in registro Stephani Macrì dicti anni, conservato in officio Regiae Cancellariae.

Capo II.

Della Regia nomina e presentazione dei Vescovi di Sicilia per diritto nuovo.

Si dichiara di appartenere al Re in seguito del suo Regio Patronato, la nomina e presentazione alla Santa Sede de' Vescovi di Sicilia.

Papa Clemente VII.

a

Carlo V Imperatore Re di Sicilia.

Bolla data da Bologna, 15 marzo 1529. Apud Pirrum Sicilia Sacra tom. I. dissert. de Elect. Praesul. Sicil. pag. CIX, et apud Gurrizio Cod. Siculus Lib. I, tit. VII, pag. 341.

DIPLOMA CIV.

Si ea quae per Pontifices praesertim Catholicis Regibus ob eorum erga Catholicam Sedem praeclara, farinora per eorum, et successorum suorum decore, et honoris incremento concessa fuisse dicuntur, plenam obtinent roboris firmitatem, illis tamen quandoque robur nostrae approbationis et innovationis adjicimus, ut eo firmius illibata persistant, quo saepius fuerunt Apostolico praesidio communita, eaque et de novo eisdem Regibus concedimus, ut ipsi in eorum solita devotione erga Sedem Apostolicam et S. Ecclesiam eorum matrem ferventius perseverent, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Sane cum diversi Romani Pontifices praedecessores antiquis, et modernis temporibus clarae memoriae Ferdinando Regi, et Elisabeth Reginae, et aliis Castellae, et Legionis, ac Aragonum Regnorum Regibus eorum praedecessoribus, necnon charissimo in Christo filio nostro Carolo V Imperatori semper Augusto dictorum Regnorum Regi, ejusque in dictis Regnis successoribus jus patronatus praesentandi personas idoneas ad Cathedrales, et Metropolitanas Ecclesias, et quaecumque monasteria Consistorialia pro tempore quovismodo vacantia, et vacatura tam motu proprio, quam certa scientia, ac potestatis plenitudine, ratione illorum fundationis, ac recuperationis earundem de manibus infidelium, et ex diversis aliis caussis per diversas eorum litteras concesserint prout in illis plenius continetur. Nos autem revolventes, quae his calumniosis temporibus et quae praeclare, et salubriter Carolus ipse Imperator gesserit, qui his procellis, quibus omnia erant inclusa, novum quasi sydus effulsit, nec enim in Italiam se contulit ea quidem mente, ut corona, infulisque Imperialibus a nobis insigniretur, sed ut Italiae languenti et assisteret, et per tot annos bello, fame, pestè laborant opem ferret, totidemque Christianae Reipublicae ob incrementum Turcarum, exercitum maximo in discrimine versanti, suis omnibus, et viribus, et copiis consuleret. Quapropter ipsum dignissimum judicamus, ut quaecumque per praedecessores nostros eidem Carolo, suisque majoribus, et successoribus concessa, et largita fuerunt, ea approbare, innovare, et Apostolica Sedis robore stabilire. Hinc igitur super his cum vener. frat. nost. S. R. E. Cardinalibus matura deliberatione, de eorum consilio, ac unanimi consensu singulas litteras praedictas, quarum tenores haberi volumus pro expressis tam concessione juris patronatus praesentandi personas idoneas ad Cathedrales, et Metropolitanas Ecclesias, nernon quaecumque Monasteria Consistorialia in praedictis Regnis consistentia, ac omnibus aliis in eis contentis clausulis, tenore praesentium approbamus, innovamus, et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, illaque perpetuae firmitatis robur obtinere, et inviolabiliter observari debere decernimus, necnon potiori pro cautela jus patronatus, et praesentandi personas idoneas ad Cathedrales, et Metropolitanas Ecclesias, ac quaecumque Monasteria Consistorialia in Castellae, et Legionis, Aragonum, et Valleolit, necnon Cathaloniae, et ubi aliter jus praesentandi non competebat in caeteris Hispaniarum Regnis, ac dominiis respective consistentes, et consistentia, quoties illas, et illa quovismodo, et ex quacumque etiam eorumdem Cardinalium persona, praeterquam quoad illa Monasteria, in quibus de novo eidem Carolo Imperatori, ejusque successoribus jus patronatus conceditur, videlicet eo casu, quo in dicta Curia varare contigerit, de simile consilio, et assensu de novo concedimus. Decernentes jus patronatus, et praesentandi hujusmodi illius naturae, et efficaciae existere, et quoad omnes effectus ejusdem juris censeri debere, cujus jus patronatus ex fundatione, et dotatione Regnum existit, ac reservationis, affectionis, unionis mandata de Ecclesiis, et Monasteriis hujusmodi per Romanos Pontifices pro tempore existentes, facta ne praesentare possent nullatenus se extendere, sed illa invalida penitus existere, ac irritum et inane si secus super his

a quoque quavis auctoritate Apostolica, et pro nos scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quibusvis Ecclesiasticis de Cathedralibus, et Metropolitanis, ac Monasteriis Consistorialibus hujusmodi, per nos, et Sedem praedictam pro tempore factis reservationibus, seu affectionibus specialibus, vel generalibus, necnon et Cancellariae Apost. Regulis editis, et pro tempore edendis, et quibusvis constitutionibus, et ordinationibus Apost. et Ecclesiarum, et Monasteriorum hujusmodi statutis, et consuetudinibus juramento, confirmatione Apost. vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis, ac litteris Apostolicis per eosdem praedecessores concessis eidem, et per illos, ac nos super renovatione juris patronatus, et praesentandi, ad Ecclesias, Consistorialia Monasteria, et alia quaecunque beneficia hactenus de eorundem fratrum consilio, et unanimi consensu sufficienti derogatione de illis, illorumque totis tenoribus specialibus specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per regulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, vel aliqua exquisita forma servanda esset; illorum tenores praesentibus pro expressis, et insertis habentibus, illis alias in suo robore permansuris, ac vice dumtaxat, ac specialiter, et expresse derogamus. Caeterisque contrariis etc. Nulli etc. Datum Bononiae 3 idus Martii Pont. nostri an. 7. (88)

Sullo stesso argomento.

PAPA SISTO V.

A

FILIPPO I RE DI SICILIA.

Bolla data da Roma li 10 settembre 1586. Apud Pirrum Sicil. Sac. dissert. cit. pag. CX et apud Giarriz. Cod. Sicul. lib. I, tit. VIII pag. 344 et seq.

DIPLOMA CV.

SINCERA devotionis affectus, quam tua Majestas erga nos, et Romanam Ecclesiam gerere comprobatur, necnon eximia, singularisque fidei tuae constantia, qua veluti fortissimo Christiani nominis propugnaculo pro aeterni Regis gloria, quam praeoculis semper habes universam Christianam Rempub. non solum ut Catholicum decet Principem tueri, sed summo studio latius extendere, et propagare contendis, in nostro, et Apostolicae Sedis conspectu adeo splendescere noscuntur, ut non immerito illa tibi, tuoque Christianissimo nato Hispaniarum Principi favorabiliter concedenda fore censeamus, per quae et facile ab omnibus cognosci possit, nos tui honoris, quem semper plurimi fecimus, et Deo dante in posterum faciemus, condignam habuisse rationem, et tu ipse, dictusque Princeps aliis magis gratiosos vos exhibere valeatis. Nos igitur ex praemissis, et caeteris aliis caussis animum nostrum moventibus felicis mem. Clementis PP. Septimi praedecessoris nostri, qui clarae memoriae Carolo V. Romanorum Imper. tunc in humanis agenti genitori tuo, ob ejus praeclara de eadem Sede merita de tunc existentium fratrum suorum S. R. E. Cardinalium consilio jus patronatus, et praesentandi personas idoneas ad Cathedrales, et Metropolitanas Ecclesias in Siciliae ultra Pharum, et Sardiniae Regnis, et Insulis, quorum Rex, et Dominus in temporalibus idem Carolus Imperator existebat, consistentes, quoties illas vacare contigerit, quam diu idem Carolus Imp. viveret, reservavit, atque concessit prout in ipsis praedecessoris literis desuper confectis plenius continetur, vestigiis inhaerendo, ac provide attendens quod tu, qui et Siciliae, et Sardiniae Regnorum Rex existens, non minoribus meritis, quam praedictus genitor tuus in nostro, et ejusdem Sedis conspectu praefulgens, ac indubie sperantes quod dilectus filius nobilis puer Philippus Hispaniarum Princeps natus tuus, gratia sibi assistente divina, pii et Catholici Regis imbutus doctrina, paternaque et avita sequens exempla, paribus etiam praefulgebat meritis, te, ac Philippum principem praedictum specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes: habita super his cum venerabilibus fratribus nostris ejusdem S. R. E. Cardinalibus matura deliberatione, de illorum consilio, et assensu, et do Apostolicae potestatis plenitudine tibi quandiu vixeris, et deinde Philippo Principi praefato etiam quandiu vixerit, jus patronatus, et praesentandi personas idoneas nobis, et pro tempore existentibus Romanis Pontificibus successoribus nostris ad Cathedrales, et Metropolitanas Ecclesias, et quaecumque monasteria etiam Consistorialia in Siciliae ultra Pharum, et Sardiniae Regnis praedictis, ac illorum Insulis consistentia, quoties illas quibus modis, ac ex quorumcumque etiam S. R. E. Cardinalium personis vacare contingerit, Apostolica auctoritate tenore praesentium concedimus, et assignamus; Decernentes quascumque provisiones, et alias dispositiones de Ecclesiis, et monasteriis praedictis aliis, quam

tuis quamdiu vixeris, et post tui obitum ejusdem Principis praesentationibus seu expresso consensu pro tempore quomodolibet faciendas, et inde sequuta quaecumque, nulla, et invalida, nulliusque roboris, vel momenti fore, et esse; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quocumque quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contingerit attentari. Non obstantibus quibusvis generalibus, vel specialibus, Cathedralium etiam Metropolitanarum Ecclesiarum, ac Monasteriorum praedictorum reservationibus, vel affectionibus, necnon Cancellariae Apostolicae regulis editis, et edendis, aliisque constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, necnon Ecclesiarum, et Monasteriorum praedictorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et litteris Apostolicis etiam quae suis clausulas, et reservationes in se continentibus per eosdem praedecessores, et nos, et Sedem eamdem quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, et concedendis, confirmandis, et innovandis. Quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem portantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, et forma in illis tradita, observata insererentur, et exprimerentur, praesentibus pro planè, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat harum serie derogamus; caeterisque contrariis quibuscumque. Per praesentes autem jurispatronatus si quod tibi competit, seu idem Philippo Principi competere poterit ad Metropolitanas, et alias Cathedrales Ecclesias, ac Monasteria praedicta Siciliae, et Sardiniae regnorum hujusmodi ratione illorum fundationis, seu recuperationis a manibus inimicorum, vel per privilegia Apostolica, quae nihilominus valere, et in suo robore permanere volumus, aliquid innovare, seu minuere non intendimus. Cum intentionis nostrae semper fuerit, et sit Majestatem tuam novis favoribus prosequi, non autem ea tollere, quae sui juris sunt. Dat. Romae apud S. Marcum sub annulo Piscatoris die. 10. Septemb. 1586. Pont. nostri anno 2. Thomas Thomasius Gualtirutius. Charissimo in Christo filio nostro Hispaniarum Regi Catholico.

Codice Eccl. lib. II.

Capo III.

Continuazione della stessa materia. — Del diritto che appartiene al Re di Sicilia di nominare il Vescovo di Lipari.

Si dichiara in primo luogo, che l'Isola di Lipari fa parte del Reame Siciliano, e per conseguenza soggetto anche per gli affari Ecclesiastici, al Governo e alla giuridizione de' Tribunali e Ministri di Sicilia.

Filippo II re di Sicilia.

Al Vicerè Ferdinando Paceco. Pardo 22 di Novembre 1609. Sicular. Sanctionum vol. 4. p. 255 e seg.

DIPLOMA CVI.

Il Duca di Feria vostro predecessore in cotesta carica mi rappresentò, che dall'essere l'isola di Lipari soggetta al governo di Napoli, e spettar la provisione di essa a quel Regno, risultava gran discapito al mio servigio, perchè di ordinario estraevano più frumento di quel ch'era di bisogno, ed intendevasi ancora che lo negoziavano, e si avanzavano a rubbare coi lur vascelli quel che incontravano poco custodito, e ne seguivan degli altri inconvenienti, che cesserebbero, mettendo l'Isola sotto la giuridizione, e distretto di cotesto Regno, il che ed egli, e il Tribunale del Patrimonio riputavan molto a proposito, acciocchè la provisione, e la giustizia si facessero da una medesima parte, perchè dall'andarsi a querelare in Napoli non ne seguian gli effetti, che richiedeva la sua buon'amministrazione, e convenienza; ed avendo io voluto intender dal Conte di Benevento mio Vicerè in quel Regno ciò, che su tal proposito gli occorreva, eò avendo risposto con lettere de' 3 di dicembre 1608, ch'egli, e i migliori Ministri di costà, con cui lo avea trattato, riputavan non sol per conveniente al mio servigio, ma per importante ancora al buon governo dell'isola di Lipari, il subordinarla a cotesto Regno, ho risolto conformandomi col suo parere, che si faccia così. Quindi per tenor della presente voglio, e comando, che da quì innanti la detta isola di Lipari, le sue proprie rendite, dazj, gabelle e dritti che adesso entran nella Corte di Napoli, suoi castelli, torri, case, fortezze, e campagne, ed ogni altro a quella annesso, resti e stia soggetto al governo, e giuridizione di cotesto mio Regno di Sicilia, come lo sono le altre città, isole, luoghi, for-

tezze, e castella di esso; che come tali gli abitanti, e gente di guerra della detta isola di Lipari obediscano, e adempiscano i vostri ordini, e quelli degli altri miei Vicerè, Presidenti, e Capitani generali, che a voi succederanno in cotesta carica, Tribunali, Giustizie, Ministri ed ufficiali, e che a suo tempo mi mandiate nomine di persona per gli uffici, *e cose ecclesiastiche, che nella detta Isola vi fossero di mia provisione, e presentazione*, e che voi, e i detti miei Vicerè in virtù del mio permesso, che tenete, per gli altri uffizi del Regno nominiate coloro, che saran di vostra provisione, e facciate insiememente che ne' ripartimenti per la lor provisione, nelle chiamate per li Parlamenti ordinarj, e straordinari ed altre cose, preminenze, ed esenzioni si faccia con quei della detta Isola, ed osservisi loro quel che si costuma, e si osserva colle altre città, isole, luoghi, e sudditi miei di cotesto Regno, risguardando il suo buon trattamento, governo, conservazione, e difesa colla stessa cura, ed attenzione che avete per gli altri, com'è ragione; ed affinchè quei della detta Isola intendano questa risoluzione, e che hanno a star soggetti alla giuridizione di cotesto Regno, ho ordinato di scrivere al detto Conte di Benevento, che ne dia loro avviso, e ch'egli, e gli altri Tribunali, Ministri, ed ufficiali miei di detto Regno si astengano d'ingerirsi, ed intromettersi in cosa, che riguardi la detta Isola, ed alzino la mano, e giuridizione che sin qui hanno avuto sopra di essa, e liberamente in tutto, e per tutto la lascino al governo di cotesto Regno, come particolarmente osserverete per la copia che s'invierà con questa, del cui ricapito, ed esecuzione mi ragguaglierete a suo tempo, perchè avrò piacere d'intenderlo. Del Pardo a' 22 di novembre 1609. — Io il Re (89).

Si ordina di convocarsi la Giunta de' Presidenti e Consultore, onde prendersi sollecitamente i necessari espedienti per la novità fatta dalla S. Sede nel Concistoro de' 29 novembre 1627 nell'aver dichiarata esente dalla giuridizione dell'Arcivescovo di Messina, il Vescovo di Lipari.

Filippo III re di Sicilia.

Al Duca di Alburquerque Vicerè in Sicilia. Madrid 5 dicembre 1629: collezione delle Cedole Reali volume 1, n. 264, p. 535. MSS. nella Bibl. Pub. de' PP. della Compagnia di Gesù in Palermo. App. 1, B. 5.

DIPLOMA CVII.

Hase visto vuestra carta de 10 de Henaro, en que escrivy, como al Conde de Onate os havia avvisado, que en el Concistoro, que celebrò su Sanctidad a 29 de novembra del'anno passado 1627, declarò el Obispado de Lipari exempto de la jurisdicion del Arcobispado de Meçina su Metropoli, haziendole immediatamente dipendiente de la Sede Apostolica, con lo demas, que à este proposito dezis y porque siendo esta materia de la consideracion, que sabeys, podria causar muchos inconvenientes la tardanza del remedio, os encargo, y mando, que hazais una Juncta, en la qual intervengan los Presidentes desse Reyno, vuestro Consultor, y otras Ministros, los que vos eligeredes, y en ella se tratte deste caso, con l'attencion, que pide, ordenado todas las escripturas y papeles, que a esto toccaren pues come escrivis, se andavan ya buscardo los que hazan a mi derecho, y que con informacion muy clara, y distinta, y con las advertencias necessarias la embieys a Roma al Conde de Montrey de mi Consejo de Estado, mi Presidente de Italia, y mi Embaxador extraordinario a quella Corte, paraque enterado de todo haga instancia con su Sanctidad, come lo tengo encargado, que esto se reduzga al estado, que ante tenia, y adverto os, ques si para mayor expedicion deste caso, os pidiere el Conde alguna persona, que le assista, y informe mas en particular de lo que en el hay, le embieys un Ministro, o letrado de inteligencia, y letras el que os pareçer que podrà ser mas a proposito, y que os corrispondays con el Conde en esta materia, avisandome a qui de todo, lo que se fuere haziendo. De Madrid a tercero de setiembre de mil sey scientos y veynte y ocho annos. — Yo el Rey (90).

Si statuisce che il Vescovo di Lipari debba star soggetta alla giuridizione del Tribunale della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia.

Carlo III di Borbone.

Nel Real Nome il Vicerè de la Viefuille al Giudice della Regia Monarchia. Pal. 7 ottobre 1749: apud de Johanne: Monumenta selectiora ad Monarch. Siculam spectantia. MSS. Bib. Senatus Panormi Qq. G. 27.

DIPLOMA CVIII.

Entendido el Rey de la buen fundada consulta di V. S. del 29 del pasado Julio, en asumpto de la pretension del Obispo de Lipari, a ver las cuentas de la administrazion de a

quel Hospital de S. Bartolome, en vista de ella y de otras potentissimas razones a favor de la prerogativa de la Apostolica Legazia, ha resuelto S. M. y mandadome con Despacho expedido por via de la Secreteria de Estado del Ecclesiastico en data de 27 del corrido, haga saber como oi mismo executo, a los fidecommissarios de dicho Hospital, de aver erroneamente encaminandose por otra via fuera de la ordinaria, natural y competente de la Regia Monarquia, a cuyo Tribunal privativamente si debuel con los gravamenes, y las apelaziones, de las determinaziones, decretos y sententias de a quel Obispo, y que pertanto en la causa de que se trata recurran a V. S. qui en usado de su ordinaria jurisdicion, deberà admiterlos al remedio que les compete, y hazerle cumplimiento de justitia.

Y porque convien tambien que V. S. constituia en Lipari su Delegado, conforme y segun la Bulla Benedictina lo tiene en todas las residencias Obispales, me ordena asimismo S. M. imponga, come hago a V. S. lo execute a si, diputando a tal efecto sugeto par docto, prudente, y de buenos modos, paraque se parte bien, y con la posible correspondenzia, azia a quel Obispo: antes para eviter el inconveniente acaesido en l'anno 1729 por las insolenzias usadas con el Prelado antecesor por el Delegado de la Monarquia de a quel tiempo, al qual trovo de quitarsele el empleo y ser clamado a esta Capital; prevengo V. S. en seguida de Real Orden escriva confidencialmente a quel Obispo, participandole que en sequela de las ordenes de S. M. dehiedo V. S. destinar en a quella Ciudad el Delegado de su Tribunal, le proponga amigablemente el sugeto, que le paresier oportuno al exercitio di tal cargo, a linque no recaiga en alguno de poca reflexion, como sucedio en el citato anno 1629 con el Delegado de a quel tiempo D. Diego Urtado; debiendo tal cargo ser conferido a la persona que per decho Obispo sarà a V. S. propuesta, siempre que no encuentre reparo positivo. Dios guarde V. S. muchos anos. Palermo y octobre 7 de 1749. El duque Delavieuville (91).

Si dimostra di essere stata abusiva la libera collazione esercitata dalla Corte di Roma del Vescovado di Lipari; e perciò appartenersi a Sua Maestà, pel suo patronato generale su tutte le Chiese del reame di Sicilia, la nomina e presentazione alla Santa Sede del Vescovo di quell'Isola.

Il marchese Saverio Simonetti.

Consultore del Governo di Sicilia. Consulta in seguito d'incarico del Vicerè per umiliarsi al Sovrano. Palermo anno 1786: apud Pecchia continuaz. della Storia Civ. di Giannone tom. IV pag. III.

DIPLOMA CIX.

Adempiendo al comando da V. E. datomi, di stendere una memoria sull' abusiva libera collazione esercitata dalla Corte di Roma pel Vescovado di Lipari, ch'è una delle Isole adjacenti, e forma parte di questo Regno, la dico, che per quanto incerte ed oscure sieno le notizie della prima origine della Chiesa di Lipari, altrettanto vere e legittime son quelle, che abbiamo del suo rinascimento, dopochè i Normanni liberarono la Sicilia dal giogo dei Saraceni. Della prima epoca altro non posso dir con sicurezza, senonchè, di essersi sampremai considerata quella Chiesa, come di pertinenza dell'Isola di Sicilia. Oltre al vedersi, che sin dal sesto secolo Augusto Vescovo di Lipari, intervenendo al quarto, quinto e sesto Concilio Romano, si sottoscrisse tra i Vescovi d'Italia e di Sicilia, chiara testimonianza ci rendono di ciò l'epistole di S. Gregorio Magno (92), ed il registro del Patriarcato di Costantinopoli scritto circa l'anno 886 sotto l'impero di Leone il Sapiente. Su quello si fa espressa menzione del Vescovado di Lipari, come suffraganeo di Siracusa, ch'era la Metropoli dei Vescovadi del Regno, e dell'Isole adjacenti *sub Syracusarum Matropolita Siciliae Tauromenitanus, Messanensis, Agrigentinus, Militensis, Liparensis* (93).

All'autorità di tal registro è d'aggiungersi quella di Nilo Doxopatrio, che visse in Palermo a' tempi del Re Ruggiero, e che per suo ordine scrisse una distinta relazione degli antichi Vescovadi, che pria dell'invasione dei Saraceni erano in Sicilia, facendoli ascendere al numero di 21, e tra questi ci annovera i Vescovadi di Malta e di Lipari, come suffraganei di Siracusa (94). Ma poi l'invasione dei Saraceni, siccome perturbò ed estinse ogni ecclesiastica giuridizione in tutto il Regno, e nell'Isole adjacenti, di cui anche s'impadronirono, così Lipari divenne inculta, senza popolo, senz'altare, senza Sacerdote e senza Vescovo, come si attesta in una bolla dal Pontefice Urba-

no II, e si rapporta nella cronaca all'anno 832 dall'accurato Sigisberto: *Saraceni Siciliam incursantes, etiam Liparem Insulam devastant.*

Il Conte Ruggiero dopo d'averla conquistata, pensò ad edificarvi una Chiesa, e fondarvi un monastero dell'ordine Cassinese, sotto la invocazione dell'Apostolo S. Bartolomeo, ch'era stato sempre venerato da quei Insulani, come lor protettore, e per renderla adorna di maggiori prerogative per così maggiormente agevolare la popolazione, avendone fondato l'anno 1094 un altro dell'istesso ordine sotto il titolo del Salvatore nella Città di Patti, diocesi allora di Messina, passò ad unirlo a quello di Lipari, in maniera tale che tutti e due i monasteri venissero considerati come una sola comunità ecclesiastica, e vivessero sotto la direzione dell'istesso Abate, e la medesima regolar disciplina egualmente osservassero. Nè punto mancò con larghe donazioni di somministrar loro la congrua dote, nommeno pel culto religioso delle Chiese, che pel sostentamento dei monaci di tutti e due i cennati monasteri.

S'egli è così, e se uguale a quello del resto della Sicilia fu il beneficio che ricevette Lipari e la sua Chiesa dal conte Ruggiero, irrefragabile sembra la conseguenza, che uguale, e non minore al resto di tutte le altre Chiese esser dovette il diritto che ci acquistò, e ch'è inerente ed inseparabile dalla Sovranità. Fu poi tramandato dal Conquistatore a' suoi legittimi successori.

Nè vale il dire, che l'Isola di Lipari, fosse stata da monaci, e da alcuni agricoltori da esso condottici abitata, e fondato il monistero dall'abate Ambrogio, prima che i Normanni avessero conquistata la Sicilia, dapoichè della conquista fattane dal Conte Ruggiero (95), del monistero da lui eretto, e della dote assegnatali esistono incontrastabili documenti superiori a qualunque sofisma de' storoileggi della Curia Romana. Oltre alla testimonianza degli Storici più accreditati del Regno, tra quali il Fazello che meritamente può chiamarsi il Livio della Sicilia (96), ci è quella dello stesso Conte Ruggiero. Nel libro delle Prelature di questo Regno, che si conserva nella Real Cancelleria, io trovo registrato un suo diploma dell'anno 1094, in cui espressamente ci attesta, di aver egli non solamente fondato, ma anche colla donazione di molte terre, e di alcuni villaggi dotato il monistero di S. Bartolomeo di Lipari, e di aver confirmato simili donazioni fattegli da dieci suoi baroni: *Notum sit omnibus S. Matris Ecclesiae filiis, tam praesentibus, quam futuris, quoniam ego Rogerius Dei gratia Comes Calabriae, et Siciliae pro salute animae meae, parentum etiam, et filiorum, fratrum..... dono Monasterio S. Bartholomei Apostoli, quod in Insula Lipari per nos nostris temporibus per Dei gratiam constitutum est, cui venerabilis Abbas Ambrosius praeest, Castellum, quod Fobaria dicitur, cum appendiciis suis omnibus, et medietatem Castelli, quod Nasa nuncupatur, id scilicet quod in dominio meo tenebam, cum appendiciis suis omnibus, et centum villanis in Pactis, et acto ad Tumas, et unam culturam..... dederunt etiam eidem Barones mei de rebus suis, quorum donationes ego concedo, et confirmo etc.* (97).

Nell'archivio della Chiesa di Patti conservasi altro diploma dell'istesso Conte Ruggiero, che fu dal Pirri trascritto, e dal medesimo apparisce d'aver egli allo stesso monistero donato alcune terre site in Mileto nella Calabria (98).

Se poi riguardasi alla fondazione del monistero di Patti, e all'unione fattane con quello di Lipari, non può altrimenti considerarsi, che come una nuova dotazione del medesimo. Fra le scritture dall'anzidetta Chiesa conservasi un atto di Roberto Vescovo di Messina celebrato nell'istesso anno 1094 a favore del monistero di Lipari. In quello, dopo di asserirsi quanto erasi fatto dal Conte Ruggiero per liberare la Sicilia dal servaggio de' Saraceni, e quanti Vescovadi ed Abadie eransi da lui con la maggior beneficenza fondate, si rapporta, che volendo fondare un nuovo monistero nella Città di Patti, soggetto ed unito a quello di Lipari, nè volendo pregiudicare alla giuridizione del Vescovo di Messina, a cui era soggetta la Chiesa di Patti, perchè compresa nella sua diocesi, perciò ne avea richiesto il suo consiglio, ed approvazione: ed egli commendando sommamente tale operazione, cedè ad Ambrogio Abate del monistero di Lipari i dritti che avea su quella Chiesa, le decime, ed altro ch'è inutile di rapportare (99).

Un tale atto si vede corrispondere alla donazione, che il Conte Ruggiero fece del Monistero di Patti, da lui edificato ed arricchito, all'Abate Ambrogio, che nell'Archivio della Chiesa di Patti tuttavia conservasi.

Dopo la morte di Ruggiero, il suo figliuolo Ruggiero II, a cui per dritto legittimo di successione pervenne il dominio di questo Regno, imitando la paterna pietà, non solo confirmò le donazioni fatte dal Conte, e da suoi padroni al monistero di Lipari e di Patti, ma anche

l'arricchì di nuove grazie, e di maggiori beneficenze.

Ho considerato finora la Chiesa di Lipari nello stato di semplice Abadia, fondata e dotata nella diocesi di Messina da' Sovrani di questo Regno. Si consideri ora come innelzata alla dignità vescovile. È celebre nella Storia Ecclesiastica lo scisma sofferto dalla Chiesa per la contemporanea elezione di due sommi Pontefici Innocenzo II, ed Anacleto II. Questi, che godeva il favore del Re Ruggiero, ed in conseguenza era riconosciuto ne' suoi domini, nel mese di settembre dell'anno 1131 l'eresse in Vescovado, con dichiararlo soggetto al Metropolitano di Messina, il quale seguentemente, col consenso del suo Capitolo, ed in presenza dell'Arcivescovo di Reggio, del Vescovo di Catania, e di altri rispettabili personaggi, prescrisse con sue lettere, che Giovanni, allora Abate del monistero di Lipari e di Patti, fosse del nome, della dignità e della giuridizione vescovile investito, con riservarsi soltanto i dritti metropolitici sul territorio di Lipari, e di Patti (100).

Non ignoro, che dopo qualche tempo pel decreto del legittimo sommo Pontefice Innocenzio II, e del Concilio Lateranese furono dichiarate nulle tutte le promozioni fatte dallo antipapa Anacleto, nè intendo di far uso di quella risposta, che a ciò taluno ha data, val quanto dire, che quello fecesi dall'Arcivescovo di Messina, che chiamavasi Ugone, non fu in seguito della facoltà accordatagli da Anacleto, ma per suo proprio dritto (101), perchè qualunque sia il merito di tal risposta, ancorchè la bolla dell'antipapa Anacleto, e la lettera dell'Arcivescovo Ugone fatte in tempo dello scisma valer non potessero per dare una nuova dignità alla Chiesa di Lipari, debbono pur tuttavia valere come tante testimonianze, quali allora fossero i dritti, che sopra detta Chiesa i Re di Sicilia godeano, e quale fosse la giuridizione, che l'Arcivescovo di Messina vi esercitava.

Dalle lettere di Ugone si scorge, che non solamente il territorio di Patti, ma ancora l'Isola di Lipari era parte della diocesi di Messina; e dalla Bolla di Anacleto, che il monistero di Lipari era una delle principali Badie della Sicilia a Ruggiero spettante, la di cui gloria, com'erasi con la nuova dignità e titolo di Re accresciuta, così era ben conveniente, che distinta ancor fosse, con avere in luogo di un semplice monistero, una Chiesa Cattedrale a lui soggetta, o di uno Padronato.

Cessato lo scisma, rimasta la Chiesa di Lipari priva della dignità vescovile, e ritornati i suoi Prelati alla qualità di semplici Abati, non mi era riuscito di rinvenire per quanti anni in tale stato fosse rimasta, in qual maniera fosse accaduto il ristabilimento del suo Vescovado, e chi fosse il primo suo legitimo Vescovo; trovo bensì, che governando la Chiesa di Lipari e di Patti il Vescovo Stefano, fu dal sommo Pontefice Lucio III dichiarata suffraganea dell'Arcivescovo di Messina, e trovò altresì, che cresciuta col corso del tempo la popolazione, e non potendo un sol Vescovo sopraintendere al Governo di due Chiese tra loro distante o separate dal mare, pensò il sommo Pontefice Bonifacio IV l'anno 1393 dividere queste due Chiese, con inalzare anche la Chiesa di Patti alla dignità Episcopale, e col consenso ed approvazione del Re Martino, fu eletto il primo Vescovo di Patti, chiamato Francesco Hermemir (102).

Le cose di sopra cennate ben ne dimostrano, che la Chiesa di Lipari fin dal suo nascere, dall'istessa Corte di Roma fù sempre riconosciuta di pertinenza del Regno di Sicilia, e di averci i Sovrani usati que' dritti, che loro il sommo Impero, l'antichissimo costume del Regno, la fondazione e dotazione delle Chiese, e l'Apostolica Legazia ha tramandato. Riuscì al Pirri di rinvenire su di ciò, e di conservarci un luminoso documento. Nel 1246 vacò la Chiesa di Lipari per la morte del Vescovo. I beni da lui rimasti furono sequestrati in nome del Re da Gualtero Speciale per ordine del Vicesegreto del Regno, come spoglio di una sede vacante, che al Regio fisco si appartenea: *hujus bona relicta* (son parole del Pirri) *ex spolio exscripsit nomine Regis Gualterius Specialis Messanensis ex mandato vicesegreti Siciliae, et authographum vidi, et legi in Tabulis Ecclesiae Liparensis, atque excripsi apud acta, quoe illinc Panormum in Archivium Concistorii ego transtuli in anno 1621* (103).

È vero, che dopo l'espulsione degli Aragonesi, divisa la Monarchia in due Regni distinti, e separati tra di loro, l'Isola di Lipari soffrì varie vicende, e talune volte fu occupata dai Sovrani del Regno di Napoli, ma sempre dopo qualche temporanea occupaziono, secondochè richiedeano le circostanze dello stato di guerra, tornò ad aggregarsi alla Sicilia, a cui si appartenea. Nel matrimonio, che si contrasse tra la figlia terzogenita di Carlo II con Federico II di Aragona espressamente si convenne, che gli

Aragonesi dovessero restituire agli Angioini tutte le Città occupate nella Calabria, ed all'incontro gli Angioini dovessero restituire agli Aragonesi le Città, ed Isole adjacenti alla Sicilia (104).

Nel 1339 Roberto Re di Napoli, non ostante gli sforzi di Pietro II d'Aragona, tornò ad impadronirsene; ma dopo varie venture, conchiusa nell'anno 1347 la pace tra la Regina Giovanna, ed il Re Ludovico, tra gli altri articoli si convenne la cessione di qualunque dritto, ch'ella mai potesse pretendere sulla Sicilia, e le sue Isole adjacenti.

Quel che a me sembra più rimarchevole nella Storia di quei tempi, sono l'espressioni usate dal Re Martino nella lettera scritta nell'anno 1392 agli abitanti di quell'Isola, nell'atto che accingevasi a riacquistarla: *Credamus vestram providentiam non latere Liparis fuisse de Regni Siciliae pertinentiis, et ab antiquo, et quousque fuit per vim, et violentiam capta, et occupata tyrannice, violenta cum auctoritate. Velimus, a praedicto Regno separatam indebite, nunc juste, et rite resumere, et unire* (105).

Divenuto Alfonso di Aragona un pacifico possessore, così dell'uno, come dell'altro Regno riconobbe Lipari come pertinenza, e costituente una parte del Regno di Sicilia (106).

In un suo diploma, in cui ricolma di benefici quell'isola, avendosi ciò per sicuro, si dice, *quod in toto Regno Siciliae ultra Pharum Cives, et Incolae Civitatis Lipari potiantur, et gaudeant in Civitate Syracusae, et in Terris aliis de Camera Illustrissimae Dominae nostrae Reginae consortis nostrae illis praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, gratiis, et franchiciis, quibus cives, et incolae Civitatis Messanae eisdem potiuntur, et gaudent* (107).

Presso gli atti dell'officio di Protonotaro leggonsi le disposizioni, che in que' tempi davansi dal Governo di questo Regno per le cose attinenti a Lipari, e fra l'altro è rimarchevole l'ordine diretto al Vescovo per obbligarlo a riedificare una Torre, *quod Turrim in Insulo Liparis ope Liparensium exaedificet, si secus egerint, Panormi coram eo comparsant* (108).

Ma poi allo stesso Alfonso, avendo dichiarato per suo successore nel Regno di Napoli il figlio naturale Ferdinando, piacque ancora di unire l'Isola di Lipari a quel Regno, nuovamente separandola dalla Sicilia. Non ostante però tal separazione, l'Arcivescovo di Messina seguitò ad esercitarvi i suoi dritti Metropolitici (109).

Mal soffrendo i Cittadini di Lipari una tal segregazione, conquistato da Ferdinando il Cattolico il Regno di Napoli, ed uniti sotto il dominio dell'istesso Monarca tutti e due i Regni, gli chiesero, che la di loro Isola, come antichissimo membro del Reame di Sicilia, tornasse ad unirsi al suo legitimo Capo. Aderì il Re Cattolico a tali giustissime suppliche, e con lettere spedite in Barcellona a 18 agosto 1503, e dirette al Vicerè di Sicilia, ne ordinò l'unione. Ed è ben rimarchevole, che tali lettere furono non solo esecutoriate nel Regno, ma anche a 13 settembre dell'anzidetto anno registrate ne' libri di questa Real Cancelleria.

Ed ignoro per quali oscuri motivi, non ostante la rapportata Real determinazione, pur tuttavolta il Governo del Regno di Napoli seguitasse ad esercitare su quell'Isola atti di temporale giuridizione fino all'anno 1609, in cui Filippo III la pose totalmente sotto il Governo del Vicerè, e de' Magistrati di Sicilia.

Non è da dubitarsi, che il Re nostro Signore abbia il Patronato universale su tutte le Chiese del Regno. Questa proposizione dopo l'ultime contese, per cui nel 1714 scrisse tanto dottamente il Regente Perlonga (110), non si richiama più in disputa, ne anche dalla Corte di Roma, ed il Re se ne trova nel pieno esercizio, e pacifico possesso. Non è da dubitarsi ancora, che la Chiesa di Lipari sia di pertinenza di questo Reame, e che sia stata eretta, e dotata dalla beneficenza de' suoi Sovrani. Perchè dunque il Re nell'elezione del suo Vescovo non dee esercitare quel dritto, che generalmente se gli appartiene in tutte le altre Chiese del Regno, e dee permettere, che soltanto questa sia di libera Pontificia collazione? qual è quel dritto particolare che sulla medesima la Corte di Roma può dedurre, per farla divenire una eccezione della regola?

Ad altro certamente non può ricorrersi, senonchè alla temporanea dismembrazione, che di quell'Isola da questo Regno si fece. Io non debbo esaminare, se ciò potea legittimamente farsi; egli però è certo, che qualunque sia stato tal atto, non fu estintivo de' dritti di Patronato inerenti alla Sovranità di Sicilia sulla Chiesa di Lipari.

La contesa potrebbe essere, se colla separazione fattane da Alfonso, s'intendessero, come trasfusi al Sovrano del Regno di Napoli; ma non mai estinti, ed acquistati dalla Corte di Roma.

Qualunque cosa che in tempo della separa-

zione fatta si fosse, potrei dire, che dopo la reintegra non è più da obbiettarsi, perchè l'effetto della reintegra per l'appunto si è, di restituir le cose nel primiero antico stato; ma ad eccezione di una trascuragine usata così in tempo della separazione, come anche dopo seguita la riunione, io non trovo cosa possa fare ostacolo al Regio Patronato.

Si ricorre al Concordato tra Carlo V, e Clemente VII (111). Oh quante, e quali cose potrebbero dirsi per tal concordia! ma non debbo entrare in tal materia, a cui non son chiamato: mi basterà solo il dire, che l'oggetto della medesima non furono le Chiese di questo Regno, ma quelle del Regno di Napoli: il suo tenore chiaramente cel dimostra (112), e cel dimostra ancora una contemporanea bolla dell'istesso sommo Pontefice Clemente VII, con cui confirmò all'Imperador Carlo V il Patronato che avea su tutte le Chiese della Sicilia (113).

Nè vale il dire, che in quel tempo l'Isola di Lipari era annessa al Regno di Napoli, sì perchè, qualunque fosse stata la annessione, che ne fece Alfonso d'Aragona, punto non alterò la polizia di quella Chiesa, sì ancora perchè in tempo del Concordato, Lipari come di sopra ho cennato, trovavasi già da Ferdinando il Cattolico reintegrata alla Sicilia; nè la ritardata esecuzione de' Ministri del Regno di Napoli potè punto pregiudicare a quel dritto, che nommeno Lipari, che l'intiero Regno di Sicilia avea acquistato con l'antecedente Sovrana risoluzione.

Fingasi purtuttavolta, che nulla di ciò ci fosse, e che la presente contesa emergesse per una Chiesa originaria del Regno di Napoli; pure in tal caso il Concordato non potrebbe ostare, come non ha ostato per tutte le Chiese di quel Regno, che posteriormente si è ritrovato di essere state erette, e dotate dalla pietà, e munificenza de' passati Sovrani. La Chiesa di Lipari è appunto in tali circostanze; e da quanto di sopra ho detto è innegabile tal verità, ed in conseguenza non può al Re negarsi come Patrono il dritto di presentare.

Or se ciò avrebbe luogo anche per una Chiesa del Regno di Napoli, quanto maggiormente assi a praticare nel Regno di Sicilia, in cui il farsi altrimenti perturba la polizia economica e civile dello Stato. Ne' Parlamenti generali, quando la Chiesa di Lipari si consideri come di libera Pontificia collazione, manca un voto nel Braccio ecclesiastico, e manca un contribuente alla rata de' donativi. Cosa, che per lo passato inconsideratamente si è lasciata correre, in pregiudizio nommeno del Fisco, che dell'intiera Nazione.

Nell'anno 1742 la Giunta de' Presidenti, e Consultore unitamente al Giudice della Monarchia, ed agli Avvocati fiscali della G. C., e del Real Patrimonio consigliò al Re, che la Chiesa di Lipari dovesse come tutte le altre Chiese del Regno essere sottoposta al Tribunale dell'Apostolica Legazia; e da S. M. Cattolica così per l'appunto fu ordinato, senza darsi retta alla pretenzione del Vescovo, che volea regolarsi, come allora regolavansi le Chiese del Regno di Napoli. (*) Dunque è cosa già decisa, nè può richiamarsi in dubbio, che il Vescovato di Lipari assi a considerare come una Chiesa del Regno di Sicilia; e non potendosi al Re contendere il Patronato generale su tutte le Chiese del Regno, spetta a lui di presentare il Vescovo in qualunque occasion di vacanza.

Il Tribunale del Patrimonio, intervenendoci ancor io per espresso ordine di V. E. già ha preso gli opportuni espedienti per far salvo il dritto dello spoglio, e de' frutti, che spetta al Re durante la vacanza della Sede; e circa tal punto non resta altro a farsi: resta bensì a dichiararsi, che quella Chiesa sia di Regia e non di libera Pontificia collazione; e per far ciò si potrebbe servire il Re di rimetterne la cognizione alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, la quale sentendo l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e chi convenga dovesse regolarsi nella stessa maniera, che nel Regno di Napoli si è regolata la Curia del Cappellano Maggiore in tutte le controversie di consimil natura (114).

Si comanda, che dovendo darsi l'Exequatur alle Bolle Pontificie del Vescovado di Lipari, si esprima che tali Bolle sono state spedite dalla S. Sede in seguito della Regia presentazione, e che l'esecuzione s'intenda data a tuttociò che non offende i diritti di Sua Maestà e le leggi del Regno.

CARDINAL PIGNATELLI ARCIVESCOVO DI PALERMO, PRESIDENTE DEL REGNO.

All'Avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio. Palermo 2 settembre 1802. Mia collez. MSS. vol. III, l'originale nell'Archivio generale di Palermo.

DIPLOMA CX.

In riscontro alla rappresentanza di V. S.

(*) Ved. sopra Dipl. CVII e CVIII.

del primo del corrente, colla quale ha manifestato gli ostacoli che ella ha incontrato alle Bolle Pontificie del Vescovado di Lipari in persona di Monsignor D. Domenico Spoto per darsi l'esecutoria alle cennate Bolle, sono a dirle che V. S. dia l'exequatur con esprimervi, che queste Bolle sono state spedite dalla Santa Sede in seguito della Regia presentazione fatta in persona di Monsignor D. Domenico Spoto Vescovo di Lipari, dopo dichiarata quella Chiesa di Real Patronato, con esprimere, per lo di più che tali Bolle contengono, che l'esecuzione s'intenda data a tutto ciò e che non offende i dritti da S. M. e le leggi del Regno, e nostro Signore la feliciti. Palermo 2 settembre 1802 — Domenico Cardinal Pignatelli Arcivescovo Presidente — Signor Avvocato Fiscale del Tribunale del Real Patrimonio.

Capo IV.

Continuazione della stessa materia. Dritto novissimo.

Si conferma a S. M. il Re nostro Signore il diritto di nominare e presentare i Vescovi e Prelati tutti del Regno, senza eccezione alcuna (*).

Papa Pio VII.

A

Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie.

Bolla data in Roma a Santa Maria Maggiore li 7 marzo 1818. Atti che fan seguito al Concordato P. 1, pag.

DIPLOMA CXI.

Sinceritas fidei, et devotionis affectus quibus tu, carissime in Christo fili noster, erga Catholicam religionem tantopere praestas, quibusque, non sines filialis in nos observantiae significationibus, nova zeli ac pietatis hac tuae argumenta, inita cum Apostolica Sede conventione ad componendas in Ditione tua res ecclesiae nuper addidisti, nos impulerunt, ut ea tibi favoraliter concederemus, quae ad tui honoris argumentum pertinere et desideriis tuis res pondere cognovimus. His itaque causis permoti, utque singularis animi nostri in te benevolentiam testificemur, et certa scieotia ac matura deliberatione nostri deque Apostolicae potastatis plenitudine, tibi (cui jam partim ex legitimo patronato, partim ex Apostolico Indulto jus competit ad plures Regni utriusque Siciliae Ecclesias praesentandi vel nominandi nobis et Romano Pontifici pro tempore existentis idoneos ecclesiasticos viros per nos ac Romanos Pontifices praedictos ad easdem Ecclesias promovendos) nec non tuis in Regno successoribus catholicis a te discendentibus, atque una cum subditis in sinceritate fidei et unitate sanctae Romanae Ecclesiae nec non obedientia nostra et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonicae intrantium perseverantibus ac pro tempore utriusque Siciliae Regnum possidentibus, in perpetuum concedimus Indultum nominandi infra tempus a jure praefinitum, nobis et Romanis Pontificibus successoribus nostris, dignas et idoneas personas ecclesiasticas iis dotibus praeditas quas sacri canones requirunt, ad omnes illas Archiepiscopales et Episcopales ecclesias Regni utriusque Siciliae ad quas nominandi jure sive ex apostolica concessione nondum gaudes, firma tamen personis te atque a successoribus tuis nominatis obligatione manente ea omnia in ordine ad intitutionem canonicam obtinendem, erga Sedem Apostolicam adimplendi ad quae de jure et consuetudine tenentur, prout jampridem in more positum fuit. Decernentes praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae defectu notari aut impugnari posse, sed semper firmas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere. Non obstantibus Apostolicis ac Synodalibus, provincialibus, universalibus Conciliis, editis constitutionibus et ordinationibus, apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis, indulti, decreti, derogationis ac voluntatis infringere, eique ausu temerario contrarie: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum — Datum Romaa apud Sanctam Mariam Majorem, anno incarnationis Dominicae MDCCCXVIII nonis martii, Pontificatus nostri anno decimo octavo — A Card. Pro-datarius A. Card. Consalvi ».

(*) Ved. lib. 1, tit. III, Diplom. CCXII, art. 28, p. 123.

TITOLO VII.

Della promozione de' Siciliani alle Ecclesiastiche dignità di Sicilia.

Capo I.

Della promozione de' Siciliani alle Dignità e Vescovadi di Sicilia per dritto antico.

Si dichiara, essere antica consuetudine di conferirsi l'Arcivescovado di Palermo in persona di un Canonico, o di un' Ecclesiastico il più degno del grembo della Chiesa Palermitana.

Consuetudine di Palermo cap. lxviii.

Confermata e ratificata da Papa Alessandro III con due Bolle l'una in Napoli li 16 gennaro 1255 e l'altra in Anagni li 5 settembre dello stesso anno, e dall' Imperatore Carlo V, li 12 settembre 1555. Apud Muta ad eadem Consuet. Panorm. pag. 129 e 752.

DIPLOMA CXII.

Ut honor antiquus civitas Regiae Civitatis Panhormi ex consueta dignitate servetur illaesus, semper, et in omni tempore... Praelatura Matris Panhormitanae Ecclesiae semper consuevit, et debet antiquitus conferri Civibus tantum, Canonicis et Clericis idoneis atque dignis de gremio ipsius Ecclesiae (*).

Si statuisce, che i benefici e Dignità ecclesiastiche per antica legge del Regno, non possono conferirsi se non a' Vassalli e sudditi del Re.

Alfonso re di Sicilia.

Diploma dato nel Monastero di S. Cucufato li 16 agosto 1419. Apud Pirrum Sicil. Sacra Not. Piorat. Messanensis tom. II, pag. 959.

DIPLOMA CXIII.

Et quia exinde notitiam habuimus per gloriosos Principes praedecessores, quaudam pragmaticam sanctionem editam fuisse super eo, videlicet: quod nullus exterus, seu quivis cujuscumque nationis, nisi Vassalli, et dominio nostro subjecti in Regnis, et dominio nostro Beneficia Ecclesiastica, nec dignites aliquas valeant obtinere. Attendentes F. *Petrum Pignatello* praenominatum esse alterius nationis, nec per consequens nostri ditioni submissum, per alias nostras litteras super hujusmodi caussa eodem Venerabili Magistro (Ordin. S. Joan. Herosolym), nostram intentionem intimantes scripsisse recolimus, etiam per specialem nuntium mentem nostram seriosius explicari fecimus super istis. etc.

(*) Ved. nel Lib. 1, tit. vii, Dipl. ccxxxvii, ccxxxix e ccxl.

Si prescrive, che gli offici e benefici ecclesiastici di Sicilia, debbano conferirsi a' soli nativi Siciliani, ad eccezione de' Vescovadi ed Arcivescovadi, rimanendo all' arbitrio di S. M. il conferirli ai Siciliani, o a qualunque altra persona alla M. S. ben vista.

Alfonso re di Sicilia.

Cap. cccLxxxvi ejusd. Reg. sanzionato in Mozzono delle Rose presso Capua li 23 ottobre, x Indit. 1446. Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 347.

DIPLOMA CXIV.

Item suplica lo dicto Regno a la dicta Majestà, per remuneratione de li grande, et excessivi servicii, che havi facto, et continuamente fa a sua Majestà; per li quali è divenuto ad extrema necessità, che sia sua mercè, che li Officii, et beneficii, etiam ecclesiastici de lo dicto Regno, solum si debiano concadiri a li Siciliani, oriundi in Sicilia, oi a quilli, chi banno, oi haviranno havuto muglare Siciliana; che habitano in lo dicto Regno tantum, et non ad altre persone: et chi presumisse tentare contra la forma de lo presente Capitolo, sia la concessione ipso jure nulla; exceptuando solum de li beneficii tutti Episcopati, et Archiepiscopati, et del officii, officio de Vicerè, et de Conservatori: li quali sia in arbitrio de la Majestà predicta de concedire a Siciliani, oi a qualunque altri persone, secundo meglo li sarà visto.

Placet Regiae Majestati; demptis etiam officiis Castellaniae, atque Regiis capellanis, scholaribus, et cantoribus seu de Regia Capella inscriptis, actu tamen in eadem servientibus, et ordinariam quittationem percipientibus (115).

Sullo stesso argomento.

Il medesimo RE ALFONSO.

Cap. CDXIV *sanzionato nel lido della Città di Pozzuolo li 8 aprile 1451. Cap. Regni Siciliae tom. 1, p. 363.*

DIPLOMA CXV.

ITEM, cum in altro Parlamento sia sub certa forma stato provisto, et concesso per sua Majestà a lo dicto Regno, che li beneficii ecclesiastici de lo dicto Regno non siano conservati ad altri, che ai Siciliani, oi havuti per Siciliani: Supplica lo dicto Regno, che lu dictu Capitulo secondo la sua continentia, et tenuri sia tenuto, et observato: et quillo per majure corroboratione sia confirmato per nostro signore lo Sancto Patre.

Placet Regiae Majestati, quod Capitulum, eidem Regno alias in alio Parlamento, super hoc concessum, teneatur, et observetur, juxta sui seriem, et tenorem: de cujus confirmatione a Sede Apostolica obtinenda, parata est Majestas cum sanctitate Domini nostri efficaciter interponere partes suas.

Sul medesimo argomento.

Lo stesso RE ALFONSO.

Cap. CDXVI *Sanzionato come sopra. Cap. Regni Siciliae tom. 1 pag. 363.*

DIPLOMA CXVI.

ITEM SUPPLICA lo dicto Regno, che lo Capitulo, per lu quali sua Majestà concesse gratia a lo dicto Regno, che nulla persona potisse havire officio, oi beneficio in lo Regno di Sicilia, excepto Siciliani orinndi in lo Regno oi uxorati in lo Regno predicto, sia firmo et valido in suo robore; et non s'intenda in aliquo esseri derogato, per l'habilitatione facta a misser Francisco Martorella, et misser Bernardo Pinos; anci stet, ut stabat: et deinceps nulla persona, excepto li sopradicti habilitati tantum, pocza haviri officii, nè beneficii, che non sia oriundo in Sicilia, oi uxorato, come in lo predicto Capitulo si conteni.

Placet Regiae Majestati, quod Capitulum antiquum in alio Parlamento super hoc concessum teneatur et observetur: cui, propter habilitationes, in praesenti Capitulo contentas, non censeatur in aliquo derogatum.

Il Parlamento implora al suo Principe la grazia, che i beneficii, dignità e prelazie del Regno di Sicilia, pel maggior servizio divino, nommeno che di S. M., fossero conferiti ai soli nativi Siciliani.

FERDINANDO II DI CASTIGLIA RE DI SICILIA.

Cap. XIX *sanzionato nella Città di Valenza li 14 aprile,* VI *indiz. 1488. Capit. Regni Siciliae tom. 1, pag. 526.*

DIPLOMA CXVII.

ITEM ACTENDENDO quanto sia universali detrimento, et danno de tucto lo predicto vostro fidelissimo Regno, le Prelatii, et Abatii, dignitati, et beneficii, in quillo existenti, concedersi ad exteri di lo dicto Regno per causa, che li Ecclesiastici stanno in Curti, et le Chiese senza pastori, tucti così vanno in confusioni, et senza ordini; per la absentia de li Prelati insurginu multi enormitati, et disordini; et le rendite, et introiti de li prelatii, dignità, et beneficii si extrainu de lo dicto Regno: lo quale propterea veni ad essere exausto de pecunia: si supplica per czo a la dicta Majestà, che si digni concediri et providiri, che de caetero tucti prelatii, dignitati, et beneficii da lo dicto Regno non si poczano, ne digiano dari, ne concidiri ad exteri, sed solum dumxatat a Siciliani, orinndi tantum de lo dicto Regno, per servitio di li Omniponti Dio, et de sua Majestà, et beneficio spirituali et temporali de lo dicto Regno, et signanter quilli prelatii, dignitati, et beneficii, li quali sunno de jure patronatus de vostra Majestà, li quali stanno a la clementia de ipsa Majestà vostra disponiri, et concediri.

Alias fuit super hoc supplicatum per alia Capitula, et opportune responsum.

Sul medesimo argomento.

Lo stesso FERDINANDO II.

Capit. XXVI. *Sanzionata in data come sopra. Capit. Regni Siciliae Tom. 1 pag. 529*

DIPLOMA CXVIII.

ITEM, PERCHÈ, per li Capituli, a lo dicto Regno concessi, li officii, de ipso Regno non si ponnu conferiri, ne concediri ad altri persuni, salvo a Siciliani, et regnicoli di lo di-

cto Regno ; et alcuni exteri si forczano per ductionem uxoris, et per privilegium, habilitarsi , ad effectu di potirsi impetrari li dicti officii, et concurriri in la creationi da quilli, et così per indirectum si veni a prejudicari , et totaliter derogari li dicti Capituli, et effectu de quilli, in detrimentu di lu dictu Regno, et soi Regnicoli; si supplica propterea la prefata Majestà per obviari a tali frandi, si digni concediri, providiri, et comandari, che de caetero quilli persuni, che non fussiru oriundi, et habitanti, non poczano, ne digiano pacto aliquo per tali habilitationi, como tendenti in fraudi de dicti Capituli, haviri officio ninno in lo dicto Regno; et che ad quisto pro generali Consiglio , et Parlamento totius Regni non si pocza ullo tempore dispensari, et pacto aliquo derogari.

Contrarium est supplicatum per alia Capitula Regni (116) *: idsoque non est opus alia responsione.*

Sul medesimo argomento. Però il Re ordina di osservarsi l'alternativa.

Lo stesso Ferdinando II.

Cap. xxxiv. Sanzionato in Barcellona il dì 30 giugno vi Indiz. 1503 Cap. Regni Siciliae tom. i pag. 538.

DIPLOMA CXIX.

Item supplica lu dictu Regnu a Vostra Altecza, che perchè claramenti si vidi in lu Regnu predictu diminuirsi lu cultu divinu, li Ecclesii, et lochi sacri veniri ad ruina, et li introiti, et renditi di quilli non si convertiri in reparationi, et ornamento de dicti Ecclesii ma trasportarisi intra lochi fora di lu dictu Regnu, la qual cosa procedi per concediri dicti beneficii Ecclesiastici a persuni Exteri di lu dictu Regnu : perchè standu absenti li loru Prelati, qui non pascunt gregem eis commissum, li Cittati proprio pastore carent; et li Ecclesii su viduati suo antistite; et ut plurimum insurginu multi enormitati, et disordini : per tantu lu dictu Regnu supplica Vostra Altecza, la quali continuamenti havi defensatu li cosi, et lochi sacri, *maxime per la preeminentia de Vostra Majestati*, che teni lu jus patrunatu in quilli si digni concediri, et providiri, che de caetero tutte Prelatie , dignitati, et beneficii Ecclesiastici di lu dictu Regnu *non si possanu, nè digianu dari , nè concediri ad exteri di lu dictu Regnu , sed solum a Siciliani , oriundi tantum di lu dictu Regnu :* et signanter quilli Prelatii, dignitati, et beneficii li quali su de jure patronatus de Vostra Majestati : li quali stanno a la clementia de ipsa Majestati disponiri , et concidirli : et quistu per servitiu di lu Omnipotenti Dio, et de Vostra Majestati, et beneficio spirituali et temporale di lu Regnu predictu

Placet Regiae Majestati, ut det majorem occasionem Siculis serviendi et vacandi studiis litterarum, omnium Beneficiorum praedicti Regni, quae sunt de jure patronatus Suae Majestatis, concedere alternativam, ita quod de duobus electionibus quorumcumque beneficiorum praedicti Regni, quae sunt de jure patronatus Suae Majestatis , unam electionem faciet in personam alicujus Siculi, quam Sua Majestas idoneam, habilem, et sufficientem judicabit; eique, ut moris est, providebit , aut praesentabit.

Sullo stesso argomento.

Lo stesso Re Ferdinando II.

Cap. xxxii. Sancito in data come sopra. Capit. Regni Siciliae tom. i pag. 534.

DIPLOMA CXX.

Item perchè Vostra Altecza decretao uno Capitulo a lo Reverendo Episcopo di Cèfalù ambasciaturi di quisto so fidelissimo Regno , di concediri li beneficii de lo Regno ad regnicoli alternis vicibus : per tanto si supplica a vostra Real Majestà, ai digni, venendu lu casu servari dicta promissa, et gratia, di dar dicti beneficii da vacari uno ad regnicolo, et l'altro seconda la volontà di Vostra Altecza, juxta la forma di dicta decretationi : et li concessioni altramenti si fachiasiro, si intendanu nulli; et non si exequianu.

Placet Regiae Majestati, quod dictum Capitulum servetur.

Sullo stesso argomento.

Il medesimo Re Ferdinando II.

Cap. xcv. Sanzionato in Burgo li 24 giugno iii. Indiz. 1515. Capit. Segni Siciliae tom. i pag. 578.

DIPLOMA CXXI.

Item lo dicto Regno supplica, attenti li ra-

xuni presuppositi di lo damno, che resulta alli Ecclesii, et al Regno per la absentia di li Prelati, voglia dari li Prelatii, che su di la raxuni di so jus patronatu, ad Siciliani soi, et ancorchè hagia promiso a lo condam Episcopo di Cephalù, ambaxiaturi de lu Regnu, concedirli ad Siciliano alternis vicibus, *lo dicto Regno lo torna*, *et supplica*, *che sia sempri*, *et non di omni dui vacanti darindi una ad Siciliani solamenti*, per essiri li Ecclesii megliu servuti, et augumentati, et li dinari restari in lo Regno, et li servituri, et li fedelissimi Vassali di Vostra Majestà remunerati.

Placet Regiae Majestati, quod servetur Capitulum super hoc ultimo loco concessum.

Sullo stesso argomento.

Carlo V Imperatore Re di Sicilia.

Cap. xii. Sanzionato in Coronia nella Gallizia li 12 maggio viii Indiz. 1520. Capitula Regni Siciliae tom. ii, pag. 15.

DIPLOMA CXXII.

Item, perchè al dicto Regnu fu concessu Capitulo per la Catholica Majestà di gloriusa memoria, juratu, et confirmatu per vostra Altezza, che attento li prelatii, et Ecclesii di Sicilia si conferiano ad exteri di lo Regno, di modo che nixuna fachia residentia in lo dicto Regno; taliter che li Ecclesii veniano a ruina et erano senza cultu divinu; et anchora per esseri exteri li Prelati, li introiti et renditi di dicti prelatii si extrahino del Regno: et di quisto si patia multo, per essiri in dicto Regno grandi penuria di monita; et etiam nullo gentilhomo, ne persuna principali attendia a farsi persuna Ecclesiastica, vidindividu non potiri conseguitari prelatia, ne benefício di lo Regno, per farsi gratii di li dicti prelatii, et beneficii a li dicti persuni exteri: et per quistu la dicta Catholica Majestà concessi al dicto Regno, che li prelatii, et beneficii si concedissiru alternatim; czoè che una varantia fussi di regnicola, et l'altra avissi facultati di conferirla ad exteri, et quisto si havi observato: *plaza a Vostra Altezza ampliari dicto Capitolo che tutti Prelatii et benefícii siano di Regnicoli*, et in qualsivoglia casu che in contrariu si providissi hagia facultati tanto lo Capitolo, como qualsivoglia altra persona, opponirsi, et compariri, che non si bagiano ad concediri li exequitorii.

Placet Regiae Majestati, quod servetur dicta alternativa, concessa per Regem Catholicum.

Si chiede la grazia d' indennizzarsi i Siciliani nelle future vacanze delle prelazie di Sicilia, non essendosi per quelle di già vacate osservata l' alternativa stabilita da' Capitoli del Regno sovranamente confermati.

Carlo V Imperatore Re di Sicilia

Cap. liii, sanzionato in Vallisoleto il dì 30 agosto xii indiz. 1523. Capitula Regni Siciliae tom. ii, pag. 41.

DIPLOMA CXXIII.

Item supplica dicto Regno vostra Cesarea, et Catholica Majestà, che attento che la Catholica Majestà del Re D. Ferrando divae memoriae, avo di vostra Altezza; et da poi per vostra Cesarea et Catholica Majestà fu concesso al dicto Regnu la alternativa di tucti prelatii, dignitati, et beneficii Ecclesiastici del dicto Regno; como appari etiam per Capitolo, concesso per vostra Majestà tenoris sequentis. *Item* ec. (come nel Dipl. precedente). Et havendo vostra Altezza, como Catholico Re, jurato sollemnimenti observari lo preinserto, et tucti altri Capituli del Regno; et da poi per importunitati di li negocianti, seu alias, non havendo forse vostra Altezza ad memoria dicti Capituli, vacandu lu Archiepiscopatu di la felici Città di Palermo, lo Episcopato di Catania, et ancora quillo di Pacti, et di Chifalù, et la encomenda di la Maxuni di la dicta Città di Palermo, et lu Monasterio di Sancto Joanni li Heremiti, quilli tucti foro concessi, et presentati ad exteri del Regno senza servari a li Regnicoli di quisto Regno la dicta alternativa; per tanto dicto Regno supplica vostra Cesarea Majestà, che tanto per observationi di li dicti Capituli, como per lo debito di la justitia si digni dari, et presentari a li Regnicoli del dicto Regno la recompenza di li dicti prelatii, et dignitati, concessi a li exteri contra la forma di li dicti Capituli; a talche lo dicto Regno si possa letari di la bona voluntà, et animo teni vostra Cesarea, et Catholica Majestà, di servari a lo dicto Regno li dicti Capituli, per vostra Altezza concessi, et jurati, ut supra dictum est.

Servetur Capitulum praeinsertum super alternativa: in reliquo sua Majestas habebit Siculos specialiter commendatos.

Si comanda, che nella provisione delle prelazie e Dignità Ecclesiastiche di Sicilia si osservi l'alternativa con perfetta eguaglianza, e se forse per inavvertenza sia stato altrimenti disposto, il Vicerè non dovesse alla Regia provista concedere l'esecutoria, senza prima averne consultato S. M.

Lo stesso Carlo V Imperatore

Cap. cv, sanzionato nella città di Granata li 9 dicembre xv Indiz. 1526. Capit. Regni Siciliae tom. II, pagina 75.

DIPLOMA CXXIV.

Item, perchè lo Catholico Re don Ferdinando di eterna memoria Avo di vostra Cesarea Majestà infra li altri concesse uno Capitolo allo detto Regno, che di tutte dignitati, prelatie, et altri beneficii di quello, li quali sono di Regiu jure patronatus, si servasse l'alternativa, quod alternis vicibus concederetur una vacantia alli Regnicoli, et altra ad exteri, eligendi per sua Majestà Catholica; lo qual Capitolo fu tanto per sua Altezza, quanto exinde per vostra Majestà Cesarea a supplicatione del detto Regno per doi altri Capitoli novissime confirmato. Et perchè detta alternativa, per importunità de' supplicanti, o per oblivione di vostra Cesarea Majestà, o per altra causa, non è stata ad unguem, secondo la forma del detto Capitolo, osservata; di che li Regnicoli si trovano destituti di poter aspirar ad alcuna dignità ecclesiastica, se la gratia concessa di vostra Majestà non è osservata allo detto Regno: per tanto, per osservatione, et essecutione effectiva di detti Capituli, supplica detto Regno, che vostra Cesarea, et Catholica Majestà si degni per lo presente provedere, et ordinare, che succedente casu dictarum dignitatum, praelatiarum, et beneficiorum dicti Regni, vacantium, vel vacaturorum, delli quali si haverà di far eletione, seu presentatione per vostra Majestà Cesarea in persona di Regnicolo pro adimplemento dictae alternativae, se per importunità di exteri supplicanti, oblivione di vostra Cesarea Majestà, o per altra qualsivoglia causa, si facesse per quello provisione alcuna in persona di extero, quod eo casu lo Illustre Vicerè di detto Regno, qui pro tempore erit, o altro qualsivoglia officiale, non debbia concedere essecutorie di dette provisioni, immo debbia soprasedere, rescrivare e consultare con vostra Cesarea Majestà semel, bis, et pluries quoties opus erit, et informare la Majestà vostra della continenze di detti Capitoli del Regno sopra la osservanza della detta alternativa, per la indennità del detto Regno: et che li Reverendi, Spettabili, et Magnifici Deputati, qui sunt, et pro tempore erunt in detto Regno, o qualsivoglia altra persona Ecclesiastica, per la conservationi di detti Capitoli del Regno, possano libere, conjunctim, vel divisim, far parte, et comparere innanzi detti Vicerè ed altri officiali, circa la derogazione, et supersessoria delle essecuzioni di dette provisioni, per insino a tanto che si consulti con vostra Catholica Majestà, modo quo supra, et per quella sia debite risposto, et provisto, secondo la continenza, et forma di detti Capitoli del Regno, circa la osservanza et essecutione dell'alternativa predetta la quale, casu suo succedente, detto Regnicolo habbia di gaudere, et conseguire senza pensione alcuna.

Placet Suae Majestati, quod servetur alternativa, prout fuit concessa cum debita aequitate, taliter quod si alienigenae sit ante concessa Archiepiscopalis, vel Episcopalis dignitas, prima similis vacans concedatur Siculo; si Abbatia sit concessa alienigenae, altera Abbatia, primo vacatura, detur Regnicolae; si Prioratus, Canonicatus vel simplex beneficium sit datum extero, alter, seu alterum primo vacans concedatur Siculo; ita quod praedictae dignitates, et beneficia sint tripartita, seu ad dictos tres ordines redacta, ut aequaliter dividantur inter Siculos et exteros. Et si aliter per Regiam Majestatem fuerit forte inadvertenter provisum, Vicerex non exequatur provisionem, nisi prius consultet Regiam Majestatem, et habeat responsum determinatum ab ea.

Si dispone, che le dignità e benefici Ecclesiastici debbansi concedere a' naturali del Regno.

Lo stesso Carlo V Imperatore.

Cap. cxxx. Sanzionato in Toledo il dì 21 marzo 1534. Capit. Regni Siciliae tom. II, pag. 98.

DIPLOMA CXXV.

Perchè questo fidelissimo Regno tiene alcuni Capituli, concessi tanto per lo Catholico Re D. Ferdinando di gloriosa memoria, Avo di vostra Cesarea Majestà, quanto per la Majestà vostra, sopra l'alternativa delli Archiepiscopati, Episcopati et altri beneficii, et dignità ecclesia-

tiche : et ultimamente per un Capitulo la Majestà Vostra Cesarea ha concesso a detto Regno che detta alternativa si osservasse con debita equità, tripartendosi le dette dignità, et beneficii, di forma, che trovandosi concesso ad estero Archiepiscopato, o Episcopato, lo primo Archiepiscopato, o Episcopato simile vacante si concedesse a Regnicoli; et essendo stata concessa Abbatia a detti esteri, l'altra prima vacante si dasse, et concedesse a Regnicoli; et similiter delli Priorati, Canonicati, o semplici beneficii : et egualmente dette dignità, et beneficii si dividessero intra Regnicoli, et esteri : e se altrimente per vostra Cesarea Majestà si provedesse in contrario, lo Illustre Vicerè non exequisse tali provisioni, che primo non consultasse con la Majestà Vostra, et da quella avesse determinata risposta : così come per un Capitolo concesso per Vostra Cesarea Majestà in lo anno XV Indict. prossima passata, più estesamente appare. Et essendo in detto Regno, tanto fidelissimo, et pronto alli servitii di Vostra Cesarea Majestà, molto necessaria la presentia dei suoi Prelati : si supplica Vostra Cesarea, et Catholica Majestà si degni di qui innanzi eleggere, et presentare veri oriundi Siciliani Regnicoli in tutti Archiepiscopati, Episcopati, Abbatie, Priorati, et altri beneficii Ecclesiastici di Regio jure patronato, li quali vacaranno de qui innanzi per morte, cessione, et resignatione : et piacendo a Vostra Cesarea, et Catholica Majestà beneficare alcuni altri vostri servitori, possa sopra tutti, et singuli frutti, rendite, et proventi di detti beneficii, et prelatie imponere di gravezze la terza parte, deductis oneribus, la quale pagheranno, et responderanno li detti Siciliani oriundi, li quali saranno provisti, et presentati in dette prelatie, et beneficii, alli esteri, che Vostra Cesaria Majestà ordinerà : et se per importunità di parte, o per qualsivoglia altra causa si providissi alcuna volta in contrario, lo Illustre Vicerè, che pro tempore sarà, non debbia esequire tale provisione, che prima non consulti con vostra Cesarea Majestà, et habbia la determinata risposta dalla Majestà vostra.

Pro nunc sufficit quod in his hactenus est concessum : tamen in futuris vacationibus Sua Majestas favorabiliter respiciet incolas, et naturales ipsius Regni, et eorum merita non tradet oblivioni.

Per osservarsi l'alternativa anche per l'Arcivescovado di Morreale.

Lo stesso CARLO V. IMP.

Cap CLXI. *Decretato in Palermo a 6 ottobre* IX *indizione 1535. Cap. Regni Siciliae tom.* II. *pag. 120.*

DIPLOMA CXXVI.

IN PRIMIS si fa intendere alla Majestà vostra, che al detto Regno per lo Catholico Re D. Ferdinando di gloriosa memoria Avo di vostra Cesarea Majestà, fu concesso Capitolo, che le Prelatie, et beneficii ecclesiastici si concedessero alternative, cioè, che una vacantia fosse di regnicolo, et l'altre di estero; lo quali Capitolo a supplicatione del detto Regno non solamente fu confirmato, ma per vostra Cesarea, et Catholica Majestà ampliato, et jurato, così come per tenore di due Capitoli più largamente si contiene : et non si havendo effettuato secondo lo intento, che fu supplicato, il detto Regno umilmente supplica vostra Cesarea Majestà, si degni provedere, che in le prelatie, et beneficii vacanti, et che vacheranno in detto Regno, si haggia di osservare ad unguem l'alternativa in eodem corpore, cioè che quella propria prelatia, et beneficio, che vostra Cesarea Majestà una volta haverà provisto, et provederà in persona estera, quella medesima habbia l'altra prima volta, che vacherà a provedere in persona di regnicola di detto Regno : et così si habbia di osservare in omnem eventum; et piaccia a vostra Cesarea Majestà, provedere, et comandare, che detta alternativa in lo modo, et forma sopradetta, si cominci ad osservare della prelatia di Monreale, quale al presente vaca per morte di estero, et conferirla a regnicolo di detto Regno, et in la persona di che vostra Cesarea Majestà sarà servita; tanto più, che per tre o quattro volte, che detta prelatia ha fra breve tempo vacato, si ha sempre quella per vostra Cesarea Majestà concesso ad extero.

Su Magestad es contienta osservar lo que por la buena memoria del Serenissimo Rey Catholico fue concedido, y por su Magestad confirmado; y teniendose por bien servido deste su fidelissimo Reyno, terrà bueno respecto a la efectuation dello : y en lo de mas respecterà el bien comun, y las personas deste Reyno, segun su lealtad, y fedelidad lo merece.

Si conferma la legge dell' alternativa nella provista delle prelazie e dignità del Regno, ad eccezione però dell'Arcivescovado di Morreale che si riserva Sua Maestà di conferirlo a suo arbitrio, nella cui provisione non lascerà di tener presente i benemeriti Siciliani. Si riserva inoltre la M. S. d'imporre delle pensioni sopra tutti i benefici e dignità che saranno per vacare. Si comanda in fine ai Prelati la personale residenza, e di non allontanarsi dalle rispettive loro Chiese e benefici, se non previo l'assenso tanto Apostolico che Regio.

Lo stesso IMPERATORE

Cap. CLXXXVII. *Decretato in Palermo 15 marzo XIV indiz. 1541. Cap. Regni Siciliae tom. II, pag. 158.*

DIPLOMA CXXVII.

La divina memoria del Catholico Re D. Ferdinando suo Avo, et da poi vostra Cesarea, et Catholica Majestà hanno concesso al detto fidelissimo Regno per li molti servitii, et donativi, da quello recepti, che tutte prelatie, et beneficii Ecclesiastici, si concedassero alternative, cioè una vacantia fosse de' regnicoli, et l'altra havessero facoltà di conferirla ad exteri; et per vigore delli Capitoli, concessi al detto Regno, vostra Cesarea Majestà ha comandato alli suoi Vicerè in questo Regno, che con tutti li rimedii convenienti facessero osservare la detta alternativa, la quale vostra Cesarea, et Catholica Majestà ha promesso et giurato solennemente osservare, et così li Capitoli hanno vigore, et efficacia di contratto giurato; et da poi per importunità de' negocianti, o per altro cause, non si havendo forsi memoria del sopradetto, non sono stati detti Capitoli osservati, et li regnicoli fidelissimi et affettionati vassali di vostra Cesarea, at Catholica Majestà si hanno trovato, et trovano senza lo frutto della gratia a loro concessa, non senza carico di sua Real coscientia; oltrachè ne risulta grandissimo mancamento del culto divino, et della cura delle anime, et della administratione delli divini Sacramenti per l'absentia de' suoi Prelati; et le Chiese, et luoghi sacri vengono a ruina; perchè li esteri, a cui sono state concesse dette prelatie, et beneficii, non risiedono in quelli, ne convertono, quella parte, che devono., in reparatione, et ornamenti delle dette Ecclesie, ma tutte loro rendite, et proventi trasportano in altro luogo fuora del detto Regno, il quale ne resta molto dannificato, per essere exausto di moneta; oltra che li gentil' huomini, et persone principali, vedendo non poter consegnitare prelatie, et beneficii del Regno, non attendono a farsi ecclesiastici, perchè di detto prelatie se ne fa gratia alli esteri; et per resecarse ogni abuso, et occasione d'importunità, et non posser ostare alla gratia fatta: supplica il detto Regno a vostra Cesarea Majestà, che per declaratione della detta gratia et per lo discarico della sua Real coscienza, si degni provedere, statuire, et ordinare, che da qui innanzi se intenda detta alternativa in eodem corpore, cioè vacando qualsivoglia prelatia, dignità, o beneficio, si debbia effettivamente provadere et concedere a persona regnicola, oriunda del detto Regno, liberamente senza impositione di pensione alcuna, et non si possa concedere in modo alcuno ad estero, et tutti provisioni, presentationi, et littere della Majestà vostra, le quali in contrario si concedassero, siano casse, irrite, et nulle, come sa mai fatti fossero, et come nulliter impetrati, et contra la mente, et intentione di vostra Majestà: delle quali provisioni non si possa, nè debbia concedere essecutoria alcuna in Regno; ma si debbisno citare tutti Deputati del detto Regno; et ogni altra persona di quello per lo universale interesse comparere a contradire, et far parte per la osservatione della gratia sopradetta. Del che, oltra che lo detto Regno reciperà lo effetto di detta gratia, ne risulterà a vostra Cesarea, et Catholica Majestà grandissimo servitio; perchè vacando lo pralatie, et beneficii, collati in li regnicoli, vostra Cesarea et Catholica Majestà ne conseguiria la spoglia, la quale non conseguita mai dalli esteri.

Placet Regiae, et Catholicae Majestati, et jubet Capitula Regni, jam ante circa contenta in praesenti Capitulo concessa, observari; praetereaque declararo. et concedere, ut praefata alternativa intelligatur in eodem corpore juxta Regni supplicationem, excepto tamen Archiepiscopatu Montisregalis, ut quoties, et quomodocumque vacabit, arbitrio Suae Majestatis conferatur: in cujus etiam provisione regnicolarum benemeritorum erit memor: ita ut ejus animus in gratificandis subditis omnibus in rebus dignoscatur; facultate etiam imponendi suo arbitrio pensiones, tam in hac, quam in aliis vacantibus ecclesiis, dignitatibus, et beneficiis sibi reservata, eaque lege, ut praelati Ecclesiis, beneficiisque suis, personaliter teneantur continuo assistere, et nullo tempore ab illis

abesse liceat, nisi ad id Apostolicum, et Regium commodum, et assensum habeant.

Si dispone, che l'alternativa nelle prelazie e benefici ecclesiastici che saranno per vacare, dovesse intendersi, tanto in caso di morte, quanto per qualunque altra causa.

Filippo I Re di Sicilia.

Cap. III sanzionato a Gand li 3 agosto II indiz. 1539. Capit. Regni Siciliae tom. II, pag. 234.

DIPLOMA CXXVIII.

Perchè l'alternativa delli beneficii ecclesiastici, che occorreno, vacare, concessa a questo Regno per la Maestà Cesarea dell'Imperatore è stata intesa così delli regnicoli, come delli esteri, in caso di morte solamente: et occorrendo alcune volte, che li beneficii vacano per altra causa, supplica il detto Regno a vostra Majestà, che si degni farli gratia, che di qua innanzi, continuatis temporibus, detta alternativa si debbia intendere, et osservare tanto in caso di morte, quanto per renuncia, et per ingresso di religione, o per matrimonio, o per eccesso, o per qualunque altra causa, che vacassero li beneficii.

Regiae, et Catholicae Majestati, ex memoria non excidet, qua gratificatione uti ipsum oporteat ergo oriundos ab hoc Regno in his, quae postulantur, et aliis beneficiis demandandis, quae ad suam electionem spectare cognoscantur, sicuti eorum fides, et studium promeretur.

Il Parlamento di Sicilia implora la grazia a Sua Maestà, che l'Arcivescovado di Morreale sia compreso nella legge dell'alternativa.

Filippo I Re di Sicilia.

Cap. XI. Decretato in Madrid li 20 giugno 1563. Cap. Regni Siciliae tom. II. pag. 246

DIPLOMA CXXIX.

Richiedendosi al servitio d'Iddio, et di vostra Majestà, et al beneficio di detto Regno, che le prelatie che vi sono, habbiano Prelati, che vi facciano ordinaria residenza, si vede chiaramente, che l'Arcivescovato di Morreale, per essere eccettuato dall'alternativa delli altri benefici, et stare sempre in mano de' forastieri, è mancato in buona parte di quel, ch'era, et allongo andare verrebbe a perdersi così bella et honorata Chiesa, d'onde si cavano tanti danari; li quali quando un Prelato vi residesse, spenderia in utile, et beneficio della Chiesa, et dello detto Regno. Laonde per reparare a così gran danno, che si potrebbe quasi dire commune con tutta la Christianità, per la eccellenza di tanto, et si mirabil edificio, si supplica a vostra Majestà, che per servitio d'Iddio, et per satisfatione della istessa conscienza sua, et per tanto ornamento, et riputatione, di questo suo fidelissimo Regno, resti servita concedere, che il detto Arcivescovado di Monreale sia posto nell'alternativa, conforme alli altri beneficii di questo Regno.

Catholica et Regia Majestas, cum casu vacationis se obtulerit, haud immemor erit dicti Regni postulatorum.

Che l'alternativa s'intenda così per morte de' Prelati, come per translazione, commutazione o cessione. E lo stesso abbia luogo ove occorra imporsi delle annue pensioni sopra li benefici, dovendo alternativamente concedersi una volta ai Siciliani, e un'altra agli stranieri.

Lo stesso Re Filippo I.

Cap. XIII. Decretato come sopra. Capitula Regni Siciliae tom. II, pag. 247.

DIPLOMA CXXX.

Havendo la Majestà dell'Imperatore di gloriosa memoria, fatto grazia a questo fidelissimo Regno di Sicilia dell'alternativa delli beneficii Ecclesiastici, li quali vacando per morte di prelati forastieri, in quella vacantia siano conceduti a' Siciliani: et per questo occorre alcune volte, che detti beneficii vacano per translatione, commutazione, o vero per cessione; si supplica a vostra Majestà resti servita far gratia, che li Siciliani possano godere di detta alternativa, così vacando li beneficii del modo sopradetto di translatione, commutatione, o per cessione, come la godono per la morte delli Prelati forastieri: et occorrendo imponersi pensione sopra li beneficii, che vostra Majestà suole concedere a' Siciliani, perchè possano godere compiutamente dell'alternativa, si supplica a vostra Majestà, si degni farli ancora gratia che dette pensioni siano concesse a' Siciliani, et non a stranieri di questo Regno.

Cum casus renunciationis, et permutationis, imponendaeque pensionis evenerit; Regia, et Catholica Majestas facile meminerit eorum, quae per ipsum Regnum postulantur, prout ejus fidelitati intelligit debere.

Sullo stesso argomento; e di più, che l'alternativa per recesso, ingresso di religione, o per qualsivoglia altra causa debbe pur comprendere l'Arcivescovado di Morreale.

Il medesimo RE FILIPPO I.

Cap. XLI. Sanzionato in Madrid 30 aprile 1576. Cap. Regni Siciliae tom. II, p. 268.

DIPLOMA CXXXI.

LA GRAZIA dell'alternativa delle Prelatiae ed altri beneficii Ecclesiastici del jus patronato Regio, concessa a questo fidelissimo Regno, sebbene è stata observata sempre in ogni caso di vacanza per morte; non dimeno quando lo prelatie e beneficii hanno vacato per altre cause, alcune volte non è stata observata: per questo il Regno supplica vostra Real Majestà sia servita di far la grazia, che la detta alternativa sia observata sempre, non solamente in caso di morte, ma in ogni caso di vacanza, per recesso, promozione, translazione, ingresso di religione, o in qualsivoglia altro caso; e che nella detta alternativa si comprenda ancora l'Arcivescovato di Morreale, che fin quì è stato excettuato, poichè la detta excettuazione si vede che nessuno servizio ritorna a vostra Maestà, e che l'Arcivescovi di Morreale, per non essere stati regnicoli, non hanno mai fatta residenza in detto Arcivescovato: il che non è di servizio di nostro Signore Dio, nè di vostra Maestà.

Su Magestad queda mirando en esto, y proveerà a su tiempo lo que convenga, teniendo en este medio la cuente, que es justo, y merece l'affection, y fidelidad de a quel Reyno, como se ha hecho en las occasiones passadas.

Che si esservi l'alternativa nella provista de' beneficii Ecclesiastici, e che sia proibito agli stranieri di rinunziare e trasferire i benefici in persona di altri stranieri.

Lo stesso FILIPPO I.

Cap. LXXXII. Decret con Sanzion Pragmat. in Palermo a 7 dicembre I indiz. 1587. Capitula Regni Siciliae tom. II, pag. 292.

DIPLOMA CXXXII.

LA OSSERVANZA dell'alternativa delle Chiese del jus patronato Regio, conceduto al Regno da' serenissimi Re antepassati, o dall'Imperadore Carlo V nostro Signore di gloriosa memoria e da vostra Maestà confirmata, viene in tanti modi abusata, et alterata, che ormai poco beneficio, e giovamento sarà a' regnicoli contra la benigna mente di vostra Maestà: e desiderando il Regno a questo importantissimo negozio stabilimento tale, che non sia necessario di renovare sempre fastidio a vostra Maestà per novi accidenti che insorgono, prejudiciali alle grazie concedutegli, supplica umilmente a vostra Maestà, aggiungendo questa ad altre supplicazioni già fatte, che sia servita far effettivamente, ed inviolabilmente osservare la detta alternativa in qualunque caso di morte, renunzia, permutazione, translazione, o altro qualsivoglia, e particolarmente in non ammetter renunzie, o translazioni che forastieri facciano ad altri forastieri, con espressa dichiarazione che l'Arcivescovado di Monreale s'intenda, e sia compreso nell'alternativa sudetta; et or coll'occasione della presente vacanza per morte dell'Arcivescovo Torres forastiero, concedere esso Arcivescovado ad alcuno de' regnicoli benemerito, ben visto a vostra Maestà; et acciochè nell'avvenire inavvertitamente non succedano altre contravenzioni contra l'intenzione, che vostra Maestà ha sempre dimostrato di favorire detto suo fedelissimo Regno, particolarmente nell'osservanza dei Capitoli, concedutigli per meriti di servizi fatti, supplica vostra Maestà, che si degni ordinare sotto gravi pene, che l'Avvocato fiscale, o altro officiale, al quale sarà commessa la espedizione delle esequtorie di bolle di qualsivoglia concessione di tali Prelazie, Archimandritato, Abbazie, Priorati, et altre dignità, e benefici Ecclesiastici, innanzichè si espediscano debba far citare, ed intendere il Procuratore delle Deputazione (117), e ritrovando tali concessioni fatte in prejudicio dell'alternativa suddetta, soprasedere la espedizione, ed avvisarlo a vostra Maestà; la quale sarà servita aver la presentazione fatta per surrettizia, et extorta per importunità,

Sua Regia, et Catholica Majestas minime vult super hoc aliquid innovari.

Sul medesimo argomento.

FILIPPO III RE DI SICILIA.

Cap. XIX. decretato con sanzion Pragmatica in Palermo li 17 giugno 1651. Capitula Regni Siciliae tom. II. pag. 358.

DIPLOMA CXXXIII.

PRETENDE en el Capitolo XVIII, que se la observen los privilegios de la alternativa en las presentaciones de prebendas, y beneficios Ecclesiastico; y que se le de refezion de los, que se han presentado contra dicha alternativa; y que sobre la execucion de las bullas sea oyda, y entendida la Deputacion. Cerca de lo qual he resuelto se observen los privilegios de la alternativa: que en quanto a la refezion, declara el Reyno los beneficios, y prebendas, de que se le deve dar: por que yo siempre he atendido a que tengan recompenza; quando ha sido necessario variar l'alternativa en alguna ocasion: y en el punto de ser oyda la Deputacion en la execucion de las bullas, que no ha lugar lo que pretende. En esta conformidad le respondereis a esta suplica.

CAPO II.

Della promozione de' Siciliani alle Dignità e Vescovadi di Sicilia per diritto nuovo.

Si statuisce, che le prelazie e beneficii Ecclesiastici, ad eccezione dell' Arcivescovado di Palermo, non debbano conferirsi che ai soli Siciliani nativi, attesochè i Padri, i canoni, la più sana disciplina della santa Chiesa Cattolica, e la pratica delle nazioni più illustri del cristianesimo, conforme per altro al diritto naturale, richiede di nominarsi alle cariche e dignità Ecclesiastiche, quei che abbiano servito alla Patria e all'altare, e col loro buono esempio si sieno segnalati, e distinti in tutto ciò che riguarda il sublime ministero del sacerdozio.

CARLO III DI BORBONE RE DI SICILIA.

Legge sanzionata in Napoli li 4 aprile 1738. Capitula Regni Siciliae tom. II, pag. 417.

DIPLOMA CXXXIV.

CRECIENDA de dia en dia con la fidelidad, y devocion de los Pueblos de la Sicilia ulterior, el Paternal amor, que assi a ellos conservamos en nuestro corazon, hemos estimado, que entre los muchos, y continuos cuidados, que tenemos de aumentar la felicidad de dichos Pueblos, haya de tener lugar principal el de establecer un fixo, y perpetuo reglamento en las presentaciones de los sugetos, a quienes se hayan de conferir los Arzobisbados, Obispados, Abadias, Canonicatos, y demas beneficios, y dignidades Ecclesiasticas, situadas en dicho Reyno, fundadas, y enriquisidas de la piedad de los Reges nuestros Predecessores. Y considerando, que los Padres, los Canones, la disciplina mas constante de la Santa Yglesia Catholica, y la practica de las naciones mas considerables del Cristianismo, se uniforman con el Derecho natural de nominarse a los beneficios, y demas empleos Ecclesiasticos, a quellos, que desde su tierna, y primiera edad, han servido a la Patria en el culto de las Yglesias, en la direcion de las Almas, en el buen exemplo, y en todo lo demas, que perteneze, y mira al sublime ministerio Sacerdotal; y juntamente se uniforman con la presuncion de las mas exacta, y recta administracion en lo spiritual, y temporal, que concurre en los naturalse; y de que por la educacion, por la practica continua, por el proprio honor, y de parientes, y amigos, y de toda la patria, y posteridad podran, y queran cumplir en las mas loable forma con sus obligaciones; y finalmenta concuerdan con la probabilidad de podersa mejor escoger entre los naturales, particularmente, quando abunden (como abundan en la Sicilia ulterior) Ecclesiasticos doctos, prudentes, probos, y exemplares: hemos resuelto que a todos los Arzobispados, Obispados, Abadias, Canonicatos, y otros beneficios, y dignidades Ecclesiasticas situadas en el Reyno de la Sicilia ulterior, se nominen en lo venidero perpetuamente Sicilianes nativos (118) sin otra exception, que la del Arzobispado de Palermo, cuya provista estimamos reservar libre a las circumstancias de los tiempos, y de las personas, y tan solamente da la primiera mutacion, que en qualquier forma se hara del Arzobispado de Monreal; despues de la qual queremos, que se puedan y devan nominar a dicho Arzobispado de Monreal los solos Sicilianos nativos: ben entendido que esta nuestra Sobrana resolucion no comprehende las personas Ecclesiasticas, que acostumbran imponerse al tiempo de hacersa las provistas, queriendo nos, que

estas por util universal, y particolar de nuestros amados vassallos, puendan recaer en qualquier persona, que se estimerà marecedora de nuestra Real munificencia, y de loa Reyes nuestros successores indifferentemente, por los servicios prestados, y que presteran a nuestra Santissima Religion, y a la Corona. Y porque sabemos, que un tal establecimiento suele ser de suma consolacion a los Pueblos, y estimulo a senalarse en el ministerio Ecclesiastico a aquellos, que llamados particularmente de la voluntad Divina, se dedican a la vida Clerical, mandamos se pubblique este nuestro Decreto, que sarà inviolablemente observando por nos, y nuestros successores en todo futuro tiempo. Dado en Napoles a quatro de Abril del mil setecientos y trienta y ocho — El Rey (119).

Per conferirsi l'Arcivescovado di Palermo anche ai Siciliani.

Ferdinando III. Re di Sicilia.

Nel Real nome il Vicerè Cortada Y Brù alla Deputazione del Regno. Messina 16 agosto 1778. Aggiunta ai Palermitani di Sicilia ann. 1778 pag. 178.

DIPLOMA CXXXV.

Quanto appartiene alla domanda di conferirsi alli Siciliani l'Arcivescovado di Palermo, non ostante la riserba fattasene da Sua Maestà Cattolica, il Re dichiara, che non fu intenzione dell'Augusto suo Padre, che si limitasse la libertà di poter promuovere a quella Mitra un Siciliano, quando si riserbò di poterla conferire ei forestieri; e però mi ordina di rispondere al Parlamento, che tanto gli stanno a cuore li Siciliani, che quando troverà soggetti meritevoli, non lascerà di considerarli per l'Arcivescovado di Palermo ugualmente ai forestieri.

Sull'osservanza della legge del Re Carlo III per conferirsi le prelature e beneficii ecclesiastici a' Siciliani nativi.

Ferdinando III. Re di Sicilia.

Nel Real nome il Segretario di Stato Giovanni Acton alla Deputazione del Regno. Pal. 28 luglio 1806. Parlamenti di Sicilia an. 1806 pag. 30 e seg.

DIPLOMA CXXXVI.

Il Braccio Ecclesiastico confidando nelle clemenza della M. V. cui sono a cuore l' osservenze dei diritti e della disciplina della Chiesa, la protezione delle leggi del Regno, ed i vantaggi dei vostri fedelissimi sudditi, implora la esecuzione della grazia accordata dal vostro Augusto genitore con dispaccio dei 4 apr. 1738 a dimanda della Nazione nel general Parlamento, che le Prelature e Beneficii Ecclesiastici disposti sin dalla loro fondazione dalla cristiana pietà degli antichi Monarchi in vantaggio dei chiesiastici, si conferiscano a quelli soli nazionali chiesiastici nati in Sicilia, che se ne renderanno degni per l' incesaanti servigi resi alla Chiesa, e ciò per dare un forte impulso alla emulazione dei talenti colle dolci immagini della ricompensa, e per conservarsi le Costituzioni del Regno. Panormi die decimo Julii 1806. *Praesentetur S. R. M. Papè Prothonotarius.*

Conferma S. M. la grazia fatta a' 4 aprile dell'anno 1738 dal suo Augusto genitore, che i benefizl Ecclesiastici si diano a persone di merito nazionali, a tenore di quanto fu disposto nel citato stabilimento.

Si sancisce, che tutti i beneficii ecclesiastici di qualunque natura, non escluso l'Arcivescovado di Palermo dovessero conferirsi ai soli Siciliani.

Ferdinando III re di Sicilia

Legge de' 10 agosto 1812, e legge sanzionata con due Diplomi de' 9 febbraro e 25 maggio 1815, Parlam. del 1812, tit. II, capitolo 6, § 1.

DIPLOMA CXXXVII.

I Benefizii Ecclesiastici, gl'impieghi e le dignità, gli ufficii o cariche di qualunque natura, senza distinzione ed eccezione alcuna, neppure dell'Arcivescovado di Palermo, e delle Commende della Religione Gerosolimitana, non potranno nè dovranno mai conferirsi, che ai soli Siciliani.

Si confermano i privilegi dei Siciliani, tra' quali quello di dovorsi le cariche ed ufficii ecclesiastici conferirsi privativamente agli stessi, incluso l'Arcivescovado di Palermo.

Ferdinando I re del regno delle due Sicilie

Legge data in Napoli li 11 dicembre 1816 collez. delle LL. e DD. 2 semestre pag. 410.

DIPLOMA CXXXVIII.

Volendo confermare i privilegi conceduti da

Noi, e da' Sovrani nostri augusti predecessori ai nostri carissimi Siciliani, e combinare insieme la piena osservanza di tali privilegi coll'unità delle istituzioni politiche che debbono formare il diritto pubblico del nostro Regno delle due Sicilie, abbiamo colla seguente legge sanzionato quanto segue.

Art. 1. Tutte le cariche ed uffici civili ed Ecclesiastici della Sicilia al di là del Faro saranno conferiti privativamente ai Siciliani, a tenore dei capitoli de' Sovrani nostri predecessori, senza che potranno aspirarvi mai gli altri nostri sudditi de' nostri reali dominî al di quà del Faro; nello stesso modo che i Siciliani non potranno aspirare alle cariche ed agli uffici civili ed Ecclesiastici de' suddetti altri nostri reali dominî. Includiamo nella mentovata privativa a favore dei Siciliani anche l'Arcivescovado di Palermo, quantunque lo stesso fosse stato riservato al sovrano arbitrio nell'amplissima grazia conceduta a' medesimi dal nostro Augusto genitore Carlo III.

Capo III.

Della promozione de' Siciliani alle dignità, vescovadi e beneficii ecclesiastici in Sicilia per diritto novissimo.

Si statuisce, che le cariche ecclesiastiche possano indistintamente e promiscuamente conferirsi ai sudditi dell'una e l'altra parte dei Reali dominî di Sicilia e Napoli.

Ferdinando II. Re del Regno delle due Sicilie.

Legge dei 31 di ottobre 1837. Giornale Officiale di Palermo anno 1837, foglio straordinario 19 novembre.

DIPLOMA CXXXIX.

Volendo vie più stringere al Trono la gran famiglia dei popoli dalla Provvidenza affidati al nostro governo, e ravvivare in essi i sentimenti di reciproca amorevolezza; Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del consiglio dei Ministri; Udito il nostro consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la segnente legge.

Art. 1. Le cariche, e gl'impieghi civili ed Ecclesiastici, che dovranno provvedersi nell'una e nell'altra parte dei nostri Reali domini, potranno essere indistintamente e promiscuamente conferiti ai sudditi di ambo le parti.

Onde questa disposizione sia soggetta ad una determinata regola, dichiariamo che i nostri amati sudditi dei dominî al di la del Faro occuperanno in questa parte dei nostri Reali dominî ugual numero d'impieghi di quello che occuperanno i Napolitani in Sicilia.

TITOLO IX.

DELLA RESIDENZA DE' VESCOVI

Ad implorazione del Parlamento si comanda che i Prelati del Regno facciano residenza nelle rispettive loro Chiese.

Ferdinando II di Castiglia re di Sicilia.

Cap. XCII. Sanzionato in Burgos a dì 24 giugno. III indiz. 1515. Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 575.

DIPLOMA CXL.

Item, perchè la absentia di li Prelati del Regno causa multo danno, primo a li animi de li regnicoli, che non è cum loro lu Pasturi, per darili la doctrina, et dogma necessaria a la instructioni di la fidi sancta, et soi sancti costumi, et tuctu tendi contra sua real conscientia, chi poi chi li eligi prelati, non l'invia, che faczano residentia in li loro prelatii, et Ecclesii; et l'altro danno è de lo corpo, perchè inviano certi procuraturi, che su pilaturi, et extorturi di li poveri genti di loro diocesi, et quanti dinari di li renditi di li dicti prelatii coglino, et di li extorsioni, et compositioni mali, che fanno in prejudicio di li animi, et gregi loro, tucti li extrahino fora del Regno, et lassano loro diocesi ben pilati: per quisto lo dicto Regno supplica vostra Real Majestà, e per discarico di sua real coscientia, et beneficio di li animi, et del Regno so fidelissimo, voglia comandari, che dicti Prelati vegnano a stari, et fari residentia in loro Ecclesii, a tal che dicti Ecclesii siano uniti cum loro Pasturi, et non stajano viduati di quillo.

Placet Regiae Majestati; et destinentur litterae opportunae dictis Praelatis (120).

Comechè alcuni Prelati si allontanorono dalla loro residenza stando fuori Regno, così implora il Parlamento che si obbligassero a ritornare nel termine di sei mesi.

CARLO V IMPERATORE RE DI SICILIA.

Cap. XIII sanz. in Corunia nella Gallizia li 13 maggio VIII ind. 1520. Capit. Regni Siciliae t. II, p. 13.

DIPLOMA CXLI.

ITEM PERCHÈ in quisto Regno sono multi prelatii, in li quali non fanno residentia loro Prelati; et altra volta fu per el Catholico Re di gloriosa memoria facta provisioni, che dicti Prelati havissero diveniri, et fari continua residentia in dicti loro prelatii: et tamen multi di dicti prelati non hanno venuto: et cussì li Ecclesii stanno vidui di loro spusi; mal serviti; et lu cultu divino non è servito; et li Ecclesii predicti vanno ad roina; ne si trovano li prelati per dari lu ordini, et Sacramenti di la Ecclesia: supplica per tanto el dicto Regno vostra Majestà si digni comandari a li dicti Prelati absenti, che infra termino di misi sei digiano viniri, et fari residentia in dicti loro prelatii.

Placet Regiae Majestati: et mittentur litterae opportunae ad Praelatos Regni, et ad Summum Pontificem, et Oratorem in Urbe.

A richiesta del Parlamento si assegna il termine di un'anno ai Prelati per ritornare in Regno, e fare residenza nelle lora Chiese, sotto pena della perdita dei frutti della rispettiva mensa, da applicarsi una metà a prò della Maramma, e l'altra in opere pie ad arbitrio di Sua Maestà.

Lo stesso CARLO V. IMPERATORE.

Cap. IV. Sanzionato in Vallisoleto li 30 agosto XII. Indiz. 1523. Cap. Regni Sicilie tom. II. pag. 43.

DIPLOMA CXLII.

ITEM PERCHÈ per l'absentia di li Prelati si seguita uno grandissimo damno, et generali discontentiza ad tucto lo Regno, perchè li renditi di li prelatii non solum non si expendinu in dicto Regno, nec etiam in beneficio, reparationi, et ornamenti necessarii di li Ecclesii, como su tenuti, ma si extrahino li denari extra Regnum, di che dicto Regno veni ad essiri multo exhausto in grande servitio di vostra Altezza, et totali distructioni di li Regnicoli: pertanto supplica vostra Catholica Majestà si digni providiri, et comandari, che tucti Prelati preeminenti, zoè, Archiepiscopi, Episcopi, Abbati, di unci chento di rendita supra, non residendo in Curia Romana, o in sua Reali Corti, o vacanti in legationi o ambaxati, o altri servitii reali, con espressa conclusioni, et comandamento di vostra Cesaria Majestà, digiano stari, et fari personali residentia in quisto Regno in loro prelatii: et non faccendo, moniti per monitorio, et bando publico, publicando undi la Regia gran Corti fa residentia in Regno praedicto, et non comparendo infra sex menses, tunc, et eo casu lo Reverendo D. Pietro Pujades, Abbati di la Nobara, lo quali è Visitatori ordinato per vostra Majestà (*) sopra li maragmi di li prelatii, et beneficii di quisto Regno (121) lo quali ha sempri esercito, et facto cum grandissima diligentia, travagli, et interesse, como gran servitori di vostra Majestà, insieme cum li Jurati di la Universitati, in territorio di li quali sarà la prelatia, o abbatii, pozano, et hagiano facultati di impacciari tucti li renditi, et fructi di tali prelatia, o abbatii, et quilli fari depositari in banco publico. Et comparendo loro prelati infra altri sei mesi animo residendi in Regno, li sia integre restituiti, et liberati tali fructi, et renditi: alias, elapso anno a tempore monitionis, et banni praedicti numerando, lo dicto Visitaturi, pro tempore existenti insieme cum li dicti Jurati hagiano facultati, et pozano expendiri tucti li renditi, et provanti di li dicti prelatii, et abbatii di li assenti, in marammi, ornamenti, et altri cosi più necessarii di quilli, fina intanto che dicti Prelati vagnano ad fari personalmenti residentia in lo dicto Regno.

Placet Regiae Majestati, quatenus ad se attinet, quod Prelati praedicti moneantur, ut infra annum veniant ad residendum personaliter in suis praelatiis, seu dignitatibus, sub poena perditionis fructuum, applicandorum pro medietate fabricae praedictae; et pro reliqua parte aliis piis operibus, ad arbitrium suae Cesareae Majestatis: nisi in casibus, et personis eidem Majestati bene visis; super quibus Serenitas sua providebit, et procurabit habere assensum Summi Pontificis.

(*) V. lib. I, tit. V, Dipl. CCXVIII.

Sul medesimo argomento, con doversi destinare degli Economi, per esigere gl'introiti delle prelazie e dignità degli assenti, e dedotti i pesi il dippiù erogarsi in beneficio delle loro Chiese.

Lo stesso Imperator Carlo V.

Cap. CLXII. Decretato in Palermo con sanzion prammatica dei 6 ottobre IX. Ind. 1535, Capit. Regni Siciliae tom. II. pag. 112.

DIPLOMA CXLIII.

Item per lo servitio di nostro Signor Dio, veneratione dello culto divino, reformatione delle ecclesiastiche persone, et conservatione delle Ecclesie, fu per vostra Cesarea, et Catholica Majestà decretato, et concesso Capitolo al detto Regno, che si facessero lettere opportune alli prelati del detto Regno, che si conferissero, et stessero in loro prelatie, et dignitati, et non si havendo effettuato, supplica il detto Regno vostra Cesarea, et Catholica Majestà, che per exeguirsi quello, che per vostra Cesarea, et Catholica Majestà fu concesso, si degni provedere, et comandare, che tutti li Prelati, Abbati, Priori, et beneficiali, che teneno prelatie, o dignità ecclesiastiche in questo Regno, siano tenuti, et obbligati fare residentia personale in loro ecclesie, vel saltim in Regno; et contravenendo, per vostra Cesarea Majestà, o per lo Vicerè, che sarà del Regno predetto, si possa in le dette prelatie, dignità, et beneficii constituire, et ordinare Yconomi (122), et procuratori particolari, a loro spese: quali debbiano sequestrare, et exigere tutti li introiti delle dette prelatie, dignità, et beneficii, et quelli, durante loro absentia, depositare in tute persone, acciochè dedutte le gravezze, si possano detti introiti erogare e dispensare in beneficio di loro chiese.

Su Magestad lo manderà proveer, como conviene al servitio de Dios, y bien, y reparos de los deste Reyno, y de sus Yglesias.

Si comanda che i Vescovi dovessero nel termine di tre mesi dal giorno della loro elezione assistere in Roma per la spedizione delle Bolle, per indi recarsi alla loro residenza, ecorso il quale termine resteranno decaduti, e si passerà a provveder le Sedi Vescovile d'altri soggetti.

Carlo II Re di Sicilia.

Al Duca d'Alburquerque Vicerè in Sicilia, Madrid 18 agosto 1669 coll. delle Reali Cedole Vol. III pag. 511 n. 188 MSS. nella Bib. del Colleg. Massimo della Compagnia di Gesù in Pal. App. I. B. 7.

DIPLOMA CXLIV.

Siendo tan importance al servicio de Dios nuestro Senor, y descargo de mi conçiençia, y bien de las Yglesias, y sus feligresses, que los Prelados que fuaren de mi Real Patronato accudan, y assistan en sus residencias. He resuelto, que quando presenteran sugetos, que se hallen en Italia para Obispado de esse Regno, y el de Napoles, mis Virreys les den orden, que dentro tres meses de como sel avisen de su elecion passen en Roma, y despachen con toda brevedad para volver a las residencias de sus Yglesias, advirtiendoles, que de no executarlo assi se passerà a proberlas en otras personas. En cuya conformedad os encargo, y mando esteis con cuidado de ordinarlo, y que se observe en vuestro tempo por lo que toca a esse Reyno, y que se note para que lo tengan aduertido, y disponga vuestros successores en esse cargo, que en esta forma se ordena a mi Virrey de Napoles. Datum en Madrid a 18 de agosto de 1669 — Yo El Rey.

Si comanda a' Vescovi del Regno di non allontanarsi dalle loro Diocesi, senza esserne volta per volta autorizzati da S. M.

Ferdinando I re del regno delle due Sicilie

Nel suo real Nome il marchese Tommasi Consigliere Ministro di Stato, Min. Segr. di Stato degli affari Ecclesiastici. Agli Ordinari del Regno. Napoli 5 ottobre 1822. Mia collez. MSS. vol. III.

DIPLOMA CXLV.

Avendo S. M. veduto con rincrescimento del suo real animo, che spesso qualche Vescovo, si fa lecito di abbandonare la sua residenza, e di condursi in questa Capitale, o senza aver

pria ottenuto il permesso di farlo, o senza avere precedentemente fatto veruna domanda, o anche dopo di essergli stata negata; ha la M. S. comandato, che da oggi innanti si guardino beno i Vescovi a gli altri Ordinari di abbandonare le loro diocesi, senza esserne volta per volta espressamente autorizzati da S. M. Il che nel Real Nome partecipo a V. S. Illma Rev. per suo regolamento. Napoli 5 ottobre 1822.

S'inculca a' Vescovi e agli altri Ordinari di non abbandonare la propria residenza senza il previo Sovrano permesso, e si comanda che coloro che se ne trovassero lontani, vi si restituiscono nel più breve tempo.

FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Nel Real Nome il Marchese Tommasi a S. E. il Tenente generale Marchese Nunziante Luogotenente generale in Palermo. Napoli 26 di novembre 1830. Giornale Officiale di Palermo anno 1830 n. 97.

DIPLOMA CXLVI.

AFFINCHÈ il sistema governativo del Regno non soffra, per l'assenza dei funzionarj, alterazione o ritardo a danno de' pubblici e dei privati interessi, comanda il Re, che tutte le Autorità ecclesiastiche e civili che hanno l'esercizio delle loro funzioni ne' diversi luoghi di coteste Valli, come sono gli Arcivescovi e Vescovi, e gli altri capi ecclesiastici; i magistrati di ogni giurisdizione, gl' Intendenti, i Direttori, e capi di amministrazione, e tutti i funzionarl de' diversi rami, non meno che gl'impiegati di lor dipendenza, non si allontanino da' prescritti loro posti; e quei che se ne trovassero lungi, vi si restituiscano nel più breve tempo. Vuole intanto la M. S. che coloro che abbiano in particolari casi delle gravi e giuste ragioni per rimaner fuori delle rispettive loro residenze, o per allontanarsene; non altrimenti ne abbiano la facoltà, che mediante espressa Sovrana autorizzazione da ottenersi per l'organo de' diversi Ministri di Stato da cui dipendono.

Nel real Nome partecipo questa sovrana determinazione a V. E. affinchè ne' rami di sua dipendenza ne curi l'esatto adempimento. Napoli il dì 26 di novembre 1830. — IL MARCHESE TOMMASI.

TITOLO X.

DEL DOVERE CHE HANNO I VESCOVI DI PREDICARE.

Si prescrive, che i Vescovi dovessero da per loro stessi attendere al sacro ministero della predicazione, o almeno di recitare delle Omelie nelle principali solennità (*).

CARLO III DI BORBONE LEGATO NATO APOSTOLICO IN SICILIA.

E nel suo real nome Mr. Giovannangelo de Ciocchis, regio general visitatore delle chiese di Sicilia. Acta decretaque Sanctae Regalis Visitationis tom. II, pagina 103. Panormi ex Typograph. Diarii literar. 1836.

DIPLOMA CXLVII.

QUOD PRAESENS Archiepiscopus (Messanensis) si quando per aegritudinem poterit, et reliqui successores munus praedicationis prorsus non negligant, sed aliquando Homilias habeant, saltem in solemnioribus.

Sullo stesso argomento.

Il medesimo DA CIOCCHIS Visitator generale.

Acta, decretaque Sacrae Regalis visitat. tom. II, pag. 7.

DIPLOMA CXLVIII.

DENIQUE studet pro suo munere illustrissimus et Reverendissimus Episcopus (Pactentis) Verbum Dei aliquando personaliter praedicare, sive in sollemnibus saltem Homilias ad Populum dicere (123).

(*) V. nel lib. 1. Dipl. CCXVIII § VII e Dipl. CCXXXI, § VIII.

TITOLO XI.

Della sacra episcopale visitazione e dei diritti spettanti in corso di essa e in ogni altro tempo; e del cattedratico.

Capo I.

Della Sacra Visita Episcopale e dei diritti in corso di essa.

Si statuisce che il Vescovo debbe eseguire la Visita della Diocesi con tutta il pastorale suo zelo; e affinchè poi un così sacro ufficio non si converta in odiabile sopruso, si comanda di osservarsi religiosamente le istruzioni di San Carlo Borromeo, la Innocenziana, il Tridentino e i pontifici decreti sull'assunto. Per tutt'altre materie però non previste dall'Innocenziana, dovrà il Vescova, sia in Sinodo, sia convocato almeno il Capitolo, fare una distinta tassa, la quale debbe rimanere, assieme coll'Innocenziana, affissa nella Cancelleria Episcopale.

Carlo III di Borbone legato nato apostolico in Sicilia.

E nel suo real nome Mr. Giovannangelo de Ciocchis regio visitator generale delle Chiese di Sicilia. Acta atque decreta Sacrae Regalis Visitationis tom. II, pag. 492. Panormi Typograph. Diarii liter. 1836.

DIPLOMA CXLIX.

Parro ut Pastoralis visitatio, quam summo caeteroquin zelo praesens Dominus Episcopus (Cephaludensis) peragit, ita futuris temporibus peragatur, ac in illam effectiri nunquam possit, quod tam sanctum opus reddat exosum, atque pergrave, Dominus Visitator mandavit, durationem ipsius Pastoralis visitationis, et numerum personarum Episcopalis comitatus, ad normam instructionum S. Caroli, et Pontificiarum ordinationum cobiberi; nec non servari insuper religiosissime quoad procurationem, dispositionem Tridentini, Innocentianam, et Decreta S. Congregationis (124).

Quod taxa Innocentiana a Curiae et Cancellariae Officialibus, adnitente moderni Episcopi zelo, hactenus retenta, in posterum quoque in omnibus capitibus ad ipsam Curiam et Cancellariam spectantibus perpetuo, et stricte omnino observetur sub poena restitutionis dupli. Quo vero ad materias reliquas in Innocentiana non comprehensas, cum generalis remissio ad stylum fori saecularis Episcopali audientiae minime conveniat ob diversam utriusque originem, scopum, materiam, et pastoris ac magistratus obligationes, et redditus, simul vero experientia in aliis Regni ecclesiasticis curiis compertum sit, plerumque sub obtentu usuum, sive abusuum saecularium curiarum, Ecclesiastici fori ministros in exactione emolumentorum intemperanter, nimium se gerere, Dominus Visitator decrevit, quod sive in Synodo, sive convocato saltem Capitulo fiat per Episcopum distincta taxa proventuum Curiae, quoad materiam extra Innocentianam, eaque in publica forma tabellae consignata in cancellaria Episcopali simul cum Innocentiana semper prostet.

Si prescrive che la visita pastorale si faccia con speditezza; che nulla si esigga ancorchè venga spontaneamente offerto, tranne la sola procurazione, la quale potrà soltanto riscuotersi in ragione de' giorni in cui il Vescovo abbia effettivamente e personalmente vacato, e se in un sol giorno visiterà più luoghi non possa esigere che una sola procurazione da contribuirsi da tutti pro rata.

Lo stesso Mr. de Ciocchis *Regio Visitator generale.*

Acta, decretaque Sacrae Regalis Visitat. tom. III, pagina 51. Panormi ex Typographia Diarii liter. 1836.

DIPLOMA CL.

Quod visitatio pastoralis expedite quidem, sed non celerrime fiat, in ea vero nil exigatur, vel etiam a sponte dantibus accipiatur, praeter procurationem. Haec insuper ex iis tantum locis percipiatur, in quibus personaliter et effective fuerit visitatio peracta, et pro numero dierum vacatorum in unoque loco, ita quidem, ut si paucioribus statuto tempore diebus fuerit facta, procuratio pro diebus vacatis non exigatur, et si uno die plura loca fuerint visitata, unius tantum diei procuratio ab omnibus pro rata ministretur.

Si provvede agli abusi circa le eccessive esazioni nelle sacre ordinazioni, benefici, monasteri ec. e si comanda la rigorosa osservanza della tassa Innocenziana, e di nulla esigersi per ragion di visita, tranne la procurazione in modeste e frugali cibarie.

Lo stesso Mr. de Ciocchis *Visitator generale*

Acta, Decretaque Sacrae Regiae Visitationis tom. II, pag. 103.

DIPLOMA CLI.

Ut vero clamoribus subditorum fiat satis, qui acriter de exactionibus excessivis in ordinationibus, rebus beneficiariis, materiis monialium, revisione computorum, visitatione, et fere omnibus Pastoralis muneris actibus conqueruntur; Illmus et Rmus Dnus Regius Genlis Visitator decrevit atque mandavit, quod observetur ad amussim taxa Innocentiana, edita per organum S. Congregationis Concilii die 8 octobris 1678, et in Regno legitime exequutoriata sub die 22 1679, atque ab omnibus ferè Praesulibus per Siciliam servata, neque adversus ipsam fiat exactio in Cancelleria, Secreteria, Curia, aut alibi sub poena restitutionis, et respective amotionis ab officio, ac unciarum tercentum Fisco Regiae Monarchiae applicandarum.

Decretum de nil exigendo ratione Visitationis praeter Procurationem.

Nominatim vero, ut Visitationis Pastoralis abusus, qui subditorum animas tantopere offendunt, et in posterum praevertantur, Illmus, et Rmus Dnus Regius Genlis Visitator decrevit atque mandavit, quod juxta disposita per Tridentinum non exigatur a Visitatore nisi procuratio in victualibus, iisque modestis, et frugalibus, vel loco eorum (si qua, et quousque subditis placuerit) procuratio in certa pecuniae quantitate, quae tamen non excedat formam taxarum ejusmodi in Extravagante *Vas electionis de censibus* praescriptam.

Ad haec quod dum Archiepiscopus personaliter non visitat, sed per alium, tunc non procuratio integra, sed medietas tantum exigatur propter procurationem; vero nec ipse Archiepiscopus visitans, nec alius inferior Visitator, nec quisquam suorum pecuniam vel minus quodcumque sit, etiam qualitercumque offeratur, accipiant, non obstante quacumque consuetudine etiam immemorabili, quam Concilium Tridentinum expresse irritavit; minus vero pro computorum, aut piorum legatorum visitatione, aut revisione nec pro mercede conductarum vecturarum et equorum, eorumque ferris, nec alio demum quovis illicito nomine ejusmodi quidquam exigant, aut accipiant.

Ne vero ut hactenus visitatio praedicta amplius subditis gravis sit propter excessivum comitantium numerum, Dnus Visitator prae oculis habens praescriptum a S. Carolo in concilio Mediolanensi Provinciali, nimirum, ut cum Archiepiscopus visitat, decem personae ipso computato, et septem jumenta victum a subditis recipiant, cum autem alius inferior minus proportionabiliter habeat, hortatur Illmum et Rmum Archiepiscopum, quod prudentia sua ejusmodi normam circumstantiis locorum et temporis aptans Divi Caroli exemplum, quoad poterit, studeat retinere.

Ut quoque cessent subditorum quaerelae, quoad moram in unoquoque loco, idem Archiepiscopus, habita ratione infrascripti Decreti Sacrae Congregationis, expensis subditorum diutius justo non commoretur, nec pro computorum revisione, vel pro negotiis forensibus Visitationem protrahat, cum haec extra ipsam fieri possint.

Attendat, vero, ne praecipue muneris partes, et signanter auricularis personarum visitatio a Visitatoribus inferioribus de caetero negligatur, ne Dioecesim alia, quae par est, causa, circuire videantur.

Porro districte Dnus Visitator mandat, quod cum idem Archiepiscopus, seu alius inferior Visitator procurationem ex iis locis non accipiant, ubi personaliter, et effective officium Visitationis non impenderint, itemque si eam paucioribus praefinito tempore diebus expedierint, procurationem pro diebus non vacatis minime capiant, et quod denique si uno die duo loca visitaverint, unius tantum diei procurationem ab omnibus simul, et pro rata percipiant.

Praeterea quod pro exactione procurationis nullatenus sequestro supponantur Ecclesiarum supellectilia, sacrae vestes, et similia, nec rectores compellantur ad eadem pignori danda, vel vendenda, nec a pauperibus Ecclesiasticis, vel hospitalibus procuratio ipsa exigatur, nec victualia superfluentia alibi asportentur.

Caeterum si quod horum omnium Archiepiscopus, aliique praeterierint poenam restitutionis dupli statim incurrent, et quatenus ir-

tra mensem non restituerint, Archiepiscopus poena interdicti ab ingressu Ecclesiae eo ipso incurrendi, alii vero poena sospensionis vigore constitutionis Gregorii Decimi in Concilio generali Lugdonensi a Tridentino innovatae, se noverint usque ad restitutionem innodatas.

Resolutio S. Congregationis Concilii adversus Archiepiscopum Messanensem Lombardo mense septembris anno 1586.

Congregatio Concilii statuit, Archiepiscopum rursus per literas esse admonendum, ut infrascripta adimplere, quamprimum festinaret. Primum ut omnia ea, quae contra formam Concilii Tridentini, et modum literarum Congregationis ad eum transmissarum in Visitationibus suae Dioecesis indebite exegit, ad unguem his, a quibus accepit, et specialiter Archipresbytero Castri Regalis restituat, nempe vecturas equorum pro eo, ejusque famulatu receptas, pretiumque victualium ultra triduum subministratorum, a quibus, ut se abstineret, Congregationis literis expressè admonitus fuit, et de restitutione Congregationi Concilii certioret, et in posterum in visitationibus vel aliud exigat pro procurationibus quam sibi liceat per litaras Congregationis, et Decreta Concilii, quod cap. 3, sess. 24, his jubet; quorum est munus Visitationis, ut neminem sumptibus onerantes, pecuniamque, et munera etiam sponte oblata recusantes, solis victualibus frugalibus, et modestis contenti, celeriter Visitationem absolvant.

Laterculum Taxae Innocentianae, qua injungitur observantia Decreti Tridentini et declarationum S. Congregationis Concilii circa Procurationem.

« Quanto alla Visita si osservino inviolabilmente il Decreto del S. Concilio di Trento, e lo dichiarazioni della Sacra Congregazione, e particolarmente da quelli i quali concorrono alle spese de' cibarii, nè mediatamente nè immediatamente si possono ricevere regali, o donativi, anche di cose comestibili, ed ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli atti della Visita, decreti e presentate di scritture, ovvero per la rivisione de' decreti delle visite antecedenti, o della loro osservanza, mentre da quegli sono visitati si ricevono le spese del vitto ».

Tassa Innocenziana in cui si determina I. Che nella collazione degli Ordini sacri il Vescovo non possa percepire alcun lucro. II. Quali i diritti spettanti al cancelliere. III. Nella collazione de' benefici quali diritti debbansi soddisfare, e a chi; IV. Chi debb'essere l'esecutore delle lettere Apostoliche nelle materie beneficiarie, e quali i diritti; V. Che pratticarsi se vi sia lite circa il patronato tra il fisco ed il provisto, e tra i compadroni o i presentati; VI. Che nulla possa percepire il Vescovo per cappellanie, erezione di benefici, benedizioni ed altro: il cancelliere abbia una mercede corrispondente alla fatica; VII. Quali diritti debbano soddisfarsi in cause ed affari matrimoniali; VIII. Quali lucri il Vescovo e suoi officiali possano trarre da' monisteri; IX. È affatto vietato ogni sorta di lucro nell'amministrazione de' sagramenti; X. Che non si possa impedire l'inumazione, ancorchè venga a ritardarsi il pagamento de' diritti della Chiesa e de' funerali; XI a XX. Per quali oggetti il Vescovo, Vicario e cancelliere non possano percepire lucri; XXI. Che le multe e le composizioni debbansi applicare ai luoghi Pii; XXII Cosa possa ricevere il Vescovo al primo ingresso nella Diocesi; XXIII. In fine cosa debbe osservarsi in tempo di sacra visita.

CARLO II RE DI SICILIA.

Nel real Nome il Conte di Santostefano Vicerè in Sicilia. Agli Arcivescovi, Vescovi e Prelati tutti del Regno. Palermo 22 aprile 1670. Pragmat. Sicilia Regni tom. IV lib. I. tit. I. Pragm. I. et Apud Giarrizzo Codex Siculus lib. I. tit. VIII § 5, pag. 537, e seg.

DIPLOMA CLII.

FUIT NOBIS oxhibita, et praesentata quaedam Taxa Apostolica, cujus tenor talis est, videlicet.

Tassa Innocenziana del Foro Ecclesiastico nelle materie spirituali, ovvero dichiarazioni sopra quelle cause, e materie Ecclesiastiche, nelle quali nel Foro Ecclesiastico, ed Episcopale non si può nè si deve esigere emolumento alcuno, eccetto quello che si dichiara per il solo Cancelliere, con la riforma degli abusi contrari.

Essendosi avuto il ricorso alla Santità di nostro Signore Innocenzio XI, per molti Vescovi, ed Arcivescovi, ed altri Prelati zelanti, acciò per sicurezza della loro coscienza, e per togliere ogni occasione di dubbio, che potesse nascere dalle diverse consuetudini delle Diocesi, ed anche acciò non siano ingannati dai

loro Vicari, Cancellieri ed altri Ministri, e familiari, si stabilisca una Tassa generale ed uniforme, per il Foro Episcopale o vero Ecclesiastico, nè mancando i ricorsi de' Cleri e de' popoli, ha perciò la Santità sua deputato una Congregazione particolare di due Signori Cardinali Prefetti delle Congregazioni del concilio e de' Vescovi, e di quattro altri Signori Cardinali delle medesime Congregazioni, e di due Monsignori loro Segretari, e delli Monsignori Datario, e Auditore della Santità sua, e da questa si è risoluto non potersi nelle cause contenziose, civili, criminali e miste, venire alla sudetta Tassa generale, senza la precedente notizia delle Tasse particolari di ciascheduna Diocesi, o Provincia, potendo giuridicamente quella esser varia secondo la diversa consuetudine regolata dalla diversità de' Paesi e dei luoghi. Bensì doversi con qualche maggior chiarezza, per togliere tutti i dubbi e gli equivoci, dar fuori le dichiarazioni, che in più tempi e diverse occasioni si son fatte dalle Sacre Congregazioni del Concilio e de' Vescovi nelle materie Ecclesiastiche, o vero meramente spirituali, acciò in tal modo sappia ciascuno quel che sia illecito, e si tolga ogni scusa, o pretesto d'ignoranza, o di consuetudine, dovendo in sì fatte materie l'osservanza essere da per tutto uniforme per la generalità de' Canoni a Concili, e particolarmente del Tridentino (*) in modo che deve dirsi reproba ed illecita ogni contraria consuetudine, o Tassa diversa in qualunque modo per l'addietro fatta, conforme dalla medesima Congregazione si è stabilito, in modo, che le seguenti dichiarazioni debbano osservarsi da per tutto senza eccettuazione alcuna sotto le pene contenute ne' Sacri Canoni, a Concili, ed altre ad arbitrio del Sommo Pontefice, che sarà pro tempore, e nascendo qualche dubbio in contrario, se ne debba consultare la sudetta Sacra Congregazione del Concilio, e non altrimente.

1. Nella materia degli Ordini Sacri, e Minori, e prima Tonsura, così per la Collazione, come per la facoltà, che ad altro si dia di conferirli, ed anche per il loro esercizio, e per la facoltà di esercitarli in qualunque luogo, e qualunque tempo, si stabilisce la regola generale da non ricevere altra eccettuazione, che quella si dirà di sotto, e che nè il Vescovo, o altro Prelato, nè il suo Vicario Generale, o foraneo, Cancelliere, ed altro Officiale qualsivoglia, nè parenti e familiari, o servitori possano esigere, e ricevere emolumento, e cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto d'atti per la giustificazione de' requisiti, o vero di tovaglia, forbici, pettine ed altro, nè sotto titolo di regalo, o di mangia, anche se spontaneamente si offerisse e desse, eccetto che l'Ordinante possa ricevere l'oblazione della candela, secondo dispone il Pontificale a libero arbitrio dell'Ordinato circa la qualità e peso; ed il Cancelliere secondo la disposizione del Sacro Concilio di Trento, per le lettere testimoniali della collazione dell'Ordine già dato, o vero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsi per un altro Vescovo, possa ricevere solamente la decima parte d'uno scudo di moneta Romana (125), cioè un giulio, o vero l'equivalente della moneta del paese, e non più da persone, le quali abbiano l'uso del denaro, non già da quei Religiosi, i quali non ne hanno l'uso come sono i Capuccini e i Minori Osservanti, eccetto che nella collazione del suddiaconato per gli atti che si devono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del Patrimonio, o vero del beneficio, a titolo del quale si deve promuovere, possa esigere quell' emolumento, che sia proporzionato alla mera fatica personale, per la scrittura e carta, senza che il Vescovo, o Vicario, o altro Officiale nè direttamente, nè indirettamente ne possa partecipare in modo alcuno, purchè detto emolumento non possa, nè debba eccedere uno scudo d'oro (12[illegible]), ma se la fatica richiede minor mercede, si debba esigere solamente quel meno. Ma rispetto agli altri Ordini, ed alla prima Tonsura non possa esigere cosa alcuna, sotto pretesto di registratura de' Brevi e dispense, e d'altre scritture, o di presentata, e di qualunque altra giustificazione e solennità, o remozione d'impedimento.

2. Con dichiarazione, che se la sudette lettere testimoniali, o vero dimissoriali contengono più Ordini, tuttavia non si possa esigere altra mercede, che la sudetta d'un giulio, sicchè non si possa moltiplicare a ragione di ciascun Ordine. Non sia però tenuto il Cancelliere a far una sola scrittura per più Ordini, quando questi siano stati conferiti in diversi tempi, e diverse Ordinazioni, ma volendo possa farle separate, non già rispetto a quegli Ordini, che si conferiscono in un istesso giorno, come sieguo ne' Minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali, che si diano per l'Ordinazione da farsi per un

(*) V. Note ed Illustraz. n. 124.

altro Vescovo a più Ordini. Parimente non si possano moltiplicare scritture, nè possa esigere cosa alcuna per il rogito della collazione degli Ordini, o vero per l'accesso al luogo dell'Ordinazione, con altro pretesto anche di mancia, e di regalo.

3. Nella materia de' Benefizi Ecclesiastici, quando si tratta di quelli, che come di libera collazione, o vero come devoluti si conferiscono dal Vescovo, o altro Ordinario collatore, parimente si stabilisce la regola generale, che nè il Vescovo, o altro Collatore, nè il suo Vicario, o altro qualsivoglia Officiale, nè il Cancelliere, o parenti, familiari, servitori possano esigere, e ricevere emolumento alcuno, ed altra cosa sotto qualsivoglia colore e pretesto, anche di mancia, o regalo, e volontario donativo; così se siano curati, o residenziali, come se semplici, o non residenziali ed anche se siano cappellanie manuali, ma solamente il Cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo, corde, ed ogn'altra cosa possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura, e materia, pur che non ecceda la somma di giuli dieci di moneta Romana, o vero l'equivalente nella moneta del Paese, senza che si possa pretendere altra mercede sotto qualsivoglia pretesto, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel concorso alle Chiese Parrocchiali, e per il possesso il Vescovo, o Vicario, o altro Officiale, non possa esigere cosa alcuna, ed il Cancelliere, se sarà dentro la città possa per il rogito, ed ogn'altro atto esigere giuli tre, se nei Borghi, o vero suburbi giuli quattro, e se in altro luogo giuli quattro il giorno, e le spese di vitto e viatico, bensì che se nel luogo del beneficio vi sarà il Cancelliere del Vicario foraneo, o altro Notaro, si dovrà il possesso commettere al Vicario foraneo e suo Cancelliere senza la necessità del viaggio del Cancelliere Episcopale. Quanto a' benefizi di provisione Apostolica, perchè siano riservati o vero assenti avanti la loro provisione, così ne' benefizi Curati nei quali per l'ordinario si danno le lettere testimoniali alla Dataria dell'approvazione della preelezione nel concorso, secondo la forma del Concilio di Trento, come anco negli altri benefizi non curati, e particolarmente ne' residenziali, per i quali si sogliono dare le attestazioni alla Dataria sopra la vita, costumi e idoneità dei concorrenti, per le dette lettere non si possa esigere, o ricevere mercede ed emolumento alcuno in denaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, o colore anche di volontario donativo, ma si debbano dare affatto gratis.

4. E dopo la provisione per l'esecuzione delle lettere Apostoliche, quando siano nella forma graziosa, non possano il Vescovo, o altro Prelato Ordinario del luogo, o suo Vicario, e Cancelliere, ed altro Officiale pretendere di doverne essere per necessità esecutori, ma sia in arbitrio dei provisti l'eleggersi l'esecutore, ed il Notaro per il possesso, ma se il provisto eleggesse l'ordinario Officiale, ed il suo Cancelliere, o veramente se le lettere fossero nelle forma, che si dice *dignum*, indrizzate all'Ordinario, o vero al suo Vicario, il quale perciò ne fusse necessariamente l'esecutore, così nel l'uno come nell'altro caso, non essendovi legitimo contradittore, in modo che l'esecutore sia mero, parimente il Vescovo, o altro Prelato, e il suo Vicario, o altro Officiale e suoi familiari, servitori ed attinenti, non possano, nè debbano esigere, e ricevere emolumento alcuno in quell'istesso modo, che di sopra si è detto ne' benefizi di ordinaria collazione, ma il Cancelliere possa per la copia, o registro delle lettere Apostoliche, ed altri atti ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, pur che non ecceda in tutto uno scudo d'oro; ed essendovi contradittore, sicchè convenga di far processo giudiziale, la mercede del Cancelliere, per la sua fatica si possa stendere a due scudi d'oro, e non più senza che il Vescovo, o Vicario o altro Officiale possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, mentre nelle cause ecclesiastiche e spirituali ordinano i sacri Canoni, che non ostante qualsivoglia consuetudine il giudizio si debba interporre gratis. E per il possesso si osservi quell'istesso che si è detto di sopra ne' benefizi conferiti dall'ordinario Collatore.

5. Nelli benefizi di padronato nascendo dubbio sopra l'esistenza del padronato con il Procuratore Fiscale, o vero col provisto, che ne pretenda la libertà, si debba in tutto, e per tutto osservare quell'istesso, che di sopra si è detto ne' benefizi di libera collazione col contradittore; ma se non controvertendosi l'esistenza, sia la controversia tra' compatroni, o vero presentati da essi sopra la pertinenza, in tal caso si reputi come causa civile profana, e per conseguenza si osservi la solita Tassa di ciascuna Curia, sino a tanto che si faccia l'altra Tassa delle cause profane, civili, criminali e miste.

6. Generalmente così nelle Cappellanie manuali, come nelle nuove fondazioni, ed erezioni de' benefizi, cappellanie, confraternità, congregazioni, o vero fondazioni, benedizioni, e con-

segrazioni, e rispettivamente visite, ed approvazioni di Chiese, e di Oratorî, così coll'autorità apostolica, come con l'ordinaria il Vescovo, o altro Prelato e suo Vicario, o qualunque Officiale, non possa esigere o ricevere emolumento alcuno; ma solamente il Cancelliere possa esigere quella mercede, che sia proporzionata alla sua fatica per la scrittura, pur che non possa eccedere in tutto uno scudo d'oro, ma sia meno se minore sarà la fatica.

7. Nelle cause e materie, che riguardano il matrimonio, ed i sponsali così per l'esecuzione delle dispense apostoliche matrimoniali, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o tempo insolito e proibito, o che si possa contrarre in presenza d'altri, che del Parroco, ed ogn'altro atto che occorresse fare, il Vescovo ed il suo Vicario, ed ogn'altro Officiale o Ministro, o familiare non possa sotto qualsivoglia pretesto o colore, anche di mancia, e di volontario donativo, esigere e ricevere emolumento alcuno nè in danaro, nè in altre cose, ma solamente il Cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense giulî tre, e per i testimonî sopra lo stato libero, o che non vi sia impedimento un giulio per testimonio, purchè in tutto non si ecceda uno scudo di moneta romana, cioè dieci giulî, o vero il loro equivalente nella moneta del Paese; non comprendendosi le cause contenziose tra i conjugi, sopra la validità del matrimonio, o vero sopra la separazione del toro, stimandosi questa causa giudiziale profana, nella quale si osserverà la Tassa di ciascun Tribunale finchè si proveda.

8. Generalmente in tutto quello, che riguarda i monasterî delle monache, ed i conservatorî di quelle donne, le quali a guisa di monasterî e monache rispettivamente vivono ritirate, il Vescovo, o altro Prelato, il Vicario così generale, come particolare, e qualunque altro Officiale o Deputato, ed il Cancelliere, ed anche i parenti, ed i familiari del Vescovo, o Prelato, e dei suoi Officiali, non possano esigere, e ricevere emolumento alcuno in denaro ed in altre cose, eccetto che quelle comestibili che siano proporzionate all'uso e consumo proprio dentro tre giorni, anche con titolo di donativo per l'ammissione all'abito monastico, per l'approvazione del deposito della dote, per la professione, per l'ammissione dell'educande, ed altre donne secolari, per le renunzie che si fanno dalle novizie, per l'elezione dell'Abbadessa o altra Superiora, per le licenze dei Medici, Chirurgi ed Operarî, per le licenze di parlare alle monache ed altre, che sono nel monasterio, per la deputazione dei Confessori, Cappellani, procuratori, esattori ed altri Ministri e generalmente per ogni, altro atto, che riguarda al governo; ma solamente il Cancelliere per il rogito delle renunzie, e per gli atti che convenga fare sopra la giustificazione del deposito della dote possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purchè non ecceda in tutto giulî cinque moneta romana, o vero l'equivalente nella moneta del Paese.

9. Parimente per una regola generale da non soggiacere a limitazione alcuna, il Vescovo, o altro Prelato, suo Vicario Generale o particolare, Cancelliere, e qualunque altro Officiale, Ministro e familiare, anche sotto nome di mancia, o volontario donativo non potrà esigere, e ricevere emolumento alcuno così in danaro, come in qualunque altra cosa in tutto quello, che riguarda l'amministrazione dei Sagramenti del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, dell'Eucaristia, e dell'estrema Unzione, anche per l'esame ed approvazione, o licenza d'amministrarli; anzi s'incarica a' Vescovi e Prelati e loro Vicarî ed Officiali, che non permettano a' Curati ed a' confessori, ed altri Ministri, e particolarmente nel prendere il piatto, o altro vase, nel quale sia riposto il vase dell'Oglio Santo, per l'estrema Unzione, o del Crisma nel Battesimo, o vero tovaglie, fazzoletti ed altre cose, dichiarandosi tutto ciò illecito, come anche a non chiedere, nè esigere cosa alcuna per la benedizione delle donne infantante, quando dopo il parto, secondo il rito ecclesiastico per la prima volta, che entrano in Chiesa, in quelle Diocesi nelle quali regna l'antica consuetudine, che il Vescovo, o altro Prelato ed Officiale faccia il testamento per l'anima di quelli, i quali muojono *ab intestato* di quella somma moderata, nella quale secondo i Decreti della Sacra Congregazione può esercitare tal facoltà, non possano esso e suoi Officiali, ministri, parenti e familiari partecipare in modo alcuno sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di povertà, ma il tutto si debba effettivamente applicare ad usi ed opere pie; nè per l'adempimento di tal disposizione si possano in modo alcuno impedire, e ritardare la

sepoltura, e l'esequie, o funerali al dafonto, dovendosi esercitare giuridicamente le azioni sopra i beni ereditari, si debba osservare la lettera circolare della Sacra Congregazione de' Vescovi sotto li 19 agosto 1678.

10. Come anche in modo alcuno non si possano impedire, o ritardare la sepoltura, e l'esequie o funerali, a' defonti così cittadini, come forestieri, per il pagamento di quegli emolumenti, che dal Vescovo, o dal Capitolo, da Curato, e qualunque altro per la consuetudine del Paese si prendano, ma parimente rimangano illese le azioni giuridiche ne' beni sopra i quali si dovranno esercitare, senza che in modo alcuno si faccia represaglia al cadavere, o vero che si diano molestie personali a' figli, moglie e parenti; ed ancora non si possa esigere cosa alcuna per la licenza di trasportare i cadaveri, o vero di sepellirli più in un luogo, che nell'altro.

11. Si dichiara illecito ancora ogni emolumento diretto ed indiretto, o per conseguenza se ne proibisce al Vescovo, o Prelato, suo Vicario, e Cancelliere, ed ogn' altro ministro e familiare ogni esazione sotto qualsivoglia pretesto anche di mancia, o donativo nelle infrascritte cose, cioè.

12. Per la licenza, o patente di predicare, così nella Quaresima, nell'Avvento, come in tutti gli altri tempi, ed in qualsivoglia luogo.

13. Per la licenza di lavorare nelle stesse anche per applicarsi ad usi pii; sicchè si dia onninamente gratis; e quanto alle controvenzioni d'aver lavarato, le pene tutte si applichino effettivamente ad opere, o luoghi pii, senza partecipazione alcuna benchè minima, eccetto che agli esecutori, e ministri inferiori volgarmente sbirri, per la cattura si dia la mercede proporzionata alla diligenza e fatica, pur che non ecceda tre giuli in tutto.

14. Per la revisione de' conti de' luoghi pii.

15. Per la recognizione, ed approvazione, e pubblicazione delle reliquie delle Indulgenze, ed altari privilegiati.

16. Per le licenze di questuare.

17. Per l'attestazione della povertà, o altro requisito, eccetto che il Cancelliere possa esigere in tutto o per tutto un giulio di moneta Romana, o l'equivalente.

18. Per la licenza d' esser assente dalla residenza, e generalmente per le dimissorie, che sogliono concedere a quelli, li quali si partono di casa per andar in altro paese.

19. Per le monitoriali, per le rivelazioni di scomuniche, così quando si diano da essa Curia ed Ordinario, come quando si pubblicano le lettere Apostoliche, eccetto che il Cancelliere possa per la mercede della scrittura esigere un giulio solamente. Per la dichiarazione dell'incorso nelle censure per la percussione dei chierici ed altre somiglianti cause, e per la loro assoluzione, eccetto che il Cancelliere per la fatica della scrittura possa esigere giuli dua, eccetto che nell'esecuzione de' Brevi della Penitenziaria, nel qual caso, per quel che appartiene all'assoluzione, nè anche il Cancelliere possa esigere cosa alcuna.

20. Per la facoltà di esercitar i Ponteficali, per l'esecuzione de' Brevi Apostolici, o vero licenza della Sagra Congregazione nell'alienazione de' beni di Chiese e luoghi pii, o vero imposizione dei censi, solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, pur che non ecceda in tutto giuli dieci di moneta Romana, o suo equivalente reale e locale, e particolarmente di quest' ultima non si possa in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto ricevere, ed esigere mercede, o vero emolumento, ma il tutto si debba fare gratis.

21. Le pena, le multa, e le composizioni si applichino per intero ad uso de' luoghi pii senza che il Vescovo, o Vicario e suoi Officiali direttamente, nè indirettamente ne abbiano partecipazione alcuna.

22. Il sussidio caritativo (*) in quelle Diocesi, nelle quali sia solito esigersi, e non altrimente, si esiga solamente per una volta nel primo ingresso del Vescovo, secondo la Tassa solita antica d'anni quaranta in dietro, sicchè non si intenda il solito più moderno da detto tempo in giù, nè si possa più esigere sotto qualsivoglia pretesto, anche di volontario donativo.

23. Quanto alla visita si osservino inviolabilmente il Decreto del Sacro concilio di Trento, e le dichiarazioni della Sagra Congregazione, e particolarmente da quelli i quali concorrono alle spese de' cibari, nè mediatamente, nè immediatamente si possino ricevere regali, donativi, anche di cose comestibili, ed ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli atti della visita, Decreti, e presentate di scritture o vero per la revisione de' decreti delle Visite antecedenti, o della loro osservanza, mentre da quelli, i quali sono visitati si ricevono le spese del vitto.

(*) V. *hic* Cap. III.

Die primo octobris 1678, facta per me infrascriptum ipsarum resolutionum, seu declarationum relatione Sanctissimo Domino nostro Innocentio XI, mediante illarum lectura de verbo ad verbum, Sanctitas sua laudavit, approbavit, ac servari mandavit, earumque observantiam, et publicationem injunxit Sacrae Congregationi Concilii. — Joannes Baptista de Luca praefati Sanctiss. Dni nostri Innocentii Papae XI. Auditor, et Secretarius memorialium.

Die octavo octobris 1678. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, inhaerendo mandatis Sanctitatis Suae censuit praemissam Taxam, seu declarationes Typis dandas esse, et per litteras circulares ad quoscumque locorum Ordinarios transmittendas, ut eas in Cancellaria in loco omnibus patenti retinere faciant easdemque adamussim observent, ac faciant observari. — F. Card. Columna Praef. — Loco ✠ Sigilli. — S. Archiep. Brancaccius Episc. Viterbien. Secret.

Die, mense, et anno, quibus supra supradicta Taxa affixa, et publicata fuit ad valvas Curiae, et aciei Campi Florae, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Gregorium Staggium Apostolicum Cursorem. — Pro D. Mag. Curs. Thomas Orlando Sanct. D. N. Papae Curs.

Praesentata Pan. die vigesimo Aprilis 1679, et m. sua Excellentia, quod Spect. Reg. Cons. Fisci Patronus Tribunalis Regii Patrimonii referat D. Jacobus Chiavarello Secretarius. Eodem, facta relatione, Excellentia sua providet, et mandat, quod fiant exequutoriae Rizzari F. P. Et volentes nos, ut aequum est Apostolicae Taxae conformes reddere, providimus, et ita harum serio vos monemus, attenteque hortamur, quatenus praeinsertam Apostolicam Taxam, omniaque, et singula in ea contenta exequamini, compleatis, et observetis, ac per quos decet exequi compleri, et inviolabiliter observari faciatis ad unguem juxta ejus seriem, continentiam, et tenorem pleniorem, ac de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam: juribus tamen praeheminentiis, et jurisdictionibus Regiis Regiae Curiae, Regiaeque Monarchiae, et alterius cujuscumque semper salvis, et illaesis permanentibus, et non aliter, nec alio modo, pro quanto gratia Regia vobis cara est. Datum Panormi die vigesimo secundo aprilis 1679— El conde de Santestevan.

Si ordina la esecuzione della sopradetta Tassa Innocenziana.

FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Nel Real Nome il Luogotenente Generale in Sicilia agli Intendenti delle Provincie. Palermo 4 novembre 1841. Giornale Officiale di Palermo anno 1841, n. 92.

DIPLOMA CLIII.

Sua Maesta' nella conferenza del 2 dell'andante ha prescritto che gli Ordinarî diocesani, in conformità dei diversi replicati sovrani stabilimenti confermati ed inculcati dalla M. S. nel consiglio ordinario di stato tenutosi in questa nel dì 11 dicembre 1838, e partecipatisi circolarmente agli Ordinarj istessi nel 28 gennaro 1839, n. 193, dispongano che la tassa Innocenziana sia eseguita puntualmente, e senza veruna alterazione. Ed affinchè chiunque sappia in modo preciso ed autentico il tenore dell'anzidetta tassa Innocenziana, ha la M. S. ordinato, che in tutte le Sagrestie delle diverse Diocesi, ed in tutti i principali pubblici luoghi di ogni Comune se ne tenga perennemente affissa una copia in istampa; restando gl'Intendenti delle Provincie incaricati dello esatto adempimento di questa sovrana disposizione che pubblicheranno nel giornale d'Intendenza.

Nuova pubblicazione della tassa Innocenziana, e si statuisce che i contravventori, saranno anche puniti colle pene inflitte delle leggi penali in vigore.

IL DUCA DI LAURINO

Intendente della Provincia di Palermo.

Nel Real nome agli Sottintendenti e Sindaci della Provincia. Palermo 15 novembre 1841. Giornale dell' Intendenza di Palermo anno 1841. N. CCCXI. pag. 186.

DIPLOMA CLIV.

Essendosi d'ordine Sovrano pubblicata oggi stesso la Bolla di S. S. Papa Innocenzo XI, che stabilisce la tassa de' diritti che spettano alle curie Vescovili, ne trasmetto due copie a tutti i Comuni, perchè i Sindaci ne facciano affissare una nelle Chiese Madri, e l'altra nelle cancellarie comunali a pubblica intelligenza, e norma.

Tassa Innocenziana. CAROLUS *ec.* (*)

Nota. La detta Tassa fu ingiunta eseguirsi dalla Prammatica del Vicerè Conte de Santestevan in tutto il Regno sotto il Re Carlo con la comminazione di tante pene; in oggi sotto le pene stabilite dal Re nostro Signore nell'art. 195 e seguenti del Codice parte seconda. Questa Tassa è in vigore nelle curie vescovili di Sicilia come risulta da un real rescritto de' 17 novembre 1838. Palermo 14 novembre 1841.

CAPO II.

Del Cattedratico e del Tribunato.

Si dirimono le controversie surte tra l'Arcivescovo di Messina e il Clero di quella Diocesi sul Cattedratico. Onde si statuisce che l'Arcivescovo possa esigerlo da' soli Parrochi e beneficiati, non mai da' presbiteri, diaconi ec. non beneficiati. Indi si modera la percezione di questo diritto, e si prescrive che non si possa esigere in tempo di visita, affinchè la visita stessa non si renda odiosa. Si dispone in fine di rimanergli salvo il dritto del Tribunato.

CARLO III DI BORBONE RE DI SICILIA LEGATO NATO APOSTOLICO.

E nel real Nome Monsig. Giannangelo de Ciocchis Regio Visitator generale. Acta, decretaque Sacrae Regalis visitationis tom. II, pag. 105. Panorm. Typographia Diarii Liter. an. 1836.

DIPLOMA CLV.

JAM VERO cum inter caeteras exactiones, de quibus subditi gravius conqueruntur, ea sit quam Archiep. in visitatione ultra victualia facit, exigens scilicet unciam unam a quolibet Presbytero, tarenos viginti ab unoquoque Diacono, tarenos quindecim in singulos Clericos, vel etiam licentiatos, aliasque quantitates a singulis Ecclesiis etc. fuit praetensum pro parte Archiepiscopi eam exactionem a se et a suis antecessoribus fuisse ab immemorabili non ratione visitationis expletam, sed ratione Cathedratici Episcopis praesertim Siculis debiti ex approbatione Pelagii Papae rescribentis: ne quis Episcoporum Siciliae de Parochiis ad se pertinentibus nomine Cathedratici amplius, quam duos solidos praesumat accipere (127), quam quidem solvi idem Pelagius a quolibet Dioecesis Presbytero debere rursus dixit, et alias exigi cum Episcopus per Dioecesim ambulat; atque posse proin pro parte ejusdem Archiepiscopi concludebatur eam exactionem sub legitimo Cathedratici nomine a Canonibus probatam, nec a Tridentino in Visitatione prohibitam, et insuper a suis antecessoribus fieri ab immemorabili consuetam, mox interdici sibi minimè posse.

Verum contra replicabatur, statum realem Ecclesiarum Sicularum non a saeculo Pelagii sumi debere, cum per impressionem Saracenicam penitus desierit, sed a Religionis instauratione, et Ecclesiarum ipsarum nova fundatione a Rogerio facta, data iis nova forma, immensis redditibus, et integris decimis, quibus integrè datis Cathedraticum desuescere posse, et non amplius deberi fuit alias decisum. De facto ex eo tempore Cathedratici nomen per Siciliam non amplius est auditum, et usque modo Vallis Mazariae, et Vallis Demonis Episcopi illud non exigunt, nec peculiari veluti jure Archiepiscopum Messanensem ea in re gaudere mox posse quandoquidem Jus Cathedratici a Pelagio non pro peculiari Messanensi Ecclesia, sed pro omnibus Episcopis Siculis constitutum non aelius probari potest antiquatum, sive irruentibus Saracenis extinctum, et in Nortmannica Ecclesiarum excitatione minimè redivivum, quam facto, sive abstinentia ipsorum Episcoporum, qui scilicet pro majori saltem parte ab ejusmodi exactione minimè se temperassent, si pro ipsis antiquum Jus Cathedraticum revixisset. His addebatur, quod quidquid fuerit de jure, et potestate exigendi Cathedraticum effectivè, nihilominus exactio de qua mox agitur, nec in ipsa Messanensi Ecclesia immemorabilis probatur, nec ratione Cathedratici facta, cum alioquin inter redditus Ecclesiae illam recensuissent Regii Visitatores, atque retulissent, se referrent Tribunalis Patrimonii literae, et Deputationis Regni acta, cum adminus ipsiusmet Mensae Archiepiscopalis rolli, ac scripturae; sed subintroductam, et acceptam fuisse post Regium Visitatorem Jordium, et expressè *per ragion di visita*, ut clarissime liquet ex libro exactionis ejusmodi peractae ab Archiepiscopo Alvarez in Visitatione anni 1696 fol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ex archivio archiepiscopali producto; tum maxime quod fuit certe facta eadem exactio ad modum procurationis, nempe in tempore Visitationis, solum, et etiam a Vicario Capitulari visitante, atque solutum fuit ab omnibus Presbyteris et Clericis iisque

(*) V. *hic* Dipl. CLII.

praesentibus tantum, et visitatis, non vero absentibus, quae omnia non conveniunt Cathedratico, quod praesertim ab omnibus de Clero solvi non debet, sed tantum ab Ecclesiis, et a Parochis, ac Beneficiatis.

Neque obstare dicebatur rescriptum Pelagii, cum ibi pro more illius aetatis Presbyteri nomine veniat Parochus, quod indicavit quoque Gelasius Papa, admonens Cathedraticum etiam non amplius, quam vetusti moris esse constituerit ab ejus loci Presbytero exigendum; quin etiam si Pontifices illi Clericum dixissent, illa tamen vox ea aetate aequivaluisset Beneficiato nostri temporis, cum tunc ex 6 canone Chalcedonensi nemo ordinaretur, nisi incardinatus alicui titulo, ubi aleretur et serviret, neque absque titulis ejusmodi, seu, ut mox dicitur, ad titulum patrimonii coeperunt esse Clerici, nisi post XI saeculum, scilicet post Lateranense III Concilium sub Alexandro III.

Ad id denique quod dicebatur fieri exactionem ejusmodi, posse tempore, quo Episcopus per Dioecesim ambulat, replicabatur ambulationem ejusmodi intelligi debere juxta sensum Pelagii, scilicet de ea, quae non ob visitationem, sed ob consignationem, et confirmationem Infantium fiebat.

Quare concludebatur, nec constare de jure Archiepiscopi Messanensis exigendi Cathedraticum, nec exactionem, de qua agitur, esse immemorabilem, nec jure Cathedratici factam, sed jure Visitationis, aut saltem admodum emolumentorum Visitationis, quinimis excessivus, et illegitimus est pro Cathedratico, et proinde aut esset prohibendum, aut saltem refrenandum.

His itaque per Illmum Dnum Regium Genlem Visitatorem plenissimè examinatis, considerans ipse, quod sicut exactio ejusmodi ratione Visitationis, et sub specie, et modo duplicis procurationis in pecunia nullo jure, et nulla immemorabili consuetudine substineri potest, ita Cathedraticum exigere omni jure, licet etiam si numquam fuerit exactum, ut pluries fuit decisum (S. Congr. Concil. in Lavel. 6 Junii 1693); aliisq. etc. nec non ob oculos praeterea habens, quod Archiepiscopus Lombardo, qui anno 1586 fuit a S. Congregatione Concilii inhibitus, ne quid in Visitatione exigeret ultra procurationem in victualibus, petiit tum ab eadem Sacra Congregatione, quod Cathedraticum sibi liceret exigere, et favorabilem anno sequenti retulit resolutionem, ut in Messanensi 2 Synodo octobris 1587 ex Libr. 2 Decret. fol. 50.

Et demum animi pendens, quod etsi non constet de effectiva subsequuta exactione ratione Cathedratici, et ad legitimum modum ejusmodi tamen abusivis Visitationis nominibus, aut excessiva etiam exactionis specie ad formam Visationis jus legitimum, et utile minimè potuit vitiari.

Declaravit, atque mandavit, quod rejecta, et cassata omni quacumque consuetudine etiam immemorabili, si quae fuerit, quidquam praeter victualia exigendi ratione visitationis, prout Dnus Visitator eam rejicit, et annullat.

Liceat Archiep. Messanensi quotannis in recognitionem, et honorem Cathedrae suae exigere Cathedraticum, sed ita quidem, ut primo illud non exigat, quam a solis Parochis, Beneficiatis, Ecclesiis, et Capellis suae jurisdictioni subjectis, etiam si absentes fuerint a Dioecesi, nullatenus autem a simplicibus Presbyteris, Diaconis, Clericis non Beneficiatis.

Secundo ut non exigat ultra quantitatem ab unoquoque Paracho Beneficiato Ecclesiao et Capella solutam, sive praesunto sive expesso Cathedratici nomine, ita nempe, ut Parochi, qui singulis triennis v. g. unciam solverunt, deinceps quotannis tarenos decem exsolvant, et ita proportionaliter caeteri Beneficiati.

Tertio quod ne Visitationem odiosam reddat, ut quae tollat occasionem subditis ejusmodi exactionem lancinandi sub erroneo judicio duplicis procurationis, Cathedraticum praedictum non amplius exigat tempore Visitationis.

Quarto ut per ejusmodi Cathedraticum non intelligatur sublatum Jus Tribunatus (128), cum non liqueat in isto comprehendi, et illud.

Denique, ut proventus ejusmodi Cathedratici in redditus Mensae Archiepiscopalis in posterum computentur, et recenseantur.

Quae quidem omnia ipse Dnus Visitator ita observari mandavit sub poena restitutionis dupli, et unciarum tercentum Fisco Regiae Monarchiae applicandarum.

Simile sanzione pel Cattedratico appartenente al Vescovo di Siracusa.

***Nel Real Nome lo stesso* Mr. Giannangelo de Ciocchis**

Acta Decretaque Sacrae Regalis Visitat. Tomo III. pagina 294. Panor. Typographia Diarii Liter. an. 1836.

DIPLOMA CLVI.

Ut etiam jus exigendi Cathedraticum, quod Episcopus Syracusanus gaudet, raguletur juxta

tramites juris, et determinatio a Dno Visitatore desuper facta pro Archiepiscopo Messanensi aeque Syracusano suffragetur, decrevit licere eidem Syracusano Episcopo Cathedraticum praedictum, ricognitionem et honorem Cathedrae suae quotannis exigere a Parochis, Beneficiatis, Ecclesiis, et Capellis suae jurisdictioni subjectis, etiamsi praedicti Parochi, et Beneficiati absentes fuerint; ita tamen ut primo non exigat ullatenus a simplicibus Presbyteris, Diaconis, et Clericis, nullo beneficio gaudentibus; 2 ut non exigat ultra summam hactenus consuetam, et 3 quod non exigat in cursu sanctae Visitationis.

Si dichiara che il reclamo avverso i Decreti del Regio Visitator Generale relativi al Cattedratico, e la quarta Canonica attribuita all'Arcivescovo di Messina, appartiene avanti il Vicerè col voto del Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia.

Carlo III. di Borbone Re di Sicilia.

Nel Real Nome il Vicerè Duca de La Viefuille al giudice della Regia Monarchia. Messina 4 di sett. 1752. Siculorum Sanctionum Tom. VI. pag. 207.

DIPLOMA CLVII.

Con dispaccio Reale del 26 del caduto per via della Segreteria dell'Ecclesiastico mi si previene lochè siegue — Eccmo Signore — Avendo la Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri di Messina implorato dal Re di essere abilitata, non ostante il trascorso prefinito tempo degli appelli, a prodorre il gravame contra alcuni Decreti del Regio Visitatore de Ciocchis (*), con cui fu conceduta all'Arcivescovo della suddetta Città la esazione della quarta funerale, che non erasi mai esatta; e per lo contrario gli fu proibita quella del Cattedratico; Sua Maestà sul riflesso di essersi nello stabilito tempo trascurato dalla supplicante l'appello per motivo che l'Arcivescovo non mise in esecuzione da principio la pretensione di cui ora si tratta, e quale pretendesi dal medesimo estendere sin a' legati pii per mezzo di un'editto da lui pubblicato a' 2 di marzo del 1750, ha risoluto che il Giudice della Monarchia, toccante questo punto del dritto preteso da esso Prelato per la quarta de' legati pii, passi di fatto a regolare il suddetto di lui editto, secondo la lettera del Decreto del Visitatore de Ciocchis, e che qualora dal medesimo Arcivescovo si pretendesse, che la quarta canonica (129), di cui parla il Decreto della visita, comprenda ancora quella de' legati pii, ed esso giudice della Monarchia stimasse sussistente tal pretensione del Prelato, in tal caso si dia l'appello ad istanza della Congregazione ricorrente e di altre parti, avanti di V. E. col voto dello stesso Giudice della Monarchia, senza però frattanto sospendersi il suddetto regolamento dell'editto: toccante poi l'altro punto del jus Cattedratico, nella cui possessione rimase l'Arcivescovo, non ostante il Decrato del mentovato Regio Visitatore: Sua Maestà ha comandato, che l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio ne faccia formale istanza presso del Giudice della Monarchia per la esecuzione del Decreto della Visita; e che se il Prelato ne domanderà rimedio, si ammetta. Partecipo per tanto di Real Ordine a V. E. queste Reali risoluzioni, affinchè per la esecuzione delle medesime incarichi rispettivamente tanto al Giudice della Monarchia, quanto all'Avvocato fiscale sudetto. Napoli etc. — Comunico a V. S. le riferite sovraue deliberazioni di S. M. per sua intelligenza, e pel dovuto adempimento; a qual fine per la parte che tocca all'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, gli prevengo il convenienta con biglietto di quest'oggi. E nostro Signore la feliciti. Messina a' 4 di settembre 1752.

(*) Vedi nel lib. 1, tit. V. Dipl. ccxxxviii e ccxxxix.

Capo III.

De' sussidii dovuti ai Vescovi.

Si corregge l'abuso introdotto da' Prelati del Regno di esigere dagli uomini loro eccessive sovvenzioni. Laonde si comanda che in avvenire non potessero esigere, se non che un moderato adjutorio nel caso della consecrazion loro, o quando fossero chiamati al Concilio dal Papa, o devessero prestare servizio nel reale esercito, o se il Re in alcun luogo li spedisse, o gli dovessero apprestare il corredo.

Guglielmo II re di Sicilia.

Constitut. Regni Siciliae lib. III, tit. XX, de adjutoriis exigendis ab hominibus constit. I.

DIPLOMA CLVIII.

Quamplurium Regni nostri fidelium ad nos

querela perrenit, quod *Praelati Ecclesiarum*, Barones et milites in necessitatibus suis pro suae voluntatis arbitrio ab hominibus suis adjutorium exigunt, et extorquent. Volentes igitur tam durae subjectorum nostrorum oppressioni misericorditer providere... de Praelatis tamen Ecclesiarum, statuimus ut in his tantum casibus ab hominibus suis adjutorium petant, videlicet, pro consecratione sua, cum ad Concilium a Domino Papa fuerint vocati; pro servitio exercitus nostri si quidem in exercitu nostro fuerint : vel si vocemus eos; vel si miserimus eos pro servitio nostro; vel corredo nostro, cum in terris eorum nos hospitari, vel corredum ab eis recipere contingerit.

In omnibus praedictis casibus moderate tamen Domini ab eis adjutorium exigant, et requirant (130).

Capo IV.

Dei luoghi ne' quali il Vescovo possa eseguire la sacra Visita.

Dispareri sulla quistione se il Vescovo possa visitar la sua Cattedrale, per quanto riguarda soltanto gli effetti e rendite lasciate alla Chiesa dalla pietà de' fedeli, e se dagli amministratori siasi fedelmente adempita alla volontà dei pii testatori, ai termini del Tridentino. Si riconosce di non poter visitare ciò che va compreso sotto il Regio dritto di Patronato.

La Giunta de' Presidenti e Consultore.

Consulta umiliata a S. M. Palermo 18 aprile 1736. Si conserva nel grande Archivio di Palermo vol. IX, fol. 186 R.

DIPLOMA CLIX.

Ricevè riverente la Giunta compiegate in un biglietto di V. E. de' 27 dicembre dell' anno scorso, una consulta dello spettabile Avvocato fiscale del R. Patrimonio don Isidoro Terrana, una rappresentanza del Capitolo della Cattedrale di Girgenti, ed altra del Vicario Generale di essa Città, toccanti alla visita pretende fare in quella Cattedrale il Revmo Vescovo, incaricandoci V. E. con detto biglietto, che in vista di tutto dovessimo col nostro parere informare, dovendo nell'esame di tal punto intervenire l'Illustre Presidente don Giacomo Longo Giudice della regia Monarchia, in seguela di commissione particolare ordinata da V. E. con biglietto de' 3 gennaro passato al riferito Illustre Presidente Longo dirizzato.

Rappresenta l'accennato Avvocato fiscale Terrana, che sin dal principio della sua fondazione la Cattedrale di Girgenti ha goduto l'immediata protezione del Re senza che mai fosse stata da alcun Vescovo visitata, per quello concerne lo temporale amministrato da quel Capitolo sotto titolo di sacra distribuzione, ma solo visitata dal Visitatore regio ed apostolico, come si vede dalle visite di Monsignor don Francesco del Pozzo, e di don Filippo Jordi, e che pretendendosi dal presente Vescovo Monsignor Gioeni non ostante il regio Patronato ab immemorabili, visitare sudetta Cattedrale, secondo le costituzioni del Sacro Concilio di Trento, ottenne nell'anno 1732 dalla Sacra Congregazione decreto di visitarla, quale fu portato sotto l'occhio per l'esecuzione dell'Illustre Presidente don Girolamo Arena allora in qualità di Avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, e che scordatosi adesso sudetto Prelato della pendenza del sudetto Decreto senza il regio exequatur, passò ultimamente ad ordinare al suo vicario Generale, acciò intimasse tutti gli Economi, Procuradori, e Deputati ed Amministratori di tutti gl'introiti, rendite, ed effetti della succennata Chiesa Cattedrale, e delle Cappelle, Oratori Deputazioni, ed altre a dover fra il termine di giorni otto esibire tutti li conti, raziocini ed altri per esaminarsi da sudetto Vescovo coll'assistenza di altri due soggetti a tal fine eletti combinando pene di censure, carcerazione, ed altre a detto Prelato ben viste, come dall'editto pubblicato si scorge. Or ponderando lo Avvocato fiscale Terrana il pregiudizio risulta una tal visita al regio dritto e la pendenza dell'esecuzione del Decreto, quando per altro dal Sacro Concilio di Trento non viene derogata la immemorabile, nè in alcun modo vulnerata la regia protezione, senza doversi dal Vescovo restituirsi tutto al primiero stato, senza che si faccia novità alcuna, affine che si esamini questo affare.

Delle stesse ragioni sopraddotte dall'Avvocato fiscale Terrana scorgendosi vestita la rappresentanza del Capitolo della Cattedrale di Girgenti, ove allegando que' Canonici l'annesse copie del citato Breve della Sacra Congregazione e del riferito editto, alla fine conchiudono acciò V. E. si serrisse disporre gli opportuni ripari per impedire l' esecuzione del già enunciato editto, e così evitarsi le pregiudizievoli conseguenze della lesione delle regie prerogative, e delle censure.

Dalla rappresentanza però del Vicario Generale di Girgenti, fatta a V. E. in esecuzione di un riverito suo biglietto di sospendere la visita dei conti della Cattedrale, si vede tutto il contrario di quello hanno di sopra esposto i Canonici, poichè insinua a V. E. non aversi in conto alcuno voluto Monsignor Vescovo valere del predetto Breve, come non necessario, ha solamente preteso di continuar la visita giusta lo prescritto dei Sacri Canoni e del Tridentino, che particolarmente l'impone ai Prelati, per invigilarsi da questi al servigio dalla Chiesa loro sposa, e che sendo l'intenzione del Capitolo di andar diffuggendo la esibizione dei conti, prega a V. E. di compiacersi contribuire la sua autorità e zelo, affine di conseguirne il fine, e non far sospendere un'opera cotanto necessaria pel buon regolamento della medesima Cattedrale.

Indi servendesi V. E. con altro suo riverito biglietto de' 31 dello stesso decembre rimetterci una rappresentanza del Rmo Vescovo, a li ricorsi dei beneficiati di quella Cattedrale, c'incarisce di doverla cogli altri antecedenti informare.

Si aggirano i ricorsi de' Vivandieri affrettando la visita de' conti per affatto troncarsi la radice di sì gran male, a vista de' disordini che alla giornata in quella Cattedrale succedono, per lo che espone il Vescovo esser sua obbligazione, a tenore di quanto gli viene imposto e prescritto dal Concilio di Trento, la visita per riconoscere se giusta la mente dei testatori sieno stati dal Capitolo adempiuti i legati pii, che tiene in quantità, e perciò trasmette a V. E. lo stesso memoriale de' Vivandieri fatto allo stesso Vescovo con altro diretto all' E. V. e ne implora tutta la provvidenza, che stimerà profittevole per metter ciascuno in dovere, togliendosi affatto ogni dissenzione e contrasto fra il Capitolo e Beneficiati, e ridurre in giusto sistema l'istessa Chiesa.

Or stando fra questo mentre la Giunta con vista dell'anzidetto su l'esame di tal pendenza, le capitò altro viglietto di V. E. de' 10 del corrente, ove venne acchiuso un memoriale del Capitolo della Cattedrale rimesso a V. E. da S. M. a cui fu dal Capitolo umiliato, ed in esso si contiene lo stesso di sopra allegato, che non spetta la sudetta visita al Revmo Vescovo.

Queste sono le istanze in dette rispettive rappresentanze a memoriali addotte. Si hanno intanto dalla Giunta più diffusamente considerato le ragioni allegate in voce dagli avvocati dell'una e dell'altra parte, e ponderatesi da noi con l'attenzione dovuta, siamo stati di pareri diversi, e non avendo stimato nella presente consulta stender diffusamente il sentimento di ognuno per non rendersi confusa; riselse bensì la Giunta cennar qui brevemente la disparità de' voti, riservandosi ognuno di sommettere distintamente con consulte a parte il suo rispettivo parere.

Mentre che l'Illri Presidenti don Casimiro Drago e don Giacomo Longo stimando sussistente quanto da parte del Vescovo si abbia allegato, furono di parere, che il Vescovo jure proprio potesse fare la sudetta visita, e che l'editto da lui promulgato si avesse da eseguire, molto più che si ritrova al medesimo Vescovo incaricata dal Visitatore regio la sudetta visita. L'Illustre Presidente don Giovan Tommaso Loredano e l'Illre Consultore don Nicolò Fraggianni furono di parere non esser sudetta distribuzione soggetta alla giurisdizione del Vescovo, e come tale non tiene facoltà di poterla visitare, e deve perciò cancellare l'editto fatto: sono però stati difformi nel modo della visita intendendo l'Illre di Loredano, che possa il Rmo Vescovo visitarla in esecuzione della facoltà datagli dai Visitatori regii, e che l'Editto lo debba formare in esecuzione dell'osservanza incaricatagli da' Regi Visitatori ne' decreti della sudetta visita: l'Illre Consultore fu di sentimento, che dovendosi visitare, destinasse S. M. un visitatore. Concordi però siamo stati di umiliarsi al regio soglio della Maestà Sua questi nostri umili sentimenti per risolvere quel tanto che sarà del suo real servigio. Che è quanto sommette la Giunta all'alto lume di V. E. a cui fa umile riverenza. Palermo 18 aprile 1736. — Presidente don Casimiro Drago. — Giovan Tommaso Loredano Presidente del Patrimonio. — Presidente don Giacomo Longo. — Nicola Fraggianni.

Sullo stesso affare, si giustifica il voto espresso da quei Ministri della Giunta i quali opinarono che possa il Vescovo seguire la visita.

Il presidente Drago ed il pres. Longo giudice della R. Monarchia.

Consulta a S. E. il Marchese della Grazia Reale Presidente del Regno. Palermo 18 aprile 1736. Si conserva nel cit. grande Archivio vol. II, fol. 161 R.

DIPLOMA CLX.

Essendosi degnata l'E. V. con un suo bi-

glietto de' 27 dello scorso decembre rimettere alla Giunta una consulta dello spettabile Avvocato Fiscale don Isidoro Terrana, cho rappresenta avere il Vescovo di Girgenti intimato la visita nella sua Cattedrale in virtù di un decreto della sacra Congregazione, senza che prima ne avesse ottenuto il regio Exequatur, e che questa visita non debba in conto veruno permettersi per essere contraria all'antica ed immemorabile consuetudine di quella Chiesa, che non è stata mai visitata da Vescovi predecessori, e pregiudiciale ai dritti regi, per esser ella sotto l'immediata protezione del Re nostro Signore che n'ha il gius patronato, con mandare unite ad essa consulta tre rappresentazioni, una del Vicario generale di Monsignor Vescovo, il quale avendo ricevuto ordine di V. E. di sospendere, giustifica il suo operato, l'altra del Vescovo che acclude una supplica, che fanno per la Visita i Mansionari di quella Chiesa: e la terza finalmente de' Canonici della Cattedrale, che sostengono non dover essere visitati. La Giunta per eseguire gli ordini di V. E. che le ha prescritto di dovere informare col suo parere, dopo di avere maturamente considerato non solo quanto si contiene in tutte le riferite scritture, ma anche tutto ciò ch'è stato detto dagli Avvocati così dell'una, come dall'altra parte; si è congregata seriamente per conferire l'affare, ma nel congresso però dispari furono i sentimenti de' Ministri, giacchè l'Illustre Presidente Consultore don Nicolò Fraggianni portò opinione, che il Vescovo non possa visitare in conto veruno. Il Presidente don Tommaso Loredano fu di parere che possa visitare, non già in virtù del Concilio di Trento ma in esecuzione della facoltà datagli da' Visitatori Regi. Ma noi però Presidente don Casimiro Drago, e Presidente don Giacomo Longo Giudice della Monarchia che ho intervenuto per commessione particolare di V. E. a vista delle ragioni del Vescovo, e di quanto si dispone da' Sacri Canoni e dal Concilio di Trento, abbiamo stimato che possa e debba il Vescovo visitare la sua Cattedrale, non già in virtù del riferito decreto della Sacra Congregazione nel Regno non esecuto con la dovuta formalità del Regio Exequatur, ma per l'esecuzione de' sacri Canoni e sacro Concilio di Trento, che ne dà l'obbligo generalmente ai Vescovi per le loro rispettive Diocesi. Quindi siccome difformi sono i nostri sentimenti da' due primi, così abbiamo stimato giustificarli con questa particolare consulta in cui ci daremo l'onore di rappresentare a V. E. le ragioni, ed i forti motivi che ci hanno indotti ad essere del cennato parere.

Primieramente avendo considerato l'editto promulgato dal Vicario Generale, ci siamo accertati non essere stata mai intenzione del Vescovo di voler visitare la sua Chiesa in esecuzione di Decreto della Sacra Congregazione, ma solamente in virtù di quella autorità, e facoltà che accorda a tutti i Vescovi il Concilio di Trento, come espressamente si legge in esso editto.

Nè questa autorità può a buona equità contendersi al Vescovo, nè reca al parer nostro il menomo pregiudizio che fosse alla Reale giurisdizione. E qui prima di entrare nelle ragioni fa d'uopo prevenire l'E. V. essersi protestato il Vescovo, che non sia di sua mente volere visitare tutto ciò cho gode la Chiesa per liberalità de' passati nostri Sovrani, e tutto ciò ch'è compreso sotto il regio gius patronato, ma solamente voler domandar conto degli effetti e rendite lasciate alla Chiesa dalla pietà de' fedeli, per sapere se si eseguisca con fedeltà quanto da' medesimi fu prescritto, ed in ciò non fa gran fatto altra cosa, che l'adempiere quanto è commesso alla sua cura da' sacri Canoni.

Sin dalla prima origine della Chiesa fu istituito dagli stessi Apostoli avere la cura de' poveri, e di tutto ciò che per li medesimi era donato, i primi Cristiani vendevano i loro beni, o ne depositavano il prezzo a piedi degli Apostoli. *Quotquot enim*, sono parole del sacro testo riferite al nostro proposito da Van Espen jus Ecclesiasticum universum P. 2, tit. 37, de Hospital. et aliis piis locis § 1, *possessores agrorum aut domorum erant, vendentes offerebant pretia eorum, quae vendebant, et ponebant ante pedes Apostolorum. Dividebantur autem singulis pro ut cuique opus erat*, e soggiunge il citato autore, *nimirum authoritate Apostolorum* (131).

E fu in ciò così costante l'osservanza dei primi secoli, che il Concilio Calcedonese nel canone 8 riferito da Graziano Caus. 18 qu. 2. Can. 10 avendo prescritto che coloro che sono destinati alla cura de' poveri debbano essere sotto la podestà dei Vescovi, non si servì d'altra ragione che di queste poche parole — *Secundum traditionem SS. PP.* come nota il lodato dottore nel luogo citato § 3.

E volendo l'imperadore Giustiniano rendersi uniforme a questa disciplina nella L. 46 § 3

Cod. de Episc. et Cler. ordinò che i Vescovi dovessero invigilare sopra tutti gli amministratori degli Ospedali ed altre opere Pie (132).

Ma essendosi sopra ciò introdotti coll'andar degli anni molti abusi, il Concilio di Tridentino, congregato per ristabilire l'antica disciplina nella Sess. 22 cap. 8 de Reform. stabilì, che i Vescovi siano esecutori di tutte le pie volontà, e che possano visitare tutti gli Ospedali, confraternità, monti di Pietà, ed altri luoghi Pii non ostante qualunque consuetudine comecchè immemorabile, e nel cap. 9 dell'istessa sessione stabilisce che ogni amministradore di opera pia fosse obbligato rendere i conti al Vescovo.

Che però a vista dell'antica disciplina di Chiesa santa, della tradizione de' santi Padri, e del Concilio di Trento ci è sembrato essere incontrastabile il dritto del Vescovo di domandar conto dai procuradori di tutti i legati pii, che sotto nome di sacra Distribuzione si amministrano da' Canonici della sua Cattedrale.

Nè giova il replicare, che il Concilio di Trento non sia stato ricevuto nel nostro Regno in quelle parti, che direttamente o indirettamente venissero a ledere i dritti regî, giacchè Filippo secondo, in tempo di cui si pubblicò il Concilio, ordinò con sua lettera reale sotto li 17 di luglio dell'anno 1564 inserita nel terzo tomo di Gesino sotto il titolo de Officio Judicis Regiae Monarchiae Pragm. 6, la puntuale osservanza di quanto in esso si contenea, e ne assegna la ragione per essere obbligo di un Principe cristiano far eseguire ne' suoi stati i decreti e regole di Chiesa santa, come figlio ubbidientissimo, e specialmente i Decreti di un Concilio generale ove concorsero anche per la parte di Sicilia tanti Prelati di gran dottrina, religione ed esempio, ed anche li suoi ambasciadori.

E sebbene nell'anno 1564 ottobre con altra lettera Reale inserita nello stesso luogo, si avesse ordinato di sospendere l'esecuzione in tutto ciò che recasse pregiudizio alla prerogativa della Monarchia, dal tenore però di essa lettera si scorge a chiarezza, che parli solamente de' pregiudizî, che seguir potessero contro la legazia, che comunemente chiamiamo Monarchia, giacchè si dice « y pues aunque se alla exécutoriada la dicha nostra provision, non per esso sarà de inconveniente, paraque ofreciendose el caso se de lugar a que la preheminencia de la Monarquia se desmenueya ni cayga del ser y observancia en que al presente se halla sarà bien y a si lo mandamos ».

E veramente per lo particolare della visita, di cui si tratta, non era necessario impedire l'esecuzione del Concilio per quelle parti che recassero pregiudizio a' dritti Regî, se l'istesso Concilio si era protestato, che non volea punto pregiudicare le prerogative Reali con dichiarare esenti dalla Visita quei luoghi pii ed ospedali, che godessero l'immediata protezione del Re.

E per l'altra parte nostra non ci sarebbe mai potuto cadere in mente di permettere al Vescovo la visita, quando questa recasse menomo pregiudizio o alla immediata protezione del Re se la Chiesa di Girgenti la godesse, o al suo gius patronato, ma ci siamo persuasi che non pregiudichi nè l'una nè l'altro.

E per prova di ciò fa d'uopo avvertire l'immediata protezione del Re, che secondo il concilio di Trento nel cit. cap. 8 della sess. 22, de refor. fa esente i luoghi pii dalla visita dei Vescovi, non esser quella protezione generale, con cui ogni Principe difende e protegge tutte le opere pie, ma una grazia speciale accordata con espresso privilegio a certuna in particolare (133).

Questa però non la gode la Chiesa di Girgenti, giacchè non si esibisce privilegio che la contenga, come nè anche è vero che la Chiesa come chiesa sii di gius patronato regio, giacchè questa prerogativa, se parlar vogliamo con proprietà la gode il solo Vescovo, che si presenta dal Re, non già tutta la Chiesa ed i Canonici che non sono eletti dal Re, ma dal Papa secondo l'alternativa de' mesi, lo che non potrebbe nè dovrebbe permettersi se la Chiesa fosse ella di gius patronato regio, siccome non si permette nella Chiesa di San Pietro di Palazzo, che gode di questa prerogativa, ove tutti i Canonici sono eletti dal Re.

Inoltre si prova non essere la Chiesa di gius patronato, ma il solo Vescovado dalle parole del Conte Ruggiero riferite da Pirri, nella notizia della Chiesa di Girgenti, d'onde si scorge che il Conte dota il vescovado, e non già la Chiesa (134).

E da ciò nasce la pratica, che morto il Vescovo, i beni non passano alla Chiesa, nè al Capitolo, nè da esso si amministrano, ma dal Re, perchè sono beni donati al Vescovo, e non già alla Chiesa, e sono li frutti di sede vacante che sono destinati per opere pie.

E qui considerando noi che il vescovado che è di gius patronato come dotato dal Re, non abbiamo potuto concepire come per questo stesso

motivo, se li debba minuire la giurisdizione, impedendogli, che non visitasse la sua Chiesa.

Ma quando mai però si volesse accordare, che la Chiesa come quella in cui è fondato il vescovado, sia anche di gius patronato, con questo titolo potrebbe solamente essere esente ciò che riguarda i beni, e per le rendite di esso gius patronato; non già però per li legati pii giacchè l'esenzione come odiosa dee restringersi a quella sola qualità per cui è concessa, come nota il citato Van Espen p. 3 tit. 12 de exemptione et jurisd. Ordinarii cap. 5 § 32 vers. quia (135). E nel cap. seguente dell'istesso tit. § 29 (136).

L'esenzione adunque dee solamente considerarsi sotto quel titolo e qualità per cui viene accordata alla Chiesa, e non mai per tutto ciò che sotto altro titolo si trova in essa; e per lo particolare delle nostre Chiese Cattedrali, che così vada la faccenda, ce lo persuade la ragione e l'osservanza: la ragione, perchè se mai vero fosse, che per lo gius patronato Regio tutta la Chiesa dovesse godere di una Reale esenzione senza veruna distinzione, ne seguirebbe per necessario conseguente, che il Vescovo non potrebbe nè anco visitare lo spirituale della sua Chiesa, giacchè secondo la disciplina di questo Regno le Chiese esenti nello spirituale non sono visitate da Vescovi, ma dal giudice della Monarchia, come si osserva per le Chiese dei Genovesi, Pisani, Napolitani, ed altre chiese esenti, dei Seminari dei nobili, di S. Rocco, dei figli dispersi, e per tante altre. E pure non si è mai posto in dubbio, che i Vescovi possano visitare le loro Cattedrali, siccome tutti le visitano, e l'istesso Vescovo di Girgenti ha visitata la sua, perciò che riguarda lo spirituale, le suppellettili, il personale dei canonici, e solamente se li contende la visita per lo particolare della reddizione dei conti, ch'è la più necessaria, per trattarsi di materia dove possono essere maggiori le frodi.

Inoltre ce lo persuade l'osservanza, giacchè in questo Regno non è la sola Chiesa di Girgenti, che gode la prerogativa di essere di gius patronato, ma tutte le altre Cattedrali, nelle quali tutti i Vescovi visitano i legati pii, e domandano i conti dei procuratori senza menoma contraddizione; onde non abbiamo saputo rinvenire ragione per cui questa particolarità debba farsi solamente per la Cattedrale di Girgenti.

E qui in conferma della sopraddetta distinzione di beni di gius patronato e di legati lasciati da' fedeli, cade in acconcio riferire ciò che hanno fatto gli stessi Visitatori regî, i quali visitando la Chiesa di Girgenti di cui si tratta, non solo si sono astenuti dall'esame dei conti delle particolari eredità lasciate dai fedeli, trattenendosi solamente sopra i conti di beni di gius patronato; ma parlando nell'atto di descrivere la Chiesa di Girgenti, della sacra distribuzione per la riforma degli abusi, si sono in tutto riposati sulla vigilanza del Vescovo, dicendo espressamente esser questo suo obbligo secondo la disposizione del Concilio Tridentino. Ecco le parole della visita del Pozzo fatta nell'anno 1579.

« Visitator hic notari mandavit, ut Praelatus qui pro tempore fuerit, recognito in Dei gloriam debitum divini cultus servitium, ac populi aedificationem, juxta sacrorum canonum decreta, et novissime sacrae Synodus Tridentinae, proprium munus exercens, possit in singulorum informationes incumbere ».

E nella visita di Monsignor Jurdì fatta nell'anno 1604 sotto il titolo di Missis quotidianis si leggono le seguenti parole « In hac Ecclesia non solum Decanus, Archidiaconus, et Canonici ratione eorum canonicatuum; sed etiam nonnulli alii sacerdotes ratione beneficiorum, ac legatorum singulis diebus celebrare tenentur, proide Reverendissimus Episcopus ut pii fidelium dispositioni satisfiat pro debito sui pastoralis muneris curet, ut juxta singolorum beneficiorum valorem praesentatur justus missarum numerus in tabella referendus in ipsa sacristia ».

E ponderando noi le riferite parole, non abbiamo trovata formalità di poterci uniformare al sentimento dell'Illustre Presidente don Tommaso Loredano che portò opinione dovere il Vescovo visitare come Delegato de' Visitatori regî, se nella visita si parla non di nuova podestà che si accordi al Vescovo come Delegato, ma di autorità che abbia in virtù del Concilio Tridentino « juxta decreta sacrorum canonum et novissime Sacrae Tridentinae Synodus proprium munus exercens », si dice nella prima, e nella seconda, « pro debito suo pastoralis muneris curet ».

Or a vista di quanto sinora abbiamo esposto all'alta censura di V. E. incontrastabile ci è sembrato il dritto del Vescovo, senza che ostacolo alcuno possa recarli l'immemorabile consuetudine di cui si vantano i Canonici, sì perchè fu questa espressamente derogata dal Concilio nel citato cap. 8, Sess. 22, de reform. ove nel fine si

dice, *non obstantibus quacumque consuetudine etiam immemorabili privilegio, aut statuto:* sì perchè si tratta di atti facoltativi, che non sono soggetti ad essere prescritti, e finalmente perchè il Vescovo ha presentato una visita fatta da Monsignor Bonincontro nell'anno 1615 che interrompe certamente l'allegata immemorabile.

Nè la cennata visita che prescrive, che le porzioni delle distribuzioni degli assenti accrescessero ai presenti, può dirsi fatta in esecuzione di ciò che su questo stesso punto avea ordinato don Francesco del Pozzo nella sua visita fatta nell'anno 1573, giacchè ciò che su questo particolare si era ordinato nella visita del Pozzo fu revocato nell'anno 1604 da Filippo Jordi che dice così:

« Portio absentium convertitur in emptionem redditυum pro augumento dictae quotidianae distributionis ».

Che però quando Monsignor Bonincontro nell'anno 1615 ordinò che la porzione degli assenti accrescesse ai presenti, non potea giammai servirsi della facoltà datali dal visitatore del Pozzo se questa già era revocata, ma della propria, che avea in virtù de' canoni e del Concilio, non essendo stato altro ciò che disse il visitatore del Pozzo secondo le parole da noi notate di sopra, che una pura eccitativa di giurisdizione.

Inoltre ha il Vescovo esibito tutti i Sinodi della sua Cattedrale congregati nell'anno 1610, 1632, 1655, 1703, ove nel titolo *de Sacra distributione* si suppone come indubitata la podestà dei Vescovi in domandare i conti da' Procuradori della sacra distribuzione, e per non riferire le parole degli antichi, ci restringiamo a quelle del Sinodo di Monsignor Ramirez congregato nell'anno 1703 che sono a quelle degli antichi uniformi.

« Eligantur quotannis duo vel tres Procuratores, qui fideliter diligenterque executioni incumbant, ut singulis hebdomadis exactas pecunias Depositario consignent in fine cujusque mensis, Deputatis computa exhibeant, nec quidquam ipsi Mansionarii solvere audeant sub poena distributionis amittendi; quique in administratione segniter vel dolose se gesserit in carcerem nostro arbitrio detrudatur ».

Che però resta totalmente esclusa l'immemorabile consuetudine dai Canonici addotta per fondamento di loro ragione, se il Vescovo è stato sempre nella possessione di carcerare i Procuradori dolosi della sacra distribuzione; lo che presuppone necessariamente che li possa domandare i conti, senza l'esame de' quali non può devenirsi al castigo del Procuradore, ed in oggi colla visita intimata e l'editto promulgato il Vescovo non pretende altra cosa, che il rendimento de' conti da questi stessi procuratori, per vedere se siano fedelmente adempiute le pie disposizioni dei fedeli, onde non abbiamo potuto noi ritrovare ragione, per cui impedir se li debba la visita, in cui procura egli la maggior gloria di Dio, ed il suffragio dell'anime de' testatori, come si osserva in tutte le Chiese Cattedrali di questo Regno, e solo Girgenti per coprire le frodi, che forse ha per il passato occorso, si oppone; altrimenti sarebbe il caso, che questa Chiesa non sarebbe mai visitata, giacchè altro non può visitarla, che il proprio Prelato come ordinò il concilio Tridentino. Questo Eccmo Signore sono state le ragioni, che ci hanno indotti ad esser di sentimento, che il Vescovo debba proseguire la visita intimata, le quali sottomettiamo all'alto intendimento dell'E. V. nell'atto di farla profondissima riverenza. Palermo 18 aprile 1736 (137).

Il Presid. don Casimiro Drago, il Presid. don Giacomo Longo.

Il Real Governo si uniforma al sentimento del presidente Drago, e del presidente Longo giudice della Monarchia, ed ordina che il Vescovo di Girgenti passi a far la visita, non già in virtù del decreto della Sacra Congregazione non esecutoriato in Regno, ma per effetto della sue naturali facoltà. Salvo sempre la destinazione di un Regio Visitatore.

Il Marchese di Grazia Reale Presidente del Regno

Alla Giunta de' Presidenti e Consultore. Termini 5 di Maggio 1736 si conserva nell'istesso grande Archivio vol. IX delle consulte fol. 88.

DIPLOMA CLXI.

En vista de la consulta de V. S. del 18 del passado y de los que particular y reservadamiente me han hecho el presidente don Casimiro Drago y Presidente Iuez de la Monarquia don Iayme Longo, explicando su unanimo parezer, y el Presidente don Juan Thom. Loredano, y Presidente consultor don Nicolas Fraggianni proponien cadauno el suyo diverso y contrario a los primeros, toccante a la controversia que vierte entre el Obispo de Girgento, y el Cabildo de esta Cathedral, sobre la visita

que este Prelado pretende de bazer de los efectos que administra su mencionado Cabildo. Haviendo entendido los paraceres de todos, y aquel del Presidente Juez de la Monarquia es unanime de que queda el dicho Obispo hazer la expressada visita, no en virtud del Decreto que observo de la sagrada Congregacion y que a qui no se ba executoriado con la deuda formalidad, sino por el cumplimiento de los sagrados Canones y Concilio de Trento que obliga generalmente a los Obispos a visitar sus respectivas Dioceses, y los del Presid. D. Juan Thomas Loredano y Presidente Consultor don Nicolas Fraggianni son discordes, entendiendo el primiero que el Obispo puede hazer sù visita en vertud de la facultad quo los Visitadores Regios le conceden, y no por la que dispensa el Concilio de Trento, y el segundo absolutamente que no la haga; be resuelto conformarme con el paracer de los dos primeros Presidente Drago y Juez de la Monarquia Longo, de que el Obispo haga su visita como pratican todos los Prelados del Reyno, y que despues de hecha y reconozida la relacion de la misma que hara al mencionado Obispo, si se hallasse por conveniente se nombre un Visitador Regio paraque haga la suya, y para que V. S. quedo enterada le prevengo de esta resolucion. Dios guarde à V. S. muchos annos. Termine 3 de mayo 1736. — El marques de Gracia Real. — *Al Junta de Presidentes y Consultor* (138).

Si dichiara esser la Chiesa, il vescovado e i canonicati di Girgenti di fondazione e dotazione regia, e perciò stati soggetti in ogni tempo alla regia visita, compresa la Massa della sacra distribuzione, come quella che in maggior parte promana ancora da Sovrano liberalità; per cui sta ne' poteri del Regio Apostolico Visitatore formare de' regolamenti per la buona amministrazione di esso, e chiederne conto da coloro che l'abbiano amministrato. Laonde con questo Decreto il regio Visitatore prescrive i metodi di come debb'esser formato e tenuta la scrittura della Massa di detta sacra distribuzione; quali sieno gli obblighi dei procuratori e del Capitolo; come forsi le locazioni e le concessioni dei fondi; quale il destino dei superi delle rendite, ordinando che di questi avanzi se ne dovesse formare tanti titoli fisei chericali pel maggior servizio della Chiesa.

Il Re Carlo III di Borbone legato nato apostolico in Sicilia.

Nel Real nome Mr. Giannangelo de Ciocchis regio Visitatore generale delle Chiese di Sicilia. Acta, decretaque Sacrae Regal. Visit. tom. 1, pag. 230, 265 e 287.

DIPLOMA CLXII.

Ex bonis itaque a Rogerio, et Principibus aliis Ecclesiae Agrigentinae donatis, Episcopalem nactus est mensam Episcopus, praebendas Capitulum, et Canonici; item hi, et Mansionarii primam Sacrae Distributionis massam, maragmae redditus Ecclesia, subsidia, et beneficia clericorum pauperum seminarium, caeterique pauperes eleemosynam, et pensiones accipiunt. Quae omnia velut Regiae largitatis opera, Patronatus juribus mox afficiuntur, et Regiae Visitationi peculiariter semper subfuerunt, ac subsunt.

Administratur haec Massa (Sacrae Distributionis) a duobus Canonicis et Procuratoribus, quorum computa in Capitulo revidentur, subest Regiae Visitatorum potestati, qui eam visitant, et in omnibus regulant.

Hanc igitur Massam, cum Illustrissimus, et Reverendissimus Dnus Regius Generalis Visitator, ea quae fungitur potestate visitasset, ac praevia discussione relationum ab Episcopo, et Capitulo desuper factarum, modum administrationis, bona omnia, redditus, et onera, rollos, et libros procuratorum, libros faltarum, mandata, subjugationes, omniaque ad eam pertinentia lustrasset, invenit bona, redditus, onera, exitus, et usum proventuum Massae praedictae esse ut sequitur ...

Mandavit, quod ex redditibus superfluentibus dictae Sacrae Distributionis, ac emolumentis faltarum, erigantur tot tituli fixi clericales, quot clerici servitio Ecclesiae in dicta civitate sunt necessarii; ut scilicet iis titulis statu clericali inaugurari, atque Ecclesiae inservire quotidie valeant et teneantur.

Item quod rollus bonorum et reddituum dictae Sacrae Distributionis reducatur ad formam autenticam per duos Notarios publicos, ac collatis per eosdem instrumentis subjugationum et emptionum, testamentis, donationibus aliisque, de qua recentione et collatione fidem in calce faciant.

Item quod fiant quolibet anno libri distincti administrationis, sive procurationis dictae Sacrae Distributionis, cujus principio adnecti debeat libellus partitarum introitus extrahendus ex rollo, ac recognoscendus, et firmandus quotannis a duobus deputatis Capituli, et ad dicti libelli formam fiat exactio.

Item quod rationes decursarum sub distincta rubrica in eodem libro adnoteutur, et computa haereditatuum particularium seorsim a computis caeterorum bonorum distributionis conficiantur. Procuratores vero exigere omnes partitas teneantur, aut judiciales diligentias adversus debitores facere, easque Capitulo statim referre, alias damnetur ad tantundem de proprio.

Item quod Capitulum, sub poena unciarum centum in titulorum clericalium applicandarum statim ad solvendum coherceat administratores, et procuratores ejusdem Sacrae Distributionis in redditione rationum damnatos.

Item quod locationes, et censuationes praediorum sive urbanorum, sive rusticorum Sacrae Distributionis, non fiant, nisi praeviis edictis. Concurrentibus autem pluribus sub hasta plus offerenti liberentur.

Item quod summa, quam nomine Sacrae Distributionis, et haereditatuum particularium, ac aliarum piarum dispositionum, Illustrissimus et Rmus Dnus Visitator, reperit depositatam, omnino infra tres menses implicetur in stabilibus, aut in emptione certorum redditunm annuorum.

Avendo preteso l' Arcivescovo di Palermo di visitare la Maramma di questa Chiesa Cattedrale, incontrò l'apposizione del Tribunale del Real Patrimonio, il quale sostenne che la Visita si apparteneva a Sua Maestà come una delle sue eminenti Regalie. E siccome ciò malgrado l'Arcivescovo crasi permesso di aprire con frattura gli Armadi, e di estrarre fuori l'Archivio della Maramma gli atti e le scritture; così il Real Governo gli manifesta tutto il suo risentimento per un sì grave attentato contro i Sovrani dritti, e gli comanda di restituirneli immediatamente senza replica e ritardo alcuno, col divieto di dare ulteriori passi, finchè non si sarebbe esaminata la quistione con tutta la conveniente maturità.

IL PRINCIPE CORSINI VICERÈ IN SICILIA.

All' Arcivescovo di Palermo. Palermo 15 marzo 1739. Mia collez. MSS. vol. III. l'originale nell'Archivio del R. Patrimonio.

DIPLOMA CLXIII.

HALLANDOME noticioso por la via del Trib. del R. P. de quo pretendiendo V. E. abrir la visita sobre las temporalitades bienes y rentas de la Maramma de la Yglesia Cathedral de esta Ciudad, y sobre la administracion de la misma se haya opuesto el espresado Trib. entendiendo que dicha visita non pertenece a V. E. si nò unicamente a S. M. como una de sus regalias a cuyo fin haviendo dicho Tribunal prevenido al Marammero Can. Migliaccio y dado orden en voz a D. Thomas Conti Racional de dicha Maramma, de non entregar alguno de los libros y escripturas de ella, ni hacer acto ninguno perteneciente a visita, haya V. E. fin embargo de haverle dichos officiales manifestado la orden del Tribunal y recusado de entregarle dichos libros y escripturas, pasado a tomarselos de propria auctoridad hasta hacer romper los almaridos, doude estaben conservados, por haverseles negado las claves, y los haya transportado fuera dell' Archivo de dicha Maramma, y fiendo este procedimento por via de hecho no menos irregular, que atendado en peryuicio no tan solamente del justo si no precisamente de la Real jurisdicion, y de los Soberanos derechos de S. M. prevengo a V. E. restituya immediatamente antes de todo, y sin de mora ni replica alguna todos los libros, y escripturas al Archivo, y almaridos de dicha Maramma reintegrando todas las cosas en su primer estado, con sospender V. E. de dar qualquier otro passo sobra dicha pretendida visita, hasta que se examine maduramente como conviene, y se sea de pertenece a V. E. el executarla, o bien sea de la real jurisdicion y de la regalia de S. M. previniendo a V. E. de haver ordenado en este mismo dia a dichos Marammero Migliaccio y Racional Conti que recivan en el archivo de dicha Maramma todas las expressadas escriptu-

ras y libros tales quales fueron sacados, y me den qnenta de haverlos enteramente recevido para conservarlos en dicho archivo, y custodirlos con la vigilancia, y cuydado que conviene, promittiendome yo que V. E. se conformerà con su prudencia y sin replica ny retardo alguno, a executar quante le insinuo en una materia, que concierne a los Soberanos derechos y a las espeziales preheminencias y regalias da S. M. advertiendo a V. E. que asti a su Real servicio ouinamente conviene. Dios guarde a V. E. mucos annos como deseo. Pal. 15 de marzo 1739. — El principe Corsini (139).

Sulla pretesa dell'Arcivescovo di Morrsale di visitare la Chiesa dell'Abbadia di S. Maria di Maniace di Bronte, esente dalla giuridizione dell'Ordinario, e perciò unicamente soggetta al regio Visitatore.

Il marchese Fogliani vicerè in Sicilia.

Nel Real Nome alla Giunta de' Presidenti e Consultore. Palermo 19 febraro 1770 apud Di Chiara MSS. nella Biblioteca del Senato di Palermo. QQ. H. 131 n. 1.

DIPLOMA CLXIV.

Per via della Real Segreteria di Stato e del Dispaccio di Giustizia, Grazia ed Ecclesiastico di real Ordine de' 3 corrente mi si significa, che l'abate Basiliano di S. Maria di Maniace e di S. Brandano coll'acclusa supplica ha esposto al Re, che rovinato interamente col tremuoto dell'anno 1693 il monastero di Maniace, la Badia col Real permesso fu trasferita in Bronte, avendo l'Arcivescovo di Morreale conceduta una piccola chiesetta diruta. Che sull'appoggio di questa concessione ha preteso visitare la nuova Chiesa del Monastero, quando è esente dalla giuridizione dell'Ordinario, e soggetta al regio Visitatore, per esser l'Abbadia di regio Patronato, onde ha chiesto gli ordini perchè l'Arcivescovo si astenga di tale intrapresa. E S. M. considerando che questa parte interessa il regio Patronato; in seguito del Real Ordine, al medesimo tempo che rimetto a V. S. la supplica del ricorrente abbate Basiliano di S. Maria di Maniace, la prevengo che V. S. coll'intervento del Giudice di Monarchia, inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio e l'Arcivescovo di Morreale e l'oratore, esamini, riconosca e decida l'articolo controverso, e se abbia o nò il riferito Arcivescovo il preteso diritto di visita in quella Chiesa. E nostro Signore la feliciti (140). Palermo 19 febraro 1770. — Il marchese Fogliani.

(*) Ved. nel lib. 1, Dipl. ccxii, art. 20 e not. 78.

TITOLO XII.

De' Sinodi de' Vescovi (*)

Chiede il Parlamento che per la riforma de' costumi, in ogni tre anni sia celebrato da' Vescovi, Arcivescovi e Prelati del Regno, un Sinodo Provinciale. Sua Maestà non aderisce alla domanda, facendo considerazione di trattarsi di un affare malagevole e dificoltoso. Dichiara bensì, che col religioso suo animo non lascerà di provvedere a quanto sarà conveniente al vantaggio della Chiesa Cattolica, e all'universal beneficio del Regno.

Filippo I re di Sicilia.

Cap. I. Sanzionato a Madrid li 20 giugno 1563. Capit. Regni Siciliae tom. II. pag. 245.

DIPLOMA CLXV.

Vedendosi manifestamente che la Religione Cristiana ha sentito, et giornalmente sente dei gravi danni per li mali costumi, li quali si lasciano crescere, senza provederci; al che fu per li sacri Canoni dato opportuno remedio, con farsi ogni anno per tutte le provincie un Sinodo provinciale, ad emendazione, et correttione di tutti eccessi e mali costumi (141), at in questo Regno sono infiniti, li quali non si possono emendare così facilmente: acciochè la Religione Christiana in detto Regno si possa conservare, aumentare, et purgarsi con li debiti remedi, si supplica alla Majestà vostra sia servita, interponendo le parti sue con sua Santità, ottenere licentia, et autorità di potersi congregare Sinodo in questo Regno ogni tre anni (142) di tutti Archivescovi, Vescovi, Abbati, Priori, et altri Prelati, et persone, le quali de jure sono obligati andare alli Sinodi: il che verrà a farsi commodamente, essendo li detti obligati congregarsi ogni tre anni per lo Parlamento ordinario di vostra Majestà, et beneficio del Regno; dove, finito il Parlamento, potrà il Braccio Ecclesiastico trattare le cose appartenenti allo stato della Chiesa, et reformatione de' buoni costumi; et comandando, che il Capo di detto Sinodo sia il Prelato, che

sarà stato capo nella Congregazione del Braccio ecclesiastico in detto Parlamento.

Sua Catholica, et Regia Majestas, in his, quae ad omnipotentis Dei cultum, et obsequium tendunt, toto animo invigilat; et cum hujusmodi negocium sit arduum, id maturo consilio perpendet, et ea, quae Ecclesiae Catholicae, et beneficio universali dicti Regni magis congruere videbuntur, providebit (143).

Si ordina di non potersi pubblicare i Sinodi Diocesani, se non previo il Sovrano permesso.

IL MARCHESE TOMMASI.

Cons. Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici. Napoli 12 aprile 1828. Atti dopo il Concordato P. IV, pag. 206.

DIPLOMA CLXVI.

Avendo rassegnati a S. M. i riscontri dati da V. S. Illustrissima e Reverendissima relativamente al Sinodo da lei celebrato in cotesta Diocesi, la M. S. nel consiglio ordinario di Stato del dì 31 marzo prossimo passato mi ha ordinato di farle sentire, come nel suo Real Nome eseguo, che non vi ha disposizione, la quale abbia annullato lo stabilimento generale, di non potersi i Sinodi Diocesani pubblicare, senza essere prima rassegnato a S. M. ed ottenuto il Sovrano permesso per la loro pubblicazione: stabilimento che la M. S. vuole esattamente osservato. Napoli ec. (144).

TITOLO XIII.

Del soglio, titoli, onori e privilegi dei Vescovi.

Si prescrive che i Senati e giurati del Regno debbano la prima volta ricevere il Vescovo sotto pallio; e che nelle Chiese non Cattedrali, ed in quelle ove non intervenga il Vicerè, possa collocare il soglio dalla parte del vangelo.

IL VICERÈ BARTOLOMEO CORSINI.

Al Vescovo di Girgenti. Palermo 14 luglio 1741. Sicul Sanctionum tom. IV, pag. 222.

DIPLOMA CLXVII.

Trovandomi informato dal Protonotajo del Regno dell'atto Viceregio spedito dal mio antecessore conte di S. Stefano a consulta della Giunta de' Presidenti, e Consultore e del medesimo Protonotajo l'anno 1637, affinchè agli Arcivescovi e Vescovi di questo Regno si situasse il solio nelle Chiese delle Città, Ville, e luoghi delle loro rispettive diocesi al lato del Vangelo, a riserva delle Cattedrali, o di quelle ove intervengono i Vicerè, e che sin d'allora si è praticato in tutti i Vescovati senz'alterazione veruna, come altresì l'uscire i Senati, e Giurati di dette Città o luoghi a ricever sotto pallio i loro rispettivi Pastori per la prima volta che si conferiscono per fare in esse la loro visita: inteso parimente del ricorso fattomi dal procurator fiscale della Corte di V. S. Illustrissima, rappresentandomi il notabile detrimento che risulta alle anime de' diocesani della città di Castronuovo dall'astenersi V. S. Illma di fare in essa la sua visita, per avergli negato i Giurati della medesima il dovuto ossequio di riceverlo con pallio, e di situargli il solio nella Chiesa al lato del Vangelo; ho risolto dar l'ordine a detti Giurati, acciocchè in esecuzione del determinato dal mio antecessore Conte di S. Stefano nell'anno 1685, abbiano da porre a V. S. Illustrissima il soglio in quella Chiesa maggiore o in qualunque altra allorchè non intervenga la persona del Vicerè, alla parte del Vangelo, e che nella prima occasione, in cui V. S. Illustrissima dovesse far la sua visita, lo ricevano sotto pallio, a cagion di non averlo eseguito, quando la prima volta si portò V. S. Illustrissima in quella Città. Di qual risoluzione prevengo V. S. Illustrissima, acciò ne resti intesa, siccome in data d'oggi ho praticato coi mentovati Giurati, affinchè lo eseguiscano; e Dio Signor nostro conservi lungamente V. S. Illma come desidero. Palermo a' 14 di luglio 1741 (145).

Sul primo ingresso de' Vescovi nelle città di loro diocesi, Sua Maestà ordina che non si faccia novità, ma si osservi quanto pel passato si è costumato.

FERDINANDO III RE DI SICILIA.

Nel Real Nome, Carlo Demarco Segretario di Stato, al Marchese Fogliani Vicerè di Sicilia. Napoli 11 maggio 1771. Apud Giarrizzo Codex Siculus lib. 1, titolo VIII, p. 570, et tom. IV. Prag. l. I. tit. I, prag. IV.

DIPLOMA CLXVIII.

Con un'anonimo ricorso fu al Re esposto,

che i Vescovi di cotesto Regno di Sicilia novellamente eletti pretendeano di fare la prima entrata nelle città Demaniali della loro Diocesi coll'istessa solennità, che fassi nella città Cattedrale, onde si chiese l'opportuno provvedimento; e in vista S. M. mi ha comandato dire a V. E., che rispetto a questo articolo non si faccia novità veruna; ma debba praticarsi quell'istesso, che si è osservato per lo passato. Napoli 11 maggio 1771. — Carlo Demarco.

Si stabilisce di quali titoli possono far uso gli Arcivescovi, Vescovi e gli altri prelati del Regno.

Il Conte d'Albadelista Vicerè di Sicilia.

Col voto del Sacro Regio Consiglio. Palermo li 28 gennaro 7 Indiz. 1592. Pragmat. Regni Siciliae tom. II, tit. 53 pragm. XXXVI pag. 514 et seq.

DIPLOMA CLXIX.

Jamdiu compertum est eo crevisse hominum impudentiam, ut nemo ulla hactenus lege compelli potuerit ad se intra suae condictionis terminos continendam. Cum enim titulorum ordo superioribus Pragmaticis tam diligenter compositus fuerit, ut proprius cuique titulus concinne tribuatur, satis constat poenis earum contentis, nullam in hoc normam, nullumque discrimen servari, quippe cum longe plus unusquisque sibi vendicare audeat, quam aequum sit, imo quod indignissimum est, plus quandoque humilioribus, quam viris clarissimis imperiti scribae deferant, qui dum absque ullo delectu omnibus adulantur, aures omnino illepido quodam atque absono titulorum insignium tinnitu contaminare non verentur. Quod quidem auditoribus interdum risum, interdum nauseam movere, atque mussandi causam praebere solet. Quare cum in Republica optime constituta, maximam cujusque viri status dignitatis, et gradus rationem habere oporteat, praesertim ne pro sua cuique voluntate honestatis atque modestiae fines egredi liceat, tanto malo mederi cupiens excellentissimus Dominus Prorex cum voto, et deliberatione sacri Regii Concilii, veteres Pragmaticas in hanc transfundens, subscriptam titulorum formam ac seriem ad unguem observari decrevit.

I. *Tabula inscriptionum, in qua primo titulus, postea persona, seu nomen dignitatis, atque officii, ponitur.*

Reverendissime in Christo Pater Consiliarie, et Orator regie devote

Archiepiscopis et Episcopis (146);

Multum Reverende Consiliarie regie devote

Inquisitoribus;

Multum Reverende Consiliarie regie devote

Judici Regiae Monarchiae, Visitatoribus Ecclesiarum Regii juris patronatus;

Reverende Orator regie devote

Abbatibus, et Prioribus conscriptis in Ordinem Parlamenti generalis; Regiis Cappellanis et Vicariis Archiepiscoporum, et Episcoporum;

Venerabilis Orator regie devote

Caeteris Ecclesiasticis.

Cum autem coram Excellentissimo Prorege personas praedictas nominare contingerit, quisque eam nominet cum titulo hic eis ascripto, et non alio, vel prorsus nullo, et non solum scripto, sed etiam verbo coram Domino Prorege haec norma instituta aeque, et ad unguem servetur.

II. *Decretum de Inquisitorum inscriptione.*

Licet in proximo decreto renovato *de inscriptionibus*, Inquisitores sicut in superioribus decretis inscripti fuerint *Multum Reverendi*; nunc tamen Prorex Excellentissimus ea qua pollet religione statuit, et mandavit, ut Inquisitorum inscriptio sit *Reverendissimi consiliarii Regii devoti*, ut offitium sanctae Inquisitionis reddat majoris auctoritatis, et venerationem erga illud passim adaugeat, cavetque idem Prorex Excellentissimus ne hoc factum sit alicui ansa hujusmodi novitatem ambiendarum, namque ad tuendam, et amplificandam fidem Catholicam, ac ad decorem tanti Tribunalis conceditur. Hocque decretum hic referendum mandavit Prorex Excellentissimus mihi Cosmo Nepita pro Prothonotario, et Logoteta Regni. Die 30 mensis ejusdem Januarii 5 indict. 1592.

III. *De inscriptione Archimandritae*

Cum post editum proximum decretum de inscriptionibus prolatae fuerint literae Viceregiae quae Archimandritam inscribunt *Reverendissimum*, eademque inscriptio in antiquis privilegiis comperta fuerit, cumque omnis honor ministris Dei redditus Deo reddatur; ob eas causas Prorex Excellentissimus statuit, ut Archimandrita, qui non solum nomine, sed re ipsa Pastor Praesulque insignis est, *Illustrissimi* inscriptione decoretur, hocque placidum hic referendum mandavit mihi Cosmo Nepita pro Prothonotario et Logotheta Regni. Die ut supra.

IV. *De inscriptione Judicis Regiae Monarchiae.*

Etsi in proximo decreto renovato de titulorum inscriptionibus Judex Regiae Monarchiae inscriptus fuerit, *Multum Reverendus;* nihilominus Excellentissimus Prorex considerans auctoritatem tanti offitii, mandavit quod *Reverendissimi* inscriptione honoretur, quod mandavit mihi in actis Officii scribendum esse. Cosmo Nepita pro Prothonot. et Logoteta Regni. Panormi die 7 februarii, 5 indict. 1592.

V. *De inscriptione Praelati Sanctae Luciae Cappellani Majoris.*

Idem fuit dispositum per Marchionem Villenae in favorem Praelati Sanctae Luciae Cappellani Majoris hujus Regni, ut in dorso memorialis in Registris Regiae Secreteriae Regni. Die 10 septembris 1610.

Si dà termine alle discordie surte tra l'Arcivescovo di Palermo ed il Viceré, e tra l'altro si statuisce, che scrivendosi all'Arcivescovo gli si dovesse dare il titolo d'Illustrissimo.

Filippo III re di Sicilia.

Al Viceré Conte di Ajala. Madrid 19 marzo 1662. Siculorum Sanctionum tom. 1, pag. 36 et seq.

DIPLOMA CLXX.

L'Arcivescovo di Palermo (147) mi ha rappresentato in diverse lettere, e memoriali il desiderio, ed applicazione che ha avuto di passar con voi buona corrispondenza, inclinandolo a questo la principale obbligazione del mio servigio, in cui eran congionte le convenienze, che potea sollecitare pel foro della sua Chiesa, e decoro della Dignità, nella quale si trova costituito; e riducendo le cagioni, che lo muovono a ricorrere a me, a sette punti, così li divide. Che mi compiaccia di comandare, che si prescriva la forma del trattamento, che debbono fare i miei Viceré all'Arcivescovo di Palermo, che avrà governato in cotesto Regno con titolo mio, così nelle cortesie, ed audienze, come nel grado che gli spetta per lo posto di Governatore. Che si determini ancora ciò che si ha da osservare intorno alla maniera di porre i Soli del Viceré ed Arcivescovo nella maggiore Chiesa, e il modo di ricever la cenere, a cagion dell'innovazione fatta in questo particolare dal duca dell'Infantado. Che mi compiaccia di dichiarare l'aggravio fatto alla Chiesa di Palermo, per aver tolta all' Arcivescovo la presidenza del Parlamento senza suo demerito, nè ciò essersi fatto con altri, di che sieguono le pregiudiziali conseguenze, che si lascian di considerare, per li successori in quella Mitra. Che per nessun caso permetta che si contravvenga agli ordini, i quali ho dati, acciocchè i miei Viceré non possano dispacciare per le lor Secreterie biglietti di salvaguardie, nè in altra forma vietata, com'è avvenuto in quelli che deste, acciocchè non fossero molestati per l'Arcivescovo, nè suo Vicario i sudditi contro i quali procedono, e spezialmente a favore del dottor in Medicina Angelo Rampulla per entrar ne' Monisteri, e de' Razioneri della Chiesa Cattedrale, su il pretesto che trattavano una lite contra la Mensa Arcivescovile, essendo tanto irregolari nelle circostanze, che avevate ordinato che si esecutoriassero e registrassero agli atti della Corte Arcivescovile: cosa che in nessun tempo trovavasi praticata. Che avevate fatto porre in galera *de mandato Viceregio* ad un suo Ministro secolare per averlo incontrato la Giustizia, venendo da fuori la Città collo schioppo caricato a perticoni (148), con dir, che trasgredivasi il Bando che faceste pubblicare, senza che gli bastasse la soddisfazione della sua ignoranza, per non esser pervenuto a sua notizia insino a quell'istante. Che avete fatto pubblicar la censura delle sue operazioni in tempo che governò cotesto Regno, dando ad intendere il poco, che avanzò il mio servigio, e quanto contrari effetti risultarono alla mia Regalia, ed Azienda dall'aver avocata la giurisdizione della Monarchia per mezzo di don Egidio Martinez suo fratello (149) a quella che l'Arcivescovo esercitava, cavando da questa unione il discorso

di conseguenze pregiudiziali alla potestà Viceregia. E finalmente, che dopo di esser ritornato a Palermo colla sicurezza di esser la persona più aderente alla vostra, per lo che avea da esser ben trattato e ricevuto, concedeste altra salvaguardia al Clero della Chiesa Metropolitana in tempo, che stavasi trattando della sua visita; colla quale, ancorchè manchino al rispetto dovuto al lor Prelato non posson esser castigati, nè corretti senza licenza del Giudice della Monarchia; supplicandomi l'Arcivescovo con la più viva istanza che può, acciò io mi compiaccia comandare di applicarsi i rimedi più efficaci che si troveranno, affinchè possa colla quiete, che sollecita la sua vigilanza al mio maggior servigio, assistere ad esso, e insieme alla sua carica coll'eguale corrispondenza, che riconosce dovuta alle immense obbligazioni, nelle quali l' ho costituito; ma che sapendo esser di mia Real volontà le mortificazioni che soffre in ciò che mi ha riferito, e quelle che se gli aggiungono per mezzo del Giudice della Monarchia assistito dalla vostra autorità, le reputerà per premio singolare dei suoi servigi. Considerato e discorso ciò, che rappresenta e supplica, e con me consultato in virtù d'ordini miei, con aver presente tanto ciocchè diffusamente mi scrivete su questi particolari, quanto intorno alla soddisfazione di un memoriale, che sopra di esso avea fatto stampare l' Arcivescovo, di che discorrete per minuto nella vostra lettera; e riconoscendosi parimente i Dispacci, che comandai dirizzarvisi agli otto di ottobre, e venticinque di Novembre del mille seicento sessant'uno, ordinandovi, che passassivo buona corrispondenza con cotesto Prelato, sebbene ho presente l'attenzione, con cui riguardate tutto ciò, che conduce al mio maggior servigio, in cui conosco l'applicazione colla quale procede il vostro zelo nelle materie del Governo di cotesto Regno, ed esecuzione dei miei ordini; tuttavia sotto cotal presupposto mi si offerisce dirvi ciocchè sommamente costì convenga tra Ministri della vostra qualità, e quella che acquistò l' Arcivescovo col grado di averlo governato nell' *interim*; ed essendo cotanto giusto, e della vostra obbligazione il prevenire coi mezzi più decorosi, e il tener lontani i pregiudizi che recano queste differenze, maggiormente correndo tra soggetti i più intendenti delle direzioni del Governo, poichè dall'operarsi il contrario si tralascia il considerare la facile accoglienza, che trovano i mal soddisfatti negli animi poco concordi de' primi Ministri di cotesto Regno, le cui azioni coloro molto attentamente riguardano; e per ovviar tal sorta d' inconvenienti, ho risolto ordinarvi e comandarvi, come lo faccio, che proccuriate quanto sarà possibile di allontanare ogni genere di rizelo e sospetto, che avrà concepito l'Arcivescovo, facendo tali dimostranze, che l'obblighiate a render l'ossequio dovuto al vostro carico, trattandolo con benevolenza e cortesia corrispondente alla sua Prelatura, e alla dignità che ha esercitato per la mia nominazione di Presidente di cotesto Regno, e che nelle udienze e conferenze, che terrete con essolui, gli diate il trattamento di *Signoria Illma*, facendo l' istesso i Vicerè che a voi succederanno, con detto Arcivescovo, ed altre Persone che otterranno, o avranno da me ottenuto titolo di Presidenti, o Luogotenenti di cotesto mio Regno; e v'incarico, e comando, che per nessun caso dispacciate per la vostra Segreteria biglietti, nè ordini alcuni, che provochino alla poca soddisfazione, con cui si trova l'Arcivescovo, per non correr le materie direttamente per li tribunali, ai quali spetta, adempiendo i Dispacci, intorno a questo ho dati, che assolutamente proibiscono che i miei Vicerè diano ordini del genere accennato (150), con che verranno ad evitarsi incontri simili a questi; ed in quanto alla cerimonia di ricever la cenere, e porre i Soli nella Chiesa maggiore di Palermo in tempo della quaresima, osserverete lo che gli altri Vicerè avranno osservato e gli ordini dati su questo particolare (*); e per quel, che concerne all'aggravio, che suppone l'Arcivescovo essergli stato fatto, di privarlo di concorrere come Presidente nel Parlamento, si sta aspettando l' informo, che intorno a ciò vi si è domandato (**); e negli altri punti, che l'Arcivescovo propone, appartenenti al Giudicato della Monarchia, vi si scrive con Dispaccio in data di questo, ciocchè abbiate da eseguire, ed in altro a parte della stessa data (151) ho stimato bene di rinovare gli ordini, che proibiscono ai miei Vicerè, che li diano per li lor Secretari; in conformità di che farete dare a quelli, e al contenuto in questa effettivo compimento, disponendo, che subito si esecutori ne' luoghi, ove

(*) Ved. *hic* Diploma XXIV, (per err. XXII) e seg. e Dipl. CCXVII.

(**) Ved. hic Dipl. LIX e LX.

convenga, acciocchè sempre si osservi, e trovisi manifesta la mia risoluzione in queste materie, dandomi conto di sua esecuzione, perchè voglio esserne inteso. Di Madrid 19 marzo del 1662.

Si regola il trattamento che dovrà darsi nella corrispondenza officiale a' pubblici funzionari trai quali ai Cardinali, Arcivescovi, Vescovi ed altri prelati del Regno.

IL MARCHESE FERRERI

Segretario di Stato Ministro presso il Luogotenente generale di Sicilia. Nel Real nome a' Giudici e Capitani di Giustizia. Palermo 15 maggio 1817. Collez. di RR. Disp. presso Cavarretta, ann. 1817.

DIPLOMA CLXXI.

IL RE ha emanato in data de' 24 del passato mese di marzo il seguente Regolamento, concernente le forme dei Reali Rescritti, degli Ordini del suo Luogotenente generale, delle lettere d'ufficio dei Ministri, e della corrispondenza dei magistrati, e tutt'altro riguardante un tale oggetto, giusta la Sovrana legge dello stesso giorno 24 marzo già pubblicata e registrata in tutto il Regno delle due Sicilie.

Generale regolamento.

Essendo necessario, che in tutte le regali Segreterie di Stato, e Ministeri vi sia una uniformità nel carteggio, nelle formalità, e nell'etichette, si prescrivono i seguenti regolamenti.

Art. 1. Le leggi ed i reali decreti si firmano dal Re. Per essi si continuerà lo stesso metodo praticato finora, e colle stesse formole prescritte dalla legge di venti dicembre 1816. Tali leggi e decreti reali si scriveranno sopra carta più grande dell'ordinaria.

Art. 2. Sua Maestà firma ben anche quella specie di carte, che si chiamano Rapporto a Sua Maestà, le quali si conservano nei ministeri, e sono destinate alla cautela della Tesoreria, e delle amministrazioni cui si rimettono, tali rapporti si scriveranno benanche nella carta destinata per le leggi, o per li reali decreti.

Sulla sommità del foglio vi sarà a dritta l'indicazione della data, ed a sinistra quella del Ministero. Sua Maestà firmerà:

L'approvo FERDINANDO.

Art. 3. Oltre le forme delle leggi, e dei reali Decreti stabilite colla suddetta legge di 20 dicembre 1816, le sovrane determinazioni potranno enunciarsi con Rescritti ne' casi dalla legge determinati.

Art. 4. I reali Rescriti si firmano da' Segretari di Stato ministri, e dai Segretari di Stato, e contengono tutto ciò che da questi si scrive in nome del Re ad altri, o per l'adempimento, o per intelligenza, o per l'uso conveniente (152).

Art. 5. Si scriveranno i Reali Rescritti in foglio grande di carta ordinaria, ed in colonna.

A man sinistra, e propriamente nella colonna vuota vi sarà intesta l'indicazione del Ministero o delle Reali Segretarie di Stato, in seguito quella del Dipartimento, e più sotto il numero. Al piede poi della stessa colonna vuota, si noterà il nome, il titolo o l'impiego di colui, cui è diretto il Real Rescritto. A man destra vi sarà in testa il titolo di *Eccellenza*, se la persona cui si scriva ha questa onorificenza: due o tre righi al di sotto di detto Titolo, si scriverà il Real Rescritto, anche col trattamento di *Eccellenza*, e si conchiuderà nel Real nome. La data si porrà in continuazione senza veruna interruzione, la firma sarà rasa: quando non si dà il trattamento di *Eccellenza* si scriverà in terza persona, osservandosi le stesse cose.

Art. 6. I Segretari di Stato Ministri sono anche autorizati a firmare oltre de' Reali Rescritti, lo così dette ministeriali, o siano lettere di officio; queste sono dirette ai Segretari di Stato Ministri, ai Segretari di Stato, alle autorità, ai pubblici funzionari, ed a qualunque altra persona; e sono consagrate agli oggetti contenuti nello articolo sesto della legge di questo stesso giorno.

Art. 7. Per le lettere di officio le quali si scriveranno nella stessa carta, ed anche a colonna, come i reali rescritti, si osserveranno per le intestazioni, e per piede le stesse prescrizioni, indicate per detti Reali Rescritti.

Soltanto vi saranno le seguenti diversità. La data si porrà sulla sommità della colonna a man dritta: invece dell'intestazione di *Eccellenza*, per chi non ha questa onorificenza, si porrà il titolo, o l'impiego della persona, cui si scrive o pure la parola *Signore*, se non ne ha alcuno si scriverà in terza persona. Si finirà senza alcuna cerimonia, e la firma sarà anche rasa, premettendosi però di carattere di chi copia la lettera di officio, la carica della persona che scrive, se ne ha veruna.

Art 8. Il segretario di Stato Ministro esistente nei Reali Domini al di quà, o al di là del Faro, quando riunisce la qualità di Luogotenente

Generale, è autorizzato a firmare, come ogni altro Segretario di Stato Ministro i Reali Rescritti, e le lettere di officio, trascrivendo però il tenore delle comunicazioni, che gli faranno gli altri Segretari di Stato Ministri, nel Real nome quando si tratti di Reali Rescritti, e nel proprio quando è quistione di lettere di officio.

Allorchè poi il Luogotenente è un Principe della Real Famiglia, il Segretario di Stato Ministro farà le comunicazioni nel Real nome quando partecipa i Reali rescritti, che gli si spediscono dai Segretari di Stato Ministri, che sono presso Sua Maestà, i quali Reali Rescritti debbano anche inserirsi letteralmente, ed in nome del Luogotenente generale quando si tratta di sue decisioni.

Per ciò, che riguarda le lettere di officio, egli le scriverà in proprio nome, tanto se le determinazioni siano sue, quanto se gli vengano comunicate da' Segretari di Stato Ministri presso Sua Maestà, in questo ultimo caso però dovrà farle inserire letteralmente nelle sue lettere di officio, di cui riceve la partecipazione, come si è detto pei Reali Rescritti.

Art. 9. Il trattamento di *Eccellenza* si darà.

Ai Consiglieri di Stato.

Ai Segretari di Stato Ministri.

Ai Segretari di Stato quando sono in attuale servizio.

Ai quattro Capi di Corte.

Ai Cavalieri Gran Croce del Real ordine di S. Ferdinando e del Merito.

Ai Cavalieri del Real ordine di S. Gennaro.

Ai Capitani Generali.

Ai Tenenti Generali.

Ai Grandi di Spagna.

Agli Ambasciatori di Sua Maestà.

Al Corpo municipale delle Città di Napoli, di Palermo e di Messina.

Ai Ministri esteri presso di questa Real Corte, i quali abbiano il carattere di Ministri Plenipotenziari, o d'inviati straordinari (153).

Art. 10. Ai Cardinali si darà il trattamento di *Eminenza* (*), tanto ad essi quando non sono in impiego nel Regno, quanto a qualunque altro soggetto rivestito di dignità di qualunque Corte estera. Si scriverà in carta grande e per esteso, e non in colonna: su ciò, come anche nell'etichetta della sottoscrizione, si eseguirà l'uso, nè potrà tralasciarsi quella urbanità che dagli altri si costuma.

Art. 11. Agli Arcivescovi ed ai Vescovi si darà il trattamento *d'Illustrissimo e Reverendissimo Signore*, quando non siano decorati di altra distinzione per cui abbia ad usarsi il titolario di *Eccellenza Reverendissima* (**). Ad eccezione però di questo titolo, tanto ne' Reali Rescritti, quanto nelle lettere di ufficio, si osserverà la stessa norma come per gli altri.

Art. 12. A chiunque altro si scriva, si userà indistintamente la terza persona, e per tutti senza eccezione si userà la stessa carta.

Art. 13. Le autorità qualunque esse siano, ed i pubblici funzionari scriveranno i loro rapporti, e le loro rappresentanze ai Segretari di Stato Ministri, ai Segretari di Stato, ed a chiunque altro in colonna.

Nella colonna sinistra si noterà la carica della persona che scriva, e qualunque altra circostanza, o indicazione, che si crederà necessaria. Il trattamento di *Eccellenza* si darà a chi ha questo distintivo, per ogni altro si scriverà in terza persona. Non vi saranno complimenti, e si firmerà raso. Lo stesso s'intende, quando le autorità, ed i pubblici funzionari qualunque si scrivano tra loro.

La direzione si farà sempre al piede della colonna a sinistra, secondo l'acchiusa mostra.

Art. 14. Gli affari che dai Segretari di Stato Ministri o dai Segretari di Stato debbono proporsi a Sua Maestà, si scriveranno nella stessa carta dei Reali Rescritti, e delle lettere di officio, ed in colonna. Sulla testa della colonna a dritta si porrà l'indicazione *Sire*, e più sotto vi sarà l'espressione dello affare, il quale sarà espresso in prima persona, come se il Segretario di Stato Ministro o il Segretario di Stato parlasse. Nella colonna sinistra s'indicherà il Ministro, o Segretario di Stato, il dipartimento, e l'oggetto dell'affare. Al di sotto si noteranno le Reali risoluzioni.

Art. 15. Tutte le indicazioni che non sono esposte ad alterazione, si faranno in istampa — Quindi ne prevengo loro per restarne intesi.

Il Segretario di Stato Ministro presso il Luogotenente Generale — *Marchese Ferreri.*

(*) V. *hic* Dipl. XI.

(**) V. *hic* Not. 146.

Si stabilisce l'ordine de' ranghi e delle precedenze che si dee osservare nelle pubbliche ceremonie, e il posto che vi occupano gli Arcivescovi ed i Vescovi.

FERDINANDO I. RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Decreto dato in Napoli li 18 maggio 1819. Collez. delle LL. e DD. 1 Sem. pag. 331.

DIPLOMA CLXXII.

ABBIAMO risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

TITOLO I.

Del rango e delle precedenze in generale.

Art. 1. Nelle cerimonie pubbliche, che saran celebrate ne' luoghi di nostra residenza, o di residenza del nostro Luogotenente Generale, sarà seguita la sola etichetta della nostra Real Corte (*). In tutti gli altri luoghi gli onori e le precedenze delle autorità nelle pubbliche cerimonie verranno regolate a norma delle seguenti disposizioni.

Art. 2. Le autorità, che in seguito del nostro ordine, dovranno assistere alle cerimonie pubbliche sono.

I comandanti generali delle divisioni militari.
Le gran corti civili.
Gli arcivescovi.
Gl'intendenti.
I vescovi.
Le gran corti criminali.
I comandanti delle provincie o valli.
I tribunali civili.
I consigli d'intendenza.
I tribunali di commercio.
I direttori provinciali.
I sottintendenti.
I giudici istruttori.
I ricevitori generali.
I regi giudici di circondario.
I sindaci e i decurionati.
I comandanti delle piazze.

Art. 3. I comandanti di piazze, allorchè sono colonnelli, prenderanno rango prima dei sottintendenti; e prima dei regi giudici di circondario, allorchè sono tenenticolonnelli, o maggiori.

(*) V. hic Dipl. CLXXV.

Art. 4. Nelle pubbliche cerimonie i capi dei corpi militari, giudiziari ed amministrativi saranno distinti da' corpi istessi a' quali appartengono.

Art. 5. I ranghi ed onori accordati ad un corpo, non potranno per nessun caso appartenere individualmente ai membri che lo compongono.

Art. 6. Le autorità ch' esercitano interinamente le loro funzioni non godranno degli onori annessi alla carica, che nel caso in cui ne avranno avuto da noi una particolare autorizzazione.

Art. 7. Allorchè un corpo o uno degli impiegati designati nel 2° articolo inviterà altri corpi, o impiegati pubblici nel luogo destinato all'esercizio delle sue funzioni, perchè assistano ad una cerimonia, il corpo e l'impiegato che avrà fatto l'invito, vi conserverà il suo posto ordinario, e gl'impiegati invitati conserveranno fra di loro il rango assegnato nel presente decreto.

Art. 8. Nelle pubbliche cerimonie religiose o civili il primo posto sarà sempre occupato da quella tra le autorità indicate nell' art. 2° che vi si trova la prima designata, ed in sua mancanza da quella, che vien dopo, e così successivamente.

TITOLO II.

Degl' inviti alle cerimonie pubbliche.

Art. 9. I nostri ordini per la celebrazione delle cerimonie pubbliche saranno diretti agli arcivescovi ed ai vescovi per le cerimonie religiose, saranno diretti agl' intendenti per le ceremonie civili.

Art. 10. Nel caso, che nel luogo di residenza dell'impiegato, al quale verranno diretti i nostri ordini, vi sieno una o più persone collocate prima di lui nell'art. 2° porterà esso gli ordini presso dell'impiegato cui la precedenza è dovuta, per convenire del giorno e dell'ora della cerimonia.

Nel caso contrario convocherà per iscritto presso di se quelli tra gl'impiegati collocati dopo di lui nell'ordine della precedenza, il concorso dei quali sarà necessario per l'esecuzione dei nostri reali ordini.

TITOLO III.

Dell'ordine, che le persone in impiego terranno nelle cerimonie pubbliche.

Art. 11. Gl'impiegati, che saranno chiamati alle cerimonie pubbliche, si riuniranno in casa della persona, che dovrà occuparvi il primo posto.

Art. 12. Le persone indicate nell'art. secondo seguiranno nelle cerimonie l'ordine della precedenza secondochè è espresso in questo decreto, di modochè la persona, alla quale la precedenza è dovuta, abbia sempre alla sua dritta quella, che deve occupare il secondo posto, alla sinistra quella, che deve occupare il terzo, e così di seguito: queste tre persone formeranno la prima linea del corteggio.

Art. 13. Nelle processioni l'ordine della precedenza comincia dal posto più prossimo al Santissimo, o al capo del clero, sia che il corteggio preceda, sia che segua il Santissimo o il capo del clero.

TITOLO IV.

Autorità locali — Capi.

Art. 14. L'ordine col quale essi marceranno sarà il seguente.

1. I comandanti generali delle divisioni militari nel territorio del loro comando.
2. I presidenti delle gran corti civili.
3. Gli arcivescovi.
4. Gl'intendenti.
5. I vescovi.
6. I presidenti delle G. C. criminali.
7. I comandanti delle provincie, o valli.
8. I presidenti de' tribunali civili.
9. I presidenti de' tribunali di commercio.
10. I direttori provinciali.
11. I sottintendenti.
12. I ricevitori generali.
13. I regii giudici di circondario.
14. I sindici.
15. I comandanti delle piazze.

Art. 15. L'aiutante comandante e aiutante di campo accompagneranno i comandanti generali delle divisioni militari. I comandanti delle provincie o valli saranno accompagnati dall'aiutante di campo, se sono generali, e se non lo sono, da un uffiziale.

L'intendente sarà accompagnato dal segretario generale, e dal capo del primo ufficio dell'intendenza.

Due canonici accompagneranno gli Arcivescovi.

I vescovi saranno accompagnati da un solo canonico.

I presidenti delle G. C. civili, o criminali, e dei tribunali civili saranno accompagnati dai rispettivi cancellieri, e da un vicecancelliere, o sostituto al cancelliere.

I direttori provinciali finalmente saranno accompagnati dal primo tra gl' impiegati delle rispettive direzioni.

Art. 16. I segretari generali, o i capi di officio delle intendenze, gli aiutanti di campo, i cancellieri e vicecancellieri, o sostituti a' cancellieri, i canonici ed i primi tra gl'impiegati delle direzioni provinciali accompagneranno le persone, cui sono addetti, in modo che formino rango nel corteggio, ma seguano i loro rispettivi superiori, senzachè in mancanza dei medesimi sia ad essi lecito d'intervenire nelle pubbliche cerimonie, e prendervi posto.

TITOLO V.

Capi dei corpi giudiziari ec.

I corpi cammineranno nell'ordine seguente:

1. I membri delle gran corti civili.
2. I generali e gli uffiziali superiori senza truppa appartenenti alla divisione.

Gli uffiziali generali, e superiori dell' artiglieria e del genio appartenenti ad una divisione militare, debbono nelle cerimonie pubbliche andare collo stato maggiore della divisione, e prendere fra gli uffiziali che lo compongono il rango in ragione del loro grado e della loro antichità nel detto loro grado.

Gli uffiziali di questi corpi quando non saranno addetti che ad una sola provincia, marceranno collo stato maggiore di detta provincia, e prenderanno rango fra gli uffiziali, che lo compongono in ragione del loro grado, e della loro antichità in detto grado.

Gli uffiziali di detti corpi che semplicemente saranno addetti ad una piazza, e dovranno marciare collo stato maggiore di detta piazza, e prendere rango fra gli uffiziali, che lo compongono, in ragione del loro grado, e della loro antichità in detto grado.

3. I membri delle G. C. criminali.
4. I membri de' tribunali civili.

I giudici d'istruzione criminale nelle cerimonie pubbliche, che saranno celebrate ne' capoluoghi delle provincie, prenderanno il loro rango coi rispettivi tribunali civili.

5. I consigli d'intendenza.
6. I membri de' tribunali di commercio.
7. I corpi municipali decurionati.
8. Gli uffiziali dello stato maggiore della piazza.

Art. 18. I nostri procuratori generali e regi procuratori seguiranno in una linea separata i membri delle rispettive G. C. o tribunali. Eglino saranno accompagnati da' loro sostituti.

TITOLO VI.

Della maniera nella quale le persone in impiego prenderanno posto.

Art. 19. Vi sarà nel centro del luogo destinato alle cerimonie civili e religiose una sedia di appoggio destinata per quello tra i funzionari, che dee occuparvi il primo posto.

I comandanti generali delle divisioni militari,
I presidenti ed i procuratori generali delle G. C. civili (*).
Gli arcivescovi e gl'intendenti saranno situati a dritta.
I vescovi,
I presidenti ed i procuratori generali delle G. C. criminali,
I comandanti delle provincie o valli,
I presidenti regj dei tribunali civili saranno situati a sinistra del funzionario, che occuperà il primo posto. Il resto del corteggio sarà situato in dietro, salvo ciò che sarà detto nell'articolo 21.

Art. 20. I sostituti dei procuratori generali delle Gran Corti, ed i sostituti dei regj procuratori dei tribunali civili prenderanno posto tra i vicepresidenti delle rispettive Gran Corti o tribunali secondo l'ordine di nomina.

Art. 21 Le autorità che si recano per qualche pubblica ceremonia in chiesa prenderanno posto nella nave della medesima, e secondo l'ordine corrispondente lasciando sgombro il presbitero per l'esercizio della sagra funzione.

Art. 22. Le cerimonie cominceranno, quando l'impiegato che occuperà il primo posto avrà preso il suo posto; questi si ritirerà il primo.

Art. 23. Al corteggio riunito per le cerimonie sarà fornita una guardia di onore di truppa di linea, di fucilieri o di militi.

Art. 24. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori, che saran contrarie al presente decreto e che riguardano materie espressamente contemplate nel medesimo sono rivocate. Da ora innanzi il rango e la precedenza delle autorità sopra indicate nelle ceremonie pubbliche saranno esclusivamente regolate a norma di questo decreto (154).

Art. 25. Tutti i nostri Segretarj di Stato e Ministri, il Capitan generale comandante il capo l'armata, ed il Ministero di Stato provvisoriamente incaricato delle funzioni di Luogotenente generale ne' dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli 18 maggio 1819 — FERDINANDO.

(*) Ved. *hic* Dipl. CLXXIV.

Si prescrive che nelle cerimonie pubbliche debbe ai Vescovi conservarsi il posto prima dei Marescialli, Brigadieri, e Comandanti di Provincia.

IL CAV. ANTONIO FRANCO.

Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia.

Nel Real Nome a S. E. il Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso S. A. R. il Luogotenente generale. Napoli 8 ottobre 1834 giornale dell'Intendenza di Trapani, anno 1834, n. 216, pag. 473.

DIPLOMA CLXXIII.

UNITAMENTE al rapporto di V. E. de' 7 novembre 1833 1° carico n. 5273. Ripartimento dell'interno, sul dubbio nato da che nell'ordinanza militare del 26 gennajo 1831 parlandosi dell'ordine nelle pubbliche cerimonie delle provincie o valli minori, tacendosi del Vescovo pongonsi dopo gl' Intendenti i Comandanti di piazza quando siano Colonnelli, mentre per il decreto de' 18 maggio 1819 agl'Intendenti succede il Vescovo della diocesi, ho rassegnato a S. M. l'avviso della consulta generale del Regno nel particolare. E la M. S. nel cons. ord. di Stato de' 29 sett. scorso, sulla considerazione che quanto si omette nella citata ordinanza debba esser supplito da ciò che trovasi prescritto nel detto decreto del 1819, si è degnata determinare per norma generale di conservarsi a' Vescovi nelle pubbliche cerimonie il posto prima de' Marescialli, Brigadieri e Comandanti di Provincia. Nel Real Nome la comunico a V. E. per l'uso conveniente. Napoli ec.

Si risolve a favore degli Arcivescovi una quistione di precedenza nelle pubbliche cerimonie, ne' rincontri di mancanza, o di legittimo impedimento de' Presidenti delle gran Corti.

Il principe di Campofranco.

Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso S. A. R. il Conte di Siracusa Luogotenente generale in Sicilia, di Real Ordine al Procurator generale del Re presso la gran Corte civile in Messina. Palermo 24 dicembre 1834. Giornale dell'intendenza di Trapani anno 1836, n. 21, pag. 258.

DIPLOMA CLXXIV.

Con rapporto de' 24 dello scorso novembre n. 653, ha Ella enunciato che in occasione dell'ultima cerimonia pubblica per la gala dei 19 di tal mese, giorno onomastico di S. M. la Regina madre, l'Intendente di cotesta valle per l'assenza del Presidente di cotesta gran Corte perchè infermo pigliò nella marcia il posto in di lui rimpiazzo, e cedette a Lei in Chiesa il primo posto, e che finita la cerimonia ebbe Ella ceduto il passo, e fu il primo a ritirarsi ai termini dell'articolo 22 del Real decreto dei 18 maggio 1819; e quindi pigliando argomento da questi fatti ha mosso il dubbio, se ne' casi d'impedimento, o mancanza del Presidente, debba nella marcia essere lo stesso supplito dall'Arcivescovo, ed in difetto di costui dall'Intendente, e non già dal Procurator generale, e se le autorità debbano in tal caso riunirsi nella casa dell'Arcivescovo, o dell'Intendente, o pure in quella del Procurator generale; ed in sostegno dello stesso dubbio in di lei favore ha citato la disposizione dell'art. 19 del calendato Real decreto de' 18 maggio.

Avendo il tutto rassegnato a S. A. R. il Luogotenente generale, l'A. S. nel consiglio dei 12 andante si è degnata osservare, che ripugna al di Lei assunto l'artic. 18 del Real decreto dei 18 maggio 1818, e che inopportunamento lo ha Ella poggiato al seguente art. 19 il quale riguarda il solo ordine di precedenza in Chiesa. D'ordine dell'A. S. partecipo ciò a lei per sua intelligenza e regolamento. Palermo 24 dicembre 1834 (*).

(*) Comunicata in seguito circolarmente a tutti i Procurat. Gen. delle Valli con Minist. de' 17 marzo 1836. Giorn. dell'Intend. di Trapani pag. 259.

Si determina il posto che ne' gran Circoli che si terranno nel Real Palazzo di Palermo debbano occupare, il Cardinale Arcivescovo di Palermo, gli Arcivescovi, i Vescovi ed altri Prelati del Regno.

S. A. R. il conte di Siracusa

Luogotenente generale in Sicilia.

E di sua Real Ordine, il Principe di Campofranco. Palermo 29 dicembre 1834 e 7 genn. 1835. Gior. dell'Intend. di Palermo anno 1834, pag. 243 ed an. 1835. pag. 3.

DIPLOMA CLXXV.

Ricorrendo nel giorno 12 dello andante mese la solennità del dì natalizio di S. M. il Re N. S., S. A. R. il Luogotenente generale per celebrare una tale fausta circostanza ha ordinato, che vestendo il solito grande uniforme facendosi la consueta salva, ed illuminandosi la sera i luoghi dei pubblici stabilimenti ed i Teatri, vi sia la mattina di tal giorno alle ore undici e mezza ante meridiane gran Circolo straordinario nel real Palazzo, ove nella galleria degli Arieti v' interverranno la Camera e coloro che prendono posto colla stessa; nella stanza detta di D. Chisciotte in cui sarà situato il soglio, *gli Arcivescovi i Vescovi*, i Generali, il Comandante provvisorio delle guardie del corpo a piedi, ed i Cav. Gran Croce de' Reali Ordini di S. Giorgio della riunione e di Francesco I.; nella stanza tra il gran salone contigua a quella ove sono i ritratti de' Vicerè, si situeranno l'Intendente ed il Senato di questa Capitale, e finalmente tutte le autorità e funzionari soliti intervenirvi saranno ammesai in confuso e senza distinzione nel gran salone anzidetto come fu praticato l'anno passato.

Di Real Ordine quindi partecipo a V. E. tutto ciò per sua intelligenza e servirsi farne l'uso conveniente di sua parte.

Nota delle stanze del Reale Appartamento, coll'indicazione delle persone che possono rispettivamente occuparle secondo il proprio rango.

Nella Galleria degli Arieti.

I Capi della Real Corte.
Il Capitano della guardia degli Alabardieri.
I Gentiluomini di camera con esercizio.
I Maggiordomi di settimana.
Le Dame della Real Corte.
I Gentiluomini di camera di entrata.

I Consiglieri Ministri di Stato.

I Consiglieri di Stato.

I Ministri Segretari di Stato.

I Cav. gran Croce del Real Ordine di S. Ferdinando e del merito.

I Cav. del Real Ordine di S. Gennaro.

I Direttori della Real Segreteria e Ministero di Stato in attività.

Il Cardinale Arcivescovo di Palermo.

Il Giudice della Regia Monarchia.

Il Comandante generale delle armi.

I Forestieri presenti in Corte.

Gli Amministratori de' Reali Siti.

Il Capo subalterno onorario della Real Casa.

Il Cavallerizzo di Campo.

Nella seconda stanza degli Arazzi

Gli Arcivescovi ed i Vescovi.

I Generali.

Il Presidente e Procurator generale della Corte Suprema di Giustizia.

Il Presidente e Procurator generale della gran Corte de' Conti.

Il Soprintendente generale di pubblica salute.

Il Presidente della pubblica istruzione.

I tre Direttori generali.

Gl'Intendenti.

I Cavalieri gran Croce de' Reali Ordini di S. Giorgio della riunione, e di Francesco I.

Nella terza stanza.

I Presidenti e Procuratori generali delle gran Corti civili.

Gli Amministratori generali delle Regie Poste e del Regio Lotto.

I Colonnelli ed i capi de' corpi.

Gli Uffiziali dello stato maggiore.

Nella quarta stanza.

Gli Uffiziali della guardia Reale e quelli della real marina.

Il Comandante ed uffiziali delle guardie d'onore.

Il Senato di Palermo attenderà nella stanza detta del Mosaico, ed allorchè sarà avvisata dall'usciere maggiore si presenterà a S. A. R. e dopo aver tributati alla stessa i dovuti omaggi si ritirerà. Ciò farassi immediatamente, dopochè la lodata A. S. avrà ricevuto gli uguali omaggi dalla Real Camera.

Si accorda il privilegio ai Cardinali, Arcivescovi e Vescovi del Regno di essere intesi in una forma particolare da testimoni ne' giudizi penali.

FERDINANDO I RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Art. 553 e 554 delle leggi di Procedura ne' giudizi Penali, sanz. con legge data in Napoli il dì 26 marzo 1819.

DIPLOMA CLXXVI.

I Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi saranno esaminati nella istruzione dal giudice istruttore, o dal giudice commessario della gran Corte Criminale della Provincia o Valle ove risieggono. Il giudice istruttore, o il giudice commessario dovrà trasferirsi nella loro abitazione per prendere le dichiarazioni. Questa dichiarazione verrà letta ed esaminata in pubblica discussione (art. 553). Quando la gran Corte in casi gravissimi creda necessaria la deposizione orale de' testimoni indicati nell'articolo precedente, allora farà una deliberazione motivata che sarà sottoposta al Re dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. Ove il Re accordi l'autorizzazione dell'esame orale, questo avrà luogo in una sala chiusa innanzi ai soli giudici nel numero opportuno, presente il ministero Pubblico, e presenti le parti che vi hanno interesse (art. 554).

Si accorda lo stesso privilegio ove i Prelati del Regno debbano sentirsi come querelanti ne' giudizi penali.

FRANCESCO I RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Decreto dato in Napoli li 4 febbraro 1828. Collez. delle LL. e DD. an. 1828. 1 Sem. pag.

DIPLOMA CLXXVII.

Veduti gli articoli 549 e 553 delle leggi di procedura penale circa la testimonianza di persone costituite in dignità ed in carica nei giudizi penali.

Veduti i decreti de' 22 di agosto e de' 21 di ottobre 1827 che ampliano la classe delle persone alle quali è dato il dritto di prestar testimonianza in una forma particolare.

Sulla proposizione ec. Udito ec. Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le determinazioni delle leggi di procedura penale che regolano il modo particolare in cui debbono prestare testimonianze le per-

sone costituite in dignità ed in carica designate negli articoli e nei decreti enunciati, avranno luogo anche quando sieno esse da sentirsi come querelanti ne' giudizi penali.

2. Il Nostro ec.

Simile per giuramenti, interrogatori e testimonianze da prestarsi dai suddetti Prelati nei giudizi civili.

Lo stesso Re Francesco I.

Art. 1 e 2 del Real Decreto dato in Napoli li 20 agosto 1828. Giorn. officiale di Palermo an. 1829 n. 75.

DIPLOMA CLXXVIII.

Il giuramento, che fosse deferito ed ordinato nelle materie civili, sarà prestato nelle stesse forme d'eccezione stabilite nell'art. 215 delle leggi di procedura ne' giudizi civili pei casi di legittimo impedimento (*), da' Cardinali, dagli Arcivescovi e da' Vescovi.

Allorchè dovranno essere intesi personalmente in giudizio civile, sia come parte sia come testimoni, saranno intesi, secondo la diversità dei casi, ne' modi stabiliti negli artic. 553 e 554 delle leggi di procedura ne' giudizi penali (**); osservandosi per tutt' altro le forme prescritte leggi di procedura ne' giudizi civili.

Sugli onori militari da rendersi a' Cardinali, Arcivescovi e Vescovi.

Il Marchese Tommasi

Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici. Agli Ordinari dei Reali Domini. Napoli 29 giugno 1827. Atti dopo il Concordato. P. IV, pag. 169.

DIPLOMA CLXXIX.

Dopo la risoluzione presa da S. M. nel consiglio ordinario di Stato del dì 3 del prossimo passato maggio, e da me comunicata al Ministro Segretario di Stato della guerra e Marina, in data dei 9 del suddetto mese, con cui venne ordinato, che relativamante agli onori militari da rendersi al Cardinale Arcivescovo di Napoli si praticasse il solito, senza farsi innovazione veruna, mi ha il suddetto Ministro Segretario di Stato partecipato, che posteriormente la M. S. nel consiglio ordinario di Stato de' 29 dello stesso mese di maggio si è degnata risolvere, che agli Arcivescovi Cardinali si rendano gli onori di Tenenti generali, agli Arcivescovi quelli di Maresciallo, ed ai Vescovi quelli di Brigadiere; ben' inteso però nel perimetro delle proprie diocesi.

Lo partecipo a V. S. Illma o Rma per sua intelligenza e regolamento.

Si prescrive che i cadaveri degli Arcivescovi e Vescovi continuino a sepellirsi nelle loro rispettive Chiese.

Ferdinando I re del regno delle due Sicilie.

Decreto dato in Napoli li 22 maggio 1820. Collez. delle LL. e DD. an. 1820 Sem. 1, pag. 565.

DIPLOMA CLXXX.

Benchè colla legge del dì 11 di marzo 1817, riguardante lo stabilimento di un Camposanto in ciascun comune dei nostri reali domini al di quà del Faro (155) fu nostro unico scopo di provvedere a' mezzi onde sempre più preservare la pubblica salute, senza che da questa misura dovesse derivare alcuna alterazione a ciò che per effetto degli stabilimenti ecclesiastici era in osservanza, circa il darsi la sepoltura nella rispettiva Chiesa al cadavere del proprio vescovo; non di meno volendo prevenire qualsivoglia erronea intelligenza che forse potesse darsi alla citata nostra legge; sulla proposizione del nostro consigliere e Segretario di Stato degli affari ecclesiastici.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nella nostra legge del dì 11 di marzo 1817 intorno alla

(*) *Art. 215, LL. Proced. Civ.* In caso di un'impedimento legittimo, il giuramento potrà essere prestato davanti un giudice incaricato a riceverlo, e questi assistito dal cancelliere si trasferirà nell'abitazione della parte che dee prestarlo. Se la parte cui vien deferito il giuramento, trovasi in troppo distanza, il tribunale potrà ordinare che lo presti avanti il tribunale del luogo ove essa dimora; e non dimorando in un luogo dove vi sia il tribunale, innanzi al giudice di circondario. In tutti i casi il giuramento sarà prestato in presenza dell'altra parte chiamata nelle debite forme per mezzo di un'atto di patrocinatore a patrocinatore, ed in mancanza di patrocinatore costituito, per mezzo di un'atto di citazione intimato a persona o a domicilio, nel quale verrà significato il giorno della prestazione del giuramento.

(**) Ved. sopra Dipl. CLXXVI.

costruzione dei camposanti, non hanno in niento alterato il privilegio goduto costantemente dagli arcivescovi e vescovi in virtù degli stabilimenti ecclesiastici, di essere nella loro morte sepelliti nelle loro rispettive Chiese (156).

2. I nostri ec.

TITOLO XIV.

DE' VESCOVI TITOLARI O SIA *IN PARTIBUS*.

Si determina, che nelle bolle di collazione di un Vescovado in partibus *debba negarsi il regio* exequatur *alla riserva del canonicato, venuta a vacare per la promozione a siffatto Vescovado.*

LA GIUNTA DEI PRESIDENTI E CONSULTORE A S. E. IL VICERÈ DI SICILIA.

Palermo 23 luglio 1764, si conserva nel grande Archivio di Palermo vol. XVII pag. 155.

DIPLOMA CLXXXI.

CON BIGLIETTO dei 23 dello scorso giugno si sarvì V. E. incaricare questa Giunta, affinchè esaminasse coll'intervento dell'Avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, se le bolle del Vescovado *in partibus*, spedite dalla santa Sede in favore del canonico di Girgenti don Antonino Cavaleri, possano o nò esser di pregiudizio nella causa, che di real ordine va ad introdursi pella reintegrazione a quell'Arcidiaconato della prebenda del canonicato del riferito Canonico.

« Esaminato pertanto il punto suddetto, coll'aver avuto presente il Real Dispaccio di S. M. pella causa dell'anzidetta reintegrazione, ed inteso l'Arcidiacono S. Marco, è del sentimento la Giunta coll'intervento del suddetto Avvocato fiscale, che non siano le bolle, delle quali si tratta, d'alcun pregiudizio alla riferita causa, concedendosi alle medesime il regio *exequatur* per quanto riguarda la sola collazione del Vescovado, non mai però rispetto alla vacanza, e riserva del Canonicato, e senza pregiudizio non meno della suddetta causa pendente, che d'ogni altro regio diritto, ciocchè così piacendo a V. E. potrà comunicare al suddetto Avvocato fiscale per eseguirlo, mentre la Giunta senz'altro con profondo ossequio si rafferma. — Pal. 23 luglio 1764. — *Vincenzo Natali R. C. P. — Domenico Salamone R. C. — Giuseppe Asmundo Paternò P. — Stefano Airoldi — Domenico Pensabene M. R. Avv. F.*

Si nega il regio exequatur *alla parte della Bolla di collazione di un Vescovado* in partibus *concernente la forma del giuramento da prestarsi alla santa Sede contraria ai diritti della Sovranità e al diritto pubblico Ecclesiastico della Sicilia; come pure nelle altre parti della stessa Bolla con cui si mantiene il novello Vescovo nella possessione della dignità che prima si godea.*

IL CAV. GRAN CROCE FRANCESCO CUPANI.

Regio Procurator generale presso la Corte Suprema di Giustizia in Palermo, delegato per la impartizione del regio Exequatur. Palermo 8 agosto 1834. Mia collez. MSS. vol. III.

DIPLOMA CLXXXII.

VEDUTA la dimanda del sacerdote don Vincenzo Velardita.

Veduto il transunto dei 26 giugno 1834 della Bolla Pontificia spedita in Roma il giorno 23 del mese stesso, colla quale il Sac. don Vincenzo Velardita della città di Piazza, Arcidiacono di quella Cattedrale, Vicario Generale di quel Vescovo monsignor don Girolamo Maria Aprile e Benzo, e convisitatore di quella Diocesi, è nominato Vescovo della chiesa di Gortina in partibus infidelium, venuta a vacare per la morte di monsignor Saverio Figlenich, all'oggetto di esser di ajuto al sudetto Monsignor Aprile nelle incumbenze pontificali o pastorali, da esercitarsi nella Città e Diocesi di Piazza, ma sempre con la licenza, ed il consenso dello stesso Monsignor Aprile, colla quale Bolla si assolve il sudetto Sacerdote Velardita dall'obbligo del grado del Dottorato, gli si concede di poter essere consecrato Vescovo da qualunque Cattolico Prelato a sua scelta, assistito da altri due o tre Arcivescovi, o Vescovi Cattolici, purchè presti pria nelle mani di tal Prelato il solito giuramento di fedeltà al Santo Padre, ed alla Chiesa Romana, e faccia la professione della fede Cattolica secondo le forme solite acchiudersi in varie Bolle Pontificie; si dispensa dallo accedere alla detta Chiesa di Gortina, sino a tanto che quella Sede rimarrà in potere degl'infedeli; e finalmente gli si permette di poter ritenere le dignità di Arcidiacono della Cattedrale di Piazza, e di continuare a goderne le rendite, e le distribuzioni sino a che verrà anche il caso che si recasse alla Chiesa di Gortina, *statutis, et consuetudinibus caeterisque contrariis nequaquam obstantibus.*

Veduta la forma del giuramento di fedeltà al Santo Padre, ed alla chiesa Romana acchiusa nella Bolla anzidetta.

Veduto il R. Rescritto dei 7 maggio 1834, comunicato con la ministeriale dei 17 luglio ultimo, col quale Sua Maestà si degnò ordinare, che si fossero praticati i Sovrani uffici al S. Padre a favore del Sac. D. Vincenzo Velardita di Piazza, onde esser promosso ad un Vescovado in partibus infidelium in ajuto di Monsignor Aprile Vescovo di quella Diocesi.

Veduta la sentenza dei 9 giugno 1832 dell'Arcivescovo di Morreale col voto degli Assessori, il quale come Metropolitano della Chiesa di Piazza rivocò le lettere di istituzione nella Dignità di Arcidiacono di quella Cattedrale che a 21 dicembre 1831 erano state spedite a favore del Sac. D. Vincenzo Velardita da Monsignor Aprile e Benso, ed ordinò che quest'ultimo facesse la presentazione, ed istituzione dell'Arcidiacono in persona del Canonico primario della stessa Cattedrale, più antico in ordine di anzianità.

Veduta la sentenza del Tribunale della Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia degli 11 settembre 1832, colla quale fu confermata la precedente sentenza del Metropolitano Arcivescovo di Morreale.

Veduta la sentenza della Curia Ecclesiastica di prima appellazione delle cause delegate che a 23 settembre 1833 revocò la precedente sentenza del Tribunale della Regia Monarchia.

Veduta la sentenza della Curia Ecclesiastica di seconda appellazione, la quale rivocò la succennata sentenza della Curia di prima appellazione, e confermò le disposizioni contenute nelle altre due precedenti sentenze.

Veduta la ministeriale dei 24 febbraro 1834, con quale, in seguito della supplica del Sacerdote D. Antonino Lauricella Canonico della Cattedrale di Piazza, che col nome proprio, e come procuratore di quel Capitolo avea chiesto che si fosse interposto il perpetuo silenzio sopra il giudicato con tre sentenze uniformi emesse dai competenti Tribunali Ecclesiastici circa la provvista della Dignità di Arcidiacono della sudetta Cattedrale, fu disposto che si fosse fatto quanto regolarmente conveniva a norma delle leggi.

Citato ed inteso il Patrocinatore D. Francesco Paolo Sampolo che per commissione dell'indicato Canonico Lauricella, tanto col nome proprio, che come procuratore del Capitolo della Cattedrale di Piazza avea apposto impedimento in quest'ufficio, all'esecutoria di qualunque carta di Roma concernente quel Capitolo.

PROVVEDE

Che si esegua la Bolla anziddetta in quella parte soltanto, nella quale il detto di Velardita è eletto Vescovo di Gortina, con che non si senta impartita l'esecutoria per quanto riguarda l'espressioni contenute nella forma del giuramento da prestarsi dal Sac. Velardita, che siano contrarie ai diritti della Sovranità competenti al Re nostro Signore, e non siano conformi al Dritto Pubblico Ecclesiastico della Sicilia.

Nega l'esecutoria alla detta Bolla nelle altre parti, in cui lo stesso Velardita è denominato Arcidiacono della Chiesa Cattedrale di Piazza, ed è conservato nella possessione della Dignità di Arcidiacono per tutta la sua vita anche nel caso che potesse recarsi alla Chiesa di Gortino. Salve sempre le leggi e la Polizia del Regno, e le attribuzioni del Tribunale della Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia, e senza pregiudizio del terzo.

***Si** dichiara, che la elezione ad un Vescovado in partibus, non esenta il Vescovo Titolare dell'accesso in Roma, allorchè potrà essere nominato per un Vescovado in Sicilia.*

FERDINANDO II. RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Nel Real Nome il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, a S. E. il Luogotenente Generale dei Reali Domini oltre il Faro. Napoli 27 feb. 1836 mia Collez. MSS. Vol. III.

DIPLOMA CLXXXIII.

SUA MAESTA', nel Consiglio ordinario di Stato dei 25 andante in Portici, si è degnata ordinare che si passino i Sovrani Uffizi, al S. Padre per via del Ministero degli affari Esteri a favore del Sac. D. Pietro Gravina Luzzana Cantore della Cattedrale di Catania, ond'essere promosso ad un Vescovado in *Partibus* in ajuto di Monsignor Orlando Vescovo di quella Diocesi, assicurandosi nel tempo stesso Sua Santità che il detto Ecclesiastico assume l'obbligo che ancorchè consegua ora la Dignità di Vescovo Titolare, non potrà esentarsi dell'accesso in Roma, nel caso in cui forse in appresso potrà esser nominato alla Santità Sua per un Vescovado in Sicilia. (157)

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. in riscontro del suo rapporto dei 31 dicembre ultimo, perchè si serva farne l'uso conveniente: prevenendola che si sono già comunicati i Sovrani Ordini sull'assunto al Ministro degli affari esteri — Napoli 27 febbraro 1836

TITOLO XV.

Dei Prelati Minori

Capo I.

Del Cappellano Maggiore di Sicilia.

Sezione I.

Fondazione della Cappellania Maggiore in Sicilia. Titoli, insegne ed onori conferiti al Maggior Cappellano del Regno.

Il Conte Ruggiero elegge Roberto per suo Cappellano a fin di amministrargli i Sagramenti, ed assisterlo nei divini uffizi, allorchè si sarebbe recato in Troina. Al tempo stesso gli conferisce la Prepositura della Chiesa ivi esistente accordandogli la potestà di governarla e di amministrarne i beni, minacciando anatemi ai contravventori del suo decreto.

Ruggiero I. Conte di Sicilia.

A Roberto de Urbe, suo Cappellano e gran Cancelliere. Privileg. dato in dicembre 1081. Apud Steph. Dichiara de Cappella Regis Siciliae. Series Diplom. n. 2. pag. 1.

DIPLOMA CLXXXIV.

Quia ego praedictus comes Rogerius proposueram in animo meo, debellatis per Dei auxilium inimicis divini nominis, Ecclesias sanctas Dei ab ipsis infidelibus tyrannice in Sicilia dominantibus devastatas, ad pristinum reducere statum, ut divinum nomen magnificetur, et Christi fideles in illis divina officia explerent, et Deum efficacius exorare pro toto genere Christiano commodius possent; ob ipsam eamdem causam Ecclesiam in *Troynensi* Castro construere feci, illamque necessariis supellectilibus, et ornamentis ornavi, bonisque ad sustentationem ditavi, et presbyteros in ea statui, ut divina, sacratissimaque sacramenta Christi fidelibus, et *Mihi* ministrarent, divinamque doctrinam, et sacrosanctae Catholicae fidei dogmata cunctis communicarent, et ut ab eorum sermonibus Christianum genus incrementum reciperet. Hanc igitur Ecclesiam nostram tibi trado ad gubernandam una cum praesbyteris in ea statutis, ut Deum exores pro salute animae meae, et omnium Militum, qui mecum ad acquisitionem istius Insulae Siciliae venerunt, et eorum, etiam qui pro Christi fide tuenda contra perfidos Saracenos militando perierunt, ut misericors Deus remittat omnibus nobis, et illis commissa scelera, et ad gloriam perducat sempiternam. Tibi igitur sit cura, et Ecclesiam et Clerum praedictum regere, Christi fideles in divina lege instruere, et *Mihi cum in dictam Ecclesiam me conferam* (158) *pro adimplendis sacris praeceptis benigne assistere, et opportuna ministrare.* Insuper potestatem habeas super omnibus bonis ipsius nostrae Ecclesiae, praediis, juribus, censibus, villanis, et aliis ex meo dono habitis, vel ex largitate aliorum fidelium habituris, et ea tam in manutentione ipsius Ecclesiae, quam substentatione tua, et Cleri praedicti convertere possis nullo tibi contradicente, sive nostro conjuncto, sive extraneo, et quicumque praesumpserit hoc sigillum meum infringere, in indignationem nostram, et meorum successorum incurrat, et cum Juda Ischariota in aeternum pereat.

Il Re Ruggiero elegge per suo Cappellano Maggiore l'Abate del monastero di S. Giovanni degli Eremiti in Palermo. Gli accorda il privilegio e con esso a tutti gli abati successori in detto monastero, ed esclusivamente, di poter celebrare le più solenni funzioni nella Regia Cappella dentro il real Palazzo di Palermo, talmentechè senza il di lui consenso non potesse alcun'altro Prelato esercitarvi sacre funzioni. Gli accorda inoltre gli onorifici titoli di suo padre spirituale, consigliere, familiare e suo speciale confessore, ed in fine di poter far uso delle insegne pontificali, cioè: mitra, guanti, sandali, tunica, dalmatica, verga pastorale e l'uso quotidiano dell'anello.

Ruggiero I re di Sicilia.

A Giovanni del Nusco abate del monastero di S. Giovanni degli Eremiti di Palermo. Palermo luglio indiz. XI ann. 1148. Apud Pirrum Sicilia sacra in Not S. Joann. de Eremit. Pan. § XIV, cum § II, tom. 2, pag. 1110 e 1111.

DIPLOMA CLXXXV.

Immo potius volentes Abbatem ipsius Monasterii inter caeteros Praelatos Regni nostri

debere aequali speciali privilegio dignitatis gaudere; eundem, et omnes sibi succedentes canonico in officio Abbatiae, consiliarios, et familiares nostros eligimus: statuentes ut idem Abbas semper in omnibus festivitatibus solemnibus *tanquam praecipuus Capellanus noster*, quem nobis Patrem ordinavimus; et specialissimum confessorem ad celebrandum divina in Capella supradicti nostri Palatii Panormi, Praelatis Regni nostri caeteris praeponatur; ut qui nobis in nostro Palatio majori vicinitate laetetur, ampliori gaudere debeat praerogativa honoris, nec alius Praelatus praeter sui conniventiam, et consensum, vel eo invito, in praedictis festivitatibus in Capella praedicta celebrare praesumat.

Ut liceat Abbati ejusdem Monasterii, qui ibi canonice fuerit institutus, et successoribus ejus, uti Mitra, Chirothecis, Sandaliis, Tunica, et Dalmatica, Virga Pastorali, et quotidiano usu Annuli, et alia caetera quae in Apostolicae sedis privilegio continetur, concedimus, et sibi modis omnibus confirmamus, sancientes, quod nullus haeredum, posterorum, aut Regum succedentium nobis, nullus Archiepiscopus, vel alia ecclesiastica, saecularisve persona inde aliquid infrigere aut evacuare praesumant; sed suffulta juribus, ac nostra sanctione roborata, firma sibi semper et immaculata perseverent (159).

La Santa Sede attribuisce la facoltà al Cappellano Maggiore di Sicilia di amministrare i Sacramenti al Re, alla Real famiglia, suoi ordinari commensali e chierici.

PAPA GREGORIO XI.

A Ubertino da Corleone dell'Ordine dei Frati Minori, Cappellano Maggiore di Sicilia. Diplom. Apud Wadingum in Annalibus fratrum Minorum, et apud Dichiara series Diplomat. N. 69 pag. 51.

DIPLOMA CLXXXVI.

DEVOTIONIS tuae sinceritas promeruit, ut votis tuis, illis praesertim, quae ad tuae, aliorumque Christi fidelium animarum salutem cedere valeant, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus.

Tuis itaque supplicationibus inclinati, ut dilecto filio Magnifico Viro Friderico de Aragonia Insulam Siciliae regenti, cujus tu, ut asseris *Magister Capellanus* es, omnibus de genere suo, et familiaribus continuis commensalibus, et Clericis dictae Capellae dicti Friderici in ea continue servientibus, quaelibet Ecclesiae Sacramenta libere ministrare valeas, Rectoris Parochialis Ecclesiae, infra cujus parochiam dicta Capella existit, vel cujuscumque alterius licentia ad hoc minime requisita, devotioni tuae tenore praesentium, auctoritate apostolica de speciali gratia indulgemus.

Il Cappellano Maggiore di Sicilia siede ne' Comizî Generali del Regno appresso gli Arcivescovi e Vescovi.

PARLAMENTO DI SICILIA.

Mongitore Parlam. de anno 1556 Tom. 2 pag. 250, et apud Dichiara Series Diplom. N. 148 pag. 107.

DIPLOMA CLXXXVII.

De Brachio Ecclesiastico

REVERENDUS Archiepiscopus Panormitanus, et pro eo Rev. Episcopus Mazariensis; Reverendus Archiepiscopus Messanensis, et pro eo Rev. Bartholomeus Centelles.

Rev. etc.

Reverendus *Regius Capellanus Regni*, et pro eo Ven. Paulus Tinaglia.

Reverendus Commendator Sac. Domus Mansionis Panormi, et pro eo Spectabilis Alphonsus Ruiz etc. etc.

Il Cappellano Maggiore è l'Ordinario maestro di cerimonie del Re e della Real famiglia. Si dichiara intanto che mancando il Cappellano Maggiore debba farne le veci il Ciantro della Real Cappella Palatina di Palermo, o il più anziano del Capitolo di essa.

FERDINANDO III. RE DI SICILIA.

Nel Real Nome Orazio Antonio Cappelli Direttore della R. Segreteria di Stato in Pal. al Capitolo della R. Cappella Palatina. Palazzo 13 marzo 1807. Apud Dichiara Series Diplom. N. 260 pag. 206.

DIPLOMA CLXXXVIII.

SI È FATTA presente al Re una rappresentanza del Regio Cappellano Maggiore del dì 7 del corrente mese, sulla pretensione del Canonico D. Antonino Palermo, maestro di Cerimonie di questa Real Cappella Palatina, di esser sostituito al Cappellano Maggiore, ogni qual volta manchi per servire da maestro di Cerimonie di S. M. e la Real famiglia; e la M. S. ha

trovato regolare, che mancando il Cappellano Maggiore supplisca nelle incumbenze delle quali si tratta il Ciantro di detta Real Cappella, o il più anziano del Capitolo di essa. Quindi nel Real Nome la Real Segreteria di Stato, Ecclesiastico ed Annona lo partecipa a cotesto Capitolo per intelligenza e regolamento.

Si abolisce l' Officio di Maestro di Cerimonie del Viceré, e si comanda che ferma restando la precedente Sovrana risoluzione, le funzioni di Ceremoniere si adempiano dal Canonico più antico della real Cappella.

FRANCESCO DUCA DI CALABRIA VICARIO GENERALE IN SICILIA.

Di suo real Ordine il Duca di Gualtieri, al Cappellano Maggiore del Regno. Palazzo 27 ottobre 1815. Dichiara series Diplom. n. 258 pag. 216.

DIPLOMA CLXXXIX.

SUA ALTEZZA REALE il Principe Vicario generale, col parere del suo privato Consiglio ha determinato, che ferma restando la Sovrana risoluzione de' 13 marzo 1807, l' impiego di Maestro di Cerimonie, vacato per la morte del Canonico Decano D. Francesco Antonio Susinno, si eserciti dal Canonico più antico della real Cappella Palatina nelle occorrenze, nelle quali può adempiere le sue funzioni, ed in di lui mancanza per qualsivoglia causa, dall' immediato, e così successivamente da tutti gli altri Canonici, e che le onze 96 addette al cennato impiego si ripartiscano in rate eguali tra tutti i Canonici; con dovere però il Canonico più antico godere due rate. Il che d'Ordine di S. A. R. partecipo a V. E. per sua intelligenza e per disporne l'esecuzione. Palazzo ec. (160)

SEZIONE II.

Dell'Officio, autorità e giuridizione nel suo stato originario ed antico del Cappellano Maggiore del Reame di Sicilia.

Si dichiara, che le regie Chiese, e i Cappellani dei regii Castelli essere soggetti alla giurisdizione del Cappellano Maggiore del Regno.

COSTANZA IMPERATRICE REGINA DI SICILIA.

Privileg. Dato in Messina nell'anno 1215. Indiz. 1. Apud Dichiara de Capella Regia. Series Diplom. N. 20 pagina 15.

DIPLOMA CXC.

LICET ex commissi nobis cura regiminis, Ecclesias universas, et Ecclesiasticas personas Regni nostri Siciliae, in sui juribus protegere teneamur, propensius tamen nostra propria servare debemus. Hinc est cum Presbyter Petrus de Moraldo, Capellanus Ecclesiae nostri D. Mariae, intus Castrum Civitatis Messanae extructae, nobis repraesentavit, quod Ven. Messanensis Archiepiscopus, ejusque Vicarius Generalis, *non advertens ipsum Presbyterum ratione dictae Ecclesiae, sub cura, et gubernatione Ven. Magistri Capellani existere, sicut caeteri Capellani aliorum castrorum Regni Siciliae*, ipsum Presbyterum in sua Curia convenire praesumit, in non modicam nostri Regalis juris laesionem, et detrimentum. Quare nolentes, ut dignitatibus, et praeeminentiis nostris regalibus ullum inferatur praejudicium, vel laesio, dicto Ven. Patri Archiepiscopo, ejusque Vicario Generali, caeterisque ejus Officialibus, hortamur, et praecipimus, quatenus praedicto Presbytero Petro ulteriorem molestiam ullatenus inferri se abstineant, *et praeeminentias nostras intactas servent* si gratiam nostram caram habeant. Datum in civitate Messanae anno Domini Incarnationis 1213, I. Indit.

Si dichiara di appartenere al Cappellano Maggiore la giurisdizione sul monastero di Basicò in Messina, e si comanda, che l'Arcivescovo di Messina non vi si dovesse intromettere.

ELISABETTA REGINA DI SICILIA

A Raimondo Arcivescovo di Messina. Catania 26 aprile XIII Indiz. 1345. Apud Dichiara Capella Regia. Series Diplomatum N. 43 pag. 34.

DIPLOMA CXCI.

CUM AD AUDIENTIAM nostram pervenerit, quod vos Monasterium Monialium, quae fuerant de Basicò, constructum nuper in nobili civitate Messanae per Majestatem nostram, quod ad Capellam Regiam spectare dignoscitur, nitimini vestrae jurisdictioni submittere, de hoc non modicum admirati, vos expresse requirimus, ut de dicto Monasterio, et ejus monialibus ibi per nostram Excellentiam constitutis vos nequaquam intromittere debeatis. Datum Cataniae 26 aprilis decimae tertiae Inditionis.

Si dichiara di essere fondata sopra privilegi Apostolici, concessi ai Sovrani di Sicilia la giurisdizione che esercita il Cappellano Maggiore del Regno sulle cappelle e cappellani Regi. Onde si vieta all' Arcivescovo di Messina l'uso di sua giurisdizione non solo sul Monastero di Basicò, ma eziandio sulla Cappella del Regio Castello a mare.

LUDOVICO RE DI SICILIA.

A Raimondo Arcivescovo di Messina. Catania 26 aprile, XIII Indiz. 1345. Apud Dichiara Capella Regis. Series Diplomat. N. 42 pag. 34.

DIPLOMA CXCII.

CUM AD AUDIENTIAM nostram pervenerit, quod vos Monasterium monialium, quae fuerant de Basicò, constructum super in nobili civitate Messanae per Serenissimam Dominam Elisabeth Illustrem Reginam Siciliae, Reverendam et Reverendissimam Dominam Genitricem nostram, nec non Ecclesiam S. Mariae de Castro ad Mare, quam gloriosissimi Illustres Reges Siciliae spectare rationabiliter dignoscuntur, nitimini vestrae jurisdictioni submittere, de hoc non modicum admirati, cum *ex privilegio nobis, et praedecessoribus nostris Principibus Divae memoriae per Apostolicam Sedem concessis*, eorum jurisdictio ad Magistrum Capellanum Capellae nostrae, et non ad Dioecesanum spectet, de jure vos requirimus, ut de praedicto Monasterio, et Ecclesia, nec non de monialibus, et earum servitoribus ibi per nostram celsitudinem constitutis, vos nequaquam intromittere debeatis, quia jura nostra per vos, vel per alium usurpari seu minui nullatenus pateremur. Datum Cathaniae ann. Dominicae Incarnationis millesimo trencentesimo quadragesimo quinto 26 aprilis, decimae tertiae Inditionis.

Si dichiara di esser proprio de' Re e Principi il conferire od uomini benemeriti e virtuosi le dignità, onori e beneficii del loro Regno. Per questa considerazione Sua Maestà elegge per suo Cappellano Maggiore fra Luca degli Ordini degli Eremiti di S. Agostino con tutti i dritti e giurisdizioni a tal carica appartenenti, e specialmente sui Reali Palaggi e Castelli, Cappelle, Chiese, canonicati e beneficii di Regia collazione.

LO STESSO RE LUDOVICO.

A fra Luca dell' Ordine degli Eremiti di S. Agostino Catania 21 giugno, VII Indiz. 1354. Apud cit. Dichiara N. 46 pag. 36.

DIPLOMA CXCIII.

REGUM, et Principum discreta proviso exigit, ut in dignitatibus, honoribus, et beneficiis Regni sui benemeritos, et virtuosos praeficiat illos viros, per quos uno eodemque actu laudabili luce clara patefiat eisdem dignitatibus, et beneficiis provisum maturius ut expedit extitisse, ac virtuosos locum retributionis sibi ex collatis obsequiis vindicasse. Hac itaque consideratione commoti, praesentis patentis scripti serie notum fieri volumus universis tam praesentibus, quam futuris, quod mores graves, vitamque approbatam, scientiam et virtutes, ac devotionem Venerabilis fratris Lucae Ordinis fratrum Heremitarum S. Augustini in sacra pagina Professoris, Consiliarii, familiaris, et devoti nostri, quibus singulariter insignitur, nec non grata satis et accepta servitia per eum a longis jam retro temporibus Serenissimis Principibus Dominis progenitoribus nostris Regibus divae memoriae, atque nobis fideliter, et devote collata aequo animo attendentes, atque hujusmodi virtuosos et benemeritos honoribus, et dignitatibus praeficere nostra intentio perscrutetur, eidem fratri Lucae officium Magistri Capellanatus tam magnae nostrae Capellae, nostrorumque Regalium, quam aliarum Capellarum, Palatiorum, Castrorum, Canonicatuum, Terrarum, Beneficiorum, Tertiariarum (161), *et Ecclesiarum Regni nostri ad collationem nostram, dictorumque nostrorum Regalium spectantium*, et quae spectare poterunt successive vacans ad praesens per obitum Rev. in Christo Patris fratris Petri Pactensis, et Liparensis Episcopi vita sua comite nostri Magistri Capellani, Consiliarii, familiaris, et devoti nostri *ad collationem nostram pleno jure* cum honoribus, dignitatibus, gratiis, collationibus jurisditionibus, solidis, et aliis quibusqumque juribus, quibus dictum Magistri Capellanatus officium praedecessores ipsius Magistri Lucae exercuerunt, ac officium ipsum consuevit, et debuit exerceri ex nunc in anthea in tota vita sua duximus conferendum; Universis, et singulis Officialibus Regni nostri; quod ad requisitionem ipsius Magistri Lucae in omnibus, et singulis ad exercitium dicti Magistri Capellanatus officii spectantibus assistant ope, favore, consilio et auxilio opportuno, ac Canonicis, Capellanis, Beneficialibus, Tertiariis, et Clericis tam dictae Magnae Capellae nostrae, nostrorumque Regalium, quam praedictarum aliarum Capellarum ad nostram, et eorumdem nostrorum Regalium collationem spectantium, aliisque personis praedicto Magistri Capellanatus officio subjacentibus, quod ei tamquam nostro, dictorumque Regalium Magistro Capellano in omnibus, et singulis ad ipsum Officium spectantibus pareant, et intendant tenore prae-

sentium injungentes. In cujus rei testimonium, pertitudinem, et cautelam praesens scriptum catens sibi exinde fieri, et Majestatis nostrae sigillo pendenti jussimus communiri. Datum Cathaniae per Nob. Bonifacium Friderici de Aragonia R. S. Cancellarium, consanguineum, familiarem, et fidel. nostrum anno 1351, 21 Junii septimae Indit.

Si comanda agli ecclesiastici e secolari di Colascibetta di prestare obbedienza a fra Simone da Lentini, Cappellano Maggiore, stantechè tutto il Clero e popolo di quella terra è stato sempre sotto il governo, e la spirituale cura di esso.

FEDERICO III. RE DI SICILIA.

Al Clero e popolo della Terra di Calascibetta. Cefalù 18 aprile, XI Indiz. ann. 1358. Apud Cupane sulla Cappellan. Mag. di Sicilia: Document. di Num. V, pag. 7, et Apud Dichiara de Capella Regis. Series Diplom. N. 49 pag. 38.

DIPLOMA CXCIV.

QUIA totus Clerus et popolus ejusdem Terrae (Calaxibettae) sub gubernatione, et spirituali Cura Magistri Capellani nostri omnibus retrohactis temporibus fuerunt, et sunt soliti permanere; vobis mandamus expresse, ut fratri Simone de Leontino Ordinis minorum, quem in Magistrum Capellanum Sacrae nostrae Capellae statuimus, et ordinavimus ad nostram collacionem tota Universitas dictae Terrae spiritualiter pertinet atque spectat tamquam Magistro Capellano ut supra in omnibus et singulis, ad hujusmodi Magistri Capellanatus officium spectantibus devote pareatis, et efcaciter intendatis sub illis videlicet modo et forma quibus caeteris Magistris Capellanis praedecessoribus sui in eodem officio parere, et obedire fuistis hactenus consueti, cujuscumque alterius opposicionibus in contrarium forte factis minime obstituris Dat. ec.

Si dichiara di appartenere di pieno diritto al Cappellano Maggiore le cause beneficiarie dei cappellani Regi. E perciò si commette al Vicegerente del Cappellano Maggiore la causa contro il Regio Beneficiale curato della terra di Caloscibetta, il quale si faceva lecito contro i sacri Canoni di ritenere altro beneficio egualmente curato e residenziale nella terra di Paternò.

Lo stesso RE FEDERICO

A Simone Vice gerente del Cappellano Maggiore di Sicilia. Castrogiovanni 27 lug. XI. Indiz. 1358. Apud Dichiara ibid. N. 51 pag. 39.

DIPLOMA CXCV.

CLERUS TOTUS Terrae Calaxibettae devotorum nostrorum praesens nuper coram Majestate nostra culmini nostro humiliter supplicavit, ut cum presbyter Thomasius de Caropipi de Paternioni Beneficialis Ecclesiae S. Petri (Calaxibettae) ejusdem Terrae Capellanus, familiaris, et devotus noster ex collatione Serenissimi Principis Domini Ludovici ejusdem Regni Regis Illustris fratris nostri charissimi recordationis felicis, hujusmodi beneficium dictae Ecclesiae ad dignitatem Regiam pleno jure pertinens sit adeptus, percipiendo ipsius beneficii fructus, redditus, et proventus, et in dicta Ecclesia animarum cura ibi opportuna dignoscitur, morari et servire pro ut tenetur, et debet recusaverit, et recusat, habeatque aliud Beneficium curatum in Terra Paternionis, in qua continue facit residentiam personalem, sicque ex dicto beneficio S. Petri merito sit privandus, cum beneficialis aliquis duo Beneficia curata tenere non possit secundum Canonum legitimas sanctiones, providere super hoc nostra serenitas dignaretur. Qua supplicatione admissa, *quia collatio dicti Beneficii ad nostram dignitatem Regiam, atque cognitio causarum, et jurium dictae Ecclesias ad praedictum officium Magistri Capellanatus pertinet pleno jure*, Vobis, tanquam gerenti vicem ut supra dicti Magistri Capellani cognitionem, et decisionem causae hujusmodi duximus committendam, devotioni vestrae mandamus, ut partibus, quae tanguntur in vestri praesentia accersitis, et auditis juribus utriusque, causam ipsam pro ut vobis de jure videbitur terminetis, quod inde decreveritis, Serenitati nostrae vestris literis rescripturi. Datum ec.

Si vieta all'Arcivescovo di Palermo di esercitare giuridizione alcuna sui Canonici della Cappella Palatina di Palermo, e si ordina che qualunque fossero le istanze contro essi prodotte, dovesse l'Arcivescovo e suoi Vicari rimetterle al Cappellano Maggiore qual di loro Ordinario, ed in mancanza al suo luogotenente in Palermo; e in caso di renitenza si possa adibire il braccio regio secolare.

MARTINO I. RE DI SICILIA.

All'Arcivescovo di Palermo, Vicari, e ad ogni altra persona Ecclesiastica del Regno. Catania 2 lug, XIV. Indiz. 1406. Apud. Dichiara Capella Regis. Series Diplom. N. 90 pag. 66.

DIPLOMA CXCVI.

DUDUM prout nostrae Curiae constitit ex tenore

quarumdam literarum nostrarum dat. Catanae sub anno Domini 1400 mensis Decembris 18 ejusdem, 8 Ind. honestum Dominum Michaelem de Caucellario, unum ex Canonicis nostri Sacri Palatii Fel. Urbis Panormi, ut duodenus numerus consuetus Canonicarum Capellae ejusdem Palatii adimpleretur, ob mortem Francisci Calabruci duximus ordinandum, cum singulis honoribus, praerogativis et juribus hactenus consuetis, prout in dictis literis haec, et alia pleuius continentur, cujus Canonicatus poscente natura, laudabilis, et antiqua consuetudo hucusque inviolabiliter observata est, ut quilibet videlicet duodecim dictorum Canonicorum *non nisi coram nostro Magistro Capellano, quantumque in eadam Urbe non extat, conveniri debeat pro quibuscumque causis, et non coram alio quocumque Praelato, nisi suo Ordinario*, quod observari ex antiquo privilegio nostrorum Illustrium Praedecessorum Regum recor. fel. ejusdem Capellae Canouicis dudum consuevit. Insectantes vos Reverendum electum Pauormitanum, et alios quoscumque Praelatos requirimus, et hortamur quatenus eundem Dominum Michaelem unum ex duodecim Canonicis dictae Capellae nostrae, pro quibusvis causis, et domandis contra eum motis, et de caetero movendis, ad petitionem alicujus coram vobis convenire nullatenus praesumatis, sed eum ad dictum nostrum Magistrum Capellanum, vel ejus Locumtenentem, quem propterea in dicta nostra Urbe Panormi ordinari volumus, et jubemus, protinus remittatis, et si quid, quod non credimus, contrarium feceritis, aliis nostris literis inscribemus Capitaneo, et aliis Officialibus ejusdem Urbis, quod ad ipsius Domini Michaelis instantiam, et favorem nostri saecularis brachii consilium, et auxilia sibi tribuant opportuna, qui ab omni vestra jurisdictione stabiliter excludant, ut tandem praeeminentiis, privilegiis, exemptionibus, observantiis dicti sui Canonicatus gaudere possit, sine molestia et obstaculo quocumque. Dat. Catanae sub anno Domini 1406 die 2 Julii 14 Ind. sub nostro sigillo secreto. — Rex Martinus.

Si comanda agli Arcivescovi, Vescovi, Prelati ed Ecclesiastici tutti del Regno di rispettare i diritti e la giurisdizione del Cappellano Maggiore, nei luoghi e terre ad esso lui soggette, e precisamente nella terra di S. Lucia di Melazzo, e che i magistrati, giudici, ed uffiziali del Regno medesimo non dovessero permettere che molestia alcuna gli sia recata, ed ove sia d'uopo dovessero apprestargli il loro braccio forte.

L'Infante Pietro Vicerè in Sicilia.

Nel Real nome ai Prelati ed ufficiali tutti del Regno. Trapani 31 gennaro, III Indiz. 1425 Apud Cupane loco cit. pag. 16, et Apud Dichiara N. 98 p. 72, e 73.

DIPLOMA CXCVII.

Cum Venerabilis Pater in Christo frater Joannes Abbas Monasterii S. Mariae de Altofonte, alias cognominati de Parco, fuerit, et sit Magister Capellanus Sacrae Regiae Capellae Serenissimi Domini nostri Regis praedicti in hoc Regno Siciliae, ipsumque Magistri Capellanatus officium cum administratione jurisdictionis ipsi officio spectantis, et pertinentis vigore commissionum Regiarum membraque, et jura, ac praeeminentias ipsi Magistri Capellanatus officio spectantia, et pertinentia *per Regnum ubilibet posita, signanter in Terra S. Luciae de Plano Melatii* cum exactione, consequutione, et perceptione jurium ipsorum, percipiat, habeat, et consequatur, seu ejus Vicarii per eum constituti regant, administrent, percipiant, et firme intentionis propositum dicti Domini Regis, ac nostri fuerit, et sit ipsum Venerabilem Magistrum Capellanum, ejusque Vicarios et substitutos, ac procuratores circa regimen, et gubernationem dicti sui Magistri Capellanatus officii cum perceptione jurium, praerogativarum, commoditatum, et praeeminentiarum suarum manuteneri, revereri, venerari, et obediri, et defendi, vos Reverendos Archiepiscopos, Praelatos et Abbates, ac personas alias quasvis Ecclesiasticas hortamur, vobisque Nobilibus Viceregi, Magistro Justitiario, Admirato, Comitibus, Baronibus dicti Regni, Straticoto, et Judicibus, ac juratis Nobilis Civitatis Messanae, nec non Capitaneo, Judicibus, et juratis, ac officialibus et personis aliis Terrae S. Luciae, et unicuique vestrum, ad quem et quos pertinere dignoscatur, ut supra, dicimus, et expresse de certa scientia mandamus, quatenus habentes, tenentes, et tractantes ipsum Venerabilem Abbatem, velut Magistrum Capellanum Regium, ut supra sibi, vel ejus Vicariis, procuratoribus, seu ministris circa possessionem suae jurisdictionis novitatem aliquam sive noxam faciatis, nec fieri modo aliquo permittatis, nec ipsum molestetis, seu perturbetis, quin immo, eum, et suos praedictos manuteneatis, protegatis favo-

rabiliter, et defendatis, praestante nihilominus, si, et quoties opus fuerit, et ab eo, seu eis fueritis requisiti, auxilium, consilium, et favorem opportuna, hocque non mutetis, nec differatis ratione aliqua, sive causa, sub poena... ac mercedis obtentu, quoniam sic in favorem administrationis, et regiminis, ac gubernationis jurisdictionis ipsus Magistri Capellanatus officii pertinentis consulto, matura deliberatione praehabita providimus, et volumus fore exequendum. Dat. Drepani die ultimo Jannarii III Indit. 1425 — Infans Petrus.

Si ordina che l'Arcivescovo di Messina non dovesse esercitare alcuna giuriedizione sopra i benefici e persone ecclesiastiche della Terra di S. Lucia, e di S. Filippo della Piana di Milazza, sotto la pena di ducati mille, essendo immediatamente eaggette al Cappellano Maggiore del Regno, il quale ha la poteetà di spedire dimissorie, e provvedersi del Sacro Crisma dal Vescovo più vicino.

Alfonso Re di Sicilia.

All'Arcivescovo di Messina, e di lui Vicario. Pozzuolo 19 marzo 15 Indiz. 1452. Apud Di Chiara Capella Regis Ser. Diplom. n. 106 pag. 77.

DIPLOMA CXCVIII.

Extitit noviter Majestati nostrae expositum, pro parte Venerabilis, et dilecti Magistri Capellani in ipso Regno Domini Pucii de Politio, Canonici Messanensis, et Beneficialium Ecclesiarum S. Luciae, et S. Philippi de Plano Melatii, licet Beneficia dictarum Ecclesiarum fuerint, et sint nostri juris Patronatus, et nunquam consueverunt exsolvere quidquam pro collectis et domandis in ipso Regno, super Ecclesiis, Ecclesiasticisque personis impositis, neque ad aliud exolvendum minime adstricti fuerint, et molestati, nec minus semper fuerint, et sint *exempti a foro, et Jurisdictione vestri dicti Archiepiscopi, et submisei dicto Magistro Capellano;* Vos autem nitimini eos compellere ad solvendum dictas collectas, et submittitis dictae jurisdictioni vestrae, et quod pejus est denegatis Ecclesiae praedictae S. Luciae dare sacrum Chrisma, et alios sacros Ordines, pro ut praedecessores hactenus consueverunt, de quo si sic est, non parum admiramur. Quapropter fuit pro parte dicti Magistri Capellani humiliter supplicatum, ut dignaremur super praedictis debite providere, attento quod nostra interest, Ecclesias nostri praesertim Juris Patronatus, ab illicitis petitionibus praeservare. Nos dictis supplicationibus inclinati, Vos attente requirimus, et hortamur, sub poena Ducatorum mille, quatenus dictos Capellanos, seu Beneficiales dictarum Ecclesiarum, praeter solitum, et consuetum morem ad exactionem dictarum collectarum minime molestetis, *neque jurisdictioni vestrae illos submittatis, imo eoe Jurisdictioni dicti Magistri Capellani remittatis,* si et quatenus acciderit, et alias sacrum Chrisma, aliosque sacros Ordines suis temporibus tribuatis, pro ut, et quemadmodum praedecessores vestri consueverunt, nullam in praemissis praedictis beneficialibus molestiam, injuriam, et novitatem inferendo, seu inferri permittendo, quantum gratiam nostram caram habetis, et poenam praedictam cupitis non subire. Datum Puteoli die 19 martii 15 Indit. 1452. —Rex Alphonsus.

Si dichiara che il Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia, per antichieeimo e non mai interrotto passeseo ha esercitato giudizione Vescovile nella Chiesa e Terra di Santa Lucia di Melazzo.

Giovanni Re di Sicilia

Nel real Nome il Conte di Cordova Vicerè in Sicilia. Palermo 1 gennaro, XII. Indiz. 1479 Apud Di Chiara de Capella Regis, Series Diplom. n. 112 pag. 82.

DIPLOMA CXCIX.

Nuper ex parte Ven. Oratoris, et Consiliarii Regii Angeli do Staiti Regii Magistri Capellani hujus Regni Siciliae fuit nobis graviter expositum, quod cum ipse nomine Regiae Capellaniae habeat sibi in spiritualibus subjetam Terram S. Luciae in Plano Milatii, de eodem districtu, una cum Presbyteris et Clericis Regiis Capellanis sibi subjectis, et obtineat ibi *jurisdictionem Episcopalem*, pro ut praedecessores sui Regii Magistri Capellani a tempore cujus memoria hominum in contrarium non existit semper pacifice possederunt, sunt enim nonnulli laici, Officiales, et Bajulus, et Jurati, qui compellant Presbyteros praedictos, et clericos ad solvendum gabellas pro bonis propriis et patrimonialibus transeuntibus ad Clericos, et cum statim sint effecta privilegiata respectu personarum privilegiatarum, ad quas transeunt, et gaudeant eodem privilegio cum Ecclesiasticis, et Jura, et Canones dictant, et maxime

quod per privilegia regia ab omnibus oneribus sint exempti, et quod deterius est, ipsi rum incurrerint in censuras, et poenas a Canone latas ipso facto promulgatas contra exactores, et exigentes gabellas a Presbyteris, et Clericis Regiis Capellanis in Terra jurisdictionali Regiae Capellae, ubi debent prae aliis plena libertate gaudere ad honorem et praeheminentiam Sacrae Regiae Majestatis, non formidant provisiones dicti Magistri Capellani, nec poenas ab eo super hoc impositas, occasione quod pro toto territorio solvunt uncias viginti quinque cuidam Beneficiali Ecclesiae S. Luciae praetextu certae assertae concordiae, quae nec comprehendit clericos, nec de clericis loquitur... laicus inferunt ipsis clericis praejudicium, et gravamen; quapropter dictus M. Regius Capellanus nobis supplicari fecit, ut de opportuno subventionis remedio sibi provideremus. Qua quidem supplicatione admissa vobis committimus, et mandamus, quatenus si ita est faciat dictos Presbyteros, et Clericos eorum ecclesiastica libertate gaudere, ac provisionem dicti Regii Magistri Capellani ab omnibus inviolabiliter observari, exequendo poenas contra dictos Officiales, et eos de excessibus, monopoliis, et artibus temerariis puniendo, ac assistendo eidem Regio Magistro Capellano, ut suum officium libere exequatur, restituendo vos ad pristinum, quidquid per eosdem laicos, Officiales, vel quoscumque contra ipsos Presbyteros, et Clericos super praemissis in contrarium fuerit attentatum, et praemissa exequamini cum effectu pro quanta gratia Regia vobis cara est. Datum eo.

Giovanni Majo rinuncia la Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia a favore di Giovan Pietro Ricci, il quale volendo ritenere altri benefici ne impetra dispensa dalla Santa Sede. Il Papa che l'accorda sotto la condizione di ottenerne l'espresso consenso del Re. In tal congiuntura la medesima S. Sede riconosce che la Cappellania Maggiore di Sicilia sia una dignità Vescovile, e riputata aver Cattedrale, cui va annessa la potestà di giurisdizione nella terra di S. Lucia, e la cura delle anime in tutto quel distretto.

Papa Leone X.

Ai Vescovi di Caserta, Ascoli e di Algari. Bolla data presso S. Pietro in Roma 11 feb. 1517. Apud Dichiara, Capella Regis. Series Diplomatum num. 150 pagina 96, 97.

DIPLOMA CC.

Grata devotionis, et familiaritatis obsequia, *Codice Eccl. lib. II.*

quae dilectus Magister Joannes Petrus Ricius perpetuus Capellanus ad Altare de li Risi situm in Parochiali Ecclesia Sancti Nicolai Messanensis, Notarius et familiaris noster Nobis, et Apostolicae Sedi hactenus impendit, et adhuc solicitis studiis impendere non desistit, necnon vita ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis, et virtutum merita, quibus personam suam tam familiari experientia, quam etiam fide dignorum testimoniis juvari percepimus. Nos inducunt, ut sibi reddamur ad gratiam liberales. Cumque itaque *Capellania Major Regia nuncupata Regni Siciliae ultra Pharum, et Parochialis Ecclesiae S. Luciae in Plano Melatii nullius Dioecesis*, quae de jure Patronatus pro tempore existentis Regis dicti Regni existunt per liberam resignationem dilecti filii Joannis Maji Regii Capellani Majoris Regni nuncupati, et Ecclesias hujusmodi Rectoris de illis, quos tunc obtinebat per dilectum filium Gabrielem Carbonel procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitutum, in manibus nostris sponte factam, et per Nos admissam vacaverint, et vacant ad praesens. Nos dicto Joanni Petro, etc. praemissorum obsequiorum, et meritorum suorum intuitu specialiter gratiam facere volentes, ipsumque Joannem Petrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti etc. harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus vos, vel duo aut unus vestrum per vos, *vel alium seu alios Capellaniam Majorem, quae in dicto Regno Dignitas existit in aliquam Cathedralem Ecclesiam reputata, cui cura jurisditionalis in dicta Terra, et toto ejus districtu imminet animarum*, et Ecclesiam Sanctae Luciae praedictas, quarum ..insimul fructus, redditus, et proventus sexaginta ducatorum auri de Camera secundum communem extimationem valorem annuum, ut dictus Joannes Petrus etiam asserit non excedunt, dummodo tempore datae praesentium non sit in eis alicui specialiter jus quaesitum, *et ad hoc carissimi in Christo filii nostri Caroli dicti Regni Regis expressus accedat assensus*, cum annexis praedictis juribus omnibus, et pertinentiis suis eidem Joanni Petro conferre, et assignare auctoritate nostra curetis, inducentes eundem Joannem Petrum, vel procuratorem suum ejus nomine in corporalem possessionem Ecclesiae, et Capellaniae, juriumque, et pertinentiarum praedictarum, defendentes inductum, amotis quibuslibet illicitis detemptoribus ab eisdem, nec non facientes Joannem Petrum, vel pro eo procuratorem

suum praedictum ad Capellaniam Majorem hujusmodi ut est moris admitti, sibique de illius, et dictae Ecclesiae Sanctae Luciae fructibus, redditibus, proventibus, juribus, et obventionibus universis integre responderi; contradictores per censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo etc. Nos enim cum dicto Joanne Petro ut Capellaniam Majorem et Ecclesiam S. Luciae praedictas sibi vigore praesentium conferantur, recipere, et quoad vixerit retinere libere, et licet valeat generaliter, Conciliis, et quibusvis aliis constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis nequaquam obstantibus auctoritate Apostolicà tenore praesentium de speciali dono gratiae dispensamus, proviso quod Capellania Major, et Ecclesia Sanctae Luciae predictae debitis propterea non fraudentur obsequiis, et animarum cura in eis nullatenus negligatur, et insuper ex nunc irritum decernimus, et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari. Datum etc.

Sezione III.

Dello stato di decadimento della Cappellania Maggiore in Sicilia, ristretta alla Terra di S. Lucia di Milazzo.

Si statuisce, che il Cappellano Maggiore di Sicilia, avendo giuridizione ordinaria nelle cose spirituali e temporali, siccome ogni altro Prelato nella propria Diocesi, debbe far personale residenza nella Terra di S. Lucia, sotto pena della privazione dei frutti del beneficio per tutto il tempo che ne stesse lungi.

Francesco del Pozzo Regio Visitatore della Chiese di Sicilia.

Acta Visit. anno 1580 Apud Diehiara Capella Regis Series Diplomat. N. 148 pag. 110.

DIPLOMA CCI.

De Servitiis Divini Cultus.

Capellanus Major praedictus habet in Terra S. Luciae, et eidem Terrae subjectis Jurisdictionem Ordinariam in spiritualibus, sicut quilibet Praelatus in sua Dioecesi in omnibus, temporalem vero in personis Ecclesiasticis, atque ita ex antiquo tempore observatur, quod obligat Capellanum Majorem ut Praelatum hujus Dioecesis ad residentiam.

De Residentia Capellani Majoris in Ecclesia

Inter caetera, quae Majestas Regis Catholici in hoc Regno *Sanctae Apostolicae Sedis Legati* districte praecipit, in hac visitatione extat, quod Dominus Visitator curet, quod quilibet ex Praelatis, Abbatibus, et caeteris resideat in sua Ecclesia, ejusque ministeria personaliter curet, et sic omnis ejus successor. Ideo inter praecipuas ordinationo ordinatur, quod Praelatus hujus Ecclesiae, ejusque ministeria personaliter curet, et sic omnis ejus successor in perpetuum, sub poena amissionis fructuum durante tempore, quo non resederit, contenta in ordinatione, quae super facta est in hoc Regno de mandato Illustrissimi, et Excellentissimi Domini Proregis extra Ordinationem ejusdem Majestatis Catholicae (162).

Si ordina all' Arcivescovo di Palermo di rimettere al Giudice della Regia Monarchia qual ministro degli esenti, il Sac. Antonio Rossi Canonico della Cappella del Sacro Regio Palazzo di Palermo, unitamente al processo contro lui compilato.

Il Duca di Alcala'. Vicerè di Sicilia

Al Card. Doria Arcivescovo di Palermo. Pal. Settembre 1633. Apud Diehiara. Series Diplomatum N. 171, pagina 131.

DIPLOMA CCII.

Haviendose me dado noticia los dias passados, de quo un Sacerdote se hallaba indiciado de cierto delitto grave sin nombrarle ni determinarme quien fuesa, yo di orden a los ministros paraque le buccalen ientegrassen luego en manas de los de la Corte ecclesiastica de V. Em. R. como Sacerdote y persona que sin difficultad gozaba del fuero de la Yglesia, hasse sabido despues que est Sacerdote se lama don Antonio Rossi y es uno de los Canonicos de la Capilla Real de S. Pedro de este Palacio y que hecho istancia ante mi y nel Tribunal de la Monarqnia paraque le remita al Juez de a quel Tribunal como esemto de la Jurisdicion ordinaria de V. Em. R. y por proceder, yo en esto con el acierto de que ce en todo y sin *agrabio de las Jurisdiciones de su Magestad como Legado ala-*

tere y de V. Em. R. como Arzobispo desta Iglesia y he de querido reconazer las razones de una y otra parte, cossi he visto les papeles, que por parte de V. Em. R. se me han presentado, y les que se han sacado de los Archivos a favor de la excepcion de la Capilla Real y de sus ministros, y haviendo bien considerado los y la materia me hallo obligado a scribir V. Em. R est paraque tenga porbien de dar orden, paraque el preto como Canonico de la Capilla Real de S. Pedro de esso Palacio Real se remita luego al Juez de la Monarchia con todas los notas que sele huviexen puesto por qualquiera causa y con los autes originales que se huvieren hecho contra el sin que en esto aja dilacion parque escusen otros medios. Quero d'esser escutar todo lo possible con las Cortes Ecclesiasticas y particolarmente con la de V. Em. R. muchos annos. Palermo a 5 de settembre 1633 — El duque de Alcalada.

Si descrive quale nella sua primitiva istituzione si fosse lo stato della Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia; in quale decadenza sia in seguito pervenuta, a cagione della lontananza dei nostri Sovrani dal Regno: di essersi quindi ristrette le facoltà del Maggior Cappellano nei limiti della Terra di S. Lucia, e in vece trasfusa tutta la giuridizione su' Cappellani, e Cappelle Regie nel Giudice della Regia Monarchia. Si conchiude che l' Officio del Cappellano Maggiore, ad esempio di quei del Belgio, di Spagna e di Napoli, esser quella di Maestra di Cerimonie, e di Giudice ordinario di tutte le Regie Capelle e Ministri di esse.

Benedetto de Trelles.

Consultore del Governo. Consulta per incarico del Vicerè Giovanni d' Austria. Palermo 20 maggio 1651. Apud Pirrum Sicilia Sacra in Not. Capellaniae Majoris vol. II pag. 1341, e 1342 et Apud Dichiara Series Diplom. N. 179 pag. 138.

DIPLOMA CCIII.

Remitto a V. S. de orden del Segnor D. Juan el papel encluso, que se ha dado a S. A. sobre la execution de la de su Magestad, paraque sea admittido el Abad de Sancta Lucia por Capellan Major del Reyno, conforme se ha observado en Flandres, en Portugal, y en Naples, residendo S. A. en a quel Reyno, paraque V. S. enforme, y referà a boca lo que convieue executarse en la materia. Dios guarde a V. S. muchos annos. Palermo 1 de noviembre 1650 Juan Baptista Arespaco.

Abbatia S. Luciae, et Capellania Major hujus Siciliae Regni ab anno 1250 a Friderico Imperatore, ac Siciliae Rege unitae antiquis temporibus ob Regnm in eodem Regno praesentiam, Praelatis, Episcopis, et Archiepiscopis conferebantur, qui Regibus in eo munere inservientes, Majoris Capellani vices gerebant, usque dum Siciliae Regnn Aragonio annexo, Regibusque ut plurimum absentibus, passim id munus prisco excideret honore; ex quo quidem tempore Abbatibus conferri cunsuevit, quorum primus Joannes de Stephano Parci Abbas Cisterciensis Ordinis circa annum 1424 enumeratur. Exinde igitur variis Abbatibus, virisque Ecclesiasticis Majoris Capellani dignitas, ac Sanctae Luciae Abbatia collata legitur; qui ue dum munia Capellani obibant, sed et judicium, in alios Regiae Capellae ministros ferebant, usque ad annum 1587, quo assumpto ad id munus atque Abbatiam D. Hieronymo Riggio, atque ad residendum in propria Ecclesia coacto, jurisdictio in Capellanos Regiae S. Petri Capellae Judicibus Regiae Monarchiae cessit, ac Magistri Caeremoniarum munus pro libito a Proregibus fuit collatum. Constat id ex variis Chirographis a Comitibus de Alba, et Olivares Proregibus anno 1590 et 1595 emanatis; hinc regulariter Domini Proreges Caeremoniarum Magistros sibi deligebant, jurisdictio in Regiam Cappellam ejusque ministros par Monarchiae Judices exercebatur, atque S. Luciae Abbates Majores Regni Capellani propriae Ecclesiae regimini addicti, ab exequendis suae dignitatis muniis abstinuere. Ex hac itaque serie, atque enarratione clarissime apparat, quae sint officia Majoris Capellani propria, ea quidem omnia, quibus in Belgio, Hispania, et Neapoli Majores Capellani fruuntur: Magistri nempe Caeremoniarum, ac Judicis ordinarii in omnes Regiae Capellae ministros; haec sunt etc. Panormi die 20 maii 1651 *Benedictus de Trelles.*

Si prescrive che in tutte le funzioni pubbliche dove intervenga il Vicerè, debba assisterla l'Abbate di S. Lucia, come Cappellano Maggiore del Regno avvertendosi, che in tutte le Chiese nelle quali recasi **S. E.** *in forma pubblica, s'intende esservi Cappella Reale.*

GIOVANNI D'AUSTRIA VICERÈ IN SICILIA.

E per esso, Francesco de Siranna, a Martino La Farina Abate di S. Lucia. Palermo 1 settembre 1653. Apud Pirrum Sicilia Sacra tom. II, pag. 1342 et apud Di Chiara loc. cit. N. 180 pag. 159.

DIPLOMA CCIV.

S. E. ME MANDA dezir a V. S. que en todas las funetiones publicas, en que se allarà S. E. assista como Capellan Mayor exerciendo todo lo que como Capellan Mayor, y Abad de S. Lucia; avertiendo, que en qualquiera Yglesia, o parte, que S. E. haga functiones publicas, se entiende es Capella Real; y tien por bien, che V. S. goze todas las preheminencias, y prerogativas, que por esta razon le pertenezen. Guarde Dios a V. S. muchos annos. Palermo a 1 de septembre 1653. D. Franc. de Siranna, a D. Martin La Farina, que Dios guarde Abad S. Lucia (*).

Il Giudice della Regia Monarchia investito della giuridizione di Cappellano Maggiore rilascia la discessoria ad un Canonico della Reale ed Imperiale Cappella di Palermo.

BERNARDO VIGIL DE QUINONES

Giudice della Regia Monarchia, a Giovanni Valenti Canonico di detta Real Cappella. Palermo 27 marzo VI indiz. 1683 apud Dichiara opera cit. Series Diplomat. n. 183, pag. 142.

DIPLOMA CCV.

Nos U. J. D. D. Bernardus Vigil de Quinones de cons. etc. ac Judex ordinarius tam in spiritualibus, quam temporalibus omnium personarum inservientium Regali, et Imperiali Capellae S. Petri sacri Regii Palatii hujus felicis, et fidelissimae Urbis Panormi. Rever. Joanni Valenti canonico praedictae Realis Capellae, fid. in Christo dil. salutem. Quia pro aliquibus tuis peragendis negotiis ab hac fel. et Fid. Urbe Panormi discedere intendis, et ad nonnullas Orbis Terrarum partes profecturus nobis humiliter supplicasti, ut tibi discedendi licentiam concedere dignaremur. Nos, qui te virum cognoscimus bonae vitae, et famae; bonisque moribus praeornatum, non interdictum, neque excommunicatum, nec prosequutum, Curiaeque, seu Tribunali nostro minime contumacem, tuisque supplicationibus benigne annuentes hujusmodi licentiam tibi concedimus, et in Domino impartimur. Rogantes omnes, et singulos locorum Ordinarios, ad quos te pervenire contigerit, ut te commendatum habeant, Missas celebrare sinant, et quidquid tibi beneficii, vel honoris collatum erit; Nos promptos ad majora pollicemur. In quorum omnium fidem praesentes fieri jussimus, nostra subscriptione munitas, et sigillo quo utimur impressione munitas. Datum etc.

(*) Ved. *hic* Dipl. XIX e seq., e CLXXXVIII e seq.

Simili lettere discessoriali rilasciate ad un Cappellano militare dal Giudice della Regia Monarchia, come Prelato che riunisce la giuridizione di Cappellano Maggiore di Sicilia.

FILIPPO DE TRUXILLO.

Giudice della Regia Monarchia, al Cappellano Ferdinando de Prado. Palermo 29 novembre XI. Ind. 1702 Apud cit. Dichiara N. 139 pag. 146.

DIPLOMA CCVI.

Nos LICENTIATUS D. Philippus Ignatius de Truxillo y Guerrero de Consilio etc. ac Judex ordinarius Tribunalis Apostolicae Legationis et Regiae Monarchiae etc. Tibi D. Ferdinando de Prado Joavedra y Bugaria, Capellano Majori tertii fixi Infanteriae Hispaniae Regni ejusdem, ad praesens Neapoli commoranti salutem. Cum pro aliquibus tuis peragendis negotiis a dicta Urbe Neapoli discedere intendis, et ad nonnullas Orbis Terrarum partes te conferre cogitaveris, et in eis commorari, nobis humiliter supplicari fecisti, ut praedictam licentiam concedere dignaremur. Nos postulationibus tuis benigne annuentes, praedictam licentiam ad beneplacitum tibi concedimus, et in Domino impartimur. Testantes te non esse interdictum, neque excommunicatum, Curiae nostrae minime contumacem. In quorum omnium, et singulorum fidem praesentes fieri jussimus nostra subscriptione munitas, et sigillo, quo utimur impressione roboratas. Datum etc.

In occasione delle controversie surte sulla Chiesa di Calascibetta, si dichiara che l'intera giuridizione del Cappellano Maggiore del Regno sopra tutte le Regie Chiese del Regno trovasi trasfusa nel Giudice della Regia Monarchia, con espresso divieto ai Vescovi di avervi la menoma ingerenza.

CARLO III. DI BORBONE RE DI SICILIA.

Nel Real Nome il Duca di la Viefuille Vicerè di Sicilia al Tribunale del Real Patrimonio. Palermo 15 settembre 1750. Siculorum Sanctionum Vol. 6 pag. 353 et seq.

DIPLOMA CCVII.

ESSENDOMI stato di Real incarico con dispaccio de' 5 del corrente per via della Segreteria del dispaccio Ecclesiastico, comunicato quanto siegue:

« In vista della istanza fatta da parte del Vescovo di Catania contra alcuni decreti dell'ultima Regia visita in cotesto Regno a favore del Canonico Regio di Calascibetta, e intorno al punto se debba o no permettersi all'attual Canonico Don Matteo Buscemi la elezion del Coadjutore, o Economo in detto benefizio; ha risolto il Re, e comandatomi di parteciparo, come faccio, a V. E., che i decreti di detta ultima Regia visita appartenenti al sudetto Canonico Regio di Calascibetta (163) come fondati nel giusto titolo, nella osservanza di due secoli, ed in ragioni fermissime, debban tenere ora, e sempre la loro puntuale esecuzione, senza star saggetti a revocazione, nè moderazione alcuna, tanto per quel che riguarda al Regio Padronato collativo, e alla Rettoria, e Parrochialità universale di tutte quelle Chiese, quanto rispetto all'assoluta esenzione così di detto benefizio, come di tutte le suo Chiese, e di tutto il corpo del Clero, dalla giuridizione dell'Ordinario, nella conformità disposta dai medesimi decreti; i quali debban per ora restar sospesi, nella sala parte però, in cui si dice che appartengono alla giurisdizione del Maestro Cappellano del Regno, stantechè da due secoli a questa parte si trova mutato lo stato della Cappellania Maggiore, e tutte le sue facoltà giuridizionali trasfusa in cotesto Giudice della Monarchia per maggior risalto della preminenza della legazione, e stabilimento di un solo Tribunale per tutti gli esenti, che i ricorsi del soprsdetto Vescovo di Catania, dei pretesi Parrochi, Canonici, o altro qualunque si sia domandato gravame, o rimedio dai sopra detti decreti, non siano per modo alcuno ammessi; essendo che niuno può esser contradittore di un dritto collativo cotanto ben fondato e chiaro per sua Maestà sopra tal benefizio; insinuandosi efficacemente al medesimo Vescovo, che nè egli, nè i suoi successori, nè i Vicari generali in sede vacante s'ingeriscano, nè attentino di usare il menomo atto giuridizionale, non solamente ne' casi prevenuti dalla Real cedola de' 30 di settembre dell'anno 1732, ma nè tampoco in visitare, istituire, o ordinare, o soprantendere tanto nello spirituale, come nel temporale ».

« Che cotesto Giudice della Monarchia tenga tutta la giuridizione, riservandosi lo temporalità a cotesto Tribunale del Real Patrimonio nel modo finora praticato; ed il medesimo Giudice debba curare ed invigilare intorno alla esecuzione, ed osservanza dei riferiti decreti; e sopra tutto che il detto Vescovo di Catania e la sua Corte giammai vi ponga mani, per non tornarsi a' passati abusi e pregiudizî, tenendosi sempre presente il detto ordine Regio dell'anno 1732 ».

« Che qualora il presente Regio Canonico ricorra, affinchè gli sia dato un Coadjutore, come han giudicato i Giurati di detta Città, debba essere assolutamente esclusa una tal domanda: essendo l'espressa Real mente di sua Maestà, che non sia ammessa Coadjutoria, Economato, o altra sostituzione in questo benefizio; dipendendo dal Real arbitrio di sua Maestà le providenze, che su questo particolare richiedono le circostanze del maggior servigio di Dio, o della medesima Chiesa. E perchè i suddetti Giurati dicono, che il menzionato Buscemi per li suoi difetti si ritrova sospeso dall'amministrazione de' Sacramenti, e dall'esercizio del Canonicato, incarichi V. E. a cotesto Giudice della Monarchia, di appurare se sia certa tal privazione, o sospensione, come per chi, e per quali ragioni è stato fatto così; e facciano tosto relazione col suo parere, quale V. E. rimetterà a S. M. poichè trattandosi di un benefizio Regio di Real Padronato collativo, esente affatto dalla giuridizione dell'Ordinario, se per avventura il detto Vescovo di Catania avesse posto le mani in tal privazione, o sospensione, conviene, ed è prima necessario, che sia il tutto revocato, ed annullato, conforme il costumato, in virtù del replicato ordine dell'anno 1732.

« Che nello stesso tempo il menzionato Giudice della Monarchia prenda tutt' i lumi, e no-

tizie più sincere circa i supposti difetti del detto Buscemi, se siano per lo peso degli anni, ed infermità, che lo rendono inabile, o per irregolarità di condotta e di costumi, e facciane parimente relazione, proponendo il suo sentimento, e le providenze che saranno opportune; giacchè trattandosi di rimetter questo benefizio in tutte le sue facoltà, dritti e prerogative, e sopra tutto dovendo essere il Rettore e Parroco universale, tenendo a se soggette le Chiese, ed il corpo del Clero, fa di mestieri, che sia dotato di qualità corrispondenti a tanto peso; che tenga credito e concetto nel popolo, accortezza e vigilanza nel governo, ed esemplarità nei costumi; o che in questa considerazione si trovi V. E. fin d'ora prevenuto, che nelle future provisioni di tal benefizio dovrà attendersi con cura speziale alla proposizione de' soggetti, proponendosi Ecclesiastici, in cui concorrano le sopradette circostanze ».

Prevengo pertanto questa Sovrana Real determinazione a V. E. affinchè nella parte, che a lei toccasse, le dia la sua puntuale esecuzione. Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 15 di settembre 1750.

Si dichiara di appartenere al Giudice della Monarchia, come colui nel quale risiede la piena potestà spirituale che spettava un tempo al Cappellano Maggiore del Regno sopra le Regie Cappelle, la giuridizione contenziosa in Calascibetta, il destinare un procuratore per l'esame de' conti delle Chiese e Confraternite colà esistenti, per mezzo della sua Corte spedire e ricevere le pruove e gli attestati di libertà per matrimoni da celebrarsi, l'approvare e dar licenza ai Sacerdoti di ascoltare confessioni, e di essere sotto la di lui dipendenza e giuridizione quel Monastero di S. Benedetto e Conservatorio d'Orfane.

FERDINANDO III. DI BORBONE RE DI SICILIA.

Nel Real Nome il Marchese Fogliani Vicerè di Sicilia, al Giudice della Regia Monarchia. Pal. 27 gen. 1759 Apud Dichiara sup. cit. N. 211 pag. 176.

DIPLOMA CCVIII.

DI REAL ORDINE, con Dispaccio Reale dei 13 gennaro, per la via della Real Segreteria di Stato, ed Ecclesiastico mi si previene lochè segue. — Eccmo Signore. Con Real Dispaccio del 29 aprile dall'anno scorso diretto a V. E. vennero spiegate le diverse facoltà, che S. M. avae risoluto appartenere al Canonico Regio, e Parroco Universale di Calascibetta. Richiamatasi poi tal materia e più maturo esame, Sua Maestà è rimasta meglio informata dei veri diritti, che circa il governo Ecclesiasiastico di Calascibetta come Cappella Regia, appartengono al Giudice della Monarchia, come colui in chi è trapassata la piena giuridizione spirituale, cha spettava un tempo al Cappellano Maggiore del Regno, sopra le Regie Cappelle; perciò S. M. spinto da motivi urgenti di ragione, recedendo dalla sua prima risoluzione, ed abolendo il suo antecedente mentovato Dispaccio dei 29 aprile dell'anno passato, ha determinato in quanto al primo Capo, che siccome la giuridizione contenziosa in Calascibetta è dal Giudice della Monarchia, e sogliono regolarmente i Vescovi ne' luoghi delle loro Diocesi deputare per loro Vicari negli affari forensi, altri soggetti distinti dai Curati, per non essere conveniente, che nella medesima persona, si uniscano la parte di Pastore, e quella di Giudice, così debba il Giudice della Monarchia destinare in Calascibetta un Vicario diverso dal Canonico Regio, per l'esercizio della giurisdizione contenziosa, e per esser avvertito della condotta del medesimo Curato, se mai al suo dovere mancasse. Rispetto al secondo Capo S. M. ha risoluto, che la elezione del Procuratore delle Chiese e Confraternite, il rivederne i conti, l'invigilare sulla loro amministrazione, il sopraintendere alla elezione degli Officiali delle Chiese e Confraternità, essendo incombenza dei Vescovi e suoi Ministri, spettino in Calascibetta al Giudice della Monarchia, ed al suo Vicario, non già al Canonico Regio, e molto meno al Magistrato Laico, i quali non vi hanno mai avuto parte, restando al Tribunale del Real Patrimonio salva la revisione dei conti, e l'amministrazione dei beni delle Chiese Madrici, come per lo addietro si è osservato. In ordine al terzo Capo S. M. ha determinato, che siccome non già i Curati, ma le Corti Vescovili, ed i Vicari dei Vescovi spediscono, o ricevono le pruove e gli attestati di libertà, per la celebrazione dei matrimoni, così simili atti debbano farsi in Calascibetta dalla Corte del Giudice della Monarchia, e non dal Canonico Regio. Toccante al quarto Capo, Sua Maestà ha disposto, che siccome l'approvare, e il dare ai Sacerdoti la facoltà di ascoltare le confessioni, è una parte libera degli Ordinari, e indipendente dalla presentazione o dal giudizio dei Parochi, così parimente osservar si

debba in Calascibetta ove egli tiene la facoltà Ordinaria. Finalmente in quanto al quinto ed ultimo capo S. M. vuole che il governo del Monastero delle monache di S. Benedetto, totalmente si appartenghi al Giudice della Monarchia in cui risiede l'ordinaria giurisdizione in esclusione del Canonico Regio, il quale non essendo, che un semplice Parroco secondo i Canoni, non vi dee avere alcuna ingerenza; e per quel che riguarda quel conservatorio delle Orfane, S. M. comanda, che non vi si debba ingerire il Magistrato Laico, ma lasciarne il governo al Giudice della Monarchia in tutte le sue parti. Intanto per comando del Re, io partecipo a V. E. queste sue Reali disposizioni, perchè le communichi al Giudice della Monarchia, ed al Regio Canonico di Calascibetta, affinchè rimangano in ogni loro parte eseguite, come anche le passi alle mani di cotesto Tribunale del Real Patrimonio, per la parte che a lui concerne. Napoli ec. In adempimento dell'espressato Real Ordine, partecipo a V. E. Illma le sopradette Reali deliberazioni, a ciò venghino puntualmente eseguite, e per restare nella piena intelligenza di V. E. Illma, alla quale nostro Signore Iddio feliciti per molti anni, che le desidero. Palermo 27 gennaro 1759 — Il Marchese Fogliani.

S. M. ripiglia il gius collativo della Cappellania Maggiore e la conferisce a Scipione Arduino tassativamente per la sola Chiesa e distretto di S. Lucia, riserbandosi il dritto di conferire in appresso in persona di chi le sarebbe piaciuto in più ampia dignità, la Cappellania Maggiore per tutto il Regno di Sicilia.

Ferdinando III. Re di Sicilia.

Nel Real Nome il Segretario di Stato Carlo de Marco al Vicerè di Sicilia. Napoli 9 luglio 1768 Apud Dichiara N. 218 pag. 178.

DIPLOMA CCIX.

Postquam per literas Apostolicas praevia nominatione nostra institutus fuit Abbas Ecclesiae S. Luciae in Regno nostro Ulterioris Siciliae D. Scipio Arduinus, animum revolvimus ad preces, et supplicationes nobis porrectas a Populo ejusdem Civitatis Sanctae Luciae, ut eundem Abbatem jam institutum, et in possessionem immissum cohonestaremus honore, et dignitate Magistri Capellani, sive ut vocant Capellani Majoris, quae sane dignitas Officium a Regia Abbatia plane diversum, et a nobis, nostroque arbitrio, quo ad collationem dependens. Idcirco nos ejusdem Populi votis annuere volentes propria auctoritate nostra consulto, deliberateque ipsum D. Scipionem Arduinum, cujus merita et virtutes jam habemus perspecta, eligimus, et distinamus Capellanum Majorem in Civitate et districtu Sanctae Luciae cum omnibus juribus, honoribus, praerogativis, emolumentis, et jurisdictionibus prout ejusdem dignitatis possessores olim potiti sunt, ita tamen quod officium sive dignitatem illi conferimus ut eum tantummodo in Civitate, atque districtu Sanctae Luciae restricte, et taxative exercere valeat, et non ultra, reservantes nobis jus, et auctoritatem conferendi post haec, cui nobis videbitur ampliorem dignitatem Capellani Majoris per totum Siciliae Regnum cum omnibus juribus et jurisdictionibus illi annexis. Mandamus propterea Illustri Proregi nostro Siculo, civis cunctis Ecclesiasticis, ac Magistratibus, ut eundem Regium Abbatem D. Scipionem Arduinum immittant in possessionem Capellani Majoris in Civitate, atque districtu Sanctae Luciae, immissumque tueantur, ac illi omnia jura, honores, emolumenta, atque praeeminentias praestari curent, perinde ac ejus praedecessoribus fuerit suetum in praefata Civitate, atque ejus districtu, si praeter nostram indignationem quicumque contrarium auserit millium aureorum poenam fisco inferendorum velit divitare. Quo vero hujus nostrae munificentiae perpetuum extet monumentum, hoc diploma magno sigillo munitum, a nobis subscriptum, nec non per nostrum Status, atque in Ecclesiasticis negotiis Secretarium roboratum jussimus exarari. Datum Neapoli die 9 Julii Christi anno 1768 — Ferdinandus — Carolus de Marca.

Si dichiara di essere sotto la giuridizione del Cappellano Maggiore dell'esercito i corpi dell'armata, i Real Castelli e gli Ospedali Militari.

Ferdinando III. Re di Sicilia.

Nel Real Nome il Principe di Stigliano Vicerè di Sicilia al Comandante Generale delle Armi. Pal. 10 agosto 1776 Apud Dichiara Series Diplomat. N. 218 pagina 180.

DIPLOMA CCX.

Siendo circustancia essencial de la disciplina Ecclesiastica por la requisita valididad en la administracion de los Sacramentos, que todos los

Capellanes de los Cuerpos del Exercito, de las Reales Fortalazas, y Hospitales tengan indispensablemente la corrispondiente pagela dal Capellan Mayor del Exercito, que es su legitimo Ordinario; o informado el Rey que senaladamente en esso Reyno diferentes Capellanes da estas Reales Hospitales, y Fortalezas, que no tien assi preciso requisito, ha resuelto, y manda el Rey que V. E. prevenga a todos Capellanes de las fortalezas, y Reales Hospitales de esto Regno, que presenten a los respectivos Delegados, que nombre el Capellan Mayor, la pagela, en cuya virtud exercen sus empleos, obligandose por medio de sus immediatos superiores a los Capellanos, que no tengan tal requisito a presentar inmacablemente en termine de dos meses a contar desde el dia, que les intime esta Real determinacion a los respectivos Delegados la certificacion de los respectivos Obispos, de no ser processados, a fin da expedirseles por el Capellan Mayor la correspondiente pagela, siempreque però que hayan sido approvados en quanto al Ciencio, por que eu caso contrario deberan ser examinados ante de expedirsela baxo pena de ser privados del empleo en caso de controvencion. I. a fin de evitar a si mismo el enconveniente de que los sostitutos, que dexan los Capellanes Militares de la Tropa, o de las Placas, y Hospitales, quando se ausentan por servir sus empleos, no exerciten su Sacro ministerio sin la precedente necessaria aprovacion, y facultad del Capellan Mayor. Quiere S. M. que los ref. Capellanos proprietarios, de ahora en adelant, no pueden hacer uso del permiso, que lograren para ausentarse de sus destinos, si primiero no hayan sido approvados por el Capellan Mayor el substitudo, que nombraren; en cuya intelligencia y la Real voluntad de S. M. que el Capellan Mayor nombre los corrispondientes Delegados en el Reyno de Sicilia, y demas parages distantes para puntual cumplimiento de esta Real determinacion en todas sus partes: lo que do la Real Orden partecipo a V. E. para la noticia, y observancia en la parte, quale toca. Dios guarde a V. E. m. a. como deseo. Naples etc. Comunico per tanto a V. E. la exp. Suberana Deliberacion a fin que se sirva di esegnir los ordenes, que resultan. Dios guarde etc. Pal. 10 agosto 1776 — El Principe de Stigliano Colonna.

Sezione IV.

Dello ristabilimento della Cappellania Maggiore del Reame di Sicilia.

Si mette fine a tutte le controversie surte relative alla Real Cappella Palatina di Palermo: al tempo stesso si ristabilisce l'illustre carica di Cappellano Maggiore del reame siciliano, rimasta oscurata sino a quel tempo con gravissima lesione delle Sovrane prerogative e delle Regalie.

Ferdinando III. Re di Sicilia.

Nel Real Nome Ferdinando Corradini Segretario di Stato a S. E. il Vicerè di Sicilia, Napoli 24 maggio 1794 Collezione dei RR. dispacci nella Bibl. del Senato. Vol. dell' Anno 1790 a 1800.

Diploma CCXI.

Da lunghissimi anni pendevano indecise alcune controversie giurisdizionali riguardanti la Regal Cappella Palatina di cotesta Città, cioè qual fosse la natura della medesima; e se cotesto Arcivescovo vi potesse avere ingerenza; se cessato in cotesto Regno l'impiego di Cappellano Maggiore, il quale per Regia ordinaria delegazione esercitava in essa Real Cappella officii giurisdizionali, fosse da riputarsi successore lui nella giurisdizione delegata il Giudice della Monarchia, l'Abbate di Santa Lucia, o il Ciantro della stessa Real Cappella: e finalmente quali fossero i dritti del Ciantro e quale la sua incombenza. Mosso il Re dalla sua pietà e religione, e dalla continua assistenza del canonico D. Serafino de Castro, incaricato dalla M. S. e dal Capitolo della Regal Cappella a sostenere i dritti della Corona sulla medesima Cappella Palatina, ha voluto por fine a tutti i cennati punti di controversia. Avendoli dunque fatti maturamente esaminare da ragguardavoli soggetti Ecclesiastici versati specialmente nella dottrina di siffatte materie, l'uno separatamente dell'altro, e senza che l'uno comunicasse all'altro le sue riflessioni, ed avendo trovati uniformi i loro sentimenti fondati in documenti irrefragabili, e nelle massime costanti ed indubitate del dritto pubblico Ecclesiastico, ha con chiarezza veduto che cotesta Real Cappella Palatina sia una Collegiale, la quale dalla sua fondazione ebbe la cura pastorale e Parrocchiale; che il distretto commessole fu l'intero Regio Castello; che la Chiesa ed il distretto formarono una quasi

Diocesi, la quale non fu compresa dentro i confini dell'Arcivescovado di cotesta Città, e che la giurisdizione Episcopale di cotesta quasi Diocesi si riservò alla Regal Corona, che la esercitò immediatamente in riguardo alla collazione della Ciantria, dei Canonicati, e degli altri benefici, e per mezzo di un prelato delegato in riguardo agli altri oggetti. E comecchè questa qualità, ed esenzione della Real Cappella si trova stabilita sulla volontà del Re Ruggiero fondatore, confermata da Pietro, che in quel tempo era Arcivescovo di cotesta Città (164) garentita dalla natura del luogo, e convalidata dalla immediata osservanza, ha S. M. dichiarato e vuole, che cotesto Arcivescovo non vi si debba in conto alcuno ingerire, anzi debba restare immediatamente escluso di avere ingerenza sopra la detta Regal Cappella, quanto sopra i di lei membri. Ha dichiarato altresì e comandato, che nemmeno vi si debba ingerire il Giudice della Monarchia, perchè egli, come il Giudice naturale degli esenti e riservati alla S. Sede, per l'assenza del Cappellano Maggiore da cotesto Regno, erroneamente creduto in qualche tempo che pure lo fosse di tutti gli altri esenti e riservati al Re; quandochè la giuridizione del Giudice della Monarchia, per privilegio procede dall'Apostolica Legazione, di cui il Conte Ruggiero fu investito da Papa Urbano II, e quella del Cappellano Maggiore per dritto di Maestà nasce da prerogativa Sovrana, inerente al Principato, sorgenti di lor natura diverse; e finalmente, che nemmeno vi si debba ingerire l'Abbate di S. Lucia; poichè se ha egli la qualità d'Ordinario, e di Cappellano Maggiore, gli fu tal qualità cooferita per lo solo distretto della sua Diocesi, avendosi la Maestà Sua riservato il dritto di destinare altri in Cappellano Maggiore per tutto lo stesso Regno. Quanto poi ai dritti ed all'incombenza del Ciantro di cotesta Regal Cappella, ha dichiarato S. M. che per sua intrinseca primiera istituzione, e ragione del suo officio e della sua dignità, non gli compete alcuna facoltà di quelle ch'ei crede di avere, o d'istallare i Canonici e gli altri Beneficiati dal Re eletti, e l'esercizio di mera e propria giurisdizione contenziosa sopra tutto il Clero di cotesta Regal Cappella: ma che per l'obbligo alla sua dignità annesso, debba soltanto presedere, e dirigere il Coro per lo buon ordine nella recitazione delle ore Canoniche, e nella retta amministrazione dei Sagramenti, tenendo egli il solo esercizio, e non già il titolo della cura parrocchiale; che sia perciò obbligato alla residenza, ed all'assistenza nel Coro, e che mancando al Coro senza legittima causa, resti soggetto alle falte come ogn'altro Capitolare, e che vacando l'officio del Ciantro, o sia del Cantore, sottentri il Canonico più antico come Presidente del Coro e Regente della Chiesa; ma che il Capitolo commetta per lo buon ordine l'esercizio della cura parrochiale a chi tra' Capitolari stimi il migliore. E finalmente che debba dipendere dal medesimo Prelato, il quale sarà delegato da S. M. per lo governo di cotesta Regal Cappella. In ultimo luogo S. M. ha dichiarato di voler ristabilite quella sì Illustre carica di Cappellano Maggiore, rimasta oscurata con gravissima lesione delle Regalie, anzi con positivo svantaggio della Nazione, colla piena giurisdizione spirituale, con i dritti, e colle prerogative annesse a tal dignità sopra tutte le Cappelle Regie e Palatine, eccettuandosene le fortezze, i Castelli, ed i Sagri Ministri per lo servizio militare quivi destinati, la cui giuridizione privativamente spetta al Cappellano Maggiore di Napoli (*), come Cappellano della Sagra Real persona della sua Regal famiglia, e dell'Esercito: avendosi S. M. riservato di eleggere in Cappellano Maggiore di cotesto Regno, dopo essersi manifestata questa determinazione Sovrana, il soggetto che stimerà più opportuno. Di Regal Ordine partecipo a V. E. queste dichiarazioni e determinazioni Sovrane, affinchè le faccia note a chi convenga, e ne inculchi la inviolabile osservanza. Napoli 24 maggio 1794 — FERDINANDO CORRADINI (165).

(*) Ved. *hic* Dipl. ccxiv.

S. M. conferisce la carica di Cappellano Maggiore del Regno con la piena giuridizione spirituale sopra tutte le Cappelle Regie e Palatine, eccetto le fortezze i Castelli e i sagri Ministri per lo servizio militare, la cui giuridizione si dichiara spettare al Cappellano Maggiore di Napoli. Si dichiara inoltre di restare illesi i diritti dell' attuale Abate di S. Lucia, conchè però vacando tale Abbadia ne dovesse il Cappellano Maggiore del Regno ripigliare l' esercizio.

Ferdinando Corradini Segretario di Stato.

Nel Real Nome, ad Alfonso Airoldi Cappellano Maggiore, Giudice della Regia Monarchia, Nap. 21 giugno 1794, Apud Di Chiara, Capella Regia. Series Diplom. Numero 225 pagina 187 e 188.

DIPLOMA CCXII.

Nel riscontro di avere il Re deciso le annose contese giurisdizionali riguardanti la Cappella Palatina di cotesta Capitale, vide la necessità di stabilire in cotesto Regno la illustre carica di Cappellano Maggiore, rimasta oscurata con gravissima lesione delle regalie, e con positivo svantaggio della Nazione, colla piena giurisdizione spirituale, e coi diritti, e colle prerogative annesse a tal dignità sopra tutte le Cappelle Regie, o Palatine, eccettuatene le fortezze, i Castelli, ed i sagri Ministri per lo servizio militare quivi destinati, la di cui giurisdizione spetta al Cappellano Maggiore di Napoli, come Cappellano della Regal Sagra persona, della sua famiglia, e dell' esercito. Quindi la Maestà Sua facendo uso di quella facoltà inerente alla sua Regal Corona, è venuto in dichiarare, ed eleggere la persona di V. E. Illma a tale luminosa carica di Cappellano Maggiore di cotesto Regno, persuasa del suo zelo, integrità e religione dimostrata nelle cariche finora esercitate, e che tuttavia esercita, e delle sue alte cognizioni dei diritti della Sovranità, e del pubblico diritto Ecclesiastico. Vuole però la M. S. che colla sua elezione non rimangono lesi i diritti dell' attuale Abbate di S. Lucia, che ha le prerogative di Cappellano Maggiore nella sua Diocesi; ma vacando tale Badia ne debba il Cappellano Maggiore ripigliare l' esercizio; colla dichiarazione ancora, che esercitando il Cappellano Maggiore atti giurisdizionali sulle Regie Cappelle, e sopra i Regi Cappellani, debba far uso del solo titolo di Cappellano Maggiore senza mai esprimere quello di Giudice della Monarchia; e così al contrario non debba far uso di quello di Cappellano Maggiore esercitando atti di Giudice di Monarchia, affinchè non s' induca alcuna confusione fra le prerogative di tali due cariche interamente distinte. Dichiara inoltre la M. S. di rimanere sempre al suo Sovrano arbitrio, vacando l'Officio del Giudice della Monarchia in persona di V. E. Illma, di destinare altri a Cappellano Maggiore di cotesto Regno. Con piena mia soddisfazione lo partecipo di Real Ordine a V. E. Illma, affinchè faccia accudire in questa Real Segreteria di Stato di mio carico per la spedizione della cedola Reale. Napoli 21 giug. 1794 — Ferdinando Corradini.

A coerenza della precedente Sovrana determinazione, stante la seguita morte dell' Abate di S. Lucia, si riunisce al Cappellano Maggiore del Regno l'esercizio della Cappellania Maggiore anche per la Diocesi di S. Lucia.

Orazio Antonio Cappelli.

Direttore della Regal Segreteria di Stato in Palermo. Nel Real Nome a Mr. Airoldi Regio Maggior Cappellano. Palazzo 31 luglio 1801. Apud Di-Chiara loc. cit. N. 254 pag. 194.

DIPLOMA CCXIII.

Sua Maestà, attesa la morte dell' Abbate di S. Lucia Monsignor D. Carlo S. Colomba, riunisce al Cappellano Maggiore di questo Regno di Sicilia l' esercizio di Cappellano Maggiore, ch' era stato preservato vita durante al detto defunto Abbato nella di lui Diocesi. E per ciò che spetta alla collazione di detta vacante Badia, la M. S. attende che le sia dato conto delle rendite e pesi della medesima, e dei postulanti per provvedirvi. Laonde la Real Segreteria dell' Ecclesiastico, Annona ed Alta Polizia lo partecipa di Sovrano comando a V. E. per sua intelligenza, ed uso che convenga. Palazzo 31 luglio 1801 — Orazio Antonio Cappelli.

A suppliche del Parlamento S. M. comanda che la curia del Cappellano Maggiore di Napoli si astenga di esercitare alcuna giuridizione in qualunque chiesa, luogo, castelli, fortificazioni e quartieri di questo Regno di Sicilia e sue Isole adjacenti

FERDINANDO III. RE DI SICILIA.

Parlam. dell' anno 1798 Diploma. Apud Cupone. Difesa della Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia, numero 64 pag. 98. Palermo Stamperia Reale 1802.

DIPLOMA CCXIV.

SICCOME S. M. si è benignata restituire a questo Regno la carica di Cappellano Maggiore con tutte le giuridizioni, onori e privilegi soliti godersi da' Cappellani Maggiori di Sicilia, e tuttora ciò non ostante dalla Curia del Cappellano Maggiore di Napoli si esercitano molte giuridizioni, che sino interessano la spirituale con una certa dubbiezza di coscienza che sentono questi Siciliani; il Parlamento perciò ed il Regno con tutta possibile sommessione supplica S. R. M. a dar fine a questa controversia con ordinare che si astenghi la curia del Cappellano Maggiore di Napoli di esercitare veruna giuridizione in qualunque chiesa, luogo, castelli, fortificazioni e quartieri di questo Regno di Sicilia ed Isole adjacenti

SOVRANA SANZIONE

« Riguardo poi alle grazie implorate dal Parlamento S. M. si è degnata concedere, 1. Che la Curia del Cappellano Maggiore di Napoli, si astenga di esercitar giuridizione alcuna in questo Regno di Sicilia, trovandosi adesso restituita la carica di Cappellano Maggiore con tutte le giuridizioni, onori e privilegi soliti godersi dai Cappellani Maggiori di Sicilia ».

SEZIONE V.

Del Cappellano Maggiore unico nei Reali Domini di Napoli e di Sicilia.

Si prescrive che un solo sia il Cappellano Maggiore in tutti i Reali Domini di qua e di là del Faro residente presso il Re, ed un Vicario generale nella residenza del Luogotenente generale.

FERDINANDO I, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Decreto de' 3 dicembre 1817. Collez. delle LL. e DD. semestre 2 pag. 445.

DIPLOMA CCXV.

VISTO la nostra legge degli 8 di Dec. 1816 colla quale stabilimmo, che i nostri reali domini al di quà ed al di là del Faro formassero un solo Regno.

Volendo corrispondere al fine della detta legge nella circostanza di trovarsi vacante l'officio di Cappellano Maggiore, tanto nell' una, quanto nell' altra parte del nostro Regno.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nel nostro Regno delle due Sicilie vi sarà un solo Cappellano Maggiore, il quale eserciterà le sue facoltà tanto ne' Reali domini al di quà del Faro, quanto in quelli al di là del Faro.

2. Il Cappellano Maggiore risederà sempre in quella parte del nostro Regno dove risederemo Noi, nell' altra parte dove risederà il nostro Luogotenente generale vi sarà un Vicario generale dello stesso Cappellano Maggiore, munito da lui delle necessarie facoltà.

3. La scelta del Cappellano Maggiore sarà da noi fatta per tre volte di seguito fra' nostri sudditi de' reali domini al di quà del Faro, ed una volta fra' nostri sudditi de' reali domini al di là del Faro continuandosi sempre colla stessa proporzione di alternativa; e cominciandosi la prima volta fra nostri sudditi de' Reali domini al di là del Faro (166).

4. Tutti i nostri ministri ec.

Si elegge da S. M. il Cappellano Maggiore del Regno.

IL MARCHESE CAPPELLI

Nel Real Nome a S. E. Reverendissima Mr. D. Gabriele Gravina. Napoli 26 dicembre 1817. Apud Buscemi Appendix ad Tabular. Regiae Imperialis Cappellae Divi Petri in Regio Palat. Panormi pag. 42.

DIPLOMA CCXVI.

IL RE VOLENDO dare a V. E. un' attestato della sua Sovrana soddisfazione non meno per le replicate pruove di fedeltà, che l'E. V. nelle più difficili circostanze ha date alla SUA SACRA PERSONA, che per le altre eminenti qualità, di cui Ella è adorna, è venuta ad eleggere V. E. per suo Cappellano Maggiore del Regno delle due Sicilie, ed oltre il soldo annesso all'uffizio di Cappellano Maggiore, che si paga dalla Real Casa, si è degnata ancora concederle una pensione di annue once mille seicento nette da qualsivoglia peso sul terzo pensionabile della Mensa Vescovile di Catania.

Nel Real Nome, e con mio particolar piacere ne prevengo V. E. per sua intelligenza e regolamento. Napoli 26 dicembre 1817. — IL MARCHESE CAPPELLI.

SEZIONE VI.

Della attuale giuridizione del Cappellano Maggiore del Regno delle due Sicilie.

Si stabilisce che la giuridizione del Cappellano Maggiore del Regno delle due Sicilie debba contenersi ne' limiti della Costituzione convenit *di Benedetto XIV, e del susseguente* motu proprio.

PAPA PIO VII E FERDINANDO I RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Concordato fatto in Terracina li 16 febb. 1818. Art. 26. Ved. in questo Codice Ecclesiastico Sicolo il lib. 1, tit. III. Diplom. CCXII.

DIPLOMA CCXVII.

LA CURIA del Cappellano Maggiore e la sua giuridizione si conterrà nei limiti della costituzione di Benedetto XIV che comincia *Convenit* e del susseguente *motu proprio* dallo stesso Pontefice sul medesimo oggetto (167).

Si determina colla sopra citata costituzione Convenit *quale sia la giuridizione e facoltà del Cappellano Maggiore, cioè 1. Che la real Cappella, a riserva del diritto d'asilo, avesse tutti i diritti che hanno le altre Chiese, 2. Che il Re ed i suoi successori avessero il diritto di nominare ed eligere tra i sacerdoti secolari o regolari il Cappellano Maggiore, il quale se non fosse Vescovo potesse far uso dell'abito prelatizio, ma senza la Croce nel petto; ed avesse dritto di scegliere i cappellani così per servizio della chiesa Palatina, come delle fortezze e dell'esercito, 3. Che possa rendere esenti dalla giuridizione degli Ordinari, tutti quei chierici che fossero necessari al servizio delle regie Chiese, 4. Che celebrandosi i divini uffizi nella cappella Reale, possa tuttochè non Vescovo far uso degli abiti Vescovili; 5. In tutte le Chiese, sia secolari, sia regolari eccetto le Cattedrali, intervenendo il Re, il Cappellano Maggiore, o gli altri Cappellani possano esercitare le sagre funzioni; 6. In mancanza del Vescovo del luogo, possa in dette Chiese predicare, o scegliere un' idoneo predicatore; 7. Essendo Vescovo o Arcivescovo possa ordinare i cherici della Real Cappella e della Parrocchia di S. Sebastiano solamente, e non essendo Vescovo o legittimamente impedito, ha facoltà di rilasciargli lettere testimoniali e farli ordinare da qualunque Vescovo del Regno, purchè non sia un Vescovo titolare, e di assolverli da qualunque irregolarità o scomunica; 8. Avrà cura delle anime non solo della real famiglia, ma di que' pure che sono addetti al real servizio, non che de' militari che trovansi di guarnigione nelle fortezze; 9. Come pure ha facoltà di celebrare i matrimoni, di battezzare, e di accogliere gl' infedeli che trovandosi a servire nelle navi volessero convolare alla fede; 10. Esaminare, approvare ed ammettere altri Cappellani e Presbiteri previa esame, per amministrare i Sagramenti ai soldati tanto propri del Re quanto ausiliari in ispedizione, o in stazione; 11. Assolvere da eresia e apostasia i militari sotto le armi, o in ispedizione, 12. Permettere ai militori in tempo di quaresima l'uso delle carni, ad eccezione della settimana santa, 13. Benedire le navi di guerra, le bandiere ed altre insegne militari, 14. In caso di urgente necessità possa dispensare i militari dall'osservanza*

de' giorni festivi, e da ultimo esercitar tutti gli atti di giuridizione ordinaria al par che ogni altro Vescovo ed Arcivescovo nella propria diocesi.

Papa Benedetto XIV.

Bolla presso Santa Maria Maggiore in Roma a' 6 luglio 1741. Apud Di Chiara de Capella Regia. Series Diplomatum N. 200. pag. 159.

DIPLOMA CCXVIII.

Convenit providae Apostolicae Sedis benignitati facilem se, et liberalem ostendere in gratiis, et favoribus elargiendis Christianis Principibus, qui ex praeclaris majorum suorum meritis, et suarum virtutum ornamentis, pietate erga Deum, devotione, et obsequio erga hanc Sanctam Sedem in conspectu omnium splendere noscuntur; piisque eorum votis libenter annuere, quae ad Dei gloriam et quietem ac tranquillitatem sacrorum ministrorum procurandam conducunt, eorum praesertim, qui sacro suarum Capellarum servitio adscripti in regiis Aulis versantur, ut Christi fidelibus ibidem commorantibus, vel inservientibus sacrosanctae Ecclesiae Sacramenta administrent, eosque verbo, et exemplo ad pietatem, et religionem instruant, atque informent.

Sane delectus Filius noster Trojanus tituli S. Caeciliae S. Romanae Ecclesiae Presbyter Cardinalis de Acquaviva nuncupatus pro parte carissimi in Christo filii nostri Caroli Siciliae, et Hierusalem cum tota citra terra Pharum Regis III. et Hispaniarum Infantis Nobis nuper exposuit, quod a tempore, cujus memoria non exstat, ad Capellae Regiae Capellanum Majorem in toto Regno Neapolitano pro tempore existentem non solum cura spiritualis Regiae Familiae, consanguineorum, affinium, ac omnium personarum in Curia, seu Aula Neapoli existente commorantium, ipsamque curiam sequentium pertinet; sed et in quibusvis Civitatibus, oppidis, et locis, in quibus Rex pro tempore existens regiaque familia residere contigerit continue, vel ad tempus, curam animarum familiae regiae, omniumque, et singularum personarum tam ex propriis Regnis, et Dominiis origines habentium, quam extraneorum cujuscumqum status, gradus, ordinis et conditionis, et praeeminentiae existentium, tam Ecclesiasticorum, quam saecularium, (Archiepiscopis et Episcopis exceptis), et insuper omnium militum et officialium, aliarumque personarum cujuscumque ordinis, et gradus in castris, arcibus, seu fortalitiis, exercitibus, nec non triremibus, navibus, ratibus, aliisque hujusmodi maritimis lignis regio famulatui inservientium, et militantium, exercere, earumque Rector in spiritualibus nuncupari, easque corrigere, et visitare, ac in easdem omnimodam jurisdictionem ordinariam, omnia, et singula alia, quae Archiepiscopi et Episcopi, ac alii locorum Ordinarii in Dioecesibus suis de jure, vel consuetudine, aut alias quomodolibet facere, et exercere consueverunt, idem Capellanus in praenominatas personas non solum in Regia Capella, et Palatio, sed in omnibus aliis supranominatis ac designatis locis exercere, vel per se, vel alios Ministros et Capellanos a se deputatos solet.

Cum autem ex hujusmodi facultatum usu et exercitio plura dubia quaestiones et dissidia inter Archiepiscopos, et Episcopos Regni Neapolitani, et praedictum Capellanum Majorem exorta fuerint, quae adhuc vigent, et graviora in diem non sine fidelium scandalo timeri possunt, nomine praedicti Caroli Regis pro eximia sua pietate hujusmodi malo congrua adhibere remedia cupientis supplicavit, ut omnes et singulas facultates, jura, et praerogativas in quascumque personas et in quibusvis locis, Capellano Majori totius Regni Neapolitani pro tempore existenti ex antiqua, et immemorabili consuetudine, vel etiam ex indulto, et privilegio Sedis Apostolicae, vel alia quarumque ratione competentes, nostrae confirmationis robore communire, easque nominatim, et espresse designare, earumque terminos, et limites praescribere, et definire, et quatenus dignaremur, opus sit, de novo rursus concedere, et elagiri atque alias salubriter providere ad tollendas omnes controversias, et dissentiones abolendas, prout in Domino conspicimus expedire.

Nos, qui de praemissis omnibus sufficienter instructi sumus, supplicationibus praedicti Caroli Regis humiliter nobis a praedicto Cardinali de Acquaviva porrectis inclinati, et laudabili ejus desiderio, et commendabili pro pace et concordia inter sacros Ministros retinenda, fovendaque studio satisfacere volentes, cum gratiis, et favoribus prosequi singularibus cupientes, etiam omnium disputationum, et jurgiorum causas prorsus eliminare, ac periculis, quae exinde fidelium animabus imminere possunt, opportune occurrere, et praeterea dirigentes considerationis nostrae intuitum ad personam Venerabilis Fratris nostri Coelestini Archiepiscopi Tessalonicensis moderni Capellani Majoris in toto Regno Neapolitano, ejusque

successorum, quos a provida dicti Caroli Regis, et Hispaniarum Infantis, suorumque in praedicto Regno successorum vigilantia, et prudentia ei non absimiles electum iri minime dubitamus, in ejus, eorumque probitate, zeloque Divini cultus, et in rebus Ecclesiasticis peritia ac scientia, recte ac prudenter hujusmodi facultatibus, indultis, privilegiis, gratiis et concessionibus ad decorem domus Dei, et animarum salutem usuros esse, minimeque in subversionem Ecclesiasticae disciplinae, et perturbationem Episcopalis jurisdictionis abusuros, certo confidimus,et in Domino obsecramus. Propterea abrogatis in futurum, et penitus submotis quibuscumque, quae contra et praeter praesentium tenorem hactenus quomodolibet observata, vel praetensa fuerunt, ex certa scientia, et matura deliberatione nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudine, adhibito etiam nonnullorum Venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio, tenore praesentium volumus, et decernimus.

I. Ut Regia Capella in Regali Palatio Neapoli existens omnia, et singula jura, et praerogativas, excepto tamen jure asyli, quibus publicae Ecclesiae fruuntur, habeat, ac potiatur, in eaque liceat Divina Officia, horasque Canonicas ad Breviarii, ac Missalis Romani regulam, et formam, Romanumque morem, et usum recitare, et Missam per unam horam ante auroram, et unam, post meridiem celebrare, seu recitari, et celebrari facere; in eaque Sacram Eucaristiam in Sacra Custodia, seu Tabernaculo decenter, et cum debito honore, et veneratione retinere; illamque pro gratiarum actione, vel ad Divinam operam implorandam, vel pro alia quacumque necessaria causa, et in Festo Corporis Christi, et per totam ejus octavam publicae fidelium venerationi exponere, et in uno ejusdem octavae die circum eamdem Capellam processionaliter deferre; in quinta autem, et sexta Feria majoris hebdomadae Sacrum Domini Nostri Corpus, in Sacra Custodia, seu urna reponere, et pro religioso Ecclesiae more monumentum, sepulturamque ejusdem Christi Domini, luminibus adhibitis, raepresentare. Praeterea non solum in eadem Regia Capella, sed in omnibus Capellis Castrorum, seu Fortalitiorum Sacra Olea, et tempore navigationis Oleum extremae Unctionis in Regiis triremibus, et navibus bellicis congruo honore, et reverentia servare, et custodire.

II. Insuper ut dictus Carolus Rex, ejusque in Regno Neapolitano Successores facultatem habeant nominandi, et eligendi Sacerdotem Saecularem, vel Regularem ab Episcopo suo approbatum, et in Romanae Ecclesiae communione viventem, qui munere Capellani Majoris in toto Regno Neapolitano fungi, et pro majore officii sui decore, habitu, seu veste Praelatia, quam in Romana Curia Praelati, sive Regulares sive Saeculares gestare solent, pro sua conditione ac statu uti, absque tamen gestatione Crucis in pectore more Episcoporum, nisi sit in eadem Episcopali dignitate constitutus, possit, et insuper ab omni ordinaria jurisdictione exemptus, dumtaxat Nobis, et Sedi Apostolicae immediate subjectus existat. Tum etiam ut eidem Carolo Regi ejusque in Regno successoribus, vel eorum Proregibus, vel per se ipsos, vel per dictum Capellanum Majorem alios inferiores Capellanos, et scholares eligere, et deputare liceat pro servitio tam Regiae Capellae, quam pro indigentia Hospitalium, Militum, et Classiariorum, Regiorum castrorum seu arcium, exercituum, triremium, navium, aliorumque hujusmodi lignorum maritimorum actu, et revera Regi inservientium, dummodo tamen personae eligendae se de nullo crimine inquisitos esse, testimoniales literas suorum respective Ordinariorum, ac Superiorum exibeant. Hujusmodi vero omnes Clerici, et Sacerdotes Regio servitio adscripti, eo durante, a locorum Ordinariorum jurisdictione prorsus exempti, solum praefato Capellano Majori subjecti sint, quemadmodum per praesentes exemptos, et respective subjectos esse declaramus. Itaque idem Capellanus Major omnes, et singulas controversias, lites et causas tam civiles, quam criminales, seu mixtas, atque etiam beneficiales, exceptis tamen causis haeresis, tum omnes causas excipimus a Sacris Canonibus, et Apostolicis Costitutionibus Summo Pontifici privative reservatas, contra dictos Capellanos, Clericos, et scholares dictae Capellae in ea actu servientes, nec non in dictis Castris, Arcibus, seu Fortalitiis, aliisque locis constitutos Clericos, et Capellanos ibidem et actu inservientes, extra tamen Romanam Curiam, motas, vel movendas, tam in prima, quam in secunda, et tertia instantia audire, cognoscere, fineque debito, omni appellatione remota, pro justitia terminare possit; ita tamen ut a dicto Carolo Rege, ejusque in Regno Successoribus loco Ordinarii Assessoris alii novi Consultores tam in secunda, quam in tertia instantia, singuli in singulis eo modo qui nunc servari solet, nisi gravitas causae plures in

qualibet instantia eligendo exigat, destinentur: et quicumque locorum Ordinarii, aut alii, Judices nec eidem Majori Capellano inhibire, nec in praedictos inferiores Capellanos, Clericos et Scholares in eadem Capella actu servientes, ac alios in eisdem Fortalitiis constitutos, et constituendos, et ibi residentes, et actu inservientes Capellanos, et Clericos, tamquam ab illorum jurisdictione prorsus exemptos, et totaliter liberatos, et dicto Capellano Majori dumtaxat immediate subjectos, ullam penitus superioritatem, domiuium, et jurisdictionem praedictis respectibus exercere, aut se de illis quomodolibet intromittere valeant; sed praedicti Capellani, Scholares, et aliae personae Ecclesiasticae ejusdem Capellae, et Fortalitiorum, exercituum, triremium, et locorum hujusmodi coram eodem Capellano Majori, seu ab eo Subdelegato Judice dumtaxat in omnibus causis tam motis, quam movendis extra Romanam Curiam de justitia respondere teneantur.

III. Ad hoc vero, ut praefatorum exemptorum numerus in immensum, et plus quam oportet, non augeatur, et nimium praejudicium inferatur jurisdictioni Ordinariorum, eidem Capellano Majori vigore suarum facultatum non liceat alios clericos, et Capellanos designare, et deputare nisi eos, qui actuali servitio Ecclesiarum, Exercituum, regiarumque navium necessarii sunt, qui in Castris, seu Fortalitiis totius Regni, ejusque pertinentiis duo, aut tres in uno quoque Castro, seu Fortalitio esse debeant. In exercitibus autem, Triremibus, Navibus, aliisque Lignis maritimis, quae Regi actu inserviunt, itemque in Hospitalibus militum, et Classiariorum illi solum qui non modo actu inserviunt, sed etiam stipendia a Rege percipiunt. In Capella autem regis et in Castris, seu Fortalitiis in Civitate Neapolitana existentibus solum Capellani, Scholares, et Clerici, qui actu serviunt; ita tamen, ut Scholarium numerus actu Regiae Capellae inservientium ultra decem, et Ecclesiae Parrocchiali S. Sebastiani ultra quatuor non egrediatur, omnium autem aliorum Capellanorum, et Claricos comprehensis etiam Capellanis honorariis, numerum nonaginta, ita ut omnes Capellani, srholares, et Clerici Regiae Capellae servitio addicti, Castrorum seu Fortalitiorum Urbis Neapolitanae, ejusque adjacentium, connumeratis etiam Capellanis honoraris, centum numerum non excedant: praeter quem numerom si eidem Carolo Regi, ejusque Successoribus alios addere necessarium visum fuerit, id speciali dumtaxat ipsius Regis rescripto fiat, in cujus pietate, eorumque Successorum certam fiduciam habemus, si opus fuerit, seligendos fore probos Ecclesiasticos viros, literas testimoniales suorum respective Ordinariorum, ut praefertur, habentes, qui morum probitate aliis aedificationi esse possint, et eo tantum numero, qui ad Divinum cultum promovendum, et ad inserviendum Regiae devotioni, et pietati necessarius omnino, et conveniens reputabitur; et ulterius cujuslibet additorum nota Curiae Archiepiscopali eam requirenti per Capellanum Majorem statim, ac sine ulla mora, et dilatione tradatur.

IV. Praeterea volumus et costituimus, quod ad eumdem Capellanum Majorem pro tempore existentem pertineat directio, et superintendentia circa celebrationem Divinorum Officiorum aliarumque Ecclesiasticarum functionum, quae in eadem Regia Capella peragi consueverunt, et tam in ipsa, quam in Ecclesia Sancti Sebastiani sita in Arce, seu Castronovo, etiamsi Episcopali dignitate non sit insignitus, mitrâ, aunulo, et baculo pastorali, ac aliis Pontificalibus insigniis hujusmodi uti, nec non solemnem benedictionem post missarum, vesperarum, matutinorum, et aliorum Divinorum officiorum solemnia super populum tuum interessentem impertiri, et ducentorum dierum, si praesens Rex aut Regina fuerit, si autem Prorex, centum dierum de injunctis sibi, aut quomodolibet debitis penitentiis indulgentiam et remissionem ab omnibus fidelibus ibi praesentibus vere contritis et confessis consequendam auctoritate Apostolica concedere, et publicare possit: in aliis vero Ecclesiis, nisi coram Rege aut Regina, aut Prorege, et dummodo Episcopus loci in eadem Ecclesia praesens non adsit, qui per se ipsum ea peragere desiderat, ac velit, et insuper in Cathedralibus, et Metropolitanis, nisi ab Ordinario licentia obtenta, Pontificalia exercere nequeat.

V. Liceat autem eidem Capellano in quibuscumque Collegiatis, Parochialibus, et aliis inferioribus Ecclesiis Saecularibus, et quorumvis Ordinum Regularibus etiam Monialium in eodem Regno constitutis, non autem in Ecclesiis Cathedralibus, seu Metropolitanis, nisi de expressa suorum Ordinarium licentia, ad quas eumdem Regem, vel Reginam, aut Proregem pro tempore existentem devotionis, aut alia ex causa declinare contigerit, per se, aut alios Capellanos cum Scholaribus, et Capellae praedictae Ministris Divina Officia, et Missas tam privatas, quam solemnes celebrare, aut celebrare facere.

VI. Quotiescumque vero in eadem Regia

Capella, et Ecclesia Parochiali Sancti Sebastiani, in aliis autem Ecclesiis cum Rex, aut Regina, aut Prorex praesentes aderunt, et Episcopus loci in eadem Ecclesia praesens non reperiatur, verbum Dei annunciare opus fuerit, in ejus arbitrio sit, quemcumque velit, et idoneum censuerit, Evangelii Concionatorem accersere sive Saecularem, sive Regularem, dummodo is ab hujusmodi praedicationis officio, si Secularis sit, a suo Ordinario, et ab Episcopo loci, si vero Regularis, a suo Superiore Regulari suspensus, et interdictus non fuerit; sed in Ecclesiis, et Capellis ejus jurisdictioni subjectis, in quibus Rex aut Regina praesentes non aderunt, idem Capellanus Major Concionatorem eligat, qui tamen alias per Episcopum, si Saecularis fuerit, si vero Regularis, etiam per ejus Superiorem Regularem ad verbum Dei praedicandum approbatus sit, ac licentiam, vel benedictionem juxta Concilii Tridentini decreta ab ipso Ordinario obtinere teneatur.

VII. Si vero Capellanus Major sit in Episcopali, seu Archiepiscopali dignitate constitutus, praedictis Scholaribus Regiae Cappellae, et Ecclesiae Parochialis Sancti Sebastiani dumtaxat conferre tonsuram, ac deinceps ad omnes Ordines minores, atque etiam ad ordines majores, seu Sacros juxta sacrorum Canonum praescripta, et Apostolicarum Constitutionum regulas promovere: sin minus, datis literis testimonialibus super eorum aetate, vita, et moribus, titulo ordinationis, et idoneitate scientiae eos remittere ad proprios Ordinarios ab ipsis promovendos: Si autem non sint Episcopi, aut ordinationes non habeant, a quocumque alio Episcopo in Regno Neapolitano existente, dummodo non sit Episcopus Titularis, et praenominati Scholares habeant omnes, et singulas qualitates Clericis promovendis in Regno Neapolitano praescriptas in novisimis Concordatis inter Sedem Apostolicam, et dictum Carolum Regem (168), et insuper in supradicta Regia Capella, aut Ecclesia Parochialis Sancti Sebastiani per triennium continuum actu inservierint: praeterea per se, aut alios a se deputatos ajusdem Regiae Capellse Capellanos, Scholaros et Clericos, qui propter violentam manuum injectionem in alios Clericos, citra tamen membrorum mutilationem, aut enormem laesionem, sententiam excommunicationis incurrerint, et hujusmodi sententia ligati Missas, et alia Divina officia, non tamen in contemptu clavium, celebrando, irregularitatem aliquam contraxerint, ab eadem sententia excommunicationis, injuncta eis pro modo culpae aliqua paenitentia salutari in forma Ecclesiae consueta absolvere, et super irregularitate praedicta dispensare, omnemque inhabilitatis, et infamiae maculam, sive notam per eos propterea contractam abolere libere, ac licite possit, et valeat, at respective possint et valeant.

VIII. Insuper ut idem Capellanus Major pro tempore existens Regum, Reginarum, ac Filiorum, et singulorum utriusque sexus ipsorum Familiarum, ubicumque Rex, aut Regia Curia, seu Aula fuerit, etiam ruri recreationis causa, qui eis actu inservientes sint, et eorum impensis, uti familiares continui commensales, viventes, et aliorum omnium, qui in Regio Palatio, et viridario, et in navali, seu interiori portus parte, vulgo Darsena, et in Castris, seu Fortalitiis clausis Neapolitanae Civitatis, ejusque adjacentiis, nempe in castro novo, in castro Ovi et in castris S. Herasmi Bajae, et Hischiae, et in omnibus aliis locis supra nominatis ejusdem Capellani iurisdicitioni subjectis morantur, et degunt, donec, et quousque in iisdem locis commorentur, animarum curam gerat aeque, ac si eorum Rector, et proprius Parochus exsisteret, et per se, vel alium, seu alios Presbyteros, saeculares, vel quorumvis Ordinum Regulares de superiorum suorum licentia, praevio tamen examine ab eodem Capellano Majori approbandas, et salva Regi, et Reginae facultate eligendi sibi proprium Confessarium arbitrio suo ex Presbyteris ab eodem Capellano Majori approbatis, supradictorum omnium confessiones audire, eisque Sacramenta administrare etiam in mortis articulo; et tempore interdicti eorum corpora Ecclesiasticae tradere sepulturae, dummodo ipsi causam interdicto non dederint, neque per eos steterit, quominus interdicto paraatur.

IX. Matrimoniis etiam celebrandis, factis taman prius denunciationibus seu proclamationibus a Concilio Tridentino requisitis, si uterque contrahens in locis praesignatis habiteat, et morentur. Si vero mulier ibi domicilium non habuerit, denunciationes, seu proclsmationes pro parte mulieris fiant, et matrimonium celebretur in Parochiali Ecclesia, intra cujus fines ipsa mulier commoratur; si autem aliqui ex praedictis exteri fuerint, capta prius per loci Ordinarium informatione, ac ab eodem decreto gratis obtento, quod inter eos licite matrimonium celebrari valeat, similiter idem Capellanus Major, vel alius, seu alii ab eo deputandi,

nulla alterius Parochi licentia requisita, solemniter interesse: insuper filios infantes in iisdem locis natos, nec non Judaeos, seu Turcas, sufficienter temen prius catechizatos, quos in eorundem Regum praesentia ex quavis causa baptizari oportuerit, aut praedicti Reges tenere, seu suscipere voluerint, baptizare; ita tamen, ut baptizatorum, Parentumque, ac Compatrum, et Commatrum, necnon Matrimonio simul junctorum nomina describantur in libro, quem idem Capellanus Major, vel quisque Capellanus curatus in singulis praedictis locis habere, et penes se retinere debeat, ex quo ad omnem Ordinariorum locorum, et partium requisitionem, fides seu attestationes in forma solita tradantur.

X. Capellanos et Presbyteros juxta numerum, ac modum supra stabilitum, ad audiendas confessiones pro militaribus copiis tam Regis propriis, quam auxiliaribus, tam in Regno utriusque Siciliae, quam extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contigerit, tum etiam pro servitio triremium, et Regiarum navium, et personarum in eis existentium deputatos, praevio examine, caeterisque servari solitis, approbare, et omnia Parochialia Sacramenta existentibus militibus in actuali itinere, et expeditione contra hostes per eosdem administrari facere. Si autem milites in stationibus sint, praefati Capellani exhibere teneantur literas patentes ejusdem Capellani Majoris super eorum approbatione locorum Ordinariis, seu eorum Vicariis Generalibus, si praesentes adsint, si vero absentes, Parochis, in quorum Parochiis castra, seu stationes militum praedictorum positae sunt, a quibus licentia parochialia munera peragendi impertiri, et nullatenus, iisdem literis inspectis, denegari possit: Matrimonia autem coram Parocho loci cum interventu Capellani militum celebrentur, et quod alia omnia Sacramenta, et functiones parochiales peragantur a Parochis locorum, dummodo vocati interesse non recusent; si autem adesse noluerit, liceat Capellano militum easdem functiones obire cum dimidia parte emolumentorum, quae de jure integra ad Parochum loci spectarent, eademque omnia pro militibus stationariis praescripta, quoad milites in castris, seu Fortalitiis Regni non clausis existentes, et proprium Parochum non habentes, omnino serventur.

XI. Eosdem autem milites, ac officiales tempore tamen actualis expeditionis dumtaxat belli actu existentis contra hostes, a crimine haeresis; apostasia a fide vel per se, vel per alios absolvere, ea tamen lege et conditione, et hujusmodi facultas in Italia ejusque Insulis adjacentibus quoad eos dumtaxat locum habere debeat, qui nati sunt in locis ubi haeresis impune grassatur, nec unquam errores judicialiter abjuraverint, vel Sanctae Romanae Ecclesiae reconciliati fuerint.

XII. Omnibus insuper personis utriusque sexus in militaribus copiis existentibus, dum actualis expeditio contra hostes habetur, tam quadragesimalibus, quam aliis anni temporibus, et diebus quibus esus carnium, ovorum, casei, butyri, et aliorum lacticiniorum est prohibitus, eisdem ovis, caseo, butyro, et aliis lacticiniis, atque etiam carnibus, excepta tamen quoad carnes hebdomada Sancta, et omnibus diebus Veneris, et Sabbati totius anni, et servata forma jejunii, quatenus pro locorum, temporum, et personarum conditione fieri potest, praescripta in nostris literis novissime editis sub datum Romae XXX Maii MDCCXLI utendi, et vescendi licentiam impendere.

XIII. Insuper triremibus, et navibus pro Regis usu ac servitio noviter constructis, tum etiam vexillis, aliisque rebus hujusmodi ad militiam spectantibus benedictionem in forma Ecclesiae solita impertiri.

XIV. Et demum omnibus supranominatis personis utriusque sexus ejusdem Capellani Majoris curae in spiritualibus commissis ab observatione diei festi, si aliquod urgens opus in supra designatis locis nempe in Regia Aula, et Palatio, in Castris clausis civitatis Neapolitanae, in Navali, seu interiori Portus parte, vulgo Darsena, in hospitalibus classiariorum, et militum, aliisque hujusmodi facere necesse fuerit, dispensationem, cum obligatione tamen audiendi Missam, et aliquod aliud pium opus, quoad tempus, et occupatio, et personarum conditio sinet, obeundi, concedere. Illos insuper per se vel per alios Ecclesiasticos viros probos, et prudentes visitare, et corrigere, atque in eosdem omnimodam jurisdictionem ordinariam, atque omnia alia, quae pro bona animarum curae directione Archiepiscopi, et Episcopi, ac alii locorum Ordinarii in suis respective Dioecesibus facere consueverunt, iis dumtaxat exceptis, quae ad exercitium ordinis Episcopalis pertinent, quae in Regia Aula tantum, ubi Rex, et Regina, seu Prorex totius Regni moratur, et in Ecclesia Parochiali Sancti Sebastiani ab eo, si sit Episcopus, peragi posse volumus et constituimus, libere facere, et exercere; iisdemque

omnibus, et singulis a quibuscumque eorum peccatis, criminibus, excessibus, et delictis quantumvis gravibus, et enormibus, etiam Episcopis, et locorum Ordinariis reservatis, de quibus ore confessi, et corde contriti fuerint, salutari poenitentia pro modo, et gravitate culpae imposita, debitam absolutionem vel per se, vel per alios impendere, et elargiri libere, ac licite possit, et valeat auctoritate Apostolica, licentia, et potestate praedicta concedimus, et indulgemus.

XV. Decernentes praesentes literas, et in eis contenta quaecumque nullo umquam tempore de subreptionis, aut obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis, nostrae, vel alio quovis et iam quantumvis magno et inexcogitato, et substantiali defectu, etiam ex eo quod super praemissis solemnitates, et alia quaevis servanda, et adimplenda servata et adimpleta minime fuerint, aut ex alio quolibet capite a jure, vel facto aut statuto, vel consuetudine aliqua resultante, aut quocumque alio colore, vel causa etiam tali, quae ad effectum validitatis praedictorum specialiter exprimenda forot, notari, impugnari, aut in jus, vel in controversiam revocari, aut ad terminos juris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris, gratiae, et justitiae remedium impetrari non posse; sed illas semper et perpetuo validas, et efficaces existere, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, ac perpetuo observari: Sicque ot non aliter per quoscumque Judices quavis auctoritate fungentes, etiam Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, et causarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, interpretandi, et definiendi facultate, et auctoritate, ubique, et in quacumque instantia, interpetrari, judicari, ed definiri debere, irritum quoque, et inano quidquid secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignaranter contigerit attentari. Non obstantibus quibusvis Apostolicis,, nec non in Provincialibus, vel Generalibus Conciliis editis constitutionibus, et ordinationibus, necnon quibusvis Ecclesiarum, et Monasteriorum, et Ordinum quorumlibet, atque etiam dirtae Ecclesiae Neapolitanae, juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus privilegiis quoque et indultis, et literis Apostolicis contra praemissa quomodolibet editis, concessis, confirmatis, et innovatis; quibus omnibus, et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia singularis forma ad hoc servanda foret illorum omnium, et singulorum tenores perinde, ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, praesentibus inserti foret, pro plene et sufficienter expressis, ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat harum serie ad effectum praemissorum scientia, et potestatis plenitudine similibus derogamus, et ad plenum derogatum esse volumus, et declaramus, caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus denique, mandamus, et decernimus quod tam ipse Capellanus Major, quam alii supradicti de caetero nullis aliis, praeter quam supra expressis facultatibus, privilegiis, gratiis et indultis et quoad personas, res, loca et casus supra expressos dumtaxat respective uti valeant, nec etiam aliam ipse Capellanus Major quam supra expressam jurisdictionem, et superioritatem in Ecclesiis, et Capellis, ac personis hujusmodi habere, exercere, vel vindicare, aut praetendere, etiam vigore extensionis, seu comprehensionis, seu etiam ratione Majoritatis, aut sub pretextu cujuscumque privilegii, aut indulti praesertim Leonis X; aut quorumcumque aliorum Praedecessorum nostrorum, seu Regaliae, aut possessionis etiam immemorabilis, et tituli ex ea resultantis, scientia, patientia, et tolerantia quorumcumque Superiorum, et Ordinariorum, etiam Sedis Apostolicae, roboratae, nequaquam possit. Nos enim quascumque alias facultates, exemptiones, privilegia, gratias, et indulta per quoscumque Romanos Pontifices, et praesertim Leonem praedictum, Praedecessores nostros, ac Sedem Apostolicam Capellae Regiae Capellano Majori, aliisque suprascriptis personis hactenus concessa, literasque Apostolicas etiam in forma Brevis, aut sub plumbo, aut alias quomodolibet, et quibusvis clausulis, et conditionibus desuper expeditas, motu proprio, scientia, et potestatis plenitudine paribus perpetuo revocamus, annullamus, cassamus, et abolemus, ac revocata, annullata, cassa, et abolita esse declaramus, et quamcomque quasi possesionem etiam immemorabilem, et centenariam et ultra improbamus; ita ut nunquam in judicio, aut extra allegari, aut ad effectum aliquem eis suffragari possint. Salvis tamen omnibus juribus, praerogativis, privilegiis, at facultatibus in Scholares, Lectores, aliasque personas Regiae Universitatis Studiorum Neapoli existentis, tum etiam quoad causas, et personas, Rec-

tores, seu possessores nonnullorum Beneficiorum, et Ecclesiarum, vel iisdem Ecclesiis inservientes, quae ad nominationem, seu praesentationem, aut jus patronatus Regium spectant, ab immemorabili tempore eidem Capellano Majori, ut asseritur, competentibus, quae per praesentes neque approbare, neque eis ullatenus derogare intendimus.

Caeterum quia difficile foret, praesentes nostras literas ad singula loca ubi fortasse opus erit, deferri, volumus, ut earum exemplis etiam impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, et praedicti Capellani Majoris Sigillo munitis eadem prorsus fides adhibeatur, que praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis, privilegii, indulti, decreti, mandati, declarationis, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei auso temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quadragesimo primo, pridie nonas Julii, Pontificatus nostri anno primo.

Si accordano altre facoltà al Cappellano Maggiore, cioè 1° di assolvere tutti e qualunque siasi individuo dell'armata da' peccati e delitti, quantunque gravi ed enormi e riservati non solo ai Vescovi, ma ancora alla S. Sede; 2. Commutare, rilasciare, dispensare ed assolvere, secondo i sacri canoni ed il decreto del Concilio di Trento, voti, giuramenti, irregolarità, censure, come pure l'omessione di tutte o di alcune delle denunzie necessarie ai matrimoni de' militari, ed accordar loro l'indulgenza plenaria ed in articulo mortis; 3. Di celebrar la messa un' ora prima dell'aurora, ed un' ora dopo mezzodì, celebrarla fuori Chiesa a cielo scoverto, ed in caso di necessità due volte in un giorno qualora non avesse preso l'abluzione, e sopra un'altare portatile in qualunque parte rotto e senza Reliquie dei Santi, ed anche presenti gli eretici e scismatici; 4. Benedire tutti i vasi sacri, eccetto quelli in cui dovesse adoprarsi l'olio Santo, tabernacoli, vesti, paramenti ed altro inservienti al culto Divino; 5. Riconciliare le Chiese, Cappelle, cimiteri, oratori in qualunque modo polluti, in quelle parti in cui dimorano le truppe; 6. Celebrar messe in tutti i giorni festivi in Chiese non ancor benedette dal Vescovo; 7. Celebrar messe di requie in qualunque altare anche portatile

Lo stesso PAPA BENEDETTO XIV.

Motus Proprius. Roma presso S. Maria Maggiore 10 Novembre 1742. Apud cit. Di-Chiara N. 201 pag. 167.

DIPLOMA CCXIX.

CUM ALIAS per nostras literas sub plumbo, datas Romae apud Sanctam Mariam Majorem pridie nonas Julii, Pontificatus nostri anno primo, ad supplicationem carissimi in Christo Filii nostri Caroli Siciliae, et Jerusalem cum tota Terra citra Pharum Regis Illustris, et Hispaniarum Infantis, varia, et diversas facultates venerabili Fratri nostro Coelestino Archiepiscopo Thessalonicensi moderno Capellano Majori, ejusque successoribus concesserimus, inter caeteras, ut Capellanos, et Presbyteros, juxta numerum, ac modum in iisdem literis stabilitum, ad audiendas confessiones pro militaribus copiis tam Regis propriis, quam auxiliaribus, tam in Regno utriusque Siciliae, quam extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contigeret, praevio examine, caeterisque servari solitis, approbare, et omnia parochialia Sacramenta existentibus militibus in actuali itinere, et expeditione contra hostes per eosdem administrari facere; necnon eosdem milites ac officiales tempore actualis expeditionis a crimine haeresis, apostasiae a fide vel per se, vel per alios absolvere: omnibus insuper personis utriusque sexus in militaribus copiis existentibus, tam quadragesimalibus, quam aliis anni temporibus, et diebus, quibus esus carnium, ovorum, casei, butyri, et aliorum lacticiniorum est prohibitus, eisdem ovis, caseo, butyro, et aliis lacticiniis, atque etiam carnibus, exceptis tamen quibusdam diebus, et servata forma jejunii a Nobis praescripta, utendi, et vescendi licentiam impendere: eisdemque omnibus, et singulis dispensationem ab observatione diei festi, si aliquod opus faciendum necessario fuerit, concedere: et praeterea a quibuscumque eorum peccatis, criminibus, excessibus, et delictis, quantumvis gravibus, et enormibus, etiam Episcopis et locorum Ordinariis reservatis, de quibus ore confessi et corde contriti fuerint, salutari poenitentia pro modo, et qualitate culpae imposita, debitam absolutionem vel per se, vel per alios impendere, et elar-

giri libere ac licite possit, et valeat, prout latius in praefatis literis nostris continetur; quarum tenores his pro sufficienter insertis, et expressis haberi volumus. Cum autem postea a preafato Archiepiscopo Thessalonicensi Nobis expositum fuerit, ad opportunam Sacramentorum administrationem, et procurandam animarum salutem pro militibus in actuali expeditione contra hostes existentibus, nonnullis aliis facultatibus, per se, vel per alios ecclesiasticos viros exercendis, omnino indigere; Nos animarum saluti, quantum in Domino possumus, consulere cupientes, motu simili etc. eidem Venerabili Fratri nostro Coelestino Archipiscopo, ejusque successoribus in dicto Regno utriusque Siciliae Capellanis Majoribus pro tempore concedimus et impartimur infrascriptas etiam facultates, ad nostrum, et Sedis Apostolicae beneplacitum duraturas, per se, vel per alium seu alios Sacerdotes probos et idoneos et juxta formam in praefatis literis nostris praescriptam approbatos, ab eodem Capellano Majori subdelegandos, pro militaribus tamen copiis tamen propriis dicti Regis, quam auxiliaribus, in actuali expeditione contra hostes existentibus dumtaxat, non autem in hibernis, aut praesidiis commorantibus, exercendas; videlicet absolvendi omnes et singulas personas in iisdem copiis militaribus existentes a quibuscumque eorum peccatis et delictis, quantumvis gravibus, et enormibus, non solum Episcopis et locorum Ordinariis, sed etiam Nobis et eidem Sedi Apostolicae specialiter reservatis, et reservari solitis: commutandi, relaxandi, dispensandi et absolvendi respective, prout et in quantum Episcopis et locorum Ordinariis juxta Sacros Canones, et Concilii Tridentini decreta id facere licet et permittitur, quoad vota, juramenta, irregularitates, et censuras Eclesiasticas, nempe excommunicationes, suspensiones, et interdicta; necnon qûoad omissionem omnium, seu aliquarum ex denunciationibus, quae Matrimonii personarum, ad praedictas copias pertinentium, et cum illis commorantium, contrahendis praemitti deberent: concedendi quibuscumque utriusque sexus Christi fidelibus, ad praefatas copias pertinentibus, in articulo mortis saltem contritis, si confiteri non poterunt, necnon in Nativitate Domini nostri Jesu Christi, Paschalis Resurrectionis, et Assumptionis B. Virginis festis diebus vere poenitentibus et confessis, ac Sacra Communione refecti plenariam omnium suorum peccatorum indulgentiam, et remissionem: singulis autem diebus dominicis, et aliis festivis de praecepto relaxandi iis, qui ejus concionibus intervenerint, decem annos de injunctis illis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta: celebrandi Missam una hora antea auroram, et alia post meridiem, et si cogat necessitas, etiam extra Ecclesiam in quocumque loco decenti etiam sub dio, et sub terra, et gravissima omnino urgente necessitate, etiam bis in die, si tamen in priori missa ablutionem non sumpserit, ac jejunus fuerit; necnon super Altari portatili, et non integro seu aliqua in parte fracto, aut laeso, et sine Sanctorum Reliquiis, ac demum, si aliter celebrari non possit, et absit periculum sacrilegii, scandali, et irreverentiae, etiam praesentibus haereticis, aliisque excommunicatis: benedicendi quaecumque vasa, tabernaculo, vestimenta, paramenta, et ornamenta ecclesiastica, aliaque ad Divinum cultum pro servitio earumdem copiarum dumtaxat necessaria, et pertinentia; exceptis tamen iis, in quibus sacra untio adhibenda erit: reconciliandi Ecclesias, Capellas, et Coemeteria, ac Oratoria quomodolibet polluta, in illis partibus, in quibus ipsae copiae consederint, si ad locorum Ordinarios commodus non pateat accessus, aqua tamen prius per aliquem Catholicum Antistitem, ut moris est, benedicta imo etiam, magna urgente necessitate, ut Missae Dominicis, et aliis festivis diebus celebrari possint, illa etiam e memorato Antistite non benedicta. Demum celebrandi Missam do requiem in quocumque altari, etiam portatili, si aliter celebrari non possit, et per ejus applicationem liberandi animam alicujus pii defuncti dictarum copiarum secundum celebrantis intentionem, a Purgatorii poenis per modum suffragii. Caeterum cum facultates praedictae ad animarum salutem admodum pertinent, praesentes, et desuper conficiendas literas nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae, vel quoquam alio defectu notari, vel impugnari posse, sed eas validas et efficaces fore et esse, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, Apostolica auctoritate decernimus. Non obstantibus quibusvis Apostolicis etiam in universalibus, provincialibus, et synodalibus Conciliis editis, vel edendis, generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, privilegiis quoque indultis, et literis Apostolicis, quibusvis superioribus, et personis in genere, vel in specie, etiam motu pari etc. concessis, approbatis, et innovatis: quibus omnibus, et singulis, hac vice dumtaxat, specialiter, et ex-

presse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat Motu proprio P.

Et cum absolutione a censuris ad effectum etc. etc. quod aliae dicti Capellani Majoris concessiones, et facultates habeantur pro expressis, seu in toto, vel parte exprimi possint in literis, et de concessione, et impartitione hujusmodi, aliisque praemissis, ut supra latissime extensis, et quod praemissorum omnium, et singulorum aliorumque necessariorum major, et verior sp. et expositio fieri possit in literis per viam de Curia, ut vocant, si videbitur, expediendis, aut sola praesentis schedulae Motus proprii Nostri signatura sufficient, et ubique fidem faciat in judicio, et extra illud, regula quacumque contraria non obstante. Datum Romae apud S. Mariam Majorem IV. Idus novembris, anno secundo.

S. V. Motu proprio concedit Capellano Majori in toto Regno Neapolitano, ejusque successoribus facultates, ad V. S. et Sedis Apostolicae beneplacitum duraturas, pro militaribus copiis in actuali expeditione contra hostes existentibus dumtaxat, celebrandi in casu necessitatis in quibusvis locis; benedicendi paramenta, et alia necessaria ad divinum cultum; reconciliandi Ecclesias, et Oratoria quomodolibet polluta; absolvendis a peccatis, etiam Summo Pontifici, et Sedi Apostolicae reservatis, commutandi, relaxandi, dispensandi, et absolvendi respective quoad vota, juramenta, irregularitates, et censuras; celebrandi Missam de Requiem in quocumque altari, et per ejus applicationem liberandi animam alicujus pii defuncti a Purgatorii poenis: concedendi plenarias peccatorum indulgentias diversis festis diebus, et praesertim in articulo mortis, omnibus utriusque sexus — N. Antonellus Abbreviator de Curia.

Si Dichiara esser conveniente che il Cappellano Maggiore, come unico Vescovo della Corte, sia fregiato di Vescovile dignità ed abbia un territorio proprio ad oggetto di esercitarvi la sua giuridizione.

Lo stesso PAPA BENEDETTO XIV.

A Carlo Vittorio Amedeo della S. R. C. Cardin. delle Lanze. Apud Di-Chiara Series Diplomat. N. 214 pagina 171.

DIPLOMA CCXX.

DIGNITATEM Episcopalem cum munere supremi Eleemosynarii, seu Capellani Majoris Regalis Sacelli jungi oportere testatur Petrus Gallandus in vita Petri Castellani. Galliarum Magni Eleemosynarii his verbis : Aulae totius Regiae unicus Episcopus est : quocumque in loco per totum Regnum Rex versetur ab eo Sacramenta petere solet... Sed omissis quibuscumque exemplis, cum nos ipsi literis Apostolicis datis die 11 agusti anno 1745 jam concesserimus eidem carissimo in Christo filio nostro Carolo Emmanueli Sardininae Regi, ut supremus ipsius Eleemosynarius, seu Regalis Sacelli Major Capellanus, Episcopali dignitate exornetur, utque is territorium proprium habeat, in quo suam exerceat ordinariam jurisdictionem, hinc facile percipi potest nullam superesse nobis difficultatem, ac scrupulum... ut Episcopum in partibus te constituamus etc.

Si dichiara, che la giuridizione del Cappellano Maggiore si estende su tutte le Cappelle dei siti Reali. Onde S. M. comanda di reprimersi le pretensioni messe avanti sull' oggetto dell' Arcivescovo di Morreale.

IL MARCHESE TOMMASI.

Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato, per gli affari Ecclesiastici. Nel Real Nome al Marchese delle Favare, Luogotenente Generale in Sicilia. Napoli 21 Nov. 1824. Mia Collez. MSS. volume III.

DIPLOMA CCXXI.

DAL CONSIGLIERE Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Casa Reale mi viene comunicato il seguente Reale Rescritto — Eccellenza — L'Arcivescovo di Morreale si è doluto, che l'attuale Cappellano del Real sito di Ficuzza D. Benedetto Lo Pinto siasi posto in possesso senza la di lui autorizzazione; asserendo di esser egli l'Ordinario del luogo e non già il Cappellano Maggiore.

Il Vicario Generale di Palermo abate Chiaramonte ha fatto rilevare, che la cura pastorale del Cappellano Maggiore sortendo da prerogativa Sovrana, inerente al Principato, si versa sulle regie Chiese, sugli eserciti, e sulle Cappelle tutte de' siti Reali, con quelle estensioni, che piace a S. M. di accordare, nella Real nomina, a questo Prelato, e che son riconosciute nello statuto *Convenit* di Benedetto XIV.

In conseguenza di tal principio, allorchè la

M. S. elesse monsignor Calà a suo Cappellano Maggiore con Real Dispaccio dei 3 luglio 1815 gli accordò tutta la giurisdizione spirituale in riguardo alla Real Casa e famiglia, agli eserciti ed alle Cappelle de' siti Reali.

Inoltre nel Sovrano Rescritto degli 11 maggio 1818, facendo cenno la M. S. delle attribuzioni dell'attuale Cappellano Maggiore ripete che queste versano sulla sua Real Casa o famiglia, e sulle Cappelle dei Siti Reali in tutta l' estensione del Regno delle due Sicilie, a mente del Real Decreto de' 3 dicembre 1817. Difatti nell' Almanacco della Real Corte, sotto le dipendenze della Cappellania Maggiore trovansi notati i Cappellani tutti de' Siti Reali, o per quello di Ficuzza è indicato l' anzidetto attual Cappellano D. Benedetto Lo Pinto.

E basterebbe scorrere la cennata Benedettina per convincersi della pastorale sollecitudine, che nel Real nome il Cappellano Maggiore esercita sulle Regie Cappelle, e sulle altre de' Reali Siti, facendosene menzione particolare nell' articolo VIII.

In fine la curia del Cappellano Maggiore è nell' attuale pacifico possesso dei suoi diritti in ordine alla Regia Chiesa di Ficuzza, avendovi esercitato tutti gli atti dell' ordinaria giurisdizione, a prò delle persone addette a' Reali servizi, e che vivono con gli stipendi del Sovrano Patrono.

Ha pertanto conchiuso il Vicario Generale, che il Cappellano Maggiore col carattere di Prelato Aulico, è il vero e proprio Ordinario del Real Sito di Ficuzza, suoi aggregati e riserve, che non fu commesso alcun attentato da parte del Regio Cappellano Lo Pinto, che l' esercizio de' legittimi atti della Cappellania Maggiore non importa usurpazione de' diritti altrui, e molto meno rovescia l' ordine della Chiesa, come si è asserito dall'Arcivescovo di Morreale; che anzi, nell' attual posizione di cose, la pretesa dell' Arcivescovo medesimo, lungi di garantire il bene spirituale di quei fedeli, recherebbe un positivo disturbo nello di loro coscienze.

Sua Maestà, cui ho fatto presente il tutto, ha ordinato, che siano represse le pretenzioni dell' Arcivescovo sull' oggetto — Nel Real nome lo partecipo all' E. V perchè si serva farne l' uso conveniente—Napoli 18 novembre 1824. Ed io nel Real nome lo partecipo all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli 24 novembre 1824.

SEZIONE VII.

Del Vicario Generale del Cappellano Maggiore in Sicilia.

Si elegge da S. M. il Vicario Generale del Cappellano Maggiore in Sicilia.

IL MARCHESE TOMMASI.

Segretario di Stato Ministro degli affari Ecclesiastici. Nel Real Nome a S. E. il Duca di Gualtieri Ministro Segretario di Stato presso S. A. R. Duca di Calabria Luogotenente Generale in Sicilia. Napoli 4 marzo 1818. Mia Collez. MSS. Vol. III.

DIPLOMA CCXXII.

AVENDO fatto presente al Re la terna dei soggetti rassegnata da V. E. in data de' 15 del p. p. febbraro per la elezione del Vicario Generale del Cappellano Maggiore, il quale, a tenore del Real decreto de' 10 dicembre dello scorso anno, deve fare residenza in cotesta parte de' Reali Domini, S. M. si è degnata di approvare per la suddetta carica di Vicario Generale il Ciantro di cotesta Real Cappella Palatina D. Baldassare Leone. Nel Real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso convenientente. Napoli 4 marzo 1818. — IL MARCHESE TOMMASI.

Si approva il permesso dato dal Vicario generale del Cappellano Maggiore in Sicilia, ad un Vescovo Titolare di poter tenere le Sacre Ordinazioni nella Regia Parrochia di S. Giacomo de' Militari.

GABRIELE M. GRAVINA. ARCIVESCOVO DI MELITENE CAPPELLANO MAGGIORE DEL REGNO.

A Mr. Ciantro India Vicario Generale del Cappellano Maggiore in Palermo. Napoli 17 novembre 1830. Mia Collez. MSS. Vol. III.

DIPLOMA CCXXIII.

CON OFFICIO del 16 dello scorso agosto si è servita manifestarmi, che monsignor Benso Vescovo in *Partibus* della congregazione Cassinese, chiestole il permesso di poter tenere le Sacre Ordinazioni nella Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo de' Militari, nella circostanza che saranno a lui dirette dimissorie dall' Ordinario di Mazzara, di cui egli è coadjutore, non incontrava Ella difficoltà di annuire all' enunciata

domanda. Dal canto mio vi aderisco con tutto piacere, essendomi sommamente grato poter così addimostrare la mia attenzione all' anzidetto degnissimo Prelato— IL CAPPELLANO MAGGIORE G. M. GRAVINA.

Si dichiara che in tutti i luoghi o Chiese di Sicilia ne' quali sia presente il Sovrano o persona qualunque della Real famiglia, spetta al Vicario generale del Cappellano Maggiore, il disimpegnare il servizio divino: tranne nelle sole Cattedrali nel caso vi sia presente il Vescovo Diocesano.

Lo stesso MR. GRAVINA.

Nel Real Nome al Vicario Generale del Cappellano Maggiore in Messina. Napoli 13 settembre 1838. Mia Collez. MSS. Vol. III.

DIPLOMA CCXXIV.

NELLA CIRCOSTANZA di aver S. M. onorato Messina della sua Real presenza, accadde che la Messa vanne celebrata in cotesto Real Palazzo alla presenza della M. S. dal Vicario della Collegiata di S. Giovanni, mentre avrebbe dovuto celebrarsi da lei qual mio Vicario generale, che era costì pronto a tal servizio. Su tal proposito ho io rassegnato a S. M. che in qualsiasi luogo o Chiesa trovasi presente il Sovrano, o persona qualunque della Real famiglia, l'incarico del servizio divino, è deferito per l'art. 5 della Bolla *Convenit* al Cappellano Maggiore, il quale, o l'esercita personalmente da se, o per mezzo di altri Ecclesiastici di sua dipendenza chiamati a rappresentarlo; *tranne le sole Cattedrali, nel caso che vi sia presente il Vescovo Diocesano*; e che conformemente a tal norma si è praticato sempre, anche in Messina, quantevolte il Sovrano vi si è recato, come avvenne nel 1806, nel 1832 e nel 1833, essendosi allora tal servizio disimpegnato dal Vicario generale del Cappellano Maggiore costì residente.

Ho quindi provocato i Sovrani Ordini, onde ne' casi simili avvenire, non abbia a riprodursi la novità ultimamente accaduta, contro alle disposizioni dell' anzidetta Bolla Pontificia.

Si è degnata pertanto S. M. ordinare con Sovrana disposizione di questo giorno, che si faccia sentire a chi si conviene, che quantevolte trovasi in Messina la M. S. o persona qualunque della Real famiglia, spetta a cotesto Vicario generale del Cappellano Maggiore il celebrar la Messa alla loro presenza.

Nel Real nome partecipo a Lei questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, ed adempimento corrispondente di sua parte. Napoli 13 settembre 1838.

Si approva l'ordinazione tenuta dal Vicario generale del Cappellano Maggiore in Sicilia nella Reale Imperial Cappella Palatina di Palermo, di alcuni Cherici di Cefalù previa dimissoria del proprio Ordinario.

Lo stesso MR. GRAVINA.

A Mr. Ciantro Epifanio Turrisi Vescovo di Flaviopoli Vicario generale del Cappellano Maggiore in Sicilia. Napoli 28 marzo 1840. Mia Collez. MSS. Vol. III.

DIPLOMA CCXXV.

RESTO inteso di quanto si è servita riferirmi col suo pregiatissimo foglio confidenziale de' 16 del corrente mese riguardo all' ordinazione da lei tenuta in cotesta Real Cappella, ed alla quale furono ammessi i Seminaristi di Cefalù previa dimissoria del proprio Ordinario a lei direttamente spedita. Ed ha ben fatto nel sostenere la indipendenza della sudetta Real Cappella, contro la pretesa annunziatale dal Terminatore del Cardinale Arcivescovo. Napoli 28 marzo 1840.

Si dichiara, che il Vicario generale del Cappellano Maggiore in Sicilia, ove si trovi insignito della dignità Vescovile, possa far uso nelle Regie Cappelle de' Pontificali; e perciò è autorizzato a conferire gli Ordini Sacri ad individui che si presentino a lui con dimissorie de' rispettivi Ordinari. Si dirimono inoltre le controversie surte tra il Clero Palatino e l' Arcivescovo di Palermo riguardanti la venia, e la facoltà di far uso delle proprie insegne, ed altro.

IL PRINCIPE DI TRABIA.

Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici. Nel Real nome a S. E. Rev. il Cappellano Maggiore del Regno. Napoli 28 giugno 1833. Mia Collez. MSS. Vol. III.

DIPLOMA CCXXVI.

RECIPROCHE querele sono state rassegnate al R. Trono per parte del Card. Arcivescovo di Palermo e del Vicario generale del R. Cappellano Maggiore in Sicilia.

Si è doluto il Card. Arciv. che il Vicario

generale suddetto reputando quella R. Cappella qual territorio separato *nullius*, cioè non compreso dentro i confini della Diocesi Palermitana, e quindi indipendente sotto qualunque riguardo dal Diocesano, stimasse perciò non necessaria la permissione di esso Arcivescovo come Ordinario del luogo per l'esercizio dei Pontificali nella circostanza di conferire gli ordini ad individui non appartenenti alla giurisdizione della Cappellania Maggiore, che a lui si presentino con dimissorie dei rispettivi loro Ordinarî, a che non si riconoscesse tenuto, per la medesima ragione, a dar nota ad esso Arcivescovo dei Sacerdoti non appartenuti al Regio Clero, che vengono ammessi a celebrar Messa nelle Regie Chiese.

Per lo contrario si è lagnato il Vicario generale del Cappellano Maggiore dell'indebita soggezione, che gli si vorrebbe imporre dal Card. Arcivescovo con pregiudizio delle prerogative dell'Aulica Prelatura, e della suddetta Regia Cappella posta sin dalla sua fondazione fuori i confini di quella Diocesi, giusta la sovrana dichiarazione del 24 maggio 1791.

Sonosi doluti nel tempo stesso il Capitolo e Clero Palatino di Palermo, che dal Card. Arcivescovo siasi volnto ai medesimi impedire nelle occorrenti funzioni nelle Chiese di quella Diocesi l'uso delle proprie insegne, tuttochè consentito da una Bolla di Urbano VIII, e riconosciuta da un R. dispaccio del 1802; Che siasi inoltre in quest'ultimi anni receduto dell'antica consuetudine di convenienti riguardi usati sempre agli Ecclesiastici della R. Cappella in occasione di privati inviti a funzionare nelle Chiese del Diocesano, con essersi loro negata ultimamente la venia, o non volendosi altrimenti accordare, che con insolite limitazioni, intendendosi in tali funzioni privare anche il Cappellano Maggiore dell'assistenza dei Sacri suoi ministri Palatini e del proprio ceremoniere, con ricusarsi ai più riputati e degni Ecclesiastici della R. Cappella, tuttocchè richiesti dalle rispettive religiose comunità, il permesso di predicare e confessare nei Monasteri o Ritiri della Città; con negarsi inoltre, contra l'antico solito, ai Cherici Regî l'accesso alle scuole del Seminario Arcivescovile; venendosi con modi siffatti a cagionare spiacevoli contrarietà fra i due Cleri.

Tenuti pertanto presenti gli anzidetti reclami, non che i divisamenti emessi in proposito dal Giudice della Regia Monarchia, dalla Commissione Consultiva in Palermo, e della Consulta generale del Regno, si è degnata S. M. nel consiglio Ordinario di Stato del 31 maggio era scorso dichiarare.

1. Che non essendosi la R. Cappella e le altre Chiese Regie reputate giammai per lo passato comprese dentro i confini di alcuna Diocesi, nè comunque soggette anche in quanto all'esercizio qualsiasi di Pontificali in esse Chiese, alla giurisdizione degli Ordinarî diocesani; non possa ora muoversi su di ciò quistione a discapito delle facoltà del Cappellano Maggiore, stato sempre solo ed esclusivo Ordinario delle stesse, nè in pregiudizio del di lui Vicario generale, i di cui poteri anche circa i Pontificali, suddetti, qualora sia investito dal carattere Episcopale, vanno regolati dalla estensione della facoltà che lo stesso Cappellano Maggiore creda opportuno di delegargli.

2 Che non può nè tampoco venire in quistione, che ovo si dia la venia dall'Ordinario Diocesano di Palermo a quei Canonici e Beneficiali Palatini di funzionare in occasione di privato invito nelle chiese soggette ad esso Diocesano, non possa ai medesimi impedirsi l'uso delle proprie insegne, giusta la Bolla del sommo Pontefice Urbano VIII, ed il R. dispaccio del 14 giugno 1802.

Per tutt'altro poi si è benignata la M. S. ordinare, che si manifesti al Card. Arcivescovo di Palermo, ed al Cappellano Maggiore il R. animo, che sia fra essi la più perfetta buona armonia, ed essere del Sovrano gradimento, che in occorrenza di funzioni per inviti particolari in Chiese della giurisdizione Diocesana, l'Arcivescovo richiesto accordi il permesso di pontificare al Cappellano Maggiore, o al di lui Vicario generale, senza restrizione di persona e di Cerimoniere; o che lo stesso riguardo si usi dal Cappellano Maggiore all'Arcivescovo, ove siasi occasione di funzione nelle Regie Chiese; Che quantevolte gli Ecclesiastici della R. Cappella chieggono la venia di funzionare nelle Chiese di quella Diocesi fosse lor conceduta; che lo stesso si pratichi per gli Ecclesiastici della Cattedrale che chieggono di funzionare nelle Chiese Regie; che anzi s'invitassero reciprocamente i Canonici e gli altri Ecclesiastici dell'uno e l'altro Capitolo e Clero nelle rispettive festività, anche per predicare coll'uso delle proprie insegne, siccome un tempo nelle occorrenze delle Quarantore erano invitati a dir messa privata un certo numero di canonici e beneficiali a vicenda; senza darsi più luogo a negarsi agli Ecclesiastici dipendenti dal Cappellano Mag-

gioro il permesso di confessare, o predicare nei Monasteri o oelle Chiese soggette all' Arcivescovo, quando altronde oo sono degni; e senza più vietarsi ai Cherici Regl l' accesso agli studi del Seminario Arcivescovile, mentro ciò vion permesso a quelli di qualunque altra Diocesi; deferendosi dall' altra parte all' inchiesta dell' Arcivescovo col darglisi la nota dei Sacerdoti stranieri che celebrino nelle Regie Chiese, senza che ciò induca alcuna soggezione nè pregiudizio alla esenzione assoluta delle Chiese medesime che dal Cappellano Maggiore esclusivamente dipendono: volendo S. M. che si faccia ad entrambi i Prelati sapere, che sarebbe di sommo rincrescimento sentir più oltre delle differenzo fra i due Cleri cotanto rispettabili.

Nel Real nomo partecipo tutto ciò a V. E. Rev. perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli 28 giug. 1845 — Il Principe di Trabia

Si dichiara, che col precedente Sovrano Rescritto non si è inteso portare alcuna alterazione alle facoltà inerenti all' Episcopato giusta i Sacri Canoni e la Polizia Ecclesiostica del Regno; e si lascia nella facoltà dell'Arcivescovo l'ammettere o pur no i Cherici Regl nel Seminario Arcivescovile.

Il principe di Trabia.

Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici. Nel Real nome A. S. E. il Luogotenente generale. Palermo 6 aprile 1845. Mia Collez. MSS. Vol. III.

DIPLOMA CCXXVII.

In continuazione del Sovraoo Rescritto del dì 28 dello scorso giugno 4° ripartimento numero 607. Sullo cootese tra il Cardinale Arcivescovo di Palermo ed il Clero della R. Cappella Palatina, S. M. ha dichiarato, che per la parte cho riguarda la confessione e predicaziono nei Monasteri e nelle Chiese soggette all' Arcivescovo, noo si è inteso menomamente portare alterazione o diminuziono allo facoltà che sono inerenti all' Episcopato accordate dai sacri Canoni, ed in conformità della polizia Ecclesiastica del Regno.

Per ciò cho riguarda al Seminario la M. S. lascia nella facoltà di Sua Eminenza il Card. Arcivescovo, nel caso cho non si ammettano cherici fuori Diocesi che non fanno parte del Seminario, di ammettere o pur no i Cherici Regl; ammessione per altro cho sarebbe gradita da Sua Maestà.

Codice Eccl. lib. II.

Nel Real Nome partecipo a V. E. ec. Palermo 6 agosto 1845. — Il Principe di Trabia.

In occasione della tumulazione dei Reali Cadaveri di Guglielmo Primo e Secondo nella Metropolitana Chiesa di Morreale, si dichiara non aver luogo l'intervento del Vicario generale del Cappellano Maggiore, trovandosi presente l' Arcivescovo.

Il Principe di Bisignano.

Maggiordomo Maggiore, Soprintendente generale della Real Casa. Nel Real nome al Marchese Forcelli Amministratore generale della Real Casa in Palermo. Napoli 15 aprile 1846. Mia Collez. MSS. Vol. III.

DIPLOMA CCXXVIII.

L' Arcivescovo di Morreale ha fatto pervenire sue rimostranze pel Ceremoniale per la diffinitiva tumulazione dei Reali Cadaveri di Guglielmo Primo e Secondo, facendo presente essere sommamente lesivo l' intervento del Vicario del Cappellano Maggiore, sì perchè difforme dal dritto canonico, e dalla Bolla *Convenit*, e sì ancora perchè in occasione appunto di simile tumulazione elevatesi lo medesime controversie di giurisdizione tra il Vicario Capitolare di Morreale, ed il Cappellano Maggiore, il Re Ferdinando Primo a 26 marzo 1816, inteso il parere della Giunta dei Presidenti, sancì in modo di regola ciò che doveasi praticare.

E S. M. considerando, che il progamma sulla proposta da lei fatta fu approvato in epoca, in cui mancava l' Arcivescovo di Morreale, e che nel darsi alle stampe non si è curato modificarlo ora che la sede è provveduta, o neppure se ne è promosso dubbio, e noo essendo stato mai mente della M. S. con l' approvare lo stesso derogare allo disposizioni dei suoi Augusti predecessori, ha ordinato, che il programma suddetto sia modificato con togliersi l' intervento del Vicario dol Cappellano Maggiore, e Clero Palatino, e che per talo circostanza, cho il detto Vicario non interviene, la chiave di ciascuna cassa, che si diceva dovorsi dare allo stesso, si ritenga da lei per conservarsi in cotesta Amministrazione Generale— Nel R. nome le partecipo ciò per sua intelligenza, e perchè ne curi l' adempimento. Napoli 15 aprile 1846. Il principe di Bisignano — Ed io mi affretto renderne consapevolo l' Eccellenza Vostra Rev. per sua intelligenza, e quiete. Palermo 17 aprile 1846. L' amministratore generale — Mar-

CHESE FORCELLI. A Mr. Arcivescovo di Morreale (168).

CAPO II.

Del Prelato di S. Lucia di Miluzzo.

SEZIONE I.

Stato della Chiesa e Diocesi di S. Lucia, in seguito della reintegrazione di essa alla Cappellania Maggiore di Sicilia.

Reintegrata al Cappellano Maggiore del Reame Siciliano l'esercizio della giurisdizione sulla Chiesa e Diocesi di S. Lucia, si determina quali fossero i diritti del Regio Beneficiale curato di quella Chiesa e popolazione.

IL PRINCIPE DI CUTÒ LUOGOTENENTE GENERALE IN SICILIA.

Nel Real nome a Mr. Airoldi Regio Cappellano Maggiore. Palazzo 28 aprile 1803. Apud Di Chiara de Capella Regia Siciliae. Series Diplomatum N. 240 pagina 197.

DIPLOMA CCXXIX.

DALLA REGAL Segreteria dell'Ecclesiastico con dispaccio de' 20 del cadente mese mi è stato scritto quel che segue -- Eccellentissimo Signore — In veduta di quanto si è rappresentato della Giunta da' Presidenti e Consultore, il Re ha dichiarato, che spetta al Cappellano Maggiore di Sicilia la giurisdizione Ordinaria spirituale sopra la Chiesa o distretto di S Lucia: che il Beneficiale di S. Lucia debba eleggersi da S. M. ed istituirsi dal Cappellano Maggiore, o che lo stesso Beneficiale debba avere la cura delle anime, o tutti i dritti Parrocchiali in quella Chiesa e popolazione colla dipendenza del Cappellano Maggiore. Ha poi risoluto la M. S. che l'annua pensione di onze 600 assegnata dall'Università di S. Lucia al Prelato, che pria vi risedea, si dia a chi da S. M. sarà scelto per Beneficiale Curato in S. Lucia, ed ha comandato, che per la provista di tal beneficio curato, Vostra Eccellenza inteso il Cappellano Maggiore, formi la corrispondente terna. Nel Real nome il partecipo a V. E. di riscontro al suo foglio de' 5 del corrente mese relativo all'indicato assunto per gli avvisi e gli ordini che ne derivano, e per la esecuzione. Napoli ec. Ed io lo partecipo a V. E. per intelligenza sua e adempimento di sua parte, e perchè rimetta una nota de' soggetti più degni per la provvista del Beneficio. E nostro Signore la feliciti come desidero. Palazzo li 28 aprile 1803 — IL PRINCIPE DI CUTO'

Si accorda al Beneficiale curato della Chiesa e diocesi di S. Lucia il titolo di Preposito, prima dignità di detta Regia Chiesa con tutti gli onori, insegne, preminenze e giuridizioni corrispondenti, e se ne commette l'esecuzione al Cappellano Maggiore del Regno.

FERDINANDO III RE DI SICILIA.

Nel Real Nome Alfonso Airoldi Arcivescovo di Eraclea Cappellano Maggiore del Regno, a Gioacchino Sanacori Beneficiale Curato della città e distretto di S. Lucia, Preposito del Real Capitolo di detta regia Chiesa. Pal. 27 aprile 1804. Apud Dichiara Capella Regia, Series Diplomatum N. 143 pag. 199.

DIPLOMA CCXXX.

FUERUNT per te nobis praesentatae Cedulae Regales Invictissimi et Serenissimi Regis nostri Ferdinandi (quem Deus incolumem servet) in amplo papyro scriptae, atque magno sigillo munitae tenoris sequentis videlicet — FERDINANDUS — Cum ex Regia nostra facultate Rev. in Christo Pater don Alphonsus Airoldi Archiepiscopus Heracleensis, ac noster Capellanus Major in Regno Siciliae, in Regali Ecclesia Civitatis S. Luciae de plano Milatii Canonicorum Collegium auxerit, primamque dignitatem inter eos sub nomine Praepositi eorumque Caput in Choro, quam in Capitulo constituerit, atque S. Th. D. D. Joachinum Sanacori, nuper a nobis electum Beneficialem Curatum, Parochum, Titularem, ac Rectorem illius Ecclesiae, ejusque districtus de nostro mandato instituerit, in dicti Beneficii possessionem immiserit, eumdemque de Sanacori sub die octava novembris anni 1803, nedum insignibus parochialibus, verum etiam omnibus externis indumentis, ornatibus, ac praeeminentiis quibus caeteri Canonici, ac Dignitates fruuntur, decoraverit, ac Praepositum dictae Ecclesiae elegerit, nominaverit, atque constituerit, ita ut primam Sedem, et stallum in Choro, caeterisque in omnibus Ecclesiasticis functionibus tam intra, quam extra Ecclesiam in tota Dioecesi primum digniorem locum habeat, cum omnibus signis quae ad primam dignitatem spectant, nos ex nostra Regali munificentia praedictis honoribus, ac praeeminentiis praefatum de Sanacori, ac ejus successores praefulgere, ac frui volumus, tituloque Praepositi praedictae Ecclesiae insignitum approbamus,

confirmamus, talemque ab omnibus appellari, *ac pro prima Dignitate, ut in aliis Ecclesiis Collegiatis, seu Cathedralibus prima Dignitas coli solet haberi volumus.* Mandamus igitur Capitulo, Clero, ac Populo Civitatis S. Luciae, Magistratibus tum Ecclesiasticis, tum Saecularibus, Populisque nostri Regni Siciliae, ut eumdem de Sanacori, ejusque successores, veluti *Praepositum, et primam Dignitatem habeant, revereantur, eisque debitos honores, ac omnia jura, emolumenta, jurisdictiones, quae ad primum Dignitatem spectant, quaeque de jure spectare debent, exhibeant, ac persolvi curent.* Quo vero hujus nostrae munificientiae firmum extet monumentum, hoc Diploma magno nostro sigillo munitum a nobis subscriptum, atque a nostro Status et Ecclesiasticis in negociis Secretario recognitum exarari jussimus. Dat. Neapoli die septima mensis martii anni 1804. Regni nostri anno XLIV — Ferdinandus etc. — *Franciscus Migliorini* — Rex confirmat D. Joachimo Sanacori Beneficiali Curato Regiae Ecclesiae Civitatis S. Luciae ejusque successoribus titulum Praepositi ejusdem Ecclesiae. Praesentetur Pan. die vigesima prima martii 1804, et mandat E. S. quod Ill. Reg. Consiliarius Conservat. Generalis registr. praesent. recog. et referat— Franciscus Badami pro Mag. Not. Sec. — Eodem — factis recognitione, et relatione praedictis, E. S. mandat quod fiant Exequutoriae— Donatus Tammasi Conservator Gener. — Fuit per nos uti Ordinarium dictae Civitatis Sanctae Luciae, et Territorii in margine eorundem Cedularum Regalium provisum sub die vigesimo quarto Aprilis 1804 praesent. registretur — Detur ordo Capitulo civitatis S. Luciae, et parti restituatur, et fiant literae opportunae Rev. Vicario Generali dictae civitatis — *Alphonsus Archiepiscopus Heraclensis Capellanus Major.* Quapropter committimus atque mandamus Rev. Vicario Generali, caeterisque viris Ecclesiasticis ejusdem civitatis, ut te vel tuum legitimum procuratorem in realem, corporalem et actualem possessionem dictae Regiae Praepositurae in Matrici Ecclesia civitatis praedictae, eique annexorum jurium, per solita et consueta signa facientia, et denotantia dictam veram, et realem possessionem, per osculum pacis in cornu Altaris, per impositionem Cappae Magnae, Mitrae, Biretti, et per prioris stalli in Choro assignationem immittant, inducant, et imponant, ac immissum, impositum et inductum, manuteneant, defendant, faciantque tibi de fructibus, introitibus ipsius Praepositurae integre, et indiminute satisfieri, amoto exinde quovis alio illicito detentore, et possessore, quo circa mandamus Rev. Vicario generali, et Canonicis Rev. Capituli ut te in fratrem, et Praepositum, primam Dignitatem recipiant, primumque locum, et vocem in Capitulo tradant, et assignent; teque in talem habeant, tractent, et recognoscant. In quorum omnium, et singulorum fidem has praesentes fieri jussimus nostra subscriptione munitas, et sigilli quo utimur impressione roboratas. Dat. Pan. die vigesima septima aprilis millesimo octingentesimo quarto 1804. — *Alphonsus Archiep. Capellanus Major* — Reg. Benefic. Thomas Bonafide Cancellar.

Previo maturo esame, si definiscono i diritti del Preposito prima Dignità curata di collazione Regia, della Regal Chiesa e Diocesi di S. Lucia.

FRANCESCO BORBONE PRINCIPE EREDITARIO DELLE DUE SICILIE. VICARIO GENERALE DI S. M. IN PALERMO.

Nel Real nome Mr. Airoldi Arcivescovo di Eraclea, Regio Cappellano Maggiore, al Preposito Giacomo Coccia ed all'Arcidiacono Francesco Compagno Vicario Generale in S. Lucia. Palermo 1 luglio 1813. Dichiara loc. cit. N. 257, pag. 212.

DIPLOMA CCXXXI.

È NOTO alle Vv. Ss. Illme, che a fissare stabilmente l'uso ed esercizio delle giurisdizioni parrocchiali nella città di S. Lucia e suo distretto, io avendo incaricato tre gravi e dotti ecclesiastici di questa Capitale, acciò avessero con lucidezza additato quanto canonicamente convenga praticarsi dal Preposito, viceparochi e parochi della Diocesi nell'uso ed esercizio delle facoltà parrocchiali, li cennati soggetti han proposto quanto segue. — Siamo stati incaricati noi qui sottoscritti da S. E. Rma. Monsignor D. Alfonso Airoldi Cappellano Maggiore di questo Regno di Sicilia, di esaminare alcune controversie ecclesiastiche vertenti tra il Preposito Parroco di S. Lucia, ed i suoi viceparochi e Curati della Diocesi, ed i Canonici di quella Collegiata di S. Lucia, e di fissare gli articoli che sono necessari a praticarsi, per togliere dalla loro radice i disturbi e procurare la pace di quella Chiesa. In adempimento di tale commissione, noi tenute presenti le pratiche antiche e l'indole di quella Chiesa, le generali determinazioni dei Canonici, l'uso di questa Chiesa Metropolitana di Palermo ne' casi simili, gli

ordini reali in varie occorrenze emanati, e dopo avere tenuti fra noi vari congressi, per potere con maturità esaminare e risolvere le cose in quistione, siamo divenuti concordemente a stabilire i segnenti articoli, che giudichiamo doversi inviolabilmente osservare. 1° La celebrazione del matrimonio essendo di diritto privativo dei soli Parochi, così spetta al solo Preposito e Paroco di S. Lucia e sua diocesi il disporne le solennità ed eseguirne la celebrabrazione: al quale effetto, quando egli giudicherà non esser necessaria le prova di stato libero dei contraenti, per avere piena contezza della loro libertà, farà le consuete denuncie nelle sua Chiesa Cattedrale, e per quei che abitano nella diocesi le commetterà ai rispettivi viceparochi della città, e curati della diocesi stessa con una formola in istampa, che sarà formata a simiglianza di quella, che usa in Palermo il Maggiore Cappellano della Cattedrale per i curati delle sue chiese filiali, senza la quale commissione i suddetti viceparochi e curati della diocesi non possono fare veruna denuncia di matrimonio, e fatte tali denuncie, essi viceparochi e curati trasmetteranno l'avviso con altra formola in istampa al suddetto Preposito, di non essersi manifestato alcun impedimento, dietro del quale avviso riceveranno con altra formola in istampa la commissione di potere congiungere gli sposi, restando sempre in pieno diritto del Preposito di assistere personalmente, quando lo voglia, a qualunque celebrazione de' matrimonî, e dare agli sposi la benedizione solenne. Se qualche sacerdote, sia anche Canonico della Cattedrale vorrà benedire le nozze di chicchesia, ne otterrà il permesso dal viceparroco o curato, e dal Preposito espressamente. Tutti i matrimonî o sponsalizî saranno registrati nelle rispettive chiese, ove sono stati fatti col nome di quel viceparoco o curato che li ha benedetto, o del Preposito, se questo personalmente li ha voluto celebrare, o di quel sacerdote, che ne abbia ottenuto il permesso come si è detto, dovendosi in tale caso esprimere nel registro questa licenza del Preposito colla solita formola *de licentia Praepositi*. Nel caso poi, che la formazione dello stato libero dei contraenti abbia bisogno di prova e di attestati, per non essere sufficientemente conosciuta dal Preposito la loro libertà, deesi fare ricorso alla curia vicariale del Prelato, dalla quale formata la prova della libertà si trasmette l'ordine al Preposito, il quale procederà alla celebrazione del matrimonio con quelle forme di sopra descritte. 2° Il battesimo, il sagro viatico, la estrema unzione, la benedizione funerale dei cadaveri, ed in generale tutto ciò che propriamente si chiama *dritto parrocchiale*, sarà senz' alcun permesso esercitato nelle rispettive chiese da' propri viceparrochi e curati della diocesi, quando il Preposito non voglia presenzialmente esercitarlo. Di tutto si farà il consueto registro nei libri parrocchiali delle rispettive chiese, con il nome di quel viceparoco o curato che lo ha fatto, o del Preposito se mai fu costui che lo fece. Se un sacerdote sia anche Canonico della Cattedrale vorrà battezzare, ne riceverà il permesso dal viceparoco o curato, e quindi quello del Preposito, e quel battesimo sarà registrato nei libri colla formola *de licentia Praepositi* — Per tutto il resto delle accennate funzioni parrocchiali il viceparoco o curato ne permetterà a chi vuole l'esercizio, quando il Preposito non vorrà preferirsi, siccome si è detto di sopra. 3° I libri parrocchiali della chiesa Cattedrale, ovunque siano conservati, s'intendono sottoposti alla custodia, vigilanza, e responsabilità del Preposito, che deve tenerne le chiavi, e gli archivarî che sogliono averne il maneggio giornaliero, saranno eletti dal Prelato a nomina del Preposito. I libri parrocchiali cioè di battesimo, morte, matrimonî, e confermazione che per il passato si sono conservati nelle rispettive chiese filiali, si continueranno a conservare nelle stesse chiese, ed alla fine di ogni anno saranno soscritti dal Preposito per avere la legale autorità: il Preposito veglierà alla buona tenuta di questi archivî particolari, senza togliergne il maneggio giornaliero al viceparoco o curato. Tutte le fedi che deggiono estrarsi, tanto dall'archivio della Cattedrale, quanto dagli archivî particolari delle chiese filiali, saranno tutte uniformi, cioè colla medesima stampa, che porterà il titolo del Parroco Preposito, e le arme della Chiesa di S. Lucia, e che sarà approvata dal Prelato, ma saranno soscritte dall'archivario della chiesa Cattedrale o dal viceparoco o sia curato a cui rispettivamente appartengono. In quanto alla percezione e distribuzione do' dritti per queste fedi si praticherà come sinora si è praticato. 4° Riservato il dritto della sagra visita pastorale all'Ordinario Prelato, sia in dritto, anzi di precisa obbligazione del Parroco Preposito sopraintendere tanto nella chiesa Cattedrale quanto nelle altre chiese filiali della città e diocesi a tutto ciò che ha rapporto alle cose sagramentali e parrocchiali, e perciò

osserverà il Preposito i fonti battesimali, e ne correggerà i difetti, se mai ne incontrerà: siccome praticherà per i confessionali, per la tenuta degli oli Santi, de' sagri vasi e suppellettili, per tutto ciò ch' è necessario alla decente amministrazione de' sagramenti; nell'archivio e nei libri delle messe perchè la soddisfazione de' pii legati sia fedelmente adempita. 5° Per togliere in avvenire ogni dubbio, che il dritto di celebrare i matrimoni possa ad altri spettare oltre del Parroco Preposito, in tutte le pagelle che si spediranno dalla cancelleria dell'Ordinario Prelato, la persona dei viceparochi o corati della diocesi, alle parole *cum facultate sacramenta omnia administrandi*, si aggiunga l'antica consueta formola restrittiva, *matrimonio semper excepto, quod ad Praepositum privative spectat,* quale restrizione in forza delle presenti istruzioni, o per altro atto giudiziario con cui piacerà al Prelato farne dichiarazione, s'intenda aggiunta a talune recenti pagelle, le quali per essere spedite in tempo in cui vacava il Preposito di Santa Lucia, uscirono senza la divisata formola restrittiva per il matrimonio. 6° La elezione de' sagrestani delle parrocchie filiali e delle chiese della diocesi appartenga ai rettori locali: li sagrestani della Cattedrale, dove il rettore unico è il Preposito, si eleggono dal Preposito. 7° Verificandosi vacanza di qualche viceparoco o curato della diocesi, sia obbligo del Preposito darne avviso ex officio al Prelato, e proporre tre soggetti approvati dall'Ordinario alle confessioni per indi esserne scelto uno dei tre nominati, che più piacerà al detto Prelato. 8° Nel caso che il Preposito non resterà soddisfatto della condotta di taluno dei viceparrochi o corati, dopo di aver tentati gli espedienti di carità, per rimetterlo nel suo dovere, ricorrerà all'Ordinario, a cui appartiene passare alle punizioni, ed anche alla rimozione se così lo giudicherà. 9° L' amministrazione delle rendite delle chiese filiali di tutta la diocesi si tenga, come nel passato dai procuradori eletti dal Prelato, o dal suo Vicario generale per particolare commissione. I conti, che deggiono rendere essi procuratori alla fine di ogni anno, siano vistati dal Preposito. Le nuove gabellazioni o contratti deggione farsi dai procuratori coll' intervento dello stesso Preposito. 10° Totti i ministri della cura dell' anime, ogn' uno per la parte che loro corrisponda, adempiano fedelmente le loro obbligazione, cooperandosi col Parroco al servizio spirituale di quella popolazione, e particolarmente all' opera tanto caritatevole che necessaria dell' assistenza ai moribondi; e perchè la cura principalmente è indossata al Preposito come parroco unico della città di S. Lucia e di tutta la sua diocesi, devo egli invigilare all'osservanza delle presenti istruzioni, e nel caso che ritrova qualche trasgressione, sia tenuto darne rapporto al Prelato — Palermo a 27 marzo 1813 — *Can. Stefano Di-Chiara — Gaetano Alessi Parroco di S. Ippolito — Pietro Porroco India.* — Ed avendo umiliati al Governo li suddetti articoli, S. A. R. previo il parere della Giunta dei Presidenti e Consoltore con dispaccio della R segreteria dell' ecclesiastico dei 24 dello scaduto, è stata servita ordinare come segue: — Eccmo. Signore — Avendo io fatta presente a S. A. R. il Principe Vicario Generale una rappresentanza della Giunta dei Presidenti de' 20 del corrante mese su quella di V. E. relativa alle nuove istruzioni da lei disposte, onde provvedere a' dubbi insorti di tempo in tempo, circa le rispettive giurisdizioni del parroco Preposito, de' canonici, e dei viceparochi delle due parrochie filiali di S. Lucia, e dei cappellani curati di quel distretto o sia diocesi, l' A. S. R. uniformamente al parere della detta Giunta, è venuta ad approvare le cennate istruzioni, delle quali ne inculca la esecuziene, acciocchè evitandosi qualunque disturbo, possa in tal guisa assicurarsi la pace nella Chiesa di S. Lucia. Il che in nome della R. A S. parteipo all' E V. per intelligenza sua e di chi si convenga, e per l' uso corrispondente — Palazzo ec. — Comunico tutto ciò alle Vv. Ss. Illme per loro intelligenza e adempimento, prevenendola a fare registrare la presente negli atti di codesta curia vicariale, e farne intesi li viceparochi e parrochi della diocesi per lo adempimento rispettivo. Augurandomi intanto nelle occorrenze il loro servizio, le benedico nel Signore, e con tutta stima mi confermo — Delle Vv. Ss. Illme — Palermo 1 luglio 1813 — Obblmo affmo servid. *Alfonso Arcivescovo di Eraclea* Cappellano Maggiore — Illmo. e Revmo. sig. *D. Giacomo Preposito Coccio, e D. Francesco Arcidiacono Compogno* vicario generale di S. Lucia — Praesentetur, exequatur, registretur, et mihi restituatur — Praepositus Coccia — Praesentetur, exequatur, registretur, et mihi restituatur — Compagna Vic. generalis — Die sexta julii 1813 — Fuit provisum, ex mandatum per supradictos Illostrissimos et Reverendissimos de Coccia, et Compagna modo quo supra, et non aliter etc. — Unde etc. Can. Thesaurarius Petrus de Gregorio mag. not. et cancellarius. Ex archivio Eccl. et R. Capellae S. Luciae.

Sezione II.

Stato attuale della Prelatura di S. Lucia.

Si reintegra nella Chiesa di S. Lucia l'antico Abate residenziale con tutte le competenti giurisdizioni.

Ferdinando I. Re del Regno delle due Sicilie.

Decreto dato in Napoli li 4 giugno 1818, partecipo alla Comune di S. Lucia con ministeriale del Duca di Gualtieri de' 20 settembre 1818. Mia Collez. MSS. V. III.

DIPLOMA CCXXXII.

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancellaria.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro degli affari Ecclesiastici.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nella Chiesa di S. Lucia di Milazzo è reintegrato l'antico Abate residenziale con quelle preminenze, e giuridizioni che ha godute dalla sua prima remotissima origine sino all'anno 1801, e nello stesso modo e nella stessa forma che le godeva nella detta epoca (169).

Art. 2. Il nostro Consigliere, Segretario di Stato Ministro degli affari Ecclesiastici, ed il Ministro di Stato esistente presso il nostro Luogotenente Generale de' Reali Domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto — Firmato — Ferdinando. Il Segretario di Stata Ministra degli affari Ecclesiastici firmato — *Marchese Tommasi*. Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere firmato — *Marchese Tommasi*. Certificato conforme il Segretario di Stato Ministro Cancelliere, firmato — *Marchese Tommasi*. Copia conforme il Segretario di Stato Ministro presso il Luogotenente Generale — *Duca di Gualtieri.*

Si partecipa di aver S. M. nominato al S. Padre per Abate Prelato della Cattedrale di S. Lucia di Melazzo D. Giacomo Coccia Parroco e Preposito di quella Chiesa.

Il Duca di Gualtieri

Segretario di Stato Ministro presso il Luogotenente generale in Sicilia all'Abate di S. Lucia Palermo 9 ottobre 1818. Mia collez. MSS. vol. III.

DIPLOMA CCXXXIII.

Dal segretario di Stato Ministro degli affari Ecclesiastici mi è stata partecipata la seguente lettera d'officio — Napoli 1 ottobre 1818 — Eccellenza — S. M. ha nominato al Santo Padre per Abate Prelato della Chiesa di S. Lucia di Milazzo D. Giacomo Caccia attuale Parroco e Preposito della Chiesa stessa. Il che partecipo a V. E. di riscontro ad un suo foglio degli 8 dello scorso settembre, perchè si serva farne l'uso conveniente. — Il Segretario di Stato Ministro degli affari Ecclesiastici — *Marchese Tommasi*. Ed io mi affretto di comunicarla a V. E. per sua intelligenza e regolamento. Il Segretario di Stato Ministra presso il Luogotenente generale — Duca di Gualtieri (170).

Capo III.

Dell' Archimandrita di Messina.

Si dichiara, che l' Archimandrita di Messina, dignità ordinaria e quasi Vescovile con l' uso dei Pontificali, e giurisdizione e territorio separato, e Diocesi, è il Prelato Ordinario della Real Chiesa Cattedrale e Monastero Basiliano Archimandritale del SS. Salvatore; che il Priore e i Monaci di esso Monastero formano il suo Capitolo regolare, assimilato in tutto da Papa Gregorio XIII, al Capitolo Cassinese di Morreale. E quindi o per se stesso o per mezzo del suo Vicario Generale abbia la piena dispozione della detta sua Chiesa, chiamare all' ubbidienza, far portare avanti se la Croce, aver Trono fisso e Cattedra, esercitare Pontificali, e ad altri permetterli o vietarli, pubblicare indulgenze o editti, costituir confessori e far tutto ciò che spetta all' Ordinaria giurisdizione. Che il Priore poi dell' anzidetto Monastero non possa alzar Soglio, nè far uso di Mitra e di bacolo, e che ove per indulgenza Sovrana vengo decorato del titolo di Abate ononario dell' Ordine, possa allora usarne previo il permesso e consenso dell' Archimandrita ed Abate Commendatario.

Carlo III. di Borbone
Legato nato Apostolico in Sicilia.

Nel Real nome Mr. Giovannangelo de Ciocchis Regio Visitator Generale delle Chiese di Sicilia. Acta, Decretaque Sacrae Regiae Visitationis Vallis Nemorum t. II, pag. 809. ex Pan. Typographia Diarii Literarii 1856.

DIPLOMA CCXXXIV.

Ad haec pariter declaramus, atque decer-

nimus Archimandritam qui ordinariam, et quasi Episcopalem obtinet Dignitatem cum Jure Pontificalium, jurisdictione et territorio separato, et Dioecesi, Praelatum, et Ordinarium esse suae Ecclesiae, et Monasterii Archimandritalis SSmi Salvatoris, eamque Ecclesiam ipsi veluti Cathedralem, et sponsam esse, Priorem autem, et Monachos Capitulum Regulare, et Ministros Divini Cultus in illis tantum referre, et proinde omnimodam dispositionem Ecclesiae suae ad ipsum Archimandritam, sive per se, sive per Vicarium suum generalem pertinere, et in illa sibi licere, possessionem capere, ad obedientiam de more ibi vocare, crucem ante se deferri facere (quo jure ipsum gaudere declaravit Regius Visitator Jordius) Thronum fixum, et Cathedram habere, Pontificalia exercere, eaque aliis permittere, vel vetare, indulgentias, et edicta publicare, et affigere, Divino in ea cultui, et Sacramentorum administrationi praeesse, confessarios in ea constituere, et reliqua omnia in ipsa agere, atque jubere, tum per se, cum per suum in spiritualibus generalem Vicarium quae Ordinario in propria Cathedrali licerent, et mox fiunt in Ecclesia Monregalensi, servato dumtaxat discrimine, si quod inter Episcopos, et Archimandritam praedictum, quasi Episcopalem Jurisdictionem habentem, aliisque praeeminentiis honestatum interfuerit.

Priorem vero, et Monachos omnem reverentiam, obsequia, et dependentiam Archimandritae profiteri debere, quae Capitulo conveniunt Regulari erga Praelatum ordinarium in propria Cathedrali, ipsumque propterea congruis honoribus excipere, ipsi in functionibus adsistere, atque servire, de sua Ecclesia legitime disponenti obtemperare; potissimum vero quoad ministerium Divini Cultus, et servitium Ecclesiae, et actus, ac functiones Monachorum tamquam Capituli Archimandritalis, potestatem insuper audiendi fidelium confessiones ab illo privative obtinere sub vitio nullitatis, et in reliquis omnibus ita se gerere prout et Capitulum Regulare Monregalense Ordinis Sancti Benedicti Congregationis Cassinensis, cujus Ordinis Monacos Gregorius XIII Basilianos in sua constitutione exequavit, in Cathedrali Ecclesia erga Archiepiscopum Abbatem ejusque Vicarium generalem se gerere solent, atque tenentur.

Quod si nihilominus Prior et Monachi praedicti quid horum praeterierint, praeter poenas a jure statutas, quibus ipsi perinde, ac Capitula quoque Regularia poterunt innodari, poenam insuper sequestri fructuum fisco Regiae Monarchiae applicandam, aliasque cum oportuerit, graviores arbitrio Regis poenas incurrent.

Caeterum, ut quae pro Archimandrita hactenus declaravimus, atque, decrevimus caeteris quoque Abbatibus Commendatariis proportionabiliter suffragentur, decernimus pariter, ac declaramus Abbates ipsos Commendatarios Praelatos esse suarum Ecclesiarum, easque sibi, et dispositioni suae subordinatas habere, atque in ipsis ea sibi licere, quae Praelato in Ecclesia Regulari conveniunt, servata tamen ratione, et modo Abbatialis dignitatis, ejusque praeeminentiis, et praerogativis, sive de jure, sive de consuetudine competentibus.

Admonemus autem Archimandritas pro tempore, et Abbates Commendatarios, quod in his juribus exercendis, ita se contineant, ut disciplinam, et quietem Monasticam non interturbent (171).

Si destina il luogo dell'abitazione dell'Archimandrita. Al tempo stesso si prescrive che essendo una dignità quasi Vescovile con cura d'anime debbe giusta le leggi del Regno star soggetto a residenza. Lo stesso ha luogo per tutti gli Abati Commendatari del medesimo Ordine.

Lo stesso Visitator generale Ma. De Cioccuis.

Acta, atque Decreta Sacrae Regiae Visitat. loc. cit. pagina 511.

DIPLOMA CCXXXV.

Decernimus insuper mansiones Archimandritales existentes in Monasterio SS. Salvatoris eas nempe, quae inter Ecclesiam sunt, et dormitoria Monacorum, in jure, et potestate Archimandritae esse, et existere, nec in illis utpote ad usum Monachorum constructus ullum Monachis jus competere, et proinde relaxandas esse dicto Archimandritae una cum officinis necessariis, horto Archimandritali, et reliquis opportunis ad congruam ipsius habitationem, quae sub omnimoda, libera, et absoluta ejus dispositione remaneant, ita tamen ut quemodmodum in Ecclesia Monregalensi designatur per murum a Conventu, et aperiatur per ipsis scala, et aditus distinctus, ne familiarum accessu, quies regularis, et claustralis disciplinae in minimo turbetur. Salva tamen Monachis facultate obtinendi a Sacra Regia Majestate, ut ipsis citra praejudicium Jurium Regiarum Commen-

darum retinentibus pro usu suo mansiones praedictas Archimandritales, alibi fabricetur, aut comparetur novum palatium Archimandritale pro residentia Archimandritae cum Curia et carceribus, expensis mensae Conventualis, sive aliis mediis, pro ut eadem Sacra Regia Majestas censuerit imperandum.

Quae quidem superius statuta pro mansionibus Archimandritalibus, locum etiam respectiva habeant pro Abbatibus Commendatariis in suis Monasteriis Commendatis.

Ad haec vero decernimus, quod juxta dispositionem Capitulorum Regni (*), et decreta praedecessorum Visitatorum, iidem Commendatarii omnes, eorumque pro tempore successores residere in suis Ecclesiis omnino teneantur, nisi juxtis exigentibus causis rigorem dictorum Capitulorum Rex formiter alicui relaxaverit, aut in comitatu, sive in officiis domus regis retinuerit, aut regiis legationibus implicaverit, sive jussione regia quacumque procul detinuerit.

Porro ejusmodi residentiae onere specialiter Archimandritam, velut dignitatem quasi Episcopalem habentam cum cura, et Diocesi teneri declaramus, atque decernimus; excipientes tamen hoc decreto, quatenus Sacrae Regiae Majestati ita videatur, Emum et Rmum Dnum Cardinalem Valenti actualem Archimandritam ex peculiaribus causis quae mox in ipsum concurrunt.

Si stabilisce di quai luoghi si compone la diocesi Archimandritale; quale il numero delle anime, il Clero, le Parrochie ec.

LO STESSO MR. DE CIOCCHIS

Acta, Decretaque Sacrae Regiae Visitat. loc. cit. pag. 263 et seq.

DIPLOMA CCXXXVI.

ARCHIMANDRITALIS Dioecesis mediocris est, et sex numerantur loca, in quibus Archimandrita spirituali, et temporale dominium libere exercet; magistratusque saeculares pro justitiae administratione constituit, eaque pro ut Urbanus VIII rescripto, et Regiarum Visitationum actis recensentur, sunt videlicet.

Savoca cum ejus casalibus sub titulo Baronis seu Domini, Casale vetus, Casale Tuguriorum, vulgo le *Pagliare*, Leocadis, Antelli, Messarii, quibus accedit Palmolii parvus pagus.

Diocesis vero loca, et in iis censita Civium capita sunt prout sequuntur.

Savoca oppidum habet animas .	N.	2800
Casale vetus	»	1900
Casale Leogadis	»	300
Casale Tuguriorum. . . .	»	1000
Mandanicium oppidum . .	»	1066
Fortia d'Agrò oppidum . .	»	2052
Alì oppidum	»	1580
Itala oppidum	»	1217
S. Angelus de Brolo oppidum .	»	3362
Casali Salicis . . .	»	500
Casalia Sancti Gregorii Gypsi et Serri	»	285
Summa Animarum	N.	16062

Habet nec non Dioecesis Archimandritalis.

Sacerdotes saeculares	N.	256
Diaconos	»	18
Subdiaconos	»	18
Clericos	»	57
Archipresbyteros Curatos . .	»	6
Priorem Curatum	»	1
Cappellanias Curatas . . .	»	3
Parochias	»	10
Monasteria Monialium . . .	»	1
Conventus Regularium . . .	»	18
Regulares	»	161
Legata cum obligatione Missarum.	»	551

Habet praeterea Sodalitia, Montes Pietatis quamplures; nec non Nosocomium in Oppido Sancti Angeli de Brolo.

Si sanziona il concordato approvato dalla Santa Sede tra Arcivescovo di Messina e l'Archimandrita Commendatario, con cui si stabilisce I. Che l'Archimandrita avesse una giurisdizione civile, contenziosa e criminale in tutti i luoghi al Monastero del SS. Salvatore soggetti, ed in Messina ancora su tutti i suoi sudditi II. Che si dovesse dall'Archimandrita pagare all'Arcivescovo un'annuo censo di onze sedici, e tarì otto, come nella fondazione era stato convenuto III. Che lo stesso Archimandrita dovesse privativamente dirigere all'Arcivescovo di Messina le lettere dimissoriali che rilascerà ai suoi sudditi, ed in caso d'impedimento o Sede vacante, potesse dirigerle a qualunque Vescovo, dovendo sempre però siffatte lettere presentarsi nella cancellaria arcivesco-

(*) V. hic Dipl. CXL et seq.

vile di Messina, e soscriversi dal cancelliere della medesima Curia; e questo debbe egualmente aver luogo per tutte le Bolle ad esso lui spedite dalla Santa Sede che risguardano dispense d'età, o d'interstizi, IV. Che l'Archimandrita abbia la facoltà d'intimar concorsi pe' beneficii suoi curati, senza che l'Arcivescovo si possa opporre; V. Tutte le Bolle, e dispense inviate all'Archimandrita, ancorchè riguardassero sudditi dell'Arcivescovo, possa egli eseguirle senza che il medesimo Arcivescovo possa apporvi impedimento VI. Che i rei rifuggiati nelle Chiese dell'Archimandritale Diocesi possano detenersi nelle Carceri dell'Archimandrita a disposizione dell'Arcivescovo fintantochè verrà dalla gran Corte Arcivescovile giudicato, se debbano godere del dritto d'asilo VII. Si liticede da ambo le parti a tutti i giudizi; rimangono ciò non ostante vicendevolmente illesi e riserrati i diritti che non han formato oggetto della presente concordia.

Carlo III. di Borbone Re di Sicilia.

Nel Real nome il Principe di Corsini Viceré di Sicilia. Palermo 6 ottobre 1742. Si conserva nella Regia Biblioteca del Collegio Massimo della Compagnia di Gesù in Palermo. App. IV. B. 5, et in Bull. t. 14. pag. 68.

DIPLOMA CCXXXVII.

Carolus Dei gratia Rex etc. Vicerex et General. Capit. in hoc Siciliae Regno Officialibus, ad quos spectat in quacumque dignitate constitutis hujus Siciliae Regni, majoribus, et minoribus praesentibus, et futuris, cui vel quibus presentatae fuerint, Orat et Fidel. salutem. Fuerunt nobis exhibitae, et praesentatae quaedam Apostolicae Bullae, typis Rev. Camerae Apostolicae omni, qua decet solemnitate expeditae sigillo solito in pede affixo munitae, quarum tenor talis est, videlicet.

CLEMENS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Prooemium.

In apostolicae dignitatis solio Divina disponente clementia meritis licet imparibus constituti, et per immaculata vestigia ejus qui supra Petram aedificavit Ecclesiam, incedere satagentes, pacemque inter Christifideles quoslibet inducere, et inductam confovere vigilanti solicitudine meditantes ad ea libenter intendimus per quae litibus, et controversiis inter eosdem Christi fideles praesertim Pontificali dignitate praeditos occurritur, nec non ea, quae communi concordia terminata sunt, nec in recidivae contentionis scopulum relabantur approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adijcimus, pro ut conspicimus in Domino salubriter expedire.

Causa litium vertentium inter partes.

Sane pro parte venerabilium fratrum nostrorum Thomae de Vidal et de Nin moderni Archiepiscopi Messanensis et Silvii Valenti Gonzaga moderni Archiepiscopi Niceni, ac nostri, et Sedis Apostolicae Nuntii Bruxellis commorantis, moderni que Commendatarii Archimandritae nuncupati Monasterii Archimandritatus, nuncupati SS. Salvatoris de lingua Phari nuncupati Messanens. Ordinis S. Basilii, nobis nuper exhibita petitio continebat, quod alias vertentibus variis litibus et controversiis tam forsan in partibus, quam in Romana Curia coram certis partium illarum, et Curiae hujusmodi Judicibus competentibus inter bon. mem Josephum Migliarcio, dum viveret Archiepiscopum Messanensem ex una, et dictum Silvium Archiepiscopum, et Commendatarium qui ratione dicti Monasterii particolare, et separatum territorium habere, ac jurisdictionem, quasi Episcopalem in sibi subjectis locis exercere, ac Synodum convocare, et in ea examinatores deputare praetendebat ex altera partibus super exercitio jurisdictionis quasi Episcopalis praefatae per pro tempore existentem dicti Monasterii Commendatarium exercendae, eodem Silvio Archiepiscopo, et Commendatario, quod ipse, tamquam vere Ordinarius cum sua propria Dioecesi distincta, et separata, ac indipendente cum jurisdictione spirituali, et temporali, ut quilibet Ordinarius in sua propria Dioecesi habet, et vere esse Nullius a praefato Josepho Archiepiscopo recognosci, quodque census in fundatione dicti Monasterii favore pro tempore existentium Archiepiscoporum Messanensium constitutus pro omni jure Episcopi, pro tempore existentibus Archiepiscopis Messanensibus juxta quamdam concordiam inter bon. mem. Ugonem, dum etiam viveret Archiepiscopum Messanensem, et tunc existentem Siciliae Regem initam, solvi respective debeat; quodque confugientes ad Ecclesias

praefato Monasterio subjectas propria auctoritate extrahere, et in carceribus ad nomen Ecclesiae detineri facere, nernon litteras dimissoriales suis subditis concedere, et concursus ad beneficia curata tenere, et instituere respective valeat, quodque dispensationes, et literae apostolicae ei dirigi possint. Josepho Archiepiscopo vero praefato è contra, quod praefatus Silvius Archiepiscopus, et Commendatarius minime sit Ordinarius cum separata Diocesi, et distincto territorio, et vere Nullius, quodque census praefatus vigore fundationis praefati Monasterii, et Regiorum Diplomatum a praefato Silvio Archiepiscopo, et Commendatario debeatur, ac recognitio immunitatis Ecclesiasticae, illiusque daclaratio pro confugientibus ad Ecclesias ejusdem Monasterio, ut praefertur subjectas, eorumque extractio ad pro tempore existentem dicti Monasterii Commendatarium spectare non possit, sed hoc privative ad pro tempore existentem Archiepiscopum Messanensem, tamquam Delegatum, Apostolicum spectet, et pertineat; quodque idem Silvius Archiepiscopus, et Commendatarius literas dimissoriales suis subditis concedere, atque concursus ad Beneficia curata absque expressa Sedis Apostolicae concessione tenere, et instituere respective non valeat, nec non dispensationes, et literae Apostolicae eidem Josepho, et pro tempore existenti Archiepiscopo Messanensi, tantum privative, quoad omnes dirigi debeant respective praetendentibus, rebusque aliis in actis causarum et controversiarum hujusmodi latius deductis, et earum occasione in prima seu secunda, aut alia ulteriori instantia pendentibus indecisis.

Concordiam inire parant.

Josephus Archiepiscopus, et Silvius pariter Archiepiscopus, et Commendatarius praefati serio inter se meditantes, quam sit absonum ab Ecclesiastica disciplina, et Praelatorum dignitate lites fovere, eas praecipue, quae simplicem jurisdictionem respiciunt a quibus innumera detrimenta, et scandala, quae Praelatorum charitati, et subditarum animarum regimini sunt, quam maxime infensa, prodire solent, ad dirimendas lites, et controversias hujusmodi, earumque dubios eventus evitandum, et innumeris sumptibus parcendum, pacemque, et benevolentiam inter conciliandam de communi jurisperitorum consilio, atque ad Josephum Archiepiscopum praefatum de tunc existentium Capituli, et Canonicorum Ecclesiae Messanensis consensu, ad infrascriptam sub nostro, et Sedis Apostolicae beneplacito devenerunt inter se bonae fidei concordiam, seu transactionem videlicet.

Concordata Commendatarius Messan. jurisdictione habet civilem contentiosam, et criminalem in omnibus ratione Monasterii sibi subjectis.

Primo, quod dictus Josephus Archiepiscopus, ejusque successores recognoscere debeant dictum Silvium Archiepiscopum, et Commendatarium ejusque in dicto Monasterio successores habere omnimodam jurisdictionem civilem, et contentiosam, atque criminalem in omnibus ei ratione dicti Monasterii subjectis locis, nec non etiam in civitate Messanensi super ejus subditos juxta tenorem Bullarum Apostolicarum, ac sententiarum desuper emanatarum, ad quas sententias pro eo, quod respicit hunc tantummodo articulum ordinarietatis dicti Silvii Archiepiscopi, et Commendatarii, nulla habita consideratione, reliquorum articulorum in praefatis sententiis contentorum, quibus per praesentem concordiam seu transactionem in nullo praejudicatum esse censeatur, relatio, et respectus habeatur.

Debet tamen 16 uncias ec. Archiepis. solvere jure census.

Secundo, quod praefatus Silvius Archiepiscopus, et Commendatarius ejusque in dicto Monasterio successores praefati dicto Josepho Archiepiscopo, ejusque successoribus sexdecim uncias, et carolenos octo monetae currentis Regni Siciliae, jure census debiti juxta tenorem fundationis dicti Monasterii, Regiorumque Diplomatum annuatim persolvere obligatus existat.

Potest suis subditis dimissoriales dare forma hic expressa.

Tertio, quod idem Silvius Archiepiscopus, et Commendatarius, ejusque in dicto Monasterio successores praefati litteras dimissoriales ad Ordines suscipiendos suis subditis concedere possint, ita tamen ut toties, quoties illos dimittere habeant, teneantur ex pacto vigore praesentis concordiae, seu transactionis dimittere, dimissorialesque hujusmodi litteras pro tempore existenti Archiepiscopo Messanensi privative dirigere, in caso vero impedimenti ejusdem Archiepiscopi, vel vacationis Sedis Archiepiscopalis Messanensis, vel Ordinandorum longe

absentiae, qua pro longa absentia intelligi debeat, si Ordinandi degant extra Dioecesim Messanensem, literae dimissoriales hujusmodi dirigi valeant, ad quemcumque Episcopum, Archiepiscopo Silvio, et pro tempore existenti dicti Monasterii Commendatario benevisum : ita tamen quod hujusmodi literae debeant praesentari in Curia Archiepiscopali Messanensi, et ab ipsius Cancellario subscribi, et apponi; *ita est sic ex pacto , et accedente Sanctae Sedis consensu* , et quod idem servandum sit, in omnibus praedictis casibus, et de Apostolicis Brevibus super dispensatione aetatis, vel temporum interstitiis.

Concursus ad Parochias, et beneficia curata indicere

Quarto, quod Archiepiscopus , et Commendatarius, ejusque successores praefati quoscumque concursus ad Parochiales Ecclesias, caeteraque beneficia curata indicere , et instituere possint, et valeant, quibus concursibus, et institutionibus Josephus Archipiscopus , ejusque successores praefati se opponere minime valeant.

Dispensationes matrimoniales is debet exequi cui diriguntur.

Quinto , quod si literae Apostolicae, et dispensationes matrimoniales pro subditis Archiepiscopi, et Commendatarii, eidem Archiepiscopo , et pro tempore existenti dicti Monasterii Commendatario directae fuerint, tunc ab eo exequi debeant, et nullum a Josepho Archiepiscopo, ejusque successoribus praefatis impedimentum, vel obstaculum fieri possit , et è contra si ex aliqua speciali causa pro tempore existenti Archiepiscopo Messanensi ab eadem Sede directae fuerint, tunc ab eodem Archiepiscopo Messanensi etiam exequi debeant , et nulla per pro tempore existentem Monasterii praefati Commendatarium fieri possit oppositio.

De extrahendis ab Ecclesia.

Sexto, quoad recognitionem et declarationem immunitatis pro confugientibus ad Ecclesias eidem Monasterio subjectas, quod Josephus , et pro tempore existentes Archiepiscopi Messanenses judicare debeant , ac confugiati in Ecclesiis hujusmodi immunitate hujusmodi gaudeant, vel non, et sint extrahendis , vel restituendis Ecclesiis dicto Monasterio, ut praefertur subjectis, Silvius Archiepiscopus vero, et pro tempore existentes dicti Monasterii Commendatarii confugiatos hujusmodi a propriis Ecclesiis extrahere, et in suis carceribus ad dispositionem pro tempore existentis Archiepiscopi Messanensis custodire , eumque mediante Epistola certiorem facere infra terminum quatuor dierum de extractione , et detentione confugiati hujusmodi.

Praeservatio jurium quoad reliqua.

Septimo, quod praeservata intelligantur hinc inde omnia jura respectu caeterarum rerum in praesenti concordia, seu transactione non comprehensarum.

Utraque pars huic acquiescit concordiae.

Octavo, et demum, ut pro majori praemissorum validitate, et firmitate liti hujusmodi, omnibusque, et quibuscumque supplicationibus , aliisque actis usque modo hinc inde gestis, et unicuique causae, et litis pendentiae super suprascriptis articulis tantum , et dumtaxat respective cedere, et renunciare seque praesenti concordiae, seu transactioni non contradicere, nec adversus eam quidquam opponere, sed ei stare, et acquiescere , et ab ea nunquam reclamare velle, promittere respective debeant, et teneantur, et alias pro ut in instrumento publico, seu scripturis publicis desuper confecto, seu confectis tenoris sequentis videlicet.

JESUS MARIA JOSEPH

Instrumentum super hoc confectum.

« Die vigesimo tertio augusti septimae Indictionis 1729 praesens coram nobis ec. Magnificus Placidus Arnò Procurator fiscalis M. C. Archiep. Sede vacante hujus nobilis , fid. et exemplaris Urbis Messanae M. N. C. et dicto nomine tam pro sua indemnitate, quam aliorum, quorum interest, sponte ec. vigore praesentis exhibuit, ac nobis praesentavit, pro ut exhibet, et praesentat infrascript. originalem alberanum, scriptum manu aliena, et subscriptum manibus propriis quondam Ill. et Rev. D. Joseph Migliaccio Archiepiscopi olim hujus Urbis, et Ill. et Rev. D Silvii Valenti Gonzaga Archimandritae hujus predictae Urbis, necnon Reverendor. Abbatis D. Bartholomaei Dominici Voci, et D. Joseph Coeli testium praesentium, in quo adest inserta infrascripta minuta scripta manu aliena, et firmata in margine caeteis

manu propria Ill. et Rev. Fratris Joseph Maria Perimezzi Episcopi Oppidensis, in qua adsunt nonnulla verba; nempe unum lineatum, et superadditum, et alia acconciata, quorum tenor est, ut infra sequitur, videlicet. Jesus, Maria, Joseph. Cum pro expellendis differentiis emersis inter Ill. et Rev. Dominum D. Joseph Migliaccio Archiepiscopum Messanensem, ac Ill. et Rev. Dominum D. Silvium Valenti Gonzaga Archimandritam pariter Messanensem, circa quosdam articolos infra expressandos, fuerit ab eisdem Ill. et Rev. Dominis Archiepiscopo, et Archimandrita Messanensibus pro pace, mutuaque benevolentia inter eos in perpetuo conservanda, omnibusque scandalis compescendis remissa forma concordiae admodum Rev. Abbati Utriusque Juris Doctori D. Joseph Buglio ex parte dicti Ill. et Rev. Domini Archiepiscopi Messanensis, et ex parte dicti Ill. et Rev. Domini Archimandritae itidem Messanensis Utriusque juris Doctori D. Andreae Mondiola, et pro utraque parte utriusque Juris Doctori D. Francisco Campagna, et ultimo tandem Ill. et Rev. Domino fratri D. Josepho Maria Perimezzi Episcopo Oppidensi in utraque censura praeclarissimo Consulto, hic Messanae quaedam ejus opera Typis excudendi causa degenti, et ab eo auditis pluries juribus utriusque partis, ac serio eis perpensis, visisque videndis, consideratis considerandis, concordiae, transactionis, et compositionis, ac conventionis exemplum expressum fuerit, eoque bene, et attente, ac mature perlecto, et considerato a memoratis Ill. et Rev. Dominis Archiepiscopo, et Archimandrita Messanensibus, fuerit deventum ad hujusmodi concordiae, transactionis, et conventionis conficiendum instrumentum, adhibito ad hoc pro parte dicti Ill. ac Rev. Domini Archiebiepiscopi Messanensis consensu admodum Rev. Dominorum Dignitatum, ac Canonicorum hujus Sanctae Metropol. Messanensis Ecclesiae majorem partem, et totum corpus Rev. Capituli ejusdem Metrop. Messans. Ecclesiae repraesentantium, cujus quidem instrumentum forma absque publica, et solemni stipulatione, nisi obtento prius beneplacito apostolico a Sancta Sede, et a Sacra Congregatione Eminentissimorum, et Rev. Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, ad quam spectat, sub sequenti tenore, ac pleniori serie perlegitur videlicet. Jesus, ec. Cunctis pateat ubique, et evidenter sit notum, quod in nostra Notarii, Testiumque infrascriptorum praesentia personaliter constitutis Ill. et Rev. Domino D. Josepho Migliaccio Dei, et Sanctae Sedis Apostolicae Gratia Archiepiscopo Messanensi, Comite Regalbuti, Domino Alcariae, Barone Boli, regioque Consiliario ec. cum consensu tamen infrascriptorum admodum Rev. Dignitatum, et Canonicorum hujus Sanctae Metropolitanae Messanensis Ecclesiae scilicet utriusque Juris Doctoris D. Cajetani Buglio Decani, et Canonici, utriusque Juris Doctoris D. Bartholomaei Castello Cantoris, et Canonici, utriusque juris, et Sanctae Theologiae Doctoris D. Gregorii Milia Archidiaconi et Canonici, Utriusque Juris Doctoris D. Antonini Galletti, utriusque Juris Doctoris D. Didaci Migliorino, D. Joannis Antonii Muni, D Vincentii Foti, D. Dominici Rizzo, D. Antonii Granata, D. Antonini Colita, D. Caesaris Castelli, D. Francisci Brancato, D. Joannis Marino, D. Gasparis Calcagni, D. Ignatii Caeta, et D. Fiderici Moncada, majorem partem, et totum corpus Rev. Capituli ejusdem Metropolitanae Messanensis Ecclesiae repraesentantium, necnon Ill. et Rev. domino D. Silvio Valenti Gonzaga Archimandrita Messanensi, et ad haec omnia infrascripta agentibus, et devenientibus nempe dicto, Ill. et Rev. Domino de Migliaccio, uti Archiepiscopo Messanensi cum consensu, ut supra dicti Rev. Capituli, et pro se, ac nomine, et pro parte Ill. et Rev. Archiepiscoporum Messanens. pro tempore, et in perpetuum existentium parte ex una, dictoque Ill. et Rev. Domino de Valenti Gonzaga uti Archimandrita Messanens. ac pro se, et nomine pro qua parte Ill. et Rev. futurorum Archimandritarum Messanens. parte ex altera mihi Not. plene cognitis, fuit pro deveniendo ad infrascriptam conventionem, compositionem, transactionem, et concordiam expositum coram nobis, quod infra perlegitur, videlicet. Anno Incarnationis Dominicae 1096 Rogerius Rex Magnae Celsitudinis, et recolendae memoriae in Provincia et Dioecesi Messanensi Monasterium SS. Salvatoris sub Regulari observantia, Ordinis S. Basilii erexit, tanquam caput omnium Monasteriorum Graecorum, ac eidem Monasterio Archimandritam, uti Pastorem, et Praelatum elegit, cui superioritatem, et jurisdictionem tribuit in omnes Abbates, Abbatias, et Monachos sibi subjectos, ita ut ipse Archimandrita uti Princeps gregis, quemadmodum ipsum nomen Archimandritae Graeco idiomate sonat, in omnibus dictis Monasteriis, et Granciis, et Abbatibus, Monacis, Clericis, et Laicis eorum subjectis, tam in spiritualibus, quam in temporalibus auctoritatem haberet inquirendi secundum Divinos, et Sacros Canones criminales, vel quas-

cumque pecuniarias quaestiones omnium Monachorum, et Praelatorum, qui in ipsis Monasteriis, et Abbatiis sunt, et nulli alii personae responsum facere, nisi ipsi Regi, cum praestatione tamen census favore Archiepiscopi Messanensis in fundatione constituti ab ipsomet Rege quemadmodum ex eisdem verbis fundationis dignoscitur. Et quamvis ad preces Willelmi Regis felic. record. Alexander III, anno 1175 fundationem ipsam approbaverit, et collaudaverit, dictoque Archimandritae in memoratis omnibus Monasteriis, et obedientiis examinare, et judicare Abbates, et Monachos, et Laicos tam in spiritualibus, quam in temporalibus, eorumque causas juste, et legitime definire indulserit, et Innocentius III, aliique Romani Pontifices Monasterium praefatum, obedientias, caeteraque Monasteria suffraganea, ab omni potestate liberaverint eo modo, ut nulli Dioecesano Archiepiscopo, vel Episcopo, nisi praefato Archimandritae respondere tenerentur, et Honorius III, et Paulus II, è converso mandaverint confirmationem electionis monachorum, et de Archimandrita munus benedictionis, et annuam visitationem correctionemque ipsius Archimandritae ad Archiepiscopum Messanensem spectare, et pertinere; nihilominus Sixtus IV, felicis record. his non obstantibus Monasterium ipsum cum omnibus, et singulis juribus, et pertinentiis suis membris, et Abbatiis, et Archimandritam, Monachos, et Conventum ejusdem Monasterii ab omni jurisdictione, superioritate, subjectione, et potestate Archiepiscopi, et Capituli Messanensis Ecclesiae, et quorumcumque Ordinariorum praesentium, et futurorum exemit, et liberavit, adeout Archiepiscopus, et Ordinarii, et alii supradicti etiam ratione delicti, seu contractus, aut rei, de qua agatur, ubicumque committatur delictum, contractus ineatur, vel res ipsa consistat, nullus possit in Archimandritam, Monachos, et Conventum, et Ministros, personas, Monasterium, membra, loca, bona utpote prorsus, et omnino exempta, et Sede Apostolicae immediate subjecta seu jurisdictionem potestatem, aut aliquod dominium exercere, et ab eis ratione collectarum, vel subsidiorum quidquam petere, nisi tantum censum dicto Archiepiscopo Messanensi debitum vi superioris enunciatae fundationis Archimandritatus, et pro ut ex tenore Bullarum Apostolicarum memoratorum Pontificum clare liquet, quibus omnibus plena habeatur relatio. Quae quidem Archimandritalis Abbatia anno 1421 in Commendam versa fuit, et primus Archimandrita Commendatarius a Rege Alfonso praesentatus Lucas de Bufalis, et a Martino V, Pontifice Maximo institutus. Sic igitur existente fundato Archimandrita, plurimorum annorum serie, ac saeculorum semper inter Archiepiscopum Messanensem, et Archimandritam pro tempore existentes exortae sunt quamplures disceptationes, et dissentiones circa potestatem, quam Archimandrita ipse praetendit habere, et Archiepiscopus omnino negat. Unde diversis temporibus in Curia Romana introductae sunt variae petitiones, tam ex parte Archiepiscopi Messanen. quam ex parte dicti Archimandritae, qui modo praetendit, ut infra. Primo recognosci ab Ill. et Rev. Domino Archiepiscopo Messanensi, tamquam vere Ordinarium cum sua propria Dioecesi distincta, et separata, ac independenti cum jurisdictione spirituali et temporali, quilibet Praelatus in sua propria Dioecesi habet, et esse vero Nullius. Secundo censum constitutum in fundatione Archimandritatus modo ad uncias sexdecim, et carolenos octo redactum pro omni jure Episcopali deberi Archiepiscopo Messanensi, et successoribus suis secundum quandam concordiam Ugonis Archiepiscopi Messanensis cum Rege. Successive posthac praetendit propria auctoritate confugientes ad Ecclesias Archimandritales extrahere, et in carceribus detineri ad nomen Ecclesiae, etiam de mandato ejusdem; necnon posse litteras dimissoriales suis subditis concedere; item concursus ad beneficia curata posse instituere; demum directiones dispensationum, et literarum Apostolicarum ei posse competere. Adversus quas quidem praetentiones supradictus Ill. ex Rev. Dominus de Migliaccio Archiepiscopus Messanensis dicebat Primo, minime Archimandritam esse Ordinarium cum separata Dioecesi, ac distincto territorio, et vere Nullius. Secundo censum deberi a dicto Ill. Archimandrita vigore fundationis praedicti Archimandritatus ac Diplomatum Regiorum. Tertio recognitionem, et declarationem immunitatis Ecclesiasticae pro confugientibus ad Ecclesias Archimandritales, eorumque extractionem non posse spectare dicto Ill. Archimandritae. sed privative hoc pertinere ad dictum Ill. Archiepiscopum Messanensem tanquam DelegatumApostolicum.Quarto literas dimissoriales, nec pariter dictum Archimandritam suis subditis posse concedere respondebatur.Quinto instituere concursus ad Beneficia curata non posse praetendere absque expressa Sedis Apostolicae concessione. Sexto quod ad directionem dispensationum Apostolicarum,

et literarum Curiae Romanae respondebatur ad se spettare, tum privative quoad omnes. Pro quibus fulciendis responsionibus ex parte dicti Ill. et Rev. Archiepiscopi Messanensis nonnulla documenta, Decreta sacrae Congregationis, Canones, scripturas, et alia favoribilia allegabantur, et plenissimae adducebantur. At tam dictus Ill. et Rev. Dominus D. Joseph Migliaccius Archiepiscopus Messanensis, quam dictus Ill. ac Rev. Dominus D. Silvius Valenti Gonzaga Archimandrita, itidem Messanensis serio inter se meditantes, quam absonum sit ab Ecclesistica disciplina, et Praelatorum dignitate lites fovere, eas praecipue, quae simplicem jurisdictionem respiciunt, quibus innumera detrimenta, et scandala, ut compertum est, prodire solent, quae Praelatorum charitati, et subditarum animarum regimini sunt quam maxime infensa, sedulo eorum animum applicuerunt ad dirimendas lites, et ad pacem, benevolentiamque conciliandam, accedentibus quoque ad hoc pro fulcienda ex utraq. parte inuumeris sumptibus, et dubio litis eventu, de promptiori animo deliberaverunt remoto omni strepitu, et figura judiciali, differentias jam et documenta utriusque partis visione, revisioni, et considerationi sapientium et prudentium virorum in utraque juris censura consultorum committere, et commendare. Ea propter confidentes de integritate, zelo, prudentia, doctrina probitate, aliarumque virtutum meritis admodum Rev. Abbatis Sacrae Theologiae, et Utriusque Juris Doctoris D. Joseph Buglio Assessoris Ordinarii M. C. Archiepis. necnon Utriusque juris Doctoris D. Andreae Mendolia Fisci Patroni M. C. Archimandritalis, necnon Utriusque Juris Doctoris D. Francisci Campagna, utriusque Curiae Ordinarii Assessoris eisdem commiserant, ut simul concordes quidquid benevisum, et ipsismet magis proficuum pro conservanda in perpetuum pace, et mutua benevolentia videretur super praemissis componere, et statuere, et quod resolutum, concordatum, et compositum fuerit ab eisdem Ill. et Rev. Dominis Archiepiscopo, et Archimandrita observari, et adimpleri, ae perpetuum silentium in hujusmodi quaestiouibus interponi, sed adveniente nuper Messanae studiorum suorum lucubrationes typis tradendi causa Ill. et Rev. Domino Josepho Maria Perimezzi Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula SS. Domini nostri Benedicti XIII praelato Domestico, ac Pontificio Solio Episcopo assistente, Sanctae Oppidensis Ecclesiae Episcopo, zelo, prudentia, doctrina, probitate, et aliarum virtutum meritis praedito, ac in Sacra Theologia, et in utroque jure praeclarissimo consulto congruum sic eis fortuna aspirante, existimaverunt committere, et commendare eidem visionem, et revisionem, et considerationem dictarum differentiarum cum juribus rationibus, et monumentis utriusque partis, prout hilari animo commiserunt, et commendaverunt, atque compositionem, transactionem, concordiamque ab eodem quoque exposcere, et expectare. Praefatus igitur Ill. et Rev. Dominus frater D. Joseph Maria Perimezzi Episcopus Oppidensis amicitiae officiis utrinque accommodatis, reque bene discussa, et deliberata, controversias componere, et in hanc conciliationem dissidentes animos inducere satégit.

« Proinde visis videndis, et consideratis considerandis, ac mature, attenteque perpeusis per d. Dominum Episc. Oppidensem tam in jure, quam in facto, rationibus, juribus, capitibus, et causis, ambarum partium adductis, et pluries dictis coram eodem discussis nempe pro parte supr. Ill. ac Rev. Domini Archiepi. Messanensis ab eodem Rev. Utr. J. Doctore Abbate D. Joseph Buglio, et pro parte dicti Ill. et Revmi. Domini Archimandritae ab Utriusque Juris Doctore D. Andrea Mendolia, nec non pro utraque parte ab Utriusq. Juris Doctore don Francisco Campagna, sicut infra, compositionis, conventionis, transactionis, et concordiae super enunciatis praetentionibus exemplum, expressit, ad quod tam d. Ill. et Rev. Dominus Archiepiscopus Messanensis, quam dictus Ill. et Rev. Dominus Archimandrita itidem, et pariter Messanens. respecientes, illudque complectentes, decreverunt inter se convenire: et proinde ad faciliorem, firmioremque amicitiae nexum, et ut firma in perpetuum inter eorum successores etiam remaneat praesens concordia, et ad hoc praesens documentum, reservato semper Sanctae Sedis Apostolicae assensu, devenire statuerunt, pro ut deveniunt modo et forma quibus infra. Hinc est quod hodie praesenti praetitulata die Ill. et Rev. Dominus D. Joseph Migliaccio Archiepiscopus Messan. et admodum Rev. Dignitates, et Canonici dictae Sanctae Metropolitanae Mess. Ecclesiae, videlicet U. J. Dottor D. Cajetanus Buglio Decanus, et Canouicos, U. J. D. D. Bartholomaeus Castello Cantor, et Canonicus, U. J. D. et Sacrae Theologiae D. Gregorius Milia Archidiaconus, et Canonicus; U. J. D. D. Antonius Galletti, U. J. D. D. Didacus; Migliorino, D. Joannes Antonius Muni, D. Vincentius Foti, D. Dominici-

cus Rizzi, D. A. Granata D. A. Colita, D. Caesar Castelli, D. Franciscus Brancato, D. Joannes Marino, D. Gaspar Calcagni, D. Ignatius Gaeto et D. Fidericus Moncada repraesentantes Rev. Capitulum parte ex una, et Ill. Rev. Dominus D. Silvius Valenti Gonzaga Archimandrita, Messan. ex alia parte per se, et successores suos in Archiepiscopatum, et Archimandritatum praedictos, implorato prius assensu S. Sedis Apostolicae, vig. praes. documenti perpetuo valituri, mutua stipulatione binc inde intervenientc, ad dirimendas omnes controversias, et contentiones, super infr. articulis inter se convenerunt, et conveniunt, nempe:

« Primo quod praed. Ill. et Rev. Dominus Archiepiscopus per se, et successores suos recognoscit Ill. et Rev. Dominus Archiemandritam, et successores suos habere omnimodam jurisdictionem, ordinariam civilem, et contentiosam et criminalem in omnibus locis suae Dioecesis, necnon in Urbe Messanae super suos subditos juxta tenorem Bullarum Apostolicarum, ac sententiarum pronunciatarum, et ad quos sententias habeatur respectus, et relatio pro eo, quod respicit, et pertinet ad hunc tantummodo articulum ordinarietatis. Ill. Domini Archimandritae, nulla habita consideratione articulorum reliquorum in sententiis contentorum, qui declarantur remanere in eodem statu, in quo ad praesens sunt, et vigore praesentium articulorum in hac transactione, et concordia contentorum remanent.

« Secundo Ill. et Rev. Dominus Archimandrita ut supra per se, et successores suos obligatus sit pro ut vigore praesentis se obligavit, et obligat solvere annuatim Ill. et Rev. Archiepiscopo Mess. uncias sexdecim, et carolenos octo pecuniae currentis hujus Regni jure census debiti juxta tenorem fundationis, Regiorumque Diplomatum.

« Tertio, convenerunt, et conveniunt quod Ill. Archiamandrita, et successores sui in Archimandritatum possit concedere dimissoriales literas suis subditis ad Ordines suscipiendos, ita tamen ut toties quoties illos dimittere habeat, vigore praesentis conventionis dimittere, dimissorialesque literas dirigere privative Ill. Archiepiscopo Messanensi, advenientibus autem contingentibus casibus, vel impedimentis Domini Archiepiscopi vel longe absentiae Ordinandorum sic pecolialiter conveniunt Ill. Archiepiscopus assentit quoties Sancta Sedes annuat, quantum in se est, posse Dominum Archimandritam literas dimissoriales dirigere ad praedictum Archiepiscopem Messanensem, et eo impedito, ad quemcumque Episcopum juxta stylum, et formam consuetam; quod pariter intelligendum est de Apostolicis Brevibus super dispensatione aetatis vel temporis interstitiis, et ad omnem equivocationem tollendam statuunt modo, quod pro longa absentia Ordinandorum intelligatur, quotiescumque reperiantur, et sint extra Dioecesim Domini Archiepiscopi Messanensis et a Cancellario ipsius apponi et subscribi debeat; ita est sic ex pacto, et accedente Sanctae Sedis consensu: Item conveniunt posse Dum Archimandritam dimissoriales literas concedere ad quemcumque directas in vacatione Ecclesiae Messanensis adjecta particula, scilicet Sede vacante, hoc tam expresse declarato, quod ejusmodi literae dimissoriales etiam praesentari debeant in M. C. Archiepiscopali Messanensi et a Cancellario apponi, et subscribi debeat; ita est, sic ex pacto, et accedente Sanctae Sedis consensu.

« Quarto in vim praesentis Concordiae convenerunt, et conveniunt, quod Ill. et Rev. Dominus Archimandrita, et successores sui possint, libereque valeant concursus quoscumque ad beneficia curata in sua Archimandritali Dioecesi vacantia indicere, et instituere, quibus concursibus, et institutionibus Ill. et Rev. Dominus Archiepiscopus Messanensis per se et successores suos in vim praesentis concordiae promisit, et promittit ex nunc pro tunc, et è converso non se opponere, quoties pariter Sancta Sedes indulgeat.

« Quinto pariter convenerunt, et conveniunt, quod literae Apostolicae, et dispensationes matrimoniales pro subditis Dioecesis Archimandritali, si fuerint a Sede Apostolica directae Ill. et Rev. Domino Archimandritae, tunc exequi debeant ab ipso Archimandrita, et nullum ab Ill. et Rev. Domino Archiepiscopo Messanae praesente, et qui pro tempore fuerit, possit fieri impedimentum, vel obstaculum, et è contra si fuerint ex aliqua speciali causa directae Ill. et Rev. Domino Archiepiscopo Messanensi, tunc ab Ill. et Rev. Domino Archiepiscopo exequi debeat, et nulla possit per Ill. et Rev. Archimandritam fieri oppositio, sic ex pacto inter eos, et non aliter.

« Sexto, quoad recognitionem, et declarationem immunitatis confugientium ad Ecclesias Archimandritalis Dioecesis inter se convenerunt, et conveniunt, quod ubi videndum est, utrum confugientes gaudeant, vel non gaudeant, si sint restituendi, vel non sint restituendi Ecclesiae,

tunc Dnus Archimandrita, ejusque successorrs debeant illos extrabrre ex propriis Ecclesiis, et in suis carreribus rustodire cum declaratione eos detinendi ad dispositionem Domini Archiepiscopi ad quem privative spectat tale jus decisionis, teneaturque Dominus Archimandrita mediante Epistola ex officio certiorem reddere Dominum Archiepiscopum de extractione, et detentione rei extracti intra terminum dierum quatuor.

« Septimo pro majori validitate, et firmitate ad invicem liticesserunt, et liticedunt omnibus, et quibuscumque supplicationibus, aliisque actis, usque modo hinc inde gestis, et unicuique causae, et pendentiae super supradictis articulis ut supra transactis, tantum, et duntaxat, promittentes ad invicem unus alteri, et è converso praesenti transactioni non contradicere, nec adversus ea aliquod opponere, sed eis stare, et acquiescere, et ab ea nunquam reclamare renunciantes ad invicem quibuscumque juribus, et legum dispositionibus, ac quibuscumque beneficiis tam de jure Canonico quam Civili vel ex quacumque peculiari lege, aliisq. forte in contrarium dictantibus, quibus non uti promittunt ex pacto, et pro reliquis vero altercationibus, questionibus aliisque ad invicem praetensis tam decisis quam pendentibus, et tam in judicio deductis quam non deductis, unusquisque ex eis remaneat in ejus primaevis juribus, in quibus erat, et est ante praesentem concordiam, et neutri ex eis praesens instrumentum concordiae, et transactionis intelligatur indictum et illatum aliquod praejudicium sed omnia, et singula in transacta et in praesenti non expressa, remaneant in eo statu quod sunt, et quilibet ex eis voluerit liberas edes habeat jura sua experiendi, pro ut ante praesentem experiri poterat, firma tamen, et rata manente hac praesenti concordia, super articulis praesentis ut supra transactis, et non aliter. Et ad hoc ut praesens concordia, et transactio firma in perpetuum sit, ad invicem sibi ipsis promiserunt, et promittunt implorare, et obtinere confirmationem a Sancta Sede Apostolica, et quilibet ex eis teneatur facere partes suas, et adhibere, omnem diligentiam constituentes ad invicem se ipsos procuratores ad hanc specialem causam implorandi et obtinendi praedictam confirmationem, a S. Sede Apostolica cum omni amplo, et speciali mandato, et quilibet ex eis per se, et successores suos respectivo teneatur, pro ut se obligavit, et obligat praedictam transactionem in omnibus, et per omnia observare, et adimplere juxta tenorem, et formam ac sub illis legibus quibus fuerit per S. Sedem Apostolicam praescriptum, et non alias ec. Et casu quo non fuerit praesens concordia confirmata a Sancta Sede Apostolica, tunc, et eo casu nullam habeat vim, neque efficaciam, et neuter ex eis teneatur ad illius observantiam, sed unusquisque ex eis remaneat in ejus primaevis juribus, et actionibus, pro ut ante praesentem erat et nullum per praesentem intelligatur acquisitum jus, nec illatum praejudicium, et non aliter ex pacto. Ita est: frater Joseph Maria Episcopus Oppidensis. Et volentes partes ipsae ut de praeinserto instrumento concordiae, transactionis, et conventionis plene constet, et toties a Sancta Sede Apostolica beneplacitum super praemissis in transactione praedicta obtentum fuerit, prout ad invicem obtinere, et implorare promittunt, illud observari debeat deliberaverunt etiam ad praesentem alberani formam devenire prout deveniunt, vi cujus teneantur, quemadmodum se obligaverunt et obligant obtento beneplacito praedicto, et adhibita ex inde publica, et solemni stipulatione, concordiam praedictam in omnibus, et per omnia observare, et adimplere juxta tenorem, formam, ac sub illis legibus, quibus fuerit per Sanctam Sedem ipsam Apostolicam praescriptum, et non aliter ec. et non obtento beneplacito Apostolico uterque remaneat in jure suo, et praesens alberani forma nullam vim, et robor habeat, dum ad hoc devenitur solummodo ut in obtinendo beneplacito Apostolico dignoscatur a S. Sede utrumque consensum adesse circa transactionem praedictam ipsorum praedictorum Ill. et Revmi Archiepiscopi, et Arrhimandritae, qui se in praesenti subscripserunt, unde. Messanae die 30 augusti 1728 Joseph Archiepiscopus Messanensis, Silvius Archimandrita Mes. Abbas Bartholomaeus Dominicus Voci adfui testis ec. D. Joseph Coeli adfui testis ec. Ex actis quondam Not. Ignatii Saraci Messan. Extracta est praesens copia per me Notar. Joseph Chiatto plenius, et fusius continetur ».

Utraque pars praeinsertam concordiam petit confirmari.

Cum autem sicut eadem petitio subjungebat dictus Joseph Archiepiscopus, antequam Beneplacitum hujusmodi, a nobis impetraretur, debitum naturae persolvit, concordia, seu transactio veri hujusmodi pro dici optato bono pa-

cis inita sit, et ex illa non modicum divini cultus, et spiritualium animarum dicto Monasterio subjectarum hujusmodi consolationum oriturum sit incrementum. Ideoque Thomas Archiepiscopus, et Silvius Archiepiscopus, et Commendatarius praefati plurimum cupiunt illam per Nos, et Sedem Apostolicam, ut infra approbari, et confirmari, illamque Apostolicae firmitatis munimine roborari. Quare pro parte Thomae Archiepiscopi, et Silvii Archiepiscopi, et Commendatarii praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur.

Quod conceditur a Pontifice.

Nos igitur, qui dissidentium animos in concordiae unitate conciliare, et confirmare sinceris exoptamus affectibus, Thomae Archiepiscopo, et Silvio Archiepiscopo, et Commendatario praedictis specialem gratiam facere volentes, ac Thomam Archiepiscopum, et Silvium Archiepiscopum, et Commendatarium praefatos a quibusvis suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, ac poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, ac instrumenti praedicti, seu scripturarum praedictarum tenores etiam veriores, ac datam praesentibus pro expressis habentes, necnon causas, et controversias hujusmodi ad nos avocantes, litesque praedictas quod Thomam Archiepiscopum et Silvium Archiepiscopum, et Commendatarium praefatos tantum penitus, et omnino extinguentes, ex voto Congregationis Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Decretorum Concilii Tridentini Interpetrum, hujusmodi supplicationibus inclinati concordiam, seu transactionem hujusmodi, et pro ut eam concernit, seu concernunt desuper confectum instrumentum, seu desuper confectas scripturas hujusmodi, et in eo seu eis contenta quaecunque licita tamen, et honesta cum omnibus, et singulis inde legitime sequutis, et sequendis quibuscumque, Apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo approbamus, et confirmamus, illisque perpetuae inviolabilis Apostolicae firmitatis robor adjicimus, ac omnes, et singulas tam juris quam facti, et solemnitatem aliosque quantumvis substantiales defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint in eisdem supplemus.

Concordiam, ejusque confirmationem nullo unquam notari posse vitio statuitur.

Nec non concordiam seu transactionem praedictam, necnon instrumentum seu scripturas hujusmodi validum, et efficax, seu validas, et efficaces, esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, et tam a Thoma, et Silvio Archiepiscopis et Commendatario praefatis, quam a quibusvis aliis, ad quos nunc quomodolibet spectat, et pro tempore quomodolibet spectabit, in futurum firmiter, et inviolabiliter observari, et adimpleri debere, et ab illis resiliri, aut recedi nullo unquam tempore posse, ac Thomam, et Silvium Archiepiscopos, et Commendatarium praefatos, eorumque in Archiepiscopatu Messanensi et Monasterio praedictis respective successores, pro tempore existentes, desuper a quoque quavis auctoritate, et quovis praetextu, colore, vel ingenio directe, vel indirectae molestari, inquietari, vel perturbari nullatenus unquam posse, neque debere, necnon easdem praesentes de subreptionis, et vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel quopiam alio defectu notari, impugnari, vel perturbari, invalidari, aut aliter quomodolibet infringi, vel retractari, seu ad viam, et terminos juris reduci, aut in controversiam revocari, aut adversus eas quodcunque juris, vel facti, aut gratiae remedium impetrari, vel concedi nunquam posse, easque sub quibusvis similium, vel dissimilium gratiarum revocantibus, suspensionibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus per Nos, et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, sub quibusvis verborum expressionibus, et formis, et cum quibusvis clausulis, et decretis etiam motu proprio, et ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine pro tempore quomodolibet factis, et faciendis, ac concessis, et concedendis minime comprehendi, vel confundi, sed semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum, et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas, ac de novo, etiam sub quacumque posteriori data per Thomam, et Silvium Archiepiscopos, et Commendatarium praefatos quandocumque eligendo, concessas esse, et fore, ac semper, et perpetuo validas, et efficaces existere, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat, et spectare poterit quomolibet in futurum perpetuo firmiter, et inviolabiliter ob-

servari, et adimpleri, sicque et non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, vel Delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, et praefatae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de latere Legatos, Vicelegatos, dictaeque Sedis Nuntios judicari, et definiri debere, et si secus super his a quoquam quavis auctoritae attentari, irrituoi, et inaue deceruimus.

Derogatio contrariorum

Nos obstautibus quibuscumque etiam in Provincialibus, et universalibus Conciliis editis, vel edendis, specialibus, vel generalibus constitutionibus, et ordinibus Apostolicis, ac Ecclesiae Messanensis, et Monasterii, necnon ordinis praedictorum, et juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et literis Apostolicis illis, illiusque Capitulo, et Canonicis, et Conventui ejusdem Monasterii quomodolibet forsan concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, et formis specialis, et specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, idem importantes mentio, seu quaevis alia expresso habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata expressi, et inserti forent iisdem praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat latissime, et plenissime, ac specialiter, et expresse harum quoque serie derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Poenae infractoribus intentatae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, avocationis, exstintionis, approbationis, confirmationis, roboris adjectionis, defectuum suppletionis, decreti, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datam Romae apud S. Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo trigesimo quinto, octavo Idus martii Pontificatus nostri anno sexto.

Regium Exequatur.

Noviter vero transmissum fuit Spectabili Regio Consiliario Fisci Patrono Tribunalis Regii Patrimonii sequens Rescriptum suae Regalis, Majestatis « Haviendose dignado el Rey conceder al Cardenal Valenti Archimandrita de Mezina su Real aprovacion, y beneplacito, que le ha supplicado sobre la transacion de las controversias jurisdicionales, que de muchos annos passaren entre la dicha Dignitad, y el Arzobispo de a quella Ciudad, y que por consèguente se de el Regio *Exequatur* al Breve confirmativo de la misma sin embargo deque el referido Arzobispo no haya pedido el Real beneplacido; en consequencia de esta Soberana resolucion, insiguiedo el Real encargo, que se me comunica con Despacho, de 8 del corriente por via de la Secreteria de Estado del Ecclesiastico, encargo a V. S. que de el Regio *Exquatur* al mencionado Breve con la precisa circumstancia del concedido Real Asenso. Dios guarde a V S. muchos annos. Palermo 18 de setiembre 1742. — El Principe Corsini. Señor Abogado fiscale Don Domingo Landolina. *Praesentetur, exequatur, registretur in actis Regiae Secretariae hujus Regni, et mihi restituatur Landolina F. P.* In cujus exequutionem fuerunt praesentatae Panormi die...

Et mandat S. E. quod Spect. Rogerius Consiliarius referat. Chiavarello Secretarius. Die primo octobris 1742 : Jesus. Stante Regio assensu suae Regalis Majestatis expresso, ac declarato in praeinserto chiragrapho Exc. Suae, concedantur exequutoriae. *Landolina F. P.* Et volentes nos ut aequum est Apostolicis Bullis conformes reddere, providimus, et ita harum serie vos monemus, attenteque hortamur, quatenus praeinsertas Apostolicas Bullas, omniaque, et singula in eis contenta, exequamini, compleatis, et observetis, ac per quos decet exequi, compleri, et inviolabiliter observari faciatis ad unguem juxta earum seriem, continentiam, et tenorem pleniorem a prima linea usque ad ultimam, et de verbo ad verbum, pro ut jacent, juribus tamen praeeminentiis, et jurisdictionibus Regiis, Regiae Curiae Monarchiae, et alterius cujuscumque semper salvis, et illaesis permanentibus, et non aliter, nec alio modo, pro quanto gratia Suae Regalis Majestatis vobis cara est. Datum Panormi die sexto octobris 1842. — El Principe Corsini.

Vidit Landolina

Dominus Vicerex, et Gen Capitaneus man-

davit mihi D. Joseph Chiavarello S. R. pro Landolina F. P. Concede V. E. l'Executorie delle Bolle Apostoliche, per le quali viene confirmata la concordia stabilita tra li Revmi Arcivescovo, ed Archimandrita della Città di Messina sopra diversi punti giurisdizionali, stante il sopradetto preinserto registrato assenso di di sua Real Maestà — *La Rosa — Locus Sigilli. Registrata, La Rosa — Augustinus Lo Rosa Act.*

Fuerunt registratae de mandato Spectabilis de Landolina F. P. non obstante quacumque empara, referente Antonio Valeoti Algoz.

Sullo stesso oggetto dell' importizione del Regio Exequatur *alla Bolla onzidetta.*

IL PRINCIPE DI CORSINI VICERÈ DI SICILIA.

Nel Real nome a Domenico Landolina Avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio. Palermo 26 ottobre 1742. Nella Bibl. del Collegio Massimo della Compagnia di Gesù in Palermo App. IV. B. 5.

DIPLOMA CCXXXVIII.

Aviendo el Arzobispo de Mezina solitado dal Rey con carta de 3 del passado el Real beneplacito, para concederse *el Regio Exequatur* a las Bulas de la Santa Sede confirmatorias do la transacion hecha eotre el dicho Prelado, y el Archimandrita de a quella Ciodad sobre algunas controversias jurisdicionales, que de mucho tiempo se agitan entre ambas Dignidades. Aunque la dicha carta se ha recivido despues do la Real resolucion que comunique a V. S. de que diesse el Regio *Exequatur* a las Bulas a instancia del Archimandrita sin embargo, quiere Su Magestad, que V. S. se halla entendido, paraque en el caso de no hallarse, aver dato aun el Regio *Exequatur* a las citadas Bulas, haga V. S. en el la devidada mencion de esse recurso de el Arzobispo, unidamente con el de Archimandrita, peroque si se hallare ya expedido, haga V. S. haxer los notamientos necessarios, y convenientes en los Archivios, donde hayan sido registradas las mencionadas Bulas, paraque quede publica, y perpetua la noticia y en consequencia dello, insiguiendo yo la Real Orden que se me comunica con Despacho de 13 del corriente por via de la Secretaria de Estado del Ecclesiastico, prevengo a V. S. de esse Real Resolucion para su cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos annos. Palermo 26 de octubre 1742. — El Principe Corsini.

Registretur in margine literarum expeditae jam executoriae, et fiat ibi debita nota, ac mihi restituatur. — *Landolina F. P.*

Ex registro Regiae Secretariae hujus Siciliae Regni. Et praesens Chirographum fuit registratum in margine Bullarum fol. 20 — *Augustinus la Roso act.*

Senor Abogado Fiscal. — *D. Domingo Landolina.*

CAPO IV.

Del Gran Priore di S. Giovan Battista della Città di Messina.

La Santa Sede approva e conferma la concordia stabilita tra il Gran Priore di Messina e l'Arcivescovo della medesima Città, colla quale si conviene. I. Che appartiene all' Arcivescovo, con alcune limitazioni ed esenzioni, tutta la giurisdizione ordinaria sulla Terra e Casale di Castania della Diocesi di Messina. II. Che il Gran Priore abbia giurisdizione nella Parrocchiale Chiesa di S. Giovan Battista di detta Terra, ed in altre tre Chiese non curate o sia Cappelle, e di appartenere a lui l' istituzione canonica del Curato di sudetta Parrocchio. III. Che lo stesso Gran Priore abbia il dritto di conferire e d' istituire tutti gli altri benefici tanto in essa Parrocchia, quanto in dette tre Chiese non curate, come pure la giurisdizione sopra i medesimi benefici e cappellanie sino alla sentenza diffinitiva ed esecuzione di essa. IV. Di approvare i Rettori di dette tre Chiese non curate, e chieder conto dell' amministrazione da essi tenuta. V. Che il Cappellano curato ed altri quattro presbiteri con due Chierici ascritti al servizio di suddetta Parrocchio, come i tre Presbiteri di dette tre Chiese non curate, sieno esenti dall' ordinaria giuridizione dell' Arcivescovo, e soggetti unicamente al Gran Priore. VI. La stessa esenzione abbiano due Procuratori incaricati dell'esazione de' censi, il Procurator fiscale, ed il serviente per tutto il tempo che dimoreranno in detta Terra di Castania. VII. Se le dette persone commetteranno qualche reato, possono essere carcerati e puniti dal Gran Priore o dal di lui Luogotenente. VIII. Che l' Arcivescovo abbia dritto di visitare la detta Parrocchia di San Giovan Battista come Delegato della S. Sede e le altre tre Chiese non curate come Ordinario; che abbia dritto di punire il Cappellano curato di essa Parrocchia; e in quanto a' Procuratori ed altri ascritti al servizio

del Gran Priore, abbia luogo tra quest' ultimo e l' Arcivescovo il dritto della prevenzione. Che i Decreti che saranno emessi dall' Arcivescovo in corso di Sacra Visita, tanto per correzione di costumi, che di disciplina Ecclesiastica, debba il Gran Priore o il di lui Luogotenente eseguirli, ed in caso di ritardo o di negligenza possa l' Arcivescovo procedere giusta i Canoni. IX. Che il Gran Priore abbia facoltà di stabilire Cappellanie e confraternite in dette tre Chiese non curate, X. Che lo stesso Gran Priore o il suo Luogotenente possa celebrare i Divini Uffici in detta Chiesa di S. Giovan Battista, a meno che non sia presente l'Arcivescovo in tempo di Visita. XI. Che possa soltanto pubblicare editti, non già lettere monitoriali comminate colla pena di scomunica; XII. Inoltre abbia facoltà in detta Chiesa Parrocchiale e nelle altre tre Chiese non curate, di procedere contra a' delinquenti, purchè non si tratti di causa di leso immunità e di rifuggiati, perchè in tal caso debbe privativamente, e sino alla sentenza diffinitiva inclusivamente, procedere l' Arcivescovo; XIII. Che il Gran Priore o il suo Luogotenente possa spedire lettere testimoniali all' Arcivescovo ad effetto che due Cherici ascritti al servizio di detta Parrocchia potessero ascendere agli Ordini Sacri, XIV. Che dovesse in perpetuo pagare all' Arcivescovo tarì quindici annuali a titolo di quarta Canonica, XV. Finalmente, che il Gran Priore abbia facoltà di ergere dentro detta Chiesa di S. Giovan Battista nuove Cappelle con riserva del dritto di Patronato e di concedere Cappelle antiche ove concorra l'utilità della Chiesa; non possa però accordare dritto di Patronato delle Cappellanie e benefici Ecclesiastici, tanto in detta Parrocchia, che nelle tre Chiese non curate, appartenendo questa facoltà all' Arcivescovo; che lo stesso Gran Priore infine possa accordar licenza di costruirsi sepolture in detta Parrocchia di S. Giovan Battista e in dette tre Chiese non Curate, e di permettere con le solite canoniche riserve la disumazione de' cadaveri per farsi la ricognizione del corpo del delitto.

Papa Clemente XIII.

Bolla data in Roma presso Santa Maria Maggiore li 29 maggio 1762. Apud Schiavo Diplomata ad Sacram Domum Militum S. Joannis Hierosolymitani pertinentia: MSS. in Bibl. Senatus Panormi Qq. H. 12.

DIPLOMA CCXXXIX.

Cunctis ubique sit notum, quod anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1762 die vero 29 mensis maii Pontificatus autem Sanctissimi Domini Nostri Clementis PP. XIII anno quarto. Ego Not. publicus infrascriptus vidi, et legi quasdam literas Apostolicas sub plumbo expeditas sanas, et integras tenoris sequentis videlicet.

CLEMENS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Venerabili fratri Episcopo Catanensi salutem et Apostolicam benedictionem.

Romanus Pontifex gregis Dominici Curae paterna dispositione praepositus, illiusque vices gerens in terris, qui pacis auctor extitit, ex incumbenti sibi pastoralis officii debito ad ea libenter intendit per quae semotis inter Praesules.....Militarium Priores litium anfractibus, et dissidiis quae inimicus homo suggerit, pax, et fraterna vigeat unio, ac Divinus Cultus majus in dies suscipiat incrementum, et ob id personarum quarumlibet prosperum statum felicemque directionem procurans iis quae propterea provideatur aliqua mediante concordia pro majori aeterni Regis gloria, et Ecclesiarum utilitate facta fuisse comperit, ut firma, perpetua, et illibata persistant, Apostolicis mandat edisci muniminis firmitatem, prout personarum hujusmodi locorum, et temporum qualitatibus, et circumstantiis matura deliberatione pensatis conspicit in Domino salubriter expedire. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte Venerabilis fratris nostri Thomae de Moncada moderni Archiepiscopi Messanensis, et dilecti filii Marci Gironda moderni Magni Prioris Prioratus Militiae, seu Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani Messanensis petitio continebat, quod a praeterito et usque de anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo felicis recordationis Clementi PP. XII praedecessori nostro, pro parte tunc existentium Archiepiscopi Messan. et Magni Prioris Prioratus praedicti expositum fuit, quod a saeculo et ultra usque ad ea nuperrima tempora, pertinaci et semper acriter agitata quaestionis materia coram Congregatione Venerabilium fratruum nostrorum, tunc dicti Clementis praedecessoris, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum, et Regularium praeposita, inter Archiepiscopum Messanensem, seu Promotorem fiscalem Curiae Archiepiscopalis Messan. ex una, et Magnum Priorem dicti Prioratus tunc, et ex pro tempore respective existentes ex altera

partibus, super ordinaria spirituali jurisdictione in Oppido Castaneae Messan. Dioecesis quam Archiep. Messan. inibi cum pacifica et quieta possessione tam in foro interno, quam externo in antiquis visitationibus aliquoties exercere coeperunt; Magni vero Priores dicti Prioratus qui pro tempore fuerunt in dicto Oppido, veluti in solo praedictae Militiae seu ejus Hospitalis tum ex immemorabili, et centenaria possessione, tum ex privilegiis apostolica auctoritate eidem Militiae seu praedicto Hospitali concessis, ex quibus omnia, et singula loca, et oppida in ejusdem Militiae seu ejusdem Hospitalis fundia existentia, nec non milites, fratres, capellani, ministri, familiares, et eorumdem oppidorum incolae jurisdictioni ejusdem Militiae, seu Hospitalis ejusdem subiiciuntur ad se, et eorum quemlibet privative respective spectare praetendebant, indecisa pendente, et occasione visitationis ab Ordinario Messan. in pastorali Ecclesia sancti Joannis Baptistae praedicti Oppidi factae, pro parte tum existentis Magni Prioris praedicti jurisdictionalis controversia hujusmodi ad forum contentiosum illarum partium deducta, Archiepiscopus Messan. tunc existens sententiam desuper ad sui favorem reportaverat. Deinde vero de annis ejusdem Domini millesimo quingentesimo nonagesimo secundo Archiepiscopi et Magni Prioris tunc existentium parte, exquisito desuper judicio Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Congregationis praedictae, et coram ea utrinque earum juribus, et rationibus deductis, ab ipsa Congregatione sub die 23 mensis maii anni ejusdem Domini 1614 prodierat rescriptum, Archiepiscopo tantum competere jurisdictionem delegatam in visitatione praedictae Parochialis Ecclesiae veluti exemptae, ex privilegiis Sacrae Religionis. A quo quidem rescripto Archiepiscopus tunc existens praedictus reclamaverat, literasque remissoriales obtinuerat pro testibus formiter examinandis super articulo videlicet, quod Prioralis Ecclesia praedicta non erat Grancia Prioratus praedicti, sed a Populo aedificata super terreno eidem populo tunc existente Magno Priore dicti Magni Prioratus sub annuo canone concesso, quodque Capellanus a dicto Populo eligebatur, et manutebatur, quodque super dictae Parochialis Ecclesiae janua stegma civitatis Messanae affixum reperiebatur. Quodque pendente hujusmodi processu, pro eo quod Archiepiscopus Messanae tunc existens praedictus, jurisdictionem ordinariam exercere tentaverat, sub die 19 mensis aprilis anni praedicti Domini 1615, instante tunc existente Magno Priore ejusdem Magni Prioratus, praedicta eorundem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Congregatio tunc existenti Archiepiscopo praedicto, ut actus retractaret, neve deinceps se ingereret in rebus et contra personas dicti Oppidi absque speciali ejusdem Congregationis facultate, mandaverat; sed ex provisionali decreto hujusmodi majorum jurgiorum inter Archiepiscopum et Magnum Priorem tunc existentes praedictos prodierat, quippe jurisdictio praedicta per antea super Parochiali Ecclesia praedicta dumtaxat controvertebatur, in toto deinde Oppido impugnari coepit. Hinc plures particulares instauratae fuerunt controversiae super quibusdam jurisdictionalibus actis a tunc existente Archiepiscopo praedicto exercitis, quae ad Magni Prioris tunc existentis praedicti favorem definitae fuerunt, neque tunc tamen existens Archiepiscopus praedictus se a causa decidisse autumabat, attento quod controversiae hujusmodi personas a praedicta parochiali Ecclesia dependentes pertingebat, proptereaque statum quoad Populum dicti Oppidi in praejudicium jurisdictionis ordinariae minime facere asserebat.

Interim vero, et de anno ejusdem Domini 1622 quo Archiepiscopus Messan. tunc existens praedictus in Romana Curia occasione visitationis Sacrorum Liminum commorabatur, hujusmodi negotio dicussu coram praedictae Congregationis S. Romanae Ecclesiae Cardinalibus, suo Vicario in spiritualibus generali dedit in mandatis, ut Oppidum praed. visitaret, ibique ordinariam jurisdictionem exerceret, excepta dumtaxat praedicta Parrochiali Ecclesia, in qua uti Sedis Apostolicae Delegatus in visitatione procederet, pro ut Vicarius praedictus re ipsa praestitit, erigendo quoque in eodem Oppido alteram Parochialem Ecclesiam. Verum eodem Archiepiscopo tunc existente anno tunc proxime sequenti vita functo, Magnus Prior tunc existens praedictus a praemissis reclamavit, et a praedicta Congregatione literas Vicario a Capitulo, et Canonicis Ecclesiae Messan. illius Sede Archiepiscopali tunc vacante legitime deputato, directas per quas eidem Vicario, ut praefertur deputato datum extitit in mandatis, ne ipse in rebus dicti Oppidi absque speciali facultate se ingereret, neque Parochialem Ecclesiam, nisi tanquam Sedis Apostolicae Delegatus visitaret, obtinuit. Porro Sede Archiepiscopali, Messan. ut praefertur vacante, et Magno Priore tunc existente praedicto jurisdictionem ordinariam in dicto Oppido exercere contendente ei sic contendenti Vicarius a Capitulo

praedicto ut praefertur deputatus, cum ejus Curia valide restitit. Ne autem majora orirentur scandala, neve partes ad arma procederent, Congregatio praedicta de anno pariter Domini 1624 de praemissis edocta, ad tunc existentem Regni Siciliae Proregem, nec non ad Vicarium sic ut praefertur a Capitulo praedicto deputatum, literas respective dedit, ut quiescerent, neque ad ulteriora donec causa quamprimum in eadem Congregatione definiretur procederet. Iterum Ecclesia Messan. de novo Archiepiscopo provisa, Archiepiscopus Messanensis tunc existens mox illius jura prosequi in dicto Oppido illaque tueri coepit, qui tum semel iterumque de anno similiter Domini 1628 a praedicta Congregatione monitus fuit, ne in rebus ejusmodi Oppidi, absque speciali ejusdemque Congregationis facultate se ingereret, eique in exercitio ordinariae jurisdictionis praecepto hujusmodi non acquiescenti, interdicti poena, ab ingressu Ecclesiae ipso facto incurrenda addita fuit. Verum etiam Magnus Prior tunc existens praedictus, se totis viribus in eadem jurisdictione confovere contendebat, Congregatio praedicta ad submovendam proximam scandalorum occasionem, suspensa cuilibet eorum praemissa, Vicarium Apostolicum inibi cum omnimoda jurisdictione deputavit, a quo jam a quinquaginta, et ultra annis jurisdictio spiritualis in dicto Oppido exercita fuit, pro ut tunc temporis a quondam tunc in humanis agente Antonino Galletti exercebatur, et adhuc a dilecto filio Joanne de Bella et Miceli, Presbytero Messan. Ecclesiae secundo Canonico, exercetur de praesenti. Verum proximis iis temporibus, cum Archiepiscopus et Magnus Prior tunc existentes praedicti, hujus jurisdictionalis controversiae exercitationem reassumerent, bonae Memoriae Joseph Migliaccio tunc, et dum viveret Archiepiscopus Messanensis, et Julius Ginori etiam tunc, et dum viveret Magnus Prior ejusdem Prioratus, considerantes tam diuturnae quaestionis materiae eventus dubios existere, ac ulterioribus expensis parcere, et animarum tranquillitatem ad se revocare cupientes, praedictus Joseph Archiepiscopus cum consensu tum existentis Capituli et Canonicorum praedictae Ecclesiae Messan; et Julius praedictus unanimi consensu in res Ecclesiasticas non minus prudentia praeditas, quam in jure peritas personas, universam controversiam, totamque quaestionis hujusmodi materiam compromiserunt, quae quidem personae praedictae juribus, et rationibus utrinque adductis sedulo perpensis, infrascriptae concordiae, sive transactionis, inter Josephum Archiepiscopum, et Julium praedictos desuper sub dicti Clementis praedecessoris, et Sedis Apostolicae beneplacito, ioeunda capita proposuerant videlicet.

I. Primo, quod omnimoda jurisdictio ordinaria in Oppido praedicto, pro tempore existenti Archiepiscopo Messanensi uti Ordinario, cum infrascriptis tamen limitationibus, et exemptionibus, competat.

II. Secundo, quod Magnus Prior pro tempore existens praedicti Magni Prioratus, jurisdictionem juxta Apostolicas constitutiones et privilegia praedictae Militiae, seu ejusdem Hospitalis in praedicta Parrochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae, in Jesu Mariae seu Sancti Rocchi, in Animarum Purgatorii, et in Sanctae Catherinae sine cura Ecclesiis seu Capellis habeat, et ad dictum Magnum Priorem pro tempore existentem institutio Canonica Capellani curati in praedicta Parrochiali Ecclesia S. Joannis Baptistae, salva tamen electione Populo vel cui de jure competat, spectat, et pertineat, et dummodo prius Capellanus praedictus, ad curam animarum exercendam, a praedicto pro tempore existente Archiepiscopo Messanensi examinatus, et approbatus existat; sine cura vero Ecclesia seu Capella Sanctae Mariae del Bosco nuncupatae, ab Ordinaria jurisdictione exempta existat, prout existit de praesenti.

III. Tertio, quod Magnus Prior pro tempore existens praedictus, omnium beneficiorum Ecclesiasticorum, Capellaniarum, et legatorum piorum in praedicta Parochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae, ac in prima, secunda et tertia dictis sine cura Ecclesiis seu Capellis existentium, etiam si de jure patronatus laicorum etiam Militiae seu Hospitalis hujusmodi existant collationem, et institutionem Canonicam respective habeat, ipseque pro tempore existens Magnus Prior causarum super dictis beneficiis, et legatis piis, ac Capellaniis hujusmodi usque ad sententiam definitivam, ejusque executionem cognitionem assumat.

IV. Quarto, quod Magnus Prior pro tempore existens hujusmodi praedictarum sine cura Ecclesiarum, seu Capellarum Rectores confirmare, et ab eis administrationis rationes exigere possit.

V. Quinto, quod Capellanus curatus, aliique quatuor Presbyteri, et duo Clerici dictae Parochialis Ecclesiae Sancti Joannes Baptistae servitio adscripti, necnon alii tres Presbyteri Capellani, unus scilicet dumtaxat in una quoque ex prima, secunda et tertia dictis sine cura

Ecclesiis seu Capellis, ab ordinaria Archiepiscopi Messanensis pro tempore existentis praedicti jurisdictione exempti, et Magno Priori pro tempore existenti praedicto, juxta felicis recordationis Gregorii XIII et Pii V. Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, aliarumque literarum Apostolicarum ad dictae Militiae seu ejusdem Hospitalis desuper editarum favorem, dispositionem, subjecti existant.

VI. Sexto, quod similiter duo procuratores pro exigendis censibus ad Magnum Priorem praedictum spectantibus, in Oppido praedicto ejusque territorio existentibus deputati, necnon Procurator fiscalis, et unus inserviens in dicto Oppido commorantes cum literis patentibus Magni Prioris pro tempore existentis praedicti, interim tamen pro actu dicta munera exercent, ab ordinaria Archiepiscopi Messanensis pro tempore existentis praedicti jurisdictione exempti declarentur.

VII. Septimo, quod personae hujusmodi si deliquerint, a Magno Priore pro tempore existente praedicto, seu ejus Locumtenente carcerari, et in propriis carceribus, et juxta legum et Sacrorum Canonum dispositionem puniri possint.

VIII. Octavo, quod Archiepiscopus Messanensis pro tempore existens praedictus, Parochialem Ecclesiam Sancti Joannis Baptistae hujusmodi jure delegato, juxta dispositionem Decretorum Sacri Concilii Tridentini, alias vero quascunque Ecclesias, et loca dicti Oppidi, ac etiam prima, secunda et tertia sine cura Ecclesias seu Capellas jure ordinario visitare possit, ipseque Archiepiscopus in ingressum tam Oppidi praedicti, quam dictae Parochialis Ecclesiae S. Joannis Baptistae juxta morem Dioecesis excipi debeat, et si Capellanum curatum praedictum dictae Parochialis Ecclesiae Sancti Joannis Baptistae in aliquo ex iis omnibus, quae curam animarum respicient delinquentem, ac delicta Populo scandalum inferentia perpetrantem repererit, privative illum punire possit, et debeat; si vero Procuratores et alios adscriptos servitio dici Magni Prioratus delinquentes..... invenerit, contra eos, ad sententiam, dummodo in Curia Priorali preventus non fuerit, procedere possit, casu vero praeventionis hujusmodi delictorum poena ad Magnum Priorem pro tempore existentem praedictum, sive ejus Locumtenentem spectet. Decreta autem ab Archiepiscopo Messan. pro tempore existente praedicto in visitatione hujusmodi, tam pro corretione morum, quam pro disciplina Ecclesiastica facta, ab eodem Magno Priore pro tempore existente, sive ejus Locumtenente exequi debeant; et in casu negligentiae, praefixo prius per Archiepiscopum Messanensem pro tempore existentem praedictum termino sibi beneviso dicto Magno Priore pro tempore existenti, sive ejus Locumtenente pro eorundem decretorum executione, eoque elapso Archiepiscopus ipse pro tempore existens juxta Apostolicarum Constitutionum dispositionem procedere possit, et valeat.

IX. Nono, quod Magnus Prior pro tempore existens praedictus, licentiam, et facultatem erigendi Capellanias, et confraternitates in prima, seconda, et tertia dictis sine cura Ecclesiis, seu Capellis duntaxat concedere possit.

X. Decimo, quod idem Magnus Prior pro tempore existens, sive ejus Locumtenens, in dicta Parochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae juxta morem quem in Parochiali Ecclesia Messanensi servat, dummodo quod tamen Archiepiscopus Messan praedictus pro tempore existens praedictus in visitatione praesens non sit, Divina Officia celebrare valeat.

XI. Undecimo, quod Magnus Prior pro tempore existens praedictus Edicta tantum non tamen literas monitoriales, sub poena excommunicationis, de quibus in praedicto Concilio Tridentino Capite tertio Session. 25 *de Reformatione* loquitur, in dicto Oppido ad effectum tantum inquirendi debitores Emphiteuticos Magni Prioratus praedicti, et revelationes recipere, et contra ipsos debitores etiam Ecclesiasticos jurisdictioni Ordinariae Archiepiscopi Messan. pro tempore existentis hujusmodi subjectos, procedere possit.

XII Duodecimo, quod Magnus Prior pro tempore existens praedictus in dicta Parochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae, ac in prima, secunda et tertia dictis sine cura Ecclesiis seu Capellis contra delinquentes, dummodo non agatur de causa lesae imunitatis Ecclesiasticae, etiam procedere possit. In eventum vero extractionis alicujus confugiti in dicta Parochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae, ac in prima, secunda, et tertia dictis sine cura Ecclesiis seu Capellis, Archiepiscopus Messanensis pro tempore existens praedictus usque ad sententiam difinitivam inclusiva, ac privative procedat.

XIII. Decimotertio, quod Magnus Prior pro tempore existens praedictus, sive ejus Locumtenes literas testimoniales Archiepiscopo Messanensi pro tempore existenti hujusmodi tantum directas, duobus Clericis dictae Parochiali Ec-

clesiae Sancti Joannis Baptistae servitio adscriptis, ad effectum ascendendi ad Sacros Ordines expedire possit, quibusquidem Ordinibus ab ejsdem Clericis susceptis, eorum exemptio cessare debeat, cum facultate eidem Magno Priori pro tempore existenti eligendi unum vel duos Clericos, ita ut in dicta Parochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae semper duo Clerici illius servitio adscripti existant.

XIV. Quarto decimo, quod Magnus Prior praedictus pro tempore infrascriptorum approbationis et confirmationis existens validissimam obbligationem pro se et successoribus suis, solvendi Mensae Archiepiscopali Messanensi quolibet anno tarenos quindecim pro quarta Canonica, alias in istrumento de anno Domini 1206 in majori summa tarenorum quadraginta stipulata, emittere debeat; quam quidem obligationem ex causa transactionis emittere intendat, cum caeteroquin Magnus Prior pro tempore existens praedictus ab hujusmodi onere ex immemorabili consuetudine se exemptum existere praetendere valeat.

XV. Quintodecimo et ultimo, quod Magnus Prior pro tempore existens praedictus, facultatem erigendi novas Capellas in dicta Parochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae cum reservatione juris patronatus pro ut de jure, ac concedendi Capellas antiquas aliis personis, concurrente utilitate Ecclesiae, non autem jus patronatus in Capellaniis aut beneficiis Ecclesiasticis, approbandi seu reservandi facultatem habeat, quae facultas etiam in dicta Parochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae, ac in prima, secunda, et tertia dictis sine cura Ecclesiis, seu Capellis ad Archiepiscopum Messanensem pro tempore existentem praedictum spectare debeat; quodque Magnus Prior pro tempore existens praedictus, licentiam in dicta Parochiali Ecclesia Sancti Joannis Baptistae, ac in prima, secunda, et tertia dictis sine cura Ecclesiis, seu Capellis construendi sepulturas, et exhumandi cadavera pro recognitione corporis delictorum, cum solitis reservationibus a Sacris Canonis inductis, impertiri possit, et valeat, ac alias pro ut in Capitibus ut praeferebatur propositis praedictis, et in instrumento concordiae hujusmodi juxta capita praedicta sub dicti Clementis praedecessoris, et Sedis Apostolicae praedictae beneplacito plenius continebatur.

Quare pro parte tunc existentium Archiepiscopi, et Magni Prioris praedictorum dicto Clementi predecessori supplicato, quatenus concordiam hujusmodi cui tunc existens Archiepiscopus una cum tunc existentibus Capitulo et Canonicis ejusdem Ecclesiae Messan. expressum suum praestiterat consensum, Apostolica auctoritate perpetuo approbare, et confirmare de benignitate Apostolica dignaretur. Idem Clemens praedecessor supplicationibus hujusmodi tunc benigne favorabiliter annuens, eamdem concordiam, ex voto Congregationis praedictae Romanae Ecclesiae Cardinalium Decretorum Concilii Tridentini praedicti interpretum ad id requisito, ac attenta relatione etiam tunc existentis Episcopi Catanensis, perpensoque voto clarae memoriae Vincentii, tunc dum viveret ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Petra nuncupati ad hujusmodi negotium examinandum... a Congregatione deputati, sub certis modo, et forma, et tunc exprese approbavit, et confirmavit, pro ut in supplicatione desuper manu ejusdem Clementis praedecessoris tamen signata, nec ulterius expedita, et plenius continetur. Cum autem sicut eadem petitio subjungebat gratia approbationis et confirmationis hujusmodi, licet per Signaturam supplicationis praedictae inchoata, ob non secutam illius, et literarum Apostolicarum tunc desuper conficiendam expeditionem incompleta remanserit, et perinde ac si gratia praedicta concessa non fuisset..... et reputetur, proindeque concordia hujusmodi Apostolicae firmitatis munimine carens ob varias inde superventas circumstantias, maxime tamen propter partium concordantium .. illarum obitum, per alios triginta annos et ultra suum optimum, optatumque effectum sortiri nequiverit, resque dicti Oppidi in primaevo controversae jurisdictionis statu adhuc permanere dignoscantur. Id circo Thomas Archiepiscopus et Magnus Prior praedicti serio perpendentes concordia hujusmodi bonum pubblicum, tam temporalis, quam spiritualis rei dicti Oppidi respicere, plurimumque cupientes illam ad finem perducere, firma spe ducti, ut si ea a Nobis, et Sede Apostolica praedicta ut infra approbaretur, et confirmaretur, ex illa equidem oritura esset illa animarum tranquillitas, per quam non solum temporalium, verum et spiritualium progressuum practiosa efflorescit amoenitas in conspectu Domini.

Quare pro parte Thomae Archiepiscopi, quam Marci Magni Prioris praedictorum Nobis fuit humiliter suppliratum, quatenus felici eorum respective regiminis successioni, in praemissis opportune consulere de benignitate Apostolica dignaremur.

Nos igitur qui quantum cum Domino pos-

sumus litibus obviare, pacemque, et concordiam ex quibus salus oritur animarum inter Christifideles quoslibet, et praesertim personas Pontificali, et alia dignitate fulgentes servari paternis, et sinceris desideramus affectibus.

Thomae Archiepiscopo, et Marco Magno Priori praedictis specialem gratiam facere volentes ipsosque, et eorum quemlibet a quibusvis Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, ac omnem, et quamcumque quaestionis hujusmodi materiam ad Nos avocantes, eamque penitus extinguentes, et concordiae hujusmodi ac instrumentorum et sripturarum tenores etiam veriores ac datam praesentibus pro expressis habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ex voto Congregationis praedictae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Decretorum dicti Concilii interpretum, fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus rebus in eodem statu permanentibus, et constito tibi prius de consensu dilecti pariter filii Magni Magistri Militiae seu Hospitalis hujusmodi, ac de veritate expositorum, et praesertim enunciatorum actorum, et ordinationum ejusdem Congregationis praedictae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepositae, in actis, in partibus exhibitorum, concordiam praedictam et pro ut illam concernit, seu concernunt desuper confectum, seu confectus, seu conficiendum aut conficiendas instrumentum seu scripturas publicas, et in eo seu in eis contenta quaecumque, licita tamen, et honesta a Sacris Canonis praedictis, et constitutionibus Apostolicis hujusmodi minime adversantia, cum omnibus, et singulis inde legitime sequutis, et sequendis quibuscumque, auctoritate nostra pro tui arbitrio, et conscientia perpetuo confirmes et approbes, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adijcias, ac omnes et singulas tam juris, quam facti, *et solemnitatem, aliosque quantumvis substantiales defectus* si qui forsan desuper quomodolibet intervenerint, in eisdem suppleas, ac concordiam, nec non instrumentum seu scripturas hujusmodi validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et tam a Thoma Archiepiscopo, et Marco Magno Priore praedictis, quam ab eorum respective successoribus aliisque quibuscumque ad quos nunc quomodolibit spectat, et perpetuis futuris temporibus spectabit, firmiter et inviolabiliter observari, et adimpleri debere, et ab illis recedi, aut resiliri nullatenus unquam posse. Eadam auctoritate nostra decernimus nos enim, si confirmationem, approbationem, roboris adjectionem, *defectuum suppletionem*, ac Decretorum hujusmodi per te praesentium tenore fieri, ac respective concedi contingerit, ut praefertur, easdem praesentes literas nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostrae, vel quolibet alio defectu notari, vel impugnari umquam posse, sed semper validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, nec sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, et aliis contrariis dispositionibus per quascumque literas aut constitutiones Apostolicas, et Cancelleriae Apostolicae Regulas, et per Nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes sub quibuscumque verborum expressionibus, *tenoribus*, et *formis*, ac cum quibusvis clausulis, et decretis pro tempore factis comprehendi vel confundi, sed semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt toties in pristinum, et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori data per Thomam Archiepiscopum, et Marcum Magnum Priorem praedictos, seu alterum eorum quomodocumque eligenda concessas esse, et fore, ac tam ipsis quam eorum respective successoribus semper et perpetuo suffragari sicque et non aliter per quoscumque Judices ordinarios, vel Delegatos quavis auctoritate fungentes, et caussarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, et de latere Legatos, Vicelegatos, dictaeque Sedis Nuntios judicari, et definiri debere, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari, irritum et inane decernimus, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, et in Synodalibus, Provincialibus, universalibus, generalibusque Conciliis editis, vel edendis, nec non Ecclesiae Messan. ac Militiae seu Hospitalis hujusmodi, et juramento, confimatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis Apostolicis Ecclesiae Messan. et Militiae seu Hospitali praedictis quomodolibet respective concessis, confirmatis et innovatis quibus omnibus et singulis, et pro illorum sufficienti derogatione

et de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua et exquisita forma ad hoc servanda foret tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata inserti forent iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis, et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris latissime, et plenissime, ac specialiter et expresse hac vice duntaxat harum quoque serie derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae 1762 duodecimo Kalendas Junii Pontificatus nostri anno quarto — Loco Plumbi.

Super quibus Ego Notarius publicus infrascriptus praesens transumptum confeci, et subscripsi, ut perinde valeat, ac eedem literae originales. Actum ut supra, praesentibus D.D. Joanne Baptista Belli et Polescarpo de Victoriis Testibus etc. (172).

Si comanda, che riguardo all' esame de' conti dei Procuratori della Chiesa di Castania soggetta al Gran Priore di Messina, non si faccia alcuna novità, ma si esegua la concordia del 1762 passata tra l' Arcivescovo di Messina e lo stesso Gran Priore.

Il principe di Caramanico Vicerè di Sicilia.

Nel Real Nome alla Giunta dei Presidenti e Consultore. Palermo 26 marzo 1788 Collez. de' RR. Dispacci presso Cavarretto dell' anno 1770 a 1790.

DIPLOMA CCXL.

Per via della Real Segreteria di guerra con Dispaccio del 15 dell' andante mi viene scritto locchè siegue. — Eccellentissimo Signore. — Di Real ordine rimetto a V. E. l' annessa supplica del signor don Michele Maria Paternò e Bonajuto Gran Priore Gerosolimitano in Messina, colla quale implora che relativamente alla visura, e allo esame de' conti de' Procuratori delle Chiese soggette al Militar Ordine Gerosolimitano, non si faccia alcuna novità, ma che secondo il solito siano della privativa cognizione della Gran Corte Priorale, affinchè Elta fattosi carico dell' esposto disponga, che la Gran Corte Priorale di Messina indipendentemente da qualunque altro magistrato, nell' esame e discussione de' conti de' Procuratori delle Chiese di Castania soggette all' enunciato Militar Ordine per la concordia del 1762 passata tra l' Arcivescovo, e 'l Gran Priore di Messina, proceda, contro i renitenti alla reddizione de' conti suddetti. Napoli ec. Comunico io quindi a V. S. l' espressata Sovrana risoluzione per sua intelligenza, prevenendola di averla comunicata alla G. Corte Priorale di Messina per l' adempimento, alla quale ho rimesso l' indicata supplica. Nostro Signore la feliciti. Palermo 26 marzo 1788. — Il principe di Caramanico.

Capo V.

Del Priore di S. Maria della Bagnara in Calabria

Si dichiara che la Chiesa Regolare di S. Maria la Bagnara di Calabria essere filiale alla Chiesa di Cefalù.

Ruggiero I. Re di Sicilia.

Atto con Regio conferma emanato da Arduino Priore della Chiesa della Bagnara, dato l' anno 1146 nel mese di maggio Indiz. IX. Apud Schiavo in Tabul. Ecclesiae Cephalud. P. I. pag. 45. MSS. nella Bibl. del Senato Qq. H. 7.

DIPLOMA CCXLI.

Ego Arduinus non meis meritis, sed sola gratia Dei, et Cephaludensis Ecclesiae Sancti Salvatoris, Prior Ecclesiae Balneariae, reduco ad memoriam qualiter a quo tempore Balnearia, Ecclesiae Cephaludi unita, et copulata est. Dominus itaque Rogerius divina favente clementiae Rex Siciliae, Ducatus Apuliae et Principatus Capuae noster continus benefactor, custos et providus Ecclesiae nostrae tutor, et auctor diligens Religionis nostrae observantiae, divino inspiratus numine ad honorem Sancti Salvatoris Ecclesiam in civitate Cephaludi aedificari proposuerat, in qua praedicta Religio coleretur. Unde ipse in tam benigno manens proposito, tunc nostram voluntatem explorando proposuit, utrum vellemus nostram Ecclesiam Cephaludi Ecclesiae copulare, an ipsam per se existere.

Super quo absque quolibet dubietatis nevo in veritate cognoscendo, et investigando ipsa Regia Majestas anno Incarnationis Dominicae MCXXX. Indict. VIII, personaliter Ecclesiam nostram adivit, praedicta in nostro ponens arbitrio. Nos vero, quia in tota Siciliae, et Calabriae Provincia Canonica Religio a nobis specialiter colebatur, tunc fratruum nostro-

rum coadunato conventu, diligenter communicato Consilio, in nullo coacti, immo potius libera, et spontanea voluntate nostra ducti, Ecclesiam Balneariae Cephaludi Ecclesiae velut matri filiam univimus, et copulavimus; et ipsam caput nostrae Ecclesiae fore concessimus; promittentes eidem Ecclesiae, et Jocelino ejusdem Ecclesiae Venerabili Electo, et omnibus successoribus suis in perpetuum veram obedientiam. Sed cum in tempore mei Prioratus super his inter confratres nostros altercaretur, quibusdam ex eis, qui dum acta fuerant nondum fraternitatem nostram adepti fuerant, dissentientibus, plurimis vero eorum senioribus gravitate morum, et vitae honestate praeditis praedicta confirmantibus, Regalem mansuetudinem in urbe Panormi mense aprilis, Indict. nona adivimus, ante cujus aspectum causa ista subtiliter, et secundum Dominum ventilata, et inquisita, nolentes a via veritatis discedere, immo ipsam cupientes custodire, praefata vera esse cognoscentes, Ego simul, et Bernardus Cephaludi Celerarius, Ursus, Hubertus, Joannes de Melito, Joannes de Montealto, Guido, Gualterius, Hebertus, Rogerius fratres mei qui tunc praesentes erant, manus nostras in manus praedicti Electi denuo reponentes, promisimus nos, et confratres et successores nostros in perpetuum vere obedientes existere Ecclesiae Cephaludi, et eidem praememorato Electo, et omnibus successoribus suis. Et ut haec firma manerent, reversi in domo nostra Balneariae, coadunatis reliquis confratribus nostris, qui quae nos fecimus, et ipsi personaliter fecerunt, eorum consilio, et voluntate praesens scriptum per manum confratris mei Danielis et confratrum testimonio, et quorundam vicinorum nostrorum, quorum nomina subscripta sunt, confirmari, et bulla plumbea nostro typario impressa sigillari fecimus. Anno Incarnationis Domincae MCXLVI. Mense Maii Indictione nona. anno vero Regni Domini Rogerii Dei gratia Magnifici et gloriosissimi Regis Siciliae, Ducatus Apuliae, Principatus Capuae XVI. feliciter, Amen. Nostro privando consortio et numero apostatandum deputando, et Dei omniumque Sanctorum ac nostrae maledictionis jaculo feriendo, quicumque fratrum nostrorum huic nostrae Ordinationi obviare temptaverit. Sed ut praefata omnia validiora semper, velut muro inexpugnabile munita existerent, ut interim super hoc nunquam altercaretur, benignitatem Regiam suppliciter exoravimus, ut sua misericordia et pietate nobis scriptum juberet fieri Regia Bulla munitum confirmans hoc scriptum, et quod nobis praefatus Electus fecit, et Cephaludensis Ecclesia, ex sua solita liberalitate nostris praecibus favens, effectui dedit.

Ego Harduinus subscriptus Prior Balnearensis Ecclesiae, et fratres mei huic privilegio subscripsimus quorum nomina haec sunt (siegono le firme del Capitulo di Bagnara).

Ego ROGERIUS *Dei gratia Dux Apuliae subscripsi.*

Ego WILLELMUS *Dei gratia Neapolitanorum Dux et Capuanorum Princips subscripsi.*

Ego Rogerius Panormitanus Electus subscripsi. Ego Ugo Dei gratia Trojanus electus subscripsi. Ego Stephanus Militensis Episcopus subscripsi. Ego Rogerius Rheginus Archiepiscopus subscripsi. Ego Octo Rheginus Canon. testis sum. Ego Eurandus S. Eufemiae Abbas testis. Ego frater Basilius Scribanus testis. Ego F. Petrus Monachus S. Euphemiae testis. Ego Harduinus Capellanus de S. Leonardo, et Fr. Balneariae testis sum.

Si dichiara che reintegrata al Real Patronato la Chiesa della Bagnara di Calabria, e rimessa nello stato in cui si trovava al tempo del Re Ruggiero, divenne nuovamente subordinata alla Chiesa di Cefalù; onde l' Abate o il Priore della Bagnara essere suffraganeo a quel Vescovo, il quale si riguarda come suo Metropolitano intorno alle appellazioni. Considerata perciò la Chiesa della Bagnara come una delle Chiese di Sicilia, dee quindi godere della grazia dell' Apostolica legazia, e per conseguenza soggetta alla giurisdizione del Tribunale della Regia Monarchia, non essendo a ciò di ostacolo la concordia Benedittina. Si dichiara pertanto di non potersi estendere alla detta Chiesa l'autorità del Giudice della Regia Monarchia per quanto concerne le dispense matrimoniali, essendo questa una nuova specialissima grazia accordata al Re Legato nato Apostolica ristrettivamente per la sola Isola di Sicilia, giacchè al tempo della concessione di P. Urbano II. fatta al Conte Ruggiero, non era nelle facoltà dei Legati nati l' accordar dispense matrimoniali, ma riserbate al solo Romano Pontefice.

Agatino Riggio Arcivescovo d' Iconio.
Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia in Sicilia.

Consulta dietro incarico del Viceré di Sicilia per sottoporsi a S. M. Palermo 22 febbraro 1760. Monumenta Selectiora ad Monarchiam Siculam spectantia. MSS. nella Bibl. del Senato di Pal. Qq. G. 27.

DIPLOMA CCXLII.

Mi rimette V. E. il ricorso del Revmo D. Giuseppe Parisio della Bagnara, che qual Vicario generale dell' Abbate di quella Chiesa ricerca la norma come contenersi nelle occasioni di dispense matrimoniali, interstizi di ordini ed altre cause in grado di terza istanza, e se il Concordato Benedettino in tutte le sue parti a quella Chiesa e sua Diocesi si stenda, incaricandomi d' informare col mio parere.

In ubidienza agli ordini veneratissimi di V. E. avendo attentamente considerato a misura dell' importanza dell' affare il marito della ricerca del Parisio, sono ad umiliare le mie riflessioni per farne l'uso che giudicherà.

La prerogativa della Legazione Apostolica, che godono i Sovrani di questo Regno concessa al gloriosissimo Conte Ruggieri, non va dubbio, che abbia compreso non il solo Regno di Sicilia di qua dal Faro, ch' egli da' Saracini avea acquistato, ma quanto possedeva di sua ragione di là del Faro. Sono molto chiare l' espressioni della Bolla di Urbano II, e non ammettono contesa veruna — *Nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, Legatum Romanae Ecclesiae statuemus; quinimo quae per Legatum acturi sumus, per vestram industriam Legati vice exhiberi volumus.*

Il dominio di Ruggieri in que' tempi si stendeva, oltre della conquistata Sicilia, a porzione ancora della Calabria. Fu egli l' ultimo de' figli di Tancredi d' Altavilla, che passato dopo gli altri fratelli in Italia, quantunque dato avesse prove d' impareggiabile valore, non dimeno avendo trovato il tutto occupato da' maggiori fratelli, bisognò contentarsi per sua porzione della Contea di Mileto, nella a noi vicina Calabria, a cui poi dopo la conquista fattane, fu aggiunta la Città di Reggio, ch' ebbe dal fratello Roberto Duca già della Puglia e della Calabria.

Quindi la concessione di Urbano II, venne a comprendere tutto questo paese di quà e di là del Faro ch' era nel dominio di Ruggiero, in cui fuor di dubbio era allora la Bagnara, ed in fatti l' esercitò egli non meno in Sicilia, che nella sua porzione di Calabria colle fondazioni delle Chiese che vi fece, e colle esenzioni ed altri dritti che alle medesime diede.

Fondò egli il Monastero della SS. Trinità di Mileto, il nostro della Bagnara, come pure quello di Squillaci e S. Severina. L'esenzione concesse alli primi della Vescovile giurisdizione, le formole usate nelle fondazioni di tutte quattro, e gli anatemi fulminati, sono prove evidenti della potestà legaziali da lui usate, che molto prima eragli stata conceduta dal sommo Pontefice, poichè è certo che colla Bolla non fece Urbano, che confermargli colle scritture quella potestà che prima avea ottenuta, e di cui n' avea fatto uso.

Il suo successore Ruggiero usò pure della podestà di Legato in quella parte della Calabria, che fu del dominio del Conte suo padre, e quando altra prova mancasse, basterebbe renderne convinti la Chiesa stessa della Bagnara. Sendosi resi contumaci alcuni Religiosi di quel Convento a professare la dovuta soggezione al Vescovo di Cefalù, ricorse il Vescovo a Ruggiero, avanti a cui discussosi l' affare, e riconosciuta la dipendenza del Convento da quella Chiesa, il Re ad istanza del Vescovo la confermò con suo Diploma. *Pirri in not. Eccles. Cephal.*

Con tal titolo di soggezione continuò la Chiesa di Bagnara ad essere un membro della Chiesa

principale di Cefalù, ed un' accessorio della medesima. E venne quindi a considerarsi non altrimenti, che la Chiesa principale di Cefalù. Ed essendo questa una delle Chiese del Regno di Sicilia, soggetta alla Legazione Apostolica del Sovrano, così pure la soggetta è dipendente dalla Bagnara. Continuò in questa soggezione la Chiesa della Bagnara nelli tempi posteriori, finchè durò il dominio dei Principi Normanni e Svevi. Ma dopo separatisi questi due Regni sotto diversi Sovrani, e rimasto quello di là dal Faro nel dominio degli Angioini, e nel nostro gli Aragonesi regnando, si turbò l' antico buon' ordine non meno nel politico, che nell' Ecclesiastico governo.

Durò moltissimi anni l'inimicizia fra' due Popoli, che con guerre crudeli e continue distruggevansi scambievolmente, e poichè li sommi Pontefici presero le parti degli Angioini, le scomuniche e gl' interdetti, a' quali fu il nostro Regno soggetto, turbarono l' Ecclesiastica giurisdizione. In tempi sì torbidi o malvaggi si sottrasse la Chiesa della Bagnara dalla soggezione che dovea alla nostra di Cefalù; e siccome era situata nel dominio de' Principi Angioini, così non più riconobbe nè la giurisdizione del Vescovo di Cefalù, nè la Legazione Apostolica de' nostri Monarchi. Si sanno le usurpazioni che indi si fecero in pregiudizio del Patronato del nostro Sovrano.

Ma avendo già il Re reintegrato al suo Real Patronato la Chiesa suddetta, con espressa dichiarazione di rimetterla nello stato in cui era nel tempo del Re Ruggiero, e con sottoporla con tal titolo alla Chiesa di Cefalù come membro della medesima, non va dubbio, che, stante la Reale determinazione, sia ella ritornata all'esser primiero di sua fondazione e della sua dipendenza (173).

Considerandola quindi qual' era in que' primi tempi, si ravvisa in essa la soggezione a questo Tribunale della Regia Monarchia non meno nell' origine della sua fondazione, che nel progresso della sua soggezione al Vescovado di Cefalù. Poichè sendo stata fondata in quella parte di Calabria, che era nel dominio del Conte Ruggiero, venne a restar soggetta in forza della concessione di Urbano II alla Legaziono Apostolica, che tutta le terre del suo dominio abbracciava, come dalle parole della Bolla sopra rapportata chiaramente si prova.

Colla soggezione poi che le confermò il Re Ruggiero al nostro Vescovado di Cefalú, siccome rimase un membro di questa nostra di Cefalù, non può altrimenti considerarsi, che la Chiesa principale, per evitarsi l'inconveniente mostruoso, che il membro e la parte fosse d'altra natura, che il tutto.

Con questo titolo di soggezione alla nostra Chiesa di Cefalù, acquistò quella della Bagnara la prerogativa di rendersi una delle Chiese di Sicilia, che come tutte le altre goder deve della grazia dell' Apostolica Legazia.

Gravi e moltissimi sarebbero gl' inconvenienti che ne seguirebbero, se la Chiesa della Bagnara non fosse sottoposta all' Ecclesiastica disciplina di questo Regno, poichè si turberebbe l' ordine giudiziario delle cause, che dopo di essersi decise dalla Curia del Priore, dovrebbero portarsi per via d' appellazione alla curia del Cappellano Maggiore in Napoli, o altrove; ed ecco perduta la soggezione al Vescovo di Cefalù da cui ha ricevuto la istituzione, o che dal Re si è dichiarato suo superiore.

E se le appellazioni portar devonsi al Vescovo sudetto com' è giusto, non acquietandosi le parti alla di lui sentenza, dovrà indi ricorrersi fuori del Regno per il riparo; ed ecco lese le prerogative della Legazia dei nostri Sovrani, che con tanta gelosia hanno sempre conservata.

E qual pregiudizio maggiore, che delle sentenze di un Vescovo di Sicilia appellarsi altrove, che in Sicilia? Si annienterebbe la prerogativa della Legazione; le cause uscirebbero fuori del Regno, e si rovescerebbe tutto il buon' ordine dell' Ecclesiastica giurisdizione stabilita in questo Regno. Nè è d' ostacolo la Bolla Benedittina, quantunque in essa non si parlasse che della nostra Sicilia di quà dal Faro; imperciochè si sa, che la medesima in niente ha pregiudicato le prerogative tutte che al Sovrano, qual Legato della Santa Sede s' appartengono. Queste sono restate intatte, e quali erano ne' tempi de' primi Regnanti in persona dello stesso, ed ha dato soltanto regola all' uso della medesima per mezzo del Giudice della Monarchia designato pel di lei servigio. Tuttavia senza ricorrere alla potestà suprema, il Legato che nel Sovrano risiede, può a mio credere la concordia Benedettina bene stendersi alla Chiesa della Bagnara, parchè essendo questa un membro della Chiesa di Cefalù, quantunque situata fosse fuori della nostra Isola, deve nondimeno riguardarsi come parte della medesima, essendo già con tal titolo divenuta una delle Chiese del nostro Regno.

Non deve attendersi ciecamente la lettera della

Benedittina, ma considerarsi lo spirito della medesima con saggio discernimento. Non altro in verità si pretese con quella concordia, che provvedere alla Ecclesiastica disciplina delle Chiese, e delle persone Ecclesiastiche della nostra Isola, con istabilir l'uso della potestà che esercitar dovea verso le medesime il Giudice della Monarchia.

Se adunque la Chiesa della Bagnara come membro di quella di Cefalù, è anche una delle Chiese della nostra Isola, deve necessariamente venir compresa nella concordia, quando vorrà, come è ragionevole, attendersi lo spirito della medesima; e ne abbiamo un'esempio nell'Isola di Lipari, che sebbene separata dalla nostra, tuttavia per l'aggregazione fattane al nostro Regno, è stata dichiarata anche compresa nella concordia Benedittina. Le ragioni istesse che hanno fatto dichiarare l'Isola di Lipari compresa nella cennato concordia, concorrono a persuaderci lo stesso per la Chiesa della Bagnara.

La lettera della concordia era contrario, poichè ristretta alla sola Isola di quà dal Faro, e Lipari non è certamente nella medesima, ma un'Isola distinta e separata. Tuttavia perchè da principio venne compresa nella concessione di Urbano II; e per l'unione al nostro Regno era poi divenuta una parte del medesimo, si giudicò che la concordia Benedittina la comprendesse, e pure la Chiesa di Lipari col suo Vescovo è distinta e separata da quelle della nostra. Con quanto maggiore ragione adunque il simile precedere deve per la Chiesa della Bagnara, ch'è un membro ed una dipendenza di quella di Cefalù, ed il cui Priore riconosce per suo superiore il Vescovo di Cefalù? Questa subordinazione costituisce il Priore della Bagnara suffraganeo della Chiesa di Cefalù, e dà a quel Vescovo un dritto eguale a quello dei Metropolitani intorno alle appellazioni.

Quindi non resta a min credere motivo di dubitare intorno al corso delle cause, che per appellazione in terza istanza debbano portarsi in questo Tribunale, come appunto praticasi co' Vescovi suffraganei dal giudizio dei quali si appella al Metropolitano, e da questo al Tribunale di Monarchia; eccettochè si trattasse di gravame, poichè allora *omisso medio* a dirittura si ricorre a questo Tribunale, a cui privativamente s'appartiene conoscere simili cause, e non già a' Metropolitani, e molto meno al Vescovo di Cefalù.

Per le dispense però degli interstizi degli ordini, non essendo della ispezione di questo Tribunale, non è il caso di trattarne.

Ma per le dispense in terzo o quarto grado di affinità o consanguinità, si concedono dal Giudice della Monarchia in virtù della facoltà accordatagli nella concordia Benedittina, non è chiaro il definire, che possa estendersi tal facoltà alla Chiesa della Bagnara. Imperciocchè la facoltà è ristretta alla nostra Sicilia solamente, in cui il Pontefice concesse tal facoltà al Giudice della Monarchia.

Se fosse certo ne' tempi della concessione di Urbano II, fra le facoltà moltipliche e grandissime dei Legati della Santa Sede vi fosse stata anche quella di dispensare negli impedimenti matrimoniali, niente osterebbe la concordia, poichè potrebbe far uso il Monarco della Suprema sua Legaziale potestà, che in lui risiede con quella ampiezza di cui era investito nei tempi della concessione, ed a cui nulla si è derogato come chiaramente si scorge e da tutte le espressioni di essa Bolla, e di ciò che si legge nella consulta ministeriale all'Imp. Carlo VI, che servì di base alla concordia. Rifletto però che in quei tempi era affatto nuovo nella Chiesa di concedere simili dispense, essendo stata ella rigorosissima nel mantenere la disciplina de' canoni, come ne fa fede il Mariana *(Lib. 40. Storia della Spagna Cap. 8,)* raccontando il ripudio fatto d'Alfonso d'Aragona di sua moglie Urraca, a cui era congiunto in terzo grado di consaguinità, che fu ne' principi del XII secolo. — *Urracam uxorem*, dice egli, a *Patre tertio propinquitatis gradu attingebat. Nondum moribus receptum erat, ut Pontificum Romanorum venia lege cognationis soluta, conjugia inter congnatos coirent.* Dà lume a quest'epoca che stabilisce il Mariana, Pietro Allense che sopravisse a S. Bernardo, il quale impiega colla sua eloquenza tutte le più possenti ragioni, scrivendo ad un Cardinale per persuadere il sommo Pontefice ad accordare una dispensa matrimoniale, per ispegnere crudelissime nimistà con spargimento di molto sangue tra famiglie potenti. Non sarebbero state necessarie tante ragioni, osserva Launay (174).

La prima dispensa de' matrimoniali impedimenti, che nella Chiesa latina si diede, fu da Nicolò II. nel Concilio Romano, che vi tenne nel 1059 a preghiere di S. Lanfranco, se vogliam credere a Cristiano Lupo (175), in cui dispensando ratificò il matrimonio contratto tra Guglielmo Duca di Normandia e Matilde Contessa di Fiandra (175).

Con somma difficoltà s'indusse poi il sommo Pontefice Innocenzo III, che visse verso il fine del XII secolo a dispensare in quarto grado

di consaguinità tra Ottone IV Imperatore e la figlia del defunto Imperatore Filippo, e per ispegnere con tal mezzo l'incendio di crudelissime guerre che consumavano l'imperio, bisognò, che tutto l'ordine di Clugny prendesse a suo carico il soddisfare con preghiere e penitenze la maestà divina (177).

Quindi è, che così rigorose essendo anche ne' tempi posteriori alla concessione di Urbano II, come dal fatto d'Innocenzo III si ravvisa la disciplina della Chiesa intorno agl'impedimenti matrimoniali, e non essendo in uso l'accordare simili dispense, non potrà certamente venir compresa una tal potestà tra le amplissime, che allora aveano li Legati, appunto perchè non era allora conosciuta. Ed in fatti van d'accordo gli antichi Canonisti in negare a' Legati la facoltà di dispensare negli impedimenti matrimoniali *(Gammari de Potes. Legat. circa matrim. fol. 238)*. Il solo Goffredo, al dir del citato Dottore, fu di parere, che tal potestà a' Legati s'appartenesse, *Cap. quod dilectio de cons. et affin.* in cui si parla di una dispensa in sesto grado accordata dal Legato della Santa Sede.

Ma la Glossa, e tutti gli altri sostengono, che per ispeciale delegazione siasi praticato da quel Legato, e trattandosi di un grado così remoto, non potrà mai dall'addotto canone inferirsi, che avessero allora i Legati l'autorità istessa, che hanno ora i Giudici di Monarchia intorno le dispense matrimoniali, per una nuova specialissima grazia.

Le parole poi della Bolla formano una nuova difficoltà. Il nuovo privilegio si accorda per l'utile e pel commodo della nazione Siciliana: espressioni sono queste, che non possono verificarsi in benefizio di que' della Bagnara — *Tum etiam nationis Siculae* (178) *commoditati, et utilitati prospicere volentes eidem Judici ut supra nominato et Delegato a Siciliae Rege ultra Pharum, facoltatem specialem elargimur matrimoniales dispensationes concedendi in tertio et quarto gradu.*

Per sodo che sia, che lo spirito della concordia abbracci le Chiese tutte di Sicilia, come sopra ho dimostrato, e che la soggezione a quella di Cefalù abbia reso la Chiesa della Bagnara un membro ed un'accessorio di quella, non ardisco per l'esposte difficoltà consultare, che si stenda sino alla Bagnara l'autorità de' Giudici della Monarchia intorno alle dispense.

Non incontro però ostacolo in affermare, che si possono dal Re rimettere ivi in uso tutte le altre facoltà che or esercitano i Giudici della Monarchia, qualora siano di quelle, che spettavano ai Legati della S. Sede al tempo della concessione di Urbano II. Non mi resta che di sommettere questi miei deboli sentimenti al saggio discernimento di V. E.

E poichè trattasi d'introdurre colla soggezione di quella Chiesa a questo Tribunale una nuova disciplina, e l'affare è di sommo rimarco, sarei di parere, che si compiacesse V. E. umiliare al Regio Trono questa mia rappresentanza per ricevere gli oracoli supremi di S. M. che saranno da me con tutta la rassegnazione eseguiti. — Palermo 22 febbrajo 1760. — L'Arcivescovo d'Iconio.

Capo VI.

Del Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia in Sicilia come Prelato Ordinario delle Chiese esenti e persone ad esso lui soggette.

Sezione I.

Del Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia: suoi requisiti, ed Abazia annessa al suo Ufficio.

Si comanda, che l'Ufficio di Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia si debbe conferire ad un' Ecclesiastico costituito in dignità, e distinto per probità e dottrina.

Filippo I. Re di Sicilia.

Al Duca di Terranova Presidente del Regno. Madrid. 24 dicembre 1571. Sicular. Sanct. Tom 6 pag. 179. § 1.

DIPLOMA CCXLIII.

Tra le altre cose, di cui il Cardinal Alessandrino Legato di Sua Santità si è incaricato in suo nome, una è la forma, colla quale si procede ivi nel Tribunale della Monarchia, pretendendo che non possedeasi con buon titolo cotal preminenza, e quantunque a ciò si è risposto quel, che si conveniva; tuttavia avendoci fatto intendere, che la persona che in cotesto Regno esercita questo Ufficio, è uno dei Cherici che servono appresso il Vicerè, da cui vien designato senza aver riguardo alla qualità di tal persona, appoggiandosi a lui tutte le cause Ecclesiastiche, così di appellazione, come di ricorso, e le altre per libelli, e memoriali soscritti, e intitolati *Sanctissimo et Beatissimo Domino* etc. e che finalmente da questo

Cherico, o per dir meglio da' Giudici meramente laici sotto lo scudo di questo nome di Monarca, si promulgan gli editti, leggi, e tutti i giudizi, ed anche le censure contro Vescovi, ed Arcivescovi, e che alcune volte arriva il negozio a tal segno, che si procede altresì contra gl' Inquisitori, e le persone de' Cardinali con tanto pubblico scandalo della Religione, e disprezzo dell' ordine Ecclesiastico; ci è sembrato per questa incaricarvi, che da qui innanzi si stia con molta particolare attenzione, acciochè pel detto Officio di Monarca pongasi persona Ecclesiastica, e della dignità e lettere che conviene; in guisa che possa Sua Santità restar soddisfatta così essa, come del modo, con cui per questa via si procede in cotesto Regno (179).

Si statuisce che unico debbe essere in Sicilia il Giudice della Monarchia, e nel caso di morte, malattia o altro impedimento legitimo, possa il Vicerè eleggere provvisoriamente una persona costituita in dignità e adorna di meriti sufficienti, dovendo tantosto render conto di tale elezione a S. M. Cattolica.

CARLO II. RE DI SICILIA.

Al Cardinal Porto Carrero Vicerè interino in Sicilia. Madrid. 2 agosto 1677. Pragmat. Regni Siciliae tomo III di Cesino, Tit. VII, Prag. 5 pag. 65.

DIPLOMA CCXLIV.

DON BERNARDO Vigil de Quinones Juez de la Monarquia en esse Reyno da quenta en carta de 8 de Mayo de este anno, de que habiendole escritto el Virrey Marques de Castel Rodrigo des de Catania necessitava de su persona, para la veriguacion de los culpados en la entrega de Taormina, por pertenecer a su Tribunal el conocimiento de ellos, passò luego a esta diligencia, y que en su ausencia nombrò el Marques en su puesto por villete de Secretaria a don Juan Bautista Campanile Correndado de la Capilla de San Pedro, sobre que insinua los inconbenientes que resultan de esta novedad, pidiendo mande yo a los Virrey, no entran en semejantes nombramientos, y se caucele esse en el libro. Y vista la rapresentacion, que haze este ministro; he resuelto revucar, como por la presente revoco el nombramento, que el Marques de Castel Rodrigo hizo en la persona del referido D. Juan Bautista Campanile, para servir el puesto de Juez de la Monarquia, en ausenzia del proprietario, y que en adelante estando el Juez de la Monarquia en el Reyno, ne puedan nombrar otro mis Virreys, ni hazer dos Juezes a un mismo tiempo por ningun caso; però si sucedise el de muerte, enfermedad, o ausencia del proprietario, o otro impedimento legitimo, que el embaraze el exercicio de este puesto, entonces se pueda nombrar persona, que le sirva con calidad, que a quel, que se nombrase sea constituida en Dignidad, y del grado, letras, y partes, que requiere este empleo, dandome luego quenta del nombramiento, en quien, y con que motivo se hubiere hecho; En cuya consideracion os encargo, y mando dispongais se observe, y cumpla el contenido de esta mi Real orden con toda precision, y puntualidad, y que se note en donde conbeoga, paraque siempre conste de ella, que assì combiene a mi servicio, y procede de mi voluntad, y sea muy Reverendo en Christo Padre, Cardinal Porto Carrero, mi muy caro, y muy amado Amigo, nuestro Senor en vuestra continua guarda Madrid a 2 de agosto de mil 1677 — Y EL REY.

Si dichiara di essere perpetuamente annessa all' Ufficio di Giudice della Monarchia ed Apostolica Legazia in Sicilia la Reale Abadia di Santa Maria di Terrana; ma pria di entrare nel possesso della sua carica, dovrà far dichiarazione che venendo promosso ad altro posto, rinunzierà quell' Abadia nelle mani di Sua Santità per conferirsi a colui che gli succederà nella Giudicatura della Monarchia.

CARLO II. E MARIA ANNA REGINA GOVERNATRICE.

A Claudio Lomoraldo Principe di Lignè Vicerè in Sicilia. Madrid 3 agosto 1673. Siculorum Sanctionum. Tom. 1 pag. 341.

DIPLOMA CCXLV.

FIN DAL TEMPO del Signor Re Filippo secondo applicossi, come sapete, l'Abbazia, di Santa Maria di Terrana all' Ufficio di Giudice della Monarchia di cotesto Regno, acciochè la persona che lo esercitasse potesse sostenersi con decoro (180). In questa conformità si è prevenuto, allorchè ho comandato provveder detto Ufficio; e perchè adesso per rinuncia, che il Dottor D. Emmanuela Monge del mio Consiglio, e Regente nel Supremo d' Italia ha fatto in mani di Sua Santità, vaca la detta Abazia, ho nominato alla medesima il licenziato D. Nicolò di Montagna, disporrete, che prima di dar

esecuzione a' diplomi, ch'ei presenterà per entrar nel possesso, faccia dichiarazione, che in caso che io lo promnova ad altro posto la rinunzierà in mani di sua Santità per la persona che io presenterò in essa. (181). In qual conformità v' incarico e comando, che diate ordine di eseguirsi, uotandosi nelle parti ove convenga, affinchè si assicuri, e resti libera pel successore nella Giudicatura della Monarchia, e farete che si assista co' frutti di detta Abazia al Dottor D. Emmanuele Monge, che oggi di la possiede, fin al giorno ch' entrerà D. Nicolò Montagna nell' effettivo possesso della medesima; e mi avviserete del ricapito, ed esecuzione di quest' ordine. — Di Madrid agli 8 di agosto del 1673 — Jo LA REGINA

Sullo stesso argomento.

CARLO III. DI BORBONE RE DI SICILIA.

Nel Real Nome il Vicerè Corsini al Protonotaro del Regno. Palermo 1 settembre 1739. Siculorum Sanctionum Tom. 1 pag. 342.

DIPLOMA CCXLVI.

CON LETTERA de' 27 del caduto per via della Segretaria di Stato, e del Dispaccio Ecclesiastico mi si previene il seguente — Eccellentissimo Signore — Per più motivi e ragioni che si sono considerati, oltre di quelli rappresentati dal Tribunale del Real Patrimonio per sua consulta, che V. E. rimettè con lettera de' 30 di maggio dell' anno pros. passato con quella del Maestro Razionale D. Domenico Costantino, che fu di voto contrario, ed altresì per quello che ha esposto D. Giuseppe Buglio Giudice della Monarchia di cotesto Regno nella consulta, che V. E. ancora accompagnò con lettera del 27 di giugno seguente, non dee, nè può aver luogo la istanza fatta da D Francesco Antonio Brù per esser reintegrato nell' Abazia di Santa Maria di Terrana, che possedeva in tempo del Governo passato, essendo Giudice di detta Monarchia, e che al presente gode il cennato D. Giuseppe, che attualmente esercita il riferito impiego, al quale va unita la suddetta Abazia; ed il Re in intelligenza di essi ha risolto, che si continui, e mantenga, il presente Giudice della Monarchia D. Giuseppe Buglio nell' amministrazione, e percezione dei frutti della mentovata Abazia, secondo si è praticato finora: a qual fine si farà la presentazione a sua Santità del detto Beneficio a favor del riferito Buglio, ad oggetto di ottener le Bolle Apostoliche; ed in seguito di tutto ciò ha venuto parimente S. M. in dichiarare, anche in esecuzione degli antichi Ordini Reali, che la citata Abazia stia sempre unita, ed aggregata all' impiego di Giudice della Monarchia per gli alimenti di cotesto Ministro, e che non usando di tal esercizio per rinuncia, remozione, promozione ad altra dignità, o per qualunque altra causa, non possa pretendere, nè ritenere il menzionato Beneficio, il quale sempre deesi riputar per annesso al carico di Giudice della Monarchia; ed acciochè ciò costi in tutti i tempi, si registrerà, e noterà nelle parti ove converrà, e di Real Ordine lo prevengo a V. E. affinchè disponga il suo adempimento, e che il menzionato D. Giuseppe faccia assistere alla Corte di Roma, per ottener le Bolle necessarie; che perciò seguendo io questo Real Ordine, lo comunico a V. S. facendo registrare, e notare per sua parte, dove appartiene, questa Sovrana determinazione, acciò possa costare in tutti i tempi. Dio conservi lungamente V. S. Palermo a 1 di settembre 1739.

Si elegge a Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia Domenico Cilluffo Arcivescovo di Adana, col godimento della Regia Badia di Terrana immune di terzo pensionabile.

IL PRINCIPE DI TRABIA.

Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici. Nel Real nome a S. E. il Luogotenente generale in Sicilia. Napoli 22 marzo 1842. Gior. Officiale di Palermo La Cerere an. 1842. N. 25.

DIPLOMA CCXLVII.

PRENDENDO S. M. in considerazione i distinti requisiti di probità, di dottrina, di prudenza, e di zelo pel Real Servizio nel sostegno delle ecclesiastiche prerogative, competenti alla Real Corona in Sicilia, de' quali va adorno Monsignor D. Domenico Cilluffo Arcivescovo titolare di Adana, si è degnata nel consiglio ordinario di Stato del dì 8 dell' andante mese eleggerlo alla carica di Giudice dell'Apostolica Legazia, e Regia Monarchia vacante per la morte di Monsignor D. Antonino Trigona, col godimento nell'esercizio di tal carica dell'annessavi Real Badia di S. Maria di Terrana immune di terzo pensionabile.

Nel Real nome lo partecipo a V. E perchè si serva farne l'uso conveniente, e le acchiudo

copia conforme del correlativo real Decreto.— Nap. 22 marzo 1842 — IL PRINCIPE DI TRABIA.

SEZIONE II.

Della potestà del Giudice della Monarchia d'assolvere dalle censure, scomuniche, voti ec.

Si dichiàra, che il Giudice della Monarchia ha facoltà di assolvere a cautela le stesse censure e scomuniche riservate alla Santa Sede. In tal congiuntura si narra d'onde e come ebbe origine la Monarchia di Sicilia, e una prerogativa così preziosa di cui godono i Sovrani di Sicilia.

LA GIUNTA DEI PRESIDENTI E CONSULTORE.

Consulta al Vicerè di Sicilia per sottoporsi a Sua Maestà. Palermo 13 maggio 1712, vol. IV, fol. 21. Si conserva nell'Archivio Generale di Palermo.

DIPLOMA CCXLVIII.

CORRONO quì quasi pubbliche consimili di consulte rimesse a V. E. d'alcuni de' Rev. Vescovi del Regno, dotati per altro di singolar dottrina, prudenza e zelo, che per giustificare il loro operato nella irregolare esecuzione di lettere della Sacra Congregazione d'immunità, toccante ad assoluzioni di censure riservate al Sommo Pontefice per causa di lesa libertà, giurisdizione o immunità ecclesiastica col pretesto di cieca obbedianza da loro dovuta alla Santa Sede, accecati forse da loro desideri, non solo intendono discolparsi del loro operato nè potere eseguire quanto da V. E. li venne ammonito con suoi viglietti di Real Segreteria, ma incolpare i Ministri che han consultato a V. E. di poca riflessione fatta su la gravità dell'affare, ossia cognizione in buona teologia del loro obbligo ai precetti del sommo Pastore.

Ha molto, Eccmo Signore, il pretesto in apparenza di religiosità e pietà cristiana, altro però, ed altro è il disegno, che con esso si nutrisce, e pare, se non ci inganniamo, avverarsi il detto di Isocrate *de Pace* (182) *Artificia sunt Magistratuum simulare curam Reipublicae, et interim suum negotium agere*: giacchè c'insegna l'esperienza di molti altri Prelati, se non vogliamo dire de' presenti, aver bramato l'occasione di liberarsi dell'immediata superiorità del Tribunale della Regia Monarchia, e tenendo col timore di fulminare scomuniche della natura delle riservate *contra laedentes jurisdictionem, et immunitatem ecclesiasticam*, subordinati tutti i Ministri regi, e Magistrati che con il rizelo delle proprie coscienze e pericolo di dovere ricorrere per l'assoluzione a Roma, non saranno così facili nell'avvenire ad impegnarsi nella difesa delle Regalie, divenire essi Prelati arbitri del Governo, ed accanzare nella presente congiuntura quello che non han potuto nè dovuto li suoi predecessori contro le Regalie di S. M., il dritto della ragione osservato nelle provincie cattoliche, e pregiudizio delli regnicoli, e sue grazie.

Che però su questo riflesso, e dell'altro che in noi si nudrisce al permesso dei sacri canoni, di non intendere nella difesa delle Regalie opporci a' precetti salutari della S. Sede, nè pregiudicare l'immunità ecclesiastica, e sue prerogative, ma per quanto ci viene permesso valerci di que' termini riverenti di difesa per sostenere il concesso di molti Sommi Pontefici ai nostri gloriosissimi Monarchi, e questo suo fidelissimo Regno, sopra di che una immemorabile osservanza insegna in questi termini dai primi lumi della Chiesa, e dalla profondità della scienza di un S. Agostino che riportato nel C. Militare 23, q. 1, avvalòra il nostro assunto, di non opporci perciò all'autorità della S. Sede Apostolica, ma uniformarci alla mente de' Sommi Pontefici, che mai intendono detrahere ai dritti dei Regi benemeriti di S. Chiesa, ossiano concessi per antica consuetudine, nè vogliono pregiudicare o derogare il conoscere delle cause possessorie ecclesiastiche tra persone ecclesiastiche, non obstante che per la Bolla in Coena Domini, o per altre costituzioni fosse ciò proibito, come lo dichiarò Martino V, a favore del Cristianissimo Re di Francia (183) ed a chiare note Innocenzo III, nel Cap. *novit. de judic.* in quelle parole. *Non putet aliquis, quod jurisdictionem Illustris Regis Francorum perturbare, aut minuere intendamus.* E quello, che vi era dichiarato da Alessandro III a favore del Re d'Inghilterra con l'espresse parole del *C. causam quae, extra, qui filii sint legitimi.* Il che tutto per l'identità, e maggiorità della ragione secondo l'intenzione de' sommi Pontefici doversi intendere per la difesa delle Regalie delle Re Cattolico delle Spagne nostro Signore, a cui tanto confessa in tutti tempi de' benefici la S. Chiesa, affermano comunemente gli autori (184).

Siamo perciò a portare a V. E. questi nostri sentimenti, perchè mirandoli con alto suo intendimento, e stimandoli convenienti li rimetta a S. M. (Dio guardi), giacchè asseriscono

i riferiti Prelati avere trasmesso con sue suppliche nelle cennate Consulte i loro discarichi, ed acciò in vista di tutto disponga la Maestà Sua quello stima di maggior suo servigio provedere per la Corte Romana, o in altro modo li sembrerà ragionevole e adequato, al di cui oracolo subordinati i nostri voleri, possano regolarsi nelle future osservazioni.

Si querelano detti Rev. Prelati delle risoluzioni consultate a V. E., che per essere state con poca considerazione del punto essenziale del loro obbligo degno da esaminarsi da gravi teologi, li sembrano irragionevoli ed impraticabili, quando soggetti di così rara prudenza e dottrina dovendo ben riflettere, che non ammettendo legittima scusa il loro operato nella sollecita esecuzione delle riferite lettere senza precedere il regio *exequatur*, le disposizioni da noi consultate sono state le più miti regolate, e secondo l'avvertenza di gravi autori ecclesiastici e di dignità vescovale, o secolari, sono state le più blande a proporzione delle maggiori che si sono praticate in varî tempi in tutti li Regni della Monarchia, e nel nostro di Sicilia.

L'assunto principale ove si fondano le cennate risoluzioni nel trascorso, o errore commesso da detti Rev. Prelati in non ricercare prima il regio exequatur, tutto che da loro con pretesti s'intenda escusare, lo dà a conoscere la ragione della pubblica quiete del pregiudizio delle Regalie, base e principio cui favoriscono le disposizioni de' sacri Canoni, e delle leggi comuni; poichè dovendosi con prudenza esaminare queste consimili executioni, incontrandosi in esse de' ripari cennati di pubblica quiete, e pregiudizio di Regalie contro l'intenzione presunta della S. Sede, e Sommo Pontefice, donano il permesso di doversi con riverenza consultare, perchè meglio informati regolassero le determinazioni alla misura del giusto (185); non altrimenti il capo decimo e duodecimo della Bolla *Coena Domini*, perchè la Bolla non rejetta, anzi ammetto supplicarsi il Sommo Pontefice e la S. Sede, nè in questo pare dover' esaminare punto teologia specolativa, secondo l'asserto del Rev. Vescovo di Mazzara, poichè essendo una materia mera giurizionale, deve tutta regolarsi dal disposto dei sacri Canoni, e se si volesse per motivo di scrupolo ricorrere a parere di gravi teologi, ci dà ad intendere l'insigne vescovo Covarruvia che avendosi questo stesso esaminato ne' Regni di Spagna, per riconoscere se questa tale osservanza o privilegio fosse contraria alla pietà cristiana praticata da' Principi, con l'autorità di Giovanni Dreederio, uomo insigne nella sacra teologia per quello scrisse nel libro 1° *de libert. Christ. pag. 185*, ne' termini in questi Regni, e nel nostro praticati, afferma in niente opporsi alla ragione ed all'obbedienza dovuta alla S. Sede, poichè altro si è, dice l'insigne teologo, ordinare assolutamente la potestà temporale che nessuno obbedisca ai rescritti o lettere della S. Sede toccante a materie di giustizia, o di grazia, altro però che la detta potestà secolare ordinasse, o avesse per pratica stabilito, che senza il suo beneplacito o esame nessuno obedisca nè ponga in esecuzione le lettere apostoliche, poichè nel primo deve in ogni conto improbarsi, nel secondo però caso deve e puo praticarsi senza ingiuria, aggravio, o pregiudizio della libertà ecclesiastica, della S. Sede Apostolica e sue lettere (186). Motivo per il quale si conosce questa tal pratica osservata quasi in tutto il mondo cristiano, mentrechè, con distinzione delle provincie, riferiscono comunemente gli Autori osservato ne' regni di Spagna il citato Covarruvio (187) nella Fiandra, Francia, Catalogna, stato di Milano, ducato di Savoja e Dominio di Venezia (188), nello stesso Stato Ecclesiastico, ed in quelle provincie che si governano da Cardinali Legati, osservate prima dell'esecuzione delle lettere o rescritti pontifici le cennate formalità d'esecutoria, lo riferisce il cardinal De-Luca nel discorso 2, numero 36, vers. quin imo. E nel nostro Regno così sempre indistintamente aversi osservato per lo disposto nelli Capitoli e grazie di esso, e precisamente nel Capitolo del Re Martino nel vers. *Staranno attenti*, e per non opporsi alla libertà ecclesiastica lo riferiscono comunemente li dottori (189), appoggiati molti di essi nella prerogativa ben nota e dovuta a' nostri invittisimi Monarchi della Legazia nata o sia Monarchia.

Che se poi Eccmo Signore, vogliamo riflettere quanto seco apporta di pernicioso questa tale inconsiderata execuzione di detti Rev. Vescovi, per il disturbo della quiete del pubblico, e pregiudizio delle Regalie, è ben da ponderarsi il disconcerto più che la quiete delle coscienze, poichè stanno le parti assolute nel Tribunale della Monarchia per tempo determinato ad effectum agendi nella loro buona fede dettatagli dalla prerogativa della Legazia concessa dalla S. Sede, e più volte confermata per segnalati servigi a nostri Serenissimi Regi, e in una osservanza non mai interrotta sin dal giorno delle cennate concessioni, e regolata sopra con-

cordie eseguite con l'istessa S. Sede: adesso con l'esecuzione delle riferite lettere vengono ad inquietarsi con l'insinuazione di mala fede; quando, se riflettevano i Revmi Vescovi che riscrivendosi alla S. Sede con ragioni molto evidenti poteva, come speriamo dalla giustizia della causa, ottenersi la regolazione delle lettere, non avrebbero cagionato nel mentre un disturbo così considerabile delle coscienze dei regnicoli, che può partorire un pregiudiziale disconcerto, avvertendoci all'intento dottissimi autori, che da consimili disposizioni devono i reggitori astenersi, come considera nella sua Corte santa il Pre Nicolò Causini (190) sopra il zelo di Costantino in condurre a fine il Concilio Niceno, dove avvertisce che le straordinarie sottigliezze hanno sempre apportato, e al giorno d'oggi apportano ancora pregiudizio alla Chiesa ed al riposo de' popoli.

Il pregiudizio poi delle Regalie di S. M. è così da ogni parte evidente, che non può non distinguersi da chicchesia accecato dalla propria passione, mentre che le cennate lettere dichiarano nulle le assoluzioni concedute con la reincidanza ad effectum agendi per potere comparire in giudizio, e dedurre la nullità ed ingiustizia delle censure, pretese incorse per lesione d'immunità o libertà ecclesiastica come riservate al sommo Pontefice, e questo per difetto di giurisdizione, comprendendo nella generalità la Legazia nata, mentre che restringendo l'assoluzione al sommo Pontefice si dice non esser permesso ai Cardinali, Legati a latere, Arcivescovi, Vescovi Ordinari de' luoghi, nè a qualunque altro Tribunale, ancorchè sia quello di Monsignor Auditore della Revma Camera Apostolica: punto, che non solo contiene in tutto il pregiudizio della Legazia, ma del Regno, e suoi regnicoli per li gravi disordini possono incontrarsi nell'amministrazione della giustizia, e pregiudizio de' Vassalli di S. M. e punto totalmente diverso da quello dove insistono e si fondano li Revmi Vescovi circa l'assoluzione principale della scomunica riservata, quando questa fosse valida e giusta.

Il primo della Legazia, se si considera per titolo e possessione di quello che li spetta, si conosce il pregiudizio, poichè spettando con giusto titolo all'Invittissimo Re nostro Signore (che Dio guardi) la dignità della Legazia o Monarchia di Sicilia annessa ed aggregata alla successione de' Serenissimi Regi ed al Regno istesso, come tale di Legato nato con la qualità a latere, concessa sin dal tempo del Conte Ruggiero, che per suoi segnalati servizi avendo restituito alla Chiesa con l'espulsione de' Saraceni e propagazione della S. Fede, il Regno ne ottenne dal sommo Pontefice Urbano II, nell'anno 1099 mese di luglio il titolo al Re per esso, e suoi Eredi come l'attestano, e ne trascrivono le parole del privilegio (191), ne siegue per infallibile conseguenza che in virtù del detto titolo tengono i nostri Serenissimi Monarchi questa tale autorità con una piena potestà, e giurisdizione sopra tutti i Prelati Ecclesiastici (192), come appunto per regola stabiliscono i sacri Canoni dei Legati nati (193) e negli Arcivescovati Cantuaniense ed Ebroracense in Inghilterra, Remense in Francia, Pisano in Italia, Toletano in Ispagna (194) la cui autorità estendersi assoluta sopra tutte le cause Ecclesiastiche, anzi riservate all'Ordinari si considera (195), e quello pure che per una antica consuetudine usare e praticare i Serenissimi Re d'Aragona sopra i Prelati anche esenti nelli regni di Valenza ed Aragona riferiscono (196), e benchè vi sii stato chi abbia preteso d'impugnare questo tale menzionato privilegio concesso al cennato Conte Ruggiero, come appunto pretese il Cardinal Baronio ne' suoi Annali lib. 1, an. Christi 1097 n. 18, convincendo il suo errore hanno scritto contro di lui insigni autori comprobando questa verità, ed averlo scritto lui per ubbidire il suo superiore, non già per proprio sentimento lo dichiarò al Sig. Marchese Vigliena in Roma, come per lettere di detto Marchese al Conte di Benevento de' 13 maggio 1605, lo riferisce Aponte nel trattato della Monarchia di Sicilia (197), e non essendovi implicanza nessuna che abbia potuto dare il Sommo Pontefice anche a' laici questa autorità (198), come dai casi seguiti in alcuni sommi Pontefici, lo attestano li decreti pontifici, e che Pelagio pontefice commise alcune legazioni e Cresconio uomo illustre, Gregorio Magno similmente al romano difensore di Sicilia; lo che a proposito non essere stato avvertito da nessuno asserisce Borel (199). Dal che bene s'inferisce, che, o si considera la persona del Pontefice concedente, o del Re cessionario a cui in ricompensa dei suoi segnalati servizi fu fatta la grazia, e per l'uno, e per l'altro si conclude con potersi opponere implicanza legale, e questa tal grazia per la causa onerosa renderai stabile (200), dovendo chicchessia considerare, che per i cennati servigi fatti alla S. Sede, ed alla Chiesa Cattolica sono stati singolarizzati nella cennata prerogativa li Serenissimi Re Normanni. Così in

altre particolarità osservate nelle istorie, mentre che a Roggiero, nipote del Conte, da Eugenio sommo Pontefice li fu concessa l'insegna della verga, anello, dalmatica, mitra, sandali propri de' vescovi, nella sua Coronazione, e che non potesse mandare Legato nel Regno, se non quel tale che a lui fosse piaciuto, secondo la relazione di Sigonio (201).

Successivamente il privilegio della Legazia confirmato da Adriano IV, ed Urbano III, al Re Guglielmo si recava da moltissime autorità (202) in virtù de' quali privilegi usarono i Serenissimi Re di Sicilia della autorità della Legazia nominando Giudici ecclesiastici, o secolari, alli quali commettevano le cause secondo le loro coscienze, come dalla pratica del Re Alfonso attestano le notizie antiche della Monarchia di Sicilia impresse in Palermo.

Anzi avendo supplicato il Regno all'istesso Re che queste tali commissioni per S. M. e suoi Vicerè si dovessero rimettere a' Prelati, e jurisperiti ecclesiastici, non però a meri laici, consentì il Re come si legge nel Cap. 397 di questo Regno, e sopra una nuova supplica del medesimo, nel quale si espose che almeno le persone ecclesiastiche alle quali si commettevano le cause di Monarchia fossero stati Canonici, e non essendo laureati del grado di dottorato si dovessero eligere uno o due Consultori, lo consentì parimente come si vede nel Cap. 415.

Continuando ne' tempi successivi l'esercizio ed osservanza della Legazia con la scienza e permesso della S. Sede, e con una pratica maggiore di quella dello stile presente, che si potrebbe comprobare con infiniti esempli, cennandone alcuni che confortano con evidenza l'assunto, come sono nell'anno 1529, essendo stato chiamato dal sig. Vicerè il Vescovo di Siracusa si conferì in Roma, e da Clemente VII, sommo Pontefice fu rimesso all'Imperadore Carlo V di gloriosa memoria, e da lui al Vicerè che lo appartò dal Regno per tre anni (203). Nel medesimo anno 1529 altercandosi alcune differenze fra il cennato sommo Pontefice Clemente, ed Imperadore Carlo V. sopra le sue Regalie spettanti ne' Regni della Monarchia, per concordia eseguita nella Città di Barcellona dichiarò il sommo Pontefice per levare ogni dubbio, ricevere sotto la sua protezione le ragioni e preminenze che competiscono al detto Imperadore Carlo e suoi successori (204). Nell'anno 1541 vertendo una causa di Canonicato tra Paolo Desorio ed Antonio Cordelo nel Tribunale della Monarchia, ed ivi determinata ricorse il Cordelo a Paolo III sommo Pontefice e da questi fu rimessa la causa al Tribunale della Monarchia (205).

Nell'anno 1550 governando Giovanni di Vega in questo Regno, ed usando della medesima facoltà procedè contro i Vescovi, ed Inquisitori anche n carcerazione (206), come nell'anno 1551 da Giulio III fu ricercato per la scarcerazione d'un fratello del Cardinal Arcivescovo di Palermo (207): motivi per li quali avendosi nel sacro Concilio di Trento altercato alcuni punti per li quali s'intendeva colpire la prerogativa e giurisdizione della Monarchia, instando l'Ambasciadore di S. M. furono emanate due decreti l'uno sospensivo, e l'altro limitativo, come lo attesta il Cardinal Pallavicino nell'istoria del detto sacro Consiglio (208).

E cagione per la quale volendosi dare una fissa regola alle procedure della detta prerogativa di Monarchia, si stabilì nell'anno 1569, regnando il Re Filippo II di gloriosa memoria precedendo l'informo del sig. Duca di Terranova allora Vicerè, rimesso a Ludovico Paramo scrittore che fu della Legazia, ed esaminato col cardinal Alessandrino della S. Sede presso il Re Filippo II, la concordia chiamata Alessandrina, per la quale si determinò doversi esercitare questa autorità di Legazia per le cause ecclesiastiche dal sig. Vicerè del Regno per mezzo di giurisperiti Ecclesiastici constituiti in dignità alli quali se li rimettessero le prime appellazioni delle sentenze profferite da Prelati ed anche per via di gravame, e questo così in primo come in altri giudizi sussegnenti sino alla sentenza diffinitiva, per il che fu allora nominato da S. M. il primo Giudice ordinario ed assessore di tutte le cause toccanti alla Monarchia Nicolò Stizia (209) riformandosi con ciò tutti l'abusi antecedenti, e considerati prima di essa concordia, come si sono riferiti antecedentemente, e consentendosi in tutto alla stabilita regola nei casi seguiti dopo di essa dalla S. Sede come ne riferisce uno dell'anno 1635 e 1638 Abruzzo (210) essendo Giudice della Monarchia il Revmo de los Cameros, che avendo scomunicato un Canonico di Messina, il quale non curò di provvedersi od assolversi, per la di cui insordescenza la Sede Apostolica provvide il canonicato in persona d'un tal Francesco Cuminale.

E nell'anno 1686 con lettera del Cardinal Cibbò per ordine del sommo Pontefice Innocenzo XI si approvava l'operato del Revmo Giudice della Regia Monarchia (211).

Che però spettando al Re nostro Signore e

per esso al riferito Giudice della Monarchia il riconoscere per via di gravame ed appellazione lo determinato de' Revmi Vescovi, procedendo questi più delle volte nel fulminare le censure con facilità e sollecitudine contro lo disposto dei sacri Canoni e Concili (212) che prescrivono doversi procedere con cautela nella dichiarazione, o fulminazione di esse, tanto che diino tempo di potersi appellare della sentenza della scomunica (213), e doversi concedere tempo legittimo per proseguire l'appellazione con sospendere l'esecuzione; poichè secondo alcuni dottori benchè l'appellazione però della sentenza declaratoria dell' incurso delle censure sospende (214) tanto che tentato il gravame o appellazione prima di esser fulminata la scomunica sospende, e fulminata in contento di essa appellazione si è nulla (215).

Anzichè profferita la scomunica prima di essere interposta l'appellazione, può il giudice dell'appellazione quella dichiarare nulla, e costando di essere giusta la rimetta all'Ordinario, se ingiusta resta assoluta (216); essendo però dubbia o in jure o in fatto se si abbia incorso o potuto proferire dall'uomo o dalla legge, il Giudice dell'appellazione assolve a cautela parte citata visis actis con la reincidenza ad breve tempus, praestita cautione de parendo juri et mandatis ecclesiae tantum de judicio sisti coram excommunicante (217). Ne siegue intanto per infallibile conseguenza, che avendo il Revmo Giudice della Monarchia per privilegi e concordie le appellazioni, e gravami delle cause ecclesiastiche, può al premesso de' sacri Canoni assolvere secondo l'osservanza ad breve tempus ad affectum agendi (218), non essendo questo assolvere da censure riservate al Sommo Pontefice, punto totalmente diverso, ma riconoscere al disposto di tutti i decreti come Giudice superiore dei Prelati la validità e giustizia, o nullità, e non permettersi al contrario, che abusando i Revmi Prelati della loro facoltà col dichiarare censure riservate alla S. Sede si facciano arbitri del Governo, intimoriscano i Tribunali e Magistrati, mentre dovendo l'officiali scomunicati ricorrere in Roma per la dichiarazione della validità o nullità di censure fulminateli secondo prescrivono le dette lettere della Sacra Congregazione, ottenendone la nullità resterebbero castigati da travagli, e dispendi sofferti contro la ragione e grazie concesse a questo Regno confirmate da Sommi Pontefici, mentre non possono i regnicoli estra regnarsi, sendo per questo riguardo pure a loro favore concessa la Monarchia, come l'avvertono i dottori citati, per la Legazia e lettere di Sua Maestà (219); soggiungendo li detti autori che una delle precise ragioni per le quali si mossero li cennati Sommi Pontefici, a concedere la dignità della Legazia alli nostri serenissimi Re di Sicilia si fu, perchè sendo il Regno recinto, e distinto nel mondo nella forma d'Isola, non devono i regnicoli, lasciato il naturale domicilio esporsi al pericolo del mare; meritavano queste lettere intanto passare all'esame dell' esecutoria non essendo una dichiarazione dogmatica per articolo di fede come asseriscono li Rmi Prelati, ma d'un punto giurisdizionale dipendente dall'esame de' sacri Canoni, e privilegi di Legazia conoscendosi evidentemente esser questa materia giurisdizionale e non dogmatica dalle varie controversie e determinazioni. Riferisce Pignatelli nella Consulta 494, tom. 1 in questi medesimi termini in grado di appellazione nelle Corti arcivescovali, che avendosi nel 1628 emanato dalla sagra Congregazione d'immunità un consimile Decreto, fu ad istanza dell' Arcivescovo di Palermo e Messina dichiarato la mente della sacra Congregazione non essere d'avocare simile causa di appellazione alla Corte Romana, nè di privare le Corti arcivescovili del loro dritto, ma solo ammonirle sopra le conservadorie delle immunità ecclesiastiche, e così si vede confirmato dall'istessa sacra Congregazione nel 1628, 1629, 1636, 1639 e 1644. È benchè nel 1661, si riferisce ultima dichiarazione contraria, questa in Regno non è stata mai eseguita non che nelle Corti arcivescovali, anzi molto meno nel Tribunale della Regia Monarchia, essendosi sempre ammessi tali ricorsi in questo Regno.

Che però, se in materie mere ecclesiastiche di osservazione di rito per solennità; so tanti come si mostrano li esemplari sono passati all' esecutorie, e per difetto di esse, anche un punto mero ecclesiastico di non potersi celebrare più che una messa nella notte della Nascita del Redentore, tutto che vi sii decreto universale per la cristianità, quì non si pratica; con ragione si conchiude aversi malamente contenuto i Revmi Vescovi che non hanno ricercato l'esecutoria, e con somma prudenza, e dottrina quelli che l' hanno ricercato, al di cui carico resterà il rispondere se in buona teologia lo dovevano o potevano fare, mentre per quanto spetta al nostro d'aver giudicato irregolare il procedimento di detti Revmi Prelati in vista dell' antedetto riflesso delle regalie ed ordini di S. M. (220), non potevano scusarlo, e

ne' mezzi consultati alla prudanza di V. E. ci siamo contenuti con li più blandi miti e regolari suggeritrici da gravi autori e permessi da sacri Canoni; poichè per quanto tocca ad aver consultato di chiamare il Revmo Vescovo di Catania ad audiendum verbum regium, per esaminare il motivo d'avere dato esecuzione alle lettere apostoliche senza precedere il regio exequatur, non solo lo permettono generalmente i decreti pontifici a tutti i Principi supremi (221) della potestà economica e politica, restando le persone ecclesiastiche, per quel che tocca al Re, Governo, Regno, ed ordini di potestà, soggetti ed obbligati ad assistere a queste tali chiamate; dal che ne resulta la pratica riferita in Ispagna da Boccadiglia, sopra l'autorità di S. Tommaso (222) di obbligaro il Consiglio a' Vescovi, Monachi, ed altre persona ecclesiastiche a comparire innanti il Senato regio, entrando in questo anche la considerazione che se fossero nell'istesso tempo chiamati li Vescovi regi Consiliari, e possedendo regalie come nel nostro Ragno, sono soggetti par quel che tocca al governo del Regno al Re, e devono in primo luogo a questo ubbidire (223).

Ma anche perchè nel Regno si considera nella potestà del sig. Vicerè la Legazia nata (come sta supposto), con la potestà a latere in luogo del Re rappresentando la sua persona come di lui Vicario, e perciò possono da quello chiamarsi (224) come pure lo permettono le lettere reali dell'anno 1639 per un caso in quel tempo occorso (225).

E soggiungendo noi, che poteva V. E. a suo arbitrio ammonire ed intimare il riferito Vescovo di Catania a rivocare l'editto pregiudiziale alle Regalie, per dover dopo procadersi alle regolari esecutorie, ci siamo pure valsuti d'un tal mezzo prudentiale suggerito da gravi dottori, che riflettendo in queste simili materie alla gravità di esse, ed al carattere de' Revmi Vescovi così l'insinuano (226). E consultando a V. E. che non approfittandosi della riferite ammonizioni, e sentimenti di passare ad altre dimostrazioni che corrispondono a somiglianti attentati, e dopo reiterate le dichiarazioni del giusto rizelo di V. E. potesse venire al sequestro delle temporalità di lui e di altri controventori, per le ragioni cho assegnano l'autori, che il Principe Supremo *est Deus in terris*, dando notizia di tutto a S. M. per disponere le risoluzioni più proporzionate a queste tali operazioni de' Revmi Vescovi contro le regalie, e quiete del Regno mentre ci siamo regolati coi dettami non solo delle sacre carte per quanto riferiscono gli autori (227) del Re Salamone che con giusto motivo cacciò dal Regno ad Abiataro Sacerdote, ed ancora lo privò del Sacerdozio, ma anche con l'osservanza nei regni della Monarchia, e col disposto a chiare note delle lettere di S. M. (228).

Non avendoci valsuto degli altri termini suggariti ne' cennati testi e dottrine, di dimostrazioni rigorose solite praticarsi secondo il permesso della legge, del Re e Principe temporale contro i Prelati disubbidienti (229) perchè riguardando il sacro loro carattere che per ogni riguardo dobbiamo attendere, stimatissimo rimetterlo all'alta Provvidenza del Re nostro Signore, che bilanciando con la sua gran pietà cristiana la qualità dell'eccesso, ed il carattere delle persone, con la consulta di Ministri di maggior prudenza e dottrina disponesse il più congruo, ed adequato al maggior servizio di Dio, giustizia della sua causa, e quiete di questo Regno, locchè adesso con tutta venerazione replichiamo, obbligati dalle dichiarazioni di detti Revmi Vescovi, che al passo intendono restare aggravati per le nostre consulte, protestano aver passato i sentimenti della loro giustificazione alla Maestà del Re nostro Signore, cho Iddio per sempre guardi, restando noi alla misura del nostro obbligo nella maggior divozione pregando l'Altissimo per li lunghi e prosperi anni di V. E. — Palermo 13 maggio 1712. — *D. Francesco Amello Cons. Reg. D. Vincenzo de Ugo P.* — *Il Presidente D. Casimiro Drago* — *D. Francesco Miranda y Gayrar* — *D. Antonino Nigrì* — *D. Gabriele Catalano A. F.*

Si dichiara, che il Giudice della Monarchia è investito delle medesime facoltà del Vescovo per le cause giudicate d'innanti al suo Tribunale. Per conseguenza può egli entrare e far entrare in Monastero per assolvere un'Abbadessa scomunicata, senza che fosse mestieri della previa licenza dell' Ordinario del luogo, non sentendosi perciò rotta la clausura.

La stessa Giunta de' Presidenti e Consultore.

Consulta a S. E. il Vicerè di Sicilia Palermo 10 maggio 1719. Tom. IV. delle consulte fog. 105. Si conserva in detto Archivio generale.

DIPLOMA CCXLIX.

Con l'annessa lettera, e memoria che acclude il Revmo Arcivescovo di Messina si duole

che il Sac. D. Francesco la Rosa violò la clausura del Monastero di S. Gregorio: nella memoria poi tocca di passo il perchè andava il riferito la Rosa al Monastero, e soggiunse che inviò un prete sino all'Oratorio con disiero di quelle Moniali. Mandò perciò da V. E. al Campo il suo Vicario Generale e ne dimanda dell'eccesso il disimpegno; e V. E. comanda che la Giunta ed il Giudice della Regia Monarchia informassero le provvidenze che devono darsi.

Nella forma come leggermente mette il fatto l'Arcivescovo, riflette la Giunta, che meriterebbe il prete ogni castigo; ma dovendo sapere il Revmo Arrivescovo tutto il fatto che ha occorso possa scusare una tale dimostranza, benchè si possa credere che il Vicario Generale l'abbia a bocca riferito.

Il fatto cel'illuminò il Rmo Giudice della Monarchia, con averci fatto leggere le scritture al medesimo conducenti, dal quale si coglie la moderazione del riferito Revmo Giudire della Monarchia, e la prudenza del Sac. D. Francesco la Rosa nell'eseguire gli ordini datili.

Avendo uscito dal Monastero dello Spirito Santo due donzelle figlie di Vincenzo Ayello Drappero della Città di Messina, una novizia e l'altra educanda, pretesero entrare in altri monasteri e furono escluse, finalmente risorsero al Monastero di S. Gregorio uno dei principali di quella Città. L'Abbadessa D. Virginia Stayti ricusò riceverle: la maggior parte delle moniali condiscendeano. Non volendo l'Abbadessa tener il solito Capitolo per detto effetto, il Revmo Arcivescovo ce lo precettò: l'Abbadessa tenne il Capitolo; ma si protestò, che nè essa nè una gran parte de' Moniali aderivano a quel Capitolo fatto. Però riuscì che la maggior parte accettarono dette due figlie d'Ayello; ciò non ostante l'Abbadessa con altre moniali ricusarono accettarle, così per essere espulse dal primo monastero, come per essere di bassa nascita, ed altri motivi. Il Revmo Areivescovo però ne' 21 marzo per questa disubbidienza sospese l'Abbadessa dal governo, o fece una Vicaria.

Il dì 25 sentendosi gravata l'Abbadessa di questo passo, per atti di notaro Apostolico gli fè notificare l'appellazione, e ricorso al Tribunale della Regia Monarchia, e lo stesso giorno ad ore 22 si notificò al Revmo Arcivescovo, che per via del suo Vicario Generale rispose che riceveva la supplica ed atto di ricorso, e che ritornasse il dimani per la risposta, e portasse la copia al Mro Notaro della sua G. C.

Il dì 28 ad ore 18 ebbe il Notaro dall'Arcivescovo la risposta, che l'Abbadessa era sospesa il dì 21 suddetto, e non potea far atto giudiziario nè dirsi Abbadessa. Niente di meno esso Revmo Arcivescovo aggiunse che sinora non si erano presentate lettere del superiore *ad quem*, e che eseguendosi risponderà.

Quest'atto partorì una novità non propria della legalità del Revmo Arcivescovo, poichè non ostante l'atto di ricorso che legava le mani al Prelato, questi a ore 18 e mezza mandò un suo uffiziale al Monastero con un monitorio all'Abbadessa *ad dicendam causam quare* non era incorsa nelle censure per la disubbidienza di non aversi astenuto dal governo, e le prefisse tre ore di tempo per le tre monizioni Canonirhe; ed altra mezz'ora per devenirsi alla scomunica, e finalmente lo stesso giorno alle ore 23 dichiarò scomunicata l'Abbadessa.

Tutti questi atti sono presentati nel Tribunale della Monarchia, usciti da quella G. C. Arcivescovile.

L'Abbadessa vedendosi scomunicata in contento dell'atto di ricorso dell'appellazione, ricorse al Giudice della Monarchia per l'assoluzione *ad reincidentiam per mensem ad effectum agendi*, e per la nullità delli rispettivi atti, ed altronde ricorse a V. E. con suo memoriale narrandole tutto l'antedetto, e V. E. nelli 3 aprile le fece decreto — Recurra al Juez de la Monarquia — dove questo Memoriale è presentato.

Il Giudice di Monarchia avvisato di questo occorso, a 2 aprile prossimo passato, doveva subito dispacciare lettere d'assoluzione *ad reincidentiam*, per non lasciar quell'Abbadessa scomunicata nelle feste di Pasqua; però usando moderazione per scansare contese, sospese farlo e rescrisse ad un Assessore dell'Arcivescovo, che non era tempo proprio da dare questi passi di censure in tempo delle contese con la Corte Romana, quando per anni sei si aveva usato dalli Prelati questa prudenza, e cercato per via del Governo, come ha fatto tante volte il Vescovo di Mazzara il disimpegno; quindi le insinuò che volesse assolvere l'Abbadessa, e poi correre per giustizia il punto delle due donzelle.

Aspettò il Giudice della Monarchia fino alli 16 aprile, nel qual tempo si maneggiò dall'Assessore qualche trattato d'accordo, ma (trovandosi durezza in ambe le parti) restò il Giudice della Monarchia deluso di vedere quietata questa pendenza, e restando l'Abbadessa scomuni-

cata dalli 28 marzo sino alli 18 aprile stimò il Giudice della Monarchia non essere più tempo di usare moderazione, ed in effetto nel dì 18 dispacciò le solite lettere di assoluzione ad reincidentiam per mensem ad effectum agendi, ed altre citatoriali per la nullità dell'atti, e le dirizzò secondo lo stile al suo Delegato ordinario degente in Messina, ch'è il Sac. D. Francesco la Rosa, buono, probo e prudente.

Il Delegato nemmeno di lancio eseguì le lettere, ma fu prima dall'Assessore dell'Arcivescovo tentato di nuovo a ripigliare l'accomodo. Ma finalmente escluso, nel dì 27 aprile si conferì nel Monastero di S. Gregorio per assolvere l'Abbadessa che avava dimorato un mese scomunicata.

Quest'è Eccellentissimo Signore il fatto costante che tace l'Arcivescovo, ed è notorio in Messina, a riflesso del quale non capisce la Giunta dove entra la doglianza di quel Prelato che inviò serio a V. E. il suo Vicario Generale per il disimpegno.

Non è dubbio, che se si dà occhio alle rappresentanze dell'Arcivescovo tacendosi questo fatto l'occorso è grave. Ma considerandosi che questi passi si diedero con tanta moderazione del Giudice della Monarchia, non vede la Giunta dove entra questa frattura della clausura del Monastero.

Primo perchè la stessa giuridizione, e facoltà che ha il Prelato come Ordinario, la tiene il Giudice della Monarchia Legato nato nel Regno, e nella causa appellata si dice Ordinario, ed in effetto qui in Palermo avendo cause appellate entra nelli Monasteri senza licenza dell'Ordinario, essendo uniforme la giurisdizione del Giudice *a quo*, a quella del Giudice *ad quem*.

Quasta stessa giurisdizione, non essendo il Giudice della Monarchia in Messina, la commise al suo Delegato, il quale con tale carattere e non come un semplice prete, come dice l'Arcivescovo, andò al Monastero.

Su questa ragione non si dovrebbe passare innanti a quello che tocca l'Arcivescovo nella sua memoria, che il Delegato entrò nella clausura, e poi mandò un prete nell'oratorio tacendo il motivo

Avrebbe il Delegato fatto la funzione alle grate, o alla porta di detto Monastero, tutto che fosse stato proibito dalle leggi di farlo, come fece, rappresentando l'Ordinario Giudice della Monarchia; però era impossibile a praticarlo, poichè la funzione dell'assoluzione include solennità di batter con la verga l'assolvenda, e ciò non si può fare alle grate.

Inoltre quel monastero non tiene porta nell'ordinario parlatorio, ma nella strada. E così fu più decenza per evitar lo scandalo e curiosità della genti, farlo dentro la porta, così ricercando la qualità della dama, ed il decoro dello stesso Arcivescovo; ed in siffatta maniera li passati Delegati del Tribunale hanno praticato, anzichè vi è memoria che il Ciantro Bisignano, un tempo Delegato nel monastero di Santa Caterina di Valverde di quella città, salì sin dentro la stanza della religiosa, e questo Delegato si contentò fare la funziona dietro la porta.

Era parimenti inevitabile l'ingresso dell'altro prete sino all'oratorio, poichè l'Arcivescovo aveva fatto affigere altro cedolone di monitorio nel coro delle moniali, e cercando il Delegato farlo levare, secondo il Giudice della Monarchia li prescrisse nelle sue lettere giusta lo stile, pregò il Delegato le Moniali che andassero a levarlo, e niuna volle eseguirlo con timore che non si prendessero le due partite delle Moniali alle mani. Quindi bisognò mandare un prete a toglierlo conforme lo stesso Delegato informò con sua lettera al Giudice della Monarchia.

Tutti questi passi, Eccellentissimo Signore che ci ha informato il Giudice della Monarchia con pubbliche scritture, sono notorie in Messina ed all'Arcivescovo; si notano per sincerare V. E. poichè l'Arcivescovo non ha più che parlare quando la causa è appellata e diviene Ordinario il Giudice della Monarchia, il quale ha più potestà che l'Arcivescovo, como Legato nato nel Regno. E perciò stima la Giunta che se fossimo in altri tempi sarebbero questi passi de' Prelati degni di risentimento, giacchè e nelli passi dati, e nell'atto del ricorso, e nella lettera fatta a V. E. non si è degnato nemmeno nominare il Tribunale della Monarchia così geloso e venerato da tutti. Onde non essendo il fatto come l'Arcivescovo rappresenta, si può compiacere V. E. avvertirlo di tutti questi fatti, e prevenirlo che altra volta non rappresenti li fatti così diminuti, mozzi, e tronchi d'una serie di cose, nelle quali dal Giudice della Monarchia si ha usato tanta moderazione, e che prevenga le parti, che sieguano il corso della causa nel detto Tribunale della Monarchia per la loro rispattiva giustizia. Che è quanto deve la Giunta rappresentare a V. E. alla quale fa divotissima riverenza. — Paler-

mo 10 maggio 1719. — *P. D. Casimiro Drago* — *P. D. Antonino Negri* — *D. Gaspare de Narbona* — *D. Giacomo Denti.*

Si statuisce, che il Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia ha facoltà di assolvere dai giuramenti, dalle censure, ed a cautela anche le stesse censure riservate alla S. Sede; commutar voti, ad eccezione di quei riservati alla Sede Apostolica; accordar dispense matrimoniali nel terzo e quarto grado di consaguinità o affinità a' poveri, e dar l' assoluzione delle censure ecclesiastiche di qualunque natura, al solo effetto di render capace alcuno di queste dispense.

Papa Benedetto XIII.

Concordia tra l' Imp. Carlo VI. Re di Sicilia e il detto Pontefice, l'anno 1728. § 20, 21, 22, 23, 25, e 26.

DIPLOMA CCL.

Ne autem de facultatibus antedicti Judicis Ecclesiastici disputatio unquam oriri queat, constanter declaramus, quod ille, ut supra, a Rege Siciliae ultra Pharum auctoritate sedis Apostolicae nominatus, et delegatus...., plenam et liberam licentiam, et potestatem exercere possit et debeat.

Juramenta quaecumque ad effectum agendi dumtaxat ex causa, quibuscumque relaxandi — Quoscumque a quibusvis censuris, et poenis ecclesiasticis simpliciter, vel ad cautelam, si et postquam congrue, prout debuerint, tam partibus, quam judicibus satisfecerint; firmis tamen manentibus, servatisque respective, iis, quae circa modum, et ordinem impertiendae absolutionis superius praescripta sunt, absolvendi — Quoscumque itidem, qui omiridium, necnon perjurii reatum quomodocumque commiserint, quique bellis interfuerint et qui adulterium, incestum, fornicationem et aliud quodcumque flagitium carnis perpetraverint; necnon usurarios, facta tam usurarum restitutione, ab excommunicationibus, aliisque sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, et temporalibus, quas quomodolibet incurrerint, injncta cuique pro modo culpae, poena salutari ; et aliis quae de jure fuerint injungenda, etiam in utroque foro absolvendi — Declaramus tamen, nec praedictum Judicem ecclesiasticum, nec quamcumque aliam ecclesiasticam personam, cujuscumque gradus, dignitatis, et praeminentiae, et quamvis de latere Legatus existat, potuisse, aut posse aliquem absolvere a censuris ecclesiasticis, per Apostolicas constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur. Et licet hoc ipsum procedat, etiam quoad illud genus absolutionis, quod cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, aut ad cautelam dicitur, et quoad cognitionem, an declaratoria censurarum praedictarum valida fuerit, aut nulla, justa, vel injusta, cum haec quoque omnia Romano Pontifici pro tempore existenti et Congregationi sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium immunitatis ecclesiasticae, et controversiis jurisdictionalibus praepositae, ad id a Sede Apostolica specialiter deputatae, privative quoad omnes alios, etiam de latere Legatos competant; attentis nihilominus specialibus circumstantiis, animum nostrum moventibus, declaramus, quod praefatus Judex ecclesiasticus, tanquam a carissimo in Christo filio nostro Carolo VI Siciliae ultra Pharum Rege, ejusque in posterum successoribus, ut supra, deputatus, et delegatus, servatis de jure servandis, et citra quemcumque abusum, concedere possit recurrentibus a gravamine, quod in declaratoria censurarum, Sedi Apostolicae reservatarum sibi illatum esse demonstraverint, absolutiones cum reincidentia, ad effectum agendi tantum, et etiam ad cautelam; necnon cognitionem assumere, an praedictae declaratoriae censurarum, Sedi Apostolicae reservatarum, promulgatae ab Episcopis, aut Archiepiscopis Regni Siciliae ultra Pharum, fuerint validae aut nullae, justae, vel injustae; ita tamen, ut si solius nullitatis vitio laborare cognoverit, Episcopo, vel Archiepiscopo, qui ad earum declarationem respective processerint, mandet, ut ex integro procedant, reservata post novam declaratoriam absolutione plenaria Sedi Apostolicae. Et quatenus nullitatis, et injustitiae, vel solius injustitiae vitio laborare cognoverit, declaret recurrentes non incurrisse : et si declaratoriam justam esse deprehenderit, recurrentes pro absolutione ad eandem Sedem Apostolicam remittat. Quod si praefatus Judex delegatus ipse fuerit, qui ad declaratorias processerit, et censuratus se gravatum fuisse praetenderit, aut ex capite nullitatis, aut nullitatis, et injustitiae, aut solius tantum injustiae; tunc ea observentur, quae supra statuta fuerunt in casu quo quis a sententia, aut ab alio quocumque decreto ejusdem judicis se gravatum senserit : novusque judex ecclesiasticus ea omnia servare teneatur, quae judex ipse delegatus juxta ea, quae modo dicta sunt, servare tenetur in casu

recursus ad ipsum facti a nulla, vel injusta declaratoria censurarum, Sedi Apostolicae reservatarum quae ab Episcopis vel Archiepiscopis, respective, fuerit promulgata — Necnon vota quaecumque, ultramarino tamen, visitationis liminum Beatorum Petri et Pauli Apostolorum de Urbe et Sancti Jacobi in Compostella, castitatis ac religionis votis exceptis, in alia pietatis opera commutandi. Tum etiam nationis Siculae commoditati, et utilitati prospicere volentes (*), eidem Judici, uti supra, nominato et delegato a Siciliae Rege ultra Pharum, facultatem specialem elargimur matrimoniales dispensationes concedendi in tertio, et quarto gradu; gratis tamen, nulloque recepto, vel minimo emolumento, et favore eorum tantum, qui vere pauperes sunt, et miserabiles, et labore manuum suarum vivunt — Et ut concessiones, gratiae, et literae per antedictum judicem, sic, ut supra, concedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum quascunque personas, ad effectum duntaxat omnium, et singulorum praemissorum consequendum, ab omnibus, et quibuscumque excommunicationibus, suspensionibus, et interdictis aliisque ecclesiasticis censuris, quibus innodati fuerint, absolvendi et absolutas pronunciandi (**).

Sezione III.

Delle Chiese e luoghi esenti sotto la dipendenza del Giudice della Monarchia, e della potestà ch'ei ha di visitarli.

Si dichiara, che coll' abolizione di un' Ordine Religioso non viene a cessare il privilegio della esenzione delle Chiese che ne dipendono, essendo questo un privilegio misto. Per conseguenza rimangono sotto la dipendenza del Giudice della Monarchia, come colui che a nome del Sovrano amministra la Regia Legazia Apostolica in Sicilia.

Federico Villarosl Avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio.

Consulta al Vicerè di Sicilia. Palermo 22 dicembre 1767. Apud Di Chiara MSS. nella Bibl. del Senato QQ. H 151.

DIPLOMA CCLI,

Eseguito già il perpetuo sfratto, ed espulsione de' Gesuiti degenti ne' Collegi e Case di questa Capitale, ed il sequestro insieme di tutti i loro averi giusta il Sovrano comando, o le sue Reali Istruzioni, e dell' autorevole incarico dell' E. V. come restano tuttora serrate le Chiese di ogni rispettiva Casa e Collegio, così qualora per esse dovrà darsi da V. E. l' interina providenza di farle aprire, sino al Real destino che ne farà la M. S. sia per la celebrazione delle messe ivi da' Pii testatori fondate, sia per tutt' altro che V. E. coll' alta sua mente anderà a riflettere, mi trovo io nell' obbligo preciso per discarico dell' impiego che indosso, e per l' indennità della Regia Legazia nata di cui gloriosamente gode questo Regno l' invittissimo nostro Monarca, che per ogni dove si stima il più pregiato giojello di sua Real Corona, e ch' egli ha tanto a cuore di veder conservato e custodito gelosamente; mi veggo nell' obbligo, dissi, di umiliare all' E. V. questa mia riverente istanza, per prevenzione di doversi riputare le sudette Chiese di essi Collegi, quai templi esenti, amministrati dai Regî Ministri a nome di S. M. e sotto la sua immediata Real giurisdizione, e soggette in conseguenza al Reverendissimo Monsignor Giudice della Monarchia, che tal legazione a nome del Sovrano amministra, e regolarsi il governo ad amministrazione delle divisate Chiese nella forma stessa come quello di tutte le altre Chiese esenti che trovansi in questo Regno, essendo pur troppo chiaro e brillante, il dritto del Regio fisco, che tal sua ben fondata istanza a pro della Suprema Regalia e della Regia giurisdizione sostiene e garentisce; dapoichè a tenore dei Sacri Canoni restano tuttora le sudette Chiese col privilegio della esenzione, tuttochè già secolarizzate sul motivo che sfrattati furono i Gesuiti, e mancato ne sia affatto l'Ordine in questo Regno, giachè il privilegio delle esenzioni delle Chiese de' Regolari, siccome si reputa per un privilegio misto, accordato sì in riguardo alle persone ed all'Ordine, che in riguardo all' onore ed utilità delle stesse Chiese da loro erette, così per tal presupposto a tenore de' Sagri Canoni, mancato pure l' Ordine, e cacciate le persone che lo compongono resta sempre alle sudette Chiese, che attualmente esistono, la esenzione di cui prima giolvane; poichè sebbene per la mancanza dell'Ordine, e delle persone sia mancato uno de' motivi impulsivi della grazia e del privilegio, resta tuttavia colla esistenza delle Chiese, l' altro del favore delle medesime che ancora continuano, e al cui vantaggio ed onore fu il sudetto privilegio puranche accordato.

(*) V. *Ivi* not. 178.
(**) Pel di più, nel lib. III e IV.

Ma per venire alle più strette, e poter rilevare dal mio fatto l'incontrastabile risulta del dritto della Regalia, mi fo gloria di sommettere, a V. E. li due stati delle Chiese di cui trattiamo, quello del loro primo nascere, e l'altro dello stato presente, e tutte due convincono il dritto sudetto d'esser soggette, quali Chiese esenti, al par d'altre simili, alla giurisdiziono di Mr. Giudice della Monarchia, per tutto ciò ch'è della sua ispezione nelle Chiese como sopra esenti. E in verità, se vogliamo considerarne il primo stato, come le Chiese de' Regolari nacquero esenti, e alla giurisdizione della Legazia manumesse, come fino al dì delle espulsione de' Padri lo sono state, o si riflette lo stato presente, e come restano sotto la Regia amministrazione, e sotto l'immediata giurisdizione del Sovrano elleno esistono, non può certamente entrar motivo di menomo dubio, che siano esse al dì d'oggi alla giurisdizione della Monarchia, come per lo passato, soggette e subordinate. E se quanto mi ho dato l'onore di umiliare a V. E. par cosa tròppo chiara, e conta a favor della Regalia per tutte le succennate Chiese de' rispettivi Collegi e case dei Gesuiti, con maggiore efficacia e vigore proceder ciò debbe per li due Collegi Nuovo, e casa Professa, poichè il primo trovasi fondato con dotazione Regia dell' Abazia di Maria SS. della Grotta di Regio Patronato dall'augustissimo Imperadore Carlo V. Monarca delle due Sicilie nel 1552, non dovendo ignorarsi che la Chiesa del Collegio del Cassero eretta nel 1558 in onore di Maria SS. della Grotta, di cui ne godea per dotazione l'Abbazia, ne prese indi il titolo, per essero stata ivi trasporta la Sagra Imagine, e sulle fondamenta dell' antica Chiesa, ove era prima costituita l'Abbazia, costrutta si vede la nuova Casa Professa, eretta sopra un suolo di Regio Patronato, come di tutto ciò dopo il tanto celebre Abbate Rocco Pirro, ne ha largamente scritto il rinomato Canonico D. Antonino Mongitore nell'Opera sua intitolata: Palermo Divoto di Maria Vergine. Sicuro intanto che l'E. V. non isdegnerà di dar retta alle mie vivissime istanze per un' assunto che contiene in se tanto di giustizia e ragione, quanto non resta motivo alcuno di esitazione, e per un'articolo tanto interessante la Suprema Regalia del Monarca, di cui sempre n'è stata l'E. V. nel glorioso tempo del suo Governo tanto geloso custode, pieno d'inavanzabile ossequio mi confermo. Palermo 22 dicembre 1767—L'Avv. Fiscale, Federico Villarosl.

Il Giudice della Regia Monarchia ha facoltà di visitare tutte le Chiese ad esso lui soggette, escluse quelle di Regio Patronato. Si destina perciò un Visitatore generale colle analoghe facoltà.

Gregorio Solarzano e Castillo.

Priore dell'Ordine di S. Benedetto di Calatrava, Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia in Sicilia.

A Giovanni Quingles Cantore della Real Cappella Palatina di Palermo. Palermo 25 giugno, xv Indiz. 1692. Apud Dichiara: MSS. nella Bibl. del Senato QQ. H. 152.

DIPLOMA CCLII.

Perchè conviene al servizio di N. S. e di sua Cattolica Maestà, che Dio guardi, et alla retta amministrazione della giustizia destinarsi per questo Tribunale della Regia Monarchia un Visitatore generale per dover visitare tutte le persone così ecclesiastiche, come secolari soggette alla nostra giurisdiziona, quali oggi si ritrovano più che mai inviluppate nelli vizi del peccato, menando vita scandalosa, stando senza timor di Dio nè della giustizia pubblicamente concubinate, anzi negoziando con usure, commettendo alla giornata diversi delitti et eccessi, e non essendo di giusto, che restino tali vitii perniciosi impuniti senza il meritato castigo, come anco perchè vi sono molti Abbati, Reggitori, Cappellani et altri, li quali non hanno complito con la loro obbligazione adempiere i legati pii, così applicati a celebrazione di messe, come elemosine, maritaggi di poveri orfani conforme sono obbligati; pertanto per complire Noi il nostro obbligo, e dare l'opportuno remedio alli detti inconvenienti che hanno per il passato tempo occorso; confidati prima nell'integrità, sufficienza, virtù, dottrina e lettere della persona vostra, e nel zelo tenuto alla retta amministrazione della giustizia, e alli precetti di questo Tribunale, n'ha parso spedire a Voi come nostro Visitatore generale dirette, per le quali vi habbiamo eletto, nominato e creato, siccome in virtù delle presenti vi creamo, nominiamo et eligemo in nostro Visitatore generale con tutte quelle potestà, facoltà et altre a detto officio di Visitatore generale spettanti, et pertinenti ad effetto *di visitare tutte le Chiese alla nostra giurisdizione soggette*, eccetto quelle Chiese de jure Regii Patronatus, come per visitare parimente tutti li nostri sudditi così Ec-

clesiastici, come secolari, e sudditi esenti, come Officiali e Ministri delle Regie Abazie, e Regl Priorati commoranti nelle città e terre di questo Regno di Sicilia, per le quali vi diciamo, et ordiniamo, che conferendovi nelle dette città e terre di questo sudetto Regno, giuntamente col Rev. Abbate Sac. D. Sebastiano Mulè nostro Procuratore fiscale, e con D. Giovan Battista Alberti e Giuseppe Pandolfino attuari di questo Tribunale, con Giovan Battista Pensabene, e Francesco Moncano portieri di questo predetto Tribunale, ed ivi affissando prima l'editto per avere ognuno notizia del vostro arrivo, e quello affissato nelle pubbliche Piazze, ed altri luoghi soliti, pec dover cicevere innanti voi come nostro Visitatore generale, ed ottenere la dovuta giustizia (eccetto però la Città di Messina), e dopo d'ordine nostro incemizciare la visita di tutte la sudette Chiose alla nostra giurisdizione soggetto, escluse però quelle *de Jure Regii Patconatus*, spettando la visita al Regio Visitatore Generale, e tutti li nostri sudditi etiam quelli esenti in dette Chiese, Abbazie, Priorati Regl, tanto Ecclesiastici, come secolari, alli quali ritrovandoli immersi in dissolutezze e varl scandali, o pure che abbiano commesso altri delitti, et eccessi tanto *a celegatione infra*, quanto *supra* delli quali non si ha tenuto sinora notizia alcuna, e non assere stati mai persequuti, vogliate e dobbiate Voi come nostro Visitatore ad ognuno di quelli procedere alla cattura dell'informazioni, parte citata, e costandovi della verità delli sudetti delitti e vizi scandalosi, prima di citarli procuccerete averli pec le mani, e quelli carcerirete in tuti e sicuri carceri a vui ben visti, e dopo farete citare li prosequuti giusta la forma della Prammatica ricevendo tanti testimoni, quanti potete avere per le mani per l'accerto della verità, così ad istanza di parte, come di fisco, e non si potendo avere per li mani *servatis servandis* procedirete contro di quelli a sentenza di bando e di scomunica, come anche ad inventario di tutti loco beni, e contro li testimoni chiamati tardi, e renitenti a deponere la verità, procederete anco quelli a carcerazioni etiam in carceri privati senza incocso di pena ad injunzioni penali, sentenza di bando e di scomunica ed ad inventario dei loro beni, e contca li disturbanti, inquietanti e perturbanti la vostra visita, vostri precetti, e mandati, pure ad injunzioni penali, disterrn, ed altri rimedl a voi etiam ben visti liciti et a jure permissi, che Noi ve ne damo, e concedemo ogni nostra autorità e potestà necessaria, ac vices, et voces nostras, et dicti Tribunalis Regiae Monarchiae, una cum suis dependentibus, emecgentibus, incidentibus, et connexis; e costandovi pec l'informazieni li sudetti delitti, et eccessi, o vitii scandalosi procurirete avere quelli per lo mani, e li carcerirete essendo li delitti a relegatione supra in tuti e sicuri carceci a nomo nostro, e di questo Tribunale della Regia Monarchia, fra quel termine, e tutte le pene a voi benviste d'applicarsi al fisco di detto Tcibunale secondo la qualità dei delitti, et eccessi, vitii e qualità delle pene, e non essendo qualcheduno abile a poter prestare pleggeria, l'allighorete con ingiunzioni penali di presentarsi come sopra, visitando tutti li sudetti nostri sudditi, e quelli cocrigendo de moribus et vita, facendoli pagare ad ognuno di essi il solito jus di detta visita, etiam delle Chiese, ciconoscendo tutti l'ordinazioni date in altce visite antecedenti, se sono state quelle esequute, aggiungendovi altre di nuovo, secondo l'occurrenza, che darete; e non essendo esequute, esigerate le pene in dette ordinazioni passate contenute, et espresse, visitando pure tutti li libri delli conti d'introito ed esito delle medesime Chiese, in che sono stati applicati i legati Pii, e se sono stati adempiuti, visitando pure li gingali e supellettili di asse Chiese, e finalmente fara tutto quello e quanto sarà necessacio per qualsivoglia causa a voi spettante e pertinente nella sudetta visita, quale vogliamo sia duratura per quel tempo a noi beneplacito, et a nostra libera volontà, e le vostre giornate che legitimamente vacherete, una coll'eccesso e recesso de loco ad locum, come quelli del vostro fiscale, attuario, e portieri, ne li farete pagare dalli riferiti nostri sudditi delinquenti, e prosequuti, e supra loro beni ed effetti, cioè la vostra a ragione di onze due il giorno, quelli del Procurator fiscale a raginne di tarì dodici etiam il giorno, e quelli delli sudetti attuarii, e portieri moro solito, dummodo che non ecceda il termine di giorni sei per ogni prosequuto, ed essendo li pcosequuti in una Città o Terra più di quattro o cinque, sia il detto tarmino duraturo contra tutti per lo spazio di giorni 21 tantum. Ita che resultante alcuno presequuto di quei delitti nelli quali vi fosse di bisogno di cicevere due o più paja d'informazioni, vacherete contro quello pec lo termine di giorni dodeci o quindici tantum, per la consecuzione delle quali vostre giornate, accesso e recesso de loco ad locum, una con quelli delli sudetti vo-

stri Ministri, procederete contro li sudetti nostri sudditi delinquenti prosequuti, e complici ad espignorazione, vendizione, liberazione di loro beni, et animali etiam privilegiati, che Noi sopra tutte le cose sudette, e sopra ognuno di esse pure ve ne damo, e concedemo l' istessa autorità e potestà necessaria, ac vices et voces nostras, et dicti Tribunalis Regiae Monarchiae una cum suis dependentibus, emergentibus, incidentibus, annexis, et connexis, il tutto operando, e facende con ogni diligenza e secretezza possibile; quali informazioni complite che saranno, una con tutti gli atti, proviste, e sentenze di scomunica, che contro ognuno di quelli si faranno pel vostro Officio, ne li trasmettirete tutti con vostre lettere responsali, o pure li porterete al vostro ritorno, ad effetto dopo procedere, riconosciuti che saranno a quanto si stimerà di giustizia, dandovi pure per le presenti ogni ampla autorità potestà, e facoltà necessaria di potere fare tutte quelle proviste necessarie per provedere li delitti a relegatione infra tantum, e quelli componere della forma e modo che stimerete di giustizia, come pure in virtù delle presenti vi damo e concedemo ogni nostra autorità e potestà necessaria di procedere nelle cause civili a quanto stimerete di giustizia, e fare tutti l' attitati concernenti alle cause sudette, itachè non siano ordinari, di poter fare tutto quello e quanto sarà necessario usque ad sententiam diffinitivam et ejus exequutionem inclusive, e pure li trasmettirete a quelli criminali, o li porterete al vostro ritorno. Comandando per le presenti a tutti e singoli Officiali spirituali, e temporali di questo predetto Regno, che sotto pena di onze cento per ognuu di loro d' applicarsi al fisco di questo Tribunale, v' abbiano e debbano dare, e prestare ogni loro Brachio, aggiuto, e favore tante volte, quanto da voi saranno richiesti, con trattarvi e riputarvi come nostro Visitatore generale, e che non vi vogliano, nè debbano riconoscere nè molestare a voi Ministri, e compagni per qualsivoglia causa, così Civile come Criminale etiam nell'asportazione delle armi proibite dalle Regie e Viceregie Prammatiche, eccettuato per quanto alli compagni il scoppettone ed il pistolo, anzi vi vogliano e debbano provedere con detti vostri Ministri d' onorato o con decente alloggio con tutte le cose da mangiare a giusto prezzo, e così eseguirete d' ordine nostro ad istanza del magnifico Procurator fiscale di questo Tribunale, seu di qualsiasi persona per esse presentate, e comparente etiam senza procura, per quanto la grazia di sua Cattolica Maestà tenete cara, e sotto le pene riservate a nostro arbitrio. Datum Panormi die Vigesima quinta Junii XV. Indictionis 1692 Dr. D. Gregorius Solarzano et Castillo — *Julius Ramardo pro Magister Notarius* (230).

Il Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia è dal Real Governo incaricato di Visitare le Chiese nullius Dioecesis, *e quelle esenti dalla giuridizione dell' Ordinario.*

Il Marchese Fogliani Viceré di Sicilia.

Al Giudice della Regia Monarchia. Palermo 3 Ag. 1755 Collezione de' RR. Dispacci presso Cavarretta an. 1755.

DIPLOMA CCLIII.

Stimando io molto conveniente, attenti li sconcerti in oggi vertenti, che mi sono pur troppo ben noti, farsi la visita della Real Cappella di S. Pietro in questo Sacro Regio Palazzo, e del pari dell' altre Chiese soggette alla giurisdizione di codesto Tribunale dell' Apostolica Legazia e R. M. E tenendo presente il rapporto che V. S. Ill. mi ha fatto nel suo consulto de' 28 del cadente delle visite nei tempi andati state esercitate per commissione del Governo dai suoi predecessori Giudici della Regia Monarchia, ed ultimamente di quella fatta nel 1737: ho risolto impertanto incaricare a V. S. Ill. che passi a far con effetto la visita di detta Real Cappella e delle Chiese di sua pertinenza, nelle forme caleate e praticate de' suoi antecessori Giudici della Regia Monarchia, tenendo presente quella che fu fatta nel 1604 dal Giudice della Monarchia D. Filippo Giordì e la pianta del primo aprile dell' anno 1714 rispetto a detta Real Cappella, stabilendo e rinovando tutte le providenze e disposizioni, che si sono date per lo passato, a che convengono al tempo e stato presente, principalmente sopra la disciplina del Coro e culto della Chiesa, con obbligare il Procuratore presente, ed a suoi predecessori a dare giusto e legale conto delle rispettive loro amministrazioni, procedendo contro li stessi per le querende che risulteranno dall'esame dei conti a quei passi che saranno di giustizia, beninteso che per punto fisso ed inalterabile si debba osservare in l' avvenire il prescritto nella citata pianta in ordine al deposito, che dovrà effettivamente farsi nella cassa di due chiavi, del denajo destinato per le spese del culto divino, delle

quali ba da tenersi conto in libro separato per poscia al tempo determinato esaminarsi dal Ciantro e due Canonici, a tenore della menzionata pianta, e lo chè sopravanzerà ogni anno disporrà V. S. Ill. che si applichi e spenda nella provisiene di quelli utenzili e vasi sagri de' quali si riconoscerà d'aver mancanza detta Real Cappella, incaricando nel medesimo tempo a V. S. Ill. che di tutto quello abbia operato, de' disordini incontrati, delli rimedi applicati, delle nuove disposizioni che abbia giudicato necessarie, dello risulto de' conti delli Procuratori, e di tutto il dippiù che l'occorresse, ne passi a mie mani una ben circostanziata relazione informativa per io farne l'uso convenevole, come debbo sperarlo dalla plausibile condotta e zelo di V. S. Ill. alla quale nostro Signore feliciti come desidero. Palermo 3 agosto 1755. — Il Marchese Fogliani.

Il Giudice di Monarchia visita le Regie Chiese come Delegato del Sovrano.

Il Marchese Caracciolo Vicerè in Sicilia.

A Mr. Airoldi Arcivescovo di Eraclea Giudice della Regia Monarchia. Palermo 22 marzo 1782. Collez. Cavarretta anno 1782.

DIPLOMA CCLIV.

Essendosi esaminata la rappresentanza di V. S. Illma onde sostenne essere alla di lei giurisdizione soggetta, come Delegato la Congregazione sotto titolo della Maddalena esistente nella Regia Imperial Cappella dentro al castro Palermitano di cui è adjacenza il quartiere dei Militari, si è ritrovato, che V. S. Illma sostiene fondatamente il suo dritto nella Chiesa del quartiere e sua Confraternità, come dipendente della Real Cappella di Palazzo, e come Delegato che Ella è particolare del Sovrano ma non già perchè Giudice della Monarchia, e perciò non conviene farsi alcuna novità sull'assunto, beninteso che tutto eserciti qual Delegato del Sovrano, uniformandosi però alli stabilimenti del Re quanto della Confraternità Ne prevengo quindi in risposta V. S. Illma per suo regolamentu. E nostro Signore la feliciti come desidero. Palermo 22 marzo 1742 — Il Marchese Caracciolo.

Si ordina la visita delle Chiese e luoghi Pii che sono sotto la dipendenza del Giudice di Monarchia.

Lo stesso Marchese Caracciolo

A Mr. Airoldi Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia. Palermo 3 luglio 1783. Collezione Cavarretta anno 1783.

DIPLOMA CCLV.

Avendo io letto, e considerato quanto V. S. Illma venne riferendo colla sua rappresentanza del 23 dello scorso aprile su dei ricorsi di donna Pietra Lo Presti, e donna Stefana Sammartino, e Suoro Maria Teresa Caccamo, lo prime due delle quali implorano la continuazione nel Conservadorio dell'Ospedaletto, e la terza espose i varî disordini che in esso Reclusorio si sperimentano, e fra gli altri quella di contarsi anni 17 da che suoro Caterina Rossiglione governa da Badessa, siccome stimo, che per ripararsi li sconcerti nel detto Reclusorio, che nell'altre Chiese ed opere pie soggette alla giurisdiziene di cotesto Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia, si faccia la visita nella conformità, che nei tempi andati sono state esercitate per commissione del Governo dai suoi predecessori; così incarico V. S. Illma in risposta, di fare con effetto la visita tanto del detto Reclusorio quanto della Regia Cappella di S. Pietro di questo Sacro Regio Palazzo e di tutte l'altre Chiese della sua pertinenza, nelle maniere pratticate dai suoi predecessori Giudici della Monarchia, rinnovando, e stabilendo tutte quello provvidenze e disposizioni, che si sono date per il passato, col cominciarla per ora dal detto Conservadorio dell'Ospedaletto per accorrere più presto ai bisogni del medesimo, e poi proseguire il rimanente; con formare poi una distinta relazione per io essere in una piena intelligenza di quanto occorre, ed ogni altra provvidenza superiore che converrà darsi. Nostro Signore la feliciti per molti anni come desidero. Pal 3 lug. 1783. Il Marchese Caracciolo.

Si dichiara che la Chiesa ed Arciconfraternità della SS. Annunziata è soggetta alla giurisdizione del Giudice della Regia Monarchia.

FILIPPO LOPEZ ARCIVESCOVO PRESIDENTE DEL REGNO IN PALERMO.

Al Tribunale della Regia Gran Corte Palermo 16 maggio 1798. Collez. Covarretta d. an.

DIPLOMA CCLVI.

ESSENDO io stato informato, che questa Regia Arciconfraternità della SS. Annunziata sia soggetta alla giurisdizione del Giudice della Monarchia, e perciò a lui, ad esclusione di ogni altro, si appartenga il sopraintendere all'elezione dei Rettori della medesima; di riscontro alla rappresentanza di V. S. dei 19 del passato marzo, le rescrivo secondo il parere della Giunta de' PP. e Consultore, che non prenda in questo affaro veruna ingerenza. Nostro Signore la feliciti. Palermo 16 mag. 1798 — F. LOPES ARCIV. PRESIDENTE.

Si dichiara che l'Ospedale di Petralia Sottana è sotto la dipendenza del Giudice della Monarchia.

ORAZIO ANTONIO CAPPELLI.

Nel Real Nome alla Giunta dei Presidenti e Consultore. Palermo 1802, Collez. Covarretta anno 1802.

DIPLOMA CCLVII.

FATTA PRESENTE al Re la rappresentanza di V. S. dei 5 del corrente colla quale ha proposto sotto quale giurisdizione debbano essere gli Spedali, se sotto la giurisdizione Ecclesiastica, o laica, e la ragione per cui quello di Petralia Sottana vada soggetto al Giudice della Monarchia; la M. S. ha dichiarato per massima generale, che gli Spedali, i quali sono opere pie laicali non sieno dipendenti dalla Giurisdizione Ecclesiastica, ma ha confirmato al tempo stesso l'incombenza, che ha il Giudice della Monarchia sullo Spedale di Petralia Sottana, come Ministro particolarmente Delegato dal Governo in seguito della fondazione di quello Spedale fatta dal Barone Alliotta. Laonde questa Real Segreteria dell' Ecclesiastico, Annona, ed alta Polizia nel Real nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza — Palazzo 17 marzo 1802. — ORAZIO ANTONIO CAPPELLI.

SEZIONE IV.

Delle lettere d'istituzione Canonica che si spediscono dal Giudice della Monarchia.

Si dichiara di appartenere al Giudice della Monarchia lo sciogliere le lettere d' istituzione canonica in persona di quei che abbiano cura d'anime, eletti per sentenza del suo Tribunale dovendo poi costoro presentarsi al proprio Ordinario per la professione della fede, e per ricevere da lui la pastorale benedizione.

FERDINANDO III. RE DI SICILIA.

Nel Real Nome il Duca di Gualtieri, al Giudice della Regia Monarchia. Palermo 23 luglio 1816. Si conserva nell' Archivio del Tribunale di Monarchia.

DIPLOMA CCLVIII.

SULLA COMPETENZA di giurisdizione insorta fra l'Arcivescovo di Messina, e V. E. per essersi dall' E. V. fatta in persona del Sacerdote D. Carmelo Ferrigno la spedizione delle lettere di canonica istituzione per l'Arcipretura di Gagliano, elidendosi in questo modo, secondo l'asserzione del mentovato Arcivescovo, una delle sue ordinarie facoltà, il supremo Tribunale di Giustizia, con rimostranza de' 21 luglio corrente ha dichiarato, che debba competere a V. E. la spedizione delle lettere di cui si tratta, o che l'eletto Arciprete Ferrigno debba presentarsi all' Arcivescovo di Messina per la professione di fede, e per ricevere la pastorale benedizione. Ed avendo io fatto presente al Re tal rimostranza, S. M. è venuta ad uniformarsi al parere del surriferito Tribunale. Di Real ordine lo fo noto a V. E. per sua intelligenza, e per l'uso corrispondente nella parte che la riguarda. Pal. 23 luglio 1816 — IL DUCA DI GUALTIERI (231).

Sezione V.

Del Giudice della Regia Monarchia, Commessario Generale della Crociata per particolare delegazione della S. Sede.

Il Sommo Pontefice, per l'assenza dell'Arcivescovo di Palermo, elegge a Commessario Generale della Crociata in Sicilia, Alfonso Airoldi Arcivescovo d'Eraclea, Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia.

Papa Pio VI.

A Ferdinando III. Re di Sicilia.

Rescritto dato dal Monastero de' Certusiani vicino Firenze a 24 marzo 1799, esecutoriato in Palermo li 29 aprile 1799. Apud D'Angelo. Diario della Città di Palermo pag. 913. MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo QQ. E. 149.

DIPLOMA CCLIX.

Quae per dilectum filium Josephum Archinam Canonicum Panormitanum a S. Sede Apostolica postulasti, lubenti animo concedimus, omniaque privilegia tam ad Sacras Indulgentias, quam ad esum laticiniorum pertinentia, quae per Apostolicas litteras Philippo II. Claris. Mem. caeterisque ejus successoribus Hispaniarum Regibus a Romanis PP. praedecessoribus nostris concessa, singulis quibuscumque sexenniis a Sede Apostolica confirmari solent, ita hoc anno confirmamus, ut ea vim suam habere debeant, donec sublatis temporis turbolentissimorum impedimentis, liber non pateat ad Sanctam Sedem accessus; eorumque privilegiorum eos etiam utriusque sexus Regularibus participes esse posse concedimus, qui per Instituti sui vota perpetuo cibis quadragesimalibus vesci non tenentur. Cum vero Archiepiscopus Panormitanus qui eorum Privilegiorum erogationi praesse solet (*), profectus a Siciliae sit; Nos in ejus locum sufficimus Venerabilem fratrem Alphonsum Archiepiscopum Heracleae praesertim cum dilecto filio Nicolao de Sangro Oratore tuo, viro tibi fidelissimo, ac rerum tuarum studiosissimo audierimus, cum, et ob eximias virtutes suas gratum tibi, et ob dignitatem, atque experientiam maxime idoneum huic procurationi esse, cui ad omnia pericula praecavenda, potestatem fecimus, alterum Episcopum ad hanc ipsam procurationem sibi substituendi, si forte is nondum sublatis temporum impedimentis e vivis excesserit, nec adiri sancta Sedes poterit ad alterum eligendum qui eidem rei ex auctoritate Apostolica praeesse possit. Reliquis postulationibus tuis per altera rescripta sigillatim responsum a nobis est, nihilque praetermissum quominus, et voluntati tuae a nobis satisfieret, et Ecclesiae, Regnique tui necessitatibus, qua ratione fieri poterat, consuleretur. Tu vero carissime in Christo fili noster quam voluntatem, ac fidem erga nos atque Sanctam Apostolicam Sedem, per eundem dilectum filium Josephum Archinam tam singulari devotioni tuae significatione es professus, eam servare perge, illudque statue cum ea una Regnorum securitatem, Regnumque felicitatem esse conjunctas. Tibique ac Regiae tuae Domui universae Apostolicam benedictionem pignus grati animi, ac paternae benevolentiae nostrae peramanter impertimur. Dat. ex Coenobio Carthus. prope Florentiam 24 martii MDCCXCIX, Pontificatus nostri anno vigesimo quinto. — Pius PP. VI. — Josephus Marotti a Secret.

(*) V. hic. Dipl. LXXII.

L'Arcivescovo d'Eraclea Giudice della Regia Monarchia partecipa la sua elezione che ricevè dalla S. Sede, di Commessario Generale Apostolico della SS. Crociata in Sicilia con indulgenze in più ampia forma.

Alfonso Airoldi

Commessario Gener. Apostolico della SS. Crociata in Sicilia.

Ai Procommessari della Crociata. Palermo 10 mag. 1799 Collez. Cavarretta anno 1799.

DIPLOMA CCLX.

Non istancandosi mai la paterna sollecitudine del Re nostro Signore nel promovere i vantaggi temporali, e spirituali degli amatissimi suoi sudditi: siccome spirava la predicazione dell'ultimo anno del sessennio della Bolla della Santissima Crociata; così ha ottenuto la Maestà Sua dal Sommo Pontefice la proroga della stessa Bolla, e delle Indulgenze in più ampia forma, estendendosi il nuovo indulto di lattaciuj a favore ancora dei Regolari dell'uno, e dell'altro sesso; con essersi compiaciuto il S. Padre di eleggere me in Commissario Generale Apostolico, per eseguirne da oggi in poi la cennata incumbenza. Venendo con ciò a terminare la facoltà

do' Procommissari della Crociata in questo Regno, e di tutti gli altri officiali; la incarico, perchè assista, e faccia assistere gli officiali indicati di cotesta Corte Procommissariale in questo Tribunale della Santissima Crociata, per la rinnovazione della rispettiva patente, fra l'improrogabile termine di un mese; classo il quale si passerà all'elezione di al ri soggetti. Palermo 10 maggio 1799. — Airoldi Arc. d'Eraclea.

Sezione VI.

Delle Preminenze, grado ed onori che competono al Giudice della Regia Monarchia (*)

Si prescrive che il Giudice della Regia Monarchia allorquando trovasi insignito del carattere Vescovile, possa nelle Ecclesiastiche funzioni dentro la Cappella del Regio Palazzo, far uso del Postergale dietro la sua sedia Pontificale.

Giuseppe de Grimau Presidente del Regno.

Al Giudice della Regia Monarchia. Palermo 19 marzo 1755 Apud Schiavo: Allegazioni e Dispacci pel Tribunale della Monarchia. MSS. nella Bibl. del Senato di Palerma QQ. G. 33.

DIPLOMA CCLXI.

Ha chiesto V. S. Illma colla sua rappresentanza de' 13 dell'andante, che nelle funzioni chiesiastiche, che le occorrono fare nella Cappella di questo Sagro Regio Palazzo, in riguardo del carattere Vescovile, di cui si rinviene insignita, le fusse da me concesso l'uso del postergale, o sia drappo da situarsi dietro la sua sedia Pontificale, adducendo gli esempi, coi quali crede spettarle tal uso di postergale; e considerando io ragionevole la domanda di V. S. Illma, sono venuto in accordarlo, e per il corrispondente effetto ho incaricato con biglietto d'oggi al Duca di Giampilieri Protonotajo del Regno di stipolarne pel suo uffizio l'atto per la esecuzione. Epperò partecipo a V. S. Illma l'anzidetta mia risoluzione, per restarne intesa. E nostro Signore la feliciti come desidero. — Palermo 19 marzo 1755 — Giuseppe de Grimau.

(*) V. *hic* Dipl. CCLIX e CCLXXV.

Si prescrive, che ne' Regi Tribunali dove interviene il Giudice della Regia Monarchia, il Presidente che è capo del Tribunale non è obbligato a cedergli il primo posto.

Filippo III. Re di Sicilia.

Al Duca di Sermoneta Viceré in Sicilia. Madrid. 19 giugno 1663 Pragmat. Siciliae Tom. III. di Cesino Titolo VIII. Pragm. IV.

DIPLOMA CCLXII.

En carta de primiero de ottubro del'anno proximo passado, avisa D. Vicente Denti Presidente del Concistoro, che el Conte de Ayala vuestro predecessor en esse Cargo, havia dado orden sobre que quando fuere recusado alcun Juez delos Tribunales, y en su lugar se nombrase el Juez de la Monarquia, o alguno Inquisidor, haya el Presidente del Tribunal donde asisteren de retirarse su silla a lado derecho del, y no sentarse en la cavezera: novedad, que ha procurado excusar, y yendo a las salas de otros Tribunales en las ocasiones se le han ofrecido por no perjudicar el puesto del Presidente, que sirve, dando esta noticia, paraque mande espresar en la materia la resolucion, que fuere servido. Y visto lo que Don Vicente refiere; Considerada la materia con la ispicion que pide; He resuelto, que en todos las Junctas, que se hizieren en los Tribunales, en que intervenieren por associados, o en lugar de algun Ministro suspecho so, o impedido, el Juez de la Monarquia, o algunos de los Inquisidores, o otro qualquier Ministro, que non sea Presidente, no hayan de apartar su sillas los Presidentes de qualquiere de los Tribunales, usandose esta cerimonia solamente, quando interveniese alguno de los de mas Presidentes. En esta conformedad dareis los ordenes, que convengan, paraque se execute sin que por ningun motivo se contravenga amis ordenes por ser conformes, que assi procede de mi voluntad. De Madrid a 19 Junio 1663 — Yo El Rey.

Il Giudice della Regia Monarchia trovandosi insignito della dignità Vescovile, intervenendo nei Tribunali per ordine del Governo, debbe sedere a Tavola rotonda.

Agatino Reggio Arciv. d'Iconio, Giudice della Monarchia.

Rappresentanza a S. E. il Vicerè di Sicilia. Palermo 8 marzo 1757. Apud Schiavo: scritture appartenenti al Tribunale della Monarchia nella Bibl. del Senato di Palermo Q. Q. G. 34.

DIPLOMA CCLXIII.

Sono intervenuto più volte or per ordine del Re, ed or per disposizione di V. E. per Giudice aggiunto nella Giunta de' Presidenti e Consultore, e nel Tribunale del Real Patrimonio, ed in riguardo alla dignità Vescovile di cui in oggi mi trovo io freggiato, unitamente coll'onore di essere Giudice della Regia Monarchia, si convenne col consenso de' Presidenti e Consultare d'aversi a sedere a Tavola rotonda a fine di non darsi precedenza a veruno. Tale appuntamento senza contradizione è stato puntualmente eseguito, essendosi pure stabilito anche coll'approvazione dell'E. V. che nella firma si dovesse osservare l'alternativa, per trovarsi tutti egualmente. Quindi dovendo io per ordine di V. E. intervenire come Giudice aggiunto nel Tribunale della Regia gran Corte Civile, per la causa vertente tra il Marchese di S. Marina, e D. Domenico Galletti, ho incontrato qualche difficoltà da parte del Marchese Presidente Buglio, il quale intende recedere dal suo appuntamento, pretendendo per se la precedenza nel Tribunale della G. C.

Mi si dice, che il cennato Presidente appoggi la sua pretenzione ad una carta Reale, e all'autorità di Frecria *de subfeudis lib. 1* tit. *de praecedentia inter Principem et Magnum Cancellarium*, ed al costume, che sebbene un Vescovo sia in maggior dignità de' Canonici, quando però siede fra essi come Canonico, occupa il luogo dovuto alla sua promozione, non già il primo. Per quello spetta alla carta Reale, qualunque mai fosse, io supplico V. E. d'aver in considerazione, che non essendovi stato finora esempio, che un Vescovo passasse ad esser Ministro del Re, non possono le Sovrane precedenti disposizioni fare al nostro caso, che non fu certamente previsto. È vero poi che gli argomenti riferiti da Freccia giovano al Marchese Presidente Buglio, ma lo stesso Freccia candidamente confessa, che la decisione fu contraria all'impegno ch'egli sosteneva, ed è degna della riflessione dell'E. V. la ragione che ne rapporta. Ecco le sue parole in fine del discorso allegato — *Credo pro qualitate temporum, negotii et personarum, a viris doctissimis sic temporaliter fuisse provisum.* Queste quadrano mirabilmente nella presente controversia a favor mio, e mi fanno sperare dal saviissimo discernimento di V. E. favorevole a me la determinazione.

Per quello che spetta al sistema, che siedone i Vescovi al luogo dovuto a loro come Canonici, io non niego che qualche autore così sostenga: è però una sentenza riprovata e contraria alla costumanza delle Basiliche di Roma, dove i Vescovi ancorchè titolari essendo Canonici siedono nel primo luogo. Così attesta il moderno Andreucci *de Episcopo titulari Can. Port.* 5 N. 6. Episcopi titulares aliquando sunt Canonici in aliqua Cathedrali, vel Patriarcali, sicut videre est Romae in Basilica Vaticana, Lateranensis ec. In tali autem circumstantia Episcopus titularis assistens choro, debet uti abitu ordinario quo utuntur Episcopi in Romana Curia..., et debet praecedere omnibus aliis Canonicis ejusdem Ecclesiae, et sedere in primo loco supra omnes; ita ex Sacra Congregat. in Compostell. 2 Junii 1617 decisum refert Barbosa in Collectan. Corradus lib. 5 Cap. 8 dispens. Squillant. de obbligat. Episcopi P. 1. C. R. et ita refert praxis Romana in casu occurrente... Amplius ex Barbosa de Canon. capitolo 36. Episcopo Titulari competere praecedentiam in Capitulo, precessienibus, aliisque actibus, et functionibus ».

Esposti già a V. E. i motivi che crede a lui favorevoli il Marchese Presidente Buglio, mi do l'onore di soggiungere all'E. V. le ragioni che mi hanno persuaso a farle questa mia rappresentanza. Io non entro a discutere perchè dopo di essersi fissato il Tribunale della Monarchia in un soggetto Ecclesiastico, siasi costumato che questo sedesse dopo i Presidenti e Consultore. Siasi ciò fatto perchè non si volle pregiudicare ai Ministri del paese, dando fra essi il primo luogo ad un'estero, che tali erano i Giudici della Monarchia prima del felice avvenimento del nostro Sovrano alla Corona; sia perchè non si volle sconvolgere l'ordine del Ministerio già stabilito prima della situazione del Tribunale della Monarchia nella forma in cui è adesso; egli è certo, che il Giudice della Monarchia non solo presiede come gli altri Pre-

sidenti, ma costituisce egli solo il Tribunale che merita una particolare attenzione, perchè esercita in Real Nome quella giurisdizione che spetta al Re per i privilegi, che per le loro gloriose gesta in servizio della fede Cattolica furono concessi dalla Santa Sede a' Regnanti di Sicilia. Non adduco io queste ragioni. Io tratto la causa della mia dignità non quella del mio impiego.

L'ordine Episcopale è stato sempre in questo Regno considerato il primo Ordine dello Stato. I miei antecessori han seduto è vero dopo il Presidente e Consultore; non sono però stati freggiati del carattere Vescovile. Or è cosa certa fra coloro che trattano di simili materie di precedenze, che variandosi le circostanze, si variano ancora i costumi, nè ciò reca pregiudizio a coloro che godono prima la precedenza. Questo è il sentimento del dotto Gotofredo p. 1. Tit. de Praecedent. Cap. 2 de praejudiciis — Saepe scilicet merito personae tribuitur quod nullo dignitatis merito, nulla necessitate debetur « lo stabilimento di sedere a Tavola rotonda è stato sempre usato, qualora si è conteso per precedenze; e senza rammentare gli esempi stranieri, così si è costumato, come può l'E. V. scorgere dall'annessa risposta che mi fa Mr. Gioeni Arcivescovo d'Assura, che può degnarsi farsi riferire. Così in forza della convenzione stabilita, quando fui promosso alla carica di Giudice della Monarchia, si osservò ne' mesi scorsi nella Giunta de' Presidenti e Consultore per l'informo da farsi a S. M. per la soppressione de' Conventini. Così nella Giunta medesima nell'informe da farsi a V. E. se fosse o no sospetto il Presidente Paternò nella causa tra il Marchese Geraci, ed il duca di Bissana sendo stato dato da V. E. per Ministro aggiunto. Così abbiamo tutti seduti a Tavola rotonda nel Tribunale del Real Patrimonio, in cui per dispaccio della Segreteria d'Azienda fui aggiunto nella causa fra i Speziali e Regolari, contentandosi il Presidente Catena che intervenne ogni volta si agitò questa causa nel suo Tribunale. E quel che più, essendosi per ordine del Re rimesso alla gran Corte *Junctis Aulis* coll'intervento del Consultore, Giudice della Monarchia, ed Avvocato fiscale l'esame delle istanze de' Vescovi e dell'Inquisitore Generale per i regolamenti giurisdizionali del 1749, lo stesso Presidente Marchese Buglio, sebbene Capo meritissimo del Tribunale della gran Corte, si è contentato quando vi sono intervenuto, sedere alla rinfusa a Tavola rotonda.

Questo è un'esempio pur troppo fresco, che tratta di una pendenza avanti il Tribunale della gran Corte in cui intervengo io da Ministro aggiunto; e pure non siedo il Presidente nel primo luogo, ma tutti a Tavola rotonda. Or questo sistema si vuol rovesciare. E quì pur supplico a V. E. a considerare, che la Tavola rotonda non è mai un ripiego, in cui io vada a guadagnare; giova unicamente per torre di mezzo tutte le pretenzioni, poichè non contentandosi che ai Giudici della Monarchia ancorchè non Vescovi, spetti il luogo immediatamente dopo il Consultore, e sopra tutti gli altri Ministri, usando la Tavola rotonda vengo ad uguagliarmi ai Ministri biennali.

Non è questa una disputa che or si comincia; è un punto già controverso, e definito colla convenzione delle parti, o si è messa in pratica il partito accordato. Sa bene V. E. che in simili controversie un'atto solo costituisce possessorio. Così sostiene Salgaldo *Tract. de Regia Protectione vi oppressorum appellantium a causis et Judicibus Ecclesiasticis p. 2. Cap. 9 N. 20* « Sufficire unum actum, ut acquiratur quasi possessio eundi, vel sedendi in digniori loco ».

Supplico intanto a V. E. di farsi riferire queste mie ragioni, ed aspetterò poi tranquillamente quelle risoluzioni, che le suggerirà la somma equità e la pietà con cui riguarda l'ordine Episcopale. Mentre con umile ossequio non lascio di perpetuamente rassegnarmi. Palermo 8 marzo 1757. — L'Arciv. d'Iconio.

Si ordina che ove nelle Giunte intervenga il Giudice della Monarchia, debbano tutti i Ministri sedere a Tavola rotonda.

Bernardo Tanucci Segretario di Stato.

Nel Real Nome al Marchese Fogliani Vicerè in Sicilia Portici 2 giugno 1759. Apud Schiavo: Scritture appartenenti al Tribunale della Monarchia. MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo Q.Q. G. 50.

DIPLOMA CCLXIV.

In conformita' del parere di V. E. espressato in una lettera dell'11 del passato novembre, toccante il luogo che deve occupare nei congressi il Giudice della Monarchia, or che fa le veci del Consultore Marchese Cavalcanti durante il tempo dell'assenza da codesta Capitale: mi comanda il Re dire a V. E. che tutti li Ministri della Giunta sedano a Tavola rotonda.

come si pratica nelle altre Giunte, ove interviene l'Arcivescovo d'Iconio Giudice della Monarchia. Portici alli 2 giugno 1759. Bernardo Tanucci.

Per l'assenza del Consultore del Governo, giusta l'osservanza è destinato il Giudice della Regia Monarchia a farne le veci.

Il principe di Cassaro Segretario di Stato.

Nel Real Nome al Tribunale della gran Corte. Palermo primo agosto 1799. Collez. Cavarretta an. 1799.

DIPLOMA CCLXV.

Essendo il momento di partire da questa Capitale il consultore D. Francesco Migliorini per trasferirsi a Napoli ed assumere altra carica di real servizio; E volendo Sua Maestà, che il Giudice della Monarchia seguita la partenza del Migliorini sostenga secondo la osservanza le veci di Consultore, sino a tanto che arriverà quà il successore D. Giacinto Troisi, se no è passato con dispaccio di questa data al medesimo l'avviso. E poicchè la M. S. ha considerato, che le tante incombenze annesse alla carica di Consultore sarebbero di troppo peso al medesimo, che deve pure attendere agli obblighi del proprio ministero, e per altro non gli corrisponde la cognizione delle cause criminali, nelle quali far deve le parti del Consultore, atteso il suo carattere Ecclesiastico.

Ho risoluto perciò indossare detta particolare incombenza degli affari criminali al Presidente maestro Razionale D. Domenico Grassellini, avendo partecipato queste Sovrane Risoluzioni per l'adempimento tanto al detto Grassellini, che a Monsignor Giudice di Monarchia, al Tribunale del Real Patrimonio, alla Giunta de' PP. e Consultore, ed al Concistoro, ed in Real nome ne prevengo V. S. per lo adempimento. Palazzo 1 agosto 1799 — Il principe di Cassaro.

Sezione VII.

Del Sostituto di Monarchia, e del Delegato in Messina.

Si stabilisce, che nel caso di un'impedimento qualunque, il sostituto del Giudice di Monarchia non è il Cantore della Cappella Palatina di Palermo, ma colui che ne sarà surrogato dal Viceré. Potrà però esso Giudice allorchè si allontani da Palermo e suo territorio, costituire un suo particolare delegato, circoscritto per la sola Città.

Carlo III di Borbone Re di Sicilia.

Nel Real Nome il Duca di La Viefuille Viceré di Sicilia. Al Giudice della Regia Monarchia. Messina 9 giugno 1753. Sicularum Sanctionum Vol. VI pag. 211.

DIPLOMA CCLXVI.

Con dispaccio Real de' 9 del corrente per via della Real Segreteria Ecclesiastica mi si partecipa lo che siegue — Eccellentissimo Signore — In seguela della relazione di V. E. in data de' 6 del passato dicembre, toccante la pretenzione di D. Giuseppe Filangieri, Cantore della Real Cappella di Palermo, di essere in virtù di tal Dignità perpetuo sostituto del Giudice della Monarchia in ogni caso di morte, di assenza, o di altro impedimento del medesimo; il Re ravvisando per destituta d'ogni legittimo fondamento la pretensione del Filangieri, ha risoluto, che appartenga a V. E la sostituzione formale, o surrogazione del Giudice della Monarchia ne' casi che convenga di farsi, per qualunque suo impedimento, o difetto; bensì però, che spetti alle facoltà di esso Giudice di poter eleggere, nel caso si allontanasse da Palermo e suo territorio, un suo delegato particolare circoscritto per la sola Città, conforme l'istituisce e lo ritiene in tutte le Città Vescovili di cotesto Regno; e parimente, che possa esso Giudice della Monarchia, nel caso che va in Villa nel territorio, per cambiar aria, o per essere infermo, commettere verbalmente e sostituire a voce, e senza formalità di atto o di scrittura, un qualche interinario sostituto, che senta le parti, accorra alle pronte imminenze, e curi la spedizione degli affari, senza però far atti giudiziari; riserbandosi ad esso Giudice della Monarchia soltanto a se stesso le decisioni, e le forme degli atti giudiziari, ed ordini che occorreranno per tutte e qualsisiano pendenze, conforme per l'addietro si è praticato. Per comando del Re avanzo a V. E. questo Reale stabilimento, affinchè regolandosi ella in conformità di tali sentimenti, ne comunichi gli ordini corrispondenti non meno al Giudice della Monarchia, che al Cantor Filangieri per rispettiva loro notizia, e regola. Comunico a V. S. le anzidette Reali deliberazioni di S M. pel loro adempimento; e nostro Signore la feliciti. Messina li 9 di giugno 1753.

Sulla controversia, se il Delegato di Monarchia in Messina, sia simile al Giudice della Monarchia in Palermo e indipendente da lui.

CARD. DOMENICO PIGNATELLI ARCIVESCOVO PRESIDENTE DEL REGNO.

Nel Real Nome al Can. Rosario Gregorio Palermo 27 settembre 1802 Apud. Can. Gregorio MSS. nella Biblioteca del Senato. QQ. f. 60.

DIPLOMA CCLXVII.

DALLA R. SEGRETERIA di Stato e dell'Ecclesiastico con dispaccio de' 18 del corrente è stato scritto locchè segue — Eccellentissimo Signore essendosi rassegnata al Re la difficoltà proposta da V. Eminenza e dall'Archimandrita di Messina, per aver S. M. dichiarato che il Delegato di Monarchia in Messina sia simile al Giudice della Monarchia ed indipendente da lui; la M. S. per lo maggiore accerto e serenità di coscienza ha risoluto, che l'E. V. senta e riferisca i pareri di Mr. Vanni Vescovo di Cefalù e del Canonico di cotesta Cattedrale D. Rosario Gregorio separatamente, e che di poi queste relazioni con tutti gli antecedenti si rimettano ad un nuovo esame e parere del Direttore Migliorini, del Cappellano Maggiore e del Vescovo di Capaccio cogli aggiunti D. Gaetano Giannattesio Teologo di Corte e D. Domenico Sarno Cattedratico dell'Università di questi Regi Studi. La Real Segreteria di Stato per l'Ecclesiastico nel Real nome partecipa a V. E. questa Sovrana determinazione, di riscontro alla sua rappresentanza de' 6 dello scorso agosto, perchè si serva di eseguirla nella parte che le spetta, o le trasmetto quì acchiuse le copie delle rappresentanze avanzate sull' assunto di cui si tratta dall'Archimandrita, dal Delegato di Monarchia in Messina, dalla Giunta de' Presidenti a Consultore e dal Direttore Migliorini, Cappellano Maggiore e Vescovo di Capaccio, affinchè Monsignor Vanni e il Canonico Gregorio possano averle presenti ne' rispettivi loro informi. Napoli ec. Questa Real Segretaria di Stato e Guerra in nome di S. Ecc. Eminenza lo comunica a V. S. e le rimetto tutte le enunciate carte, perchè informi col parere. Palazzo 27 sett. 1802 — ORAZIO CAPPELLI (232).

SEZIONE VIII.

Dei Delegati di Monarchia residenti nelle altre Città Vescovili.

Si emettono le Istruzioni per li Delegati ed altri Uffiziali della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia in Sicilia e sue Isole adjacenti.

ALFONSO AIROLDI ARCIV. D'ERACLEA GIUDICE DI MONARCHIA.

A tutti i suoi Delegati. Palermo 1 febbraro 1784. Collezione Cavarretta anno 1780 a 1790.

DIPLOMA CCLXVIII.

L'IGNORANZA delle leggi e delle sanzioni, giusta le quali devonsi regolare coloro, che sono impiegati al servizio di un qualche Tribunale o Magistrato, è stata la frequente cagione di molti disordini, e sino di varie quistioni, che non solo hanno perturbato il buon governo del medesimo, ma del pari hanno ritardato il corso della giustizia. Volendosi provvedere a questa sorte d' inconvenienti, si sono disposte le presenti Istruzioni, acciò servissero di guida, e regolamento a tutti li Delegati, ed ogni altro Uffiziale impiegato per le occorrenze del suddetto Tribunale.

1. Pria d' ogni altro li Delegati, li Officiali, e li foristi del Tribunale dell' Apostolica Legazia, devono essere persone di circonspezione, fornite di letteratura, di buona vita e di Cristiana morale, acciò nel tempo stesso che potessero sostenere con zelo e decoro il di loro officio, fossero di universale edificazione.

2. Il Delegato, o quello che rappresenti le di lui veci, dovrà impiegare tutto il suo zelo per difendere li sudditi del Tribunale co' loro beni, nel caso che fossero molestati dagli Officiali, e Ministri dell' ordinaria Ecclesiastica giurisdizione per cause civili, o criminali, e nelle occasioni che potranno incontrarsi, faccia precedere alli medesimi lettere, o imbasciate di buona corrispondenza, per desistere d' ogni molestia, e pretenzione; se mai però non vorranno astenersi, in tal caso procederà a monitori, ingiunzioni penali, ed altri rimedi ben visti, dalle leggi permessi, affin di rimettere tali sudditi al nostro Tribunale con tutti gli atti originali, scritture, querele, informazioni, che contro i medesimi si trovassero fatte.

In questo frattempo il Delegato intimerà tanto li Ministri della giurisdizione ordinaria, quanto

li nostri sudditi a comparire nel nostro Tribunale per allegare le rispettive ragioni, con rimettere tutti gli atti da lui fatti, affinchè si possa da noi divenire ad un celere compimento di giustizia.

3. Venendo fatta istanza al Delegato delli Capitani di giustizia, Capitani d'armi, e simili Officiali per estrarsi dalle Chiese, e da' luoghi soggetti immediatamente alla giurisdizione del Tribunale della Monarchia persone delinquenti, e facinorose; il Delegato, senza entrare in verun esame, a nome nostro coll'assistenza di detti Officiali adempisca l'estrazione di tali persone, passandole a nome della Chiesa, e del Tribunale della Monarchia in carceri tute e sicure, formando per l'atti del suo Officio una nota, ove si riferisca la Chiesa, ed il luogo dell'estrazione con tutto le sue circostanze. Farà subito avvisato il Giudice della Monarchia, rimettendo tutti gli atti, che fossero stati fatti e formati, per riconoscersi da Noi, se il delinquente debba o no godere dell'Immunità Ecclesiastica.

4. Nell'estrazione de' refuggiati di tali Chiese o luoghi all'immediata nostra giurisdizione soggetti, non deve, nè può avere alcuna ingerenza l'Ordinario; e se mai gli officiali del medesimo saranno per tentarlo o pretenderlo, il Delegato sarà nell'obbligo d'impedirlo, procedendo contro i medesimi a monitori, ingiunzioni penali, rattura d'informazioni, ed altri espedienti ben visti, dalle leggi permessi a misura delle occorrenze, facendone avvisato il Giudice della Monarchia, colla trasmissione degli atti fatti.

5. Nel caso, che l'ennunciata estrazione si dovesse fare dalle Chiese, Case, Conventi, e luoghi de' Regolari, siccome è appartenente allo Ordinario; così qualora i superiori delli medesimi non vorranno permetterla, il Delegato, subito che ne avrà fatta istanza, accordi il suo Brachio, per cui l'estrazione del refuggiato venisse effettuata dall'Ordinario, ed in suo nome; lasciando agli Officiali del medesimo la cura della carcerazione, l'avvertenza della Chiesa, e la cognizione se dovesse, o no godere del confugio Ecclesiastico, dando distinto ragguaglio tanto al Giudice della Monarchia, che all'Ordinario.

6. Potendo succedere, che li Ministri, ed Officiali della Ecclesiastica giurisdizione ordinaria denegassero il Brachio, ed il permesso per estrarsi qualche refuggiato dalle Chiese, e luoghi soggetti all'ordinaria giurisdizione, in questo caso il Delegato, se mai avrà fatta istanza dalli Ministri della giustizia, accordi subito, senza esame, e pretesto il suo Brachio per effettuarsi senza altra licenza l'estrazione del reo a nome di quella Chiesa, a cui è soggetta, consegnandolo a nome della stessa in carceri sicure; formi l'atto corrispondente nell'ufficio del suo maestro Notaro, e lasci all'Ordinario la cura della cognizione, se possa, o no valere al refuggiato l'asilo Ecclesiastico, passandone sollecitamente lo avviso al Giudice della Monarchia.

7. La concessione del Brachio, ossia permesso dell'estrazione dalla Chiesa, deve darsi dal Delegato con spedire sopra luogo uno dei suoi legittimi subalterni, e pure scrivere un biglietto al Rettore, o superiore della Chiesa, o luogo, che fosse.

8. Dovendosi formare giudizio civile contro li Nostri sudditi nelle cause di una somma infra le onze 5 non dipendenti da somma maggiore, il Delegato dia tutte le provvidenze di giustizia usque ad sententiam diffinitivam, juris, et ritus ordine servato, secondo la natura delle cause, valendosi di un' Assessore laureato nell'una, e l'altra legge.

9. Per la validità degli atti, e per l'occorrenze dell'Officio, il Delegato avrà la facoltà di eleggersi un maestro Notaro, ed un Portiero di tutta probità, ed abili ad esercitare un tal impiego; e tal volta possa ancora provvedersi di un Procuratore fiscale ne' casi di bisogno. Costoro a riserba di quelli addetti alla Curia del Delegato ordinario, non possono godere il foro del Tribunale della Monarchia, salvachè non lo godessero per altro titolo; restano bensì soggetti al giudizio del cennato Tribunale in quei casi, che delinquissero nel proprio Officio.

10. Qualunque persona, che pria d'essere ascritta al foro del Tribunale della Monarchia, abbia commesso qualque delitto, o si trovino in giudizio avanti l'Ordinario per causa introdotta nella Curia del medesimo, non potrà godere suddetto foro, ma la cognizione di tal delitto, o di tal causa continuerà sotto quella giurisdizione, a cui sin dal principio si trovava soggetto.

11. Tutti li sudditi, ed Officiali del nostro Tribunale, che per le di loro patenti, e cariche sono destinati in un certo determinato luogo, quando abitassero lontani dal medesimo non possano godere il foro del nostro Tribunale, ma restano soggetti all'Ordinaria giurisdizione.

12. Se mai qualche nostro suddito fosse provveduto di doppio foro, prima o dopo quello del nostro Tribunale, dovrà subito dichiarare per gli atti dell'Officio del maestro Notaro locale quale delli suddetti fori volesse godere e prevalersi, altrimenti non fatta tale dichiarazione, s' intenda escluso del nostro foro nelle occorrenze che succederanno.

13. Venendo drizzate al Delegato lettere di gravame, d' informo, o altre per la via del maestro Notaro del nostro Tribunale, dovrà subito presentarle al Cancelliero della Corte Vescovile, o pure al maestro Notaro del Superiore locale Ecclesiastico, con rispondere poi all' ennunciato maestro Notaro, trasmettendo al medesimo la fede della presentata di dette lettere.

14. Si guardi il Delegato, ed ogni altro Officiale di prendere ingerenza, e participio nelle materie appartenenti al nostro Tribunale, oltrepassando i limiti delle presenti Istruzioni senza averne una espressa nostra commissione; nel caso però se gli presentasse qualche occasione irreparabile, che non patisce ritardo, o dilazione di tempo per farne avvisato il Giudice della Monarchia, allora gli è permesso solamente di dare certe tali quali provvidenze interine, che non siano per alterare lo stato delle cose, o cagionare disturbi e competenze, informare di tutto il nostro Tribunale ed attendere le risoluzioni del medesimo.

15. In occasione, che il Delegato sarà richiesto per appello, o gravame, dovrà riceverne dalla parte la supplica scritta, ove si esprimono le cause del gravame, e poi per via del suo maestro Notaro della di lui Curia; affinchè per mezzo di questa legale notizia restassero le cose in quel medesimo stato, in cui allora si trovano, e subito avvisarne il Giudice della Monarchia, rimettendo le copie degli atti fatti; guardandosi il Delegato di commettere da parte sua qualsivoglia alterazione o novità sopra l'occorrente materia, giusta la natura del gravame.

16. Per li passaporti delli Regolari il Delegato si regoli a tenore delle Circolari spedite, e così ancora per tutto ciò, che appartiene alle Scuole, ed alle Deputazioni degli aboliti Conventini.

17. Venendo presentato qualche gravame da parte di qualche Religioso, per ischermire forse l'esecuzione dell'ubbidienza ricevuta dal Superiore Provinciale, sarà una parte principale dell' obbligo del Delegato di fargliela puntualmente eseguire; ed allora sarà libero al Religioso di gravarsi dopo che avrà eseguita l'ubbidienza, conferendosi al destinato luogo, d'onde manderà il suo ricorso al Tribunale della Monarchia, senza che sia lecito al Religioso di venire in Palermo; salvocchè non abbia prima ottenuta la licenza del sudetto Tribunale.

18. Si guardi il Delegato di attaccare la menoma briga, e rompetenza colli Superiori, o Ministri d'altro Magistrato per cose capricciose, e di poco momento; ma regoli la sua condotta con una grave e prudente moderazione; e si guardi ancora di commettere qualunque abuso, o esorbitanza nell' esercizio del suo impiego.

19. Occorrendo farsi diligenze di giustizia nelle Chiese, e luoghi di nostra immediata giurisdizione, o pure in quelli delli Regolari, all'istanza che sarà fatta dagli officiali legittimi al Delegato, accordi questo liberamente il suo Brachio e la sua licenza, conforme si dice nel cap. 7.

20. La cognizione delle prime cause de' Regolari, e specialmente de' delitti commessi dai medesimi intra claustra, appartenendo alli propri Superiori dell'Ordine, resta proibito al Delegato, e suoi officiali di prendere alcuna ingerenza nelle medesime; e se mai sarà implorato con qualche istanza, allora si regoli, come al numero 14, 15.

21. Se mai il Delegato ricevesse istanza contro qualche Regolare per essere di scandalo, o di mormorazione per la Città, la comunichi con prudenza, e riserbatezza al proprio Superiore per ammonirlo e correggerlo; e quando si accorgerà, che il Religioso non si fosse approfittato di questo espediente caritatevole, ne faccia relazione al Giudice della Monarchia.

22. Tutti li Ministri, officiali, e sudditi del Tribunale della Monarchia non possono usare alcuna sorta d'armi per qualsivoglia ragione, o circostanza, a tenore delle Reali Prammatiche.

23. Dovendosi trasferire qualche refuggiato d'una Chiesa all'altra soggetta alla immediata giurisdizione del nostro Tribunale, il Delegato ne faccia prima consapevole la Corte laicale per restarne informato.

24. Nelle materie, e punti, che appartengono a disciplina ecclesiastica, tutti li sudditi del nostro Tribunale non sono esenti dall'ordinaria giurisdizione.

25. Il Delegato gode la piena facoltà nel provvedere sopra quelle istanze, e quei ricorsi, che gli fossero avanzati contro li Ministri e subalterni del suo officio, semprechè li mede-

simi si trovassero abilitati col foro del Tribunale di Monarchia

26. Nella contribuzione del cattedratico, e di qualunque altro dritto di visita spettante al Vescovo diocesano, li sudditi e foristi del nostro Tribunale dovranno stare, ed uniformarsi a quella pratica, ed osservanza usata per l'addietro.

27. Li subalterni del Delegato dovranno presentare al medesimo le di loro patenti, siccome ancor tutti gli altri foristi Ecclesiastici al Delegato di quel luogo, in cui risiedono, per notarsi nel suo officio, e con questo mezzo aver la cognizione delli medesimi, per le occorrenze potranno succedere, senzachè per tale operazione si dovesse pagare dritto veruno.

28. Colla maggior vigilanza, ed attenzione cureranno il Delegato, ed il suo maestro Notaro, che tutte le ordinazioni del nostro Tribunale si riducessero agli atti del suo officio, e siano con esatta diligenza conservate nel medesimo, acciò nelle occorrenze se ne potesse avere l'opportuna cognizione; ed il maestro Notaro manterrà col dovuto metodo i libri, e registri necessari per la cautela, e disimpegno del suo impiego. Tutti questi atti, e scritture dovranno passare d'un maestro Notaro all'altro in caso di morte, o remozione, con una legale consegna in forma di giuliana, la quale dev'essere passata nel registro per aversene sempre la notizia.

29. Li dritti, e ragioni spettanti al Delegato ed alla sua curia si dovranno esigere a misura della tassa stabilita dalla Prammatica; ed in caso di differenza colle parti, il Delegato mandi a Noi una nota circostanziata, e distinta di tali dritti, sottoscritta dal suo maestro Notaro del nostro Tribunale, presso di cui bisogna che facesse assistere qualche persona.

30. Nessuno de' Delegati possa allontanarsi dalla sua residenza senza nostro permesso; dovendone prima passare a noi la notizia, proponendoci un soggetto abile per supplire nella sua assenza, ed avere la nostra approvazione; come ancora li subalterni del Delegato in simile caso devono riportarne prima dal medesimo la licenza.

31. Tutti coloro che si dovranno ascrivere al foro, o ad impieghi del Tribunale della Monarchia, debbono prima far constare della di loro buona vita, e costumi (o pure di non essere rubricati) per mezzo degli attestati, e documenti legittimi.

32. I Delegati ordinari per l'elezione del maestro Notaro, e del portiero devono prima fare l'atto della elezione per via di notaro, e rimetterlo al nostro Tribunale, per spedirsi ad ogni uno di loro la matricola del di loro foro; e per il Procuratore fiscale propongano prima a Noi il soggetto, che stimano eleggere, mentre rinvenendolo fornito delle necessarie condizioni, se gli spedirà la patente; beninteso che per la matricola e per la patente, bisogna far assistere nello officio del nostro maestro Notaro.

E finalmente curino tutti li Delegati l'esatta, e puntuale esecuzione delle presenti, registrandole nel proprio officio, per poter disimpegnare con esattezza, e zelo la di loro carica, consultando con Noi nelle cose dubbie, che ne avranno le opportune provvidenze. — Palermo primo febbraro 14 Ind. 1781. — Alfonso Arcivescovo di Eraclea.

AGGIUNTA

Al Tit. V. capo I. Sez. V. pag. 52.

L'Arcivescovo di Palermo viene eletto dalla S. Sede Commessario Generale della Bolla della SS. Crociata in Sicilia con tutte le facoltà, privilegi ed indulti concessi a' Commessari Generali di Spagna.

Papa Clemente XII.

A Carlo III. di Borbone Re di Sicilia.

Breve dato in Roma presso S. Maria Maggiore il dì 23 settembre 1738. Ex Registro Regiae Cancell. Siciliae lib. anni 2 Indit. 1738 e 1739, fol. 62, et apud de Joanne Cod. Diplom. Sic. MSS. nella Biblioteca del Senato di Palermo QQ. H. 52

DIPLOMA UNICO

Charissime in Christo fili noster salutem et apostolicam benedictionem. Indulgentias illas, et gratias spirituales, et temporales ad sex annos publicandas et duraturas carae memoriae Philippo II, et Philippo III Hispaniarum Regibus Catholicis, ac omnibus et singulis Christifidelibus in Regnis et dominiis Hispaniarum, ac aliis adjacentibus, nec non Sardiniae Insulis consistentibus, et ad illa declinantibus iis, qui certa numera adimplevissent ab hac Sancta Sede concessas, atque ad Regnum Siciliae ultra Pharum extensas, et ampliatas, et deinde pluries eisdem Philippo II, et Philippo III. Hispaniarum Regibus Catholicis eorum successo-

ribus per diversas Apostolicas in simili forma Brevis expeditas literas ad sexennium prorogatas, juxtis, et gravibus causis adducente, motu proprio, et ex certa scientia nostra, ac de Apostolicae potestatis plenitudine ad alium sexennium proximum tantum, a mense Januarii anni 1739 incboandum Maestati tuae, ac supradictis omnibus, quoad Civitates, Terras, Oppida et lora Regni Siciliae praedicti, quod possides dumtaxat, cum omnibus, et singulis indultis, facultatibus, concessionibus, extensionibus, conditionibus, clausulis, et decretis, quae in aliis Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum literis desuper expeditis continentur, Apostolica auctoritate tenore praesentium de novo concedimus et indulgemus. Caeterum de fide, industria, et probitate Venerabilis fratris Dominici Archiepiscopi Panormitani multam in Domino fiduciam habemus, eundem Dominum Archiepiscopum indulgentiarum, et gratiarum spiritualim profuturum in Civitatibus, terris, Oppidis, et locis supradictis exequutorem, et Commissarium Generalem cum omnibus, et singulis facultatibus, privilegiis, et indultis hujusmodi exequutoribus, et Commissariis generalibus alias concessis, seu concedi solitis harum serie deputamus, eidemque plenam, et liberam in praemissis facultatem, authoritatem tribuimus, per se vel per alium, vel alios, quos ad id idoneos duxerit, ad exequutionem praemissorum, et alias juxta facultates, ut praefertur, concessas, omnique, et quacumque appellatione postposita procedendi, aliaque faciendi, et exequendi, quae in praemissis, et circa ea necessaria fuerint, seu quomodolibet opportuna; non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, nec non omnibus illis quae dicti Praedecessores in suis literis praedictis voluerint non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque. Ut autem praesentes literae cum opus fuerit ad omnium notitiam deduci possint, decernimus, et earum transumptis etiam impressis manus alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio et extra adhibeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel obstensae. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 23 septembris 1738, Pontificatus nostri anno nono.

AGGIUNTA

Al Tit. XV. capo V. pag. 193.

Si Ordina che il Vescovo di Cefalù dovesse delegare l' Arcivescovo di Reggio, o oltro Prelato vicino la Bagnara per le cause d' appellazione da quella Curia Priorale, e riguardo alle dispense dei matrimoni ed interstizi si dovesse osservare ciò che per l'innanti erasi praticato.

Il Marchese Fogliani Vicerè in Sicilia.

Nel Real Nome al Giudice della Regia Monarchia. Palermo 25 aprile 1760. MSS. Nella Bibl. del Senato di Palermo. Scritture appartenenti alla Chiesa di Calascibetta QQ. H. 55.

DIPLOMA UNICO.

Essendosi fatta presente al Re una carta del 29 del passato febbrajo, con cui rimisi la Consulta di V S. Illma sulla richiesta del Provicario Generale di Bagnara, e di essere illuminato in alcuni dubbi insortigli, toccante il metodo da tenersi nelle appellazioni delle cause da quella Curia Priorale, e circa le dispense matrimoniali, e degli interstizi degli Ordini sacri, e la esenzione del Concordato: la M. S. ha risoluto con Dispaccio de' 12 del cadente per via della Real Segreteria dell' Ecclesiastico, che io faccia sentire al Vescovo di Cafalù, che deleghi l' Arcivescovo di Reggio, o altro Prelato vicino alla Bagnara, per le cause di appellazione da quella Curia Priorale; ed ha ordinato parimente al Regiò Priore, o sia Abate della medesima, che rispetto alle dispense dei matrimoni, e degli interstizi degli Ordini, e ad altro debba in tutto regolarsi, ed osservare il praticato da' Priori antecessori, senza la minima novità ed alterazione. Quindi ha risoluto di comunicare all' V. S. Illma la riferita Reale risoluzione, affinchè ne resti intesa in riscontro della sua Consulta. E nostro Signore la feliciti come desidero. Palermo 25 aprile 1760 — Il Marchese Fogliani.

FINE DELLA P. I. DEL LIBRO II.

NOTE ED ILLUSTRAZIONI

AL TITOLO I DEL LIBRO II.

(1, 2) Varie nazioni dell'antica età dominarono la Sicilia : Sicoli , Sicani , Greci o Cartaginesi. Essa fu la prima isola dove la romana Repubblica oltra i confini dell' Italia esteso avesse il suo dominio, nel quale vi si mantenne ancora sotto i Cesari. Si sa quali incursioni abbiano fatto le nazioni settentrionali, i Vandali sotto Genserico , e indi al 515 i Goti sotto Teodorico occuparono la nostra Isola. Breve però fu il loro regno , imperciocchè gl' imperadori d'Oriente non tardarono di reintegrarla al loro dominio da cui erasi ella dismembrata. Sovravvennero i Longobardi , ed avendo soggiogato gran parte dell' Italia, non pensaron mai di valicar il Faro , per cui non men la Puglia e la Calabria , che la Sicilia rimasero sotto la dominazione dei Greci finchè poi fu occupata dai Saracini. Onde la donazione dell'Imperadore Costantino a Papa Silvestro, inventata in quel tempo , fu favolosa , e quelle di Pipino e Carlo Magno Re di Francia, e le altre successive di Ludovico , degli Ottoni o d'Arrigo imperadori d'Occidente non han che fare colla Sicilia. Mentre qualunque esse sieno false o vere tali concessioni, certa cosa ella è , che non possono risguardare la nostra Isola, non essendo appartenuta giammai ad alcuno di que' principi , nè prima , nè dopo l'occupazione de' Saracini. Non di meno fuvvi un tempo in cui si credè, che il diritto de' Romani Pontefici sulla Sicilia derivasse da' patrimoni di S. Pietro. Chi può negare che la Chiesa Romana , abbia avuto il suo patrimonio in Sicilia ? Prendevan questi patrimoni il nome del Santo cui la Chiesa era dedicata, o si designavano da' Rettori per amministrarli: *Di Giovanni Codex Diplom. Siciliae Dissert. VI cap. 1 pag. 454.* Tuttavia le lettere di S. Gregorio Magno *(lib. 1 Epist. 9 et 56)* non giustificano l'ampiezza che esageravasi , nè possono convincerci, che quel patrimonio contenuto avesse Città ed intere Diocesi. Eravi in fatti il patrimonio Siracusano, e Palermitano : vale a dire possedeva la Chiesa Romana ne' territori di Siracusa e di Palermo, masse, poderi, case, censi , siccome osservano gli Scrittori (Giannone *Stor. Civ. lib. IV Cap 12 Murat. Dissert. 69: Ottavio Gaetani Isagog. Cap. 40 ad ann. 732 lib. 1);* non mai però si può ricavare , che Siracusa e Palermo , o altre Città fossero state nel patrimonio di S. Pietro, e sotto il dominio temporale, o l'esercizio della giurisdizione de' Romani Pontefici. (*Massa, masserie*, significavano ne' tempi di S. Gregorio Magno , come anche oggi , feudo : *Di Giovanni Cod. Dipl. Siciliae Dissert. 5 pag. 448 Ved. Aprile Cronolog. pag. 616* Coll. 1. Queste masse o feudi avevano alcune colonnette o pilastrini dove si leggevano scolpite le lettere *Rom. Eccl.* per dinotare i confini del feudo della Chiesa Romana. Una di queste colonnette fu trovata in aprile del 1756 nelle campagne di Catania ove si leggevano scolpite le accennate abbreviature : Amico Memorie del Can. Schiavo tom. 2 p. 92). Nel IX secolo fu la Sicilia depredata dai Saracini, togliendola al dominio Greco. Qui si producono due Diplomi l'uno di Ottone verso l'anno 962, l'altro di Arrigo mancante di data. Ma questi diplomi , indipendentemente che son tenuti per apocrifi , nulla dicono. Vero si è che con essi concedevasi alla Chiesa Romana *patrimonium Siciliae, si Deus nostris illud tradiderit manibus ;* ma è vero altresì che l'Isola non venne giammai sotto il dominio degli Imperadori d'Occidente, per cui tornò vana ed inutile quella presupposta donazione. Nel 1060 conquistata la Sicilia dai gloriosi Normanni , per diritto di guerra i beni occupati da' vinti passarono nel dominio del vincitore : e così sui patrimoni, già posseduti da' Greci, e indi occupati da' Saracini, restò estinta ogni ragione della Chiesa Romana, poichè il dominio una volta acquistato per diritto di guerra , o in seguito passato in altra nazione , non può più riacquistarsi dall'antico padrone : *Grot. de Jure Belli et pacis lib. 3 cap. 6 § 5 et 7.*

(3) La Sicilia ne' primi secoli della Chiesa fu una delle Provincie suburbicarie, la cui civile amministrazione apparteneva al Vicario di Roma, e la Ecclesiastica al Romano Pontefice, non solo come capo universale dell' intero corpo del Cristianesimo , ma come immediato primate, o Metropolitano della Sicilia : locchè si comprova colla forma de' giudizi Ecclesiastici, colla disciplina di dedicar le Basiliche , colla maniera di consacrare i Vescovi, col rito di visitar le Chiese vacanti, colla convocazione de' concili provinciali tenuti in Roma , e convocati in Sicilia, e con molte altre cose, le quali facendosi negli altri paesi da' propri Metropolitani , nella Sicilia solamente praticavansi dal Romano Pontefice o da' suoi Vicari : *ved. Pirro Sicilia Sacra Dissert. de Patriarcha Siciliae tom. 1 pag. LXXV et seq. De Joanna Cod. Diplom. Siciliae Dissert. II § 1, VI e seq. pag. 415.* Anzi il solo Romano Pontefice si riteneva per Arcivescovo di Sicilia , come ha osservato Francesco Hellero *in defens. Eccles. hierar. tit. de necessit. Episc. § 3 n. 20* presso Pirro Sicil. *Sacra Not. Eccles. Catan. pag. 519 Col. 1, in princ.* E però occupata l'Italia da' Longobardi, e da essi saccheggiate quelle deliziose contrade compresa Roma capitale del Regno , si videro le Chiese quasi tutte di Sicilia, ad esempio di quelle delle altre Provincie , smembrate dalla Santa Sede, e soggette al Patriarca di Costantinopoli , fra le quali principalmente quelle di Palermo, Messina, Catania e Siracusa soggiacquero a queste disavventure , la quale riuscì tanto più sensibile , quanto gravissimo era l'incomodo di que' poveri Vescovi di condursi sino a Costantinopoli per esser consacrati da quel Patriarca. E sebbene la Chiesa di Girgenti e qualche altra ebbe la sorte di rimanere sotto l'ubbidienza della S. Sede ; non tardò guari che sortisse anche lo stesso

infortunio, mentre surte gravi discordie tra Gregorio II e l'Imp. Leone Isaurico pel culto delle sacre immagini, si videro d'ordine di lui strappate all'ubbidienza della S. Sede le Chiese tutte di Sicilia, ed unite al Patriarca di Costantinopoli, il quale le governò in qualità di Metropolitano: *Nilo Doxopatrio de quinque Thronis Patriarc. lib. 1 cap. 24 De Joanne Cod. Diplom. Siciliae Diploma CCXCII.* Not. (a); *Opuscoli Sicil. tom. IV; ved. Di Chiara sulla consacraz. de' Vescovi di Sicil. cap. X pag. 97 e seg.*

(4) Questo Diploma nel libro della Monarchia di Sicilia, compilato per incarico del Viceré Giov. Vega, si attribuisce a Papa Gregorio VII. Però secondo il nostro Gregorio (*consideraz. sulla storia di Sicilia Prefaz. p. 25 ediz. di Palermo 1831)* essere una pubblica manifestazione dei Siciliani grati al Conte Ruggiero per averli liberato dalla tirannide dei Saracini.

(5) Da questo Diploma si ravvisa, che in tempo di Gregorio VII eravi in Sicilia un legato della S. Sede. Ma dopo Roberto Vescovo di Troina, costituito da Papa Urbano II suo legato Pontificio, e indi rimosso per essersi in forza di concordia conferita la legazia al Conte Ruggiero, non evvi altro esempio di essere stato spedito in Sicilia alcun ordinario legato Pontificio, ma soltanto, come osserva il Pirro, degli straordinarî e per particolari affari. *Pirro Sicilia Sacra Not. Eccles. Troin. tom. 1 pag. 497 col. 1.*

(6) *Jussu Summi Pontificis* — In altri Diplomi s'incontrano le frasi *juxta consilium Apostolici Papae* — o altrimenti: *juxta mandatum Sanctissimi Papae*: espressioni tutte alludenti al trattato tra Papa Urbano II, e il Conte Ruggiero. *Pirri Not. Eccles. Messan. pag. 384*, *Col. 1.*

(7) I nostri Arcivescovi, sia eletti da' Canonici, sia dal Re, erano obbligati di portarsi a Roma per ivi consacrarsi, nè vi è memoria sino al tempo d'Alessandro III, che alcun Arcivescovo di Palermo fosse stato d'altri consacrato, anzichè per mano del Romano Pontefice. Si dispensò però a questa inveterata consuetudine a favor di Gualterio Offamilio per le istanze al medesimo Pontefice fatte dal Re Guglielmo II. Dopo questo esempio non si trova altra consacrazione di alcun nostro Arcivescovo eseguita in Palermo, anzi nello stesso pontificio diploma si dice espressamente, che questa dispensa non dovesse servir di esempio ne' tempi d'avvenire.

(8) *Brorcato:* Castello quattro miglia lungi da Termini, oggi non più esistente. È un feudo donato dal Re Gugliemo II, alla Chiesa di Pal. alla quale fu poi usurpato in tempo di Carlo d'Angiò. Ne ottenne però la restituzione da Federico II d'Aragona, con Diploma de' 17 febbraro 1302. *Pirro Not. Eccles. Panor. pag. 98 Mongit. Bullae et Privileg. Eccles. Panorm. pag. 40 not. 4 et pag. 51*, *not. 4.*

(9) Gualterio Offamilio, Inglese, erasi elevato dalla più umile fortuna sino alla Sede Arcivescovile di Palermo e alla dignità di gran Cancelliere, dietro di essere stato successivamente Decano del Capitolo di Girgenti, e Canonico della Real Cappella di S. Pietro nel Regio Palazzo di Palermo. Egli agognando quell'Arcivescovado, cagunò molti della plebe e suggerì loro di costringere colle armi e col timore i Canonici di nostra Cattedrale ad eleggerlo, come di fatto avvenne malgrado la gagliarda opposizione della vedova Regina Margherita. Si sperava non per tanto che il Sommo Pontefice Alessandro III, non confermasse una elezione così violenta ed estorta. Ma il Papa Alessandro, nello stato in cui erano le sue cose, *indigens pecunia* confermò l'elezione, e vi aggiunse una nuova specialissima grazia di poter essere consacrato in Palermo: *Mr. Testa, vita di Guglielmo II, lib. 3, pagina 172 e 173.* Del resto, Gualterio sebbene di oscuro lignaggio, non pertanto si reso commendevole per probità e dottrina: *Testa loc. cit.* Egli nel 1173 fondò il monastero di S. Spirito e vi chiamò ad abitarlo i Cistercensi di Bisignano in Calabria. Fondò altresì il nostro Duomo che dal nome di lui chiamossi Gualteriano: *Amato de Principe Templo Panormitano pag. 78.*

(10) Il solo Pontefice può unire le Chiese Episcopali *Cap. 8 ex de Excess. Praelator.* Ma giusta gli antichi canoni potevasi fare da' Metropolitani in Sinodo Provinciale: *Fleury Diss. IV. Sulla storia Eccles. N. 4.* Del resto, siccome simili unioni interessano anche la polizia civile, così non potrebbe praticarsi, se non coll'annuenza, o a petizione del Sommo Imperante: *Cavallar. Inst. Canon. P. II, C. 52. § 2 in fin. Ved. hic Dipl. XXXIV. XXXV con la Not. 33.*

Note al Titolo II.

(11) È un'errore che Ruggiero II, abbia ottenuto da Papa Onorio il titolo di Re. Ei da principio assunse il titolo di Duca; ma poscia sulla ben fondata credenza, che la Sicilia anticamente aveva avuto prerogative di Regno e proprî suoi Re che la dominarono, ad istanza dei sudditi si dichiarò, e fu riconosciuto Re di Sicilia, del Ducato di Puglia, e del Principato di Capua. Onde niuna autorità straniera concorse ad innalzar Ruggiero a dignità di Re, ma dal solo volere del Principe, e dopo le acclamazioni de' sudditi: *Gregor. Consideraz. lib. 2. Cap. 1 in fin. e Not. 57.* La Bolla dunque d'Innocenzo, e la precedente dell'antipapa Anacleto II, non servirono a Ruggiero, che a farsi anche riconoscere dalla Sede Pontificia il titolo e nome di Re di cui già era in possesso, onde così torre il pretesto a chiunque si avesse potuto avvalere d'altro somigliante titolo per imbarazzargli il Regno: *Palmeri Somma Cap. 20 pag. 145. Dichiara dritto Public. Eccl. di Sic. pag. 11.*

(12) *Ved. Gregor. Consid. lib. 2*, *Cap. 1*, *Not. 37.*

(13) Abbiam veduto (Not. 1) che la Chiesa Romana non ebbe giammai alcun dominio temporale sulla Sicilia, e i patrimonî che vi possedeva restarono estinti nei tre secoli in cui la Sicilia fu oppressa sotto il duro giogo de' Saracini. Onde la pretesa infeudazione d'Innocenzo a Ruggiero non ha alcuna sussistenza, o almeno non potea comprendere la Sicilia, perchè sulla Sicilia non avevano mai avuto alcuna giurisdizione civile i Romani Pontefici, e all'opposto quella di Re Ruggiero si riconosce dalla cagion di conquista, dall'invito e consenso de' popoli, e dai andoci dei suo glorioso genitore. In fatti Urbano II nel 1088, in occasione della discordia tra' Greci e Latini per la celebrazione coll'azimo, o col fermentato, viene trovando il Conte in Sicilia, nè si parlò mai tra loro d'infeudazione o d'investitura, e solo Urbano riguarda in Ruggiero un Principe Cattolico e protettore della Chiesa, e Ruggiero venera in Urbano il Vicario di Cristo, il quale unico conquistatore e padrone della Sicilia lo divisa nelle Bulle per lo ristabilimento delle Chiese di Catania e di Siracusa. *Pirro Not. Eccles. Catan.* Laonde non è verisimile, che il secondo Ruggiero abbia voluto render ligia e dipendente quella Sovranità che libera ed illesa sino a quel punto erasi mantenuta. Perciò la costituzione del censo non potè affatto riguardar la Sicilia, ma la Puglia e la Calabria, come osserva il Cencio presso Muratori *Dissert. 69 antiq. Ital.* ed altri scrittori — *Rogerius tunc Rex Siciliae, constituit ipsi dare annualiter pro Apulia et Calabria sexcentos Schifatos.* Ved. pure Albino *de Censib. tom. 2 Monum. Rom. Pontif. pag. 178. Palmeri Somma della* storia di *Sicilia Cap. XVII* Vol. *2 pag. 18.* Lasciamo all'autore degli Abusi della Giurisdizione Ecclesiastica nel Regno di Napoli *(Venezia 1769)* lo esame, se ripugni alla natura del Regno tali investiture, e se i giuramenti prestati dai Normanni potessero indurre feudalità. Certo egli è, che Guglielmo col trattato ch'ei fece

eon Adriano IV *(Ved. Lib. I Dipl. CCIV)*, il censo in Schifati lo costitui sol per la Puglia e la Calabria; nè si avvera che Alessandro III abbia ricevuto l'omaggio da Guglielmo II giachè Guglielmo trovavasi in Palermo, quando Alessandro III nel 1165 giunse in Messina, e solo gli mandò ambasciadori con regali, e con le Regie galee lo fe' accompagnare sino a Roma: *Falcand. Hist. Sic. fol. 446 et 448 penes Caruso Bibl. Sicul. tom. I.* Arrigo e Costanza acquistarono il Regno senza che avessero ricercato l'investitura pontificia. E se morto Arrigo, la Imperatrice domandolla pel minor figlio Federico, pure la Bolla d'Innocenzo III non ebbe alcun effetto, essendo arrivata nel Regno dopochè Costanza era già cessata di vivere: *Anonym. Fuxen. de gestis Innocent. III apud Caruso Bibl. Sicul. tom. 2 pag. 637; Gregorio Consider. lib. 2 cap. 9 in fin. Dichiara dritto Eccles. publ. di Sicilia pag. 19.* Dal Rainaldo poi si produce un'atto con cui lo Imperadore Federico fe' proclamare Re di Sicilia suo figlio, con promessa di cedergli il Regno e riconoscerlo dalla Chiesa Romana. Ma quest'atto si vede bene essere stato l'effetto della violenza nel momento in cui Filippo di Svevia ed Ottone gli contendavano a vicenda la corona Imperiale, e Papa Innocenzo con sua Bolla avea dichiarato non esser conveniente che il Regno di Sicilia fosse unito all'Impero: *Raynald. an. 1200 n. 27.* Però dopochè nel 1208 fu ucciso Filippo, e nel 1210 scacciato Ottone, Federico seppe rivendicare le sue Sovrane ragioni, e gelosamente custodirle. A torto dunque si è voluto da qualche moderno scrittore riconoscere nella persona d'Innocenzo III il *Sovrano di Sicilia*, e nel principe Federico II di lui *Vassallo*. Si ascolti la franca risposta ch'egli die' ai Legati di Papa Onorio — *Ita renuntiate Honorio, coronam me prius depositurum, quam commissurum, ut tantae maiestati, me imperante, diminutio inducatur.* Fazello Dec. lib. VIII cap. 2 pag. 475. Tolto dunque quell'atto che può dirsi forzoso, i nostri principi Svevi non ebbero investiture pontificie, non pagarono censo, nè può dirsi che avessero offeso l'assoluto dominio di questo Regno.

I principi Aragonesi, non ostante alcuni atti che sono manifestamente nulli e non ebbero esecuzione, si mantennero la piena libertà. Il concordato del 1302 con Federico II confermato da Papa Bonifacio VIII è nullo, perchè nè l'Angioino, nè il Papa avevano alcun dritto sulla Sicilia. Lo stesso debbe dirsi del concordato tra Federico III e Giovanna Regina di Napoli, il quale non fu mai eseguito, e i principi Aragonesi sostennero l' indipendenza e la libertà della Monarchia Siciliana. *Ved. lib. I di questo Codice Not. 9 e 11.* Anzi il Re Martino, con un Diploma trascritto dal Pirri, dichiarò espressamente, che i suoi sudditi in quanto alle cose spirituali rimanera nella devozione e fedeltà di Papa Bonifacio IX, ma in ordine al temporale soggetti unicamente al Re, Regina, e loro figli: *In spiritualibus dicto domino Papae Bonifacio observetis fideliter, et devote, et in temporalibus Regi, et Reginae, filiis nostris et nobis nomine eorum sicque et nobis fidelitatem et obedientiam faciatis:* (Pirro Not. Eccles. Lipar. tom. II p. 956 col. 1 V. lib. 1 Diploma V). I Re Castigliani conservarono la medesima indipendenza, e la pretesa investitura data a Ferdinando I da Papa Giovanni XXIII, non si giustifica, nè la Bolla cennata dal Surita fu mai veduta. Nel medesimo stato si mantenne la Monarchia sotto il Re Alfonso, imperciocchè la investitura datagli da Eugenio IV nel Concilio di Costanza non comprese la Sicilia: *Schiavo Monumenta ad Monarchiam Siculam spectantia. MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo Q.Q. G. 27. Giannone lib. 28 cap. 20.*

Ferdinando II il Cattolico non prende investitura per la Sicilia, e la Chinea non si presenta, che per Napoli; che anzi, prendendo egli l'investitura per i suoi dominii continentali non lasciò tuttavia d'insistere nel suo dritto per la possessione e proprietà assoluta del Regno, con farsene espressa riserva: *Surita lib. 9 cap. 11.* La Vasta Monarchia di Spagna con amendue le Sicilie per la morte di Giovanna passò nella casa d'Austria. Nel 1519 Carlo per la morte di Massimiliano suo avo fu eletto Imperadore. In vigor del patto contenuto nell'investitura concednta da Papa Giulio II a Ferdinando il Cattolico era incompatibile l'impero col Regno di Napoli. Ma Leone X dispensò a questo patto, e concedè a Carlo V, l'investitura, con ridursi anche il censo a 7000 ducati d'oro di Camera, ed un Cavallo bianco in ogni anno. E qui non si parla, che unicamente del Regno di Napoli. Uniformi a questa, sono le investiture prese sino a Carlo II; il quale ebbe per suo successore nella Monarchia delle due Sicilie Filippo secondogenito del Delfino di Francia. Ma di breve durata fu il suo dominio, mentre nel 1707, col celebre trattato di Utrecht dovette cedere tra gli altri stati il regno di Napoli all'Arciduca Carlo d'Austria, e Vittorio Amedeo poi nel 1713 si ebbe col titolo di re la Sicilia. Finalmente nel 1719 l'una e l'altra Sicilia ricaddero nel detto Arciduca divenuto già Imperadore con aver preso il nome di Carlo VI. Nel 1722 prese l'investitura da Benedetto XIII, e si giunse a dire troppo sconsigliatamente, che per siffatta investitura le *due Sicilie passarono nella dominazione della casa d'Austria.* Il dominio de' Regni si acquista colle armi *o* per dritto di successione, e non mai in vigor di bolle, e d'investiture di questa sorta. In fine le due investiture di Carlo III di Borbone, e di Ferdinando suo figlio, ove si osservano enunciate tutte le precedenti bolle da Giulio II in poi, si veggono concepite giusta l'antica formola: *Regnum Siciliae cum tota terra citra Pharum*, che al Regno di Napoli si è sempre limitata. *Ved. Memor. negli Opuscoli Siciliani tom. XV pag. 149.*

(14) Ved. nel libro I Not. 43. Il signor de Cherrier nella sua dottissima opera intitolata *Hist. de la lutte des Papes e des Empereurs de la maison de Souabe, Paris 1841 tom. II ch. 1 pag. 59 Not. 3* dice, che 16 Schifati coniati dopo Isacco Comneno si sono trovati del peso di 193,37 grammi, la cui metà corrisponderebbe in oggi a circa 14 fr. e 77 cent. Gli Schifati si coniavano anche in frazioni, ed una col nome di Guglielmo II in arabo si è trovata del peso di 16 grani d' oro fino eguali a fr. 2 e 88 centesimi.

(15) Cioè: Iolanta figlia di Giovanni di Brenna, o come altri la chiamarona Iole: D' Angelo Addiz. ad Pirrum *MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo Q. Q. H. 122.*

(16) Cioè: Giovanni di Brenna.

(17) Ecco 'l come l'Imperador Federico era congiunto in quarto grado di consanguinità con Giolanta figlia di Giovanni di Brenna. Ruggiero Duca di Puglia, figlio primogenito di Ruggiero I Re di Sicilia, era fratello di Costanza madre dell'Imperadore Federico. Da illegittima unione del detto Ruggiero Duca di Puglia nacque Tancredi, il quale prese per moglie la regina Sibilla, da cui fu procreata Elvira: dessa fu da Filippo Re di Francia maritata a Giovanni di Brenna, genitori di Giolanta. *Ved. Pirro Chronolog. Reg. pag. XVIII et in Not. Eccles. Mess. pag. 400 col. 2. Sarri Dritto Publico di Sicilia cap. 2 art. 2 § XVI. Palmeri somma tom. III Cap. XXIV pag. 809 Not. 9* Giolanta così era pronipote dell'Imperador Federico.

(18) Tra gli altri titoli di cui fecero uso i nostri Re, come si può vedere presso Sarri *Dritto Publ. di Sicilia tom. II*, ebbero anche quello di RE D'ITALIA; e Ruggiero II nella sua Coronazione in Palermo seguita a 15 maggio 1129 volle intitolarsi *SICILIAE ITALIAEQUE REX. Pirri Chr. Regum Siciliae pag. XVI col. 2 et in Not. Eccles. Catan. 525 col. 2. Gregor. Consider. l. II C. 4, p. 286 et Not. 35.* Similmente l'Imperadore Federico, oltre ai titoli di *Siciliano* e di *Gerosolimitano*, si fe' ancor chiamare ITALICO, volendo forse ristabilire le pretensioni e dritti

de' Normanni Re di Sicilia aol Regno Italico, e specialmente di Roggieri ano Avolo, ch'erasi Re d'Italia intitolato *Ved. Gregorio consider. sulla Sicilia lib. III cop. VIII pag. 239.* Compete inoltre al nostro Monarca il titolo di *Socra Regia Majestas*, perchè Sovrano del Sacro e Santo Regoo di Gerusalemme: *Borelli da Praestant. Rag. Cathol. cap. VI. num. 1.* E in fioe anche quello di *Cristianissimo*. Papa Alessandro III nel 1174 in una Bolla indiritta al nostro Re Guglielmo II, lo chiamò *Christianissimum Regem*. Pirro Not. Eccles. Monregal. t. I pag. 451. Col. 2. E Tommaso Arcivescovo di Reggio nell'Orazione fuoebre del medesimo Re Goglielmo inviata a' Palermitani, lo distingue collo atesso sopranome *Christianissimi Regis*: *Schiavo Memoria sulla Sicilia tom. I part. V, pag. 7.*

(19) Giovaool di Brenna, per ragion della Regioa sua moglie, s'avea per 27 anni goduto il titolo di Re di Gerusalemme, ma senza Stato, poichè Terra Santa era passata già sotto la dominazione del Soidano d'Egitto. Dotando egli Giolanta sua figliola, cui queste ragieni apettavano com'erede della madre, le diede in dote all'Imperadore e suoi eredi. Onde a giusto titolo acquistossi da Federico. Alle ragiooi dotali poi dee agginogersi quello nascente dal dritto bellico a di conquista: *sed etiam jure acquisitionis*: *D'Angelo addis. a Pirro loc. cit.*

(20) Stabilita per 10 anni la tregua, il Soldano restitoì a Federico la Città di Gerusalemme, e non è vero che fu esclusa da questa restituzione il S. Sepolcro, ma si permise soltante cha i Saracini vi si potessero portare a far la consuete loro adorazioni, dovendo però entrarvi disarmati, come è chiaro dal Diploma XV.

(21) Conchiuso il trattato volle Federico, priachè tornasse a difendere i suoi stati in Italia, prendere il possessa e la Corona del Regno di Gerusalemme. Trovavansi con lui gli Arcivescovi di Palermo e di Capua. Ma siccome l'Imperadore era stato scomunicato da Gregorio, così niuno di que' Prelati volle celebrare i diviol uffici. E però Federico prese la Corona dall'altare colle proprie sue mani, e se ne cinse il capo: *Pirro Chronolog. Reg. Siciliae pag. XXIX Col. 1. Gregorio Consid. libro III cap. VIII pag. 140.*

(22) Il Sandini, nella Not. 9 alla vita di Papa Alessandro II tom. 2 pag. 429, dopo l'accennata parola *Siculo* racchiude in una parentisi, *Regi Rogerio*. Il Papa non fu Lucio II come è stato detto da Gregorio *consider. lib. II, cap. IX pag. 602 e dal Dichiara, Dritto Pubblico Eccles. di Sicilia pagina 12*, ma bensì Eugenio III: *Palmieri somma della Storia di Sicilia* tom. II pag. 151, perchè Lucio II era già cessato di vivare, quando il Re Ruggiero fece il trattato col Papa, con cui fu confermato quello precedente conchiuso con Inoocenzo II.

(23 e 24) Queste insegne accordate dal Papa al Re Ruggiero furono contrasegni e divise indicanti la spirituali facoltà che qual legato della Santa Seda gli convenivano. Ruggiero di *fatto* usò questi ornamenti, e così vedesi vestito presso Burmanno; e in Palermo nella Chiesa del monastero detto della Martorana in simil maniera trovasi dipinto a mosaico. Ne usarono ancora i suoi successori, ed in una moneta di Guglielmo I, presso il cennato Burmanno, dall'un de' lati si veda il Re coronato, vestito di Dalmatica, e assiso sul trono in atto di mostrare i sandali. Parimente in simil forma trovasi dipinto a mosaico Guglielmo II nella Maggior Chiesa di Morreale: *Gregorio Discorsi intorno alla Sicilia num. XXXIX pagina 48.* Non igooriamo che taluno de' nostri moderni scrittori, abbia opinato essere queste, non insegna Ecclesiastiche, ma semplici ornamenti di cui facevano uso gl'Imperadori d'Oriente, e che i nostri primi Monarchi presero ad imitare. Però è osservabile, che allora sarebbe stata superflua anzi inutile cha Ruggiero avesse ottenuta una espressa concessione di quelle insegne dalla S. Sede. Non è poi nuovo, che i Pontefici, volendo in alcun rincontro render testimonianza alla virtù di qualche Re, gli concedessero di poter usare gli abiti sacri e specialmente la mitra, come fece Alessandro II ad Uratislao Re di Boemia, ed Innocenzo III, a Pietro Re d'Aragona: *Du Cange Vad. Mitra*, *Gregorio discorsi sulla Sicilia loc. cit.* Similmente gl'Imperadori nella loro corounazione ricevevano dal Papa quei sacri abiti, come si può vedere presso *Martene de Antiquis Eccles. ritibus lib. 2 pag. 23. Gregorio loc. cit.*, come pure appo il Catalano *de Codice Sancti Evangelii* lib. II cap. IV pag. 37; ove reca uo illustre esempio degli Imperadori Sigismondo e Carlo IV, che cantando messa il Papa, l'Imperadore in abito di Diacono leggeva l'Evangelo: *et Imperator legit Evangelium in habitu Diaconio.*

(25) Nel Coro della Cattedrale di Morreale sovrastano due Marmorei Troni l'uno dei Re, e l'altro della Regina: *Da Ciocchis Act. Reg. Visitat. tom. I pag. 455.*

(26) Anticamente nelle funzioni Ecclesiastiche i Viceré stavano sotto tosello colle Vice-Regine. Fu tolto però questo abuso nell'anno 1612 in cui governava la Sicilia da Viceré il grande Almirante di Castiglia, avendo il Re ordinato che le Vice-Regine non potessero sedere in Chiesa sotto tosello assieme co' Viceré: *Vincenzo d'Auria MSS, nella Bibl. del Senato di Palermo Q Q. Col. 4 n. 1.*

(27) *Luogotenente* di S. M. vale lo stesso che *Viceré* essendo parole sinonime; e perciò gli compete il trattamento eguale alli Viceré: *Consulta de' Presidenti e Consult. de' 28 nov. 1731. Nell'Archiv. generale di Palermo vol. IX pag. 20. R.*

(28) A 13 maggio 1799 ricorrendo la solennità del *Corpus Domini*, v'intervenne il Re. Alcuni Consiglieri che dimoravano in Corte si opponevano, che tanto nella Maggione, come nella Cattedrale, si alzasse il Trono con più scalini, adducendosi che in Napoli il Trono Regio alzavasi con due soli; ma il Re non si volle uniformare al di costoro parere: *D'Angelo Diario di Palermo* p. 479 MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo.

(29) Cioè il più antico titolato del Regno che si trovava presente. *Castelli Fasti della Sicilia tom. II p. 158.*

(30) La formola del giuramento conteneva la promessa di difendere collo *spargimento del proprio sangue* l'immacolato concepimento di Maria Vergine. Mi si assicura, che il nostro Monarca co' suoi sacri caratteri abbia tolto dalla formola quelle parola, siccome improprie ed esagerate.

(31) *Vid. Dichiara de Capella Regis Siciliae cap. ult. § 1 pag. 177.*

(32) Il Re in forza della Legazia Apostolica, riunendo in se tutta la giurisdizione Ecclesiastica, può comminare ne' suoi decreti anatemi e scommuniche, perchè essendo la potestà di scommunicare un dritto di semplice giurisdizione, si può dalla Santa Sede a chichesia concedere, a differenza della potestà dell'ordine, che non è affatto comunicabile ai laici: *Gloss. in cap. praeter hoc § nedum 32 Distinct. et Navarrus in Manuale, cap. 27 de Excommunicat. num. 6. Antoninus in tract: de Excommun. cap. 75 num. 6 et in tract. de Suspens. cap. 4 num. 31. Cutelli Cod. Sicul. ad cap. XXXV. Reg. Martini num. 2 pag. 533 Muta ad dict. cap. Martini numero 12 a 18 pag. 163 a seq. Anton. Xibecca de Regia Monarchia Siciliae pag. mihi 35 num. 68 a pag. 85 num. 266 et seg. Di Giovanni storia Ecclesiastica di Sicilia secolo XI pag. 593, a 594. De Ciocchis Acta Decretaq. Sacrae Regal. Visit. Regina Abbatiae S. Mariae de Jummariis in t. 1, p. 336 ex Typograph. Diarii literarii 1836.* Non si nega cha il dritto d'infliggere scomuniche e censure sia dipendente ed annesso alla potestà delle chiavi, ma ciò debbe intendersi pel foro interno e penitenziale, non già pel foro esterno e contenzioso; e da questa diversità di fori sorse la differenza tra potestà d'ordine e di giurisdizione: *Selvagi Instit. Can. libro III tit. 18 § 3.* Così la prima è inseparabile dal carattere sacerdotale: la seconda può anche esercitarsi dal

laici per commessione ricevuta dalla Santa Sede. Ed in vero i nostri Sovrani come Legati Apostolici usarono della facoltà di pronunciare anatemi, per l'autorizzazione che ne avevano ottenuto dalla Santa Sede. Così il Conte Ruggiero col Diploma da noi inserito : *sed si quis contrafecerit , aut contrafacere posset , aut tractare inique in contrarium de ordinationibus praedictis* , AUCTORITATE APOSTOLICA NOBIS TRIBUTA, *sint et esse debeant anathematizati*. E così in molti altri Diplomi trascritti dal nostro Pirri nella sua rinomata *Sicilia Sacra*. V. N. 39.

(33) Il Conte Ruggiero colla stessa autorità della Santa Sede, cioè come Legato Apostolico riunì la Chiesa di Troina a quella di Messina. E l'augusto nostro Re Ferdinando III di grata memoria con suo Sovrano Dispaccio de' 12 luglio 1776 che inseriremo nel libro III, titolo *della unione e separazione de' Benefici*, dichiarò : *che sebbene facendo uso di sua ragione e de' diritti della Sovranità, potesse da se stesso unire* l'Arcivescovado di Morreale a quello di Palermo; *nondimeno volle per una personale attenzione verso il Pontefice allora Clemente XIV indirizzarsi a lui*. (Giarrizzo Cod. Siculo lib. 1, tit. 1 pag. 26 e seg.).

(34) Ved. *hic* Dipl. CIV. e seg.

(35) E questo come conseguenza della perpetua Monarchia di cui godono i nostri Sovrani in Sicilia : *Cutelli Cod. Siculus, ad Cap. Regis Martini Not. XXXVI n. 1 pag. 555. Muto Comment. ad. d. cap. n. 4 et seq. pagina 162.*

(36) In Ughello Cod. Diplom. Italiae tom. 4, n. 110 pag. 236, non si leggono le indicate parole, ma in vece : *et praecipue in Regno Neapolitano, vel alibi, quae nunc possidet* ec. Ma per quello che , colla scorta di Pietro Perrelli celebre giureconsulto di Napoli, cui la Sicilia si tiene grandemente obbligata, per aver molto contribuito al famoso concordato Benedittino del 1729, colla scorta dico di tanto insigne uomo, sembra inverisimile che nel trattato di Barcellona del 1529 si fossero trascurate le sovrane prerogative dell'Apostolica Legazia di Sicilia.

È noto , come il glorioso Carlo V , seguendo le orme de' suoi maggiori , abbia per mezzo de' suoi Viceré vigorosamente sostenuto il Tribunale della Monarchia , a perfino nel 1523 fe' carcerare nel castello di Matagrifone in Messina Francesco Urries vescovo di Patti , il quale erasi inconsideratamente permesso di metter le mani addosso, o rotto la verga della giustizia al capitano di quella Città : *Pirro Not. Eccl. Pact. tom. II, pag. 785*, col. 2, n. 58. Se ne dolse il pontefice Clemente VII , e spedì Giovanni Antonio Buglio, barone del Burgio Siciliano e già esercitato in varie Nunziature, in qualità di suo Nunzio al Viceré d'allora duca di Montalto e ministri Regi, con incombenza di aprire trattative di aggiustamento. Ma gli articoli di concordia proposti dal Papa per mezzo di quel Nunzio non ebbero effetto, perochè l'Imperadore li credè svantaggiosi o lesivi delle sue preminenze, comunque siffatto progetto confermasse, che le cause ecclesiastiche dovessero agitarsi e finirsi nel Regno, senza che alcuna delle parti sene potesse appellare a Roma : Ved. Perrelli, apolog. dell'Apostolica Legazia di Sicilia, dedicata a Carlo III di Borbone : *MSS. nella Bibliot. della Congregaz. de' PP. dell'Oratorio di S. Filippo Neri in Palermo, Plut. XIV, F. 16.* Escluso questo accommodamento del 1523, ebbe poi luogo quello diffinitivo e solenne del 1529 in Barcellona. Or come mai è possibile che in esso non si fosse fatto alcuna menzione della Monarchia di Sicilia ed Apostolica Legazia , nel mentre al 1523 avea costituito materia di gravissime controversie ? Noi dunque non senza ben fondata ragione, abbiamo nel nostro Codice preferito la lezione di quel trattato per come si osserva trascritto nel libro della Monarchia di Sicilia, fatto compilare dal Viceré Vega nel 1556.

(37) Il nostro Sovrano Monarca in Sicilia ha per facoltà e potestà di degradare i presbiteri tuttochè regolari, qualora si saranno resi colpevoli di un qualche reato, giusta il privilegio accordato dal Pontefice Clemente VII, all'Imperadore Carlo V , siccome si legge nel libro intitolato la *Daticella della Concelleria Romana n. 122*, di cui fa menzione il Pirro *de electione* *Praesul. Sicil. pag. 109. col. 1, in margine.*

(38) Decano della Chiesa di Messina : *Pirro Not. Eccles. Messan. pag. 429, col. 2 in margine.*

(39) « Siciliae Principes (così il dotto ecclesiastico agrigentino, Amedeo Balsamo) cum gaudeant privilegio Apostolicae Legatiae , leges ferre in provinciam posse suae legationis in clericos, atque Ecclesias , eorumque bona , et causas Ecclesiasticas : judicare perinde possunt , *punire, excommunicare, absolvere* , aliaque quae ad legatorum jurisdictionem spectant, peragere ». *Instit. Jur. Civ. lib. 1, tit. 2, tom. 1, pag. 33.*

(40) V. Pirro Not. Eccles. Troin. tom. 1 , pag. 407 , col. 1.

(41) Vedi appresso nota 62.

(42) Ved. sopra not. 32 e 39.

(43) Ved. Dipl. LV et seq. e le not. 49 e 50.

Note al Titolo III.

(44) Conta la Sicilia cinque Sommi Pontefici nativi Siciliani : 1° nel 679 S. Agatone cittadino Palermitano : *Pirro Sicil. Sacra Not. Eccl. Pan. pag. 22, col. 1.* In un Sinodo di 125 Vescovi proscrisse l'eresia de' Monoteliti : *Di Giovanni Codic. Diplom. Siciliae pag. 180, not.* (6); 2° nel 682 S. Leone II d'Aidone , o Erbita : *Pirro Not. Eccl. Catan. pag. 594, col. 2 :* fu illustre per eloquenza e scienza delle divine Scritture, 3° nel 687 Sergio nato in Palermo da Tiberio oriundo di Siria. Egli rigettò i canoni del Concilio Trullano, detto Quinisesto. *Pirro Not. Eccl. Pan. pag. 57 e 58;* 4° nel 768 S. Stefano III Siracusano. Convocò in Roma un concilio di Vescovi in maggior parte francesi, all'oggetto di ristabilirsi la disciplina ecclesiastica, dall'antipapa Costantino sconvolta e guasta. Stabilì inoltre che in ciascun giorno di Domenica dovessero sette Cardinali Vescovi celebrare solenne Messa sull'altare di S. Pietro : *Pirri Not. Eccles. pag. 58 e 59, col. 1*, 5° nel 686 Conone Siracusano , o come da altri si opina, educato in Siracusa : *Pirro Not. Eccles. Syracus. pag. 659, col. 1.* Aggiungiamo che Papa Paolo V chiamato Camillo Borghese fu educato nel Seminario de' Cherici di Catania, e Sisto IV frate minore conventuale, chiamato fra Francesco Rovere , fu reggente nel convento di S. Francesco di Palermo : *Mongitore Bibl. Sicil. tom. 2, pag. 207 e 216.*

In quanto ai Cardinali Siciliani, il Canonico Schiavo, nelle sue memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia tom. 2, p. 4, pag. 212, ne enumera quattordici : a questi deesi aggiungere Guglielmo Rustico del monastero di S. Martino di Palermo, il quale fu cameriero e cappellano di Gregorio XI e poscia da lui eletto Cardinale; fra Filippo Ferrario Carmelitano di Caltanissetta : *Mongit. Bibl. Sicul. tom. 2, pag 169.* Antonino Colonna Branciforti Palermitano vescovo di Girgenti; il Cardinale Gregorio di Messina, il Cardinale Arezzi, Pietro Gravina da Montevago Arcivescovo di Palermo, Gaetano Trigona e Parisi di Piazza Arcivescovo di Palermo, ed in fine il vivente Arcivescovo di Messina. Ecco fin'oggi la serie dei Cardinali Siciliani.

(45) E con effetto poi il mentovato Arcivescovo Cardona fu da Papa Clemente VII ammesso nel collegio dei Cardinali : *Testa ad d. Cap. Regis Caroli not.* (6).

(46) In tempo di Papa Urbano VIII, stimandosi divenuto troppo basso ed umile pe' Cardinali di Santa Romana Chiesa il titolo d'*Illustrissimo* che sin'allora avean fatto uso, si stabilì di assumer quello di EMINENTISSIMO : *Mabillonii de Re Diplomatica lib. II, cap. 3, § 4, p. 73.*

Chi ami poi erudirsi intorno al color purporeo degli

abiti dei Cardinali, potrà leggere la dottissima dissertazione presso Christiano Tommasio *de Jure circa colores, Dissert. Academ. tom. I, dissert. I', pag. 170.*

(47) Ved. le Sicole sanzioni de' 14 nov. 1661, e 17 agosto 1666 in cui si dichiara, di non doversi eseguire i Rescritti della Curia Romana relativi a cause pendenti, o decise da' Tribunali del Regno. Sicul. *Sanct. tom. 1 pag. 437 e 439.*

(48 e 49) Ved. Pirro, *Not. Eccles. Messan. pag. 436 col. 1 e 2*, ove leggesi il Decreto della Sacra Congregazione col quale l'Arcivescovo di Messina venne assoluto dai resti che i Messinesi gli avevano imputato.

Note al Titolo V.

(50) Il Regio Senato si era opposto all'esecutoria delle lettere della Sacra Congregazione che costituiva il Canonico Cochiglia di Messina a visitatore generale delle Chiese di Rito Greco Albanese, in Sicilia. Il Re però lo delegò egli stesso in siffatta incombenza : *Pirro Not. Eccles. Messan. pag. 443 Col. 1, e pag. 437 Col. 2.* Simile espediente, per non pregiudicare le sue Sovrane prerogative della Legazia Apostolica, ha in qualche rincontro praticato il Regnante nostro Monarca: ved. *hic.* Dipl. XLIV.

(51) Qualunque sieno le facoltà del Nunzio Pontificio residente in Napoli, certa cosa ella è che non si estendono nè possono estendersi alla Sicilia. Ed in vero nell'Isola nostra, per la notissima Bolla conceduta da Papa Urbano II al conte Ruggiero, e suoi eredi e successori, i nostri Sovrani sono ordinari e perpetui Legati della Sede Apostolica : singolarissimo privilegio che in tutti i tempi i medesimi Re han riguardato come la gemma più preziosa della loro corona. Onde in virtù di siffatto privilegio, strenuamente difeso e sostenuto da' nostri scrittori e dal celebre Dupin contro le frivole congetture del Card. Baronio, non puossi ammettere e riconoscere in Sicilia altro ordinario e perpetuo legato della Chiesa Romana eccettochè l'istesso Sovrano. La quale verità è così ferma ed incontrastabile, che gli stessi Legati spediti in Sicilia di tempo in tempo da' sommi Pontefici, maggiormente la dimostrano. In effetto essi non sono stati giammai ricevuti senza la volontà ed espressa annuenza del Re pel patto contenuto nella cennata Bolla di Urbano II « *Nullum in terra potestatis vestrae* PRAETER VOLUNTATEM ET CONSILIUM VESTRUM *Legatum Romanae Ecclesiae statuemus* ». E questi stessi legati osservansi spediti sol per affari e negozi particolari, senza che la loro facoltà, alla giurisdizione del Re Legato nato recato avesse alcun pregiudizio, stantechè le particolari legazioni, anche secondo i principi de' canonisti li più attaccati alla Corte Romana, non possono menomare e recar disturbo ai diritti e potestà del Legato nato ed ordinario. Vari fatti comprovano che in Sicilia non si è mai sofferto, che alcun Pontificio legato avesse ardito i dritti e le prerogative offendere dell'ordinaria legazia de' nostri Monarchi. Sotto il Regno di Manfredi Svevo, venuto in Messina Giovanni Colonna in qualità di legato del Papa ne fu immediatamente espulso per comando dello stesso Principe : *Fazello Decad. II cap. 3.* In tempo di Pietro II d'Aragona avendo Benedetto XI. spedito in Sicilia il Card. Giozio e Raccerio Vescovo di Vaison suoi Legati e Nunzi per compilare il processo contro alcuni Vescovi, ed in particolare a carico di quello di Girgenti, il Re non gli permise di presentarsi avanti a que' legati i Pontifici, e al tempo stesso proibì a costoro di esercitar alcun atto di giurisdizione, e di procedere contro i Vescovi del suo Regno: *Pirro Sic. Sacra Not. Eccl. Agrig. pag. 708 Col. 2.* Il Re Alfonso non volle soffrire, che il Vescovo di Catania spiegasse il titolo di delegato Apostolico per conoscere l'appello di una causa decisa nel Regno, e in vece la commise al celebre Canonista Nicolò Tedeschi sovranominato l'Abate Palermitano che fu poi Arcivescovo di Palermo : *Pirro Not. Eccl. Troin. pag. 497 Col. 2. Dupin difesa della Monarch. di Sicilia cap. 11.* Sotto Filippo III, il Presidente del Regno Marchese di Gersel, non ebbe difficoltà di carcerare un certo Celino Nunzio del Papa, il quale pretese arrogarsi la contenziosa giurisdizione del Tribunale di Monarchia : *Sicul. Sanct. tom. 6 pag. 175.* Moltissimi altri esempi, che sarebbe lungo annoverare ad uno ad uno, comprovano il possesso in cui sono stati i nostri invitti Sovrani del privilegio della Monarchia. Laonde i Pontifici legati pervenuti in Sicilia, anzichè smentire l'ordinaria e perpetua legazione de' nostri principi, viepiù l'autenticano e la raffermano. Dal che è manifesto, che al Nunzio residente in Napoli non può affatto competere alcuna menoma giurisdizione sulla Sicilia, o se per azzardo pretendesse intromettersi negli affari Ecclesiastici di questa Isola, si arrogherebbe i sacri e spirituali diritti del Re nostro Signore, che in quanto a lei è il Legato ordinario e perpetuo della Santa Sede. Ond'egli, giusta l'espressioni di Ascanio Colonna Cardinale di S. Chiesa in una lettera indiritta al Cardinale Baronio, e riferita dal celebre Dupin, *Monarchiam, a majoribus suis hereditario jure acceptam, tot Pontificum auctoritate permissam, gravissimo doctissimorum judicio probatam, sustinet, tuetur, et regit.*

(52) Alcherio, successore di Nicodemo primo Arcivescovo di Palermo. Nicodemo era stato quasi l'unico pastore rinvenuto da' Normanni nelle Chiese di Sicilia, mentre tutte le altre eran già vedove ed oppresse, o profanate dalla sordida empietà de' Saracini : *Pirro Not. Eccles. Pan. pag. 53 e 69 et in Not. Eccles. Messan. pag. 382 Col. 1.*

(53) Da questo Diploma si congettura, che la Chiesa Palermitana ebbe anche pria de' Normanni prerogativa di Metropoli, e Vescovi a lei suffraganei : *Pirro Not. Eccl. Pan. pag. 73 e seg.* Mancano però le memorie che l'attestino. *Dichiara, Consacraz. de' Vescovi di Sicil. cap. 11 pag. 112.*

(54) Questo Diploma si legge anche presso Mongitore, Bullae et Privileg. Eccl. Pan. pag. 1, mancante però delle parole « *atque in ordinatione Episcoporum* ».

(55) Palermo, ch'era stata la sedia del governo degli Arabi, città grande ed ornata di belli edifizi, fu la Metropoli di tutta la Monarchia : *Gregorio consider. lib. 2 cap. 2 pag. 328, Giannone, lib. 11 pag. 319.* E perciò l'Arcivescovo di Palermo si è sempre riconosciuto come il primo Prelato in tutta la Sicilia. *Ved. hic Dipl.* LXIV *e la Not. 57.*

(56) Dopochè al 1487. Papa Innocenzo VIII accordò a Ferdinando II il Cattolico, l'indulto di nominare i Vescovi e Prelati del Regno, ma colla espressa condizione di presentarli al Sommo Pontefice per essere da lui confermati ed istituiti ; ne avvenne che cominciò a poco a poco a scemarsi l'autorità de' nostri Metropolitani sopra i loro suffraganei, i quali procurarono di sottrarsi all'antica soggezione. Cotesta insolenza spiegarono Corrado Caracciolo Vescovo di Patti, e Giuseppe Candido Vescovo di Lipari contro l'Arcivescovo di Messina; Andrea Riggio Vescovo di Catania contro l'Arcivescovo di Morreale, e i Vescovi di Girgenti, fra Lorenzo Cistercieuse, Bernardo Bosco, Giuliano Cibo ed Antonio Lombardo contro l'Arcivescovo di Palermo, sebbene poi non fosse loro mai riuscito di essere disciolti della legittima giurisdizione cui avevano ricusato di sottoporsi. In effetto il decreto di esenzione che il cennato Vescovo Fra Lorenzo ebbesi guadagnato da Papa Eugenio III, venne poscia revocato da Nicolò V. *Pirro Not. Eccles. Agrig. pag. 714.* E Antonio Lombardo, quantunque nel Rescritto Pontificio di sue preconizzazione si leggeva che la Chiesa di Girgenti era immediatamente soggetta alla Sede Apostolica, pure con nuovo decreto de' 13 gennaro 1584 emesso dalla Romana Ruota fu deciso, che l'Agrigentina Diocesi dovesse

riconoscere la Curia di Palermo come sua Metropolitana *Pirro Not. Eccl. Agrig. pag. 719 Col. 1.*

La Chiesa di Tripoli in Africa, una volta fu anche suffraganea alla Chiesa di Palermo. *Pirro Not. Eccl. Pan. pag. 21 Col. 1.*

(57) Queste parole, come osserva il Pirro, dinotano che in quel tempo il Prelato della Chiesa Palermitana era il solo ed unico Arcivescovo esistente in Sicilia: *Pirri Not. Eccl. Pan. pag. 92.* Imperciocchè il primo Arcivescovo di Messina fu Nicolò, creato da Papa Alessandro III nel 1166: *Ved. hic Dipl.* LXXXIII, ed il primo Arcivescovo di Morreale fu Guglielmo, creato da Lucio III nell' anno 1182: *Ved. hic Dipl.* LXXXIV. Il Mongitore osserva, che Ruggiero chiamò il nostro prelato, *Arcivescovo di Sicilia*, per dimostrare, che l'Arcivescovo di Palermo aveva il Primato sopra tutti gli altri Vescovi del Regno: *Bullae et priv. Eccl. Pan. pag 51 Not. 3.* E Antonio Possevinio Gesuita, nel suo erudito *apparato sacro*, non trascurò di distinguere l'Arcivescovo di Palermo col titolo di SICILIAE PRIMAE: *Apud Pirrum Not. Eccles. Mosor. pag. 851*, col. 1.

Ma per *Primato* dell' Arcivescovo di Palermo non bisogna intendere quello che secondo i canoni appellasi di giurisdizione, bensì di antichità e di onore. Difatti ha occupato sempre il primo posto nelle funzioni ed atti pubblici: *Ved. hic. Dipl.* LXVIII e LXIX.

(58) Ved. nel libro I Not. 257.

(59) *Sovrani di Sicilia coronati in Palermo.*

1° Ruggiero I a 15 maggio 1129 fu unto Re, per mano di Pietro Arcivescovo di Palermo, presenti gli Arcivescovi di Benevento, di Capua e di Salerno. In questa cerimonia il principe di Capua tolse al Re la Berretta Ducale, e dal sacro Prelato gli fu imposto il real Diadema. Il Baronio pretende che si fosse coronato una seconda volta a 24 dicembre 1130, quando ottenne da Anacleto la conferma della sua regia dignità: Ved. *Mong. Bullae et Privileg. in praefat. pag. 40.* 2° Guglielmo I in aprile 1151 essendo stato da Ruggiero suo padre associato al Trono, fu coronato da Ugone Arcivescovo di Palermo, 3° Romualdo Guarna Arcivescovo di Palermo nel 1166 cinse di real serto il Re Guglielmo II. La Regina di lui sposa fu poi coronata a 13 febb. 1173 dall' Arcivescovo Gualterio Offamilio, 4° Tancredi nel 1190, 5° Ruggiero II nel 1192; 6° Guglielmo III nel 1193, 7° Arrigo VI Imperadore e Costanza sua moglie a 11 gennaro 1195, 8° Federico II Imperadore nel 1198, 9° Manfredi a 10 agosto 1258, 10° Pietro I d'Aragona a 10 agosto 1282, 11° Giacomo a 2 febbraro 1286, 12° Federico II d'Aragona a 25 marzo 1296, 13° Pietro II d'Aragona a 19 aprile 1322, 14° Ludovico d'Aragona nel 1342, 15° Federico III d'Aragona a 23 novembre 1355, 16° Maria e Martino I a 12 aprile 1398, 17° Vittorio Amedeo di Savoja a 14 dicembre 1713, 18° in fine Carlo III di Borbone a 3 luglio 1735, per mano dell'Arcivescovo di Palermo Matteo Basile, coll'assistenza di Pietro Galletti vescovo di Catania, Matteo Trigona vescovo di Siracusa, Giacomo Bonanno vescovo di Patti, Alessandro Caputo vescovo di Mazzara e Domenico Valguarnera Vescovo di Cefalù. Gli ordini tutti del Regno, i procuratori delle città Demaniali, i Capi di Corte, ed i Gentiluomini di Camera furono presenti alla sacra cerimonia. La corona che cinse il Re Carlo, fu d'oro tempestata di ricchi brillanti e lavoro di artefici Palermitani eseguito dentro il Real Palazzo. *Castelli Fasti della Sicilia t. 1, p. 89 e seg. e not. 214.*

In quanto al Cerimoniale osservato in quest'ultima coronazione, potrà leggersene la descrizione fatta da La Placa, *la Reggia in Trionfo cap. 8 pag. 228 et seg.* e da Pietro Lanza principe di Scordia, nella sua dotta opera *Considerazioni sulla storia di Sicilia pag. 415 e seg.*

Nella coronazione de' nostri Monarchi si è costantemente osservata la Sacra Unzione. Onde parecchi autori hanno scritto, che in Occidente non si ungono del Sacro Olio, che i soli Re di Sicilia e di Gerusalemme, e quei di Francia e d'Inghilterra. *Goffredo in cap. un. de Sacra unctione, Campegio lib. 2 de Monarchia.* Si noti da ultimo, che i nostri Re portavano nel loro diadema un pezzetto del legno della S. Croce. In fatti Federico II Imperadore nel 1245 avendo creato Re Federico suo figlio Duca d'Austria, nel Diploma di tale creazione dice: *Concedimus etiam nostro illustri Principi ac Duci Austriae, Crucem nostri diadematis suo principali pileo sufferendum.* Questa porzione di S. Croce col decorso de' tempi pervenne alle mani di Sisto IV il quale poi lo mandò in dono al Convento di S. Francesco di Palermo, ove, essendo frate minore Conventuale, era stato Reggente e prefetto degli studi: *Amato de Principe Templo Panormitano pag. 306.*

(60) La nostra Chiesa è meritamente chiamata principale fra tutte le altre della Sicilia, per essere stata Palermo capo del Regno, e dove i nostri Re ricevevano la Sacra unzione e il Regio Diadema. Onde è stato ben osservato che: *Ea totius Regni sedes, regia, vel Metropolis nuncupatur, non in qua Rex moratur, sed in qua ungitur et coronatur.* D. Antonini summ. Confess. P. I cap. 3. — Ved. Not. 57.

(61) Ved. Not. 59.

(62) Questa voce, a dir di Monsig. Testa, pare veramente che i nostri l'abbiano tolta dagli Aragonesi; imperciocchè appo costoro per Bracci s'intendevano gli Ordini del Regno: Teste Vita di Guglielmo II lib. 1 pagina 8 Not. 6. Dinotavano fortezza del Regno: Muta Comment. ad Capit. Regis Joann. Cap. XI N. 4. Or questi tre Bracci costituivano i tre ordini di persone, cioè l'Ecclesiastico, il Militare e il Civile. L'ordine Ecclesiastico si componeva de' Vescovi ed altri Prelati del Regno: il Militare, de' Baroni, ed il Civile, (ammesso la prima volta da Federico II. Imperadore) del Senato di Palermo, e de' legati o procuratori delle altre Città Demaniali. Da quest' epoca in poi i Parlamenti Siciliani cessarono di essere tutta e sola composizione feudale: *Gregorio considerazioni sopra la Sicilia lib. III. Cap. 5 pag. 124.* Se Ruggiero, Monarca civilizzatore, costituì i consigli pubblici, l'Imperador Federico però colla sua alta intelligenza riordinò in miglior forma tutto il sistema delle costituzioni del reame Siciliano, e coll'ammessione in que' consigli delle Città demaniali nesia Reali, diè il primo colpo all' insolente possanza feudale.

(63) Il nostro Arcivescovo Giovanni Paternò di Catania scrisse elegantissime allegazioni sul Primato della Chiesa Palermitana, dimostrando essere la primaria di tutte le altre Chiese, e il di lei Arcivescovo, così nel temporale che nello spirituale, aver sempre occupato il primo posto: *Pirro Not. Eccl. Pan. pag. 183 Col. 1.* Nelle addizioni del Mongitore si legge, che essendo giunta in Palermo Giovanna Regina di Napoli, nella solenne cavalcata solita farsi al primo ingresso de' nostri Sovrani, la Regina ebbe alla destra il detto Arcivescovo Giovanni, e alla sinistra il Viceré: *Pirro l. c. pag. 184* Col. 2. Però questa asserzione del Mongitore tratta dalla Cronologia di Auria, resta smentita dal documento pubblicato dal Canonico Gregorio, nel quale si legge, che in quella cavalcata la Città di Palermo rappresentata dal suo Pretore, fu preferita all' Arcivescovo: Gregorio *Discorsi intorno alla Sicilia Disc. XV. pag. 141.*

(64) In questo stesso dì i cittadini Palermitani dovevano contribuire alla Chiesa di Palermo l'entrata di un giorno di lavoro: *Mongit. Bullae et Priv. Eccles. Pan. pag.*

(65) Queste parole ci risovvieno l'antico gran Teatro di Palermo, il quale in tempo di Fazello denominavasi *Sala Verde*: (de rebus Siciliae decad. 1, l. 8, p. 330), ed esistente dove è oggi il largo del regio Palazzo. Questo teatro cominciò nel 1447 ad essere smantellato dai Carmelitani per pigliarvi pietre da servire alle fabbriche

del loro convento. Al 1468 la stessa barbara licenza accordossi per la fabrica di un nuovo spedale; nel 1519 per quella di alcuni baluardi, e finalmente al 1554 fu interamente raso per formarsi il gran piano del Palazzo: *Alessi Miscel. Sicil. N. 368, MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo.*

(66) L'Arcivescovo di Palermo sino a quest'epoca, non era stato che un Commessario delegato di quello generale residente in Madrid o Vienna. Or la bolla della Crociata ebbe cominciamento verso l'anno 1497 accordata da Papa Alessandro VI a Ferdinando II il Cattolico per li Regni di Spagna, Sicilia, Sardegna ed Isole adjacenti. Siffatta bolla ebbe maggiore ampliazione nel 10 luglio 1559 sotto il pontificato di Gregorio XIII, la quale è poi servita di formola alla dateria Apostolica nelle successive concessioni fatte da' susseguenti Romani Pontefici. Il fine principale di questa Pontificia grazia fu la custodia dei Regni e dei mari dalle invasioni e piraterie dei barbari. In ottobre 1713 quando piacque alla Maestà di Filippo V. cedere il Regno di Sicilia a Vittorio Amedeo di Savoja, non potè quel Principe servirsi di questo privilegio a cagione di trovarsi la Sicilia segregata dai Regni di Spagna, in guisa che pel corso di cinque anni la Sicilia restò priva di questa grazia. Nel cadente giug. 1718 avendo Filippo V. riacquistato la Sicilia, il Vicario generale di quel tempo Filippo Sidoti con licenza dell' Arcivescovo di Palermo Mr. Gasch che soggiornava allora in Roma, pubblicò la Bolla; e malgrado i risentimenti spiegati col nostro Arcivescovo da Clemente XI, non di manco per quell'anno solo la pubblicazione ebbe il suo corso. Nel 1720 invasa la Sicilia dalle armi Imperiali, Carlo VI fe' istanza al Pontefice di quel tempo onde rinnovasse alla Sicilia la grazia della predicazione: l'ottenne in fatti pel solito sessennio. Spirava questo sessennio: e però la politica mantenuta dalla Corte Romana, di non riconoscere per Re di Sicilia l'Imperadore Carlo VI: produsse che mancò al Regno la consueta proroga. Vi fu allora chi opinasse, che l'Arcivescovo potesse pubblicar la Bolla malgrado non vi fosse una positiva concessione della S. Sede. Quindi dovette esaminarsi la quistione di dritto, se la concessione fosse personale o reale, o più tosto mista. I regi Ministri, cioè il Presidente Drago, il Presidente Loredano, il Presidente Giudice della Monarchia Giacomo Longo, e il Consultore Arena, con loro consulta de' 23 ottobre 1734, furono di parere esser la concessione di natura mista concessa al Re di Sicilia *propter Regnum*, e perciò conchiusero che bisognava una proroga onde pubblicarsi: *Ved. Schiavo consulte MSS. nella Bibl. del Senato QQ. E. 75.* La proroga fu chiesta ed ottenuta, e sui frutti della Crociata eransi già inviati dal Regno Scudi 1202, 6 al Cardinal Cienfuegos, come per Apoca presso Notar Filippo Lionti di Palermo a dì 15 febbraro 1731.

In fine al risorgimento che dee all'augustissimo Carlo III. di Borbone la nostra Monarchia, tra gli altri vantaggi che da noi si ottennero, si ebbe anche quello che gli Arcivescovi di Palermo fossero regolarmente per la Sicilia e sue Isole adjacenti Commissari generali Apostolici della Crociata. *Ved. infine aggiunta a questo titolo Dipl. unico.* E comunque la giurisdizione che con tal carattere spiegano, fosse la stessa, che prima esercitavano, tuttavia più decoroso ed illustre ne è il titolo, dapoichè pria doveano saperne grado ai Commissari generali di Spagna o di Vienna, ed oggi sono immediatamente investiti dalla Sede Apostolica. Queste facoltà vennero poi più ampliate da Papa Pio VI. Ved. *hic Dipl. CCL.*

Or di sì fatte giurisdizioni, altre riguardano il foro interno della coscienza, altre il foro esterno o contenzioso della Crociata. Per le prime, nella pubblicazione della Bolla che si fa ogn'anno, sospende tutte le Indulgenze, e le convalida per coloro che la prendono; compone i debiti ove ignoto sia il creditore; similmente i debiti di legati non soddisfatti se non si trovi il legatario, ovvero fosse stato negligente ad esigerli, ed altresì compone sulla restituzione de' frutti de' benefici dovuta per la omessione delle ore canoniche; dispensa nella nullità del matrimonio contratto coll'impedimento dell'affinità fornicaria di primo e secondo grado, come pure nell'impedimento di simile affinità sopravvenuta al valido matrimonio sulla esazione del debito conjugale; dispensa inoltre sulle irregolarità, eccettuati cinque casi cioè: 1° omicidio volontario; 2° simonia; 3° apostasia dalla fede; 4° eresia; 5° ed ordini ricevuti *per saltum*. Vedi i due Gesuiti Bardi e Tamburini *in Tract. de Bulla Cruciatae* e Filippo Cammarata, nel suo *Trat. sulla Bolla della Crociata di Sicilia e Napoli.*

In che poi si versi la giurisdizione del foro contenzioso della Crociata, 'l vedremo nel libro IV. di questo Codice *Tit. del Tribunale della Crociata.* Vedi le mie Addizioni alle Pandette di Eineccio *lib. V. Tit. 1 Tom. II. p. 94.*

(67) Pria di questo real Ordine, l'Arcivescovo di Palermo avea, sugl'introiti della Crociata, goduto l'onorario di onze due mila, oltre ad onze 396, 24, 6, per dritti de' dispacci della impressione e pubblicazione della Bolla. *Sicul. Sanct. tom. 2, pag. 581.*

(68) E ciò sulla ragione, che il Commessario generale della Crociata in Sicilia, non essendo più un delegato di quello di Spagna, giusta il senso delle Bolle pontificie ha piena facultà di delegare altri in sua vece, e di nominare un suo sostituto in caso di morte: *Ved. Tamburini de bulla Cruciatae.*

(69) Mr. Filippo Lopez y Royo Chierico regolare Teatino, essendo Vescovo di Nola, fu nel 1768 promosso ad Arcivescovo di Palermo. Per la repentina morte del principe di Caramanico al 1795 fu per la seconda volta presidente del Regno. Breve però fu il suo governo, mentre avendo incontrato la pubblica indegnazione, il Re lo chiamò in Napoli a dar conto di sua condotta. Egli partì da Palermo a 21 luglio 1798. Giunto in quella Capitale gli fu intimato da parte del Re che rinunziasse l'Arcivescovado. Dopo qualche tempo ubbidì al real ordine, e la sua rinunzia fu dal Sommo Pontefice Pio VII accettata: *Di-Blasi Storia de' Viceré di Sicilia, Append. Cap. 4, pag. 694. Alessi Miscell. Sicil. N. 46.*

(70) Il Pignatelli, ancor esso Teatino, Vescovo di Cosenza, al 1802 rimpiazzò il Lopez. Cessò di vivere nel 1803 dopo aver governato la Chiesa Palermitana per soli dieci mesi e pochi giorni. Al Pignatelli successe Mr. Mormile, un'altro Teatino; il quale morì repentinamente a 31 dicembre 1813 nel portarsi al duomo pel *Te Deum: Alessi loc. cit.*

(71) Secondo il dritto giustinianeo il giuramento si prestava *tangentes Sacra Evangelia* (Novell. 121, cap. 1). Poi fu aggiunta nella formola la clausola *Ita me Deus adjuvet, et haec Sancta Evangelia:* (Salmasii de Synedriis veterum Ebraeorum lib. 2, cap. 11, § 6, pag. 300). In oggi nella formola del giuramento approvata nel consiglio di Stato de' 25 giugno 1822, si ritenne il solo *così Dio mi ajuti*, tralasciandosi, quasi come non necessarie le altre parole dell'antica formola: *e questi Santi Evangelii.*

(72) Più antica Metropoli sotto i Normanni sarebbe stata in Sicilia, Messina, se nel 1131 quest'onore da legittimo concedente avesse ottenuto. Fu l'antipapa Anacleto II che allora quella Chiesa eresse in Metropolitana. Ma siccome gli atti di Anacleto furono annullati da Innocenzo II. nel Concilio Lateranese del 1139, così dopo quest'epoca i successori di Ugone fino a Nicolò non s'intitolarono, che semplicemente Vescovi. *Pirro in Not. Eccl. Mess. pag. 390 et seq.*

(73) Eletto Vescovo di Lipari Giuseppe Candido siracusano, nel Diploma di sua elezione del dì 30 novembre 1627, fu fatto da Urbano VIII un decreto concistoriale in virtù del quale fu sottratto alla giurisdizione metropo-

litico della Chiesa di Messina, e reso immediatamente soggetto alla Sede Apostolica. *Pirro Not. Eccl. Lipar. pagino 964 e 965.* E però non tal decreto non ebbe esecuzione nel Regno come pregiudizievole alle Sovrane Regalie, così avvisato Filippo IV. di questa pretensione del Vescovo, con sua lettera comandò al Governatore di Lipari acciò facesse intendere a' Vassalli, che in tutte le occorrenze potessero ricorrere al Metropolitano di Messina o al Giudice della Regia Monarchia, e al tempo stesso faccia sentire al Vescovo di riconoscere i suoi superiori, colla minaccia di venire espulso dal Regno in caso di renitenza: *Memor. sul Vescovado di Lipari MSS. nella Bibl. del Senato di Pal. QQ H. 96.* Frattanto non tralasciò il Re, per mezzo del suo ambasciadore straordinario Conte di Montrey alla Corte Romana, d'istanzare onde quel decreto fosse rivocato; ma il Papa non aderì anzi la Sacra Congregazione a 21 novembre 1635 nuovamente rescrisse: *Liparensem Episcopum Sedi Apostolicae immediate subjectum esse: Pirro loc. sup. cit.* Ma poscia finalmente questo Vescovado ritornò alla pristina soggezione. Ved. *hic* Dipl. CVIII e seg.

(74) V. Extr. *Salvator* de Praebendis. E secondo il dritto di Giustiniano, anche per giuste cause possono in una stessa Provincia decorarsi del nome e dignità metropolitica due Città: *L. un. Cod. de Metropoli Beryto.*

(75) Il Re Guglielmo II. nel fondare la Chiesa e Monastero di S. Benedetto in Morreale ordinò che fosse esenta dalla giurisdizione degli Ordinari: *Pirro Not. Eccl. Metreg. pag. 455.*

(76) Così per Bolla di Alessandro III. appo lo stesso Pirro *loc. cit. pag. 451.*

(77) *Justitia.* Sotto questa espressione per quel tanto che possiamo ricavare dall'accuratissimo Dufresne nel suo Glossario, è certo che in que' tempi intendevasi concessione di *mero Impero*, cioè il *jus gladii*. In prova di ciò produce un diploma ove si legge « habeantque Abbas et Monachi in tota possessione sua, omnem *justitiam* de Vassallis, et *sanguinis effusionem*.

Però non bisogna confonderla colla parola *justitium* la quale ha ben diverso significato; importando interruzione e cessazione d'ogni dritto, cioè quando in una calamità pubblica ciascuno per difendere e conservare il suo, è costretto ad opporre la forza alla forza: *Bohemeri ad Pandectas, Exercit. 25, cap. 1, idem Introduct. in Jus publicum lib. 2, cap. 7, § 7.* Mie Addiz. alle Pandette d'Einecció *lib. 52, tit. 1, tom. 5, pag. 567.*

(78) *Demania* — sulla distinzione de' demani e loro significazione, Ved. Choppino *de Domanio Gallico lib. 1, tit. 2, n. 1 et seq.* Nelle concessioni fatte dal Re Guglielmo II alla Chiesa di Morreale, si dice farsi *in demanio*: Pirro *Not. Eccles. Montr. pag. 454.* Or questa concessione in *Demanio*, sembra essere una qualche cosa di più della concessione che dicesi in *feudo*. Si sa che il Demanio, secondo la nozione comune altro non è, che ciò se cui il Sovrano ha il diretto e l'utile dominio, a differenza del feudo, su cui o si concede a tempo, o in perpetuo, non ha che il solo dominio diretto, l'utile nel Barone trapassando, come risulta dalle costituzioni del Regno *lib. 1, tit. 8, lib. 3, tit. 4, 10 e 33.* Dal che è chiaro che i tenimenti concessi in *Demanio* dal Re Guglielmo alla Chiesa di Morreale furono in pieno dominio perpetuo, e non una concessione in feudo, come lo dichiarano le seguenti parole dello stessso Diploma: *Sed Demania quidem libere, et absque omni exactione servitii.*

(79) Diplom. dato in Palermo mese di gennajo 1180, *ext. in Tabul. Eccles. Montregal.*

(80) *Villani*: cioè coloni ascrittizii e servi della gleba, alla quale servitù, non solo venia condannato colui che alla condizione di *villano* era stato ridotto, ma anche i suoi figliuoli in sempiterno. *Constit. Regni Siciliae lib. 3, tit. 2 e 3.* Indi avvenne a quel tempo, che nella descrizione generale del Regno, furono fatti registri a parte, chiamati *platee* nelle quali erano descritte le famiglie dei Villani che a ciascun luogo appartenevano, col notamento dei rispettivi servizi loro che dovevano in quel luogo cui erano ascritti, ancorchè altrove abitassero: *Gregor. Consider. lib. 2 Cap. 6 pag. 473.*

Erano perciò chiamati anche *servi di persecuzione*, poichè se fuggivano dal territorio cui erano stati ascritti, il padrone avea facoltà di perseguitarli: *Conano lib. 2 Cap. 10 N. 5* Vedi Bohemero *Dissert. de Conduct. Villan. et Colon. adscript.* e Christiano Tommasio *Dissert. de hominibus propriis.*

(81) Cioè S. Maria di Maniaci: Pirro Not., Eccl. S. Mariae de Maniacio pag. 1231, Col. 2.

(82) Ved. Lellius de Montregal. Eccl.

Note al titolo VII

(83) Ogni *fuoco* costituisce un capo di famiglia, qualunque sia il numero degl'individui che la compongano: *Mie Addizioni alle Pandette di Einecció lib. 10 Tit. 2 Tom. 2 pag. 219.*

(84) Allora si trovava soppresso l'Arcivescovado di Morreale, e unito alla Chiesa di Palermo: ved. sopra Not. 33.

(85) . . .

Note al titolo VIII

(86) I Capitoli delle Cattedrali di Sicilia, secondo il gius comune esercitato avevano la facoltà di eleggere i rispettivi loro Vescovi, salvo però la regia approvazione; come appresso osserveremo. Ma questo lor privilegio cominciò a scemarsi sin quando i Romani Pontefici, a cagion delle guerre che questo Regno grandemente agitavano, a se richiamarono il provvedimento delle nostre Cattedrali; anzi nel secolo XIV dietro la pubblicazione delle Regole della Cancellaria, per le varie riserve che in esse contenevansi, tutte in una volta le Chiese di Sicilia generalmente e perpetuamente alla provvisione attribuirono della Sede Apostolica. Onde molti chierici stranieri erano allora dalla Curia Romana indistintamente promossi alle dignità e benefici ecclesiastici del Regno, con non poca perturbazione del Regno medesimo. Ma i nostri Re erano nell'antico possesso di approvare o rigettare le canoniche elezioni che in Sicilia si celebravano. Quindi allora con ben fondata ragione pretesero, che quando tolti fossero di mezzo i Capitoli, anzi che al Papa, ad essi come fondatori e ristauratori delle Chiese nostre Vescovili, spettar dovesse l'elezione de' Vescovi. Quindi più volte per decreto del Re o dal Regio Senato le provvisioni pontificie si rigettavano, mentre le regole della Cancellaria Romana non si erano accettate in Sicilia, sia perchè distruggevano l'ordine Ecclesiastico tra noi stabilito, sia perchè incluse non erano nel corpo del dritto canonico: Vedi libro I, Diploma V. colla not. 14: Gregorio Considerazione libro 6, cap. 8, Dichiara sulla consacrazione dei Vescovi di Sicilia Cap. VIII e Cap. XVI Difatti al 1437, succeduta la morte di Marino Urbertino, che fu l'ultimo Arcivescovo di Palermo stato eletto a suffragi dei canonici, il Re Alfonso elesse Nicolò Tedeschi il primo quasi degli Arcivescovi di Palermo eletti direttamente dal Re: Pirro not. Eccl. Panorm. pag. 170 in marg. e 173. Dissi quasi il primo, perchè anche al 1400 il Re Martino avea esercitato questo dritto eligendo Arcivescovo di Palermo Giovanni di Procida: Pirro ibid. pag. 168, § 31. Nel 1391 e 1396 avea fatto uso della stessa facoltà colle elezioni di Giovanni de Pino Vescovo di Girgenti, e di Martino Serra Vescovo di Catania, dichiarando espressamente che deveniva egli a fare queste elezioni, auctoritate Apostolica specialiter in hac parte nobis tradita ac nostra Regia auctoritate, maxime cum dictae Ecclesiae constitutae, et dotatae per praedecessores nostros, simul

veri patroni. (Pirro de Eleclione Praesul. Sicil. pag. CVII, e CVIII).

(87) L'Originale di questo MSS. si conserva nel grande Archivio di Palermo.

(88) Abbiamo pocanzi osservato, che contro alle riserve della Romana cancellaria, i nostri Re avean fatto valere il di loro supremo diritto di padronato, nascante delle Regie fondazioni e dotazioni che vantavano sopra le Chiese tutte di Sicilia, e con questo principio rivendicarono a se l'elezione dei Vescovi. Se non che i Romani pontefici presero il saggio espediente di promuovere quei soggetti che i Principi o loro raccomandavano, o formalmente presentavano. Cotal misura non essendosi voluto adoperare da Papa Sisto IV, nacquero tra lui e Ferdinando il Cattolico gravi scissure, le quali poi ebbero fine nel 1487 con un'indulto d'Innocenzo XIII successor di Sisto, accordando a quel Monarca il dritto di nominare i Prelati di tutte quelle Chiese de' suoi vasti domini, sopra le quali la fondazione, o la ricuperazione di esse dalle mani degli infedeli, certo ed incontrastabile rendesse il suo Regio patronato, includendosi nel Diploma Pontificio, come ne fa fede il Pirro, la Sicilia, perchè le Chiese Siciliane erano state da' prodi Normanni fondate, arricchite e dotate : *Pirro de Elect. Praesul. Sicil. p. 108, col. 1 e 2 Dichiora dritto pubblico Eccl. Sic. pag. 44 e 45.* Il che fu poi confermato all'imperadore Carlo V nel 1523 da Adriano VI, e più solennemente col concordato tra lo stesso Imperadore e Clemente VII nel 1529, e poscia da Paolo III al 1536 *: Pirro ibid. pag. 110. Gregor. Consid. lib. 6, cap. 8.* E da ultimo da Sisto V a Filippo I, e a Ferdinando I di Borbone da Pio VII. *Ved. hic Diploma CV e CXI.*

(89) L'Isola di Lipari sin da quando i Normanni la conquistarono, avea fatto parte del Reame Siciliano, e la Chiesa ivi fondata era stata unita a quella di Patti. Ciò si mantenne fino all'anno 1399, quando Bonifacio IX ne fece la divisione, sul perchè essendo allora Patti soggetta nel temporale al Re Martino, e Lipari a Ladislao Re di Napoli, non sembrava convenevole che l'istesso Prelato, fusse Vescovo di due Chiese situate in due differenti domini : *Pirro Not. Eccl. Lipar. p. 952*, col. 2. Dopo varie vicende ritornò l'Isola all'antica dizione di Sicilia, rimanendo tuttavia ferma la dismembrazione fattane da Bonifacio : *Pirro ibid. pag. 962*, col. 2.

(90) Fino a' principi del secolo XVII i Vescovi di Lipari riconobbero per loro metropolitano l'Arcivescovo di Messina. Il primo che ricusò di riconoscere questa soggezione fu il Vescovo Fra Alberto Caccamo, il quale nell'anno 1610 negossi di ammettere le lettere d'appellazione dalla sua Corte a quella di Messina. Ma essendosi opposto Andrea Mastrillo Arcivescovo di Messina, fu da Paolo V fatto decreto col quale fu detto : *quod servetur pro ut hactenus. Pirro Not. Eccl. Lipar. p. 693, col. 1.* Riuscì intanto al Vescovo Giuseppe Candido di ottenere da Papa Urbano VIII Bolla di esenzione; ma tornogli vana, come si è sopra osservato not. 56. Per la qualcosa fe' dire al Pirro, esser la Chiesa di Lipari suffraganea all'Arcivescovo di Messina : *Pirro loc. cit. pag. 968*, col. *2 in fin.*

(91) È fuor d'ogni dubbio che la Bolla di Urbano II comprendesse tutte quelle terre soggette al Conte Ruggiero, d'onde scacciati i Saracini avea egli ristabilito la fede e dilatato la Chiesa di Dio. Tra queste si annovera Lipari dove eresse il Tempio in onore dell'Apostolo S. Bartolomeo : Fazell. Decad. 1, cap. 1, pag. 1. E quand anco il Vescovado di Lipari avesse potuto credersi esente della giurisdizione Metropolitica di Messina, pure non avrebbe potuto andare esente e libero da quella della Monarchia, anzi la stessa esenzione dal suo Metropolitano lo rendeva suddito al Legato nato Apostolico in Sicilia, il quale giusta gli antichi canoni, seguiti da tutti i canonisti, e confermati col § XVI della Benedittina, esercita giurisdizione sopra tutti i Vescovi ed Abati esenti : *Cap. si Abbatem de Elect. in 6 ibi Glosso, et cap. cum non ignoratis de Officio Legati, et cap. quod translationem eod. tit.*

(92) Lib. 2, Epist. 2, et Epist. 16, alias 26 et Epist. 6, alias 13; et lib. 3, Epist. 53.

(93) Aubert. Mireus Notit. Episc. orbis Christ. lib. 1, cap. 10.

(94) Nilo Doxopatrius de quinque Thronis Patriarc. libro 1, cap. 24.

(95) Pirro Not. Eccles. Lipar. ad an. 864.

(96) Fazello decad. lib. 10, Aprile Cronolog. della Sicilia p. I, lib. 2, cap. 7.

(97) Pirro ubi supra.

(98) Pirro ubi supra.

(99) Pirro ubi supra.

(100) Pirro loc. cit. pag. 1152.

(101) Piccolo de antiquo jure Siculae Ecclesiae n. 27 et 28.

(102) Ved. sopra not. 89.

(103) In Not. Lipar. Eccl. ad ann. 1246.

(104) Apud. Lunig. Cod. Dipl. Italiae tom. I, p. 1054.

(105) Pirro loc. cit. pag. 956.

(106) Pirro ibid. pag. 957.

(107) Pirro ibid. pag. 958.

(108) Pirro ibid. pag. 958, col. 2.

(109) Pirro pag. 959.

(110) Discorso storico del Regio Patronato appartenente alla Corona di Sicilia : MSS. nella Bibliot. del Senato di Palermo.

(111) Lunig. Cod. Dipl. Italiae tom. 4, fol. 291.

(112) Ved. intanto hic Dipl. XXXIX colla not. 36.

(113) Pirri Sic. Sacr. de Elect. Praesul. Sicil. p. 109.

(114) Avevano i Pontefici liberamente provveduto il Vescovado di Lipari, e nelle vacanze per mezzo di collettori Apostolici lo spoglio se n'erano arrogati. Ma dopo la morte di Mr. Prestandrea accaduta nel 1777, mossa la Corte da' replicati suggerimenti non meno dell'illustre consultore Simonetti, che della Giunta di Sicilia, il Re fe' scrivere al suo Ministro presso la Corte Pontificia, acciò avesse fatto sapere a Papa Pio VI, che si degnasse di non eleggere il nuovo Vescovo, giacchè il Re intendeva esercitare il suo dritto di presentazione, nè permettere che Roma profittasse dello spoglio di una prelatura ch'era di Regia sua dotazione. Sursero de' clamori, ma tostamente s'acchetarono, concordandosi che l'Arcivescovo di Palermo facesse due terne d'individui siciliani, una cioè di cherici secolari, e l'altra di regolari, da cui dovesse Sua Santità scegliere il Vescovo a suo talento; e che il Vescovado non più fosse soggetto allo spoglio pontificio. Così l'anno seguente 1778 fu eletto e consacrato in Roma Mr. Coppola. Vacata di nuovo per la morte di questo Prelato la Chiesa di Lipari, ad istanza del Regio segreto dell'Isola, il Re ordinò che la Giunta de' Presidenti e Consultore in forma giuridica e previa citazione, conoscesse e definisse la causa Regia del Patronato; e fu deciso di appartenersi al Re pel suo Regio patronato sopra la Chiesa di Lipari la nomina a quel Vescovado; e per cui Ferdinando III elesse e nominò Mr. Garrasi, ma la nomina non venne accettata dal Papa. Parimente fu rigettata la nomina che fece di Mr. Granata dopo la promozione del primo alla Metropolitana Chiesa di Messina. Perlochè fu d'uopo che i Canonici eleggessero per Vicario Capitolare un Vescovo *in Partibus*, che fu appunto Mr. S. Colomba Abate di S. Lucia, onde così meglio provvedersi alle necessità spirituali di quella Diocesi. Finalmente al 1801 verificata la morte di Mr. S. Colomba, vennesi ad un nuovo accomodamento, fra la nostra Corte e Papa Pio VII in forza del quale si stabilì, che il Re raccomandasse un soggetto meritevole, ed il Papa spedisse le Bolle senza farsi motto alcuno del patronato, e della presentazione. E secondo questa forma furono istituiti Vescovi di Lipari Mr. Spoto *(Ved. Dipl. CX)*, indi Mr.

Reggio, e in seguito Mr. Todaro, benchè nel Regio Exequatur fosse stata sempre apposta la seguente clausola tutelare de' Sovrani diritti: *ita tamen ut nullum intelligatur illatum praejudicium juribus Regiae Majestatis circa patronatum ec. Ved. Dichiara sul Vescovado di Lipari MSS. nella Bibl. del Senato di Pal. QQ. H. 131.*

(115) *Quittationem:* Cioè di coloro che ricevavano un salario dalla casa Reale, come i Cappellani di Regie Cappelle: *Testo ad Cap. 589 Reg. Alfonsi, Muta ad Cap. 7 Regis Martini N. 86.*

(116) Cioè i Capitoli 266 e 416 del Re Alfonso.

(117) La Deputazione del Regno era un'officio antico rimontando sino ai tempi d'Alfonso: *Ved. Cap. 401 Reg. Alfonsi.* Costituivasi nel seguente modo. Il Parlamento eleggeva dodeci deputati, cioè quattro del Braccio Ecclesiastico, quattro del Braccio Militare, e quatro del Demaniale. La cura principale loro era la esecuzione di quanto veniva risoluto ed appuntato nel Parlamento, cioè il ripartimento de' donativi che venivano offerti al Re, esazione di essi e modo di erogarli in quelle cose per le quali erano stati offerti; sollecitare le grazie e capitoli che il Regno implorava e S. M. e spedire due o tre Ambasciadori per supplicare la M. S. nel caso d'inosservanza de' Capitoli del Regno: *V. Cap. 30 Reg. Philippi III. Consulta de' 25 gennaro 1575, sulla istitus. della Deput. del Regno apud Can. Gregorio: MSS. nella Bibliot. del Senato di Palermo QQ. F. 65, pag. 96. Ved. lo stesso Gregorio considerazioni lib. 6, cap. 7, p. 230.*

(118) *V. Cap. 416 Reg. Alphonsi, ibi Muta.* Sebbene poi lo stesso Carlo III non avesse lasciato di dichiarare, che i Siciliani e Napolitani tra loro non si riputassero come stranieri, giacchè gli uni e gli altri essere sudditi di un medesimo Principe: *Real Dispaccio dato in Napoli a 29 marzo 1749 Sicularum Sanctionum tom. 1. p. 555.*

(119) Questo decreto, come osserva Mr. Testa, sarà un'illustre e perpetua testimonianza ne' secoli d'avvenire, non solo della benevolenza e liberalità verso i Siciliani di un Clementissimo Principe, ma altresì della grande di lui pietà e religione, conciosiachè è sovr'ogn'altro conforme ai sacri instituti e alla ecclesiastica disciplina, che agli indigeni venga affidato il ministero del Sacerdozio: *Quod profecto decretum erit praeclarum, aeternumque monumentum non solum Clementissimi Principis in Siculos largitatis, et benevolentiae; sed etiam ejusdem summae erga Deum pietatis, et religionis: quandoquidem, Ecclesiaeque disciplinae maxime consentaneum est, Sacerdotia indigenis mandari: Testa in Capit. Regis Ferdinandi II not. (a).*

Note al Titolo IX.

(120) In tempo dei Re Normanni, eran soliti alcuni dei nostri Vescovi di frequentar la Corte, o per gl'interessi delle rispettive loro Chiese, o perchè chiamati dal Re come intimi famigliari e consiglieri negli affari dello stato. Altri Prelati però lasciavano le Chiese in abbandono, non altrimenti che per darsi bel tempo ad oziar nella Capitale. Questo scandalo era così pubblico, che il famoso Pietro de Blois che fu in Sicilia precettore del nostro Re Guglielmo II, scrisse un trattato *de Institutione Episcopi* per richiamare que' Pastori al proprio gregge. Ma più intollerabile divenne tra noi l'assenza dei Vescovi, quando dalla Corte di Spagna stranieri soggetti, a' nostri Vescovadi si promossero. Imperciocchè, o inabili o indocili al peso della cura pastorale, addosso di mercenari vicari la rigettavano, e sol della percezione de' frutti delle rispettive aziende eran solleciti. In cotal guisa grandissimo discapito soffriva il bene spirituale delle anime, e considerevoli somme dal Regno si estraevano. A riparare un tal tanto male, e a calmare insieme i risentimenti del Pubblico, non poche opportune provvidenze da' generali Parlamenti istantemente si domanderono; ed i nostri Re corrispondendo colle loro pietà a queste giuste istanze, elessero successivamente de' Regi Visitatori coll'espresso incarico d'invigilare acciò secondo i Sacri Canoni (Sess. XXIII Cap. 1 Conc. Trid.) i prelati del Regno residenti fossero nelle proprie Chiese, e al Sacro ministero personalmente vacassero: *Dichiara sulla residenza dei Vescovi MSS. sup. cit.*

(121) I nostri Re, tanto come Legati nati Apostolici, quanto pel loro dritto di Patronato sulle Chiese di Sicilia, han potestà di spedire de' *Missi Dominici*, ossia Regi Visitatori: Testa ibid. Not. (b) Vedi *nel Lib. I noto 103.*

(120) Ved. per gli Economi Regi la costit. del Vicerè M. Ant. Colunna Part. 1 pag. 14. Oggi questa carica trovasi soppressa: *Real decreto de' 18 ottobre 1824.*

Note al Titolo X.

(123) Uno de' principali doveri del Vescovo è d'istruire il popolo; e per questo la sua Cattedra sta collocata in sito eminente. Onde, se tralascia d'istruire, e persiste nella sua ignavia dev'esser deposto: *Con. Apost. 57.* Quindi i Concili han ordinato che adempissero da per loro stessi a questo uffizio, specialmente nelle domeniche e ne' dì festivi, a menochè non fossero legittimamente impediti: *Concil. Trull. Can. 19 Conc. Trident. Sess. 5 Cap. 2 e Sess. 23 Cap. 1 de Reformat.* Ved. il valente Canonista Vincenzo Salzano: *Lezioni di dritto Canon. lib. II Parte 2 Lez. XIV pag. 163.*

Note al Titolo XI.

(124) Tra gli obblighi al ministero Episcopale indispensabilmente annessi, avvi pur quello della frequente visita della Diocesi: Erano i nostri Metropolitani nell'antico possesso di visitare anche le Chiese suffraganee, secondo il testo del Cap. 1 de *Censibus*. In effetto l'Arcivescovo di Morreale nel 1464 visitò la Diocesi di Siracusa: *Gaetani, Serie de' Vescovi di Siracusa MSS. nella Bibl. del Senato di Pal. QQ. H. 37, et Pirro Noto Eccles. Syrac. pag.....* E l'Arcivescovo di Messina scomunicò Corrado Caracciolo Vescovo di Patti, che ricusò di accettarlo, allorchè volea visitar quella Chiesa come sua suffraganea: *Dichiara sui Metropolitani MSS. nella Bibl. del Senato di Pal. QQ. H. 135. Ved. Pirro Not. Eccles. Pact. pag. 784* Col. 2. Ma poichè dal Concilio Tridentino *Sess. 24 Cap. 3 de Reformat.* fu stabilito che i Metropolitani non potessero visitare le Diocesi suffraganee, *nisi cognita causa, et approbata in Concilio Provinciali*, i Metropolitani nè in Sicilia nè altrove, visitarono più le loro provincie, lasciandone la cura ai rispettivi Diocesani. In quanto poi alle così dette *Procurazioni;* non è dubbio che ai Vescovi in visita spettino gli alimenti, *i* quali col vocabolo di *procurazioni* si addimandano. Ma queste procorazioni esser debbano frugali, imperciochè il testo dell'Evangelo (Matth. X, et Lucae X). *Dignus est operarius cibo* suo, non autorizza nè la rapacità nè la crapola, nè tutti gli eccessi del fasto e del lusso cui malaugurato Pastore si portasse a visitare le Chiese della sua Diocesi. A togliere questi abusi, di tempo in tempo è stata presso noi inculcata l'osservanza della tassa Innocenziana, il Tridentino e le dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio: *Sess. XXIV capit. de Reformat. ivi Gallemart Declarat. pag. 293.*

Ved. nel lib. 1 Not. 78 e 251.

(125 e 126) Scudo o piastra di dieci Paoli di argento: corrisponde a tari 12, 11, 2, di Sicilia.

(127) Graziano nella seconda parte del decreto causa X quaest. 3, e 4 tratta del Cattedratico che compete a' Vescovi di Sicilia, che è appunto il decreto di Papa Pelagio a Cresconio, riferito dal nostro Pirro, *Sicil. Sacra Not. Eccl. Messanensis pag. 433 Col. 1,* e poi nel Capitolo X

della stessa causa parla di quello del Vescovo di Siracusa.

(128) Questo è un censo che si paga all'Arcivescovo ogni volta accorda la licenza di fabbricarsi qualche Chiesa o Monastero: *Deciocchis Acta Visit. Eccl. Messanens. tomo 2 pag. 137*.

(129) La visita parla di vendita delle quarte funerali. *Deciocchis ibid.* Per la quarta sui legati pii dovuta al Vescovo di Siracusa, ved. *Pirro Not. Eccl. Syracus. pagina 630 Col. 2.*

(130) Anche i Prelati colla qualità di feudatari avevano in quei tempi abusato della facoltà di esigere dai loro vassalli gli adjutori, aggravandoli smoderatamente. Guglielmo II commosso dalle comuni querele pubblicò quella costituzione, colla quale determinò i casi legittimi nei quali potessero i Prelati richiedere un moderato sussidio: *Gregor. Considsraz. lib. II cap. 6. pag. 477 e seq.* Ora, questi sussidi non han più luogo, nè si potrebbe esigere da' vescovi sotto qualunque pretesto, nè meno a titolo di volontario donativo: *art. 22 della Tassa Innocenziana: ved. sopra Diploma CLII.*

(131) *Act. Apost. cap. IV, v. 34 e 35.*

(132) Parole del testo « Sed Deo amabiles Episcopi, si quidem aliquos diserte hi, qui defecerunt, praeposuerint rebus veluti Xenodochos, Ptochotrophos . . . . aut oeconomos, aut simpliciter dicendo, piarum actionum administratores, illos quidem permittant habere administrationem, *Ipsi vero non administrent quidem;* sed administrationem illorum adspiciant, aut observent, et recte quidem habentem laudent: in quibusdam autem aliquid praetergredientem corrigant; pessima autem administratione facta etiam eos expellant, et alios instituant ».

Di passaggio, si rifletta su quelle parole della legge: *ipsi vero (Episcopi) non administrent quidem.* La legge con molto accorgimento ha voluto che i Vescovi abbiano semplice sorveglianza sulle opere pie; non permette però che la facciano anche da amministratori, come cosa disdicevole al lor carattere episcopale, e al dovere ch'essi hanno della cura delle anime. E le nostre leggi patrie, *esecutori* li chiamano de' legati pii, non amministratori. *Prag. Regni Siciliae tom. 2 in fine.*

(133) Van Espen loc. sup. cit. § 32.

(134) Pirro Not. Eccl. Agrig. pag. 965, col. 2.

(135) « Quia tamen Ecclesia quae eximitur principaliter erat conventualis, vel collegiata, censetur quoque exempta uti talis, atque per consequens illi soli exemptioni quae ad eam sub illa qualitate spectant ».

(136) « Illud quoque propositum fuit Concilio, ut exemptio Canonicorum, aut etiam Regularium non extenderetur ad ea quae Canonicis, aut regularibus sub illa qualitate non spectant, juxta regulam praecedenti capite propositam ».

(137) Le diverse consulte de' Ministri della Giunta su queste controversie, di unita alla risoluzione del Viceré Marchese della Grazia (Ved. il Dipl. seg.) furono per ordine Sovrano del 3 giugno 1736 trasmesse alla suprema Giunta di Sicilia residente in Napoli, perchè informasse col parere. Si diedero per aggiunti i consiglieri D. Francesco Crivelli e don Domenico Bruno. La Giunta di Sicilia a 9 marzo 1738 proferì il suo voto col quale si uniformò al parere del presidente Diago, e del Giudice della Monarchia Presidente Longo. Ma sulle istanze del Capitolo, S. M. ordinò la revisione della consulta, da esaminarsi con altri Ministri aggiunti. Questa revisione si poteva domandare giusta gli esempi recati dal Regente Tappia colla decis. 2 del consiglio d'Italia. E la seconda volta nel 1739 fu risoluto dalla Giunta a favore del Vescovo.

Nuovi ricorsi si produssero da parte dello stesso Capitolo in sostegno della causa del Patronato Regio, sostenuta dal celebre Giureconsulto Napolitano Vargas Macciucca. Frattanto al 1742, nominato da Carlo III un Regio Visitatore generale, la sacra distribuzione della Cattedrale di Girgenti fu visitata da Mr. De Ciocchis. ved. *hic* Dipl. CLXII.

(139) La Maramma di nostra Cattedrale fu poi visitata dal Regio Visitator generale De Ciocchis: *Acta decret. S. Metrop. Eccles. Pan. tom. 1, pag. 59 e 63.*

(140) Siccome tutte le Chiese di Regio Patronato sono per legge sottoposte alla Visita di Regii Visitatori, così sono naturalmente esenti dalla giurisdizione degli Ordinari.

In quanto poi a' luoghi pii di regia fondazione, o messi sotto la immediata Regia protezione, vedremo nel libro III fin dove si possono estendere le facoltà Vescovili sia proprie, sia per Regia speciale autorizzazione. Ved. *Disp 2 marzo 1781, statuti di Benef. de' 20 mag. 1830, art. 46 RR. Decreti de' 7 dicembre 1832 e 1 feb. 1845 Ved. lib. I, not. 250.*

Note al Titolo XII.

(141 e 142) Secondo gli antichi canoni, i Concili provinciali si congregavano due volte l'anno. Posteriormente siccome ne riusciva malagevole e d'incomodo ai Vescovi, divennero annuali. Finalmente il Tridentino stabilì che si convocassero almeno una volta in ogni tre anni: Sessione XXIV de refor. cap. 2. In questo frattempo il nostro Parlamento dispose il Capitolo mentovato: *Mr. Testa ad cap. x, Regis Philippi I* not. (a e b).

(143) Dopo questo Sovrano Rescritto non si è più parlato tra noi di Sinodi e di Concili così provinciali, che nazionali. E non solo questi, ma altresì da molto tempo si osservano trascurati i Diocesani: *Ved. nel lib. I Diploma x, pag. 9, col. 2, e nella nota 124 e seg.*

(144) Ved. nel lib. I, not. 78.

Note al Titolo XIII.

(145) Sino all'anno 1574 i Vescovi di Sicilia non avevano nè soglio nè baldacchino. Filippo II permise che l'usassero nelle Chiese, ma con le condizioni espresse nella costituzione prammaticale del Viceré Marco Antonio Colonna: *Memorie MSS. nella Biblioteca del collegio Massimo della Compagnia di Gesù in Palermo Append. II, E. 43, ved. hic. Dipl. XIX.* Però non possono alzare il loro Soglio, con un maggior numero di scalini. In fatti avendo il Vescovo di Siracusa Mr. Fortezza aggiunto al suo soglio Vescovile uno scalino di più, a 1 marzo 1694 fu ordinato che si togliesse: *Gaetani seris de' Vescovi di Siracusa MSS. nella Bibliot. del Senato di Palermo QQ. H. 37.* Elevossi quistione se i Giurati delle città e terre, nel primo ingresso della visita dovessero incontrare il loro Vescovo con baldacchino. La Giunta dei Presidenti e Consultore, cui dal Governo fu rimesso l'affare, fu di parere che il Vescovo non possa pretendere tale cerimonia, se non nel solo primo accessu; e non avendola ricercata la prima volta, questo dritto restò consumato ed estinto, e per conseguenza non poterlo esercitare in una seconda visita: Consulta de' 19 giugno 1738. *Nel grande Archivio di Palermo tom. 10 della consulta fol. 102 R.* In Palermo non più è in uso la solenne entrata del nuovo Arcivescovo: *D'Angelo Diario di Palermo pag. 70* Ma il Senato gli corrisponde la somma di onze duecento per compera di vasi d'argento: *R. Dispaccio de' 25 gennaro 1763.*

(146) Ai Vescovi non può darsi, nè possono eglino pretendere il trattamento di *Eccellenza*: Consulta de' *PP. e Consultore li 4 novembre 1699, tom. 1, fol. 161. Nell'Archiv. Gen. di Palermo.*

(147) Cioè l' Arciv. Pietro Martinez de Rubio, il quale era stato Presidente del Regno dal 1657 sino al 1660. *Pirro Nota Eccles. Panor. pag. 241 e 245.*

(148) Cioè: globetti di piombo pe' fucili da caccia.

(149) Era stato eletto Giudice della Regia Monarchia dall'Arcivescovo Presidente di lui fratello: *Pirro Not. Eccles. Troin. pag. 499 Col. 2.*

(150) *Ved. Sicul. Sanct. Tom. 1 pag. 41, 47, e 50.*

(151) *Sicul. Sanct. 11 Nov. 1730 Tom. 1 pag. 74.*

(152) *Uso conveniente:* con questa espressione s'intende, che le autorità cui il Reale rescritto va diretto, debbano dare all'affare di cui si tratta quel regolare avviamento che merita, sia con rappresentare se vi sia luogo, sia con accordare o escludere la domanda, se così si crede conveniente alla giustizia, sia in fine con dar quel provvedimento che l'affare richiegga: *R. Rescritto de' 6 agosto 1804.*

(153) *Ministri esteri.* Sotto questa denominazione s'intendono i Legati, Nunzi, Internunzi, Ambasciadori ordinari ed estraordinari, Ministri Plenipotenziari o semplici Ministri, inviati, incaricati d'affari, residenti: *Legraverand Legislat. Crim. Ch. sect. 1, Not. 1. Vedi mie addiz. alle Pandette di Einneccio Lib. 50 Tit. 7 V. 6 pag 352.*

(154) Le quistioni di precedenza sono state in tutti i tempi le più clamorose e le più pertinaci. Elleno non furono ignote nelle leggi Romane, dove troviamo fissata la seguente regola. Allorchè è pari la dignità de' contendenti, nasce il dritto della precedenza dalla sola ragione del tempo *L. 1 Cod. de Consulib.* Quando poi non sia pari, conviene allora determinarsi dalla maggior dignità: *L. Un. Cod. Theodos. de Consul. L. 1 pr. et § 1 Dig. de Albo Scribend.* Ma questa maggior Dignità bisogna che sia relativa al corpo, al collegio o all'adunanza che dà il titolo ad intervenire. Così qualunque dignità che non sia relativa al collegio non si attende: Come p. e. un Canonico, d'altronde Vescovo d'un'altra Sede, non può, volendo intervenire nello stesso, assumere altra qualità, altro carattere fuorchè quello di Canonico, nè può pretendere sugli altri Canonici altra precedenza, se non quella che gli somministra il grado, ossia il titolo capitolare: *Fagnano in Decret. Postulasti, Van Espen. Jur. Eccles. p. 1 Tit. 8 Cap. 4 N. 4.* Card. de Luca *de Praemin. Disc. 41.* Difatti presso noi il Giudice della Monarchia, insignito spesse volte di dignità Arcivescovile, non sedeva e non votava in Parlamento, se non al posto che gli era conveniente come Abate di S. Maria di Terrana. Ed il Cardinal Branciforti, sebbene costituito in eminentissima dignità, non occupava che il posto di Abate della Sacra Maggione de' Teutonici.

(155 e 156) V. Real decreto 22 maggio 1820 e R. Rescritto de' 14 aprile 1839.

NOTE AL TITOLO XIV.

(157) I Vescovi titolari o sia in *Partibus* anticamente eran presso noi rari. Mr. Naselli Vicario, generale di Mr. Melendes nostro Arcivescovo, fu l'unico che in quel tempo risedeva in Palermo. Ma di questi Vescovi nel 1787 se ne contavano fino a dieci: *Alessi Diz. Storico num. 83.* Oggi ne abbiamo cinque 1° Mr. Cilluffo Arcivescovo di Adana Giudice della Regia Monarchia, 2° Mr. Turrisi Vescovo di Flaviopoli, Cantore della Real Cappella di S. Pietro nel Regio Palazzo di Palermo, 3° Mr. Crispi di rito greco Vescovo di Lampsaco; 4° Mr. Benzo, 5° Mr. Filippone, il quale è stato successivamente Canonico di nostra Cattedrale, Vescovo di Nardò ne' domini Continentali, ed ora, per la sua rinunzia al Vescovado, Arcivescovo in *Partibus.*

NOTE AL TITOLO XV.

(158) È questa un'antichissima ospicua Città, che ebbe sin dall'anno 590 Sede Vescovile, come ci attesta Ferrario *(Cathalog. gener. Sanctor).* Conquistata poi dal Conte Ruggiero, la destinò per sua Sede, e le restituì, prima d'ogni altra Città, il Vescovo, con avervi fabbricato un magnifico Templo: *Pirro Not. Eccl. Troin. pagina 494 Col. 2.* Avea in quella Città dimorato il Vescovo Roberto per anni 10; quando nel 1090 essendosi il Conte trasferito in Messina, lo condusse seco riunendo così il Vescovado di Messina a quello di Troina. Ma da siffatta unione l'antico Vescovado Troinese non si estinse. Ed in vero, la sua Cattedrale continuò ad avere dignità di Arcidiacono; il Capitolo di Troina era distinto da quello di Messina, e l'uno e l'altro negli affari di alto rilievo consultavansi dal Vescovo: *Pirro Not. Eccl. Poet. ad an. 1131 e 1148, et in Not. Eccl. Cephalud. pagina 800 ad an. 1145.* Onde l'Arcivescovo di Messina si è costantemente chiamato *Archiepiscopus Messanensis, et Troinensis Episcopus,* ed i Canonici secondari di Messina si appellano Canonici Troinesi e costituiscono il Capitolo della Cattedrale, di cui la prima dignità *post pontificalem,* si nomina Arciprete; mentre l'altra di Arcidiacono fu al 1623 soppressa da Mr. Mastrilli, quando ne aggregò la prebenda al magnifico seminario di Messina da lui eretto.

Riesce qui utile un'osservazione sulla parola *sigillum* che leggesi in fine di questo Diploma.

Sigillum: dinota Diploma, *sive instrumentum ipsum sigillo munitum:* (Ved. Mich. Heineccio de sigillis p. 1 cap. 2 pag. 17). Di questi Diplomi in tempo del Conte Ruggiero ven'erano di carta cotone. Vero si è che il signor Chambers, nel suo Dizionario di arti e scienze alla parola *carta,* dice che allora andò in disuso in Europa il Papiro, quando s'introdusse la carta bambagina o sia di cotone, ed il Mabillonio, *(de Re Diplomatica pag. 39,)* pretese che la carta cotone fosse un'invenzione verso il 1300, come il Montfaucon *(Palaeograph. graeca lib. 1 Cap. 2 pag. 17),* in circa l'anno 1400. Non dimeno per la nostra Sicilia possiamo francamente dire, che la carta bambagina era quasi tra noi comune nel secolo XI, e nel principio del XII. Ciò si ricava da un Diploma del Re Ruggiero, rapportato dal Pirri *Tom. 2 pag. 1027, a 1028,* ove parlando con fra Bonifacio Abate del Monastero di S. Filippo di Fragalà, dice — *Monstrasti nobis sigillum aliud ex carta* CUTTUNEA *factum anno mundi creatione 6610* (1102) *quod renovavimus in pergamenum.* Ecco dunque nel principio del secolo XII in uso appo noi la carta di bambagia pei Diplomi:

(159) Nel 1173 la vedova Regina Margherita, moglie di Guglielmo I, fondò il celebre Monastero di S. Maria di Maniaci dell'Ordine Benedettino, creandovi primo Abate Francesco Guglielmo da Blois, e per maggiormente decorarlo gli ottenne dal Sommo Pontefice Alessandro III l'uso delle Insegne Pontificali: *Pirro tom. 2 pag. 1252.* Pietro Blois di lui fratello, stupì a questa novità, e nell'anno 1175 scrivendogli una lettera in questa guisa si esprime: *Insignia Episcopalis eminentiae in Abbate non approbo nec accepto;* imperocchè questi ornamenti non solamente sono un segno di superbia e di vanità, ma anche un peso inutile; imperciocchè, *quod genitalia in mulo faciunt, ita et Sandalia in Abbate:* (Caruso Bibl. Hist. Sic. tom. 1 pag. 497 ove rapportasi la cennata lettera, ch'è la 90). Questo virulento Satirico, era stato per molto tempo in Palermo precettore del nostro Re Guglielmo II. nel qual tempo scrisse il trattato *de Institutione Episcopi,* di cui sopra si è fatto parola, Not. 120.

(160) I Cappellani Maggiori di Sicilia, sin dalla lor prima instituzione, erano stati gli ordinari Maestri di Cerimonie del Re e della Real Famiglia. Ma dietro che, a cagione della lontananza della Corte da Sicilia, furono costretti a fissare la loro residenza in S. Lucia di Milazzo, e venne a trasfondersi nel Giudice della Regia Monarchia tutta la loro giurisdizione, come appresso vedremo, non ebbero più l'obbligo di servire i Viceré nelle pubbliche funzioni, e per chi bisognò istituirsi un Maestro di cerimonie, il quale facendo le veci del Maggior Cappellano, assistesse la persona del Viceré nella Cappella Palatina di Palermo, come in ogn'altro luogo. Non di meno

troviamo che nell'anno 1535. Girolamo Zaffarana, benedisse la Mensa, celebrò messa ed altre sagre funzioni esercitò alla presenza dell'Imperador Carlo V. dopochè e' passo in Sicilia dalla spedizione di Tunisi: *Gregorio Considerazioni lib. VII cap. VII pag. 334 Dichiara de Capella Regia part. II cap. I § 2 pag. 75.* Dietro questo esempio Martino La Farina l'anno 1650 pretese esercitare le stesse funzioni appresso il Viceré Giovanni di Austria figlio di Filippo IV, con esclusione del Giudice della Monarchia. Ma rimesso l'affare al Consultore Trelles, questi rappresentò, che sin da quando i Cappellani Maggiori furono sottoposti alla legge delle residenze in S. Lucia, il Maestro di Cerimonie veniva scelto a beneplacito del Viceré: *Ved. hic Dipl. CCIII.*

Posteriormente il Capitolo della Cappella Palatina di Palermo, per Dispaccio dell'Imperadore Carlo VI dato in Vienna l'anno 1734, ottenne che il Maestro di Cerimonie del Viceré dovesse eleggersi, come sin'allora si era praticato, tra' Canonici della medesima Real Cappella. Or nel 1740 il Vicario generale di Palermo D. Giuseppe Stella, dovendo cantar messa solenne alla presenza del Viceré Principe di Corsini nella Chiesa del Monastero di S. Caterina, pretese escludere gli ajutanti del Maestro di Cerimonie del Viceré, e farsi assistere da due Vivandieri della Cattedrale. Ma per via del Protonotaro fu dallo stesso Viceré ordinato, che il Vicario generale dovesse in quella funzione farsi soltanto assistere dai suddetti due ajutanti del Maestro di Cerimonie di S. E. a questo effetto espressamente destinati, e che tale stabilimento si dovesse osservare *pro omnibus et quibuscumque Sacerdotibus, Abbatibus, et Canonicis extra Cathedralem celebrantibus, et aliis in quolibet dignitate constitutis.* (Diploma apud Dichiara de Capella Regia N. CXCIX). E conforme a questa determinazione venne risoluta una simile controversia, insorta nell'anno 1790 in occasione della messa solenne da Celebrarsi per la festività dell'Immacolata Concezione nella Chiesa di S. Francesco coll'intervento del Viceré Principe di Caramanico. (Dichiara Memoria sul Maestro di Cerimonie del Viceré MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo QQ. H. 131 N. 12 Ved. hic Dipl. XXVI.

(161) Così chiamavansi alcuni Sacerdoti addetti al servizio della Real Cappella di S. Pietro nel Real Palazzo di Palermo, *quia tertiariam unam ex terris habebant:* (Pirro Not. Imper. et Reg. Cappellae Panormi pag. 1369 Col. 2. Ved. Dichiara de Cappella Regis pag. 40 et seg.

(162) Ved. hic Dipl. CXL e seg.

(163) Questo Beneficio è di Regio Patronato, come risulta dalle Regie Lettere de' 21 ottobre 1580 e 18 ottobre 1591. (Ved. scritture appartenenti alla Regia Chiesa di Calascibetta MSS. nella Bibl. del Senato QQ. H. 55 e 53.

(164) *Ved. Dichiara de Capella Regia Series Dipl. N. VI pag. 4.*

(165) Il Cappellano Maggiore, chiamato dal Sommo Pontefice Benedetto XIV, *Episcopus Aulae*, istituito dai Normanni in Sicilia a somiglianza di que' di Francia, d'Inghilterra e di altri Regni, fu da principio il Prelato ordinario del Re, della Real Famiglia e della Corte, ed ebbe per sua diocesi propria le Reali Cappelle, i Palazzi e Castelli, le fortezze e tutti gli altri luoghi Regi e militari. Fu egli il prelato proprio di S. Lucia sin dall'anno 1250 in cui l'Imperador Federico scelse quel sito per luogo di sue delizie, e quella Chiesa commutò in Capella Reale. Sotto i Re Aragonesi la dignità e l'officio del Maggior Cappellano si mantenne cogli stessi dritti e prerogative che goduto avea sotto i Normanni e gli Svevi. *Gregorio Consideraz. lib. V cap. 7 pag. 338 Dichiara dritto Pubblico di Sicilia pag. 40.* Però sotto i Re Castigliani, a cagione della lontananza della Corte l'ufficio del Cappellano Maggiore soffrì una diminuzione notabile de' luoghi appartenenti alla sua antica diocesi: fu allora questa ridotta alla sola Chiesa e terra di S. Lucia, nella quale fu obbligato a risedere il Cappellano Maggiore, dopo il Tridentino che inculcava agli Ordinari la residenza: *Ved. hic Dipl. CCI.* Quindi avvenne che ristabilita da Filippo II la Cappella del Real Palazzo, gli Arcivescovi pretesero esercitarvi la giurisdizione ordinaria, e la stessa Real Cappella in più occasioni obbliò l'antico e proprio suo Prelato. Il Vescovo di Catania occupò Calascibetta, e ciascun Vescovo si riputò l'Ordinario delle Chiese e Parrocchie, delle fortezze e de' Regi Castelli compresi nelle rispettive loro diocesi: (Gregorio Consider. lib. VII cap. VII pagina 333. Dichiara Dritto Pubblico Eccl. Sic. pag. 32 e 33. Però dopo la Visita di Mr. de Ciocchis che restituì Calascibetta all' autorità del Cappellano Maggiore, che rappresentavasi allora dal Giudice della Regia Monarchia, cominciò a riconoscersi che un tal sistema era pur conveniente a tutte le altre chiese Regie, che si trovavano nella medesima condizione. A far il che, era pria necessario, avincolarsi dal beneficio di S. Lucia, l'ufficio di Cappellano Maggiore, non solamente per non più oltre confondersi in un soggetto la distinta qualità di Prelato e di Parroco; ma altresì per restituirsi la Cappellania alla pristina sua importanza ed amplitudine. Fu dunque dal Re nel 1768 risoluto il dismembramento. *Dichiara ibid. Series Dipl. N. CCXIII pag. 178.* Ma per l'insorte controversie intorno alla Chiesa Palatina, non potendo allora compiersi il concepito disegno, fu quello eseguito nel 1794 col Diploma da noi sopra trascritto. Indi al 1801 per la seguita morte dell' Abate di S. Lucia, il Cappellano Maggiore di Sicilia riprese l'esercizio della sua giurisdizione su quella Regia Badia *Ved. hic Dipl. CCXII e CCXIII.*

(166) Questa legge è stata dispensata dal regnante nostro Monarca Ferdinando II, quando passato a miglior vita Mr. Gabriele Gravina Siciliano, in aprile 1840 promosse alla stessa carica Mr. Naselli ancor esso Siciliano.

(167) Non ignorasi, che la Bolla *convenit* ed il *Motu proprio* del 1741 si dettarono dal Sommo Pontefice Benedetto XIV al fine di estinguersi tutte le gravi ed annose controversie surte fra i Vescovi di Napoli e quel Cappellano Maggiore. Con siffatte costituzioni si definirono le facoltà, i diritti e le prerogative che, sia per indulto Apostolico, sia per immemorabile consuetudine, competevano al Maggior Cappellano di que' domini continentali. Esse costituzioni però non riguardavano nè potevano riguardare il Cappellano Maggiore di Sicilia, la cui istituzione non è per un semplice privilegio conceduto ai nostri Re in Sicilia dalla S. Sede, ma è anzi un dritto di Maestà nascente da prerogativa Sovrana inerente al Principato: *hic Dipl. CCXI.* E se bene coll'art. 26 del concordato di Terracina l'anno 1818 si fosse detto, che la giurisdizione dell'unico Cappellano Maggiore si dovesse contenere nei limiti di quelle costituzioni, tuttavolta non potrà per fermo menomare le amplissime facoltà delle quali trovasi investita la Cappellania Maggiore in Sicilia.

Imperciocchè anche secondo i principi del gius pubblico Ecclesiastico, le convenzioni, i concordati e i patti pubblici non offendono ragioni preesistenti, sulle quali non cadde mai controversia, nè possono sentirsi rinunziate senza un'esplicito patto e un'espressa clausola derogante. E in effetto la costituzione *convenit* accorda al Cappellano Maggiore la facoltà di eleggere tassativamente per Napoli un Giudice suddelegato per affari contenziosi; ma la Cappellania Maggiore riguardo alla Sicilia ebbe ed ha diritto alla elezione di un Vicario. *Diplom. penes Dichiara de Capella Regia Siciliae N. LXI pag. 46 et Diplom. CXXXIV e CXXXV p. 99 e 100: Ved. hic Diploma CCXV art. 2.*

Dippiù nissuno può negare che al Vicario del Cappellano Maggiore del Regno delle due Sicilie, ove si trovi insignito di dignità Vescovile, appartenga il diritto di ordinare i cherici Regi; ma ove per avventura su questo

punto, si dovesse estendere alla Sicilia la bolla concessa, il Vicario generale incontrerebbe l'assoluto diritto della bolla medesima. In fine, per non dir di più, il Cappellano Maggiore in quanto a' domini continentali, ove non sia Vescovo, non può spedir lettere dimissoriali ai cherici a lui soggetti, ma semplici testimoniali, quando all'incontro riguardo alla Sicilia, fin dalla sua prima istituzione ebbe ed ha goduto sempre questa facoltà senza limitazione di sorta: Dichiara do Capella Regis p. 1, sect. 1, § V.

La riunione dunque in una delle due Cappellanie Maggiori, a l'art. 26 del concordato non potè rispetto alla Sicilia far perdere al Maggior Cappellano ed attorraro quelle amplissime facoltà e giurisdizioni che per vetusta consuetudine, per privilegi apostolici, e per tutti quei diritti e preminenze inseparabili dalla Monarchia, ha egli in tutti i tempi esercitato ne' Reali Domini di Sicilia: (Vedi le dotte allegazioni del Ch. Salvatore Ragusa Canonico della Imperiale Real Cappella di S. Pietro di Palermo, professore interino di dritto Canonico in questa Regia Università degli Studi.

(168) Questo concordato leggesi presso de Rosa, *praxis Decretorum serie di RR. Dispacci tom. II, pag. 162 e seg. come pure negli atti posteriori al concordato del 1818.*

(168 *bis*) Dopo circa sette secoli di riposo, le spoglie de' due Guglielmi immediati successori di Re Roggiero, o quelle di altri principi della dinastia Normanna, dovettero per una *fatale catastrofe*, venir tratte fuori dai loro sepolcri, e mostrarsi più volte alla generazione attuale. Nell'incendio in cui soggiacque nel 1811 il *famoso* Duomo di Morreale, delle cinque Regie tombe ivi esistenti, tre rimasero quasi distrutte, e le due magnifici avelli de' Guglielmi primo e secondo no furono guasti ed infranti. Quindi quelle salme Reali furono poste in casse distinte e depositate in altro locale. Condotti a termine nello scorso anno, per le provvide disposizioni del Re nostro Signore, gl'intrapresi ristauri di quel Tempio e delle Urne ancora, a 19 aprile 1846 i cadaveri de' due Monarchi si restituirono al posto in cui prima giacevano; a ciò si praticò con tutta la forma che alla circostanza conveniva. In effetto si tenne Cappella Reale da S. E. il Luogotenente generale, con essersi osservato il programma da S. M. ordinato, per come leggesi nella *Cerere*. Giornale ufficiale di Palermo anno 1846 n. 32.

(169) Ved. hic Dipl. ecc e ccxii.

(170) Indi l'Abate Coccia fu eletto dalla S. Sede Vescovo *in partibus* per bolla data in Roma li 27 settembre 1819, esecutoriata in Napoli a 7 dicembre dello stesso anno.

(171) Fra i diversi monasteri eretti dalla pietà del Re Ruggiero, fuvvi quello principalmente del SS. Salvatore di Messina dell'ordine di San Basilio, il quale siccome avava a se soggetti molti altri monasteri dello stesso ordine, perciò giustamente prese il nome di Archimandritale a *Mandra* cioè, *Mater omnium Monasteriorum, quae sub ea existunt*: (Pirro Not. Archimandr. Mess. pag. 997, col 1). Quindi il superiore, *Archimandrita* si denomina. Nel momento di sua fondazione, il Re ordinò che questo monastero dovesse essere *liberum et exemptum ab Archiepiscopis, Episcopis, et similiter ab omni persona Ecclesiastica, et saeculari*: (Diploma apud Pirrum loc. cit. pag. 972, col. 2).

Questa prelazia da Papa Urbano VIII l'anno 1635 venne dichiarata *Nullius* con propria Diocesi, a con distinto e separato territorio, o di avere giurisdizione ordinaria: *Pirro ibid. pag. 995.* Le liti poscia insorte coll'Arcivescovo di Messina furono estinte colla concordia come al Diploma seguente.

(172) Il gran Priorato dell'ospedale di S. Giovan Battista di Messina dall'ordine Gerosolimitano, amplissimi e ricchi fondi possiede in Sicilia, e oltre a ciò molti membri e Grancie sono ad esso aderenti e congiunti. Tutti questi beni, parte provengono dalla munificenza del Gran Conte Ruggiero a de' Sovrani suoi successori, parte dalla donazioni di generosi Siciliani che quella santa opera colle loro sostanze ampliarono, a parte in fine da' beni de' Templari in Sicilia, allorchè Clemente V l'anno 1307 avendo abolito quest'Ordine tutti i loro beni aggregaronsi agli Ospedalieri di Gerusalemme: *F. Andrea Minutolo memorie sul gran Priorato di Messina, e Schiavo Tabul. Magn. Prior. Mess. MSS. nella Bibl. del Senato di Palermo QQ. H. 12.*

Oltre a tanta dovizie, compete al Gran Priore una giurisdizione ordinaria sopra la Chiesa o villaggio di Castania della Diocesi di Messina. Cotesta giurisdizione era stata un soggetto di annose controversie tra lui e l'Antistite di quella Diocesi; le quali alla fine cessarono colla concordia, come al seguente Diploma. In virtù dunque di tale concordia il gran Priore si annovera fra i prelati minori di Sicilia con giurisdizione ordinaria.

Anticamente la chiesa di S. Giovan Battista nella città di Messina, si riguardava come Parrochia e vi si amministravano i Sagramenti. Oggi il gran Priore ha dritto soltanto nelle pubbliche funzioni nella città di Messina d'innalzare la Croce a lato della Metropolitana. Del resto egli va insignito di Croce in petto, e di pallio, e nella sua chiesa siede sul talamo: *Pirro Not. Prior Mess. pagina 943*, col. 1.

(173) In seguito di che il Re fece la elezione del Priore il quale venne canonicamente istituito da Mr. Castelli Vescovo di Cefalù: *Notizie della Chiesa di Cefalù apud d'Angelo addiz. ad Pirrum MSS. nella Bibliot. del Senato di Palermo QQ. H. 123 in nota;* sebbene poi Clemente XIII con sua lettera de' 24 marzo 1760 non lasciò di querelarsene col medesimo Vescovo: Ved. scritture appart. al Trib. della Monarchia MSS. nella detta Biblioteca QQ. G. 32.

(174) R. in mem. pot. art. 2. e. 6, fol. 681 e f. 891.

(175) Ad Concil. Rom. Nicolai II. tom. 5, fol. 110, edit Neap.

(176) Chr. Becc. in vit. S. Lanfranci; Thomassin vet. et nov. Discipl. p. 2, l. 3, cap. 27 ove si adducono altri esempi di negata dispensa da Alessandro II per difetto di autorità: *nullam auctoritatem comperimus qua sibi concederemus*, rispondo il S. Pontefice al Vescovo che ne lo pregava.

(177) *Otho de S. Blasio e l'Abate Lubecense nel Cron. Selo.*

(178) Vedremo a suo luogo (*Lib. III tit. delle dispense ne' matrimoni*) che sotto le parole: *Nationis Siculae commoditati et utilitati*, pur si comprendono gli stranieri commoranti in Sicilia.

(179) Il nome di MONARCHIA cominciò ad essere più frequentemente in uso, e forse per la prima volta in tempo del Re Martino. Questo nome a questo titolo non deo in nessuna maniera concepirsi, nè fu mai inteso, come quello che importasse la Suprema autorità Ecclesiastica in un capo indipendente dal Sommo Pontefice, ma solo venne introdotto per significare l'autorità che tiene il Re sopra gli Ecclesiastici del suo Regno come Legato nato della Sede Apostolica in Sicilia, insieme con quella di Sorrano ad indipendente Principe nel temporale. Onde Nicolò Stizia celebre Giureconsulto Catanese primo Giudice ordinario del Tribunale di Monarchia al 1593, nel suo esame pel Vescovado di Cefalù, stato essendo interrogato dal Pontefice: *quae est Monarchia, cujus munera in Sicilia es perfunctus?* Egli per verso rispose: *illa, quam praedecessores Sanctitis vestrae Principibus Siculis concessere.* (Pirro Not. Eccles. Troin. pag. 498 e 499.

(180) Dall'anno 1579 era stata assegnata al Giudice di Monarchia per suo appannaggio, la R. Badia di S. Filippo de Grandis. Ma nel 1589 per la tenuità di essa vi fu unita quella di S. Maria di Terrana: *Pirro ibid. pag. 509.*

(181) Concorde colle Regie lettere date in Madrid a

12 giugno 1654 e 4 giugno 1666. Anzi vi si prescriveva, che il Giudice della Monarchia dovesse farne dichiarazione giurata: *Cedola Reali Vol. III N. 408 pag. 150 a numero 124, pag. 194, MSS. nella Bibl. del Collegio Massimo della Comp. di Gesù in Palermo.*

(182) Agost. Barbos. Vot. decis. 36 Nullit. 3 N. 69.

(183) Ex bulla quam transcribunt Cevall. de Cognit. per viam violentiae in proem. Cap. 10 N. 36 et 37.

Rebuff. in tom. 3 ad L. Reg. tit. de Causis benefic. posses. art. 10, gloss. 2 N. 1.

(184) Borelli de praestant. Regia Cath. Cap. 47 N. 23

Duardi in Bulla Caena Domini Can. 8 q. 1 N. 3.

(185) Can. Rescripta 25 q. 2. Cap. si quando de Res.

Covarr. lib. un. Cap. 36 N. 6.

(186) Covarr. loc. cit. N. 4.

(187) Cevall. Comm. lib. 4 q. 897 N. 292.

Gonzalez. lib. 1 Decret. Can. nostri 9 de elect.

Capone Discept. 364.

Card. de Luca de Relat. Rom. Curiae disc. 2 N. 34.

(188) Thesauri Decis. 131 N. 12.

(189) Petri de Gregor. de Concess. pheud. p. 8. q. 7 N. 8.

Cutelli ad LL. Friderici Cap. 38 N. 4 et ad LL. Martini cap. 7 N. 161.

Cammarata Respons. dicis. 22.

(190) Part. 1 del Cavaliere, divis. 11 fol. 472.

(191) Enriquez. in Tract. de Pontif. classe cap. 26.

Mariana de Rebus Hispan. lib. 10 cap. 5.

Card. Pallavic. Hist. Concil. Trident. lib. 18 cap. 6.

(192) Muta ad cap. Regis Ferdinandi C. 3 N. 31.

Solarz. de Jure Indiar. lib. 3 N. 73.

(193) Cap. 1 de Offic. Legat. in 6.

(194) Imola in cap. Volentes de Offic. Legat.

Borbosa de antiq. Jur Eccl. cap. 5 N. 2 lib. 1.

Gonzalez. in cap. 1 de Offic. Legat N. 5.

(195) Cap. 1, 2, 3, 4. de Offic. Leg. in 6.

(966) Borelli loc. cit. N. 3 et cap. 71 N. 7.

Solarz. loc. cit. cap. 1 N. 22 e 75 lib. 3.

(197) Abruzzo de Offic. ejus p. 5.

(198) Cap. decernimus de Judiicis.

(199) Borelli loc. cit. cap. 53 N. 10.

(200) Salgado de Regia Protect. p. 1 praelud. 5 N. 358.

(201) De regno Italiae lib. 2 fol. 464.

(202) V. Cirino Mod. Sicol. cap. 5 N. 226 et seq.

(203) Idem cap. 6 N. 232.

(204) Il presidente Scoma. patroc. regio fol. 40.

(205) Xibecca de regia Monarchia N. 73.

Salgald. de retent. Bullas lib. 1 cap. 2 N. 46.

(206) Scipion. de Castro politic. tit. del maneso de la Monarquia.

(207) Cirino loc. cit. N. 232.

(208) Card. Pallavicin. lib. 18 cap. 6 N. 9 10 11.

(209) Pirro Sic. Sacr. Not. della Legazia.

(210) In L. 1 Dig. de officio ejus.

(211) Presid. Scoma loc. cit. fol. 41.

(212) Ex Concil. Trident. de Reform. Sess. 25 cap. 3.

Costa Siculus Cons. 1 N. 136.

(213) Battighone Stor. gen. dei Conc. tom. 2 an. 1179.

(214) Abbas Panorm. in d. cap. reprehens.

(215) Thesaurus Fori Ecclesiast. p. 3 cap. 38 N. 3.

Card. Bellarm. observat. super Conc. Trid. Sess. 25 c. 3.

(216) Idem Sess. 24 cap. 20 de reformat. benefic.

(217) Idem Bellarm. loc. cit. v. absolutionem. ad cautelam.

(218) In tractat. de Regia Monarchia MSS. tempore regiminis M. Ant. Calumnae fol. 78 N. 104 et fol. 35 N. 150

(219) Xibecca loc. cit. N. 48.

Muta in cap. Regis Alphonsi 442 N. 2.

Cutelli ad LL. Martini cap. 4 N. 69 fol. 399.

(220) Tom. 3 delle prammat. pag. 66, pragmat. 7, e pragmatica 13 fol. 73. E così fu anche risoluto nell'anno 1798 nella contesa de' PP. Teatini per un religioso castigato. E dispaccio de' 2 febbraio 1712.

(221) Can. petimus 11 Q. 1.

Can. principes ub. gloss. in fin. 23 q. 9.

(222) Roccadiglia cap. 18 n. 61.

(223) Can. Episcopi 18 dist. Gloss. in cap. parati et in legatione Regis ubi Abbas, Guid. Papa decis. 453.

(224) Cap. cum parati de appellat.

Mastrilli de Magistr. lib. 3, cap. 6.

(225) Pragm. tom. 3. f. 545. et tom. 3 di Ces. fol. 95.

(226) Petr. Beling. ad Specul. princ. rubr. 18 de occupat. tempor. § denno n. 7.

(227) Covarruv. Consult. cap. 35 lib. un. n. 3.

Salgado de Regia protect. p. 1 cap. 2 n. 278.

(228) R. Dispaccio de' 2 novembre 1711 pel caso avvenuto col Vescovo di Piazza.

(229) L. Quicumque 14 cod. de Episcop. et Cleric. et LL. Concord. ibi Gothofr. cap. 1 de pace tuenda.

(230) A far cessare ogni scrupolo che possa saltare in testa ad alcuno, se il nostro Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica legazia abbia potestà di visitare le chiese esenti, si legga il Cochier, *de Iurisdictione Ordinarii in Exemptos part. IV. quaest XXIII* n. 5.

(231) Questo è uniforme alla dottrina insegnata dai più valenti Canonisti *Si Episcopus negligat* (il Van-Espen) *aut recuset instituere, recurri poterit ad Superiorem, qui tempus praefigat, intra quod id faciat: quo elapso ipse superior supplebit, vel compellando, vel instituendo* (Juris univers. part. 2 tit. 26 cap. 1 n. 19.

Garzia de Beneficiis p. 10 cap. 4 n. 5) Se non che, fa d'uopo che si disputino pria e si giudichino dal superiore Magistrato Ecclesiastico i motivi pe' quali l'Ordinario sia stato renitente a spedire le lettere d'istituzione: *alioquin*, conchiude il citato Van-Espen, (loc. cit. n. 24) *superioris collatio nulla erit.*

(232) S. M. il Re volendo dare alla Città di Messina un nuovo ordine giudiziario per l'amministrazione della giustizia, dispose che tutti i tribunali e capi di foro in Palermo, avessero dovuto delegare ai loro Delegati in Messina la intera giurisdizione delle loro rispettive Magistrature, e che quindi cotesti Delegati di Messina nelle forme giudiziarie riconoscessero tutte e qualsivogliano cause che ivi e nel distretto insorgessero, non più appellandosi a' Giudici e Tribunali di Palermo. E stimando bene di conformare al nuovo sistema civile quello ancora dell'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica, ebbe ordinato al Giudice della Monarchia residente in Palermo, di tramandare al suddelegato allora in Messina tutta la giurisdizione Ecclesiastica a tenore della Bolla Benedittina, e ne' modi assegnati dalla legge: *R. Dispaccio de' 7 settembre 1789.* Oggi il Delegato in Messina eleggesi dal Re.

Si aggiunge alla Nota 119 — E però non ripugna al dritto Divino 'l promuoversi alle dignità Ecclesiastiche Cherici di diversa Diocesi o Provincia. Le parole del sacro testo *euntes docete omnes gentes* non ammettono limiti. Molto meno poi vi si oppongono i Canoni. E di vero, il Conc. Tridentino, *Sess. XXII cap. 2 de Reformatione*, tutt'altri requisiti esige, anzichè quello che l'eligendo fosse nativo della stessa Provincia o Diocesi. Imperciocchè, giusta la decretale *ad Decorem* d'Innocenzo III, *in omni gente qui facit justitiam acceptus est Deo*, dovendo più tosto tutte le investigazioni raggirarsi intorno i costumi e la dottrina di chi debb'essere eletto: *Cujacii Coment. in Decret. tit. de Instit. tom. VI. col. 1006 in fine.* Le Decretali poi di Onorio III *cap. 4 de Postulatione*, e di Celestino III *cap. 41 de Electione*, intendono soltanto escludere gli stranieri, o sia persone d'estere nazioni, che il linguaggio del popolo ignorano: *Can. 12 Distinctione LXI. Salvaggi Instit. Can. lib. 1 tit. 49 § 42, n. 6 pag. 302.*

Fine delle Illustrazioni.

TAVOLA

DE' TITOLI CHE SI CONTENGONO NELLA PARTE PRIMA DEL LIBRO SECONDO

LIBRO SECONDO

DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE.

Nella prefazione all'opera § XIII, p. XIII, si corregga la Not. (9) così: Concil. Suessionense II. Can. 13, et Capitula Regis in eadem Synodo proposita, Cap. 12. *Acta Conciliorum et Epist. Decret. Sum. Pontific. Tom. V. Parisiis ex Typographia Regia 1714.*